INDICE

Ordinanza impugnata del Tribunale di Palermo relativa al procedimento R.G. n.16311/2015 del 01.03.2016.

1) D.D.G. n.1116 del 18.06.2009;
2) D.D.G. n.3427 del 30.12.2009;
3) Contestazione di responsabilità ed invito a dedurre depositato in data 28.09.2012 dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana;
4) Sentenza della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana - del 29.10.2012 n.2947/2012;
5) Sentenza della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - del 19.09.2013 n.259/A/2013;
6) Nota del Dirigente Generale del Dip. Istruzione e Formazione Professionale del 21.11.2013 prot. n.74899 e relativi allegati;
7) Nota del Dirigente Generale del Dip. Istruzione e Formazione Professionale del 17.12.2013 prot. n.81790 e relativi allegati;
8) Sentenza della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale per la Sicilia - del 14.03.2014 n.401/14;
9) Nota della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana dei 25.03.2014 prot. n.7257;
10) Nota dell'ufficio di Gabinetto della Presidenza Reg.ne Sic.na del 10.04.2014 prot. n.31/RIS con allegato il D.P. n.555/GAB;

11) Deliberazione della Corte dei Conti - Sez. di controllo per la Regione Siciliana - n.107/2015/PREV del 16.02.2015;

12) Nota della Commissione Europea del 06.05.2015 ARES(2015)1920223;

13) Nota del Dip. della Pubblica Istruzione del 01.06.2015 prot.39574;

14) Deliberazione della Corte dei Conti - Sez. di controllo per la Regione Siciliana - n.225/2015/PREV del 16.02.2015;

15) Sentenza della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - del 21.07.2015 n.179/A/2015;

16) Nota della Procura Generale della Corte dei Conti del 24.07.2015 prot. n.1217;

17) D.D.G. n.1714/2015 del 08.10.2015 e relativi allegati;

18) Ordinanza del Tribunale di Palermo - Sez. V Civile - del 15.12.2015;

19) Decreti impegno con relativo indice;

20) Fascicolo depositato nella prima fase del giudizio con relativo indice.

Palermo, 10.03.2016

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo
Protocollo in Arrivo : 2016/22733

2016 022733

22733-02/03/2016-A-aoopa AL.6541/2015

NOTA	*Questo documento e' stato estratto dai Sistemi di Avvocatura Dello Stato il giorno mercoledì 02/03/2016 13:15:05*
Trasporto	posta-certificata
Data Invio	mercoledì 02/03/2016 13:00:29
Mittente	"Per conto di: tribunale.palermo@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Destinatari	ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it
Oggetto	POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 16311/2015/CC
Documenti allegati	*PA#0022733-2016AAOOPA-005.pdf* *PA#0022733-2016AAOOPA-001-IndiceBusta.xml* *PA#0022733-2016AAOOPA-002-Comunicazione.xml* *PA#0022733-2016AAOOPA-004.pdf* *PA#0022733-2016AAOOPA-003-33019423s.pdf* *PA#0022733-2016AAOOPA-006-daticert.xml* *PA#0022733-2016AAOOPA-007-smime.p7s*
MessageID	<F36A5F12-BAE8-957A-821C-11EE8CEDAFF8@telecompost.it>
Testo	*Messaggio di posta certificata* *Il giorno 02/03/2016 alle ore 13:00:29 (+0100) il messaggio* *"COMUNICAZIONE 16311/2015/CC" è stato inviato da "tribunale.palermo@civile.ptel.giustiziacert.it"* *indirizzato a:* *ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it* *Il messaggio originale è incluso in allegato.* *Identificativo messaggio: F36A5F12-BAE8-957A-821C-11EE8CEDAFF8@telecompost.it*

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE V CIVILE

Il Giudice Istruttore

letti gli atti del procedimento (n° 16311/2015 R.G), e sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 16/02/2016;

rilevato che l'istanza di sospensione (dell'efficacia esecutiva del titolo) può invocarsi sulla base della verosimile caducazione della pretesa del creditore procedente - per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo -; ovvero in relazione a questioni afferenti non già il titolo, bensì il precetto che su quel titolo si forma, di guisa che vi sia il concreto rischio che il creditore possa conseguire qualcosa in più e/o di diverso rispetto quanto oggetto della statuizione (che, invece, non può essere sindacata in questa sede, se non per ragioni di puro diritto di carattere processuale sopravvenute, non dedotte nel caso di specie);

osservato che l'ingiunzione di pagamento in via amministrativa funge da strumento di attuazione della pronuncia giudiziale contabile, e assume la sostanza di un atto di esecuzione, sia pure in forma amministrativa, di talché dell'opposizione ad essa non può che conoscere il giudice dell'esecuzione, ovvero il giudice ordinario, nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. (venendo quindi in rilievo atto prodromico all'esecuzione, contrariamente all'assunto dell'amministrazione convenuta);

rilevato che, all'esito del contraddittorio e in riferimento alle deduzioni complessive delle parti, va concessa la chiesta sospensione – dovendosi nel prosieguo valutare appieno la portata delle deduzioni dell'opponente rispetto validità ed efficacia del provvedimento di ingiunzione, anche in relazione alla sorte indicata, e all'effetto 'sostitutivo' della sentenza di appello della Corte dei Conti rispetto quella di primo grado -, nell'ottica pure di bilanciamento delle opposte esigenze;

rilevato che le parti hanno chiesto l'assegnazione di termini *ex* art. 183 c.p.c. – con decorrenza differita per consentire eguale avvio del computo -;

P. Q. M.

Firmato Da: DE GREGORIO GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ad1a6

In accoglimento dell'istanza, sospende l'efficacia esecutiva del titolo di cui alla ingiunzione emessa da Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica in data 08/10/2015 e notificata in data 19-20.10.2015;

fissa per la trattazione l'udienza dell'11/7/2016 ore 9:30, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. con decorrenza dal 08/3/2016.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Palermo, 01 marzo 2016.

Il Giudice

(dr. Giuseppe De Gregorio)

Firmato Da: DE GREGORIO GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ad1a6

Au-~~4~~ 1

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1116 del 18 giugno 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36, 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, che all'art. 24 prevede che la valutazione dei progetti formativi deve essere effettuata da apposito Comitato composto da non più di sette esperti estranei all'Amministrazione regionale, nominato con decreto assessoriale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002;

VISTO l'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che modifica la composizione dei Nuclei di valutazione prevista dalla legge regionale n. 30/1997, prevedendo la presenza di quattro componenti esterni e tre interni;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007;

VISTO il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e successive modifiche;

VISTO il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 e successive modifiche;

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e successive modifiche;

VISTO il POR Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000) 2346 del 2 agosto 2001 e successive modifiche;

VISTO il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20 - 21 marzo 2001 e successive modifiche;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario della

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 23 luglio 2004, concernente "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi";

VISTO l'avviso pubblico 9 giugno 2006, n. 2/06/FP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 16 giugno 2006, concernente "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa - 2007";

VISTO il D.A. n. 2844 del 29 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 12 gennaio 2007, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti valutati, presentati alla scadenza del 17 luglio 2006 a valere del P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa - 2007 sugli obiettivi Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro (FORM), Formazione continua e permanente (FC e FP), Formazione ambiti speciali (FAS);

VISTO il D.A. n. 425/PROF/2007 del 15 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 27 febbraio 2007 al n. 61, con il quale, nelle more dell'esame delle osservazioni, è stato approvato il P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa - 2007 provvisorio, per un costo complessivo di € 153.314.006,64;

VISTO il D.D.G. n. 78 del 22 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 27 febbraio 2007 al n. 62, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n. 425/PROF/2007 sopra citato ed assunto l'impegno della somma di € 153.252.866,64 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.A. n. 852 del 3 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 10 aprile 2007 al n. 573, con il quale è stato approvato il P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa - 2007 per un costo complessivo di € 257.747.855,00;

VISTO il D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 3 maggio 2007 al n. 1, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato sugli obiettivi "Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro" (FORM), "Formazione continua e permanente" (FC e FP) e "Formazione ambiti speciali" (FAS), ed assunto l'impegno della somma di € 59.627.319,34 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 28 maggio 2007 al n. 1100, con il quale sono stati sostituiti gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 78 del 22 febbraio 2007 nonché gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007 sopra citati;

VISTI i DD.AA. n. 2068 del 19 luglio 2007, n. 2141 del 2 agosto 2007, n. 2360 del 27 settembre 2007 e n. 2907, n. 2908 e n. 2909 del 21 dicembre 2007 con i quali sono state apportate modifiche agli allegati "B", "C" e "D" del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato;

VISTI i DD.DD.GG. n. 1473 del 25 luglio 2007, n. 1569 del 9 agosto 2007, n. 1716 del 5 ottobre 2007, n. 1911 del 24 dicembre 2007 e n. 138 del 20 febbraio 2008 con i quali sono stati modificati gli allegati "A2", "B2" e "C2" del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 sopra citato;

VISTI i DD.DD.GG. n. 1820, n. 1821 e n. 1822 del 23 novembre 2007, registrati alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2007, con i quali sono stati ritenuti conformi, rispettivamente, con le misure 3.02, 3.04 e 5.03 dell'asse III "Risorse umane" del Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006, i progetti allegati agli stessi decreti;

VISTO il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 15 giugno 2009 al n. 911, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento dei progetti di cui agli allegati "B", "C" e "D" del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato;

RILEVATO che, per mero errore materiale, gli importi da integrare alla voce "personale" dei progetti prot. 0840 e prot. 0839 dell'ente CE.FO.P. indicati agli articoli 2 e 3 del sopra citato D.A. n. 1062/09, risultano riportati, rispettivamente, in €. 60.000,00 anziché €. 44.940,12 e in €. 1.460.000,00 anziché €. 1.243.819,04;

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 302 del 08 aprile 2009 l'importo ammesso a finanziamento per il progetto prot. 0838 dell'ente CE.FO.P. è stato ridotto di €. 90.478,64 e che, detta economia è stata iscritta successivamente sul pertinente capitolo di bilancio con il D.D. n. 830/2009 del Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

VISTA la disponibilità sul capitolo 717910 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno in corso;

RITENUTO, pertanto, di dover apportare le necessarie rettifiche al finanziamento dei progetti indicati agli articoli 1, 2 e 3 del D.A. 1062/09 sopra citato, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'avvertenza n. 406 del 15 giugno 2009 della Ragioneria Centrale Lavoro, mediante la modifica degli allegati "A2", "B2" e "C2" del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, assumendo apposito impegno a copertura del maggiore onere finanziario;

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato "A2" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro" (FORM) del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine ai progetti di cui all'allegato "A6", parte integrante del presente decreto, come nello stesso riportato.

ART. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato "B2" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione continua e permanente" (FC e FP) del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine ai progetti di cui all'allegato "B6", parte integrante del presente decreto, come nello stesso riportato.

ART. 3

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato "C2" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione ambiti speciali" (FAS) del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine ai progetti di cui all'allegato "C6", parte integrante del presente decreto, come nello stesso riportato.

ART. 4

E' assunto l'impegno della somma di €. 2.373.253,13 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato del lavoro per la registrazione nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della L.r. 10/1991. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del POR Sicilia www.euroinfosicilia.it.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)

Il funzionario direttivo: S. Di Francesca

Il Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento Formazione Professionale
Piano Regionale Offerta Formativa 2007
Obiettivo: FORMAZIONE I e II LIVELLO (FORAL)

CODICE FOR	PROGETTO	PROT.	ENTE	TITOLO	SEDE	PUNTI	ORE	COSTO AMMISSIBILE €			Integrazione da impegnare €		
								PERSONALE	GESTIONE	TOTALE	PERSONALE	GESTIONE	TOTALE
1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/845	IF2007A0008	0427	A.F.E.A.M.	FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (FORM)	REGIONE SICILIA	724	7.200	1.185.220,67	194.400,00	1.399.828,87	160.607,75	0,00	160.607,75
1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/809	IF2007A0059	0608	CE.FO.P.	FORM - FORMAZIONE I E II LIVELLO	REGIONE SICILIA	724	60.300	4.295.903,32	1.202.265,45	7.247.464,74	330.000,00	0,00	330.000,00
1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/887	IF2007A0041	0061	Consorzio Fil[illegible] Coop.	MULTIGRAPHIC DESIGNER	CATANIA	734	800	119.542,19	23.640,00	143.282,19	33.122,33	0,00	33.122,33
1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/871	IF2007A0040	0855	E.N.F.A.P.I.A. Palermo	AGRICULT	CASTELBUONO, ALIA, BORGETTO	748	2.700	1.926.099,80	477.976,82	2.403.076,61	67.047,81	0,00	67.047,81
		0862		NUOVO PROGRESSO	PALERMO E PROVINCIA	740	4.800						
		0863		ORION	CORLEONE, PARTINICO, BORGETTO E PALERMO	749	3.000						
		0864		FANTASY	PARTINICO, CAMPOREALE, PALERMO E PROVINCIA	734	6.900						

528.777,95

Allegato AB - D.D.G. 1116 del 16 giugno 2009

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento Formazione Professionale
Piano Regionale Offerta Formativa 2007
Obiettivo: FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE (F.C. e F.P.)

PROGETTO	PROT.	ENTE	TITOLO	SEDE	PUNTI	ORE	COSTO AMMISSIBILE C.			Integrazione da impegnare C.		
							PERSONALE	GESTIONE	TOTALE	PERSONALE	GESTIONE	TOTALE
IF2007B0098	0340	CE.FO.P.	FCC	Regione Sicilia	634	4.800	649.548,64	108.595,08	658.143,72	44.940,12	0,00	44.940,12
IF2007B0267	0425	A.R.A.M.	LONG LIFE EDUCATION	REGIONE SICILIA	724	8.500	652.532,66	64.800,00	647.032,55	52.506,49	0,00	52.506,49

97.448,61

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Montorosso)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento Formazione Professionale
Piano Regionale Offerta Formativa 2007
Obiettivo: FORMAZIONE AMBITI SPECIALI (F.A.S.)

CODICE POR	PROGETTO	PROT.	ENTE	TITOLO	SEDE	PUNTI	ORE	COSTO AMMISSIBILE €			Integrazione di Impegnare €		
								PERSONALE	GESTIONE	TOTALE	PERSONALE	GESTIONE	TOTALE
1999.IT.16.1.PO.011/6.03/7.2.4/021	IF2007C0138	0425	A.R.A.M.	FORM E SERV SOCIALI	REGIONE SICILIA	714	12.175	2.227.226,52	328.725,00	2.555.950,52	487.659,12	0,00	487.659,12
1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/446	IF2007C0146	0639	CE.FO.P.	FAS	REGIONE SICILIA	739	66.000	10.640.000,00	1.580.822,39	11.806.022,39	1.243.818,04	0,00	1.243.818,04
1999.IT.16.1.PO.011/6.03/7.2.4/030	IF2007C0132	0689	E.N.F.A.G.A. Palermo	PETER PAN	PALERMO BORGETTO	784	4.607	534.403,93	121.600,93	656.833,93	17.351,41	0,00	17.351,41
													1.749.026,67

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)

All. 3

2

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 3427 del 30 dicembre 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36, 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, che all'art. 24 prevede che la valutazione dei progetti formativi deve essere effettuata da apposito Comitato composto da non più di sette esperti estranei all'Amministrazione regionale, nominato con decreto assessoriale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002;

VISTO l'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che modifica la composizione dei Nuclei di valutazione prevista dalla legge regionale n. 30/1997, prevedendo la presenza di quattro componenti esterni e tre interni;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007;

VISTO il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e successive modifiche;

VISTO il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 e successive modifiche;

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e successive modifiche;

VISTO il POR Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000) 2346 del 2 agosto 2001 e successive modifiche;

VISTO il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20 - 21 marzo 2001 e successive modifiche;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 23 luglio 2004, concernente "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi";

VISTO l'avviso pubblico 9 giugno 2006, n. 2/06/FP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 16 giugno 2006, concernente "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa - 2007";

VISTO il D.A. n. 2844 del 29 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 12 gennaio 2007, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti valutati, presentati alla scadenza del 17 luglio 2006 a valere del P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa - 2007 sugli obiettivi Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro (FORM), Formazione continua e permanente (FC e FP), Formazione ambiti speciali (FAS);

VISTO il D.A. n. 425/PROF/2007 del 15 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 27 febbraio 2007 al n. 61; con il quale, nelle more dell'esame delle osservazioni, è stato approvato il P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa - 2007 provvisorio, per un costo complessivo di € 153.314.006,64;

VISTO il D.D.G. n. 78 del 22 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 27 febbraio 2007 al n. 62, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n. 425/PROF/2007 sopra citato ed assunto l'impegno della somma di € 153.252.866,64 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.A. n. 852 del 3 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 10 aprile 2007 al n. 573, con il quale è stato approvato il P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa - 2007 per un costo complessivo di € 257.747.855,00;

VISTO il D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 3 maggio 2007 al n. 1, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato sugli obiettivi "Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro" (FORM), "Formazione continua e permanente" (FC e FP) e "Formazione ambiti speciali" (FAS), ed assunto l'impegno della somma di € 59.627.319,34 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 28 maggio 2007 al n. 1100, con il quale sono stati sostituiti gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 78 del 22 febbraio 2007 nonché gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007 sopra citati;

VISTI i DD.AA. n. 2068 del 19 luglio 2007, n. 2141 del 2 agosto 2007, n. 2360 del 27 settembre 2007 e n. 2907, n. 2908 e n. 2909 del 21 dicembre 2007 con i quali sono state apportate modifiche agli allegati "B", "C" e "D" del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato;

VISTI i DD.DD.GG. n. 1473 del 25 luglio 2007, n. 1569 del 9 agosto 2007, n. 1716 del 5 ottobre 2007, n. 1911 del 24 dicembre 2007 e n. 138 del 20 febbraio 2008 con i quali sono stati modificati gli allegati "A2", "B2" e "C2" del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 sopra citato;

VISTI i DD.DD.GG. n. 1820, n. 1821 e n. 1822 del 23 novembre 2007, registrati alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2007, con i quali sono stati ritenuti conformi, rispettivamente, con le misure 3.02, 3.04 e 5.03 dell'asse III "Risorse umane" del Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006, i progetti allegati agli stessi decreti;

VISTO il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009 con il quale sono state apportate integrazioni al finanziamento di alcuni progetti di cui agli allegati "B", "C" e "D" del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato;

VISTA la disponibilità sul capitolo 717910 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno in corso;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare il finanziamento dei progetti indicati agli articoli 1, 2 e 3 del D.A. 1804/09 sopra citato mediante la modifica degli allegati "A2", "B2" e "C2" del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, assumendo apposito impegno a copertura del maggiore onere finanziario;

D E C R E T A

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato "A2" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro" (FORM) del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine al finanziamento dei progetti di cui all'allegato "A7", parte integrante del presente decreto, come indicato nella colonna "IMPORTO INTEGRAZIONE".

ART. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato "B2" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione continua e permanente" (FC e FP) del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine al finanziamento dei progetti di cui all'allegato "B7", parte integrante del presente decreto, come indicato nella colonna "IMPORTO INTEGRAZIONE".

ART. 3

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato "C2" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione ambiti speciali" (FAS) del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine al finanziamento dei progetti di cui all'allegato "C7", parte integrante del presente decreto, come indicato nella colonna "IMPORTO INTEGRAZIONE".

ART. 4

E' assunto l'impegno della somma di €. 1.281.055,26 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato del lavoro per la registrazione nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della L.r. 10/1991. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del POR Sicilia www.euroinfosicilia.it.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)

Il funzionario direttivo: S. Di Francesca

Il Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento Formazione Professionale
Piano Regionale Offerta Formativa 2007
Obiettivo: FORMAZIONE I e II LIVELLO (FORM.)

CODICE POR	PROGETTO	PROT.	ENTE	TITOLO	SEDE	PUNTI	ORE	IMPORTO INTEGRAZIONE € PERSONALE	GESTIONE	TOTALE
1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/842	IF2007A0005	0329-0328	A.N.F.E - Associazione Nazionale Famiglie Emigrate - Delegazione Reg.le Sicilia	LAMBDA - GAMMA	REGIONE SICILIA	756 - 603	72.660	499.904,52	0,00	499.904,52
1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/863	IF2007A0036	0744	CIOFS-FP SICILIA	ULISSE 2007	CT, BRONTE, AG, BARCELLONA, S.AGATA M., ALT, SR	766	20.800	205.525,79	0,00	205.525,79
1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/895	IF2007A0079	0829	IAL CISL SICILIA	CAREER BUILDING	REGIONE SICILIA	761	122.370	196.547,25	0,00	196.547,25

Totale 901.977,56

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento Formazione Professionale
Piano Regionale Offerta Formativa 2007
Obiettivo: FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE (F.C. e F.P.)

PROGETTO	PROT.	ENTE	TITOLO	SEDE	PUNTI	ORE	IMPORTO INTEGRAZIONE €.		
							PERSONALE	GESTIONE	TOTALE
IF2007B0123	0828	IAL CISL SICILIA	RESOURCES MOVING	REGIONE SICILIA	761	15.584	39.692,89	0,00	39.692,89
IF2007B0254	0331	A.N.F.E - Associazione Nazionale Famiglie Emigrate - Delegazione Reg.le Sicilia	BETA	REGIONE SICILIA	761	8.030	37.977,76	0,00	37.977,76

Totale **77.670,65**

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento Formazione Professionale
Piano Regionale Offerta Formativa 2007
Obiettivo: FORMAZIONE AMBITI SPECIALI (F.A.S.)

CODICE POR	PROGETTO	PROT.	ENTE	TITOLO	SEDE	PUNTI	ORE	IMPORTO INTEGRAZIONE €.		
								PERSONALE	GESTIONE	TOTALE
1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/434	IF2007C0132	0330	A.N.F.E - Associazione Nazionale Famiglie Emigrate - Delegazione Regio Sicilia	DELTA	REGIONE SICILIA	751	28,150	165,837,23	0,00	165.637,23
1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/444	IF2007C0175	0327	IAL CISL SICILIA	GIVE THEM A CHANCE	REGIONE SICILIA	781	55.550	135.769,82	0,00	135.769,82

Totale 301.407,05

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Montarosso)

Istruttoria n.V2012/00547/GA

Au 3

Procura Regional della Corte dei Co.
SEGRETERIA

Depositato il 28 SET. 2

REPUBBLICA ITALIANA

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA

Spett. ... Trasf. Anticipata ... Spese Postali Anticipate ... L'Ufficiale Giudiz.

CONTESTAZIONE DI RESPONSABILITA'
ED INVITO A DEDURRE

(art. 5, D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito in L. 14 gennaio 1994 n. 19)

25 OTT. 2

Il Pubblico Ministero

Letti gli atti dell'istruttoria V2012/00547/GA – *Ipotesi di danno erariale derivante dall'integrazione di finanziamenti a favore di vari enti di formazione professionale disposta dall'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in relazione al P.R.O.F. dell'anno 2007";*

- rilevato che allo stato degli atti sussiste danno erariale nella misura di **4.757.991,20** oltre rivalutazione e interessi, salvo variazioni in aumento e diminuzione all'esito della definizione degli accertamenti;

- ritenuto che la responsabilità amministrativa contabile può, allo stato, ascriversi ai Sigg.:

FORMICA Santi, nato a San Pier Niceto (ME) il 27 novembre 1952;

INCARDONA Carmelo, nato a Ragusa il 8 gennaio 1964;

LOMBARDO Raffaele, nato a Catania il 29 ottobre 1950;

GENTILE Luigi, nato a Raffadali (AG) il 11 novembre 1959;

RUSSO Alessandra, nata a Palermo il 12 settembre 1958;

MONTEROSSO Giuseppa Patrizia, nata a Palermo il 12 giugno 1967;

DI BARTOLO Maria Carmela, nata a Mussomeli (CL) il 25 settembre 1959;

DI FRANCESCA Salvatore, nato a Cefalù il 19/10/1964;

P.C.C.

P.C.C.

P.C.C.

ESPOSITO Loredana, nata a Palermo il 01 settembre 1954;

EMANUELE Antonino, nato a Capo d'Orlando (ME) il 9 dicembre 1952;

DELIBAZIONE SOMMARIA DEL FATTO

I. PREMESSA-

Il procedimento in esame costituisce uno stralcio ove sono confluiti gli approfondimenti istruttori curati da funzionari nominati ex art. 2 l. 19/94 nonché dalla Guardia di Finanza, e scaturiti dal procedimento V2011/00483/GA definito con citazione a giudizio per il danno erariale derivante dalla erogazione *sine titulo* di finanziamenti integrativi rispetto al decreto di finanziamento originario, disposti nel 2010 in favore dell'ente di formazione professionale A.N.F.E.

Nella presente istruttoria si contesta la medesima ipotesi di danno erariale per cui è stata disposta la citazione a giudizio, ma con un ambito soggettivo e cronologico differente, in quanto comprende le fattispecie di danno erariale derivanti dalla erogazione di somme *sine titulo* in beneficio di vari enti di formazione professionale, ad integrazione dei finanziamenti in loro favore disposti per il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno 2007 (nel prosieguo indicato quale PROF 2007).

Quanto alle acquisizioni istruttorie, va rilevato che, mentre i funzionari nominati ex art. 2 l. 19/94 hanno depositato autonoma relazione sulle condotte illecite e sui danni erariali scaturiti dalle integrazioni al PROF 2007, la Guardia di Finanza ha rassegnato una informativa comprensiva anche dei danni erariali scaturiti dalle integrazioni successive al PROF 2007; conseguentemente nell'informativa della G.d.F. si è provveduto rendere non ostensibili le risultanze istruttorie estranee al danno erariale che si contesta nel presente procedimento.

Per mera completezza va evidenziato che entrambi gli organi delegati rassegnano nel merito conclusioni sovrapponibili sia sulle condotte illecite, che sulla individuazione del danno erariale, riguardando l'unica divergenza il numero delle integrazioni riscontrate; invero, mentre la Guardia di Finanza per il PROF 2007 ha segnalato n. 76 integrazioni finanziarie per un totale di € 4.993.195,80, i funzionari della Procura Regionale per il medesimo PROF 2007 hanno segnalato n. 77 integrazioni per un totale di € 5.097.739,87; la peculiarità della fattispecie di integrazione ulteriore segnalata dai funzionari istruttori ne ha reso opportuna autonoma trattazione in separato fascicolo, previo provvedimento di stralcio.

II. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

La natura oggettiva delle acquisizioni documentali, agevolmente verificabili nel loro contenuto, consente di rassegnarne nel prosieguo una sintesi espressiva delle condotte illecite oggetto di contestazione nel presente procedimento.

In particolare è stato accertato quanto segue.

La procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei finanziamenti del PROF 2007 ha inizio con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 29 del 16/06/2006, dell'Avviso Pubblico n.2/06/FP del 09 giugno 2006.

La graduatoria definitiva dei progetti PROF 2007 ammessi a finanziamento, veniva approvata con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007, adottato dall'Assessore pro tempore On.le Santi Formica, con cui si finanziavano progetti per complessivi € 257.747.855,00.

Gli impegni di spesa per l'attuazione del PROF 2007 venivano adottati dal dirigente generale pro tempore, D.ssa Alessandra Russo.

Sotto il profilo cronologico, le procedure di integrazione relative al PROF 2007 hanno inizio immediatamente a ridosso dei decreti di finanziamento e continuano fino al 2009.

Per comodità espositiva le integrazioni finanziarie accertate possono distinguersi, in integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi a finanziamento dal PROF 2007 ed integrazioni successive alla definizione del PROF 2007.

In ogni caso tutte le integrazioni finanziarie oggetto della presente contestazione sono sintetizzabili nella sequenza:

richiesta *sine titulo* da parte degli enti di formazione di integrazione finanziaria al finanziamento in loro favore disposto per il PROF 2007 - avallo *sine titulo* della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

II.A) Integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi a finanziamento dal PROF 2007.

Il primo procedimento di integrazione finanziaria *sine titulo* risulta dalla seguente documentazione.

In data 6 giugno 2007, il Dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale, Maria Carmela Di Bartolo, trasmetteva all'Assessore Formica un "pro-memoria" (prot. 0924/PROF/2007) avente ad oggetto "Richieste di integrazioni al finanziamento e variazioni al D.A. n. 852 del 3 aprile 2007", ed in cui, oltre alle proposte di variazioni ad alcuni progetti, venivano riportate 23 richieste di vari enti, già destinatari di finanziamenti del PROF 2007, che chiedevano l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie per la voce "PERSONALE" e/o per la voce "GESTIONE".

P.C.C.

P.C.C.

In calce a tale nota, relativamente alle richieste di integrazione finanziaria, il Dirigente Generale, D.ssa Russo, si rimetteva alle valutazioni dell'Assessore Fornica, il quale sul punto specifico delle richieste di integrazione restituiva il "pro-memoria" "*data la genericità delle richieste presentate dagli enti*" e restava in attesa di "*una dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori necessari*".

Il 09 novembre 2007, con nota "pro-memoria" prot. n. 3246, il Dirigente del Servizio Programmazione, Maria Carmela Di Bartolo, rispondeva all'Assessore rassegnando, e limitatamente a 4 enti (Consorzio Elaborando, Mathesis Italia, E.N.F.A.G.A. Palermo, M.A.C.), motivazioni empiriche di avallo delle rispettive richieste di integrazione, e predisponendo la "rettifica" al D.A. 852 del 3.4.2007 con l'assegnazione delle ulteriori risorse per i finanziamenti integrativi; in calce alla nota venivano espressi i pareri favorevoli ("si concorda") sia del Dirigente Generale, D.ssa Russo, sia dell'Assessore, On.le Fornica.

Facendo seguito alle precedenti note [prot. n. 0924 del 06/06/2007 cit., prot. n. 1012 del 12/7/2007, in cui la dirigente Di Bartolo comunicava la richiesta di integrazione da parte di altri 11 enti, e l'assessore con annotazione in calce estendeva la richiesta di relazione già formulata nel promemoria 924, e prot. n. 3246 del 9/11/2007 cit.], il 19 dicembre 2007, con nota prot. n. 3657, il Funzionario Direttivo del Servizio Programmazione, Salvatore Di Francesca, indirizzava all'Assessore un nuovo "pro-memoria", in cui rappresentava di non aver avuto ancora riscontro alla richiesta di rendicontazione dei progetti degli enti che avevano fatto richiesta di integrazione al finanziamento per un ammontare complessivo di € 7.098.870,93, e che la disponibilità, sul capitolo di spesa pertinente (n. 717910), era di € 1.050.242,20.

Il medesimo funzionario soggiungeva che, in ragione dell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2007 e della conseguente necessità di impegnare tempestivamente le somme ancora disponibili, riteneva "opportuno" assegnare la disponibilità residua di € 1.050.242,20 esclusivamente in favore degli Enti richiedenti l'integrazione del finanziamento per la voce di spesa "PERSONALE", ed in quota proporzionale agli importi richiesti.

In calce alla citata proposta del funzionario Di Francesca, il Dirigente Generale, Dott.ssa Alessandra Russo, concordava sull'impegno contabile tempestivo ma subordinava il pagamento delle somme alla relativa verifica nei rendiconti; di seguito l'Assessore Fornica apponeva la dicitura "Visto, si concorda".

Il 20 dicembre 2007, con nota prot. n. 4756, il dirigente della U.O. del Servizio Rendicontazione, Dott. Antonino Emanuele, trasmetteva al Servizio Programmazione la

richieste risultanze trimestrali solo nei confronti dell'ente ISSTREF, ritenendo congruo un "fabbisogno aggiuntivo" di € 52.000,00 per le spese del "Personale".

Quindi, facendo seguito alle proposte degli uffici competenti a loro volta precedute, come si è visto, dalle richieste di integrazione avanzate dai vari enti, l'Assessore pro tempore, On.le Formica decretava, senza alcuna motivazione giuridicamente rilevante, una serie di integrazioni finanziarie a favore di enti già definitivamente finanziati per il PROF 2007.

In particolare.

i) Con D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, l'assessore decretava l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- C&B S.r.l. nella misura di € 45.022,36, per la voce "Costo personale", inerente il progetto prot. 0190 intitolato "Lo sviluppo di professionalità nel settore informatico";
- ISSTREF nella misura di € 52.000,00, per la voce "Costo personale", inerente il corso prot. 0369 intitolato "Formazione per l'integrazione sociale".

Le due integrazioni comportavano un maggiore onere per l'importo di € 97.022,36 sul capitolo n. 717910 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

ii) Con D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, l'assessore, richiamando le proprie determinazioni apposte in calce al citato pro-memoria n. 3246 del 9 novembre 2007, decretava l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- Consorzio E-labor@ndo nella misura di € 55.370,00, per la voce "Costo personale", inerente il progetto prot. 0647 intitolato "Esperto nella valorizzazione e promozione turistica locale", nonché nella misura di € 26.488,00, per la voce "Costo personale", inerente il progetto prot. 0649 intitolato "Responsabile aziende agrobiologiche";
- MATHESIS Italia S.r.l., nella misura di € 5.562,00 per la voce "Costo gestione" inerente il progetto prot. n. 0805 intitolato "Dios Kuroi";
- M.A.C. – Movimento Apostolico Ciechi, nella misura di € 45.074,00 per la voce "Costo personale" inerente il progetto prot. n. 0816 intitolato "MAC SR Progetto FAS";
- ENFAGA Palermo, nella misura di € 59.128,92 per la voce "Costo gestione" inerente il progetto prot. n. 0866 intitolato "Peter Pan".

Le sopra specificate integrazioni comportavano un maggiore onere sul capitolo n. 717910 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 per un importo complessivo di € 191.622,92;

iii) Con D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, l'assessore, richiamando le proprie determinazioni apposte in calce al citato pro-memoria n. 3657 del 19 dicembre 2007, decretava l'integrazione del finanziamento, per l'importo corrispondente al totale delle somme disponibili al 31/12/2007 sul cap. 717910 (€ 1.050.242,20), in favore degli enti:

- INTEREFOP, nella misura di € 63.825,00, per i progetti nn. IF2007A0081, IF2007B0124 e IF2007C0177;

- ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO, nella misura di € 33.183,10, per il progetto n. IF2007C0141;

- FONDAZIONE C.A.S., nella misura di € 37.289,74 per i progetti nn. IF2007A0071, IF2007B0120 e IF2007C0173;

- CORMORANO FELIX SOC. COOP., nella misura di € 5.472,94, per il progetto n. IF2007A0041;

- GEOINFORMATICA Soc. Coop. a r.l., nella misura di € 9.166,60 per i progetti nn. IF2007A0223 e IF2007B0274;

- ASAFORM En.A.I.P Sicilia (già En.A.I.P. Trapani), nella misura di € 6.111,07, per i progetti nn. IF2007A0067, IF2007B0270 e IF2007C0169;

- ECAP AGRIGENTO, nella misura di € 129.163,24, per i progetti nn. IF2007A0050, IF2007B0100 e IF2007C0154;

- ASSOCIAZIONE POLITEIA, nella misura di € 19.689,86, per il progetto n. IF2007A0016;

- C.I.R.S. ONLUS MESSINA, nella misura di € 6.825,70, per i progetti nn. IF2007A0038 e IF2007C0149;

- ECAP PALERMO, nella misura di € 28.481,30, per i progetti nn. IF2007A0054, IF2007C0156 e IF2007B0104;

- ENDOFAP, nella misura di € 12.986,77, per i progetti nn. IF2007A0068 e IF2007C0170;

- En.A.I.P. Palermo, nella misura di € 16.523,65, per il progetto n. IF2007A0064;

- I.R.A.P.S., nella misura di € 75.157,12, per i progetti nn. IF2007B0275, IF2007C0316 e IF2007A0073;

- ANFE Catania, nella misura di € 111.262,29, per i progetti nn. IF2007C0133, IF2007A0006 e IF2007B0093;

- ASSOCIAZIONE ERIS, nella misura di € 7.530,34, per il progetto n. IF2007A0015;

- A.R.A.M., nella misura di € 294.264,38, per i progetti nn. IF2007A0008, IF2007B0257 e IF2007C0136;

- E.CO.FORM - CISAL, nella misura di € 58.687,95, per i progetti nn.IF2007A0044 e IF2007C0151;

- A.N.F.E. Siracusa, nella misura di € 11.806,88, per i progetti nn. IF2007B0255 e IF2007C0135;

- CE.SI.FO.P., nella misura di € 81.059,20, per i progetti nn. IF2007A0031, IF2007B0266 e IF2007C0146;

- IRIPA SICILIA, nella misura di € 21.197,01, per i progetti nn. IF2007A0082 e IF2007B0125;

- Consorzio NOE', nella misura di € 2.433,73, per i progetti nn. IF2007A0205 e IF2007C0305;

- En.A.I.P. Agrigento, nella misura di € 4.889,87, per i progetti nn. IF2007A0061 e IF2007C0163;

- C.F.P. "SAN PANCRAZIO" ONLUS, nella misura di € 6.448,92, per il progetto: n. IF2007A0032;

- ECAP Caltanissetta, nella misura di € 5.045,03, per i progetti nn. IF2007A0051 e IF2007B0101;

- A.E.G.E.E. - PALERMO, nella misura di € 1.739,91, per il progetto n. IF2007C0130.

Il 24 dicembre 2007 con il D.D.G. n. 1911, il Dirigente Generale Dott.ssa A. Russo, adottava l'atto di gestione attuativo dei citati decreti assessoriali di integrazione, assumendo l'impegno di spesa per € 1.338.887,48, sul cap. 717910.

L'importo risulta, sostanzialmente, pari alla somma delle integrazioni disposte con i citati decreti assessoriali:

D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 97.022,36;

D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 191.622,92;

D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 1.050.242,20.

II.B) Integrazioni successive alla definizione del PROF 2007.

Facevano seguito, nel corso dell'anno 2008 e soprattutto 2009, numerose note del Dipartimento della Formazione Professionale, relative ad ulteriori richieste di integrazione finanziaria del PROF 2007 da parte di vari enti di formazione professionale.

P.C.C.

P.C.C.

Avevano, così, luogo un secondo ed un terzo procedimento di integrazione finanziaria, rispetto ai precedenti caratterizzati dall'essere intervenuti successivamente all'attività di rendicontazione dei progetti finanziati con il PROF 2007, ma per il resto sovrapponibili alle precedenti integrazioni essendo connotati, come già evidenziato, dalla medesima sequenza svincolata da motivazioni giuridicamente rilevanti:

richiesta *sine titulo* da parte degli enti di formazione di integrazione finanziaria al finanziamento in loro favore disposto per il PROF 2007 - avallo *sine titulo* della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

B.1) Il secondo procedimento di integrazione ha comportato un ingentissimo esborso finanziario ed è desumibile dalle seguenti acquisizioni documentali.

Con nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 del Servizio Rendicontazione, il Dirigente U.O.2, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività svolte nel progetto n. 1999.IT.16.PO.01/3.02/7.2.4/867 (ex IF2007A0041) per le quali l'ente **Cormorano Felix** (nome non specificato nella nota) aveva chiesto una **maggiore somma** di € 33.122,39 per risorse umane, "si ritiene congrua un'integrazione di € 33.122,39 per la voce personale";

Con nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009 il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente E.N.F.A.G.A. Palermo, appariva "plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente" in misura eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007; in particolare:

- € 17.647,82 per il progetto 1999/IT/16.1PO.011/5.03/7.2.4/030 (ex IF2007C0152);
- € 69.108,67 per il progetto IF2007A0048.

L' integrazione complessiva proposta era di **€ 86.756,49**.

Con nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente A.R.A.M, era "pertinente e congruo" nonché "giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura" eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007.

In particolare:

- € 166.607,75 per il progetto IF2007A0008;
- € 52.508,49 per il progetto IF2007B0257;
- € 487.856,12 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/5.3/7.2.4/021 (ex IF2007C0136);
- € 53.764,44 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/3,02/7.2.4/944 (ex IF2007D0002).

L'integrazione complessiva proposta era di **€ 760.736,80**.

Con nota prot. n. 383/UO2 del 16 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente CEFOP, era "pertinente e congruo" nonché "plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente nella misura" complessiva di **€ 2.120.000,00**, così ripartita:

- € 60.000, 00 per il progetto IF2007B0096;
- €1.460.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/440 (ex IF2007C0145);
- €260.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/7.2.4/859 (ex IF2007A0030);
- € 340.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/954.

Con nota "pro-memoria" n. 325 del 18 febbraio 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente Maria Carmela Di Bartolo, richiamando le note del Servizio Rendicontazione (prot. n. 1664 del 20 maggio 2008) e del Servizio Gestione (prot. n. 293/UO2; prot.n. 295/UO2; prot. n. 383/UO2) appena descritte, e relative alle richieste di integrazione degli enti Cormorano Felix , E.N.F.A.G.A. Palermo, A.R.A.M. e CEFOP, comunicava all'Assessore Carmelo Incardona che il fabbisogno complessivo necessario era di € 2.336.051,61 ("al netto delle economie realizzate nella voce "gestione" dei progetti del CEFOP, pari a € 324.564,07") e che il riconoscimento delle richieste di integrazione era da finanziare "mediante l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale con le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007".

Sulla nota comparivano, in calce, il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso ed il "si concorda" dell'Assessore On.le Avv. Carmelo Incardona.

Veniva, pertanto, emesso dall'Assessore Incardona il **D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009** che integrava il finanziamento originario per l'ulteriore importo complessivo di € 2.282.287,1[illegible]

Il D.A. n. 1062, veniva registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro il 15/06/2009 sebbene, contestualmente, con prot. n. 33511 del 15/06/2009 a firma del Direttore Capo Loredana Esposito, la stessa Ragioneria inviasse al Servizio Programmazione avvertenza n. 406 nella quale, dopo aver effettuato piccole correzioni alle integrazioni erogate all'ente ENFAGA (€ 2.060,86 in meno per il corso IF2007A0048 ed € 272,61 in meno per il corso IF2007C0152), dichiarava di non ritenere rientrante tra le spese ammissibili per il PROF 2007, l'integrazione di € 262.236,67 in favore dell'ente ARAM, poiché relativi al pagamento di arretrati contrattuali, così come evidente nel prospetto analitico allegato alla nota 295 del 10/02/2009.

Seguiva, quindi, dopo risposte alle avvertenze ed ai rilievi, **il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009**, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 19 giugno 2009 al n. 984, con cui, il dirigente generale D.ssa Monterosso, modificando il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, correggeva e dava attuazione al D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, impegnando sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 la somma di € 2.373.253,13 superiore, quindi, di € 90.965,96 rispetto a quello del D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009.

Gli importi delle integrazioni concesse con il D.D.G. n. 1116 sono pari ad € 2.373.253,13.

****

B.2) Segue, infine, il terzo procedimento di integrazione finanziaria del P.R.O.F. 2007.

Con nota prot. n. 694/U.O.2 del 12 marzo 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente A.N.F.E. Palermo, "si riconosce congrua una integrazione di finanziamento" pari a:

- € 499.904,52 per il progetto mis. 3.02/842;
- € 165.637,23 per il progetto mis. 3.04/434;
- € 37.977,76 per il progetto IF2007B0254;

Concludeva, il Dirigente, che appariva "plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere" "facendo fronte con le economie realizzate nel PROF 2007".

L'integrazione complessiva proposta era di € 703.519,51.

Con nota prot. n. 695/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente Dott. Antonino Emanuele comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente

CIOFS-FP di Catania, si riteneva "pertinente e congruo" un riconoscimento pari ad € 205.525,79 eccedenti il finanziamento concesso.

Concludeva, il Dirigente, che il riconoscimento "appare plausibile e giustifica un provvedimento di integrazione di spesa" cui far fronte "con le economie realizzate nel PROF 2007".

Con nota prot. n. 696/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente Dott. Antoino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente IAL-CISL di Palermo, "si riconosce congruo una integrazione di finanziamento" pari a:

- € 196.547,25 per il progetto mis. 3.02/895;
- € 31.224,93 per il progetto mis. 3.02/977;
- € 135.769,82 per il progetto mis. 3.04/444;
- € 39.692,89 per il progetto IF2007B0123.

Concludeva, il Dirigente del Servizio Gestione, che appariva "plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere" "facendo fronte con le economie realizzate nel PROF 2007". L'integrazione complessiva proposta era di € 403.234,89.

Con nota "pro-memoria" prot. n. 1242 del 4 giugno 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo, richiamando, sia precedente pro-memoria prot. 325 del 18.2.2009 ove l'assessore pro tempore si era espresso favorevolmente in merito alle richieste di integrazioni finanziarie di alcuni enti (Cornorano Felix, ENFAGA Palermo, ARAM e CEFOP sui progetti del PROF 2007), sia le note del Servizio Gestione (prot. n. 694/UO2; prot.n. 695/UO2; prot. n. 696/UO2) appena descritte e relative alle richieste di integrazione degli enti A.N.F.E. – Delegazione Regionale Sicilia, CIOFS-FP ed IAL-CISL, comunicava all'Assessore ad interim On. Raffaele Lombardo che il fabbisogno complessivo necessario era di € 1.201.055,26 e che il riconoscimento delle richieste di integrazione da parte era da finanziare "mediante l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale con le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007".

Sulla nota comparivano, in calce, il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso e la firma del Presidente della Regione - On. Raffaele Lombardo, Assessore ad interim.

Veniva, pertanto, emesso il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009, registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro, in data 31 dicembre 2009, al n. 645 (scheda n. 2240) a firma dell'Assessore

Dott. Luigi Gentile, che integrava il finanziamento originario per l'ulteriore importo complessivo di € 1.281.055,26.

Seguiva, quindi, il D.D.G. n. 3427 del 30 dicembre 2009, a firma del Dirigente Generale Patrizia Monterosso, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 31 dicembre 2009 al n. 224 con impegno definitivo assunto n. 76 sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 di € 1.281.055,26.

La Ragioneria Centrale Lavoro, con nota prot. n. 29 del 4 gennaio 2010, inviava al Servizio Programmazione Avvertenza n. 1046/09 nella quale evidenziava che, pur avendo registrato il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009 al n. 215 del 30/12/2009 e, pur avendo assunto l'impegno relativo al D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009, rilevava una serie di criticità.

Con gli atti procedimentali e i decreti sopra descritti si sono realizzate delle integrazioni economiche a vari enti di formazione professionale riguardo ai finanziamenti già assegnati con il P.R.O.F. 2007.

****

In sintesi, le integrazioni economiche concesse nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sono quantificabili in **€ 4.992.195,87** come di seguito elencate:

D.A. n. 2907 del 21/12/2007 - D.A. 2908 del 21/12/2007 - D.A. 2909 del 21/12/2007

D.D.G. 1911 del 24 dicembre 2007

N.	ENTE	N. PROGETTO	INTEGRAZIONE
1	ISSTREF	369	€ 52.000,00
2	C&B S.r.l	190	€ 45.022,36
3	Consorzio e-labor@ndo	647	€ 55.370,00
4		649	€ 26.488,00
5	Mathesis Italia S.r.l.	805	€ 5.562,00
6	M.A.C. Mov. Apostolico Ciechi	816	€ 45.074,00
7	E.N.F.A.G.A. Palermo	866	€ 59.128,92
8	A.N.F.E. Catania	IF2007C0133	€ 111.262,29
9		IF2007A0006	
10		IF2007B0093	
11	Ass. ERIS	IF2007A0015	€ 7.530,34
12	ARAM	IF2007A0008	€ 294.264,38
13		IF2007B0257	
14		IF2007C0136	
15	E.CO.FORM. Cisal	IF2007A0044	€ 38.687,85
16		IF2007C0151	

17	A.N.F.E. Siracusa	IF2007B0255	€ 11.806,88
18		IF2007C0135	
19	CE.SI.FO.P.	IF2007A0031	€ 81.059,20
20		IF2007B0266	
21		IF2007C0146	
22	IRIPA Sicilia	IF2007A0082	€ 21.197,01
23		IF2007B0125	
24	Consorzio NOE'	IF2007A0265	€ 2.433,73
25		IF2007C0305	
26	EN.A.I.P. Agrigento	IF2007A0061	€ 4.889,87
27		IF2007C0163	
28	C.F.P. San Pancrazio ONLUS	IF2007A0032	€ 6.448,92
29	E.C.A.P. Caltanissetta	IF2007A0051	€ 5.045,03
30		IF2007B0101	
31	A.E.G.E.E. Palermo	IF2007C0130	€ 1.739,91
32	INTEREFOP	IF2007A0081	€ 63.825,60
33		IF2007B0124	
34		IF2007C0177	
35	Associazione Nuovo Cammino	IF2007C0141	€ 33.183,10
36			
37	Fondazione CAS	IF2007A0071	€ 37.289,74
38		IF2007B0120	
39		IF2007C0173	
40	Cormorano FELIX Soc. Coop.	IF2007A0041	€ 5.472,94
41	Geoinformatica Soc. Coop. A r.l.	IF2007A0223	€ 9.166,60
42		IF2007B0274	
43	ASAFORM En.a.i.p. Sicilia	IF2007A0067	€ 6.111,07
44		IF2007B0270	
45		IF2007C0169	
46	E.C.A.P. Agrigento	IF2007A0050	€ 129.163,24
47		IF2007B0100	
48		IF2007C0154	
49	Associazione Politea	IF2007A0016	€ 19.689,86
50	C.I.R.S. Onlus Messina	IF2007A0038	€ 6.825,70
51		IF2007C0149	
52	E.C.A.P. Palermo	IF2007A0054	€ 28.481,36
53		IF2007C0156	
54	Endo-fap	IF2007B0104	€ 12.986,77
55		IF2007A0068	
56		IF2007C0170	
57	En.a.i.p. Palermo	IF2007A0064	€ 16.523,65
58	I.R.A.P.S.	IF2007B0275	€ 75.157,12
59		IF2007C0316	
60		IF2007A0073	
61			
		Totale	€ 1.338.887,48

D.A. 1062 del 7/04/2009

D.D.G. 1116 del 18/06/2009

N.	ENTE	N. PROGETTO	INTEGRAZIONE
1	Cormorano FELIX Soc. Coop.	IF2007A0041	€ 33.122,39
2	E.N.F.A.G.A. Palermo	IF2007A0048	€ 67.047,81
3		IF2007C0152	€ 17.351,41
4	A.R.A.M.	IF2007A0008	€ 166.607,75
5		IF2007B0257	€ 52.508,49
6		IF2007C0136	€ 487.856,12
7	CEFOP	IF2007A0030	€ 260.000,00
8		IF2007B0096	€ 44.940,12
9		IF2007C0145	€ 1.243.819,04
		Totale	€ 2.373.253,13

D.A. 1804 del 28 luglio 2009

D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009

N.	ENTE	PROGETTO	INTEGRAZIONE
1	A.N.F.E. Delegazione Reg. Sicilia	IF2007A0005	€ 499.904,52
2		IF2007B0254	€ 37.977,76
3		IF2007C0132	€ 165.637,23
4	CIOFS-FP Sicilia	IF2007A0036	€ 205.525,79
5	IAL-CISL	IF2007A0079	€ 196.547,25
6		IF2007B0123	€ 39.692,89
7		IF2007C0175	€ 135.769,83
		Totale	€ 1.281.055,26

E' stato infine accertato che le somme impegnate con i D.D.G. 1116 del 18/06/2009 e D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009, sono state interamente corrisposte agli enti beneficiari.

Per quanto riguarda, invece, il DDG 1911 del 24 dicembre 2007, a fronte di un impegno di € 1.338.887,48, sono stati corrisposti agli enti beneficiari € 1.103.682,81.

P.S.C.

P.S.C.

DELIBAZIONE SOMMARIA IN DIRITTO

III- LA NORMATIVA.

Costituisce *ius receptum* che tra la Regione e l'ente di formazione intercorra un rapporto di servizio incentrato sull'affidamento da parte della Regione agli enti privati dell'attività di formazione professionale, rientrante tra le materie affidate dagli articoli 117 e 118 Cost. alla legislazione regionale (Cass. SS.UU., n. 20434/09; n. 14825/08); in Sicilia l'attività di formazione è stata ritenuta strutturata per legge quale servizio pubblico (Cass. SS.UU, n. 715/02; n. 2668/93).

In sostanza, la Regione esternalizza ad enti privati una attività funzionale di sua competenza, la formazione professionale, regolamentando rigorosamente detto modello di "esternalizzazione", tra l'altro, e per quello che rileva in questa sede, mediante: la disciplina dei requisiti degli enti privati di formazione, la pianificazione annuale dell'attività di formazione, la predeterminazione del budget di ciascun progetto di formazione ammesso a finanziamento, la rendicontazione di ciascun progetto.

Quindi, l'ente privato svolge l'attività di formazione professionale "*....per conto ed in sostituzione dell'Amministrazione regionale.... nel rispetto di regole inderogabili che privano sostanzialmente l'ente affidatario di ogni potere di diretta iniziativa e di apprezzabili scelte discrezionali nell'organizzazione e nel funzionamento dei corsi.*"(S.U. 2668/1993, cit).

Il principale atto che regola, per la realizzazione del P.R.O.F. 2007, contrattualmente il rapporto tra la Regione Siciliana e l'ente di formazione professionale finanziato è l'atto di adesione, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato del Lavoro e della Formazione Professionale n. 6/04/FP dell'11/06/2004, che al paragrafo II.6 "COSTI" stabilisce: " ..... *Per i progetti inseriti nel Piano regionale dell'Offerta Formativa – P.R.O.F. – il tetto massimo delle risorse riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con provvedimenti di finanziamento...* "; mentre, al paragrafo V.9. "ATTO DI ADESIONE" recita: "*Nell'ipotesi in cui l'intervento risulti ammesso a finanziamento, il rapporto con il Dipartimento regionale della Formazione Professionale sarà regolato da apposito atto di adesione, secondo il modello disponibile sul sito www.euroinfosicilia.it che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio, pena l'inammissibilità delle spese sostenute antecedentemente, salvo quanto previsto per le attività finanziate con il P.R.O.F. al successivo § VII.8.*"

La suddetta Circolare riportante in allegato i modelli legali e, tra gli altri, il modello di atto di adesione, è stata pubblicata in G.U.R.S., Parte Prima, Supplemento Ordinario n. 31 del 23/07/2004- n. 31: il modello legale riporta nella parte delle dichiarazioni vincolanti di

P.C.C.

P.C.C.

accettazione che *"il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo di ammissione citato nel presente atto di adesione e solo provvisoriamente riconosciuto e costituisce limite massimo di spesa."*.

Con la individuazione in via preventiva da parte della Regione dell'importo finanziabile per la specifica attività di formazione professionale a cui gli enti di formazione chiedono di essere ammessi, l'ente finanziatore predetermina l'ammontare massimo del costo di quello specifico affidamento di attività formativa.

In sostanza, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni dell'attività formativa, con la predeterminazione del finanziamento la Regione individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato ammesso a quello specifico finanziamento, e che lo stesso ente privato si è obbligato a svolgere, a quelle condizioni, nell'accettazione del finanziamento.

Nessuna norma primaria o secondaria legittima l'ente privato a richiedere, e la Regione ad erogare, somme ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta di finanziamento e predeterminate nel decreto di finanziamento.

Nessuna interpretazione estensiva e assistenzialista delle norme vigenti, già all'epoca in cui sono state operate le integrazioni, era consentita, avendo la Corte costituzionale, reiteratamente e senza opinabilità alcuna, affermato il divieto di qualsiasi intervento normativo a sostegno dei livelli occupazionali degli enti di formazione (C.Cost. nn: 437/1994;407/1995;127/1996).

Ma vi è di più.

Infatti, l'avviso pubblico n. 2/06/FP del 09/06/2006, con il quale l'amministrazione regionale ha bandito la procedura ad evidenza pubblica relativa al P.R.O.F. 2007 e che, quindi, costituisce *lex specialis*, al capitolo II punto II.1. denominato prescrizioni generali, stabiliva che: *"Gli importi finanziati ai progetti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammesso a finanziamento..... "*.

La mancanza di regolamentazione di siffatte integrazioni, eccepita in altro procedimento quale elemento di per sé legittimante le integrazioni medesime, è, invece, e ovviamente, connessa alla loro incompatibilità logica e giuridica, sia con le regole ordinarie di comune buon senso che ripudiano qualsiasi sistema che di fatto consenta ai privati di gestire le allocazioni di risorse pubbliche, sia con il sistema vigente dell'affidamento ad enti privati dell'attività formativa, ancorato non solo alla predeterminazione dell'importo massimo finanziabile, ma anche all'accettazione da parte dell'ente privato di formazione a svolgere il

progetto formativo nei limiti del finanziamento.

In sostanza, non può esservi una regolamentazione delle integrazioni finanziarie ai progetti già ammessi a finanziamento, per la semplice ragione che l'elargizione di denaro pubblico senza titolo giuridico e senza alcuna utilità costituisce un atto illecito.

Va da se che un sistema giuridico incentrato sul principio di legalità ha interesse solo a regolamentare la reazione giuridica all'atto illecito e non anche, ovviamente, il procedimento costitutivo dell'atto illecito.

Nella fattispecie concreta in esame gli organi funzionali con i loro atti atipici e sine titulo hanno dato corso ad un procedimento illecito di integrazione finanziaria sine titulo con conseguente danno all'Erario; all'atto illecito atipico lesivo dell' Erario, l'ordinamento reagisce con la clausola generale che a carico degli organi funzionali prevede la responsabilità amministrativa per danno all'Erario.

IV- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

Prima ancora che costituire una trasgressione intollerabile dei principi di economicità e trasparenza tipizzati dall'art. 1 l. 241/90 s.m.i., corollari del canone costituzionale di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., qualsiasi integrazione al decreto di finanziamento originario stride con la logica spicciola del buon senso comune, secondo cui un ente privato non può gestire arbitrariamente risorse pubbliche, sostenendo, senza preventiva autorizzazione, maggiori costi per una attività autorizzata dalla Regione, e dallo stesso ente di formazione richiesta e accettata, nei limiti del budget originario di finanziamento.

A ritenere diversamente, si giungerebbe ad accettare il rischio di una – scontata - strumentalizzazione illecita dell'attività di formazione, per avallare assunzioni clientelari e/o spese di comodo con risorse pubbliche, con conseguente elusione degli obblighi di evidenza pubblica connessi ai reclutamenti di personale con risorse pubbliche, e con conseguente mortificazione del bacino di offerta di lavoro qualificato, ma svincolata dai sistemi opachi di reclutamento clientelare.

Consentire che l'ente privato possa rivendicare in sede di rendiconto, o addirittura prima del rendiconto del progetto finanziato, di aver speso più soldi rispetto al decreto di finanziamento, e che la Regione, con l'espediente dell'integrazione finanziaria all'originario finanziamento, provveda a coprire i maggiori costi non autorizzati, oltre che stridere con il senso morale comune, contrasta con i più elementari canoni di buon senso gestionale e sana gestione finanziaria, espressi dai principi di efficacia, trasparenza ed economicità di cui all'art. 1 l. 241/90 s.m.i., noti corollari dell'articolo 97 della Costituzione.

Invero, stante la delicatezza insita a qualsiasi atto di un procedimento di gestione di risorse pubbliche, il disinvolto avallo delle richieste di integrazione sprovviste di un titolo giuridico a loro sostegno e di qualsiasi utilità, costituisce espressione di intollerabile leggerezza e negligenza funzionale in tutte le fasi del procedimento di integrazione.

Per mera completezza può soggiungersi che nessuna incidenza sulla sussistenza dell'elemento psicologico può avere l'esigenza occupazionale (*alias*, il mantenimento del personale assunto dagli enti privati), non potendosi allocare risorse arbitrariamente e per finalità extrafunzionali, ed avendo la stessa Corte Costituzionale reiteratamente affermato senza esitazione l'impossibilità di interventi normativi e/o interpretazioni assistenziali in favore degli enti di formazione siciliani (C.Cost. nn: 437/1994;407/1995;127/1996).

A ritenere diversamente, si dovrebbe considerare che qualsiasi motivazione politica sottostante l'atto di gestione abbia efficacia esimente nella valutazione della responsabilità amministrativa per allocazione ingiustificata di risorse pubbliche (nella specie l'elargizione di integrazioni finanziarie svincolate da un titolo legale e senza alcuna preventiva analisi di economicità e di utilità dell'erogazione), giungendo così ad un circolo vizioso ove la responsabilità amministrativa, che con la sua funzione deterrente deve orientare la condotta di amministratori e/o funzionari, sarebbe elusa da chi, adeguandosi ad una scelta politica, invochi la buona fede nel conformarsi ad un'azione amministrativa illecita, ma sorretta da una volontà politica.

Ciò posto, salva la valutazione di sussistenza di elementi soggettivi costitutivi di fattispecie di altra natura ed, eventualmente, rilevanti per altra giurisdizione, ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa risultano, pertanto, connotate da una inescusabile superficialità e negligenza funzionale tutte quelle condotte che hanno determinato eziologicamente la concessione dell'indebita integrazione di finanziamenti, oggetto della presente contestazione.

Si è accertato che ciascun finanziamento integrativo prende le mosse da una richiesta *sine titulo* di integrazione da parte degli enti di formazione a cui seguono gli atti dell'Amministrazione attiva privi di un titolo giuridico legittimante, connotati da motivazioni empiriche e/o equivoche e tra loro avvinti in una sequenza procedimentale finalizzata unicamente ad avallare le richieste di integrazione sprovviste di un titolo giuridico, ed in deroga al tetto invalicabile del finanziamento originario.

La catena causale del danno erariale risulta, conseguentemente, costituita dalle condotte funzionali di impulso e/o di avallo alla richiesta di integrazione *sine titulo* e, quindi, [illegible]

dettaglio, da tutte quelle violazioni degli obblighi di servizio concretizzatesi in atti formali di impulso e/o di avallo alla richiesta di integrazione nonostante l'insussistenza di alcun titolo legale per poter riconoscere la richiesta integrazione e nonostante la totale inutilità dell'esborso integrativo.

Tali atti formali di impulso e/o di avallo da parte dell'Amministrazione attiva, per le ragioni di cui sopra espressione di massima leggerezza e negligenza funzionale, risultano adottati in sequenza logica:

- dai dirigenti pro tempore del servizio gestione, del servizio programmazione, i quali con le loro note e pro-memoria hanno sempre dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazioni *sine titulo* ; impulso e/o avallo in alcuni casi reso anche dal dirigente del servizio rendicontazione;

- dal dirigente generale che ha avallato gli atti prodromici proposti dai dirigenti dei servizi, i quali come presupposto avevano le richieste *sine titulo* degli enti di formazione, ed ha impegnato le risorse per le integrazioni *sine titulo* decretate dall'Assessore pro-tempore;

- dall'assessore pro-tempore che ha condiviso i pro-memoria contenenti le richieste di integrazione *sine titulo* ed ha adottato i decreti di integrazione finanziaria in carenza di qualsiasi titolo giuridico legittimante.

Inoltre, rilevanza eziologica sul danno accertato assume la condotta dell'organo di controllo ed in particolare la condotta del dirigente della ragioneria pro-tempore, il quale, sebbene deputato, ex artt. 9 comma 1 DPR 20.2.1998 n. 38 e 62 Lr. 10/99, al controllo anche di legalità sui decreti assessoriali e sui decreti del dirigente generale li ha, invece, registrati, in alcuni casi pur avendo effettuato dei rilievi, nonostante la carenza evidente di un titolo legale legittimante l'integrazione del finanziamento decretata dall'assessore e gestita dal dirigente generale.

In considerazione del ruolo apicale e della piena disponibilità sull'*an* della concessione dell'integrazione, maggiore efficienza causale va ravvisata nella condotta degli assessori pro-tempore, i quali hanno statuito l'integrazione dell'originario finanziamento, in carenza di qualsiasi titolo legale che legittimasse dette integrazioni e, per di più, sulla base di un'attività istruttoria fondata su presupposti giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti.

Eziologicamente equivalente alla condotta contestata all'assessore pro-tempore, risulta la condotta dei dirigenti generale pro-tempore, i quali, hanno avallato le richieste di finanziamento proposte dai dirigenti di servizio e, quindi, hanno dato tempestivamente esecuzione ai citati decreti assessoriali, impegnando le relative somme sul bilancio regionale, così gestendo risorse finanziarie in carenza di una legittimazione legale alla integrazione di

finanziamento decretate dall'assessore.

Minore efficienza causale, ma tra loro equivalente, va, allo stato, rilevata nelle condotte dei dirigenti di servizio e di ragioneria.

Pertanto, allo stato, e salva variazione anche in *pejus* all'esito della definizione dell'istruttoria, sul complessivo danno erariale coincidente alle integrazioni effettivamente erogate, pari ad euro € 4.757.001,20 (€ 4.992.195,87- 235.194,67), la quota del 70% va ripartita in parti uguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale, mentre il rimanente 30%, in considerazione dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti uguali, tra i dirigenti che hanno avviato e dato impulso alla procedura di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

V- DANNO ERARIALE E RIPARTIZIONE PARZIARIA.

Dalla stretta correlazione tra il decreto di finanziamento e la sua formale accettazione quale esborso massimo esigibile per l'espletamento dell'attività di formazione finanziata, è agevolmente desumibile, già sulla base del comune buon senso, e, quindi, in base ai citati principi di economicità e di sana gestione finanziaria, che il decreto di finanziamento misuri a priori l'utilità dell'esternalizzazione di quella specifica attività di formazione (in termini, da ultimo, C.Conti. Sez. Giurisd.le Sicilia n.699/2011).

Conseguentemente, non consentendo alcuna norma le integrazioni ad un decreto originario di finanziamento, non potendosi ipotizzare una utilità sopravvenuta lasciata all'arbitrio degli enti privati, i quali, dopo aver ricevuto il finanziamento ne rimegano l'accettazione nei limiti del finanziato, richiedendo maggiori somme la cui spesa è documentata dall'ente di formazione medesimo, ma non preventivamente autorizzata dalla Regione a seguito di procedura trasparente, pubblica ed indirizzata a tutti gli enti fruitori dei medesimi finanziamenti, non ammettendo la Corte Costituzionale alcun intervento di natura assistenziale da parte della Regione Siciliana in favore degli enti di formazione professionale, costituisce danno erariale quale esborso ingiustificato e privo di alcuna utilità l'intero ammontare delle integrazioni del finanziamento, che nella fattispecie concreta in esame è risultato complessivamente pari ad euro € 4.757.001,20, somma corrispondente alle integrazioni effettivamente erogate.

Del resto, costituisce ormai *ius receptum* che quando "*..il legislatore pone agli amministratori pubblici determinati vincoli di spesa, ritenendo implicitamente non utile tutte quelle spese che non rispettino i limiti da esso posti, è sufficiente che la spesa si effettui contro*

legem perché si realizzi il danno" (C. Conti App. Sic. 122/A/2008; analogamente cfr App. Sic. 48/A/2007; App. Sic. 206/A/2008; App. Sic. 284/A/2008, App. Sic 196/A/2009; App. Sic 101/A/2010; App. Sic 195/A/2010; Sez. G.le. Sic. nn. 2813/08, 283/2010, 899/2010 e 1807/2010).

Va, quindi, ribadito che, allo stato, e salva variazione anche in *pejus* all'esito della definizione dell'istruttoria, sul complessivo danno erariale oggetto di contestazione, pari ad € 4.757.001,20, la quota del 70% va ripartita in parti uguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale , mentre il rimanente 30%, in considerazione dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti uguali, tra i dirigenti e/o funzionari di servizio che hanno avviato e dato impulso alla procedura di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

Per agevolare la individuazione della responsabilità parziaria, si riporteranno di seguito gli atti dell'amministrazione attiva che, avendo dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazione *sine titulo*, hanno, unitamente all'avallo della Ragioneria nella fase di controllo, cagionato il danno contestato, pari alle somme impegnate ed effettivamente erogate.

1. D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di euro 1.338.887,48 a firma RUSSO Alessandra:

- D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007 a firma di FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 0924 del 06 giugno 2007 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 3246 del 09 novembre 2007 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 3657 del 19 dicembre 2007 a firma DI FRANCESCA Salvatore, FORMICA Santi e RUSSO Alessandra;

- nota prot. n.4756 del 20 dicembre 2007 a firma [illegible]

A fronte dell'impegno di euro 1.338.887,48 operato con il DDG 1911/2007, in favore degli enti di formazione beneficieri delle integrazioni risulta erogata la minor somma di euro 1.103.682,81.

2. D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13 a firma di MONTEROSSO Patrizia:

- D.A. 1062 del 07/04/2009 a firma INCARDONA Carmelo

- nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 a firma EMANUELE Antonino;

- nota prot. n. 293/U.O.2 del 10/02/2009 a firma EMANUELE Antonino;

- nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009 a firma EMANUELE Antonino;

- nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009 a firma di EMANUELE Antonino;

-nota pro-memoria n. 325 del 18/02/2009 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO Patrizia e INCARDONA Carmelo.

3. D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26 a firma MONTEROSSO Patrizia:

- D.A. n. 1804 del 28/07/2009 a firma GENTILE Luigi;

- nota prot. n. 694/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Antonino

- nota prot. n. 695/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Antonino

- nota prot. 696/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Antonino

- nota pro-memoria prot. n. 1242 del 04/06/2009 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO G. Patrizia e LOMBARDO Raffaele.

I D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di euro 1.338.887,48, n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13 e n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26, sono stati tutti registrati presso la Ragioneria Centrale dal direttore pro-tempore ESPOSITO Loredana.

Conseguentemente il danno erariale complessivo di € 4.757.991,20 va ripartito come segue:

Assessore Formica Santi, euro 386.288,98 (= ½ del 70% Sub 1);

Assessore Incardona Carmelo, euro 830.638,60 (= ½ del 70% Sub 2);

Presidente-Assessore Lombardo Raffaele, euro 224.184,67 (= ¼ del 70% Sub 3);

Assessore Gentile Luigi, euro 224.184,67 (= ¼ del 70% Sub 3);

Dirigente Gen.le Russo Alessandra, euro 386.288,98 (= ½ del 70% Sub 1);

Dirigente Gen.le Monterosso Patrizia, euro 1.279.007,94 (= ½ del 70% Sub 2 + ½ del 70% Sub 3);

Dirigente di Servizio Di Bartolo Maria Carmela, euro 475.799,12 (= ⅓ del 30% Sub 1 + ⅓ del 30% Sub 2 + ⅓ del 30% Sub 3);

Funzionario Direttivo Di Francesca Salvatore, euro 110.368,28 (= ⅓ del 30% Sub 1);

Dirigente di Servizio Esposito Loredana, euro 475.799,12 (= ⅓ del 30% Sub 1 + ⅓ del 30% Sub 2 + ⅓ del 30% Sub 3);

Dirigente di Servizio Emanuele Antonino, euro 365.430,84 (= ⅓ del 30% Sub 3);

P.T.M.

INVITA

I Sigg.:

- **FORMICA Santi** (c.f. FRMSNT52S27I084V), nato a San Pier Niceto (ME) il 27 novembre 1952 ed ivi residente in via Carmine n. 10;

- **INCARDONA Carmelo** (c.f. NCRCML64A08H163Q), nato a Ragusa il 8 gennaio 1964 e residente a Vittoria (RG) in via Curtatone n. 109;

- **LOMBARDO Raffaele** (c.f. LMBRFL50R29C351L), nato a Catania il 29/10/1950 e residente a Catania in via Pacini n. 85;

- **GENTILE Luigi** (c.f. GNTLGU59S11H159A), nato a Raffadali (AG) il 11 novembre 1959 e residente ad Agrigento in via Regione Siciliana n.5;

- **RUSSO Alessandra** (c.f. RSSLSN58P52G273D), nata a Palermo il 12 settembre 1958 ed ivi residente in via Isidoro La Lumia n. 8;

- **MONTEROSSO Giuseppa Patrizia** (c.f. MNTGPP67H52G273N), nata a Palermo il 12 giugno 1967 e residente a Monreale (PA) in viale Regione Siciliana n. 70;

- **DI BARTOLO Maria Carmela** (c.f. DBRMCR59P65F830S), nata a Mussomeli (CL) il 25 settembre 1959 e residente a Palermo in via Edmondo De Amicis n. 18;

- **DI FRANCESCA Salvatore** (c.f. DFRSVT64R19C421Z), nato a Cefalù il 19/10/1964 e residente a Palermo in via Saverio Cavallari n. 6;

- **ESPOSITO Loredana** (c.f. SPSLDN54P41G273P), nata a Palermo il 01 settembre 1954 ed ivi residente in viale Emilia n. 66;

- **EMANUELE Antonino** (c.f. MNLNNN52T09B666M), nato a Capo d'Orlando (ME) il 9 dicembre 1952 e residente a Palermo in via Ferdinando Ferri n. 18;

in ordine ai fatti contestati a depositare entro il termine di gg. 40 dalla notifica della presente comunicazione le proprie deduzioni ed eventuali documenti;

INFORMA

i predetti destinatari del presente invito che entro il termine di gg. 40 dalla notifica del presente invito potranno richiedere di essere sentiti personalmente nonché di prendere visione del fascicolo istruttorio e richiedere copia degli atti in esso contenuti;

P.S.C.

COSTITUISCE IN MORA

ai sensi dell'art. 1219 c.c. e per l'effetto di cui all'art. 2943 c.c., tutti i destinatari della presente contestazione provvisoria di responsabilità, per le somme dovute all'Erario per i fatti contestati con il presente invito.

Palermo, 28 settembre 2012

Il Vice Procuratore Generale
Gianluca Albo

[illegible]
[illegible]
è [illegible] all'originale o al [illegible]
n. 24 pagine.
L'addetto

Palermo, li 28 SET 2012

P.C.C.

Au. 4

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Dott. Luciano PAGLIARO	Presidente
Dott. Antonio NENNA	Componente
Dott. Roberto RIZZI	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 2947/2012

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 59029 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale

nei confronti di

- **CENTORRINO Mario**, nato a Messina il 12/10/1942 (c.f.: CNT MRA 42R12 F158C), Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana all'epoca dei fatti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tiziana Milana e Chiara Castellana, presso lo studio dei quali in Palermo, via Noto, n. 12, è elettivamente domiciliato;
- **CAMPO Gesualdo**, nato a Palermo il 13/08/1950 (c.f.: CMP GLD 50M13 G273T), Dirigente Generale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione

P.C.

Siciliana all'epoca dei fatti, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Rugolo del foro di Messina, elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Gusti, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Paola D'Arpa;

- **VERDE Maria José**, nata ad Augusta il 22/09/1959 (c.f.: VRD MJS 59P62 A494S), Dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana all'epoca dei fatti, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Polizzotto, presso lo studio del quale in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliata;
- **MAISANO Marcello**, nato a Monreale il 10/07/1961 (c.f.: MSN MCL 61L10 F377M), Dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana all'epoca dei fatti, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Polizzotto, presso lo studio del quale in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato;
- **FIORINO Caterina**, nata a Palermo il 23/03/1966 (c.f.: FRN CRN 66C63 G273H), Dirigente della Ragioneria all'epoca dei fatti, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Mangano, presso lo studio del quale in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliata.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 11 luglio 2012, il relatore, Dott. Roberto Rizzi, il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Gianluca Albo, e gli Avv.ti Tiziana Milana, in rappresentanza di CENTORRINO Mario, l'Avv. Claudio Rugolo, in rappresentanza di CAMPO Gesualdo, l'Avv. Stefano Polizzotto, in rappresentanza di VERDE Maria José e MAISANO Marcello, l'Avv. Riccardo Mangano, in sostituzione dell'Avv. Massimiliano Mangano, in rappresentanza di FIORINO Caterina.

FATTO

Con nota prot. n. 3302 del 6 aprile 2009 avente per oggetto "Programma Regionale dell'Offerta Formativa 2009 ex l.r. 24/76 - Indirizzi operativi" il Presidente della Regione, a seguito del ritiro formale del D.A. n. 26/GAB Lavoro del 19 marzo 2009, conferiva mandato al Dirigente Generale di adottare, fra l'altro, i relativi impegni di spesa in favore degli Enti del cosiddetto consolidato, operando una reiterazione delle progettualità del PROF (Programma Regionale dell'Offerta Formativa) 2008.

In ottemperanza agli indirizzi operativi contenuti in tale nota, con DDG n. 227 del 8/4/2009 venivano ammessi a finanziamento, per l'anno formativo 2009, i progetti di cui al D.A. 115/GAB del 4/12/2008.

Con il medesimo Decreto veniva disposto il parziale finanziamento dei progetti rimandando ad un successivo Decreto per la copertura residua.

Per quanto di rilievo in questa sede, con il citato D.D.G. n. 277, venivano ammessi a finanziamento nell'anno formativo 2009 i seguenti progetti:

1) progetto IF2009A0006, denominato SIRIO, per l'importo totale di € 9.186.944,90;

2) progetto IF2009B0165, denominato MIZAR, per l'importo totale di € 988.211,74;

3) progetto IF2009C0226, denominato VEGA, per l'importo totale di € 4.820.545,85.

L'Ente proponente detti progetti era la «A.N.F.E. Regionale – Associazione Nazionale Famiglie Emigranti – Delegazione Regionale Sicilia».

Con D.D.G. n. 3430 del 31/12/2009, tenuto conto del rimpinguamento del pertinente capitolo di bilancio, veniva completato il finanziamento dei progetti contemplati nel DDG 227/2209. L'integrazione, fra l'altro, riguardava i progetti dell'A.N.F.E. – Delegazione Regionale Sicilia – e, segnatamente:

1) per il progetto IF2009A0006, denominato SIRIO, veniva disposta un'integrazione di € 2.459.896,48, per un totale complessivo di € 11.646.841,38;

2) per il progetto IF2009B0165, denominato MIZAR, veniva disposta un'integrazione di € 228.527,14, per un totale complessivo di € 1.226.738,88;

3) per il progetto IF2009C0226, denominato VEGA, veniva disposta un'integrazione di € 1.261.201,38, per un totale complessivo di € 6.081.747,23.

In tal modo, l'Amministrazione regionale esitava l'iter procedurale e di finanziamento dei progetti affidati nel 2009 all'ente A.N.F.E.- Delegazione Regionale Sicilia.

P.C.C

Con note prot. n. 3571/10/CR/PA del 07/09/2010, l'ANFE – Delegazione Regionale Sicilia, chiedeva l'integrazione del finanziamento dei progetti nn. IF2009A0006, IF2009A0165, IF2009C0226 Con la successiva nota prot. 3910/10/CR/PA del 29/09/2010, l'Ente presentava la relazione sui costi di cui aveva chiesto l'integrazione.

Il Servizio Gestione del Dipartimento della Pubblica Istruzione e della Formazione Professionale, esaminate le note di revisione contabile (cc.dd. rendiconti) dei suddetti progetti, nelle quali, fra l'altro, con formula identica, si evidenziava che *«per quanto riguarda il personale (FOP +EM) non si riconosce, benché ammissibile, la somma* (rispettivamente, 949.140,89 per SIRIO, 143.874,47 per MIZAR e 635.541,35 per VEGA) *per incapienza del finanziamento. L'Ente rappresenta che tale somma è relativa ad adeguamenti contrattuali, rivalutazione TFR, IRAP, applicazione della legge 68/99, oneri ed accessori, sostituzione temporanea di personale dipendente in malattia o in altre forme di congedi straordinari, comunque tutelati dalla legge»*, con note prot. n. 2041/U.O.B.13/3, n. 2042/U.O.B.13/3 e n. 2043/U.O.B.13/3 del 16/11/2010, riteneva di *«poter riconoscere un provvedimento di integrazione di spesa all'Ente»*, nella misura di € 949.140,89, € 143.874,47 ed € 653.541,35 da ridurre delle economie di spesa rilevate nella voce "Gestione" (€ 3.993,89, € 46,14 e € 160,24).

Con D.D.G. n. 4637 del 1/12/2010, in esecuzione del D.A. n. 4478 del 30/11/2010, con il quale erano state apportate integrazioni ai finanziamenti assegnati ai progetti sopra indicati, veniva disposta in favore dell'A.N.F.E.

P.C.C.

Delegazione Regionale Sicilia, l'erogazione di un'integrazione al finanziamento per l'attività formativa relativa all'anno 2009, per complessivi € 1.742.356,44, così distinti:

1) relativamente al progetto n. IF2009A0006, integrazione di €. 945.147,00, pagata con mandato n. 3184 del 16/12/2010;
2) relativamente al progetto n. IF2009B0165, integrazione di €. 143.828,33, pagata con mandato n. 3186 del 16/12/2010;
3) relativamente al progetto n. IF2009C0226, integrazione di €. 653.381,11, pagata con mandato n. 3188 del 16/12/2010.

La Procura regionale presso questa Sezione, indotta ad avviare mirate verifiche da un esposto anonimo, da un articolo di stampa e dall'esame del DA 4103 del 5/11/2010, intraprendeva approfondimenti istruttori.

Con relazione del 15/3/2011, venivano compendiati gli esiti degli accertamenti compiuti dai funzionari istruttori onerati di compiere gli approfondimenti, ai sensi dell'art. 2 della L. 19/1994.

Sulla base degli elementi di valutazione raccolti, la medesima Procura, ravvisando un'ipotesi di danno erariale derivante dall'integrazione di finanziamenti a favore dell'ANFE – Delegazione Regionale Sicilia, dopo il rituale invito a dedurre, con atto emesso in data 29/6/2011, citava in giudizio CENTORRINO Mario, Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale all'epoca dei fatti, CAMPO Gesualdo, Dirigente Generale dell'indicato Assessorato, VERDE Maria Josè e MAISANO Marcello, Dirigenti del Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'indicato Assessorato e FIORINO

P.C.C.

Caterina, Dirigente della Ragioneria chiedendone la condanna al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 1.742.356,44, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, queste ultime a favore dello Stato.

Più in dettaglio, l'Organo requirente reputava che la disciplina di settore precludesse l'incrementabilità del finanziamento concesso, rappresentando il contributo il limite massimo di spesa finanziabile dall'Amministrazione.

In sostanza, secondo la prospettazione attorea, con la predeterminazione del finanziamento, la Regione individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato ammesso a quello specifico finanziamento, e che lo stesso ente privato si era obbligato a svolgere, a quelle condizioni, con l' «atto di accettazione».

Su tale presupposto, la Procura riteneva che l'integrazione del finanziamento integrasse una trasgressione dei canoni comportamentali rivenienti, oltre che dal buon senso comune, secondo cui un ente privato non può gestire arbitrariamente risorse pubbliche sostenendo, senza preventiva autorizzazione, costi significativamente maggiori di quelli originariamente indicati nel budget approvato dall'Amministrazione, anche dal buon senso gestionale e dalle regole di sana gestione finanziaria, espressi dai principi di efficacia, trasparenza ed economicità, di cui all'art. 1 della L. 241/1990, corollari del canone costituzionale di buona amministrazione, di cui all'art. 97 Cost..

Sempre secondo la Procura, l'eventuale integrabilità del finanziamento

avrebbe determinato, fra l'altro, un'alterazione dei meccanismi di allocazione delle risorse pubbliche.

Pertanto, ravvisava inescusabile superficialità e negligenza funzionale nelle condotte che avevano concorso a determinare eziologicamente la concessione e l'erogazione dell'integrazione di finanziamenti asseritamente indebiti.

Il prospettato danno veniva ritenuto causalmente riconducibile alla violazione degli obblighi di servizio di vari soggetti e, segnatamente:

- ai due dirigenti del Servizio Gestione, MAISANO e VERDE, veniva addebitato di avere, sulla base di quanto riportato dal rendicontatore, riconosciuto erogabili le integrazioni ai finanziamenti dell'ANFE - delegazione regionale Sicilia, nonostante l'insussistenza di un titolo legale per provvedere;
- all'assessore pro tempore, CENTORRINO, veniva contestato di aver disposto l'integrazione dei finanziamenti, in carenza di titolo legale di legittimazione e sulla base di un'attività istruttoria fondata su presupposti giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti;
- al dirigente generale pro-tempore, CAMPO, veniva imputato di aver dato esecuzione, con il D.D.G. n. 4637 del 1/12/2010, al decreto assessoriale n. 4478, impegnando le relative somme sul bilancio regionale, in asserita carenza di legittimazione legale alla integrazione di finanziamento;
- alla dirigente della ragioneria, FIORINO, veniva contestato di non aver esercitato le prerogative rivenienti dall'art. 9, comma 1, del

P.C.C.

DPR 20.2.1998 n. 38 e dall'art. 62 della LR 10/1999, omettendo di compiere il controllo anche di legalità sul D.D.G. n. 4637 del 1.12.2010 registrandolo senza rilievo alcuno, nonostante la carenza evidente di un titolo legale legittimante l'integrazione del finanziamento decretata dall'assessore e gestita dal dirigente generale.

L'ipotizzato danno erariale era ritenuto addebitabile ai convenuti in misura differenziata: la quota del 70% da ripartire in porzioni uguali tra l'Assessore pro tempore CENTORRINO e il Dirigente Generale CAMPO (€ 609.824,76 ciascuno), e la residua quota del 30%, in considerazione dell'equivalenza causale delle loro condotte, da ripartire in porzioni uguali, tra i dirigenti Verde, Maisano e Fiorino (€ 174.235,64).

Per questi ultimi, peraltro, non escludeva il ricorso da parte del Collegio al potere riduttivo al fine di tener conto di talune circostanze evidenziate nelle deduzioni difensive (incarico ad interim, breve tempo di insediamento nell'ufficio dirigenziale, pressione politica verosimilmente subita).

In data 17/2/2012, si costituiva CENTORRINO, avvalendosi del patrocinio degli Avv.ti Tiziana Milana e Chiara Castellana, contestando l'ipotizzata responsabilità, in primo luogo, attraverso l'evocazione della scriminante politica, di cui all'art. 1, comma 1 ter della L 20/1994 per avere, in buona fede, concorso all'adozione di atti di competenza degli uffici tecnici.

Contestava, poi, la sussistenza del nesso di causalità tra condotta illecita ed evento: in un contesto caratterizzato da un contrasto tra le norme che disciplinano l'attività di formazione professionale (che apparentemente

C.C.C.

limitano il finanziamento alla misura originariamente determinata) e le disposizioni che regolano il finanziamento pubblico della medesima attività (che sembrerebbero attribuire all'Amministrazione il potere di apportare integrazioni e modifiche al PROF) e da una prassi consolidata nel tempo, si asseriva l'insussistenza della responsabilità dell'allora Assessore, anche tenuto conto:

- della posizione politica apicale rivestita
- dell'istruttoria adeguatamente svolta dagli uffici competenti
- del controllo positivo di legalità svolto da parte della Ragioneria.

Deduceva, quindi, l'assenza della colpa grave.

Conclusivamente, auspicava l'assoluzione da ogni addebito e, in via gradata, il ricorso all'esercizio del potere riduttivo.

In data 22/2/2012, si costituiva CAMPO, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Claudio Rugolo, deducendo l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave. E ciò sotto un duplice profilo. Da un lato, riteneva che non fosse ravvisabile alcuna trasgressione di obblighi di servizio o di regole di condotta, in quanto l'integrazione del finanziamento era conseguenziale rispetto alle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio Rendicontazione (che aveva adottato i rendiconti) e dal Servizio Gestione (che aveva ritenuto di «poter riconoscere» l'integrazione del finanziamento) e, quindi, anche per effetto dell'art. 6, comma 2 bis della LR 10/1991, non vi erano margini operativi per discostarsi dagli esiti istruttori. Dall'altro, evidenziava che la disciplina di settore non precludeva le integrazioni ai finanziamenti per assicurare la copertura della spesa per il

P.C.C

personale degli enti di formazione. Inoltre, nella specifica vicenda, l'integrazione rispondeva alla necessità di porre rimedio alla insufficienza delle risorse finanziarie originariamente stanziate.

Inoltre, contestava la sussistenza del danno erariale sulla base della considerazione che l'integrazione del finanziamento era un atto dovuto, avendo natura di atto applicativo conseguenziale, e che, comunque, evitava la soccombenza dell'Amministrazione regionale nelle azioni giudiziarie promosse dai dipendenti degli enti di formazione.

Contestava, infine, oltre all'ammontare del danno, la ripartizione operata dalla Procura (senza, peraltro, formulare specifiche doglianze).

Chiedeva, conseguentemente, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la riduzione dell'eventuale addebito.

In data 24/2/2012, si costituiva FIORINO conferendo mandato difensivo all'Avv. Mangano.

Secondo la resistente, non era ravvisabile il danno in quanto la circolare n. 60/04/FP del 11/6/2004 da cui la Procura assumeva derivare il divieto di integrazione dei finanziamenti non aveva più validità nel periodo considerato e, comunque, siccome volta ad indirizzare l'uso del potere discrezionale, non rientrava tra i parametri del controllo di regolarità contabile ed amministrativa che la ragioneria era chiamata a compiere.

Inoltre, evidenziava che la registrazione dei provvedimenti era stata compiuta dopo che l'integrazione di spesa era stata espressamente riconosciuta ammissibile in sede di rendicontazione.

Chiedeva, pertanto, l'assoluzione da ogni addebito e, in subordine, la

riduzione del danno addebitabile.

Sempre in data 24/2/2012, si costituivano, con memorie distinte ma di contenuto sostanzialmente identico, i convenuti VERDE e MAISANO, entrambi difesi dall'Avv. Stefano Polizzotto.

In via istruttoria, chiedevano l'integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 103 e 107 cpc, nei confronti di soggetti che a diverso titolo avevano dichiarato ammissibile l'integrazione del finanziamento (revisori contabili, Dirigenti del Servizio Rendicontazione e Dirigente del Servizio Programmazione).

Nel merito, la difesa dei resistenti, prioritariamente, formulava articolate considerazioni sull'asserita legittimità dell'azione amministrativa, evidenziando che l'integrazione del finanziamento era volta a garantire il rispetto delle prescrizioni normative (art. 2 della LR 24/1993) che riconoscono ai dipendenti a tempo indeterminato degli enti di formazione la continuità lavorativa e il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

Contestava, poi, la ricorrenza dell'elemento soggettivo sostenendo che i provvedimenti di integrazione del finanziamento erano scaturiti dalle note di revisione, nelle quali le maggiori spese erano state ritenute «ammissibili» e tenevano conto delle direttive dell'allora Assessore alla Formazione che, con nota prot. n. 1089 del 24/5/2010 e con atto di indirizzo prot. n. 1373 del 23/6/2010, aveva manifestato la volontà di provvedere alle integrazioni del FROF 2009.

Infine, contestava la sussistenza del danno rilevando che il personale

dell'Ente di formazione era stato regolarmente impiegato a vantaggio della collettività per lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale. In ogni caso, evidenziava che l'integrazione del finanziamento per i tre progetti formativi curati dall'ANFE era stata ritenuta parzialmente legittima all'esito delle verifiche recentemente operate dall'Amministrazione regionale, la quale aveva chiesto, con nota prot. n. 20183 del 23/2/2012, la restituzione soltanto della somma di € 260.387,6.

Per gli assistiti chiedeva, conseguentemente, l'assoluzione da ogni addebito o, in subordine, la riduzione della consistenza del danno.

All'udienza del 15 marzo 2012, la trattazione veniva differita a causa dell'adesione, dei difensori dei convenuti, all'astensione dalle udienze proclamata dalla Giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Con ulteriore memoria depositata in data 25/6/2012, la difesa di MAISANO e VERDE, nel reiterare le argomentazioni difensive e le conclusioni formulate in occasione della costituzione in giudizio, traeva spunto dall'intervenuto pagamento, da parte dell'ANFE, alla Regione della somma determinata all'esito della revisione del rendiconto dei progetti di formazione SIRIO, VEGA e MIZAR, per affermare la legittimità dell'integrazione del finanziamento. Secondo la tesi difensiva, infatti, ove l'integrazione fosse stata integralmente illegittima, l'Amministrazione l'avrebbe dovuta revocare nella sua integralità ed avviare il recupero delle somme erogate.

Con memoria depositata in data 4 luglio 2012, la difesa del MAISANO formulava ulteriori considerazioni in merito all'assenza dell'elemento

soggettivo evidenziando che le note dal medesimo adottate non avevano natura provvedimentale e costituivano soltanto mere lettere di presa d'atto e trasmissione delle note di revisione dei progetti esitati dal Servizio Rendicontazione.

Evidenziava, altresì, che era stato nominato dirigente *ad interim* del Servizio Gestione in data 15 settembre 2010, ossia appena due mesi prima della data a cui si riferiscono i fatti oggetto di causa.

All'udienza del 11 luglio 2012, il Pubblico Ministero riquantificava gli addebiti al fine di tener conto dell'importo che l'ANFE aveva spontaneamente restituito (€ 260.387,60), all'esito delle iniziative di revisione dell'azione amministrativa precedentemente svolta intrapresa dalla Regione dopo l'avvio di approfondimenti istruttori da parte della Procura contabile. Conseguentemente, chiedeva la condanna di CENTORRINO e CAMPO al pagamento della somma di € 518, 689,09 (in luogo di € 609.824,76) ciascuno e di VERDE, MAISANO e FIORINO al pagamento della somma di € 148.196,88 (in luogo di € 174.235,64) ciascuno.

L'Avv. Tiziana Milana, in rappresentanza di CENTORRINO Mario, l'Avv. Claudio Rugolo, in rappresentanza di CAMPO Gesualdo, l'Avv. Stefano Polizzotto, in rappresentanza di VERDE Maria José e MAISANO Marcello, l'Avv. Riccardo Mangano, in sostituzione dell'Avv. Massimiliano Mangano, in rappresentanza di FIORINO Caterina, reiteravano le conclusioni rispettivamente formulate in atti.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. PERIMETRO DELLA VERTENZA

L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero contabile concernente un'ipotesi di danno erariale connesso all'erogazione di integrazioni ai finanziamenti originariamente accordati a tre progetti di formazione, alla cui produzione avrebbero concorso, seppur con apporti causali disomogenei, i protagonisti della sequenza procedimentale esitata con l'erogazione dei predetti finanziamenti aggiuntivi e, segnatamente,

- i due dirigenti del Servizio Gestione (MAISANO e VERDE) dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale che avevano riconosciuto erogabili le integrazioni;
- l'allora assessore al ramo (CENTORRINO) che aveva adottato il decreto di integrazione dei finanziamenti;
- il dirigente generale (CAMPO) che aveva dato esecuzione a detto decreto assessoriale, impegnando le relative somme sul bilancio regionale;
- la dirigente della ragioneria (FIORINO) che aveva omesso di compiere i controlli di competenza, registrando senza rilievi il provvedimento di integrazione dei finanziamenti.

2. NON INCREMENTABILITÀ DELLA MISURA DEL FINANZIAMENTO

Le norme che integrano la disciplina quadro di riferimento nell'ambito della Regione Sicilia sono contenute nella LR 6 marzo 1976, n. 24,

rubricata «Addestramento professionale dei lavoratori».

In base a tale legge, l'azione formativa è diretta a realizzare un servizio pubblico finalizzato a favorire lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenziare le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione (art. 1, comma 2).

Ruolo cardine per l'attuazione di tale azione assume l'Assessorato Regionale del Lavoro e della Cooperazione (ora dell'Istruzione e della Formazione Professionale), onerato di promuovere, programmare, dirigere e coordinare le iniziative di formazione professionale (art. 1, comma 1).

L'Assessorato, in base alla previsione contenuta nell'art. 4, realizza i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi, fra l'altro, per quanto di rilievo in questa sede, «degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale».

L'art. 5 prevede che l'Assessorato regionale «procede ogni anno alla elaborazione del piano regionale per la formazione professionale», volto, fra l'altro, a «c) operare una rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei centri e dell'aderenza delle proposte ai programmi regionali».

Per il finanziamento dell'attività di formazione esternalizzata, l'art. 9 della legge regionale dispone che, l'Amministrazione regionale, oltre a farsi carico dell'onere relativo all'assegno giornaliero di frequenza da corrispondere a ciascun allievo e degli oneri per la sistemazione

convittuale o semi-convittuale per gli allievi medesimi, eroghi un contributo che «*potrà, inoltre, coprire le spese relative:*

a) all'assistenza fisiopsichica ai fini dell'orientamento professionale ed alle visite mediche periodiche (...);

b) all'acquisto del materiale didattico e di rapido consumo nella misura minima di una quota allievo (...);

c) al trasporto degli allievi che non usufruiscono di sistemazione convittuale;

d) agli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni per gli allievi e per il personale addetto ai corsi;

e) alla retribuzione ed agli oneri sociali di legge e contrattuali per il personale degli enti;

f) all'acquisto di macchinari ed attrezzature, agli ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all'ampliamento e riammodernamento dei centri, all'eliminazione delle barriere architettoniche;

g) all'organizzazione e gestione dei centri e dei corsi di formazione professionale;

h) al funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12 ed all'art. 15.

i) alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l'inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore a sette mesi di servizio (...)».

Nell'ambito di tale cornice normativa, peraltro arricchita dalle prescrizioni

di principio contenute nella "Legge quadro in materia di formazione professionale" 21/12/1978, n. 845 e da numerose altre prescrizioni di dettaglio di fonte regionale, l'Amministrazione regionale ha emanato la Circolare 11 giugno 2004, n. 6, contenente le "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi".

In tale atto è specificato che, ai fini della partecipazione alle selezione annualmente bandita, gli enti interessati debbano presentare istanza di finanziamento per i progetti formativi.

L'importo dell'auspicato finanziamento è preventivato dal richiedente considerando le categorie di spese ammissibili, espressamente previste.

Una volta operata la selezione, viene redatto il Piano regionale dell'Offerta Formativa relativo all'anno di riferimento, nel quale, per ciascun progetto formativo, è determinato l'ammontare del finanziamento.

A termini del cap. II, par. 6, 3° cpv, *«Per i progetti inseriti nel Piano regionale dell'Offerta Formativa - P.R.O.F – il tetto massimo delle risorse riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con i provvedimenti di finanziamento»*.

La Circolare (Cap. V, par. 9) prevede, poi, che, nell'ipotesi in cui l'intervento risulti ammesso a finanziamento, il rapporto del soggetto selezionato con il Dipartimento regionale della Formazione Professionale sia regolato da apposito atto di adesione, secondo un modello predeterminato, allegato alla circolare, che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio, pena l'inammissibilità delle spese sostenute antecedentemente.

In tale modello è previsto che il soggetto selezionato per svolgere l'attività formativa espressamente accetti *«che il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo di ammissione citato nel presente atto di adesione è solo provvisoriamente riconosciuto e costituisce limite massimo di spesa»*.

L'insuperabilità del finanziamento è ribadita anche nel Cap. III, par. 1.1. 6° cpv, ove, nel disciplinare gli "obiettivi, modalità e termini di presentazione delle istanze", si afferma che *«Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate»* nonché nel Cap. VIII, par. 1.1, riguardante la regolamentazione dell'attività di verifica degli uffici sui rendiconti dei beneficiari del finanziamento, dove è previsto che *«Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate»*.

Tale circolare, dunque, ribadisce, più volte e trattando profili diversi della disciplina, il principio secondo cui la consistenza del finanziamento determinata nel PROF costituisce una soglia non superabile.

Tuttavia, occorre verificare se tale limite si imponeva anche in relazione al PROF cui afferiscono i progetti rifinanziati sopra specificati.

Tale verifica è imposta dalla circostanza, evidenziata dai resistenti, che la menzionata circolare è congegnata con una «validità generale sino al 31 dicembre 2006» e, dunque, risulterebbe sprovvista di forza precettiva nel periodo cui si riferiscono i fatti di causa.

La doglianza è, però, infondata.

Occorre prioritariamente considerare che il tenore complessivo della previsione riguardante il limite temporale finale della efficacia della circolare non induce affatto a ritenere che, alla data indicata, avrebbe avuto luogo il completo ed irreversibile depotenziamento della forza precettiva dell'atto. Ed infatti, l'indicazione della data è accompagnata dalla precisazione *«ed è soggetta ad integrazioni e aggiornamenti periodici, qualora necessari»*.

Questa formula sarebbe pleonastica se con essa l'Amministrazione avesse voluto affermare il mantenimento del potere di emendare il contenuto della circolare: con o senza quella precisazione, comunque, sarebbe stato possibile apportare, per motivate esigenze, modifiche ed integrazioni al testo.

In realtà, quella precisazione implicitamente, ma in modo inequivoco, è da intendere come volta a stabilire la perdurante efficacia delle prescrizioni contenute nella circolare anche oltre la soglia temporale indicata, salvo eventuali interventi di manutenzione imposti da circostanze contingenti.

In ogni caso, anche a voler ignorare tale considerazione, dirimente è la constatazione secondo cui la circolare è stata espressamente evocata nei provvedimenti che hanno riguardato i progetti ammessi al finanziamento per l'anno formativo 2009.

Tale richiamo ha, indubbiamente, natura recettizia e vale a rendere applicabili le prescrizioni contenute nella circolare, indipendentemente dai confini temporali di efficacia che l'Amministrazione aveva avuto in animo

di perimetrare in sede di redazione.

Il termine conclusivo di efficacia della citata circolare, dunque, non è divenuto operativo, da un lato, perché, non essendo emerse esigenze di integrazioni ed aggiornamenti, non si è fatto luogo ad interventi emendativi del testo originariamente elaborato, nella parte rilevante in questa sede e, dall'altro, perché, attraverso l'esplicito richiamo della circolare, nei provvedimenti relativi alla formazione per l'anno 2009 sono stati importati i contenuti precettivi della stessa, fra i quali anche quelli riguardanti la non incrementabilità della misura del finanziamento inizialmente accordato.

A conferma dell'operatività di questo inequivocabile limite, vi sono due considerazioni.

Da un canto, l'ostacolo all'integrazione del finanziamento assegnato in sede di elaborazione del PROF (il medesimo ostacolo che il Collegio ha reputato operante nella vicenda) era talmente chiaro ed ineludibile che, per superarlo è stato necessario far ricorso ad una apposita norma di legge, che autorizzasse l'Amministrazione ad agire in deroga.

Ciò è accaduto con l'art. 39 della LR 23/12/2002, n. 23, con la quale è stata prevista l'assegnazione di risorse aggiuntive agli enti gestori di attività formative già ammesse a finanziamento, destinate all'impiego per le spese del personale.

D'altro canto, non può essere ignorato che il finanziamento è stato concesso all'esito di una procedura selettiva pubblica per la partecipazione alla quale era indispensabile la formulazione di un preventivo di spesa, articolato per macrocategorie, tenendo conto dei parametri di riferimento

P.C.C.

previamente determinati.

La misura massima del contributo erogabile costituisce, certamente, una variabile non secondaria, in grado di incidere sulle dinamiche concorrenziali, alterandole in modo assai significativo.

La possibilità per l'erogatore del finanziamento di incrementarne la consistenza a richiesta del beneficiario, soprattutto per ragioni non preventivamente e pubblicamente ostentate, infatti, finirebbe per alterare il fisiologico svolgimento delle procedure per l'esternalizzazione di un pubblico servizio, finalizzate a garantire una corretta allocazione delle ingenti risorse pubbliche destinate alla formazione professionale.

Quella possibilità, in definitiva, collocherebbe i soggetti selezionati, già destinatari di un finanziamento dagli stessi stimato congruamente remunerativo dell'attività di formazione, in una posizione di ingiustificato privilegio, potendo beneficiare di finanziamenti aggiuntivi per evenienze che ordinariamente si verificano nei rapporti di durata (nella specie, peraltro, assai breve, essendo annuale).

La sussistenza di oggettive preclusioni alla possibilità di integrare la consistenza del finanziamento originariamente determinata, infine, è talmente, chiara che - come risulta dal verbale dell'audizione, svolta in data 8/5/2012 su vicende analoghe a quelle qui esaminate, versato in atti in data 11/6/2012 -- l'allora Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Formazione Professionale ha dichiarato che «non esist(e) la possibilità giuridica di integrare in esubero il tetto del finanziamento originario».

Tale preclusione non viene meno anche ove si valorizzi la causa (per le

difese dei convenuti esclusiva, ma, in realtà solo concorrente, ancorchè in misura prevalente, con altre) che ha dato origine alla richiesta di integrazione del finanziamento e cioè la necessità di consentire all'ente attuatore dei programmi formativi, di garantire ai propri operatori il trattamento economico stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Al di là della considerazione che, in generale, per la chiara disciplina di settore (espressamente accettata dall'ente con l'atto di adesione), non possono ripercuotersi sull'Amministrazione le vicende, successive alla elaborazione del PROF, che influiscono sui costi aziendali e che alterano l'equilibrio di convenienza ritenuto accettabile dall'ente allorquando ha chiesto di partecipare alla selezione pubblica, confermano la insensibilità del patrimonio regionale alle previsioni della contrattazione collettiva le considerazioni operate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 437/1994, 407/1995 e 127/1996.

In tali pronunce, nello scrutinare la legittimità costituzionale di norme regionali concernenti i rapporti tra Regione Siciliana ed enti di formazione, il Giudice delle leggi ha inequivocabilmente escluso la possibilità di un ribaltamento sull'Amministrazione del carico retributivo gravante sugli enti che si avvalgono del personale cui deve applicarsi il contratto collettivo, non essendo la medesima Amministrazione gravata di obblighi assistenziali nei confronti degli operatori della formazione.

Quindi, l'erario regionale non è strutturalmente permeabile alle vicende contrattuali riguardanti gli operatori della formazione e gli enti a beneficio

dei quali tali soggetti prestano lavoro, né tale può diventare attraverso il riconoscimento di finanziamenti integrativi.

3. NESSO CAUSALE E COLPA GRAVE

L'erogazione dei finanziamenti integrativi per i tre progetti sopra indicati ha avuto luogo all'esito di una sequenza procedurale, nella quale hanno assunto la veste di protagonisti, ponendo in essere condotte causalmente determinanti, gli odierni convenuti.

Analogo ruolo, come correttamente ritenuto dalla Procura agente, non può essere riconosciuto al soggetto chiamato a svolgere l'attività di rendicontazione. Tale soggetto, pur avendo qualificato come "ammissibili" le maggiori spese sostenute dall'ANFE, non poteva incidere o contribuire ad incidere sulla decisione di integrare la misura del finanziamento inizialmente accordato.

Analizzando la progressione istruttoria, rispetto all'erogazione integrativa, si pongono quali antecedenti causali:

- la condotta dei due dirigenti del servizio gestione, Dott. MAISANO e Dott.ssa VERDE, i quali, recependo acriticamente le risultanze delle note di revisione, con tre atti di identico contenuto del 16.11.2010, hanno ritenuto di «poter riconoscere un provvedimento di integrazione di spesa all'Ente», pur in assenza di una previsione abilitativa che tanto consentisse (anzi, più correttamente, in presenza di plurime previsioni, nella circolare che governava il pertinente segmento dell'attività amministrativa, che escludevano la possibilità di maggiorare il finanziamento);

- la condotta dell'allora Assessore al ramo, Prof. CENTORRINO, e dell'allora Dirigente generale, Dott. CAMPO, i quali, ignorando del tutto l'inequivoca disciplina di riferimento, hanno adottato, rispettivamente, il D.A. n. 4478 del 30.11.2010, con cui è stata disposta l'integrazione dei finanziamenti concessi all'ANFE, e il D.D.G. n. 4637 del 1.12.2010, con cui, con estrema solerzia, è stato assunto l'impegno di spesa per provvedere al maggiore finanziamento dei progetti formativi previsti nel citato decreto assessoriale;
- la condotta della Dirigente della ragioneria, Dott.ssa FIORINO, la quale, sebbene onerata, in base alle previsioni contenute negli artt. 9, comma 1, del DPR 20/2/1998 n. 38 e 62 della LR 10/1999, del controllo anche di legalità sul D.D.G. 4637 del 1.12.2010, lo ha tempestivamente registrato, senza formulare i rilievi che, da un lato, l'assenza di una previsione di investitura abilitante all'integrazione dei finanziamenti e, dall'altro, la presenza di una disciplina chiaramente preclusiva di iniziative di tal genere, avrebbero invece imposto.

Tali condotte, per il contesto nel quale hanno avuto luogo, nonché per i ruoli apicali rivestiti nelle rispettive porzioni di attività e per l'elevata qualificazione professionale dagli agenti, sono addebitabili a titolo di colpa grave.

Ed infatti, nella vicenda, in tutti i livelli di progressione della sequenza procedurale, è ravvisabile una macroscopica manifestazione di disinteresse per l'oculata gestione delle risorse pubbliche.

Nella prima fase, privilegiando il pressante attivismo del vertice

dell'ANFE, è stata del tutto ignorata la sussistenza di invalicabili, evidenti preclusioni alla possibilità di erogare risorse finanziarie aggiuntive per le attività di formazione svolte. Nelle successive articolazioni della procedura, la refrattarietà al rispetto dei principi posti a presidio dell'esternalizzazione dei servizi pubblici e delle regole di settore, che l'Amministrazione stessa aveva posto per il trasparente ed ordinato esercizio dei suoi compiti, ha trovato rinnovato vigore inducendo i soggetti coinvolti nell'azione a contribuire, ciascuno per gli adempimenti di competenza, all'erogazione di un finanziamento integrativo non dovuto.

Per ciò che attiene specificatamente alla posizione della FIORINO, merita d'essere evidenziato che i compiti che la stessa è stata chiamata ad esercitare nella vicenda non hanno valenza marginale.

La Ragioneria, infatti, svolge una funzione che interseca trasversalmente l'intero agire "oneroso" della PA e, per questo, richiede sforzi cognitivi adeguati alla delicatezza dell'attività e insensibili al grado di familiarità della struttura deputata a svolgere la verifica di legalità e regolarità con la disciplina che, di volta in volta, assume rilievo.

Tali sforzi, in parte resi più agevoli dal fatto che, comunque, quella funzione è previsto che sia svolta nel segmento terminale della procedura amministrativa, cioè quando le problematiche sono state esaminate dal competente apparato burocratico, nel caso in esame non sono stati congrui, non avendo condotto al risultato che la verifica di legalità e regolarità avrebbe dovuto garantire cioè precludere l'ulteriore corso della procedura di rifinanziamento dei tre progetti di formazione sopra indicati.

Ad esimente delle condotte gravemente colpose riconosciute esistenti non può essere invocata né la reiterata pratica di concedere finanziamenti postumi ulteriori alle attività formative per le quali, in sede di rendiconto, erano stati documentati costi maggiori di quelli preventivati e finanziati, né la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali che inducevano a procedere in tale direzione.

Per ciò che attiene al primo profilo, anche a voler qualificare come "prassi" l'intervenuta assunzione, da parte della medesima Amministrazione, in passato, di iniziative identiche a quelle generatrici del contestato danno, la soglia di gravità della colpa di coloro che quel modello comportamentale hanno replicato non potrebbe, per ciò solo, risultare ridotta.

In nessun caso, infatti, l'omologazione ad una prassi illegittima può trasformare la reiterazione di censurabili iniziative in un agire immunizzato dalla colpa grave. Dunque, mai la condotta improntata ad un pregresso modello comportamentale totalmente e manifestamente sbagliato, perché contrario alla disciplina di settore, potrebbe essere idonea ad esimere da responsabilità l'agente, comunque, tenuto all'esercizio delle funzioni pubbliche in modo avveduto e prudente, salvaguardando prioritariamente il buon andamento dell'amministrazione (in tutte le accezioni in cui esso si declina, fra cui l'oculata gestione delle scarse risorse).

Anzi, l'ostinata perseveranza nel replicare una linea di condotta non conforme a specifici e chiari canoni comportamentali costituisce una circostanza che, lungi da produrre effetti esimenti, opera come circostanza aggravante, essendo indicativa non solo della incapacità di convogliare

l'azione amministrativa nel naturale alveo della legittimità e della correttezza ma anche dell'omessa adozione delle appropriate misure correttive.

E ciò vale per tutti i livelli dell'organizzazione: nel caso di specie, dal vertice politico che, senza evidenti o quantomeno apprezzabili vantaggi per l'Amministrazione o la comunità amministrata, ha ritenuto di perseverare in un'azione amministrativa estremamente favorevole per gli attuatori dei progetti di formazione e, correlativamente, assai gravosa per l'Amministrazione medesima, ai vertici delle strutture burocratiche che hanno remissivamente avallato una misura operativa (erogazione di finanziamenti integrativi senza che ne ricorressero i presupposti), il cui effetto è stato la smodata ed ingiustificabile crescita dei costi della formazione professionale.

Portata esimente nemmeno può essere riconosciuta a quell'orientamento giurisprudenziale, elaborato nell'ambito di giudizi promossi dal personale di enti di formazione professionale per il riconoscimento di spettanze economiche e normative di cui al contratto collettivo di settore, secondo cui la Regione, pur non assumendo una garanzia diretta per l'adempimento da parte dell'ente, delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro, assume una «garanzia impropria» nei confronti dell'ente medesimo (per tutte cfr. Cass., Ordinanza n. 11636 del 10/07/2012).

Secondo le difese dei resistenti, tale approdo giurisprudenziale avrebbe giustificato il riconoscimento di un'integrazione al finanziamento originario perché, consentendo agli enti beneficiari di riconoscere le

spettanze previste dalla contrattazione collettiva, avrebbe evitato il coinvolgimento dell'Amministrazione nei contenziosi giuslavoristici e, quindi, evitato gli oneri connessi a tale coinvolgimento dagli esiti asseritamente scontati.

Orbene, anche a voler sorvolare sulla circostanza che, all'epoca dei fatti, l'orientamento giurisprudenziale era tutt'altro che consolidato (vi erano, anzi, come documentato in atti, confortanti pronunce rese in sede di appello, che escludevano qualunque posizione di garanzia in capo alla Regione), decisiva è la constatazione che l'evocato indirizzo pretorio si riferiva ad una situazione obiettivamente diversa.

Nei casi esaminati, la Regione non aveva erogato una porzione del finanziamento originariamente accordato, cioè non aveva corrisposto quanto riconosciuto spettante in occasione della selezione del programma formativo proposto. Da ciò la configurabilità di una c.d. garanzia impropria della medesima Regione per il soddisfacimento delle fondate pretese degli operatori degli enti di formazione professionale.

Nella vicenda per la quale v'è causa, invece, il contributo originariamente determinato è stato corrisposto (sebbene, a causa della parziale incapienza del capitolo è stato necessario il rifinanziamento nel corso dell'esercizio) e la questione riguarda l'erogabilità di un supplemento di finanziamento per consentire all'ente di scaricare sull'erario regionale propri costi d'impresa asseritamente cresciuti nel corso dell'espletamento dell'attività di formazione.

Dunque, l'orientamento giurisprudenziale, suggestivamente evocato, è del

tutto inconferente e, in ogni caso, manifestamente insufficiente per giustificare l'accondiscendenza alle disinvolte richieste di finanziamento aggiuntivo, coerenti più con la consapevole certezza dell'esistenza di una garanzia a prima richiesta, che con l'esistenza di un rapporto di servizio governato da regole chiare poste a presidio del corretto impiego delle risorse pubbliche nello specifico settore e del regime concorrenziale in sede di affidamento del servizio.

4. DANNO E SUA RIPARTIZIONE

In aderenza alla prospettazione della Procura, il Collegio reputa che il danno subito dall'erario regionale sia pari all'importo globale dei finanziamenti integrativi erogati per i tre progetti formativi sopra specificati (pari ad € 1.742.356,44), detratto l'importo di cui l'Amministrazione, nelle more della celebrazione del processo, è riuscita a recuperare da una sorprendentemente collaborativa ANFE (pari ad € 260.387,60).

Pertanto, la consistenza residua del danno è pari ad € 1.481.968,84.

Indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la lievitazione delle spese sostenute dall'ente di formazione, per quanto in precedenza evidenziato, il finanziamento integrativo, siccome disposto senza l'investitura di una disciplina a tanto abilitante, costituisce un esborso ingiustificato e, come tale, dannoso per l'Amministrazione che ne ha sostenuto l'onere.

Per ciò che attiene alla ripartizione di tale danno, ne reputa corretta la segmentazione in due porzioni di disomogenea consistenza (70% e 30%),

con ulteriore ripartizione delle stesse in quote uguali tra i vari soggetti, operata dall'Organo requirente.

Più in dettaglio, quest'ultimo ha chiesto che la porzione più consistente (70%) fosse ripartita tra l'allora Assessore CENTORRINO ed il dirigente generale CAMPO, imputando a ciascuno l'importo di € 518.689,09, e la residua porzione (30%) tra i rimanenti convenuti - VERDE, MAISANO e FIORINO – imputando a ciascuno l'importo di € 148.196,88.

Invero, tale ripartizione valorizza adeguatamente la posizione organizzativa che i convenuti occupavano all'epoca dei fatti e la diversità qualitativa dei contributi che ciascuno ha fornito nell'ambito della procedura esitata con l'erogazione dei finanziamenti integrativi.

All'allora Assessore regionale e all'allora Dirigente generale del medesimo assessorato è imputabile la più consistente quota di responsabilità in quanto, anziché adoperare gli incisivi poteri correlati alle posizioni apicali rivestite per mantenere la spesa per la formazione professionale nei (pur molto elevati) margini fisiologici determinati con il PROF, li hanno esercitati per incrementare la consistenza dei finanziamenti in precedenza concessi. E ciò in uno scenario caratterizzato da una disciplina di settore, a cui doveva imperativamente essere conformata l'azione pubblica, di una chiarezza tale da non lasciare alcun ragionevole spazio di opinabilità interpretativa e applicativa.

Questa rilevante quota del danno, attesa la sostanziale omogeneità degli apporti rispetto alla realizzazione dell'evento che ha generato il complessivo danno erariale, può essere ripartita in percentuale identica tra i

due esponenti dei vertici, rispettivamente, politico ed amministrativo del coinvolto apparato regionale.

Ai fini della ripartizione della residua quota (30%), sebbene il censurabile concorso, quantitativamente stimabile come omogeneo, alla procedura esitata con l'erogazione di finanziamenti integrativi dei progetti formativi giustifichi l'addossamento di parte del danno a MAISANO, VERDE e FIORINO, il particolare contesto nel quale le rispettive condotte sono state realizzate induce il Collegio a fare ricorso al potere riduttivo di cui all'art. 52, comma 2, del RD 1214/1934, ponendo a carico degli stessi solo il 50% del danno reputato loro addebitabile.

Dunque, in luogo dell'importo di € 148.196,88 (1/3 ciascuno del 30% dell'accertato danno), detti convenuti devono essere condannati, ciascuno, al pagamento della somma di € 74.098,44.

La mitigazione dell'addebito appare praticabile considerato che, come anche la Procura ha avuto modo di evidenziare nell'atto di citazione e ribadire in sede di trattazione orale della vertenza, in questa vicenda vi sono circostanze che, obiettivamente, sono meritevoli di un benevolo apprezzamento.

In particolare, non può essere ignorato il fatto che il ruolo ricoperto da tali dirigenti di rango intermedio e le attribuzioni dei medesimi rendevano non agevole contrastare, negli ambiti di rispettiva competenza, un'azione che, ancorché non in linea con la disciplina di riferimento, era sorretta da una risoluta volontà del vertice politico ed amministrativo di perseverare in una condotta dagli effetti munifici, in grado di soddisfare le aspettative degli

attuatori dei progetti formativi che si erano attivamente adoperati, come la documentazione versata in atti evidenzia, per ottenere il finanziamento integrativo.

Inoltre, non trascurabile è pure il fatto che, per quanto riguarda il convenuto MAISANO, lo stesso era stato nominato dirigente del servizio competente a valutare i rendiconti (Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale operante nell'ambito dell'omonimo Assessorato) *ad interim* e solo due mesi prima del momento cui si riferiscono i fatti di causa.

5. CONCLUSIONI

Conclusivamente, il Collegio, in parziale accoglimento della richiesta attorea, reputa sussistenti i presupposti per la configurabilità della responsabilità amministrativa in capo ai convenuti.

Il danno, ai medesimi imputabile a titolo di colpa grave, ammonta complessivamente ad € 1.481.968,84 ed è imputabile, per il 70%, da ripartire in quote uguali, ai convenuti CENTORRINO e CAMPO e, per la residua quota, da ripartire in quote uguali, ai convenuti VERDE, MAISANO e FIORINO. Nei confronti di questi ultimi, in applicazione del potere di cui all'art. 52, comma 2, del RD 1214/1934, l'addebito deve essere ridotto al 50% del danno accertato e loro imputabile.

Ne consegue che i convenuti devono essere condannati al pagamento, nei confronti della Regione Siciliana, delle somme di seguito specificate

CENTORRINO € 518.689,09

CAMPO € 518.689,09

VERDE € 74.098,44

MAISANO € 74.098,44

FIORINO € 74.098,44.

Atteso che la pretesa azionata ha ad oggetto un debito di valore, detti importi dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da computarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data di emissione dei mandati di pagamento dei finanziamenti integrativi alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulle somme in tal modo rivalutata andranno corrisposti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, ponendone l'onere del pagamento in capo ai condannati nella stessa misura percentuale stabilita per la ripartizione del danno erariale (35% CENTORRINO, 35% CAMPO, 10% VERDE, 10% MAISANO, 10% FIORINO).

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 59029 del registro di segreteria, in parziale accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna

- **CENTORRINO** Mario, nato a Messina il 12/10/1942, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di €

518.689,09 (cinquecentodiciottomilaseicentoottantanove/09);

- **CAMPO Gasualdo**, nato a Palermo il 13/08/1950, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 518.689,89 (cinquecentodiciottomilaseicentoottantanove/09);
- **VERDE Maria José**, nata ad Augusta il 22/09/1959, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 74.098,44 (settantaquattromilanovantotto/44);
- **MAISANO Marcello**, nato a Monreale il 10/07/1961, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 74.098,44 (settantaquattromilanovantotto/44);
- **FIORINO Caterina**, nata a Palermo il 23/03/1966, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 74.098,44 (settantaquattromilanovantotto/44).

somme da maggiorare della rivalutazione monetaria, da computarsi, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data di emissione dei mandati di pagamento dei finanziamenti integrativi alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna altresì i medesimi soggetti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi €. 1.454,00 ripartendone l'onere nelle misure percentuali appresso specificate:

35% a carico di CENTORRINO Mario

35% a carico di CAMPO Gesualdo

10% a carico di VERDE Maria Josè

10% a carico di MAISANO Marcello

10% a carico di FIORINO Caterina.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 11 luglio 2012.

L'Estensore
F.to Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente
F.to Dott. Luciano Pagliaro

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 29 ottobre 2012

Il Direttore della Segreteria

F.to Dr.ssa Rita Casamichele

Atti 8
5

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale d'Appello per la regione siciliana

composta dai magistrati:

dott Salvatore Cilia	Presidente
dott. Luciana Savagnone	Consigliere
dott. Salvatore G.Cultrera	Consigliere rel.
dott. Pino Zingale	Consigliere
dott. Valter Del Rosario	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza n.259/A/2013

nei giudizi di appello iscritti ai nn. 4369-4416-4423-4430-4437 Resp del registro di segreteria, promossi da Maisano Marcello, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cozzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo via Villa Heloise 21; Fiorino Caterina, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo via N.Morello 40; Verde Maria Josè, rappresentata e difesa dall'avv.Roberto Surdi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo via Ammiraglio Gravina n.2/F ; Gesualdo Campo, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Rugolo ed elettivamente domiciliato in Palermo via G.Giusti presso lo studio dell'avv. Paola D'Arpa; Mario Centorrino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Armao e Tiziana Milana ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo via Noto

12,

contro

- il procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;
- il procuratore generale presso questa Sezione di Appello

avverso

la sentenza n. 2947/2012 notificata il 7 novembre 2012, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi nell'udienza pubblica del 25 giugno 2013 il relatore, cons. Salvatore G.Cultrera, gli avv.ti Giuseppe Cozzo, Roberto Surdi, Claudio Rugolo, Massimiliano Mangano e Gaetano Armao, ed il P.M. nella persona del vice procuratore generale dott. Gianluca Albo.

Fatto

La vicenda di responsabilità amministrativa all'esame concerne un'ipotesi di danno all'erario della Regione siciliana che sarebbe conseguente ad integrazioni di finanziamento erogate dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale all'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati-Delegazione regionale (ANFE) per un importo di € 1.742.356,44 autorizzate con decreto n.4478 del 30 novembre 2010, a firma dell'assessore regionale pro tempore, per l'esecuzione di tre progetti di formazione professionale (denominati Sirio, Mizar e Vega inclusi nel PROF 2009 – piano regionale offerta formativa ai sensi della legge regionale n.24 del 1976 e s.m.i.) gestiti dall'ANFE predetta, associazione di diritto privato svolgente attività di formazione professionale, già ammessi a

finanziamento originariamente con D.D.G n.227 dell'8 aprile 2009, successivamente integrato con D.D.G.n.3430 del 31 dicembre 2009. Sulla base dell'attività istruttoria svolta il pubblico ministero ravvisava gli estremi del danno erariale che sarebbe costituito dalle predette integrazioni di finanziamento di € 1.742.356,44, arbitrariamente disposte a favore dell'ANFE – Delegazione regionale stante che nessuna norma primaria o secondaria legittimerebbe la Regione ad erogare all'ente di formazione professionale somme ulteriori rispetto a quelle oggetto del finanziamento programmato ed assentito per singoli progetti di formazione professionale in base alle normali procedure di approvazione del piano formativo annuale. Il pubblico ministero ha esposto di avere riscontrato l'elemento soggettivo della colpa grave nella condotta dell'assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale, prof. Mario Centorrino, che ha sottoscritto il decreto n.4478 del 30 novembre 2010 di integrazione del finanziamento oggetto di causa, del dirigente generale arch.Gesualdo Campo in servizio presso l'Assessorato medesimo, che ha emesso il decreto di impegno della spesa di € 1.742.356,44, dei dirigenti dott. Marcello Maisano e dott.ssa Maria Josè Verde del Servizio gestione del Dipartimento della Formazione, che avrebbero concorso, in relazione alle funzioni da ciascuno svolte, a determinare l'illegittima erogazione dell'integrazione di finanziamento per i tre progetti formativi, e del dirigente della Ragioneria Centrale dott.ssa Florino che aveva ammesso a visto e registrato senza alcun rilievo i decreti di integrazione e del conseguente impegno di spesa. Con atto di citazione del 29 novembre 2011 ha convenuto in giudizio i soggetti sovra nominati per

sentirli condannare, a titolo di responsabilità amministrativa, al pagamento in favore della Regione siciliana del danno complessivo di € 1.742.356, da ripartire: 1) in una quota del 70% suddivisa in parti uguali tra l'assessore Centorrino e il dirigente generale Campo; 2) e in una quota del restante 30% suddivisa in parti uguali tra i dirigenti Verde, Maisano e Fiorino. Ad avviso del PM il contributo causale dato dai soggetti convenuti all'esborso finanziario a carico della Regione, costituito dalle integrazioni di finanziamento elargite arbitrariamente all'ente di formazione A.N.F.E e senza utilità alcuna per la Regione sarebbe riconducibile ad una condotta gravemente colposa connotata da inescusabile negligenza e da leggerezza funzionale.

Nella sentenza n.2947/2012 la Sezione giurisdizionale ha ritenuto sussistente il danno erariale ipotizzato nell'atto di citazione conseguente alla violazione da parte dei soggetti convenuti del divieto posto dalla legislazione regionale in materia (l.r. 6 marzo 1976, n.24 e s.m.i.) di incremento della misura del finanziamento concesso in sede di approvazione del piano formativo agli enti di formazione professionale, come ulteriormente precisato nella circolare 11 giugno 2004, n.6 e nello schema predeterminato di atto di adesione, sottoscritto per l'accettazione dei relativi obblighi da parte degli enti di formazione, allegato alla stessa circolare ove è previsto che l'ente selezionato per svolgere l'attività formativa espressamente accetta che il finanziamento assegnato costituisce limite massimo di spesa non integrabile. Su tali basi, preso atto del ridimensionamento del danno ad € 1.481.964,64 avendo l'amministrazione recuperato dall'ANFE nelle more del processo la somma di € 260.387,60, la sentenza ha accolto

la domanda del pubblico ministero ed ha statuito la condanna per responsabilità amministrativa dell'assessore regionale Centorrino al pagamento in favore della Regione siciliana della somma di € 518.689,09 nonché del dirigente generale Campo al pagamento della somma medesima di € 518.689, 09 e, facendo applicazione del potere riduttivo, ha condannato i dirigenti Verde, Maisano e Fiorino al pagamento in favore della Regione siciliana di una quota di eguale importo di € 74.098,44 per ciascuno di essi.

Con la difesa e rappresentanza degli avv. ti Gaetano Armao e Tiziana Milana ha proposto appello il prof. Mario Centorrino.

La difesa dell'appellante, all'epoca dei fatti assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale, ha esposto specifici motivi di censura alle statuizioni della sentenza impugnata.

In primo luogo viene rilevata la disintegrità del contraddittorio nei confronti di quei dirigenti che, pur avendo contribuito in modo rilevante alla causazione del presunto danno di cui si discute, non sono stati chiamati nel giudizio di primo grado; si tratterebbe nel caso di inspiegabile omissione della Procura regionale in quanto i soggetti in questione (dott.Fabio Ballo, dirigente del Servizio Programmazione per gli interventi in materia di formazione professionale e il dott. Vincenzo Emanuele, dirigente della Ragioneria generale della Regione) avrebbero formato e controllato sul piano amministrativo-contabile gli atti ascritti alla responsabilità del Centorrino e degli altri soggetti condannati con la sentenza impugnata; il primo con la nota n.1292 del 19 novembre 2010 aveva comunicato all'assessore Centorrino che, ai fini delle determinazioni da assumere in merito al riconoscimento

delle integrazioni richieste dall'ANFE, la copertura finanziaria necessaria poteva essere assicurata con parte delle economie iscritte sul capitolo 717910 del bilancio regionale ; il secondo, nella qualità di ragioniere generale della Regione con il D.D. n.1896 del 4 ottobre 1010 aveva decretato la variazione di bilancio che ha consentito le assegnazioni delle integrazioni contestate al Centorrino e agli altri convenuti. Qualora la Corte ritenesse non riscontrabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario la difesa chiede di proporzionare la condanna dell'appellante al suo effettivo apporto causale tenuto conto dell'efficienza causale ascrivibile alla condotta dei suddetti dirigenti non chiamati in giudizio. Con altra censura la difesa ritiene che la sentenza sia lacunosa ed illegittima sul punto in cui non ha preso in considerazione l'esimente di natura politica di cui all'art.1, comma 1 ter, della legge n.20/1994; dagli atti causa emergerebbe in modo evidente che la decisione dell'assessore appellante assunta con il contestato decreto n.4478 del 2010 sia giunta all'esito di un procedimento amministrativo nel quale l'U.O.B (Unità Operativa del Dipartimento della Formazione Professionale) da una parte ed il Servizio di programmazione dall'altra, hanno ritenuto congrue le richieste di integrazione del finanziamento individuando le modalità operative (economie di bilancio) ed il relativo capitolo di bilancio interessato dalla spesa; il decreto a firma dell'assessore non potrebbe che essere considerato meramente consequenziale alle determinazioni degli uffici competenti sicchè sarebbe da chiedersi quali valide motivazioni avrebbe potuto addurre l'assessore per non sottoscrivere gli atti che gli sono stati sottoposti sarebbe evidente, allora, l'applicazione nel

caso di specie dell'esimente politica. Non risulterebbe provato, inoltre, l'elemento soggettivo della colpa grave avendo la sentenza attribuito una valenza di gran lunga superiore alla condotta del prof. Centorrino rispetto a quella dei dirigenti che avevano esercitato una compiuta attività istruttoria pervenendo alla conclusione di poter riconoscere un provvedimento di integrazione di spesa all'ANFE; né la colpa grave avrebbe potuto essere sostenuta solo richiamando la posizione apicale dell'assessore regionale. Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento in base al quale ha operato l'appellante, la difesa osserva che, ai sensi dell'art.2 della l.r. n.25 del 1993, espressamente richiamata dalla circolare n.6 dell'11 giugno 2004, per gli enti gestori sussiste il vincolo di adeguamento del trattamento economico alle integrazioni salariali disposte dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; nella fattispecie il DA n.2912 del 28 dicembre 2007 che ha approvato l'elenco dei progetti ammissibili a valere sul PROF 2008 è stato pubblicato nella GURS dell'11 gennaio 2008 mentre il CCNL 2007/2010 del personale della formazione professionale è stato sottoscritto il successivo 25 gennaio 2008; i progetti del PROF 2008 reiterati nel PROF 2009 necessariamente avrebbero dovuto tener conto della contrattazione collettiva citata tant'è che il DDG n.277 dell'8 aprile 2009 con cui è stato approvato il PROF 2009 ha previsto che alla copertura dello stesso piano formativo avrebbe dovuto procedersi con le risorse di cui al capitolo 717910 del bilancio regionale per l'esercizio in corso e per la differenza con le risorse recuperate ai sensi della l.r. n.21/2007 art.9 modificando conseguentemente il DA n.1017 del 12 marzo 2008.

L'appellante avrebbe operato in ossequio a tale previsione con l'avallo degli uffici competenti; l'art.5 del DA n.10 del 2008, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti valutati a valere sul PROF 2008 prevede l'obbligo per gli organismi di formazione di prevadere, in sede di formulazione del progetto esecutivo, l'incidenza sulle retribuzioni del personale impiegato nei corsi del CCNL del comparto della formazione professionale ove non previsto nel progetto presentato; la integrazione del finanziamento è stata disposta non già per retribuire costi maggiori sopravvenuti del personale bensì in ragione della necessità di adeguarli alle vigenti disposizioni contrattuali, che non erano state applicate al momento della presentazione e valutazione dei progetti solo perché sottoscritte in un momento immediatamente successivo ma con efficacia *ex ante*; da qui dovrebbe evincersi la correttezza dell'operato dell'appellante ex assessore regionale considerando anche che il decreto assessoriale n.4478/2010, con cui sono state disposte le integrazioni, risulta munito di regolare visto di controllo di legittimità apposto dal dirigente preposto della Ragioneria Centrale dott.ssa Fiorino; tale visto avrebbe conferito efficacia amministrativa e finanziaria a tale decreto assessoriale il che non può che fare escludere una condotta antigiuridica da parte dell'assessore oltre a far emergere la mancanza di colpa grave. In via subordinata, la difesa reitera la richiesta di riduzione dell'addebito risultando eccessivamente sproporzionata ed irragionevole la misura del 70% del danno di cui viene chiamato a rispondere l'appellante ex assessore considerate le circostanze già ampiamente esposte. Conclusivamente, la difesa chiede, in via principale, la riforma della sen-

tenza impugnata con declaratoria di esenzione da responsabilità con vittoria di spese; in via subordinata, chiede l'esercizio del potere riduttivo.

Con la difesa e rappresentanza dell'avv. Claudio Rugolo ha proposto appello l'arch. Gesualdo Campo.

La difesa dell'appellante, all'epoca dei fatti dirigente generale *ad interim* del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, ha esposto specifici motivi di censura alle statuizioni della sentenza impugnata.

La difesa premette che non possa ritenersi condivisibile l'affermazione di responsabilità del Campo atteso che sussisterebbero fondati elementi della sua estraneità all'ipotesi di danno contestata scaturente da una presunta illegittima adozione del decreto di impegno della spesa destinata all'integrazione dei progetti formativi dell'ANFE di cui si discute. In diritto, la difesa rileva preliminarmente la disintegrità del contradditorio nei confronti dell'ANFE, gestore dei corsi di formazione, che non è stata chiamata in giudizio nonostante che su tale associazione, in base all'atto di adesione sottoscritto, incombesse l'obbligo di restituire all'amministrazione regionale le somme riscosse per la gestione dei corsi che fossero successivamente accertate come non dovute sia totalmente che parzialmente; sotto tale profilo chiede la nullità della sentenza appellata con restituzione degli atti al primo giudice.

La difesa sottolinea inoltre l'infondatezza nel merito della pretesa azionata dal pubblico ministero, ritenuta valida dalla sentenza appellata, nella parte in cui è affermato che il finanziamento (nella specie

sotto forma di integrazione di finanziamento già assentito per tre progetti formativi) erogato a copertura degli oneri retributivi relativi al personale dipendente dell'ente di formazione in applicazione del contratto collettivo di categoria sarebbe illegittimo con consequenziale danno erariale; in base alla specifica normativa primaria e secondaria in materia sulla formazione professionale, gli enti *onlus*, che svolgono un servizio pubblico di competenza regionale, sono obbligati ad applicare al personale dipendente il CCNL di categoria il cui costo, trattandosi proprio di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, non può che gravare sulla Regione siciliana; nella specie, l'obbligo della Regione era quello di procedere all'integrazione del finanziamento degli oneri lavorativi per il personale dipendente dell'ANFE, impiegato nel tre progetti formativi senza alcun incremento numerico del personale rispetto al PROF 2008 approvato. Tale obbligo della Regione risulta specificamente evidenziato nella circolare n.6 dell'11 giugno 2004, richiamata nella sentenza appellata, nel quale al capo II 6.1. lett.d (spese per le risorse umane) è sancito che la determinazione del costo degli interventi afferenti al PROF dovrà tenere conto del costo del personale utilizzato nel progetto, cui dovrà obbligatoriamente applicarsi il CCNL vigente degli operatori della formazione professionale. Nella fattispecie si era verificato che nel PROF 2008 non era stata presa a riferimento la spesa relativa all'applicazione del CCNL 2007/2010 per cui non era stata prevista la copertura finanziaria sufficiente a garantire gli aumenti stipendiali derivanti da tale CCNL (v. verbale delle sedute del 25 febbraio e del 19 marzo 2008 della Commissione regionale per l'impiego); infatti, il DA n.2912 del 28 di-

cembre 2007, che ha approvato l'elenco dei progetti ammissibili a valere sul PROF 2008, è stato pubblicato nella GURS dell'11 gennaio 2008, mentre il CCNL 2007/2010 è stato sottoscritto il successivo 25 gennaio 2008 per cui appare inconfutabile che la mancata copertura nel PROF 2008 della spesa relativa all'applicazione del CCNL 2007/2010, sottoscritto il 25 gennaio 2008, si sia ripercorsa tale e quale sul PROF 2009 che ha reiterato il PROF 2008. Ciò posto, la difesa osserva che il Campo in applicazione della normativa di settore ha adottato il decreto di impegno (DDG n.4637 dell'1 dicembre 2010) delle somme per l'integrazione del finanziamento dei tre progetti dell'ANFE, la cui copertura era, ed è, a totale carico dell'amministrazione regionale ex art. 39, comma 3, della l.r. n.23 del 2002 ed in forza della l.r. n.25 del 2008 (art.1, comma 10) . Tale decreto di impegno trovava un fondamento contabile nel titolo di rendiconto del 9 agosto 2010 e un fondamento amministrativo nelle istruttorie del Servizio Gestione (prott.nn.2014, 20142 e 2042 del 16 novembre 2010) e dopo che l'ANFE aveva dichiarato di non avere effettuato assunzioni a tempo determinato e aveva sostenuto maggiori costi documentati a rendiconto e aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti nelle integrazioni al PROF 2009 di cui al DDG n.3430 del 2009; da ciò dovrebbe evincersi, considerata la complessità della materia e l'oggettiva difficoltà interpretativa delle norme di riferimento, l'insussistenza di un danno erariale nonché l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave in capo all'appellante e, quindi, l'assenza di violazione di obblighi di servizio.

Conclusivamente, la difesa chiede nel merito l'accoglimento

dell'appello con declaratoria di esenzione da responsabilità; in via subordinata, la difesa chiede, comunque, l'esercizio del potere riduttivo per evitare disparità di trattamento in confronto agli altri soggetti dichiarati responsabili.

Con la difesa e rappresentanza dell'avv. Giuseppe Cozzo ha proposto appello il dott. Marcello Maisano, all'epoca dei fatti dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, chiamato in giudizio per avere contribuito a determinare il pagamento di somme non dovute all'ANFE- Delegazione regionale, avendo sottoscritto, unitamente alla dirigente dello stesso Servizio dott.ssa Verde, le note prot.n.2041/U.O.B.13/3, n. 2042/U.O.B.13/3 e 2943/U.O.B.13/3 del 16 novembre 2010 . In via preliminare la difesa sostiene che il giudizio di primo grado celebrato senza la partecipazione dell'ANFE sia da ritenersi affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art.111, comma 2, Cost. rilevabile in ogni stato e grado del procedimento anche d'ufficio. Sotto tale profilo la difesa ritiene che nella fattispecie di responsabilità all'esame siano individuabili due distinti e autonomi rapporti: un primo rapporto vede come parti contrapposte l'Assessorato regionale e l'ANFE che ha ad oggetto l'obbligo dell'ANFE di restituire le somme che dalla stessa sarebbero state indebitamente percepite; un secondo rapporto che vede contrapposti il PM contabile e, nella specie, il dott.Maisano, odierno appellante, ed ha oggetto l'obbligazione di risarcimento di quest'ultimo a favore della Regione siciliana, obbligazione che sarebbe sorta in conseguenza del pagamento dell'indebito; rientrando entrambi i rapporti nell'ambito della

giurisdizione contabile, come da giurisprudenza consolidata, ne dovrebbe conseguire l'esigenza di unicità dell'accertamento giurisdizionale in sede di processo contabile; non sarebbe concepibile che l'azione di responsabilità amministrativa esercitata in via esclusiva dal PM possa colpire il dipendente o l'amministratore che abbia violato in modo gravemente colposo i doveri di ufficio e non anche, e soprattutto, il soggetto che, in violazione di regole giuridiche imposte si sarebbe illecitamente appropriato di denaro pubblico come dedotto nella presente vicenda dal PM contabile ; in tal caso sussisterebbe per l'ANFE l'obbligo principale di restituire le somme indebitamente percepite e la responsabilità del Maisano, qualora sussistente, non potrebbe che essere di carattere sussidiario; non rimarrebbe, allora, che ordinare l'integrazione del contraddittorio perché il giudice accerti il carattere sussidiario o meno del risarcimento del danno rispetto all'obbligazione di restituzione; ove la Sezione non ritenesse di dovere disporre la restituzione degli atti in primo grado dovrebbe, comunque, accertare e statuire in via incidentale che l'eventuale condanna del Maisano non potrebbe che avere carattere sussidiario rispetto all'obbligazione di restituzione dell'ANFE.

Per quanto riguarda i motivi attinenti al merito l'appellante ritiene che la sentenza appellata sia erronea nella parte in cui afferma che la consistenza del finanziamento determinata dal PROF costituisca una soglia non superabile per l'amministrazione regionale alla quale sarebbe preclusa ogni possibilità di una sua integrazione successiva.

La circolare regionale n.6 dell'11 giugno 2004, richiamata nella sentenza, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è

diretta a disciplinare non l'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione professionale ma soltanto la gestione delle attività formative da parte degli enti gestori con l'intento di stabilire vincoli contabili ed oneri di rendicontazione ; in tale ottica è stato introdotto l'art.39 della l.r. n.23 del 2002 con il quale è stato imposto agli enti di formazione l'obbligo di accendere un apposito conto da utilizzare esclusivamente per le spese del personale dipendente e per ogni singolo progetto formativo al fine di impedire che le somme accreditate dalla Regione per il pagamento delle retribuzioni di personale e degli oneri connessi venissero confuse e destinate ad altri scopi ; le norme citate nella sentenza appellata non porrebbero, pertanto, alcun divieto normativo esplicito o implicito per l'amministrazione regionale di integrare il finanziamento originariamente concesso ai singoli enti gestori in quanto si limiterebbero a stabilire una serie di obblighi per l'ente gestore e, in primo luogo, l'obbligo di non sforare il *budget* fissato *nel* decreto di finaziamento.

La difesa osserva, inoltre, che dalla normativa che regola il finanziamento dei corsi di formazione professionale, eseguiti come servizio pubblico dagli enti gestori senza fini di lucro per conto della Regione, si desume che la Regione abbia un vero e proprio obbligo giuridico di integrare il finanziamento concesso quando si sia verificata una inevitabile lievitazione della spesa strutturalmente autorizzata in conseguenza di un mutato assetto normativo o contrattuale vigente al momento dell'affidamento del servizio; nel caso di specie si è trattato, non tanto di mutamento dell'assetto normativo o contrattuale, ma dell'errata quantificazione della spesa originariamente assunta in

quanto la Regione non avrebbe tenuto conto degli aumenti retributivi previsti dal CCNL 2007-2010 del comparto sottoscritto in data 25 gennaio 2008 e avente effetti dall'1 gennaio 2007 al dicembre 2010 nè di alcuni oneri accessori della retribuzione e fiscali previsti dalle norme già in vigore; l'integrazione di spesa concessa per i tre progetti dell'ANFE non avrebbe fatto altro che adeguare la spesa ai costi effettivi senza modificare la struttura organizzativa e gestionale dei progetti formativi approvati per il 2008 semplicemente reiterati per il 2009.

Ritiene la difesa che la condotta dell'appellante Maisano, alla luce delle suesposte precisazioni, non potrebbe essere considerata antigiuridica tanto più che l'attività dello stesso si sarebbe svolta in una fase istruttoria propriamente ricognitiva che, come tale, non avrebbe potuto influenzare in maniera determinante la decisione finale, per cui non potrebbe essere configurato un nesso causale con il danno ipotizzato nell'atto di citazione; la condotta del Maisano non può, altresì, essere qualificata gravemente colposa avendo lo stesso semplicemente espresso una propria valutazione da ritenere irrilevante ai fini della decisione finale ed assolutamente in linea con le norme e con la prassi. Conclusivamente, chiede la difesa, *in primis*, l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al primo giudice; in seconda istanza la declaratoria di esenzione da responsabilità amministrativa; in subordine, chiede l'ulteriore riduzione dell'addebito e la dichiarazione che l'eventuale condanna del Maisano al risarcimento del danno abbia carattere sussidiario rispetto all'obbligazione principale di restituzione dell'ANFE.

Con la difesa e la rappresentanza dell'avv. Stefano Polizzotto ha proposto appello avverso la medesima sentenza la dott.ssa Maria Josè Verde, all'epoca dei fatti dirigente delle UU.OO. del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale. A seguito di rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. Polizzotto è stata depositata memoria in data 31 maggio 2013 dal nuovo procuratore e difensore nominato dalla dott.ssa Verde nella persona dell'avv. Roberto Surdi .

Nelle censure esposte nell'appello anche la dott.ssa Verde ha ritenuto che la sentenza 2947/2012 sia errata nella parte in cui, interpretando non correttamente la legislazione in materia e le circolari assessoriali, afferma il principio di non incrementabilità della misura del finanziamento accordato agli enti di formazione per l'esecuzione dei progetti formativi approvati; il giudice di primo grado non avrebbe considerato che, ai sensi dell'art.2 della legge regionale n.25 del 1993, che detta norme di garanzia per il personale della formazione professionale, la Regione medesima sarebbe in ogni caso tenuta all'adeguamento del costo del personale ovvero all'applicazione degli incrementi contrattuali riconosciuti in sede di rinnovo del CCNL del settore della formazione professionale; nella specie, l'integrazione di spesa per i tre progetti dell'ANFE è stata concessa per adeguamenti contrattuali, rivalutazione TFR, IRAP, applicazione della legge 68/1999, oneri ed accessori. Le integrazioni di finanziamento operate in favore dell'ANFE riguarderebbero specificamente maggiori costi sostenuti dall'ANFE per incrementi contrattuali portati dal CCNL incomprimibili e non preventivabili; l'ANFE con la sottoscrizione

dell'atto di adesione ai tre progetti in questione si era assunto l'obbligo di applicare al personale dipendente i contratti collettivi di categoria, di stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa; d'altra parte il rapporto intercorrente tra amministrazione regionale ed enti di formazione è qualificato a livello giurisprudenziale come rapporto di garanzia impropria e sotto tali profili non può essere sottaciuto che la magistratura del lavoro ha più volte condannato l'amministrazione regionale siciliana a garantire agli enti di formazione le risorse per il pagamento complessivo dei trattamenti economici scaturenti dal CCNL (v.Cass. Civile Sez. Lav. n.1020 del 1998 e successive altre sentenze) ; altresì, la Corte dei conti avrebbe ammesso a registrazione innumerevoli decreti dirigenziali di concessione di integrazione di finanziamento per fronteggiare i costi del personale dipendente degli enti di formazione.

La difesa dell'appellante insiste, quindi, nel sottolineare che la puntuale ricostruzione dei fatti e degli elementi sopra messi in luce facciano emergere, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la carenza della ipotizzata inescusabile negligenza e leggerezza del comportamento dell'appellante considerando, in ogni caso, che l' attività della stessa si sarebbe svolta in una fase istruttoria, che non ha certamente influenzato in maniera determinante la decisione finale, per cui non sarebbe configurabile nei suoi confronti un nesso causale con il danno indicato nell'atto di citazione; l'appellante Verde avrebbe espresso nella vicenda in esame semplicemente una propria valutazione irrilevante ai fini della decisione finale e assolutamente in linea con le norme e con la prassi legittimata dalla stessa Corte dei

conti negli innumerevoli casi di decreti sottoposti a positiva registrazione di integrazioni di spesa per costi del personale dipendente degli enti di formazione in applicazione del CCNL di categoria. Conclusivamente, la difesa chiede l'annullamento della sentenza e la conseguente declaratoria di esenzione da responsabilità amministrativa; in subordine, chiede che sia esercitato il potere di riduzione in modo ampio dell'addebito contestato.

Con la difesa e rappresentanza dell'avv Massimiliano Mangano ha proposto appello avverso la sentenza 2947/2012 la dott.ssa Caterina Fiorino, all'epoca dei fatti di causa dirigente dell'Ufficio di Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale

La difesa anzitutto censura la sentenza *de qua* nella parte in cui afferma il principio di non incrementabilità della misura del finanziamento assegnato per lo svolgimento del progetto formativo approvato.

Sottolineando l'insussistenza del suddetto principio osserva che l'integrazione di spesa dei tre progetti formativi presentati dall'ANFE ha riguardato gli aumenti retributivi spettanti al personale dell'ANFE in applicazione del CCNL di categoria 2007-2010 avente efficacia per il periodo in cui sono stati eseguiti i suddetti progetti e rileva che la sentenza impugnata erroneamente non avrebbe considerato che la Regione siciliana sia obbligata per legge a garantire il trattamento retributivo di detto personale; l'obbligo in tal senso della Regione sarebbe fissato nelle varie leggi regionali in materia succedutesi nel tempo (v.l.r. n.32 del 2002, art.39; la l.r. n.25 del 1993, art.2, e art 9;

comma 6 lett.e) della l.r.n.24 del 1976); da ciò sarebbe agevole dedurre che le limitazioni previste in seno agli atti di adesione sottoscritti dagli enti di formazione secondo le disposizioni della circolare assessoriale n.6 del 2004, in cui si fa riferimento al tetto massimo (non superabile) delle risorse riconoscibili rappresentato dall'importo assegnato con il decreto di finanziamento dei progetti, non potrebbero valere con riferimento ai costi riferiti alle spese per il personale degli enti di formazione; ne consegue che la circolare in questione, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata, non costituisce fonte normativa esclusiva del suddetto principio di non incrementabilità del finanziamento atteso che la circolare amministrativa rappresenta semplicemente l'atto attraverso il quale l'autorità gerarchicamente sovraordinata ritiene di dover indirizzare l'uso del potere discrezionale, per cui non potrebbe derogare alla normativa di legge regionale che pone a carico della Regione l'obbligo dell'integrale copertura delle spese del personale dipendente degli enti formativi.

In ordine alla posizione specifica dell'appellante, all'epoca dirigente della Ragioneria Centrale presso il predetto Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, la difesa osserva che nella sentenza appellata non sia stato minimamente considerato che il controllo esercitato dalla dott.ssa Fiorino sul decreto di impegno della spesa integrativa relativa ai tre progetti dell'ANFE non avrebbe potuto che esser svolto in stretta aderenza all'art.9 del DPR n.38/1998 e all'art.62 della l.r. n.10 del 1999; in base a tali norme il controllo della Ragioneria è circoscritto alla verifica di legittimità della spesa e non ha la caratteristica di controllo impeditivo sulla efficacia

degli atti essendo in tale fase escluso ogni apprezzamento dell'interesse pubblico ovvero il sindacato sulle scelte discrezionali dell'amministrazione; conseguentemente non può in alcun modo ritenersi che la funzione di controllo preventivo posta in essere dalla Ragioneria Centrale possa assumere rilevanza causale in relazione ad un eventuale danno erariale; da ciò dovrebbe dedursi l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la condotta dell'appellante fosse connotata da colpa grave e che fosse da riconoscere nei suoi confronti il nesso causale con il danno di cui si discute azionato dal pubblico ministero contabile. Conclusivamente, la difesa chiede la riforma della sentenza e, per l'effetto, l'assoluzione dell'appellante da ogni addebito; in subordine, chiede la riduzione del danno addebitato in sentenza.

In data 22 maggio 2013 la Procura generale presso questa Sezione ha depositato conclusioni scritte in cui ha controdedotto analiticamente alle censure mosse dai convenuti, odierni appellanti, alla sentenza di condanna n.2947/2012 della Sezione Giurisdizionale da essi impugnata.

Nelle conclusioni si dà atto della ricostruzione puntuale contenuta nella sentenza di prime cure dei plurimi riferimenti normativi che impedivano di ritenere legittimo l'operato dei convenuti che hanno dato impulso ed avallo ad erogazioni *sine titulo* all'ANFE di integrazioni di finanziamento a copertura di asseriti maggiori costi per il personale impiegato nella gestione di tre progetti formativi approvati e finanziati nel PRO 2009. La possibilità prevista dall'art.6, comma 3, della l.r. 24 del 1976, di apportare modifiche ed integrazioni al PROF annuale

successivamente alla sua approvazione non potrebbe mai riferirsi ad una attività di formazione già espletata e completata risultando illogico che si possa integrare la pianificazione di una attività esaurita essendo la pianificazione connessa ad un'attività da compiere o in divenire; sotto tali profili non potrebbe muoversi alcuna censura alla sentenza impugnata che, nel ritenere illegittime le disposte integrazioni, ha considerato, conformemente agli interventi della Corte costituzionale in materia, non praticabile qualsiasi interpretazione assistenzialistica del regime dei lavoratori degli enti di formazione professionali operanti in Sicilia; l'interpretazione contraria si rivelerebbe strumentale alla protezione di un sistema ove enti privati possano assumere personale senza il vincolo dell'evidenza pubblica o dell'utilità dell'assunzione per poi richiedere la copertura dei costi all'amministrazione regionale mediante l'espediente della richiesta di integrazione di finanziamenti; riferisce la Procura generale che appare emblematico il caso dell'ANFE - Delegazione regionale della Sicilia che, proprio durante l'anno formativo 2009, in relazione al quale ha ottenuto l'integrazione di finanziamento di cui si discute, ha assunto n.14 unità di personale a tempo indeterminato, n.35 unità di personale a tempo determinato e n.143 unità di personale con contratti a progetto (v. tabulato allegato alla relazione in atti del 14 ottobre 2011 del dirigente pro-tempore dell'Ispettorato regionale del lavoro).

Per quanto riguarda la posizione dell'assessore Centorrino la Procura concludente ritiene di precisare che gli atti contestati allo stesso non possono essere qualificati atti di natura tecnica onde non sarebbe configurabile l'ipotesi dell'esimente politica; l'appellante avrebbe

disposto le integrazioni recependo le mere richieste dell'ente di formazione senza valutare la sussistenza di un titolo giuridico prestando avallo incondizionato alle richieste medesime; ribadisce per tutti gli appellanti la presenza nella loro condotta dell'elemento soggettivo della colpa grave. In ordine alla quantificazione del danno posto a loro carico osserva che sarebbe meritevole di un'ulteriore ed ampia applicazione del potere riduttivo l'appellante dott. Maisano che, nonostante la sua condanna in primo grado, ha tenuto successivamente una condotta funzionale di fattiva e leale collaborazione per istruttorie avviate dallo stesso ufficio inquirente in materia di formazione professionale.

Conclusivamente, la Procura generale chiede la conferma della sentenza impugnata nei confronti di tutti i convenuti condannati tranne che per l'appellante Maisano nei confronti del quale chiede la riduzione della condanna di primo grado in applicazione del potere riduttivo.

Nella successiva memoria del 23 maggio 2013 con allegata documentazione, la Procura generale ha segnalato, per quanto riguarda le integrazioni di finanziamento concesse all'ANFE sul PROF 2009, contestate agli appellanti nel presente giudizio, che l'amministrazione regionale con DDG n.498 del 20 febbraio 2013 ha revocato in autotutela il DDG n.4637 dell'1 dicembre 2010 di integrazione del finanziamento e contestualmente ha ingiunto all'ANFE la restituzione, entro il termine perentorio di giorni 60, delle somme illegittimamente percepite a titolo di integrazioni di finanziamento costituenti di per sé indebito oggettivo; riferisce la Procura generale che l'ANFE avrebbe, comun-

que, notificato all'amministrazione regionale atto di citazione in opposizione all'ingiunzione dinanzi al giudice ordinario ex art.32 d.l.vo n.150/2011.

La Procura ha depositato copia del successivo DDG 1522 del 12 aprile 2013 con cui l'amministrazione regionale ha accertato in entrata sul cap 3724 del bilancio della Regione per l'esercizio 2013 la somma di € 2.185.488, 88 a valere sulle somme spettanti all'ANFE, in esito all'approvazione definitiva delle graduatorie, sull'Avviso n.20/2011 finanziato con il fondo sociale europeo ed ha disposto il versamento della somma stessa autorizzando l'emissione dei mandati di pagamento (cosiddetti mandati verdi) in favore della Regione siciliana sullo stesso capitolo di spesa 3724 dell'esercizio corrente.

Con altra memoria del 3 giugno 2013 la Procura generale ha depositato copia della nota n.36513 del 3 giugno 2013 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio III Gestione, nella quale si attesta che, in relazione al recupero disposto a carico dell'ANFE, la somma effettivamente incassata dall'amministrazione, mediante i cosiddetti mandati verdi, ammonta complessivamente ad € 546.401,22 e che tale recupero riguarda promiscuamente le integrazioni concesse all'ANFE- Delegazione regionale per il Prof. 2007 ed anche le integrazioni per il PROF 2009 riguardanti la presente vertenza. Ad avviso della Procura generale da ciò dovrebbe dedursi che sarebbe giuridicamente impossibile dichiarare la cessazione della materia del contendere a fronte del danno erariale ritenuto nella sentenza impugnata di € 1.481.964,84, considerato, altresì, che l'ingiunzione di pagamento disposta

dall'amministrazione regionale è stata opposta giudizialmente dall'ANFE onde il relativo titolo esecutivo, che di per sé non potrebbe spiegare alcuna efficacia estintiva del danno contestato nel presente giudizio, non si sarebbe consolidato. Rileva, infine, la Procura che la procedura di incameramento disposta con il DDG 1522 del 12 aprile 2013 delle quote di spettanza dell'ANFE a valere sul predetto Avviso 20/2011 sarebbe in contrasto con il principio di integrità dei pagamenti ai beneficiari del contributo pubblico previsto dal regolamento (CE) n.1083/2006 (che disciplina il fondo sociale europeo in cui all'art.80 sono vietate le detrazioni o le trattenute che portino alla riduzione del contributo per i beneficiari) onde il principio di legalità imporrebbe al giudice di disapplicare gli atti illegittimi per violazione di legge e di regolamenti.

In data 27 maggio 2013 la difesa dell'appellante Maisano Marcello ha depositato memoria nella quale ha richiamato il DDG 1522 del 12 aprile 2013 con cui l'amministrazione regionale ha accertato in entrata sul capitolo 3724 del bilancio della Regione per l'esercizio 2013 la suddetta somma di € 2.185.488, 88, in cui è compresa la somma di € 1.481.968, 84, costituente il danno erariale nella sua interezza oggetto del presente giudizio, ed ha disposto il versamento della somma stessa autorizzando l'emissione dei mandati di pagamento (cosiddetti mandati verdi) in favore della Regione siciliana sull'apposito capitolo di spesa 3724 dell'esercizio corrente. Il difensore, considerato che con tale provvedimento l'amministrazione regionale ha incamerato dall'ANFE le somme che il suo assistito era stato condannato a risarcire insieme ad altri dirigenti con la sentenza appellata, ha

chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In data 31 maggio 2013 ha depositato memoria la dott.ssa Verde Maria Josè , difesa dall'avv. Roberto Surdi; anzitutto, la difesa conferma le conclusioni contenute nell'atto di appello con relative domande ed argomentazioni tese a dimostrare l'assenza di responsabilità in capo all'appellante; indi, considerato il recupero delle somme intrapreso dall'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale risultante dagli atti versati in atti insiste nell'affermare che sia venuto meno qualsiasi ipotetico danno erariale imputabile alla stessa appellante e, in ogni caso, tenuto conto che la procedura di recupero non è conclusa, chiede un rinvio della trattazione del giudizio in attesa della definizione di tale procedura.

In data 31 maggio 2013 ha depositato memoria la difesa del prof. Centorrino nella quale si precisa di avere appreso che l'amministrazione regionale ha avviato la procedura di recupero dell'integrazione del finanziamento erogato all'ANFE in relazione ai progetti Sirio, Mizar e Vega del PROF 2009 e che, al fine di acquisire la documentazione inerente la procedura di recupero, è stata presentata istanza di accesso della quale si è in attesa di riscontro; in ogni caso, la difesa rileva che l'avvio del recupero delle somme erogate all'ANFE renderebbe di difficile configurazione il danno erariale e sua quantificazione per cui ritiene opportuno che sia differita la celebrazione dell'udienza del 13 giugno 2013 all'esito della definizione della procedura di recupero e, comunque, successivamente all'acquisizione della documentazione che sarà rilasciata dall'amministrazione.

In data 3 giugno 2013 ha depositato memoria l'avv. Claudio Rugolo difensore dell'appellante arch.Gesualdo Campo nella quale, nel confermare le domande di cui all'atto di appello per la declaratoria di esenzione da responsabilità, viene evidenziata l'insussistenza del danno erariale in relazione all'azione di recupero integrale intrapresa dall'amministrazione regionale nei confronti dell'ANFE del debito conseguente alle indebite integrazioni di finanziamento concesse; la difesa chiede, in ogni caso, la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse per mancanza del danno stante l'integrale recupero effettuato in pendenza del presente giudizio d'appello.

In data 11 giugno 2013 ha depositato memoria la difesa dell'appellante Fiorino Caterina che ha esposto ulteriori argomentazioni a sostegno della posizione dell'appellante anche con riferimento agli esiti del controllo positivo esercitato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti che avrebbe ammesso al visto di legittimità decreti assessoriali di erogazione di integrazioni di finanziamento simili a quelli oggetto di causa; insiste, quindi, per la riforma della sentenza impugnata con assoluzione dell'appellante; in subordine, chiede l'applicazione del potere riduttivo.

Nella memoria del 3 giugno 2013 la Procura generale osserva che non siano accoglibili le richieste di rinvio del giudizio (v. memoria Centorrino e Verde) in attesa della definizione della procedura di recupero da parte dell'amministrazione considerato anche che l'opposizione al giudice ordinario proposta dall'ANFE avverso l' ingiunzione dell'amministrazione di versamento delle somme riferite al-

le indebite integrazioni di finanziamento, dimostrerebbe l'attualità e la concretezza del danno nella sua interezza accertato nella sentenza di primo grado.

All'udienza del 13 giugno 2013 la difesa dell'appellante Maisano ha depositato ulteriore documentazione tra cui la nota n.40168 del 12 giugno 2013 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, versata in copia in uno ad altri atti, da cui risulterebbe che sarebbe stata recuperata l'ulteriore somma di € 1.259.159|96 mediante i cosiddetti mandati verdi, come da elenco n.16491 del 12 giugno 2013 trasmesso alla Ragioneria allegato in copia; rimarrebbe scoperto l'importo residuo di € 404.759, 09 al cui recupero dovrebbe provvedersi sui prossimi mandati di pagamento in favore dall'ANFE-Delegazione Regionale Sicilia a qualsiasi titolo disposti.

In accoglimento di istanza formulata dagli altri difensori presenti, che hanno chiesto un termine per l'esame di tale documentazione, l'udienza di trattazione del giudizio è stata rinviata al 25 giugno 2013.

Alla odierna pubblica udienza le parti hanno ribadito le rispettive posizioni insistendo nelle eccezioni e domande formulate; il pubblico ministero confermando tutte le sue richieste ha inoltre eccepito l'inammissibilità per intempestività dell'appello proposto dall'arch.Gesualdo Campo.

Diritto

I cinque ricorsi in appello, di cui in narrativa, proposti separatamente per la riforma della stessa sentenza n. 2947/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, sono riuniti

per essere trattati congiuntamente come sancito dal codice di procedura civile all'art.335.

Preliminarmente, il Collegio non ritiene accoglibile la richiesta formulata dagli appellanti di declaratoria della cessazione della materia del contendere nel presente giudizio per effetto dell'emissione da parte dell'amministrazione regionale del DDG n.498 del 20 febbraio 2013 con il quale è stato annullato in autotutela, in quanto ritenuto illegittimo, il DDG n.4637 dell'1 dicembre 2010 di concessione all'ANFE – Delegazione regionale delle integrazioni di finanziamento dell'importo di € 1.742.356,44, relative ai progetti di formazione professionale SIRIO, MIZAR e VEGA, presentati dalla stessa ANFE a valere sul PROF 2009 (piano regionale offerta formativa), ed è stato contestualmente ingiunta all'ANFE-Delegazione Regionale la restituzione delle somme percepite corrispondenti a tali integrazioni, costituenti il danno erariale per il cui risarcimento sono state statuite a carico degli appellanti le correlative condanne dalla sentenza impugnata.

Deve precisarsi, come risulta dagli atti versati al fascicolo, che avverso l'ingiunzione di pagamento disposta dall'amministrazione è stato notificato ricorso in opposizione dinanzi al giudice ordinario da parte dell'ANFE ex art.32 del d.l.vo n.150 del 2011 (norma relativa all'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, entrata in vigore dal 6 ottobre 2011). Ferme restando le peculiarità del giudizio di responsabilità amministrativa azionato dal pubblico ministero contabile e la sua piena esperibilità, pur nel caso in cui l'amministrazione danneggiata possa avvalersi di strumenti alternativi per ottenere il ristoro del

pregiudizio patrimoniale subito (come nella specie mediante ordinanza-ingiunzione ex art.3 del RD n.639/2010, integrato dall'art.32 del d.l.vo n.150 del 2011, sulla riscossione delle entrate patrimoniali della PA), va sottolineato, in ogni caso, che l'opposizione notificata dall'ANFE avverso l'ingiunzione disposta dall'amministrazione comporta che il relativo titolo esecutivo non si sia consolidato per cui non si ritiene che possa produrre allo stato alcuna efficacia estintiva del danno contestato agli appellanti.

Parimenti, non appare accoglibile la richiesta degli appellanti di rinvio del giudizio in attesa della definizione della procedura di recupero delle integrazioni per un importo complessivo di € 2.185.488,88 relative al PROF 2009 ed al PROF 2007, concesse all'ANFE – Delegazione regionale, intrapresa dall'amministrazione regionale con l'emissione del successivo DDG 1522 del 12 aprile 2013, come rettificato con DDG 1829 del 29 aprile 2013, a valere, previo accantonamento, sulle somme spettanti all'ANFE medesima sull'Avviso n.20/2011 con finanziamento a carico del fondo sociale europeo in seguito all'approvazione definitiva delle graduatorie dell'offerta formativa. Dal contenuto della nota n.36513 del 3 giugno 2013, versata in atti, del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio III Gestione, risulta che con mandati verdi emessi in data 30 aprile 2013 in esecuzione del citato DDG 522 del 12 aprile 2013 è stata incassata dall'amministrazione regionale la somma di € 546.401,22; dalla più recente nota versata in atti, n.40168 del 12 giugno 2013, del dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, indirizzata alla Procura regionale, ri-

sulterebbe che sarebbe stata recuperata l'ulteriore somma di € 726.012,17 sulla base di n.11 mandati verdi; rimarrebbe scoperto l'importo residuo di € 913.075,49 al cui recupero dovrebbe procedersi mediante compensazione sui prossimi mandati di pagamento in favore dell'ANFE-Delegazione Regionale Sicilia a qualsiasi titolo disposti. Il Collegio deve rilevare, comunque, che allo stato si tratta di un recupero parziale del danno erariale. Inoltre, la somma recuperata dall'amministrazione con tale procedura si riferisce promiscuamente a somme recuperate anche sulle integrazioni concesse all'ANFE per il PROF 2007, che non riguardano il presente giudizio. Non risulta comunque provato che sia stato recuperato integralmente il danno oggetto di causa nelle sue diverse componenti. Non può non sottolinearsi che, in ogni caso, delle somme già recuperate riferite al giudizio in esame, e delle ulteriori somme che nelle more potrebbero essere recuperate, potrà eventualmente tenersi conto in sede di esecuzione della presente sentenza.

Passando all'esame degli appelli occorre anzitutto vagliare l'eccezione di inammissibilità per intempestività sollevata dal pubblico ministero in udienza, che riguarda l' appello proposto dall'arch. Gesualdo Campo avverso la sentenza di primo grado n.2947/2012 notificato alle controparti oltre il termine di legge. Ai sensi dell'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, l'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore

generale, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione.

Risulta dagli atti del giudizio che la sentenza di primo grado è stata notificata al Campo, odierno appellante, presso il domicilio eletto del procuratore costituito, a richiesta della controparte Procura regionale della Corte dei conti, in data 7 novembre 2012 e, pertanto, da tale data inizia a decorrere il termine di sessanta giorni per proporre impugnazione (v. copia della sentenza notificata con relata di notifica in atti dell'ufficiale giudiziario che fa fede fino a querela di parte).

La notificazione della sentenza, infatti, fa decorrere il termine di impugnazione, a norma dell'art. 326 cod. proc. civ., non solo per la parte destinataria, ma anche per la parte che ha effettuato la notifica, a tal fine dovendosi attribuire incondizionato rilievo alla "scienza legale" collegata, dalle stesse norme del codice di rito, al compimento delle predette formalità di notificazione della sentenza nell'ottica delle esigenze di chiarezza e incontestabilità che sussistono in materia di formazione della cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione e con l'indisponibilità delle relative situazioni giuridiche (Cass. civ. Sezioni Unite ord 19 novembre 2007, n. 23829). Nella specie l'appello è stato notificato al procuratore regionale ed al procuratore generale presso questa Sezione quando erano già decorsi 61 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado al Campo avvenuta il 7 novembre 2012 su richiesta del procuratore regionale. La notifica dell'appello è stata effettuata direttamente dal difensore ai sensi della legge n.53 del 1994 a mezzo del servizio postale con raccomandata AR spedita l'8 gennaio 2013 come attestato dal timbro

postale. In definitiva, poiché il termine di sessanta giorni per proporre appello previsto dalla calendata norma di legge è perentorio a pena di decadenza, deve pronunciarsi, ai sensi degli artt.326 e 327 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dall'arch.Gesualdo Campo oltre il suddetto termine.

Il Collegio passa ora all'esame del primo motivo d'appello articolato nel ricorso proposto dall'appellante prof. Centorrino, ex assessore regionale all'epoca dei fatti, in cui viene rilevata la disintegrità del contraddittorio nei confronti di alcuni dirigenti regionali, in ordine ai quali ritiene che, nonostante abbiano contribuito anche in modo rilevante alla causazione del presunto danno di cui si discute, erroneamente non siano stati chiamati nel giudizio di primo grado; secondo tale censura sarebbe evidente un' inspiegabile omissione della Procura regionale in quanto i soggetti in questione (dott.Fabio Ballo, dirigente del Servizio Programmazione per gli interventi in materia di formazione professionale e il dott. Vincenzo Emanuele, dirigente della Ragioneria generale della Regione) avrebbero contribuito a formare o avrebbero controllato sul piano amministrativo-contabile gli atti ascritti alla responsabilità del Centorrino e degli altri soggetti condannati con la sentenza impugnata; il primo con la nota n.1292 del 19 novembre 2010 ha, infatti, comunicato all'assessore Centorrino che, ai fini delle determinazioni da assumere in merito al riconoscimento delle integrazioni richieste dall'ANFE, la copertura finanziaria necessaria poteva essere assicurata con parte delle economie iscritte sul capitolo 717910 del bilancio regionale ; il secondo, nella qualità di ragioniere generale della Regione, con il D.D. n.1896 del 4 ottobre

2010 aveva decretato la variazione di bilancio che ha consentito le assegnazioni delle integrazioni contestate al Centorrino e agli altri convenuti.

Rileva il Collegio che la plurisoggettività dei rapporti obbligatori, anche risarcitori, non costituisce una condizione per il litisconsorzio necessario. Ma neppure, quale facoltà, è consentito alla Corte dei conti disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti inizialmente non convenuti in giudizio sulla base di motivate argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, in considerazione della intervenuta modificazione degli elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, quali la parzialietà e la personalità, che impongono al giudice di valutare ed eventualmente condannare ciascun concorrente esclusivamente per l'efficienza causale che il suo comportamento ha assunto nella produzione del danno, a prescindere da quello di ipotetici corresponsabili (cfr.di questa Sezione sentenze n.238 del 25 giugno 2009 e n.295 del 2010).

Nell'appello proposto dal dott. Marcello Maisano, all'epoca dei fatti dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, la difesa sostiene, in via preliminare, che il giudizio di primo grado celebrato senza la partecipazione dell'ANFE-Delegazione regionale sia da ritenersi affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art.111, comma 2, Cost rilevabile in ogni stato e grado del procedimento anche d'ufficio. La difesa ritiene che nella fattispecie di responsabilità all'esame siano individuabili due distinti e autonomi rapporti: un primo rapporto vede come parti contrapposte l'Assessorato regionale e l'ANFE, che ha ad

oggetto l'obbligo dell' ANFE di restituire le somme che dalla stessa associazione sarebbero state indebitamente percepite; un secondo rapporto che vede contrapposti il PM contabile e nella specie il dott. Maisano, odierno appellante, ed ha oggetto l'obbligazione di risarcimento di quest'ultimo a favore della Regione siciliana, obbligazione che sarebbe sorta proprio in conseguenza del pagamento dell'indebito anzidetto; rientrando entrambi i rapporti nell'ambito della giurisdizione contabile, come da giurisprudenza consolidata, ne dovrebbe conseguire l'esigenza di assicurare l'unicità dell'accertamento giurisdizionale in sede di processo contabile.

In ordine alle richieste formulate nell'appello del dott. Maisano di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ANFE in relazione al prospettato collegamento sostanziale e processuale dei due rapporti indicati nel suindicato motivo di censura nell'ottica di unicità dell'accertamento giurisdizionale in sede di processo contabile, il Collegio ritiene di precisare :

a) secondo la prospettazione del PM accolta nella sentenza impugnata il carattere indebito dell'integrazione di finanziamento concessa dalla Regione siciliana all'ANFE- Delegazione regionale in relazione a maggiori costi retributivi sostenuti da tale ente per il personale che sarebbe stato impiegato nella gestione dei tre progetti formativi approvati (SIRIO, MIZAR e VEGA) non sarebbe correlato ad un comportamento illecito direttamente imputabile all'ANFE in violazione del rapporto di servizio con la Regione come se, ad esempio, l' associazione predetta avesse percepito illecitamente maggiori somme

nell'ambito del finanziamento assegnato relative a spese sostenute ma non riconosciute ammissibili perchè non assolutamente riferibili alla gestione del corso per cui sussisterebbe l'obbligo in ogni caso della restituzione di tali maggiori somme ricevute;

b) il danno erariale subito dalla Regione è da ritenersi invece correlato, come configurato nell'atto di citazione, al comportamento dell'assessore regionale, del dirigente generale del Dipartimento della formazione professionale e degli altri dirigenti, odierni appellanti, dipendenti della stessa Regione, che, agendo in contrasto coi doveri di ufficio in violazione della normativa di riferimento, avrebbero ritenuto ammissibile e, quindi concesso ed erogato, il finanziamento integrativo *ex post* in accoglimento della richiesta dell'ANFE relativa ad un presunto maggiore costo che sarebbe stato sostenuto per il personale applicato nella gestione dei progetti in questione, che viene a costituire spesa che non può essere compresa nei progetti approvati in quanto eccedente i finanziamenti assegnati per l'anno formativo 2009 con DDG n.227 dell'8 aprile 2009 e con DDG n.3430 del 31 dicembre 2009 a chiusura della procedura di finanziamento ai sensi di legge; dal che si evince che il danno *de quo* verrebbe sostanzialmente in rilievo nel presente giudizio soltanto come conseguenza dell'illecito imputabile ai soggetti convenuti, odierni appellanti, ritenuti responsabili con la impugnata sentenza n.2947 del 29 ottobre 2012;

c) da quanto precisato alla precedente lett.b) scaturisce la non rilevanza nel presente giudizio del supposto collegamento tra i due rapporti prefigurati nell'atto di appello del Maisano, e quindi, l'infondatezza dell'eccezione di nullità assoluta della sentenza impugnata con restituzione degli atti al primo giudice per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art.111, comma 2, Cost.

Passando alla valutazione del merito degli appelli proposti, tenuto conto della omogeneità dei motivi di censura ivi esposti a sostegno della asserita carenza del danno erariale ipotizzato dal pubblico ministero, il Collegio su tale questione premette che nella sentenza impugnata è stato considerato danno erariale l'importo di € 1.742.356,44, poi ridotto a € 1.482.968,84, corrispondente ai finanziamenti integrativi erogati all'ANFE con riferimento ai già citati tre progetti formativi Sirio, Mizar e Vega compresi nel PROF 2009 gestiti dalla stessa ANFE- Delegazione regionale ; le integrazioni di finanziamento sarebbero state disposte in assenza di copertura legislativa mediante una anomala sequenza procedimentale amministrativa adottata all'interno dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale formazione professionale, nella quale avrebbero assunto un ruolo di protagonisti in negativo gli odierni appellanti, ponendo in essere condotte gravemente colpose causalmente determinanti un esborso ingiustificato di denaro e conseguentemente dannoso per l'amministrazione regionale che ne ha sostenuto l'onere. Il Collegio sulla base della disamina degli atti acquisiti al fascicolo deve sottolineare, in via preliminare,

concordando sostanzialmente con le conclusioni, cui è pervenuto il giudice di primo grado, l' immanenza nella legislazione regionale sulla formazione professionale del principio di non incrementabilità del finanziamento assentito con decreto assessoriale, emesso in seguito all'approvazione del progetto selezionato, presentato dall'ente di formazione, quale gestore del piano formativo, compreso nel PROF annuale; detto principio è stato correttamente messo in rilievo nella motivazione della sentenza impugnata ed è stato posto a fondamento delle conclusioni affermative della responsabilità amministrativa dei convenuti. Il Collegio ritiene che la violazione di tale principio di non incrementabilità del finanziamento decretato costituisce elemento dirimente per la soluzione della presente controversia di responsabilità.

In tale ottica si osserva che espressione cardine del principio di non incrementabilità siano da considerare le limitazioni contenute nella legge regionale n.24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni, che ha dettato la normativa fondamentale della Regione siciliana sulle iniziative di formazione professionale e sulla promozione, istituzione e finanziamento da parte dell'amministrazione regionale dei corsi di formazione; tali limitazioni sono esplicitate nella circolare applicativa n.6 del 2004, a cui viene fatto ampio riferimento nei provvedimenti emessi per l'erogazione dell'integrazione di € 1.742.356,44 all'ANFE – Delegazione regionale, relativa ai tre progetti inclusi nel PROF 2009, nonché negli scritti difensivi degli appellanti e, soprattutto, nell'atto di adesione, sottoscritto per accettazione dall'ente gestore dei corsi compresi nel PROF (lo schema dell'atto di adesione è al-

legato alla circolare medesima), regolante in via generale contrattualmente il rapporto tra la Regione e gli enti di formazione professionale relativo alla gestione dei corsi formativi finanziati con il prescritto decreto della Regione, con l'obbligo di non sforare il finanziamento assegnato da considerare limite insuperabile. Non si ritengono condivisibili le argomentazioni difensive espresse negli appelli in esame secondo cui le limitazioni volte a non sforare il finanziamento assegnato in questione sarebbero vincolanti solo per gli enti di formazione in quanto espressive nella sostanza delle necessarie cautele predisposte dall'amministrazione regionale volte a disciplinare e controllare l'attività degli enti nella gestione dei piani formativi dato che, in passato, prima dell'emanazione della legge regionale n.24 del 1976, l'attività in questione avrebbe fatto registrare, proprio per la mancanza di una normativa specifica sui limiti finanziari da rispettare dagli enti formativi nell'andamento della gestione dei corsi, sprechi ed effettuazione di spese non pertinenti con l'attività formativa conseguenti sicuramente alla mancanza di precisi vincoli e di oneri di rendicontazione. Deve precisarsi che i progetti contenuti nel PROF 2009 (ivi compresi quelli presentati dall'ANFE-Delegazione regionale) sono stati dapprima finanziati con il DDG 277 dell'8 aprile 2009 e il DDG 793 del 4 giugno 2009 ; poi con il DDG 3430 del 31 dicembre 2009, in cui espressamente risulta evidenziato che < il finanziamento assegnato ai progetti di cui al DDG n.277/2009 è integrato dell'importo indicato nella colonna "Integrazione totale" di cui all'allegato A, determinando un costo complessivo del PROF 2009 pari ad € 253.377.928,24 >. Dall'esame della sequenza procedimen-

tale si evince, altresì, che l'ulteriore integrazione dei finanziamenti di cui al DA del 30 novembre 2010 a firma dell'assessore Centorrino ed al DG dell'1 dicembre 2010 a firma dell'arch. Campo, è avvenuta sulla base di una istruttoria inconsistente, che si innesta su affermazioni dell'ANFE-Delegazione regionale e su annotazioni generiche dei revisori dell'ULP, come sarà ulteriormente precisato in prosieguo, e senza che da parte dei dirigenti Maisano e Verde, del dirigente generale Campo e dell'assessore Centorrino sia stato eseguito un analitico controllo sulla attendibilità delle pretese non documentate dell'ANFE-Delegazione regionale e senza che vi fosse una norma di legge autorizzativa di integrazioni *ex post* non potendosi considerare tale l'art.9 della l.r. 21/2007, che non può riguardare attività pregresse ma soltanto nuove iniziative programmatiche del settore.

Nel caso di specie, come risulta dagli atti, l'integrazione di finanziamento concessa dall'Assessorato regionale all'ANFE riguarda specificamente l'effettuazione di spese decise autonomamente dall'ANFE in assenza di alcuna previsione di spesa di corrispondente ammontare che risultasse inserita nei tre progetti di corsi formativi regolarmente approvati; ciò sarebbe avvenuto pure in presenza delle limitazioni suddette; in sostanza l'ANFE avrebbe richiesto il finanziamento integrativo *ex post* mettendo l'amministrazione regionale di fronte al fatto compiuto di una maggiore spesa che sarebbe stata effettuata per retribuzione, emolumenti ed oneri accessori dovuti al personale impiegato nella gestione dei progetti formativi senza alcuna specifica produzione di documentazione giustificativa ed analitica dei ventilati elementi fino alla concorrenza degli importi richiesti; il che conferma

che si tratta di un maggior costo relativo a spese non preventivamente programmate ed autorizzate nei modi di legge sulla quali è mancato il preventivo riscontro di ammissibilità nella competente sede di approvazione del PROF annuale.

In presenza di tali situazioni appare logico ritenere che l'obbligo di rispettare il principio di non incrementabilità del finanziamento assentito gravi *in primis* sugli organi competenti della Regione che avrebbero dovuto vigilare in modo da evitare che tale principio fosse disatteso dagli enti di formazione non essendo consentita in base alla normativa sulla formazione professionale vigente nella Regione siciliana l'ammissione a finanziamento integrativo di maggiori costi nell'ambito di una attività autorizzata e dallo stesso ente di formazione richiesta ed accettata per la quale già sussiste un finanziamento predeterminato nelle singole componenti di spesa comprese nel progetto formativo approvato e ritenute ammissibili ai fini dell'espletamento dell'attività formativa. Nella vicenda all'esame si è proceduto ad integrare la spesa sulla base di quanto unicamente riportato dall'ente di formazione nei rendiconti relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dei tre progetti del PROF 2009; né sarebbe stato possibile ravvisare un criterio plausibile ed efficiente agli effetti della formale ammissibilità a finanziamento di tale maggior costo nella mera affermazione inserita nelle note alla scheda di revisione contabile con relative tabelle di verifiche sottoscritte in data 28 luglio 2010 dai funzionari addetti al riscontro dei rendiconti presentati dall'ANFE. Nelle anzidette note degli addetti al Servizio rendicontazione è stato annotato incidentalmente che "per quanto riguarda il personale ...non si

riconosce, benché ammissibile la somma di... per incapienza del finanziamento ". Da tale annotazione di ammissibilità *sui generis* condizionata dalla incapienza del finanziamento concesso ha preso il via inopinatamente una sequenza di atti amministrativi, che è sfociata nell'emissione del D.A. n. 4478 di 30 novembre 2010, sottoscritto dall'assessore regionale Centorrino che disponeva la modifica del precedente DDG n.3430 del 31 dicembre 2009 assegnando l'integrazione al finanziamento originariamente concesso all'ANFE e, nell'emissione nel giorno successivo, del DDG n.4637 dell'1 dicembre 2010, sottoscritto dal dirigente generale arch. Gesualdo Campo che, per provvedere al maggiore finanziamento per i tre progetti SIRIO, MIZAR e VEGA dell'ANFE, ha assunto l'impegno della spesa di € 1.742.356,44 sul cap.717910 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2010.

In tale contesto l'interpretazione corretta da darsi all'art.9 della legge regionale 21/2007, secondo cui le economie realizzate sugli stanziamenti finalizzati alla legge regionale n.24 del 1976 (attività di formazione professionale) possano essere reiscritte in bilancio per essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge, non è quella che le economie realizzate siano veicolate per qualsivoglia integrazione di spese già autonomamente effettuate dagli enti di formazione al di fuori delle previsioni del PROF e, in ogni caso, non programmate in seno al procedimento in cui avviene la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento. Ragioni di buon senso e di logica giuridica fanno ritenere che ciò sia fuori dalla *ratio* della legge che non può riguardare casi singoli . Infatti, l'art. 6 della legge n.24 del 1976 al

comma 2 statuisce che il piano regionale annuale è predisposto dal competente Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli enti di formazione; al comma 4 statuisce che qualora, successivamente all'approvazione del piano annuale, dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione (oggi dell'istruzione e della formazione professionale) è autorizzato, sentito il parere obbligatorio della predetta Commissione regionale, ad apportare modifiche ed integrazioni al piano stesso. Resta, in ogni caso, legislativamente escluso che le economie realizzate possano essere destinate per attività che l'ente ha già portato a termine sforando i finanziamenti assegnati, onde è agevole ritenere, allora, che le economie medesime di bilancio non possano che essere destinate, nell'ottica dei principi di programmazione, economicità e trasparenza, a nuovi interventi riferentesi all'offerta formativa annuale complessiva da mettere in campo secondo le garanzie e nel rispetto delle procedure volute sia per l'approvazione del piano annuale che per gli interventi da eseguire a modifica ed integrazione del piano stesso come previsto dal citato art.6, commi 2 e 4, della legge n.24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Le superiori argomentazioni valgono anche per il caso in cui, mediante l'erogazione di integrazioni di fondi, siano finanziati maggiori costi del personale che sarebbe stato impiegato dall'ente di formazione nella gestione dei corsi formativi; il costo del personale rappresenta,

in ogni caso, una componente della spesa, insieme alle altre previste per lo svolgimento dei corsi di formazione, per cui non può essere riservata al costo del personale una corsia privilegiata per attrarre finanziamenti suppletivi al di fuori di qualsiasi controllo dell'amministrazione pubblica erogante; l'art.9, della legge 24 del 1976, che elenca al comma 6 le spese *che possono essere coperte dal contributo regionale*, alla lett.e) indica, infatti, anche *"la retribuzione e gli oneri sociali di legge e contrattuali per il personale degli enti"*.

Le integrazioni di finanziamento assentite al di fuori delle normali procedure previste dalla normativa di legge non assurgono al crisma della legittimità solo perché siano con esse finanziate maggiori spese per i costi retributivi del personale asseritamente sostenute dagli enti di formazione.

Nel presente caso non varrebbe ad accreditare la legittimità dell'erogazione dell'integrazione disposta in favore dell'ANFE la asserita vigenza, come prospettato nei gravami degli appellanti con criteri di ampia approssimazione in assenza di alcun referente normativo specifico, dell'obbligo della Regione, genericamente affermato, di tenere l'ente di formazione finanziariamente indenne, sempre e comunque, dai costi del personale impiegato nell'attività corsuale e, quindi anche dagli eventuali maggiori costi derivanti da aumenti retributivi stabiliti dal CCNL di categoria intervenuti durante la gestione non coperti dal finanziamento decretato. Invero, il comma 1 dell'art.2 della l.r. n.25 del 1993 stabilisce in via di principio che al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge n.24 del 1976 (si trat-

ta del personale docente dei corsi di formazione professionale) con rapporto di lavoro indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; il che significa soltanto che a detto personale assunto dagli enti di formazione viene riconosciuto uno *status* di appartenente alla categoria del personale della formazione professionale a livello nazionale; da ciò non può essere dedotto alcuno specifico onere finanziario ricadente sull'amministrazione regionale, che la norma in questione non dispone affatto, al fine di tenere indenne l'ente di formazione, cui detto personale appartiene, dai costi del loro impiego sempre e comunque anche al di fuori dei finanziamenti stabiliti per l'esecuzione dei progetti di formazione professionale approvati; il secondo comma dello stesso art.2 dispone, invece, che è fatto obbligo agli enti di formazione, prima di procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di completare l'orario di lavoro nel rispetto della professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la spesa derivante è contenuta nei limiti del *finanziamento decretato* garantendo in tale ambito la copertura finanziaria anche delle sedi di coordinamento degli enti. Appare evidente da tale disposizione il limite non superabile costituito dal cosiddetto finanziamento decretato rimanendo escluse ipotesi di integrazioni di finanziamento agli enti per la spesa del personale da parte dell'amministrazione regionale. Il fatto, poi, che l'art.39, comma 3, della legge regionale n.23 del 2002 imponga agli enti di formazione (al fine di evitare confusione dei fondi assegnati per il personale

con altre voci di spesa della gestione del corso) l'obbligo di accendere un apposito conto da utilizzare esclusivamente per le spese del personale dipendente e che, per ogni singolo progetto formativo, siano accreditate da parte dell'amministrazione regionale le risorse relative alla voce di costo del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della spesa, non sta a significare che il principio di non incrementabilità del finanziamento decretato per ogni singolo progetto diventi recessivo allorchè si tratti di costi che comunque riguardano la spesa per il personale impiegato nella gestione dei progetti formativi; piuttosto, con tale norma il legislatore ha inteso disciplinare l'attività di gestione degli enti di formazione per renderla trasparente tenendo presente la finalità del corretto utilizzo dei fondi assegnati; infatti, per la finalità di cui al citato comma 3, il successivo comma 4 statuisce, solo per l'esercizio finanziario 2002, che il dipartimento della formazione professionale avrebbe potuto autorizzare gli enti gestori di cui alla legge n.24 del 1976 ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati escludendo a priori qualsiasi integrazione di finanziamento da parte della Regione oltre il finanziamento decretato. Non sussiste alcuna altra norma di legge regionale che abbia autorizzato per gli esercizi successivi il finanziamento per le finalità suindicate.

Nella vicenda in esame si tratta di progetti eseguiti nel 2009 mentre i presunti aumenti retributivi sarebbero derivati, come asserito nelle difese degli appellanti, dall'applicazione del CCNL 2007-2010, riguardante il personale della formazione professionale, entrato a regime dal gennaio 2008. Anche se ciò fosse realmente avvenuto sarebbe illogico ritenere che la Regione sia da considerasi inadempiente nei

confronti dell'ANFE per non avere provveduto a finanziare il maggior costo derivante dagli aumenti retributivi previsti dal suddetto CCNL considerato che i progetti approvati nel PROF 2009 rappresentavano sostanzialmente una mera reiterazione dei progetti presentati dall'ANFE nel 2008 rimanendo inalterate le componenti di spesa dei progetti compresa quella relativa al costo del personale. In disparte la considerazione che all'adeguamento del costo dei progetti in relazione alla spesa per il personale avrebbe dovuto provvedere nei limiti del finanziamento assegnato l'ente gestore del corso, che tali progetti aveva elaborato e presentato, non sembra affatto verosimile, dato che il CCNL 2007-2010 era entrato a regime già dal gennaio 2008, che l'ANFE si sia resa conto della mancanza di copertura finanziaria di imprecisati maggiori costi del personale solo dopo l'ultimazione dei corsi di formazione di cui ai tre progetti inclusi nel PROF 2009 e li abbia, poi, esposti nei rendiconti presentati all'UPL di Palermo. Resta fermo, in ogni caso, che, sia all'epoca dell'approvazione del PROF 2009, sia all'epoca dell'integrazione del finanziamento disposta con il DDG 2430 del 30 novembre 2010, era ben nota la vigenza del CCNL 2007/2010 stipulato il 25 gennaio 2008, per cui non si comprendono le ragioni per le quali tali incrementi di costi per il personale non siano stati preventivati, ove realmente verificatisi, né la ragione per la quale l'ANFE non abbia rivendicato tempestivamente alcunché all'atto dell'accettazione del finanziamento (maggio 2009) e, comunque, entro l'anno 2009. Resta assodato, pertanto, che l'ANFE non aveva fatto alcuna autonoma richiesta di integrazioni di fondi per maggiori costi del personale nei termini suindicati e che, solo sulla

base della generica affermazione di ammissibilità di detti maggiori costi, riportata nelle note alle schede di revisione contabile delle spese dei tre progetti dell'ANFE, redatte e sottoscritte in data 28 luglio 2010 dai funzionari addetti alla verifica dei rendiconti che avevano rilevato la non riconoscibilità della spesa per incapienza nei fondi assegnati in base al decreto di finanziamento, l'ANFE ebbe a presentare in data 7 settembre 2010 all'assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale e al dirigente generale dello stesso assessorato ed al Servizio Gestione del Dipartimento le richieste di integrazione delle somme per i pagamenti al personale.

L'improvvisazione dei numeri relativi alla quantificazione del maggior costo della spesa occorsa per il personale, indicati dall'ANFE nei rendiconti afferenti l'esecuzione dei tre progetti, per i quali è stata erogata l'integrazione dalla Regione, appare evidente dal fatto che la stessa ANFE ha restituito alla Regione la somma di € 260.387,60 a valere sulle integrazioni medesime, dal che è facile dedurre che le somme aggiuntive siano state erogate dall'Assessorato regionale incautamente senza alcun controllo sulla base della sola richiesta dell'ANFE; la restituzione di una parte dell'integrazione erogata all'ANFE sarebbe avvenuta all'esito delle iniziative intraprese dalla Regione di sottoporre a rendicontazione con procedura *extra ordinem* le spese del finanziamento integrativo erogato all'ANFE, dopo l'avvio di approfondimenti istruttori da parte della Procura regionale (v.pag.14 della sentenza appellata n.2947/2012 e pag.7 delle conclusioni depositate dalla Procura generale in data 22 maggio 2013).

Dalle suesposte circostanze il Collegio rileva, conformemente ai prin-

cipi derivanti dal quadro di riferimento normativo già citato, che la corretta impostazione di fondo delle erogazioni dei finanziamenti destinati alla formazione professionale sia soltanto quella della programmazione che, naturalmente, non investe unicamente la tipologia e le modalità di svolgimento delle attività formative ma anche, ed essenzialmente, i costi delle attività che saranno svolte indicati nei progetti da eseguire. Ciò comporta che la quantificazione dei costi debba essere effettuata in via preventiva. Tale significato di programmazione trova fondamento, in via primaria, nell'ordito della legge regionale n.24 del 1976 e, in sede propriamente esplicativa, nella circolare assessorile del 17 febbraio 2003, n.01/03/fp dove, per quanto riguarda il possibile incremento dei costi, ed in specie di quelli relativi al personale impiegato dagli enti gestori per l'attività di formazione professionale (per il quale sarebbe da assicurare l'integrale copertura della spesa nell'ambito del finanziamento decretato), è ribadito in maniera netta che l'incremento dei costi per il personale non possa che avvenire a saldo invariato rimodulando in diminuzione, se necessario, la distinta voce "gestione".

Alla stregua di quanto messo in luce nella sentenza appellata e da quanto ulteriormente precisato da questo Collegio, la sequenza procedimentale, che è sfociata nell'erogazione delle integrazioni di finanziamento all'ANFE, ha preso avvio dalla mera affermazione riportata nelle note alle schede di revisione contabile delle spese dei tre progetti dell'ANFE e alle relative tabelle di verifiche, sottoscritte in data 28 luglio 2010 dai funzionari addetti alla verifica dei rendiconti, ove è stato annotato, incidentalmente, che, per quanto riguarda la voce "

personale", la relativa maggiore spesa non si riconosce, *benché ammissibile*, per incapienza del finanziamento. La fase di verifica della rendicontazione di competenza dell'ULP e la predisposizione delle note di revisione ha una funzione di mero riscontro formale priva di qualsivoglia funzione decisoria - sia in quanto le note di revisione promanano da uffici periferici dell'amministrazione regionale, sia in quanto eventuali dichiarazioni di ammissibilità espresse nelle note stesse non sono da considerare assolutamente aderenti alle disposizioni di legge che richiedono in fase preventiva la programmazione della spesa - per cui non avrebbero potuto assumere alcuna valenza giuridica in termini di riconoscimento della maggiore spesa sostenuta dall'ANFE per il personale sufficiente a poter disporre l'erogazione delle integrazioni di finanziamento, costituenti il danno erariale di cui si discute.

Accertata, quindi, la sussistenza del danno erariale, costituito dall'esborso ingiustificato, sostenuto per l'erogazione delle integrazioni di finanziamento dei tre progetti formativi dell'ANFE, come tale non utile per le finalità che l'amministrazione regionale è chiamata a perseguire in conformità alla legislazione del settore della formazione professionale, ritiene il Collegio che i provvedimenti in cui si è concretizzata la decisione finale di erogazione delle integrazioni di finanziamento all'ANFE siano da individuare nel DA n.4478 del 30 novembre 2010, sottoscritto dall'assessore Centorrino, che ha disposto formalmente e sostanzialmente le integrazioni per un importo complessivo di € 1.742.356,44 del finanziamento dei progetti SIRIO, MIZAR e VEGA dell'ANFE inclusi nel PROF 2009, e nel DDG n.4637

dell'1 dicembre 2010, sottoscritto dal dirigente generale arch.Gesualdo Campo, con il quale è stato proceduto all'assunzione dell'impegno della spesa medesima di € 1.742.356,44 sul cap. 717910 dell'esercizio 2010 del bilancio della Regione per provvedere al maggior finanziamento disposto con precitato il DA n.4478 del 30 novembre 2010.

Sotto il profilo del nesso di causalità appare incontestabile la riconducibilità del danno erariale sopra oggettivato all'emissione, da parte dell'assessore Centorrino e del dirigente generale Campo, rispettivamente dei menzionati DA n.4478 del 30 novembre 2010 e del DDG n.4637 dell'1 dicembre 2010, posta in essere in violazione della normativa di riferimento a chiusura di un'anomala sequenza procedimentale riconoscendo finanziabili in via integrativa i maggiori costi per il personale esposti nei rendiconti presentati dall'ANFE, per cui sono stati erogati finanziamenti integrativi *ex post* in accoglimento delle richieste della suddetta associazione .

In tale ottica si ritiene che la valenza, sotto il profilo causale del danno, attribuita al comportamento del Centorrino, si ricavi sostanzialmente, come documentato in atti, dalla determinazione assunta in conformità al contenuto delle specifiche direttive emanate dallo stesso assessore in violazione del principio di non incrementabilità del finanziamento stabilito con decreto assessoriale emesso in seguito all'approvazione del progetto selezionato nel PROF, proprio per provvedere, mediante utilizzo delle risorse, provenienti ex art.9 della l.r. n.21 del 2007 dal recupero di economie di attività formative pregresse, alla erogazione delle integrazioni del PROF 2009 in base alle

revisioni contabili vidimate dai SULP di competenza; in tali direttive erano state indicate alcune esigenze prioritarie da finanziare, tra cui le integrazioni relative ai maggiori costi del personale rispetto al piano finanziario approvato (v. atto di indirizzo n.1089 del 24 maggio 2010 comunicato al dirigente generale dell'istruzione e della formazione professionale e atto di indirizzo n.1373 del 23 giugno 2010 a firma dell'assessore regionale Centorrino diretto al dirigente generale e, per conoscenza, alla Ragioneria Centrale presso l'assessorato medesimo e al Presidente della Regione). L'attribuzione di responsabilità amministrativa all'assessore Centorrino nei suindicati termini trova conferma nella nota n.1292 del 19 novembre 2010, sottoscritta dal dirigente del Servizio di Programmazione per gli interventi in materia di formazione professionale, dott. Fabio Ballo, sulla quale è stato apposto il visto e la firma del dirigente generale arch. Gesualdo Campo. Con tale nota il dott. Ballo, indirizzando uno specifico promemoria all'assessore Centorrino sulla richiesta di integrazione del finanziamento dell' ANFE – Delegazione Regionale Sicilia e di altri enti, ha indicato analiticamente le circostanze in cui erano venute in evidenza le richieste di integrazioni di maggiore finanziamento presentate dall'ANFE di cui ha rappresentato il carattere di priorità ed ha indicato le procedure ed i mezzi necessari per farvi fronte, tra cui, l'utilizzo delle economie iscritte al cap.717910 del bilancio regionale ed ha rimesso la questione alle determinazioni che l'assessore avesse ritenuto opportuno adottare per il finanziamento delle integrazioni allegando, per sottoporli alla firma dell'assessore, ove questi avesse concordato con quanto rappresentato, i relativi decreti di modifica del

DDG n.3430 del 31 dicembre 2009.

Da ciò si deduce che l'assessore Centorrino ha approvato gli esiti della procedura anomala di erogazione delle integrazioni di finanziamento rendendo operativa l'utilizzazione delle economie di cui all'art.9 della legge regionale 21 del 2007, per il finanziamento delle integrazioni di spese autonomamente effettuate dall'ANFE al di fuori delle previsioni del PROF.2009 e, in ogni caso, non programmate in seno al procedimento di selezione dei progetti del PROF da ammettere a finanziamento. L'emissione da parte del Centorrino del decreto n.4478 del 30 novembre 2010 con cui è stata disposta formalmente e sostanzialmente l'integrazione del finanziamento dei progetti SIRIO, MIZAR e VEGA dell'ANFE inclusi nel PROF 2009 per un importo complessivo di € 1.742.356,44, si pone quale decisione finale, emessa nel pieno esercizio delle sue competenze assessoriali in attuazione degli atti di indirizzo dallo stesso emanati. Per le ragioni suesposte, in ordine alla condotta tenuta dal Centorrino nella presente vicenda, non può avere alcuna incidenza la cosiddetta scriminante politica invocata nell'atto di appello ai sensi dell'art.1, comma 1 ter, della legge n.20 del 1994. Concordando sul punto con la sentenza appellata, il comportamento dell'assessore regionale Centorrino, sotto il profilo soggettivo, è da qualificarsi gravemente colposo essendo ravvisabile una palese manifestazione, contraria a norme di legge, di disinteresse per l'oculata gestione delle risorse pubbliche.

Per quanto riguarda la misura del danno da porre a carico del Centorrino il Collegio osserva che occorre tener conto dell'incidenza sul danno medesimo del contributo causale di soggetti che sono rimasti

estranei al giudizio, ai quali è stato fatto riferimento nell'appello proposto dallo stesso Centorrino (v. pag. 6 e 7) come riportato nella narrativa del fatto di questa sentenza.

Ciò posto ritiene il Collegio che il danno debba essere determinato nella misura del 70% di quello stabilito nella sentenza di primo grado onde, in parziale riforma della suddetta sentenza, viene disposta la condanna dell'assessore prof. Mario Centorrino al pagamento in favore della Regione siciliana della somma di € 360.982,36 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e alle spese di giudizio.

In ordine alla posizione dei dirigenti del Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, dott. Marcello Maisano e dott.ssa Verde Maria Josè, odierni appellanti, il Collegio valuta sussistente la responsabilità amministrativa ad essi ascritta ritenendo che abbiano concorso con condotta gravemente colposa alla predisposizione delle determinazioni contenute nel DA n.4478 del 30 novembre 2010 sottoscritto dall'assessore Centorrino a conclusione della suesposta anomala sequenza procedimentale e nel DDG n.4637 dell'1 dicembre 2010 a firma del dirigente generale arch. Gesualdo Campo. I dirigenti Maisano e Verde, infatti, come emerge dagli atti, non hanno effettuato alcuna verifica sull'ammissibilità della richiesta di integrazione presentata dall'ANFE-Delegazione regionale, e non hanno considerato sul punto la valenza della circolare dell'11 giugno 2004, né delle clausole stabilite nell'atto di adesione, già sottoscritto dall'ANFE-Delegazione regionale; non hanno controllato se gli incrementi di costo del personale ANFE fossero realmente giustificabili nell'*an* e nel *quantum* con l'obbligo di non

sforamento del finanziamento assegnato limitandosi ad avallare senza alcun approfondimento o riscontro documentale quanto riferito incidentalmente nelle note di revisione dell'ULP. In sostanza i predetti dirigenti con le tre note n.2041 U.O.B 13/3 del 16 novembre 2010, n.2042 U.O.B 13/3 del 16 novembre 2010 e n.2043 U.O.B. 13/3 del 16 novembre 2010, da essi sottoscritte, hanno inteso recepire acriticamente le unilaterali asserzioni dell'ANFE-Delegazione rimettendole alle valutazioni del dirigente del Servizio Programmazione per gli interventi in materia di formazione professionale che ha avviato l'*iter* per l'emissione dei provvedimenti di autorizzazione delle integrazioni di finanziamento di cui al citato DA n.4478 del 30 novembre 2010 e del DDG n.4637 dell'1 dicembre 2010.

Conclusivamente, il Collegio valuta che sia da confermare integralmente la condanna statuita nei confronti del dott. Maisano e della dott.ssa Verde nella sentenza di primo grado non ritenendo sussistenti i presupposti per una ulteriore applicazione del potere riduttivo nei confronti del dott. Maisano richiesta dalla Procura generale nelle conclusioni depositate il 22 maggio 2013.

Il Collegio rileva l'insussistenza della responsabilità ascritta al dirigente della Ragioneria Centrale presso l'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, dott.ssa Caterina Florino, odierna appellante, essendo palese nei suoi confronti la carenza del nesso di causalità con il danno azionato dal PM. Alla luce della normativa di cui all'art.9 del DPR n.38 del 1998 il controllo della Ragioneria Centrale viene circoscritto alla verifica di legittimità contabile della spesa e, soprattutto, perde le caratteristiche di controllo im-

peditivo sulla efficacia degli atti.

Ciò premesso, rimane circostanza indiscutibile che il ruolo della Ragioneria Centrale, e nella specie della dott.ssa Fiorino, si pone fuori dal procedimento amministrativo in base al quale sono stati emessi il DA n.4478 del 30 novembre 2010,sottoscritto dall'assessore Centorrino, e del DDG n.4637 dell'1 dicembre 2010, sottoscritto dal dirigente generale arch.Campo, il che esclude che la dott.ssa Fiorino abbia concorso alla formazione dei suddetti atti da cui è scaturito il danno erariale.

In favore dell'appellante Fiorino Caterina, dichiarata esente dalla responsabilità ascritta, il Collegio, in relazione al suo definitivo proscioglimento nel merito, liquida ai sensi del combinato disposto dell' articolo 10 bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005, convertito in legge n. 248/2005, come da ultimo modificato dall'art.17, comma 30-quinquies del d.l. n.78/09, convertito in legge n.102/09 e dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543/96, convertito in legge n. 639/96, le spese di entrambi i gradi del giudizio, ai fini del rimborso delle stesse da parte della Regione siciliana in complessivi € 3.500,00, di cui € 3.000,00 per onorari ed € 500,00 per diritti, oltre IVA e C.P.A.

Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti in causa

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunziando sui ricorsi in appello riuniti di cui alle premesse:

1 – dichiara inammissibile l'appello proposto dall'arch.Gesualdo

Campo avverso la sentenza n.2947 del 2012 della Sezione giurisdizionale;

2 - accoglie parzialmente l'appello proposto da Centorrino Mario e, per l'effetto, con riforma in *parte qua* della sentenza appellata, lo condanna al pagamento in favore della Regione siciliana della somma di € 360.982,36 oltre rivalutazione monetaria dal pagamento delle intergrazioni di finanziamento all'ANFE- Delegazione regionale.

Sulla somma di € 360.982,36 anzidetta vanno liquidati gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Rigetta l'appello proposto da Verde Maria Josè e Maisano Marcello e conferma nei loro confronti la condanna statuita con la sentenza impugnata.

Condanna, Centorrino Mario, Gesualdo Campo, Verde Maria Josè e Maisano Marcello al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio che si liquidano in euro 3.433,22 in parti uguali.

Assolve l' appellante Fiorino Caterina,dagli addebiti ad essa ascritti.

Liquida in favore di Fiorino Caterina le spese di entrambi i gradi del giudizio in complessivi € 3.500,00, di cui € 3.000,00 per onorari ed € 500,00 per diritti, oltre IVA e C.P.A

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio del 25 giugno 2013 e del 10 settembre 2013.

L'estensore Il Presidente

F.TO (Salvatore G.Cultrera) F/TO (Salvatore Cilia)

Depositata nei modi di legge

Palermo, li 19/09/2013

Il direttore della cancelleria

F.TO (dott. Nicola Daidone)

Repubblica Italiana

Unione europea
Fondo sociale europeo

Fondo Sociale Europeo

SICILIA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale
Il Dirigente Generale

Regione Siciliana P
Dipartimento Formazione Profess
Nr.0074999 Del 21/11/2013
Cl. # UOB.02.000

del

Corte dei Conti
Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia
c.a. Dott. Gianluca Albo
Via Filippo Cordova n. 76
90143 - Palermo

Oggetto: Giudizio n. 60795/GA – udienza 16/12/2013. Riscontro nota prot. n. 20891-13/11/2013-PR_SIC-R16-P.

Facendo seguito alla nota in oggetto, con riferimento alle somme erogate a suo tempo dall'Amministrazione regionale a titolo di integrazione giusti DD.DD.GG. nn. 1911 del 24/12/2007, 1116 del 18/06/2009 e 3427 del 30/12/2009, si rappresenta quanto segue:

a) per tutti i progetti meglio indicati nella nota riscontrata con la presente, si conferma di aver proceduto con distinti Decreti ad annullare in autotutela i DD.DD.GG. sopra menzionati in forza dei quali, a suo tempo, sono state erogate le integrazioni al finanziamento a valere sul PROF 2007.
A seguito della conclusione dei procedimenti amministrativi di secondo grado, si è proceduto al recupero delle somme erogate a titolo di integrazione, ad eccezione degli Enti che hanno proceduto *medio tempore* al pagamento spontaneo (Associazione ERIS, EN.A.I.P. Agrigento, A.E.G.E.E. Palermo, C.I.R.S. Onlus Messina e ANFE Siracusa), ovvero nei confronti dei quali, seppur le integrazioni erano state ai tempi impegnate, le stesse non vennero erogate in loro favore (Mathesis Italia S.r.l., C.F.P. San Pancrazio Onlus, ASAFORM En.a.i.p. Sicilia, Associazione Politea, En.a.i.p. Palermo, ECOFORM Cisal e Fondazione CAS Onlus).

b) - c) Ad oggi risultano pendenti i seguenti contenziosi avverso i Decreti di annullamento in autotutela e di accertamento in entrata delle somme di cui l'Amministrazione regionale ha richiesto la restituzione, proposti da:

- I.S.S.T.R.E.F. - Ricorso TAR Palermo R.G. n. 2019/2013;
- CEFOP – Ricorso TAR Palermo R.G. n. 2521/2013 e Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Palermo;
- CESIFOP – Ricorso TAR Palermo R.G. n. 2433/2013;
- CIOFS-FP – Ricorso TAR Palermo R.G. n. 2803/2013;
- IRIPA Sicilia – Ricorso TAR Palermo R.G. n. 2310/2013;
- ECAP Agrigento – Atto di citazione in opposizione ex art. 3, R.D. n. 639 del 1910;
- INTEREFOP – Atto di citazione in opposizione ex art. 3, R.D. n. 639 del 1910;
- A.R.A.M. - Atto di citazione in opposizione ex art. 3, R.D. n. 639 del 1910;
- A.N.F.E. Catania - Atto di citazione in opposizione ex art. 3, R.D. n. 639 del 1910;
- A.N.F.E. Delegazione Sicilia - Atto di citazione in opposizione ex art. 3, R.D. n. 639 del 1910;

- C&B S.r.l. - Atto di citazione in opposizione ex art. 3, R.D. n. 639 del 1910;
- I.R.A.P.S. ONLUS - Atto di citazione in opposizione ex art. 3, R.D. n. 639 del 1910;
- IAL Sicilia - Atto di citazione in opposizione ex art. 3, R.D. n. 639 del 1910;
- ENFAGA Palermo - Atto di citazione in opposizione ex art. 3, R.D. n. 639 del 1910;
- M.A.C. Movimento Apostolico Ciechi - Atto di citazione in opposizione ex art. 3, R.D. n. 639 del 1910.

Per completezza, le pronunce interinali emesse sui precedenti contenziosi elencati, sia dal Giudice Amministrativo, sia dal Giudice Civile sono state tutte favorevoli all'Amministrazione regionale resistente.

d) Come richiesto, in allegato, si trasmettono i Decreti emessi fino ad oggi, con cui è stato disposto l'accertamento in entrata delle somme oggetto dei DD.DD.GG. di cui al precedente punto a), rappresentando che, le somme ivi indicate sono state recuperate mediante mandati verdi a valere esclusivamente sulla quota di cofinanziamento regionale sui finanziamenti stanziati per l'Avviso n. 20/2011, secondo la tabella che segue:

n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	ISSTREF - DDG di accertamento 1768 del 24/04/2013 - Allegato 1	Esito
1.553	717.914	8.524,89	02/09/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - ISSTREF - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/ 0631 - CUP G95C12000220009 - ID 127 - ACCERT. IN ENTRATA PRG. 124 DEL 30 APRILE 2013	Mandato pagato
1.552	717.914	2.700,12	02/09/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - ISSTREF - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0639 - CUP G15C12000140009 - ID 1597 - ACCERT. IN ENTRATA PRG. 124 DEL 30 APRILE 2013	Mandato pagato
1.554	717.914	8.026,13	02/09/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - ISSTREF - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0656 - CUP G95C12000200009 - ID 70 - ACCERT. IN ENTRATA PRG. 124 DEL 30 APRILE 2013	Mandato pagato
795	717.914	5.756,73	30/04/2013	ISSTREF CIP 9.2.1/0631 CUP G95C12000220009 ID 127 DECRETI DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA 1768 DEL 24/4/13 E 1898 DEL 30/4/13 VISTO IN ENTRATA CAP 3724 PROGR. 82 DEL 26/04/2013	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	**25.007,87**			

n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	C&B - DDG di accertamento 3304 del 17/07/2013 - Allegato 2	Esito
1.469	717.914	2.025,96	12/08/2013	E.G. - C&B - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0161 - CUP G65C12000600009 - ID 1953 - PRENOT. IN ENTRATA DDG 3304 DEL 17/07/13 registrato il 12/09/2013 n. progr. 338	Mandato pagato

1.486	717.914	2.701,66	12/08/2013	E.G. - C&B - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0190 - CUP G65C12000070009 - ID 28 - PRENOT. IN NTRATA DDG 3304 DEL 17/07/13 registrato il 12/09/2013 n. progr. 338	Mandato pagato
1.490	717.914	4.502,01	12/08/2013	E.G. - C&B - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0212 - CUP G65C12000630009 - ID 2094 - PRENOT. IN ENTRATA DDG 3304 DEL 17/07/13 registrato il 12/09/2013 n. progr. 338	Mandato pagato
1.488	717.914	1.012,98	12/08/2013	E.G. - C&B - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0576 - CUP G35C12000470009 - ID 1954 - PRENOT. IN ENTRATA DDG 3304 DEL 17/07/13 registrato il 12/09/2013 n. progr. 338	Mandato pagato
1.487	717.914	1.012,98	12/08/2013	E.G. - C&B - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0592 - CUP G35C12000450009 - ID 1946 - PRENOT. IN ENTRATA DDG 3304 DEL 17/07/13 registrato il 12/09/2013 n. progr. 338	Mandato pagato
1.494	717.914	3.590,74	12/08/2013	E.G. - C&B - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0161 - CUP G65C12000600009 - ID 1953 - PRENOT. IN ENTRATA DDG 3304 DEL 17/07/13 registrato il 12/09/2013 n. progr. 338	Mandato pagato
1.491	717.914	4.788,33	12/08/2013	E.G. - C&B - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0190 - CUP G65C12000070009 - ID 28 - PRENOT. IN ENTRATA DDG 3304 DEL 17/07/13 registrato il 12/09/2013 n. progr. 338	Mandato pagato
1.495	717.914	7.979,20	12/08/2013	E.G. - C&B - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0212 - CUP G65C12000630009 - ID 2094 - PRENOT. IN ENTRATA DDG 3304 DEL 17/07/13 registrato il 12/09/2013 n. progr. 338	Mandato pagato
1.493	717.914	1.795,37	12/08/2013	E.G. - C&B - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0576 - CUP G35C12000470009 - ID 1954 - PRENOT. IN ENTRATA DDG 3304 DEL 17/07/13 registrato il 12/09/2013 n. progr. 338	Mandato pagato
1.608	717.914	1.795,36	17/09/2013	E.G. - C&B - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0592 - CUP G35C12000450009 - ID 1946 - PRENOT. IN ENTRATA DDG 3304 del 17/07/2013registrato il 12/09/2013 n. progr. 338	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	**31.204,59**			
n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	Consorzio Elaborando - DDG di accertamento 1770 del 24/04/2013 - Allegato 3	Esito
1.264	717.914	81.544,20	24/07/2013	e-laborando - avviso 20/2011 CIP 9.2.1/0196 CUP G65C12000390009 ID 1199 VISTO IN ENTRATA CAP 3724 PROGR. 84 DEL 30/04/2013	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	**81.544,20**			
				M.A.C. Mov. Apostolico Ciechi DDG di accertamento 1626 del 16/04/2013 - Allegato 4	
922	717.914	**45.074,00**	04/08/2013	MAC 2 erogazione 1° acconto CIP /0572 Accertamento Prg 70 del 10/04/2013 Cap. 3724 capo X	
	TOT. Recuperi	**45.074,00**			

n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	ENEAGA PA - DDG di accertamento 1627 del 16/04/2013 - Allegato 6	Esito
773	717.914	51.764,07	30/04/2013	E.N.F.A.G.A PALERMO AVVISO 20/2011 CIP 9.2.1/0406 - CUP G75C12000530009 - ID 1318 DECRETO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA N. 1627 DEL 16/04/2013 VISTO IN ENTRATA CAP. 3724 PROG. 71 DEL 19/04/2013	Mandato pagato
769	717.914	91.764,07	30/04/2013	E.N.F.A.G.A PALERMO AVVISO 20/2011 CIP 9.2.1/0440 - CUP G85C12000130009 - ID 450 DECRETO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA N. 1627 DEL 16/04/2013 VISTO IN ENTRATA CAP. 3724 PROG. 71 DEL 19/04/2013	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	**143.528,14**			

n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	ANFE CT - DDG di accertamento n. 1629 del 16/04/2013 - Allegato 8	Esito
1.434	717.914	21.028,41	07/08/2013	E.G. - ANFE CATANIA - 1° Acc., 2^ erog. - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0162 - CUP G65C12000480009 - ID 1703 - Visto prenotaz. in entrata al n. 72 del 19/04/13 cap.3724	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	**21.028,41**			

n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	ARAM - DDG di accertamento 1526 del 12/04/2013 - Allegato 7	Esito
775	717.914	62.550,00	30/04/2013	A.R.A.M. - 1° Acconto, 2^ erogaz. - CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0004 - CUP G45C12000710009 - ID 1781 - DDG 1526 DEL 12/04/13 - VISTO IN ENTRATA CAP.3724 - PROGR. 68 - DEL 18 APRILE 2013	Mandato pagato
767	717.914	24.345,00	30/04/2013	A.R.A.M. - 1° Acconto, 2^ erogaz. - CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0154 - CUP G65C12000510009 - ID 1782 - DDG 1526 DEL 12/04/13 - VISTO IN ENTRATA CAP.3724 - PROGR. 68 - DEL 18 APRILE 2013	Mandato pagato
768	717.914	43.462,50	30/04/2013	A.R.A.M. - 1° Acconto, 2^ erogaz. - CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0304 - CUP G45C12000730009 - ID 1786 - DDG 1526 DEL 12/04/13 - VISTO IN ENTRATA CAP.3724 - PROGR. 68 - DEL 18 APRILE 2013	Mandato pagato
764	717.914	218.925,00	30/04/2013	A.R.A.M. - 1° Acconto, 2^ erogaz. - CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0330 - CUP G45C12000070009 - ID 234 - DDG 1526 DEL 12/04/13 - VISTO IN ENTRATA CAP.3724 - PROGR. 68 - DEL 18 APRILE 2013	Mandato pagato
763	717.914	31.275,00	30/04/2013	A.R.A.M. - 1° Acconto, 2^ erogaz. - CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0360 - CUP G45C12000740009 - ID 1790 - DDG 1526 DEL 12/04/13 - VISTO IN ENTRATA CAP.3724 - PROGR. 68 - DEL 18 APRILE 2013	Mandato pagato
778	717.914	37.087,50	30/04/2013	A.R.A.M. - 1° Acconto, 2^ erogaz. - CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0372 - CUP G45C12000720009 - ID 1784 - DDG 1526 DEL 12/04/13 - VISTO IN ENTRATA CAP. 3724 - PROGR. 68 – DEL 18 APRILE 2013	Mandato pagato
777	717.914	121.635,00	30/04/2013	A.R.A.M. - 1° Acconto, 2^ erogaz. - CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0405 - CUP G75C12000750009 - ID 1823 - DDG 1526 DEL 12/04/13 - VISTO IN ENTRATA CAP.3724 - PROGR. 68 - DEL 18 APRILE 2013	Mandato pagato

766	717.914	16.125,90	30/04/2013	A.R.A.M. - 1° Acconto, 2^ erogaz. - CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0520 - CUP G75C12000740009 - ID 1787 - DDG 1526 DEL 12/04/13 - VISTO IN ENTRATA CAP.3724 - PROGR. 68 - DEL 18 APRILE 2013	Mandato pagato
770	717.914	37.683,00	30/04/2013	A.R.A.M. - 1° Acconto, 2^ erogaz. - CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0573 - CUP G85C12000290009 - ID 1783 - DDG 1526 DEL 12/04/13 - VISTO IN ENTRATA CAP.3724 - PROGR. 68 - DEL 18 APRILE 2013	Mandato pagato
776	717.914	262.807,50	30/04/2013	A.R.A.M. - 1° Acconto, prima erogaz. - CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0284 - CUP G45C12000690009 - ID 1773 - DDG 1526 DEL 12/04/13 - VISTO IN ENTRATA CAP.3724 - PROGR. 68 - DEL 18 APRILE 2013	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	856.895,50		Residuo di euro 145.341,24 in corso di recupero su chiusura rendicontazione pregressi PROF	
n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	ANFE SR - DDG di accertamento n. 2270 del 24/06/2013 - Allegato 8	Esito
829	717.914	1.001,88	30/04/2013	E.G. - ANFE SR - 1° Acconto, SECONDA erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0574 - CUP G35C12000110009 ID 342 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG. 73 DEL 19/04/13	Mandato pagato
832	717.914	299,53	30/04/2013	E.G. - ANFE SR - 1° Acconto, SECONDA erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0581 - CUP G35C12000610009 ID 2356 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG. 73 DEL 9/04/13	Mandato pagato
828	717.914	1.387,92	30/04/2013	E.G. - ANFE SR - 1° Acconto, SECONDA erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0591 - CUP G35C12000080009 ID 177 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG. 73 DEL 19/04/13	Mandato pagato
831	717.914	262,39	30/04/2013	E.G. - ANFE SR - 1° Acconto, SECONDA erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0606 - CUP G35C12000190009 ID 700 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG. 73 DEL 19/04/13	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	2.951,72			
n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	CE.SI.FO.P. DDG di accertamento 1769 del 24/04/2013 - Allegato 9	Esito
1.119	717.914	2.837,64	10/07/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - CE.SI.FO.P. - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0529 - CUP G75C12000520009 - ID 1201 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
1.123	717.914	1.082,84	10/07/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - CE.SI.FO.P. - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0378 - CUP G45C12000500009 - ID 1229 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
1.116	717.914	13.417,81	10/07/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - CE.SI.FO.P. - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0422 - CUP G75C12000510009 - ID 1183 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato

1.114	717.914	1.070,00	10/07/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - CE.SI.FO.P. - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0610 - CUP G35C12000280009 - ID 1295 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
1.115	717.914	8.392,89	10/07/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - CE.SI.FO.P. - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0632 - CUP G95C12000510009 - ID 1144 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
1.122	717.914	8.537,12	10/07/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - CE.SI.FO.P. - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0023 - CUP G95C12000320009 - ID 702 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
1.118	717.914	1.112,80	10/07/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - CE.SI.FO.P. - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0088 - CUP G85C12000200009 - ID 963 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
1.121	717.914	7.637,15	10/07/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - CE.SI.FO.P. - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0349 - CUP G45C12000190009 - ID 494 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
1.120	717.914	6.467,83	10/07/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - CE.SI.FO.P. - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0597 - CUP G35C12000270009 - ID 1293 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
1.117	717.914	6.551,39	10/07/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - CE.SI.FO.P. - 2° Acconto - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0666 - CUP G95C12000420009 - ID 966 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
781	717.914	1.380,07	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0023 - CUP G95C12000320009 - ID 702 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
784	717.914	2.907,84	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0061 - CUP G15C12000080009 - ID 593 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
788	717.914	179,89	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0088 - CUP G85C12000200009 - ID 963 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
792	717.914	447,31	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0306 - CUP G45C12000480009 - ID 1168 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
783	717.914	1.234,58	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0349 - CUP G45C12000190009 - ID 494 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
786	717.914	176,05	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0378 - CUP G45C12000500009 - ID 1229 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato

790	717.914	2.169,05	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0422 - CUP G75C12000510009 - ID 1183 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
782	717.914	7.679,58	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0453 - CUP G95C12000350009 - ID 740 -VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
787	717.914	458,72	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0529 - CUP G75C12000520009 - ID 1201 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
785	717.914	1.043,94	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0587 - CUP G35C12000270009 - ID 1293 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
793	717.914	172,97	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0610 - CUP G35C12000280009 - ID 1295 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
791	717.914	1.356,75	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0632 - CUP G95C12000510009 - ID 1144 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
789	717.914	1.059,06	30/04/2013	E.G. - CE.SI.FO.P. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0666 - CUP G85C12000420009 - ID 986 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA AL N. 83 CAP. 3724 DEL 26.04.2013	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	**77.362,26**			
n. mandato verde	**Capitolo**	**Importo**	**Data**	**I.R.I.P.A. DDG di accertamento 1634 del 16/04/2013 – Allegato 19**	**Esito**
809	717.914	306,78	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0046 - CUP G85C12000470009 - ID 2968 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG.74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
810	717.914	48,18	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0090 - CUP G85C12000350009 - ID 1876 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
816	717.914	176,53	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0117 - CUP G95C12000720009 - ID 1890 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
817	717.914	292,32	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0127 - CUP G95C12000750009 - ID 1906 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
815	717.914	223,54	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0133 - CUP G95C12000730009 - ID 1891 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato

813	717.914	496,60	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0183 - CUP G15C12000170009 - ID 1902 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
814	717.914	26,28	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0232 - CUP G65C12000580009 - ID 1903 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
803	717.914	488,80	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0251 - CUP G55C12000440009 - ID 1910 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
811	717.914	181,04	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0323 - CUP G45C12000810009 - ID 1980 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
812	717.914	192,71	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0363 - CUP G75C12000830009 - ID 1981 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
801	717.914	1.087,11	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0448 - CUP G95C12000770009 - ID 1985 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
802	717.914	177,88	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0487 - CUP G75C12000860009 - ID 2018 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
804	717.914	181,04	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0548 - CUP G85C12000610009 - ID 1990 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
805	717.914	184,82	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0564 - CUP G25C12000280009 - ID 1991 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
818	717.914	10,51	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0612 - CUP G95C12000780009 - ID 2006 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 019/04/13	Mandato pagato
808	717.914	1.148,76	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0650 - CUP G95C12000790009 - ID 2019 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
807	717.914	96,35	30/04/2013	E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0678 - CUP G95C12000800009 - ID 2020 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato
1.361	717.914	421,72	05/08/2013	AVVISO 20/11 - E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 2° Acconto - cod. CIP: 007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0090 - CUP G85C12000350009 - ID 1876 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74 DEL 19/04/13	Mandato pagato

978	717.914	2.765,26	17/06/2013	E.G. - ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0615 - CUP G75C12000270009 - ID 712 accert. in entrata progr. 150 cap. 3724 - capo X	Mandato pagato
979	717.914	1.382,63	17/06/2013	E.G. - ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0635 - CUP G75C12001100009 - ID 2554, acct. in entrata progr. 150 cap. 3724 - capo X	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	**331.752,40**			
n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	ECAP AG - DDG di accertamento n. 1764 del 24/04/2013 - Allegato 14	Esito
714	717.914	44.578,69	30/04/2013	E.G. - ECAP AGRIGENTO - 1° Acc., 2^ erog. - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0018 - CUP G85C12000330009 - ID 1881 - Visto prenotaz. in entrata al n. 80 del 26/04/13 cap.3724	Mandato pagato
n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	ECAP PA - DDG di accertamento n. 1766 del 24/04/2013 - Allegato 15	Esito
820	717.914	27.648,78	30/04/2013	**E.G. - ECAP PALERMO. - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0431 - CUP G65C12000120009 - ID 353 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG 81 DEL 26/04/13**	Mandato pagato
n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	ENDO-FAP - DDG di accertamento n. 1618 del 16/04/2013 - Allegato 16	Esito
1.408	717.914	8.922,51	06/08/2013	ENDO-FAP CIP 9.2.1/0397 CUP G75C12000660009 ID 1515 RECUPERO RELATIVO ALL'ACCERTAMEN TO IN ENTRATA DI CUI AL D.D.G. 2269 DEL 04.06.2013	Mandato pagato
1.409	717.914	817,57	06/08/2013	ENDO-FAP CIP 9.2.1/0450 CUP G75C12000850009 ID 1514 RECUPERO RELATIVO ALL'ACCERTAMEN TO IN ENTRATA DI CUI AL D.D.G. 2269 DEL 04.06.2013	Mandato pagato
1.387	717.914	2.974,17	06/08/2013	ENDO-FAP IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0397 CUP G75C12000660009 ID 1515 RECUPERO RELATIVO ALL'ACCERTAMEN TO IN ENTRATA DI CUI AL D.D.G.2269 DEL 04.06.2013	Mandato pagato
1.386	717.914	272,53	06/08/2013	ENDO-FAP IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0450 CUP G75C12000850009 ID 1514 RECUPERO RELATIVO ALL'ACCERTAMEN TO IN ENTRATA DI CUI AL D.D.G. 2269 DEL 04.06.2013	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	**12.986,78**			
n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	IRAPS - DDG di accertamento n. 1763 del 24/04/2013 - Allegato 17	Esito
836	717.914	2.589,87	30/04/2013	E.G. - I.R.A.P.S. ONLUS CT - 1° Acconto, SECONDA erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0152 - CUP G65C12000780009 ID 2544 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG. 79 DEL 26/04/13	Mandato pagato
850	717.914	1.612,47	30/04/2013	E.G. - I.R.A.P.S. ONLUS CT - 1° Acconto, SECONDA erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0171 - CUP G65C12000880009 ID 2784 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG. 79 DEL 26/04/13	Mandato pagato
840	717.914	1.272,42	30/04/2013	E.G. - I.R.A.P.S. ONLUS CT - 1° Acconto, SECONDA erogazione - cod. CIP:	Mandato pagato

				26/04/13	
925	717.914	477,77	05/06/2013	E.G. - I.R.A.P.S. ONLUS CT - 1° acconto - seconda erogaz. - Cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0236 - CUP G75C12001140009 ID 2562 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG. 79 DEL 26/4/2013	Mandato pagato
830	717.914	1.074,98	30/04/2013	E.G. I.R.A.P.S. Onlus Catania - 1° Acconto - seconda erogaz. - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0419 - CUP G75C12001280009 - ID N. 2808 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG 79 DEL 26.4.13	Mandato pagato
846	717.914	433,81	30/04/2013	E.G. I.R.A.P.S. Onlus Catania - 1° Acconto - seconda erogaz. - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0523 - CUP G75C12001030009 - ID N. 2423 VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG 79 DEL 26.4.13	Mandato pagato
834	717.914	537,49	30/04/2013	E.G. I.R.A.P.S. Onlus Catania - 1° Acconto - seconda erogaz. - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0625 - CUP G85C12000440009 - ID N. 2563 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG 79 DEL 26.4.13	Mandato pagato
833	717.914	193,38	30/04/2013	E.G. I.R.A.P.S. Onlus Catania - 1° Acconto - seconda erogaz. - cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0687 - CUP G85C12000400009 - ID N. 2385 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG 79 DEL 26.4.13	Mandato pagato
1.090	717.914	72,91	08/07/2013	E.G. I.R.A.P.S. Onlus CT - 1° Acconto - II^A erogaz. - CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0604 - CUP G35C12000620009 - ID N. 2424 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP. 3724 PRG. 79 DEL 26/04/2013	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	17.886,12			
n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	CEFOP - DDG di accertamento n. 1525 del 12/04/2013 – Allegato 18	Esito
898	717.914	1.548.759,12	03/06/2013	CEFOP In A.S. - primo acconto, seconda erogazione - CIP 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0388 CUP G25C12000080009 ID 697 - Accert. In entrata al progr. 67 cap. 3724 del 18/04/2013	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	1.548.759,12			
n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	ANFE Delegazione Regionale Sicilia - DDG di accertamento n. 1522 del 12/04/2013 – Allegato 19	Esito
1.049	717.914	72.319,71	08/07/2013	ANFE REGIONALE CIP 9.2.1/0001 CUP G45C12000120009 ID 284 VISTO IN ENTRATA CAP 3724 PROGR. 65 DEL 18/04/2013	Mandato pagato
728	717.914	29.263,14	30/04/2013	ANFE REGIONALE CIP 9.2.1/0041 CUP G95C12000250009 ID 284 VISTO IN ENTRATA CAP 3724 PROGR. 65 DEL 18/04/2013	Mandato pagato

717	717.914	14.546,47	30/04/2013	ANFE REGIONALE CIP 9.2.1/0001 CUP G45C12000120009 ID 294 VISTO IN ENTRATA CAP 3724 PROGR. 65 DEL 18/04/2013	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	**1.459.476,71**			
n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	CIOFS - DDG di accertamento n. 1622 del 16/04/2013 – Allegato 20	
731	**717.914**	**102.762,90**	30/04/2013	CIOFS - 1° Acc. - 2° Erog. - CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0186 - CUP: G55C12000140009 - ID 109 - Recupero DDG 1622 del 16/04/13	Mandato pagato
732	**717.914**	**102.762,89**	30/04/2013	CIOFS - 1° Acc. - 2° Erog. - CIP: 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0324 - CUP: G65C12000110009 - ID 326 - Recupero DDG 1622 del 16/04/13	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	**205.525,79**			
n. mandato verde	Capitolo	Importo	Data	IAL Sicilia - DDG di accertamento n. 1524 del 12/04/2013 – Allegato 21	
1.359	**717.914**	**279.007,47**	05/08/2013	IAL SICILIA - AVVISO 20/11 – CIP 9.2.1./0420 CUP G65C12000150009 ID 448 - RECUPERO RELATIVO ALL' ACCERTAMEN TO IN ENTRATA DI CUI AL DDG 1524/2013	Mandato pagato
752	**717.914**	**1.044,87**	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0028 CUP G25C12000080009 ID 637- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
751	**717.914**	**3.616,79**	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0070 CUP G45C12000260009 ID 634- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
750	**717.914**	**327,78**	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0080 CUP G45C12000880009 ID 2278- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
736	**717.914**	**286,43**	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0106 CUP G95C12000490009 ID 1019- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
740	**717.914**	**3.805,70**	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0122 CUP G25C12000120009 ID 779- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
738	**717.914**	**1.788,17**	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0163 CUP G65C12000220009 ID 850- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
749	**717.914**	**6.729,10**	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0205 CUP G15C12000090009 ID 679- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
737	**717.914**	**628,84**	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0231 CUP G45C12000340009 ID 862- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
739	**717.914**	**208,60**	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0247 CUP G75C12000440009 ID 1124- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
743	**717.914**	**4.723,01**	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0301 CUP G95C12000330009 - Visto prenotazione in entrate al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato

735	717.914	12.861,24	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0353 CUP G95C12000270009 ID 444- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
742	717.914	2.542,23	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0380 CUP G95C12000340009 ID 727- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
741	717.914	17.160,21	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0420 CUP G65C12000150009 ID 448- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
748	717.914	17.377,39	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0471 CUP G65C12000140009 ID 446- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
747	717.914	971,44	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0524 CUP G65C12000160009 ID 449- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
745	717.914	669,95	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0542 CUP G85C12000190009 ID 954- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
746	717.914	1.659,08	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0551 CUP G25C12000150009 ID 955- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
744	717.914	1.405,12	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0565 CUP G45C12000360009 ID 905- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
758	717.914	1.745,78	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0580 CUP G35C12000200009 ID 728- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
757	717.914	2.952,05	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0596 CUP G35C12000160009 ID 669- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
759	717.914	281,90	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0611 CUP G35C12000210009 ID 729- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
753	717.914	4.107,76	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0634 CUP G95C12000290009 ID 568- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
754	717.914	4.403,37	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0653 CUP G95C12000280009 ID 567- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
756	717.914	1.324,04	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0673 CUP G95C12000850009 ID 2311- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
755	717.914	381,64	30/04/2013	IAL-SICILIA 2° EROGAZIONE 1° ACCONTO IT.051.PO.003/II/D/F /9.2.1/0684 CUPG95C12000310 009 ID 685- Visto prenotazione in entrata al nr.66 del 18.04.2013 cap.3724	Mandato pagato
	TOT. Recuperi	372.009,96			

Si trasmette, altresì, copia dei modelli T121, con cui gli Enti di Formazione Professionale Associazione ERIS, Enaip Agrigento, A.E.G.E.E. Palermo, CIRS Onlus Messina e ANFE Siracusa hanno proceduto a restituire spontaneamente le somme oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione regionale (Allegati da 22 a 26) e si rappresenta che è in corso il recupero delle somme nei confronti dei rimanenti Enti di Formazione Professionale ECAP Caltanissetta, Geoinformatica Soc. Coop. a r.l. e Cormorano Felix Soc. Coop., del cui esito si provvederà ad aggiornare tempestivamente la S.V.

Il Dirigente Generale
(Avv. Anna Rosa Corsello)

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Ragi. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 98
Progr. n. 113
Palermo lì 24 APR. 2013
Il Direttore Capo della Ragi. Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 1768 del 24 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

...erno e dell'Amministrazione della Regione";

...a la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 592 del 26/02/2013 e 886 del 14/03/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale rispettivamente in data 25/03/2013, al progressivo n. 32, ed in data 05/04/2013 al progressivo n. 60, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da ISSTREF a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007C0084 "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE" - integrazione pari a Euro 52.000,00;

VISTO l'Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 592 del 26/02/2013 e 886 del 14/03/2013, con cui è stato ingiunto a ISSTREF l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 52.000,00;

CONSIDERATO che, dalle ulteriori verifiche effettuate, è stato accertato che le somme effettivamente corrisposte a ISSTREF, giusto D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, ammontano a complessivi Euro 32.251,13, a valere sul progetto IF2007C0084 "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE" (mandato di pagamento n. 1503 del 13/10/2008);

RITENUTO conseguentemente di rettificare i DD.DD.GG. nn. 592 del 26/02/2013 e 886 del 14/03/2013 nei termini di cui sopra, fermo restando l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni indicato dai rispettivi Artt. 3 dei DD.DD.GG. nn. 592 del 26/02/2013 e 886 del 14/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 32.251,13;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG.

1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di ISSTREF la somma di Euro 136.425,00, giusto D.D.G. n. 3076 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 267, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Accrescimento professionale 2012 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0639;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 32.251,13, a valere sulle somme spettanti in favore di ISSTREF, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 3076 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 267, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Accrescimento professionale 2012 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0639;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 32.251,13 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di ISSTREF;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

Gli Arti. 2 dei DD.DD.GG. nn. 592 del 26/02/2013 e 886 del 14/03/2013, sono rettificati secondo quanto segue.

"È ingiunto a I.S.S.T.R.E.F. Istituo Siciliano Ricerca e Formazione l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 32.251,13".

Art. 2

È accertata in entrata la somma di Euro 32.251,13 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 3

Si dispone il versamento della somma di Euro 32.251,13 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato: Euro 32.251,13, a valere sul D.D.G. n. 3076 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 267, di approvazione del progetto esecutivo"Accrescimento professionale 2012" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0639.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

REGIONE SICILIANA
RAG. CENTRALE ECONOMIA
VISTO e registrato in entrata
per € 31 204,59
al n. 166 Cap. 3725 es. fin. 2013
Palermo, lì 25 SET 2013
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 314
Progr. n. 328
Palermo li 11 SET 2013
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 3304 del 17 LUG. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2013 n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013";

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2013 n. 10, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015";

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 671 del 05/03/2013 e 1528 del 12/04/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 18/06/2013, rispettivamente al progressivo n. 159 e 160, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni del progetto presentato da C&B Soc. Coop. Sociale a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati: IF2007A0195 dal titolo "Lo Sviluppo di Personalità nel Settore Informatico" - integrazione pari a Euro 31.204,59;

VISTO l'Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 671 del 05/03/2013 e 1528 del 12/04/2013, con cui è stato ingiunto a C&B Soc. Coop. Sociale l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 31.204,59;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 671 del 05/03/2013 e 1528 del 12/04/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 31.204,59;

VISTI i DD.DD.SS. nn. 1322, 1323, 1324, 1325 e 1326 del 08/04/2013, con cui, in ottemperanza alla nota del Dirigente Generale prot. n. 16238 dell'11 marzo 2013, è stata disposta che la liquidazione delle spese e l'emissione dei mandati relativi alla seconda erogazione della prima anticipazione in favore dell'ente C&B Soc. Coop. Sociale per il finanziamento delle proposte formative ammesse a finanziamento a valere sull'Avviso n. 20/2011, dovrà avvenire trattenendo la complessiva somma di Euro 11.255,59, secondo gli importi di seguito indicati:

- Euro 4.502,01 a valere sul DDS n. 3159 del 30.07.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10 ottobre 2012 Reg. n. 1 Foglio 359, di approvazione del progetto esecutivo *"Nuove tecnologie, ambiente e spettacolo settori innovativi per lo sviluppo"* CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0212;
- Euro 1.012.98 a valere sul DDS n. 3157 del 30/07/2012 registrato dalla Corte dei Conti il 10 ottobre 2012 Reg. n. 1 Foglio 358, di approvazione del progetto esecutivo *"ASSISTENTE ALL'INFANZIA"* CIP 2007.IT.051 .PO.003/II/D/F/9.2.1/0576;
- Euro 2.025,96 a valere sul DDS n. 3162 del 30.07.2012 registrato dalla Corte dei Conti il 10 ottobre 2012 Reg. n.1 Foglio 360, di approvazione del progetto esecutivo *"ASSISTENTE ALL'INFANZIA"* CIP 2007.IT.051 .PO.003/II/D/F/9.2.1/0161;
- Euro 1.012,98 a valere sul DDS n. 3171 del 30/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15 ottobre 2012 Reg. n. 2 Foglio 26, di approvazione del progetto esecutivo *"Interventi per lo sviluppo di competenze innovative nel settore delle energie rinnovabili"* CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0592;
- Euro 2.701.66 a valere sul DDS n. 3324 del 02/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15 ottobre 2012 Reg. n. 2 Foglio 70, di approvazione del progetto esecutivo *"Interventi per lo sviluppo di competenze innovative nei settori informatico, ambientale e dello spettacolo"* CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0190;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 11.255.59 in conto di Euro 31.204,59, precedentemente accantonata, procedendo alla liquidazione in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa a C&B Soc. Coop. Sociale, residuando l'importo di Euro 19.949.00, che sarà recuperato sui primi mandati di pagamento erogati in favore di C&B Soc. Coop. Sociale;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 31.204,59, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 11.255,59 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 4.502.01 a valere sul DDS n. 3159 del 30.07.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10 ottobre 2012 Reg. n. 1 Foglio 359, di approvazione del progetto esecutivo *"Nuove tecnologie, ambiente e spettacolo settori innovativi per lo sviluppo"* CIP 2007.IT.051.P0.003/II/D/F/9.2.1/0212;
- Euro 1.012,98 a valere sul DDS n. 3157 del 30/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10 ottobre 2012 Reg. n.1 Foglio 358, di approvazione del progetto esecutivo *"ASSISTENTE ALL'INFANZIA"* CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0576;
- Euro 2.025,96 a valere sul DDS n. 3162 del 30.07.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10 ottobre 2012 Reg. n.1 Foglio 360, di approvazione del progetto esecutivo *"ASSISTENTE ALL'INFANZIA"* CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0161;
- Euro 1.012,98 a valere sul DDS n. 3171 del 30/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15 ottobre 2012 Reg. n. 2 Foglio 26, di approvazione del progetto esecutivo *"Interventi per lo sviluppo di competenze innovative nel settore delle energie rinnovabili"* CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0592;

- Euro 2.701,66 a valere sul DDS n. 3324 del 02/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15 ottobre 2012 Reg. n. 2 Foglio 70, di approvazione del progetto esecutivo "*Interventi per lo sviluppo di competenze innovative nei settori informatico, ambientale e dello spettacolo*" CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0190.

Art. 3

Il residuo importo di Euro 19.949,00 sarà recuperato sui primi mandanti di pagamento erogati in favore di C&B Soc. Coop. Sociale.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

17 LUG. 2013

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

REGIONE SICILIANA
RAG. CENTRALE ECONOMIA
VISTO a prenotazione in entrata
per € 81.544,20
al n. 84 Cap. 3725 es. fin. 2013
Palermo, lì 30 APR. 2013
Il Direttore Capo
della Ragioneria Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ECONOMIA
Reg. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 165
Progr. n. 120
Palermo lì 29 APR. 2013
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 1770 del 24 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21:

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 602 del 26/02/2013 e 884 del 14/03/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale rispettivamente in data 28/03/2013, al progressivo n. 33, ed in data 05/04/2013 al progressivo n. 58, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni del progetto presentato da Consorzio Elabor@ndo a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati: IF2007A0203 "Responsabile Azioni Agrobiologiche" e "Esperto della valorizzazione e promozione turistica locale" - integrazione pari a Euro 81.858,00;

VISTO l'Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 602 del 26/02/2013 e 884 del 14/03/2013, con cui è stato ingiunto al Consorzio Elabor@ndo l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 81.858,00;

CONSIDERATO che, dalle ulteriori verifiche effettuate, è stato accertato che le somme effettivamente corrisposte a Consorzio Elabor@ndo, giusto D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, ammontano a complessivi Euro 81.544,20, a valere sul progetto IF2007A0203 "Responsabile Azioni Agrobiologiche" e "Esperto della valorizzazione e promozione turistica locale" (mandati di pagamento nn. 445 del 09/06/2008 per Euro 74.376,00 e 446 del 09/06/2008 per Euro 7.168,20);

RITENUTO conseguentemente di rettificare i DD.DD.GG. nn. 602 del 26/02/2013 e 884 del 14/03/2013 nei termini di cui sopra, fermo restando l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 602 del 26/02/2013 e 884 del 14/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 81.544,20;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG.

... del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di Consorzio Elabor@ndo la somma di Euro 373.320,00, giusto D.D.G. n. 2768 del 12/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 21/09/2012, Reg. 1, Foglio 75, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Under 32 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0196;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 81.544,20, a valere sulle somme spettanti in favore del Consorzio Elabor@ndo, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. n. 2768 del 12/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 21/09/2012, Reg. 1, Foglio 75, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Under 32 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0196;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 81.544,20 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa al Consorzio Elabor@ndo;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

L'Art. 2 dei DD.DD.GG. nn. 602 del 26/02/2013 e 884 del 14/03/2013, è rettificato secondo quanto segue.

"*È ingiunto a Consorzio Elabor@ndo l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 81.544,20*".

Art. 2

È accertata in entrata la somma di Euro 81.544,20 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 3

Si dispone il versamento della somma di Euro 81.544,20 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato: Euro 81.544,20, a valere sul D.D.G. n. n. 2768 del 12/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 21/09/2012, Reg. 1, Foglio 75, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Under 32 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0196.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Ragi. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO: 78
preso nota al n. 86
Progr. n.
Palermo li 18 APR. 2013
Il Direttore Capo della Ragi. Centrale

Ragioneria Centrale
VISTO e prenotato in entrata
per € 45.074,00
al n. 70 Cap. 3725 es. fin. 2013
Palermo, li 19 APR. 2013
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1626 del 18 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 591 del 26/02/2013 e 1016 del 21/03/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale rispettivamente in data 25/03/2013, al progressivo n. 30, ed in data 05/04/2013 al progressivo n. 63, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da M.A.C. – Movimento Apostolico Ciechi a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007C0178 "M.A.C. SR PROGETTO FAS" - integrazione pari a Euro 45.074,00;

VISTO l'Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 591 del 26/02/2013 e 1016 del 21/03/2013, con cui è stato ingiunto al M.A.C. – Movimento Apostolico Ciechi l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 45.074,00;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 591 del 26/02/2013 e 1016 del 21/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 45.074,00;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di MAC – Movimento Apostolico Ciechi la somma di Euro 218.460,00, giusto D.D.G. n. 3431 del 09/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 17/10/2012, Reg. 2, Foglio 88, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Kairos – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0572;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del

Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 45.074,00, a valere sulle somme spettanti in favore di M.A.C. – Movimento Apostolico Ciechi, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 3431 del 09/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 17/10/2012, Reg. 2, Foglio 88, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Kairos – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0572;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 45.074,00 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di M.A.C. – Movimento Apostolico Ciechi;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 45.074,00 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 45.074,00 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 45.074,00, a valere sul D.D.G. n. 3431 del 09/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 17/10/2012, Reg. 2, Foglio 88, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Kairos – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0572.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

5

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 26
Progr. n. 84
Palermo li 17 APR. 2013
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

Palermo, li 19 APR. 2013
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1627 del 16 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 677 del 05/03/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 25/03/2013, al progressivo n. 25, di annullamento dei DD.DD.GG. nn. 1116 del 18/06/2009 e 1911 del 24.12.2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati dall'E.N.F.A.G.A. – Palermo Ente Nazionale Addestramento Giovani a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati: IF2007A0048, recante il titolo "AGRICULT" (prot. n. 0865), "NUOVO PROGRESSO" (prot. n. 0862), "ORION" (prot. n. 0863) e "FANTASY" (prot. n. 0864) - integrazione pari a Euro 67.047,81 (con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009); IF2007C0152 dal titolo "PETER PAN" - integrazione pari a Euro 17.351,41 (con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009) e pari a Euro 59.128,92 (con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007);

VISTO l'Art. 3 del D.D.G. n. 677 del 05/03/2013, con cui è stato ingiunto all'E.N.F.A.G.A. – Palermo Ente Nazionale Addestramento Giovani l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 143.528,14;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 del D.D.G. n. 677 del 05/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 143.528,14;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di E.N.F.A.G.A. Palermo:

(i) la somma di Euro 2.496.185,00 giusto D.D.G. n. 3724 del 31/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2012, Reg. 2, Foglio 176,

di approvazione del progetto POLIFORM 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0440;

(ii) la somma di Euro 625.500,00 giusto D.D.G. n. 3725 del 31/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2012, Reg. 2, Foglio 175, di approvazione del progetto POLIFAS 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0406;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 143.528,14, a valere sulle somme spettanti in favore di E.N.F.A.G.A. – Palermo Ente Nazionale Addestramento Giovani, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 3724 del 31/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2012, Reg. 2, Foglio 176, di approvazione del progetto POLIFORM 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0440 e del D.D.G. n. 3725 del 31/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2012, Reg. 2, Foglio 175, di approvazione del progetto POLIFAS 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0406;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 143.528,14 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di E.N.F.A.G.A. – Palermo Ente Nazionale Addestramento Giovani;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 143.528,14 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 143.528,14 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 91.764,07 a valere sul D.D.G. n. 3724 del 31/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2012, Reg. 2, Foglio 176, di approvazione del progetto POLIFORM 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0440;
- Euro 51.764,07 a valere sul D.D.G. n. 3725 del 31/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2012, Reg. 2, Foglio 175, di approvazione del progetto POLIFAS 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0406.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

6

REGIONE SICILIANA
RAG. CENTRALE ECONOMIA

REPUBBLICA ITALIANA

VISTO e prenotato in entrata
per € 21 028,41
al n. 72 Cap. 3724 an. fin. 2013
Palermo, il 19 APR 2013
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

83
93
18 APR 2013
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 1629 del 16 APR 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21:

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 675 del 05/03/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 25/03/2013, al progressivo n. 26, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24.12.2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati dall'A.N.F.E. Catania a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0006 dal titolo "F.A.J.L. (FOMAZ. AUTOIMPRENDITORIALE)" - integrazione pari a Euro 54.924,97;
IF2007B0093 dal titolo "AURIGA" - integrazione pari a Euro 21.028,41;
IF2007C0133 dal titolo "FORMAZIONE E PROMOZIONE PER IL SOCIALE" - integrazione pari a Euro 35.308,91;

VISTO l'Art. 3 del D.D.G. n. 675 del 05/03/2013, con cui è stato ingiunto all'ANFE Catania l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 21.028,41;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 del D.D.G. n. 675 del 05/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 21.028,41;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di ANFE Catania la somma di Euro 318.096,00, giusto D.D.G. n. 3405 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/10/2012, Reg. 2, Foglio 64, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: DOP Diversità Orientata alla Professionalità – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0162;

- la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 21.028,41, a valere sulle somme spettanti in favore di ANFE Catania, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 3405 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/10/2012, Reg. 2, Foglio 64, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: DOP Diversità Orientata alla Professionalità – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0162;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 21.028,41 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di ANFE Catania;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 21.028,41 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 21.028,41 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 21.028,41 a valere sul D.D.G. n. 3405 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/10/2012, Reg. 2, Foglio 64, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: DOP Diversità Orientata alla Professionalità – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0162.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 1526 del 12 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21:

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 611 del 27/02/2013 e 887 del 14/03/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale rispettivamente in data 05/04/2013, al progressivo n. 53, ed in data 05/04/2013 al progressivo n. 61, di annullamento dei DD.DD.GG. n. 1911 del 24/12/2007 e 1116 del 18/06/2009, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da ARAM Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0008 dal titolo "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (FORM)" integrazione pari a Euro 92.620,92 concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 ed Euro 166.607,75 concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009;
IF2007B0257 dal titolo "LONG LIFE EDUCATION" - integrazione pari a Euro 45.024,06 concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 ed Euro 52.508,49 concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009;
IF2007C0136 dal titolo "FORM E SERV SOCIALI" - integrazione pari a Euro 156.619,40 concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 ed Euro 487.856,12 concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009,

VISTO l'Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 611 del 27/02/2013 e 887 del 14/03/2013, con cui è stato ingiunto all'ARAM Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 1.001.236,74;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 611 del 27/02/2013 e 887 del 14/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 1.001.236,74;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale,

seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di ARAM Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea:

(i) la somma di Euro 1.051.230,00, giusto D.D.G. n. 3063 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 217, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI MESSINA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0284;

(ii) la somma di Euro 250.200,00, giusto D.D.G. n. 3102 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 282, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0004;

(iii) la somma di Euro 150.732,00, giusto D.D.G. n. 3098 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 280, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0573;

(iv) la somma di Euro 173.850,00, giusto D.D.G. n. 3066 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 218, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI MESSINA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0304;

(v) la somma di Euro 486.540,00, giusto D.D.G. n. 3100 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 281, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI PALERMO" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0405;

(vi) la somma di Euro 875.700,00, giusto D.D.G. n. 3087 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 224, di approvazione del progetto esecutivo "AMBIENTE E BENESSERE" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0330;

(vii) la somma di Euro 97.380,00, giusto D.D.G. n. 3091 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 227, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI CATANIA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0154;

(viii) la somma di Euro 148.350,00, giusto D.D.G. n. 3069 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 219, di approvazione del progetto esecutivo "LONG LIFE EDUCATION" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0372;

(ix) la somma di Euro 125.100,00, giusto D.D.G. n. 3089 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 225, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0360;

(x) la somma di Euro 64.500,00, giusto D.D.G. n. 3095 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 231, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0520;

[illegible] n. 16238 del 11/03/2013, a firma del Dirigente Generale del [illegible]mento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui [illegible] proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di [illegible]ro 1.001.236,74, a valere sulle somme spettanti in favore dell'ARAM Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea a seguito dell'emanazione dei predetti DD.DD.GG. nn. 3063 del 27/07/2012, 3102 del 27/07/2012, 3098 del 27/07/2012, 3066 del 27/07/2012, 3100 del 27/07/2012 e 3087 del 27/07/2012;

RILEVATO che le somme spettanti in favore dell'ARAM giusti DD.DD.GG. sopra menzionati ammontano a complessivi euro 855.895,50, in conto di Euro 1.001.236,74, residuando l'importo di euro 145.341,24, che sarà recuperato sui primi mandanti di pagamento erogati in favore dell'ARAM;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 855.895,50, in conto di Euro 1.001.236,74, precedentemente accantonata, procedendo alla liquidazione in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa all'ARAM Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 855.895,50, in conto di Euro 1.001.236,74, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 855.895,50 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

(i) Euro 262.807,50, giusto D.D.G. n. 3063 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 217, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI MESSINA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0284;

(ii) Euro 62.550,00, giusto D.D.G. n. 3102 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 282, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0004;

(iii) Euro 37.683,00 giusto D.D.G. n. 3098 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 280, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0573;

(iv) Euro 43.462,50, giusto D.D.G. n. 3066 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 218, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI MESSINA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0304;

(v) Euro 121.635,00, giusto D.D.G. n. 3100 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 281, di approvazione del progetto esecutivo

INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI
.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0405;
usto D.D.G. n. 3087 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei
0/2012, Reg. 1, Foglio 224, di approvazione del progetto esecutivo
BENESSERE" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0330;
0, giusto D.D.G. n. 3091 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti
10/2012, Reg. 1, Foglio 227, di approvazione del progetto esecutivo
ZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI
NIA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0154;
37.087,50, giusto D.D.G. n. 3069 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti
data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 219, di approvazione del progetto esecutivo "LONG
LIFE EDUCATION" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0372;

(x) Euro 31.275,00, giusto D.D.G. n. 3089 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 225, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0360;

(x) Euro 16.125,00, giusto D.D.G. n. 3095 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 231, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0520.

Art. 3

Il residuo importo di euro 145.341,24 sarà recuperato sui primi mandanti di pagamento erogati in favore dell'ARAM.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

8

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 2270 del 04 GIU. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L.R. n. 9 del 15/05/2013, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale";

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 593 del 26/02/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 25/03/2013, al progressivo n. 31, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24.12.2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati dall'ANFE Siracusa a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007B0255 dal titolo "JOB AND JOB 2007" – integrazione pari a Euro 2.734,52;
IF2007C0135 dal titolo "SMILE" - integrazione pari a Euro 9.072,36;

VISTO il D.D.G. n. 1630 del 16/04/2013, con cui è stata accertata in entrata la somma di Euro 11.806,88 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, disponendo il versamento della predetta somma, autorizzando l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, a valere sul Decreto ivi meglio specificato;

VISTO il D.D.S. n. 1056 del 25/03/2013, con cui, in ottemperanza alla nota del Dirigente Generale prot. n. 16238 dell'11 marzo 2013, è stato disposto che la liquidazione delle spese e l'emissione dei mandati relativi alla seconda erogazione della prima anticipazione dell'ente ANFE Siracusa, dovrà avvenire trattenendo la somma di Euro 2.951,72, secondo gli importi di seguito indicati:
- Euro 1.387,92 a valere sul D.D.S. n. 3010 del 24.07.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 01.10.2012 - Reg. 1 Foglio 187, di approvazione del progetto esecutivo RADICI: rete alternativa alla disoccupazione, inserimento lavorativo e creazione d'impresa - CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0591;
- Euro € 1.001,88 a valere sul D.D.S. n. 3009 del 24.07.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 01.10.2012 - Reg. 1 Foglio 186, di approvazione del progetto esecutivo INCLUDENDO - CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0574;
- Euro 262,39 a valere sul D.D.S. n. 3008 del 24.07.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 01.10.2012 - Reg. 1 Foglio 185, di approvazione del progetto esecutivo ABIL-MENTE - CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0606;

- Euro 299,53 a valere sul D.D.S. n. 3007 del 24.07.2012 registrato dalla Corte dei Conti il 05.10.2012 - Reg. 1 Foglio 240, di approvazione del progetto esecutivo L'AMBIENTE E' VITA - CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0581;

RITENUTO necessario, in linea con quanto disposto dal predetto D.D.S. n. 1056 del 25/03/2013, rettificare gli Artt. 1 e 2 del D.D.G. n. 1630 del 16/04/2013, incamerando definitivamente la somma di Euro 2.951,72, in conto di Euro 11.806,88, precedentemente accantonata, procedendo alla liquidazione in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa a ANFE Siracusa, disponendo che il residuo importo di Euro 8.855,16 sarà recuperato sui primi mandati di pagamento erogati in favore del predetto Ente;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

In rettifica dell'Art. 1 del D.D.G. n. 1630 del 16/04/2013, è accertata in entrata la somma di Euro 2.951,72 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

In rettifica dell'Art. 2 del D.D.G. n. 1630 del 16/04/2013, si dispone il versamento della somma di Euro 2.951,72 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 1.387,92 a valere sul D.D.S. n. 3010 del 24.07.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 01.10.2012 - Reg. 1 Foglio 187, di approvazione del progetto esecutivo RADICI: rete alternativa alla disoccupazione. inserimento lavorativo e creazione d'impresa - CIP2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0591;
- Euro € 1.001,88 a valere sul D.D.S. n. 3009 del 24.07.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 01.10.2012 - Reg. 1 Foglio 186, di approvazione del progetto esecutivo INCLUDENDO - CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0574;
- Euro 262,39 a valere sul D.D.S. n. 3008 del 24.07.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 01.10.2012 - Reg. 1 Foglio 185, di approvazione del progetto esecutivo ABIL-MENTE - CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0606;
- Euro 299,53 a valere sul D.D.S. n. 3007 del 24.07.2012 registrato dalla Corte dei Conti il 05.10.2012 - Reg. 1 Foglio 240, di approvazione del progetto esecutivo L'AMBIENTE E' VITA - CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0581.

Art. 3

Il residuo importo di Euro 8.855,16 sarà recuperato sui primi mandanti di pagamento erogati in favore di ANFE Siracusa.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

9

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO: 1
preso nota al n. 94
Progr. n. 108
Palermo li 24 APR. 2013
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1769 del 24 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21:

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013;

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli

...mi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del ...prile 2006 e successive modifiche;

...STO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 605 del 26/02/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 05/04/2013, al progressivo n. 55, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24.12.2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da CESIFOP a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0031 dal titolo "ITER DI FORMAZIONE LAVORO" - integrazione pari a Euro 68.499,18;
IF2007B0266 dal titolo "AGGIORNIAMOCI" - integrazione pari a Euro 3.696,92;
IF2007C0163 dal titolo "OPERARE NEL SOCIALE" - integrazione pari a Euro 8.863,10;

VISTO l'Art. 3 del D.D.G. n. 605 del 26/02/2013, con cui è stato ingiunto al CESIFOP l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 81.059,20;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella parte motiva e dispositiva del D.D.G. n. 605 del 26/02/2013 è stata indicata la codifica IF2007C0163, in luogo della corretta codifica IF2007C0146;

CONSIDERATO inoltre che, dalle ulteriori verifiche effettuate, è stato accertato che le somme effettivamente corrisposte a CESIFOP, giusto D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, ammontano a complessivi Euro 77.362,28, di cui Euro 68.499,18 a valere sul progetto IF2007A0031 dal titolo "ITER DI FORMAZIONE LAVORO", Euro 8.863,10 a valere sul IF2007C0163 dal titolo "OPERARE NEL SOCIALE", mentre nulla è stato pagato con riferimento al progetto IF2007B0266 dal titolo "AGGIORNIAMOCI";

RITENUTO conseguentemente di rettificare il D.D.G. n. 605 del 26/02/2013 nei termini di cui sopra, fermo restando l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 del D.D.G. n. 605 del 26/02/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 77.362,28;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di CESIFOP la somma di Euro 1.431.840,00, giusto D.D.G. n. 2883 del 18/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 24/09/2012, Reg. 1, Foglio 101, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: FormaMente - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0453;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento

...ale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto ...accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 77.362,28, a valere ...lle somme spettanti in favore di CESIFOP, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 2883 del 18/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 24/09/2012, Reg. 1, Foglio 101, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: FormaMente – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0453;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 77.362,28 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di CESIFOP;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

L'Art. 1 del D.D.G. n. 605 del 26/02/2013 è rettificato nella parte in cui è stato erroneamente indicato il progetto IF2007C0163, in luogo della corretta codifica di seguito riportata: **IF2007C0146.**

Art. 2

L'Art. 2 del D.D.G. 605 del 26/02/2013, è rettificato secondo quanto segue.
"*È ingiunto a CESIFOP l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 77.362,28*".

Art. 3

È accertata in entrata la somma di Euro 77.362,28 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 4

Si dispone il versamento della somma di Euro 77.362,28 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato: Euro 77.362,28, a valere sul D.D.G. n. 2883 del 18/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 24/09/2012, Reg. 1, Foglio 101, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: FormaMente – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0453.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

Ali 1c

REGIONE SICILIANA
RAG. CENTRALE ECONOMIA

VISTO e prenotato in entrata
per € 21 197,01
al n. 74 Cap. 3724 es. fin. 2013
Palermo, lì 19 APR. 2013
Il Direttore Capo
della Ragioneria Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruz. o Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 82
Progr. n. 91
Palermo lì 18 APR. 2013
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

***Dipartimento** regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale*

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 1634 del 18 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 599 del 26/02/2013 e 885 del 14/03/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale rispettivamente in data 28/03/2013, al progressivo n. 37, ed in data 05/04/2013 al progressivo n. 59, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da IRIPA Sicilia a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0082 dal titolo "MULTIFUNZIONALITA' E FORMAZIONE" - integrazione pari a Euro 17.834,68;
IF2007B0125 dal titolo "L'IMPRENDITORE" - integrazione pari a Euro 3.362,33;

VISTO l'Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 599 del 26/02/2013 e 885 del 14/03/2013, con cui è stato ingiunto a IRIPA Sicilia l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 21.197,01;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 599 del 26/02/2013 e 885 del 14/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 21.197,01;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di IRIPA Sicilia la somma di Euro 21.197,01, giusto D.D.G. n. 3406 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/10/2012, Reg. 2, Foglio 63, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato:
IRIPA Sicilia S.O. Trapani Forgio Base 2012 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0650;

prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 21.197,01, a valere sulle somme spettanti in favore di IRIPA Sicilia, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 3406 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/10/2012, Reg. 2, Foglio 63, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato:
IRIPA Sicilia S.O. Trapani Forgio Base 2012 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0650;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 21.197,01 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di IRIPA Sicilia;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 21.197,01 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 21.197,01 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 21.197,01, a valere sul D.D.G. n. 3406 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/10/2012, Reg. 2, Foglio 63, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: IRIPA Sicilia S.O. Trapani Forgio Base 2012 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0650.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr.ssa Anna Rosa Corsello)

DOPPIONE

11

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Ragi. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
Preso nota al n. 97
Progr. n. 112
Palermo li 24 APR. 2013
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 1762 del 24 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 600 del 26/02/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 28/03/2013, al progressivo n. 36, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24.12.2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati dal Consorzio Noè a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0205 dal titolo "DALLA FORMAZIONE AL LAVORO" - integrazione pari a Euro 1.622,49;
IF2007C0305 dal titolo "LAVORO E SOLIDARIETÀ" - integrazione pari a Euro 811,24;

VISTO l'Art. 3 del D.D.G. n. 600 del 26/02/2013, con cui è stato ingiunto al Consorzio Noè l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 2.433,73;

CONSIDERATO che, dalle ulteriori verifiche effettuate, è stato accertato che le somme effettivamente corrisposte al Consorzio Noè, giusto D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, ammontano a complessivi Euro 2.152,01, di cui Euro 1.622,49 a valere sul progetto IF2007A0205 dal titolo "DALLA FORMAZIONE AL LAVORO" ed Euro 529,52 a valere sul progetto IF2007C0305 dal titolo "LAVORO E SOLIDARIETÀ" (mandato di pagamento n. 1892 del 28/10/2008);

RITENUTO conseguentemente di rettificare il D.D.G. n. 600 del 26/02/2013 nei termini di cui sopra, fermo restando l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 del D.D.G. n. 600 del 26/02/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 2.152,01;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG.

nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di Consorzio Noè la somma di Euro 242.791,60, giusto D.D.G. n. 3413 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 17/10/2012, Reg. 2, Foglio 75, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Primo: Benessere – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0341;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 2.152,01, a valere sulle somme spettanti in favore di Consorzio Noè, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 3413 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 17/10/2012, Reg. 2, Foglio 75, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Primo: Benessere – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0341;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 2.152,01 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di Consorzio Noè;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

L'Art. 2 del D.D.G. n. 600 del 26/02/2013, è rettificato secondo quanto segue.
"*È ingiunto al Consorzio Noè l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 2.152,01*".

Art. 2

È accertata in entrata la somma di Euro 2.152,01 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 3

Si dispone il versamento della somma di Euro 2.152,01 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato: Euro 2.152,01, a valere sul D.D.G. n. 3413 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 17/10/2012, Reg. 2, Foglio 75, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Primo: Benessere – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0341.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

12

REGIONE SICILIANA
RAG. CENTRALE ECONOMIA

VISTO e prenotato in entrata
per € 63.825,00
al n. 75 Cap. 3724 es. fin. 2013
Palermo, il 19 APR. 2013
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 79
Progr. n. 817
Palermo li 18 APR. 2013
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1639 del 16 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 595 del 26/02/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 03/04/2013, al progressivo n. 41, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da INTEREFOP a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0081 dal titolo "PARSIFAL – Percorsi azioni per la riqualificazione sistematica e per l'inserimento..." - integrazione pari a Euro 43.634,12;
IF2007B0124 dal titolo "B.I.C. B.INFO" - integrazione pari a Euro 3.080,06;
IF2007C0175 dal titolo "PICOS – Percorsi ed iniziative per la coesione sociale" - integrazione pari a Euro 17.111.42;

VISTO l'Art. 3 del D.D.G. n. 595 del 26/02/2013, con cui è stato ingiunto a San Pancrazio Onlus l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 63.825,60;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 del D.D.G. n. 595 del 26/02/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 63.825,60;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di INTEREFOP la somma di Euro 1.400.545,53 giusto D.D.G. n. 4188 del 28/09/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 09/11/2012, Reg. 2, Foglio 338, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Palermo: Formare per competere – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0430;

nota prot. n. 16238 del 11/03/2013, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 63.825,60, a valere sulle somme spettanti in favore di INTEREFOP, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 4188 del 28/09/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 09/11/2012, Reg. 2, Foglio 338, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Palermo: Formare per competere – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0430;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 63.825,60 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di INTEREFOP;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 63.825,60 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 63.825,60 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 63.825,60, a valere sul D.D.G. n. 4188 del 28/09/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 09/11/2012, Reg. 2, Foglio 338, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Palermo: Formare per competere – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0430.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

23

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 4009 del 17 SET. 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L.R. n. 9 del 15/05/2013, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale";

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 597 del 26/02/2013, con cui per i motivi ivi meglio indicati è stato annullato il D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, nella parte in cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, del seguente progetti presentati da Associazione Nuovo Cammino e di seguito indicato: IF2007C0141 dal titolo "ADD PER COMUNITA' PER SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO" (prot. n. 0250) e "ANIMATORE SOCIALE DI COMUNITA'" (prot. n. 0352), ingiungendo l'immediato pagamento dell'importo complessivo di Euro 33.183.10 sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto decreto;

VISTO il D.D.G. n. 1379 del 09/04/2013, con cui è stato rettificato l'Art. 2 del D.D.G. n. 597 del 26/02/2013, ingiungendo l'immediato versamento dell'importo complessivo di Euro 8.450,37 sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto decreto;

VISTO il D.D.S. n. 1327 del 08/04/2013, con cui, in ottemperanza alla nota del Dirigente Generale prot. n. 16238 del 11/03/2013, è stata disposta la liquidazione delle spese e l'emissione dei mandati relativi alla seconda erogazione della prima anticipazione dell'ente Associazione Nuovo Cammino, secondo gli importi ivi meglio indicati;

VISTO il D.D.G. n. 2094 del 20/05/2013, con cui, in linea con quanto disposto dal predetto D.D.S. n. 1327 del 08/04/2013, si è proceduto all'accertamento in entrata della somma di Euro 8.295,78 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, disponendo contestualmente il versamento della medesima somma previa emissione di apposito mandato verde in favore della Regione Siciliana e prevedendo il recupero della residua somma di Euro 154,59 sui primi mandati di pagamento in favore dell'Associazione Nuovo Cammino;

RILEVATO che per mero errore materiale l'Art. 1 del D.D.G. n. 2094 del 20/05/2013 ha disposto l'accertamento in entrata della somma di Euro 8.295,78, in luogo di Euro

8.450,37, secondo quanto indicato dal D.D.G. n. 1379 del 09/04/2013, di rettifica dell'Art. 2 del D.D.G. n. 597 del 26/02/2013;

RITENUTO conseguentemente necessario emendare l'Art. 1 del D.D.G. n. 2094 del 20/05/2013, secondo quanto sopra precisato, ferme le restanti disposizioni ivi previste;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

In rettifica dell'Art. 1 del D.D.G. n. 2094 del 20/05/2013, è accertata in entrata la somma di Euro 8.450,37 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

17 SET. 2013

IL DIRIGENTE GENERALE
(Anna Rosa Corsello)

16

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Ragi. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 95
Progr. n. 109
Palermo li 24 APR. 2013
il Direttore Capo della Ragi. Centrale

REGIONE SICILIANA
RAGIONERIA CENTRALE ECONOMIA

REPUBBLICA ITALIANA

VISTO e registrato in entrata
per € 64.578,69
al n. 80 Cap. 3724 es. fin. 2013
Palermo, li 26 APR. 2013
il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 1764 del 24 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio

l'anno 2013;

le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 604 del 26/02/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 05/04/2013, al progressivo n. 46, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da ECAP Agrigento a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0050 dal titolo "FORM INF MULTIMEDIALE" - integrazione pari a Euro 51.468,17;
IF2007B0100 dal titolo "FORM CONTINUA LAV OCCUPATI" - integrazione pari a Euro 8.249,31;
IF2007C0154 dal titolo "PROG SOCIO ASS.LE HDC 07" - integrazione pari a Euro 69.445,76;

VISTO l'Art. 3 del D.D.G. n. 604 del 26/02/2013, con cui è stato ingiunto a ECAP Agrigento l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 129.163,24;

CONSIDERATO che, dalle ulteriori verifiche effettuate, è stato accertato che le somme effettivamente corrisposte a ECAP Agrigento, giusto D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, ammontano a complessivi Euro 44.578,69, di cui:
- Euro 11.970,85 a valere sul progetto IF2007A0050 dal titolo "FORM INF MULTIMEDIALE" (mandati di pagamento nn. 299 del 10/03/2009 e 911 del 09/07/2008, quest'ultimo ricomprensivo di Euro 1.296,26);
- Euro 8.249,31 a valere sul progetto IF2007B0100 dal titolo "FORM CONTINUA LAV OCCUPATI";
- Euro 24.358,53 a valere sul progetto IF2007C0154 dal titolo "PROG SOCIO ASS.LE HDC 07" (mandato di pagamento n. 1068 del 30/07/2008, comprensivo del predetto importo);

RITENUTO conseguentemente di rettificare il D.D.G. n. 604 del 26/02/2013 nei termini di cui sopra, fermo restando l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 del D.D.G. n. 604 del 26/02/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva

somma di Euro 44.578,69;

TO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di ECAP Agrigento la somma di Euro 1.447.480,00, giusto D.D.G. n. 3113 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 05/10/2012, Reg. 1, Foglio 239, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Soggetti svantaggiati 2012 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0018;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 44.578,69, a valere sulle somme spettanti in favore di ECAP Agrigento, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 3113 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 05/10/2012, Reg. 1, Foglio 239, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Soggetti svantaggiati 2012 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0018;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 44.578,69 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di ECAP Agrigento;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

L'Art. 2 del D.D.G. n. 604 del 26/02/2013, è rettificato secondo quanto segue.
"*È ingiunto a ECAP Agrigento l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 44.578,69*".

Art. 2

È accertata in entrata la somma di Euro 44.578,69 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 3

Si dispone il versamento della somma di Euro 44.578,69 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato: Euro 44.578,69, a valere sul D.D.G. n. 3113 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 05/10/2012, Reg. 1, Foglio 239, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Soggetti svantaggiati 2012 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0018.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

15

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO
prec. 99
Prog. n. 114
Palermo, 24 APR. 2013
Il Direttore Dep. della Rag. Centrale

VISTO e annotato in Ragioneria
per € 27.648,78
al n. 81 Cap. 3744 es. fin. 2013
Palermo, il 26 APR. 2013
Il Direttore Dep. della Ragioneria Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 1766 del 24 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21:

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013;

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 967 del 19/03/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 05/04/2013, al progressivo n. 56, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da ECAP Palermo a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0054 dal titolo "ECAP – FORM 2007" (prot. n. 0893) e "COMPETENZE PER L'OCCUPABILITA'" (prot. n. 0130/UO4) - integrazione pari a Euro 26.828,68;
IF2007B0104 dal titolo "ECAP AGGIORNA 2007" - integrazione pari a Euro 841,21;
IF2007C0156 dal titolo "FORMAZIONE E ISTRUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI SVANTAGGIATI" - integrazione pari a Euro 811,41;

VISTO l'Art. 3 del D.D.G. n. 967 del 19/03/2013, con cui è stato ingiunto a ECAP Palermo l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 28.481,30;

CONSIDERATO che, dalle ulteriori verifiche effettuate, è stato accertato che le somme effettivamente corrisposte a ECAP Palermo, giusto D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, ammontano a complessivi Euro 27.648,78, di cui Euro 26.807,57 a valere sul progetto IF2007A0054 dal titolo "ECAP – FORM 2007" e "COMPETENZE PER L'OCCUPABILITA'", Euro 841,21 a valere sul IF2007B0104 dal titolo "ECAP AGGIORNA 2007", mentre nulla è stato pagato con riferimento al progetto IF2007C0156 dal titolo "FORMAZIONE E ISTRUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI SVANTAGGIATI";

RITENUTO conseguentemente di rettificare il D.D.G. n. 967 del 19/03/2013 nei termini di cui sopra, fermo restando l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 del D.D.G. n. n. 967 del 19/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 27.648,78;

TO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di ECAP Palermo la somma di Euro 3.541.796,00, giusto D.D.G. n. 3650 del 28/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/10/2012, Reg. 2, Foglio 151, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: ECAP - FORM 2012 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0431;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/2013, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 27.648,78, a valere sulle somme spettanti in favore di ECAP Palermo, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 3650 del 28/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/10/2012, Reg. 2, Foglio 151, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: ECAP - FORM 2012 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0431;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 27.648,78 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di ECAP Palermo;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

L'Art. 2 del D.D.G. n. 967 del 19/03/2013, è rettificato secondo quanto segue.
"*È ingiunto a ECAP Palermo l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 27.648,78*".

Art. 2

È accertata in entrata la somma di Euro 27.648,78 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 3

Si dispone il versamento della somma di Euro 27.648,78 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato: Euro 27.648,78, a valere sul D.D.G. n. 3650 del 28/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/10/2012, Reg. 2, Foglio 151, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: ECAP - FORM 2012 – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0431.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

16

REGIONE SICILIANA
RAG. CENTRALE ECONOMIA
VISTO a prenotare in entrata
per € 12.986,77
al n. 76 cap. 3725 es. fin. 2013
Palermo, il 22 APR. 2013
Il Direttore Capo
della Ragioneria Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE
Reg. Centrale Istruz. e Form. Prof.
84
94
18 APR. 2013

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1618 del 16 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 609 del 27/02/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 05/04/2013, al progressivo n. 54, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da ENDO-FAP a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0068 dal titolo "Formazione Professionalizzante 2007" - integrazione pari a Euro 2.412,57;
IF2007C0173 dal titolo "IGEA" - integrazione pari a Euro 10.574,20;

CONSIDERATO che nel D.D.G. n. 609 del 27/02/2013 è stato erroneamente indicato sia in premessa sia nel decretato anziché il progetto n. IF2007C0170 dal titolo "IGEA" il progetto n. IF2007C0173 dal titolo "IGEA";

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del progetto dal titolo "IGEA" dal n. IF2007C0173 al n. IF2007C0170;

VISTO l'Art. 3 del D.D.G. n. 609 del 27/02/2013, con cui è stato ingiunto a ENDO-FAP l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 12.986,77;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 del D.D.G. n. 609 del 27/02/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 12.986,77;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha

impegnato in favore di ENDO-FAP la somma di Euro 1.398.003,00, giusto D.D.G. n. 3251 del 01/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/10/2012, Reg. 2, Foglio 34, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Formare l'integrazione – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0397;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 12.986,77, a valere sulle somme spettanti in favore di ENDO-FAP, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. n. 3251 del 01/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/10/2012, Reg. 2, Foglio 34, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Formare l'integrazione – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0397;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 12.986,77 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di ENDO-FAP;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

E' rettificato il progetto di cui all'articolo 1 del D.D.G. n. 609 del 27/02/2013 dal titolo "IGEA" dal n. IF2007C0173 al n. IF2007C0170;

Art. 2

È accertata in entrata la somma di Euro 12.986.77 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 3

Si dispone il versamento della somma di Euro 12.986,77 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 12.986,77, a valere sul D.D.G. n. 3251 del 01/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/10/2012, Reg. 2, Foglio 34, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Formare l'integrazione – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0397.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

17

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 96
Progr. n. 110
Palermo li 24 APR. 2013
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
RAG. CENTRALE ECONOMIA
Ne è consentito in attesa
per € 17.896,12
al n. 79 Cap. 3724 es. fin. 2013
Palermo, li 26 APR. 2013
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 1763 del 24 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21:

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 612 del 27/02/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 06/04/2013, al progressivo n. 52, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24.12.2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati dal I.R.A.P.S. Onlus a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0073 dal titolo "LAVORO E TECNOLOGIA" (prot. n. 0368) e "DONNE AL LAVORO" (prot. n. 0367) - integrazione pari a Euro 56.746,68;
IF2007B0275 dal titolo "SKILLS ON THE JOB" - integrazione pari a Euro 4.558,01;
IF2007C0316 dal titolo "TOGETHER" - integrazione pari a Euro 13.852,43;

VISTO l'Art. 3 del D.D.G. n. 612 del 27/02/2013, con cui è stato ingiunto all'I.R.A.P.S. Onlus l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 75.157,12;

CONSIDERATO che, dalle ulteriori verifiche effettuate, è stato accertato che le somme effettivamente corrisposte a IRAPS Onlus, giusto D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, ammontano a complessivi Euro 17.896,12, di cui Euro 13.433,28 a valere sul progetto IF2007A0073 dal titolo "LAVORO E TECNOLOGIA" e "DONNE AL LAVORO" (mandato di pagamento n. 2486 del 04/12/2008) ed Euro 4.462,84 a valere sul progetto IF2007B0275 dal titolo "SKILLS ON THE JOB" (mandato di pagamento n. 2464 del 03/12/2008), mentre nulla è stato pagato con riferimento al progetto IF2007C0316 dal titolo "TOGETHER";

RITENUTO conseguentemente di rettificare il D.D.G. n. 612 del 27/02/2013 nei termini di cui sopra, fermo restando l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 del D.D.G. n. 612 del 27/02/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 17.896,12;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di IRAPS Onlus la somma di Euro 634.280,00, giusto D.D.G. n. 3369 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 291, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Promozione sociale Catania – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0152;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 17.896,12, a valere sulle somme spettanti in favore di IRAPS Onlus, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 3369 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 291, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Promozione sociale Catania – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0152;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 17.896,12 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di IRAPS Onlus;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

L'Art. 2 del D.D.G. n. 612 del 27/02/2013, è rettificato secondo quanto segue.
"È ingiunto a IRAPS Onlus l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 17.896,12".

Art. 2

È accertata in entrata la somma di Euro 17.896,12 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 3

Si dispone il versamento della somma di Euro 17.896,12 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato: Euro 17.896,12, a valere sul D.D.G. n. 3369 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 291, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: Promozione sociale Catania – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0152.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

18

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 73
Progr. n. 81
Palermo-lì 17 APR. 2013
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

1.548.759,12
n. 67 del 3714 ... 2013
Palermo, lì 18 APR. 2013

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 1525 del 12 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21:

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013;

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 676 del 05/03/2013 e 970 del 20/03/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale rispettivamente in data 25/03/2013, al progressivo n. 27, ed in data 05/04/2013 al progressivo n. 57, di annullamento dei DD.DD.GG. n. 1911 del 24/12/2007 e 1116 del 18/06/2009, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0030 dal titolo "FORM FORMAZIONE I E II LIVELLO" - integrazione pari a Euro 260.000,00;
IF2007B0257 dal titolo "FOC" - integrazione pari a Euro 44.940,12;
IF2007C0136 dal titolo "FAS" - integrazione pari a Euro 1.243.819,00;

VISTO l'Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 676 del 05/03/2013 e 970 del 20/03/2013, con cui è stato ingiunto al CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 1.548.759,12;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 676 del 05/03/2013 e 970 del 20/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 1.548.759,12;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) la somma di Euro 6.576.205,53, giusto D.D.G. n. 3703 del 30/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 26/10/2012, Reg. 2, Foglio 248, di approvazione del

progetto esecutivo di seguito indicato:
INTEGRAZIONE – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0388;

la nota prot. n. 16238 del 11/03/2013, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 1.548.759,12, a valere sulle somme spettanti in favore del CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) a seguito dell'emanazione del predetto D.D.G. n. 3703 del 30/08/2012;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 1.548.759,12 precedentemente accantonata, procedendo alla liquidazione in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa al CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria);

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 1.548.759,12 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 1.548.759,12 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 1.548.759,12, a valere sul D.D.G. n. 3703 del 30/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 26/10/2012, Reg. 2, Foglio 248, di approvazione del progetto esecutivo INTEGRAZIONE – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0388.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1522 del 12 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 498 del 20/02/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 08/03/2013, al progressivo n. 19, di annullamento del D.D.G. n. 4637 del 01/12/2010, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati dall'A.N.F.E - Delegazione Regionale Sicilia a valere sul P.R.O.F. 2009 e di seguito riepilogati:
IF2009A0006 "SIRIO" - integrazione pari a Euro 945.147,00;
IF2009B0165 "MIZAR" - integrazione pari a Euro 143.828,33;
IF2009C0226 "VEGA", integrazione pari a Euro 653.381,11.

VISTO il D.D.G. n. 498 del 20/02/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 08/03/2013, al progressivo n. 15, di annullamento del D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009 con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati dall'A.N.F.E - Delegazione Regionale Sicilia a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0005 "LAMBDA-GAMMA" - integrazione pari a Euro 499.904,52;
IF2007B0254 "BETA" - integrazione pari a Euro 37.977,76;
IF2007C0132 "DELTA" - integrazione pari a Euro 165.637,76.

VISTO l'Art. 3 del D.D.G. n. 498 del 20/02/2013, con cui è stato ingiunto all'Ente A.N.F.E - Delegazione Regionale Sicilia l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 2.185.488,88;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 del D.D.G. n. 498 del 20/02/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 2.185.488,88;

VATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di A.N.F.E - Delegazione Regionale Sicilia:

(i) la somma di Euro 2.146.520,00 giusto D.D.G. n. 2984 del 24/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 28/09/2012, Reg. 1, Foglio 147, di approvazione del progetto SBS – SENZA BARRIERE SOCIALI - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0617;

(ii) la somma di Euro 3.059.700,00, giusto D.D.G. n. 2985 del 24/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 28/09/2012, Reg. 1, Foglio 148, di approvazione del progetto FOG – FORMAZIONE UN'OPPORTUNITA' PER I GIOVANI - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0497;

(iii) la somma di Euro 1.015.200,00, giusto D.D.G. n. 3575 del 23/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 25/10/2012, Reg. 2, Foglio 241, di approvazione del progetto FOG – FORMAZIONE UN'OPPORTUNITA' PER I GIOVANI - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0041;

(iv) la somma di Euro 1.073.010,00, giusto D.D.G. n. 3435 del 09/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 17/10/2012, Reg. 2, Foglio 92, di approvazione del progetto FOG – FORMAZIONE UN'OPPORTUNITA' PER I GIOVANI - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0258;

(v) la somma di Euro 1.073.010,00, giusto D.D.G. n. 3347 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 17/10/2012, Reg. 2, Foglio 96, di approvazione del progetto FOG – FORMAZIONE UN'OPPORTUNITA' PER I GIOVANI - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0333;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 2.185.488,88, a valere sulle somme spettanti in favore dell'A.N.F.E. – Delegazione Regionale Sicilia a seguito dell'emanazione dei predetti DD.DD.GG. nn. 2984 e 2985 del 24/07/2012, 3575 del 23/08/2012 e 3435 del 09/08/2012;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 2.185.488,88 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa all'A.N.F.E. – Delegazione Regionale Sicilia;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 2.185.488,88 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 2.185.488,88 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X.

a Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito

5.000,00 a valere sul D.D.G. n. 2984 del 24/07/2012, registrato dalla Corte ti in data 28/09/2012, Reg. 1, Foglio 147, di approvazione del progetto SBS – ZA BARRIERE SOCIALI - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0617;

o 917.000,00 a valere sul D.D.G. n. 2985 del 24/07/2012, registrato dalla Corte Conti in data 28/09/2012, Reg. 1, Foglio 148, di approvazione del progetto FOG FORMAZIONE UN'OPPORTUNITA' PER I GIOVANI - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0497;

- Euro 300.000,00, giusto D.D.G. n. 3575 del 23/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 25/10/2012, Reg. 2, Foglio 241, di approvazione del progetto FOG – FORMAZIONE UN'OPPORTUNITA' PER I GIOVANI - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0041;
- Euro 320.000,00, giusto D.D.G. n. 3435 del 09/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 17/10/2012, Reg. 2, Foglio 92, di approvazione del progetto FOG – FORMAZIONE UN'OPPORTUNITA' PER I GIOVANI - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0258;
- la somma di Euro 5.488,88, giusto D.D.G. n. 3347 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 17/10/2012, Reg. 2, Foglio 96, di approvazione del progetto FOG - FORMAZIONE UN'OPPORTUNITA' PER I GIOVANI - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0333.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

2)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
Dipartimento in entrata
205 525 79
68 Cap. 3725 es. fin. 2013
Palermo, li 18 APR. 2013
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 75
Progr. n. 83
Palermo li 17 APR. 2013
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1622 del 16 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 674 del 05/03/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 20/03/2013, al progressivo n. 23, di annullamento del D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da CIOFS-FP Sicilia a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati: IF2007A0036 dal titolo "ULISSE" - integrazione pari a Euro 205.525,79;

VISTO l'Art. 3 del D.D.G. n. 674 del 05/03/2013, con cui è stato ingiunto al CIOFS-FP Sicilia l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 205.525,79;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 del D.D.G. n. 674 del 05/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 205.525,79;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di CIOFS-FP Sicilia:

(i) la somma di Euro 1.054.063,00 giusto D.D.G. n. 3127 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 09/10/2012, Reg. 1, Foglio 302, di approvazione del progetto Invent@futuro – Prov. Catania - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0185;

(ii) la somma di Euro 917.824,00, giusto D.D.G. n. 2867 del 18/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 21/09/2012, Reg. 1, Foglio 90 di approvazione del progetto Invent@futuro – Prov. Messina - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0324;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 205,525,79, a valere sulle somme spettanti in favore di CIOFS-FP Sicilia a seguito dell'emanazione dei predetti DD.DD.GG. nn. 3127 del 27/07/2012 e 2867 del 18/07/2012;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 205.525,79 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa a CIOFS-FP Sicilia;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 205.525,79 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 205.525,79 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 102.762,90 a valere sul D.D.G. n. 3127 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 09/10/2012, Reg. 1, Foglio 302, di approvazione del progetto Invent@futuro – Prov. Catania - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0185;
- Euro 102.762,89 a valere sul D.D.G. n. 2867 del 18/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 21/09/2012, Reg. 1, Foglio 90, di approvazione del progetto Invent@futuro – Prov. Messina - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0324.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

ASSESSORATO REGIONALE
Reg. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 72
Progr. n. 80
Palermo lì 17 APR. 2013
Il Direttore Capo della Reg. Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

372.009,96
66 3724 2013
10 APR. 2013

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1524 del 12 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013;

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 617 del 27/02/2013 e 1015 del 21/03/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale rispettivamente in data 05/04/2013, al progressivo n. 49, ed in data 05/04/2013 al progressivo n. 62, di annullamento del D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati dallo IAL-CISL a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
- IF2007A0079 dal titolo "CARRER BUILDING" - integrazione pari a Euro 196547,25;
- IF2007B0123 dal titolo "RESOURCES MOVING" - integrazione pari a Euro 39.692,89;
- IF2007C0175 dal titolo "GIVE THEM A CHANCE" - integrazione pari a Euro 135.769,82.;

VISTO l'Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 617 del 27/02/2013 e 1015 del 21/03/2013, con cui è stato ingiunto allo IAL-CISL l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 372.009,96;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 617 del 27/02/2013 e 1015 del 21/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 372.009,96;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di IAL-CISL (oggi IAL SICILIA) la somma di Euro 5.168.976,00 giusto D.D.G. n. 4118 del 20/09/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 09/11/2012, Reg. 2, Foglio 314, di approvazione del progetto

di seguito indicato:
ABILITA' E FORMAZIONE–Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0471

a prot. n. 16238 del 11/03/2013, a firma del Dirigente Generale del rtimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui e proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 372.009,96, a valere sulle somme spettanti in favore dello IAL-CISL a seguito dell'emanazione del predetto D.D.G. n. 4118 del 20/09/2012;

ENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 372.009,96 precedentemente accantonata, procedendo alla liquidazione in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa allo IAL-CISL;

DECRETA

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 372.009,96 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 372.009,96 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 372.009,96, a valere sul D.D.G. n. 4118 del 20/09/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 09/11/2012, Reg. 2, Foglio 314, di approvazione del progetto esecutivo OCCUPABILITA' E FORMAZIONE - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0471.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

ASS. 6615
22

REGIONE SICILIANA

UFFICIO PROVINCIALE DI CASSA REGIONALE

QUIETANZA

CONTABILITÀ: CONTABILITA' BILANCIO

Bollo

Uff. Prov.	Es.	Cont.	Numero	Cont.	Capo	Comp. Reg. 1 2	Data di emissione	Importo
0913	2013	CB	005744		16	C	13/03/2013	4.059,34

Conferma in cifre	Conferma in lettere
4.059,34	QUATTRONILA059/34****

Segue conferma in lettere	Sostituisce Quiet. N.	Emessa il
		000000

1 Prima imputazione		2 Seconda imputazione		3 Terza imputazione	
Capitolo Art.	Importo	Capitolo Art.	Importo	Capitolo Art.	Importo
003724	4.059,34				

Causali del versamento

1
DDG 619 27/02/13

2

3

C.V.: 0 D.L.: D.I.:

Versante

ASSOCIAZIONE ERIS
VIA SALVATORE PAOLA 14/A
5125 CATANIA

Il Cassiere

Il Direttore

ENAIP AG

23

REGIONE SICILIANA

UFFICIO PROVINCIALE DI CASSA REGIONALE

Mod. 121 T.

QUIETANZA

CONTABILITÀ: CONTABILITA' BILANCIO

Bollo

Uff. Prov.	Es.	Cont.	Numero	Contr.	Capo	Comp. Res.	Data di emissione	Importo
0109	2013	09	002100		10	C	07/02/2013	4.889,87

Conferma in cifre	Conferma in lettere
4.889,87	QUATTROMILA 889/87

Segue conferma in lettere	Sostituisce Quiet. N.	Emessa il
		000000

1 Prima imputazione		2 Seconda imputazione		3 Terza imputazione	
Capitolo Art.	Importo	Capitolo Art.	Importo	Capitolo Art.	Importo
003717	4.889,87				

Causali del versamento

1 RESTITUZIONE SOMMA PERCEPITA A TITOLO DI INTE
BR.AI FIN. PROF 2007 PROG A0061 E C0163

2

3

FEB 2013

C.V.: 0 D.L.: D.I.:

Versante

EN.A.I.P. SEDE PROV.LE DI AGRIGENTO P.I. 01922
460843 VIA DINOLOCO N 392100 AGRIGENTO

Il Cassiere

Il Direttore

AEGEE

24

REGIONE SICILIAN

Mod. 121 T.

UFFICIO PROVINCIALE DI CASSA REG

[redacted]

ETANZA

CONTABILITÀ: CONTABILITA' R

Bollo

Uff. Prov.	Es.	Cont.	Numero	Contr.	Capo	Capo/Res. 1/2	Data di emissione	Importo
3307	2013	CB	004824			10 0	27/03/2013	1.739,9

Conferma in cifre	Conferma in lettere
1.739,91	MILLE739791****

Segue conferma in lettere	Sostituisce Quiet. N.	Emessa il
		000000

1 Prima imputazione		2 Seconda imputazione		3 Terza imputazione	
Capitolo Art.	Importo	Capitolo Art.	Importo	Capitolo Art.	Importo
003724	1.739,91				

Causali del versamento

1 RESTITUZIONE SOMME IF2007C130

2

3

C.V.: 0 D.L.: D.I.:

Versante

A.E.G.E.E-PALERMO VIA DUCHESSA N.27/B C/MM

E DEL GOLFO 91014 (TP)

Il Cassiere

Il Direttore

25

Mod. 121 T.

...IONE SICILIANA

...IO PROVINCIALE DI CASSA REGIONALE

MESSINA CASS...

...NTABILITA': CONTABILITA' BILANCIO

...ff. Prov.	Es.	Cont.	Numero	Contr.	Capo	Comp. =1 Res. =2	Data di emissione	Importo
1813	2013	CB	010204		10	C	22/05/2013	1.898,64

Conferma in lettere

Conferma in cifre	Sostituisce Quiet. N.	Emessa il
1.898,64		000000

Segue conferma in lettere

1 Prima imputazione		2 Seconda imputazione		3 Terza imputazione	
Capitolo Art.	Importo	Capitolo Art.	Importo	Capitolo Art.	Importo
002724	1.898.64				

Causali del versamento

1 REVOCA INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PROG.IF 200 7C.0149 CON DDG N.1380 DEL 9/4/2013

2

3

D.I.:

D.L.:

C.V.: 0

Versante

CIRS ONLUS VIA MONS. F.SCO BRUNO 22 98100 MESSINA

Il Direttore

Il Cassiere

Arti Grafiche Sammito srl - AD - tel. 1922.941682

REGIONE SICILIANA

UFFICIO PROVINCIALE DI CASSA REGIONALE

28 LUG [redacted]

CONTABILITA':

CONTABILITA' BILANCIO

Uff. Prov.	Es.	Cont.	Numero	Contr.	Capo	Comp. = 1 Rec. = 2	Data di Emissione	Importo
2704	2013	CB	014219		10	C	26/07/2013	8.855,16

Conferma in cifre	Conferma in lettere
8.855,16	OTTOMILA855/16****

Segue conferma in lettere	Sostituisce Quiet. N.	Emesso il
		000000

1 Prima imputazione		2 Seconda imputazione		3 Terza imputazione	
Capitolo Art.	Importo	Capitolo Art.	Importo	Capitolo Art.	Importo
003724	8.855,16				

Causali del versamento

1

RESTITUZIONE SOMME RESIDUE INTEGRAZIONI PROF. 2007 _ 6804,27 COD.PROG.N.IF2007C0135 _ 2050,

2

3

C.V.: 0 D.L.: D.I.: 24/07/2013

Versante

A.N.F.E. PROVINCIALE DI SIRACUSA
VIALE SANTA PANAGIA N.14
A - 96100 SIRACUSA

Il Cassiere

Il Direttore

Arti Grafiche Bertuzzi srl - AG - tel. 0922.411032

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Il Dirigente Generale

Fondo Sociale Europeo

SICILIA

CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER REGIONE SICILIANA
17 DIC. 2013
DEPOSITATO

Regione Siciliana P
Dipartimento Formazione Profess
Nr.0081790 Del 17/12/2013
Cl. # UOB.02.D00

Corte dei Conti
Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale per la Regione Sicilia
c.a. Dott. Gianluca Albo
Via Filippo Cordova n. 76
90143 - Palermo

Oggetto: Giudizio n. 60799/GA – udienza 18/12/2013. Riscontro nota prot. n. 20891-13/11/2013-PR_SIC-R16-P - **Aggiornamento informazioni relative all'attività di recupero somme a titolo di integrazioni**

Facendo seguito alla nota prot. n. 744899 del 21/11/2013, si ritiene opportuno un aggiornamento in merito alle attività di recupero delle somme erogate a suo tempo dall'Amministrazione regionale a titolo di integrazione dei finanziamenti relativi al PROF 2007.

In particolare, in merito alle quattro posizioni ancora pendenti ed indicate precedentemente nella nota inviata alla attenzione di S.V., si rappresenta che:

(i) con riferimento ad **ECAP Caltanissetta**, la somma *extra budget* di euro 4.768,33 è stata recuperata con D.D.G. n. 5362 del 21/11/2013 sulla liquidazione della prima anticipazione spettante all'Ente a valere sull'Avviso n. 19/2011 (**Allegato n. 1**);

(ii) con riguardo a **GEOINFORMATICA Soc. Coop. a.r.l.**, dal controllo effettuato presso la Ragioneria Centrale di questo Dipartimento, è stato accertato che la somma inizialmente impegnata, pari a euro 9.166,60, non è mai stata erogata in favore del predetto Ente;

(iii) in merito a **CORMORANO FELIX Soc. Coop.**, con D.D.G. n. 6466 del 10/12/2013 (**Allegato n. 2**) è stata accertata in entrata la somma di euro 38.595,33 e disposto il versamento della somma di euro 11.084,31, autorizzando l'emissione di apposito mandato

verde in favore della Regione Siciliana. Inoltre, per il residuo importo di euro 27.511,02, l'Amministrazione ha proceduto all'iscrizione al ruolo del predetto importo (**Allegato n. 3**);

(iv), infine, con riferimento all'Ente **A.R.A.M. – Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea**, si trasmette la nota di revisione del *Servizio Rendicontazione* di questo Dipartimento (**Allegati n. 4**), corredata di apposita relazione finale, con cui si è provveduto a rendicontare il progetto IF2010B0284, procedendo alla diretta compensazione della residua somma da recuperare pari a Euro 145.341,24.

Il Dirigente Generale
Avv. Anna Rosa Corsello

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTEGENERALE

del 21 NOV. 2013

D.D.G. n. 5362

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L.R. n. 9 del 15/05/2013, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale";

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il DD.DD.GG. nn. 601 del 26/02/2013 e 1376 del 09/04/2013, con cui per i motivi ivi meglio indicati è stato annullato il D.D.G. n. 1911 del 24 dicembre 2007, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento relativo al PROF 2007, assumendone il relativo impegno, dei seguenti progetti presentati da ECAP Caltanissetta:

- IF2007A0051 dal titolo "POLIFORM" e IF2007B0101 dal titolo "FORSA", ingiungendo l'immediato pagamento dell'importo di euro 4.768,33 sul capitolo di spesa 003724, Capo X, entro 30 giorni dalla notifica del predetto Decreto;

VISTO il D.D.G. n. 4392 del 10/10/2013, con cui per i motivi ivi meglio indicati è stato annullato il D.D.G. n. 1313/SE/PROG/FP del 24/03/2010, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento relativo al PROF 2008, assumendone il relativo impegno, dei seguenti progetti presentati da ECAP Caltanissetta:

- IF2008A0023 dal titolo "IN FORM AZIONE";
- IF2008B0172 dal titolo "LAGIOFORM" e
- IF2008C0235 dal titolo "IRIS FORMAZIONE OSA", ingiungendo l'immediato pagamento dell'importo di euro 55.918,74 sul capitolo di spesa 003724, Capo X, entro 30 giorni dalla notifica del predetto Decreto;

VISTO il D.D.S. n. 5044 del 6/11/2013, con cui è stata disposta la liquidazione delle spese e l'emissione dei mandati relativi alla prima anticipazione dell'ente ECAP Caltanissetta, procedendo all'accantonamento dei seguenti importi ivi meglio indicati;

- Euro 10.739,24, giusto D.D.G. n. 5347 del 21/12/2012, di approvazione del progetto recante CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2239 e CUP G34E13000440009;
- Euro 10.354,81, giusto D.D.G. n. 5347 del 21/12/2012, di approvazione del progetto recante CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2240 e CUP G34E13000440009;
- Euro 9.748,28, giusto D.D.G. n. 5347 del 21/12/2012, di approvazione del

progetto recante CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2241 e CUP G34E13000440009;

- Euro 9.919,65, giusto D.D.G. n. 5347 del 21/12/2012, di approvazione del progetto recante CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2242 e CUP G34E13000440009;
- Euro 10.556,60, giusto D.D.G. n. 5347 del 21/12/2012, di approvazione del progetto recante CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2243 e CUP G34E13000440009;
- Euro 9.368,50, giusto D.D.G. n. 5347 del 21/12/2012, di approvazione del progetto recante CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2244 e CUP G34E13000440009;

RITENUTO necessario, in linea con quanto disposto con il D.D.S. n. 5044 del 6/11/2013, incamerare definitivamente la somma di Euro 60.687,07, procedendo alla liquidazione in favore della Regione Siciliana della somma illegittimamente erogata all'ente ECAP Caltanissetta;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata la somma di Euro 60.687,07 sul capitolo di spesa 003724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 60.687,07 e si autorizza l'emissione di mandato di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 003724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 10.739,24, giusto D.D.G. n. 5347 del 21/12/2012, di approvazione del progetto recante CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2239 e CUP G34E13000440009;
- Euro 10.354,81, giusto D.D.G. n. 5347 del 21/12/2012, di approvazione del progetto recante CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2240 e CUP G34E13000440009;
- Euro 9.748,28, giusto D.D.G. n. 5347 del 21/12/2012, di approvazione del progetto recante CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2241 e CUP G34E13000440009;
- Euro 9.919,65, giusto D.D.G. n. 5347 del 21/12/2012, di approvazione del progetto recante CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2242 e CUP G34E13000440009;
- Euro 10.556,60, giusto D.D.G. n. 5347 del 21/12/2012, di approvazione del progetto recante CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2243 e CUP G34E13000440009;
- Euro 9.368,50, giusto D.D.G. n. 5347 del 21/12/2012, di approvazione del progetto recante CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2244 e CUP G34E13000440009.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 6466 del 10 DIC. 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Riepilogo Minuta di Ruolo

Ente 36929 0 38 Regione Sicilia Assessorato Reg.le Formazione Professionale

Dati generali

Protocollo	2013900013	***Data Chiusura***	
Descrizione	RECUPERO CREDITI		
Tipologia	Minuta di ruolo	***Tipologia Lavorazione***	Per cartelle
Tipologia Ruolo	Ordinario	***Tipo Riscossione***	Coattivo
Rate Ruolo	1	***Cadenza Rate Ruolo***	Una rata
Tipologia Importo Minimo	Previsto per legge	***Importo Minimo***	
Tipologia compenso	Carico dell'ente	***Tipologia Tributi***	Non Disdettati

Responsabile del procedimento

Cognome Responsabile	MAISANO
Nome Responsabile	MARCELLO

Controlli e calcolo data decorrenza interessi

Tipologia Data	Data decorrenza interessi maggiore o uguale alla data atto
Giorni Da Calcolare Dalla Notifica	

Parametri cartella

Testo Modalità di Opposizione all'Iscrizione al Ruolo	Gia' inviato
Comunicazione Ente	Gia' inviato

Riepilogo per anno / entrata

Anno Imposta	***Codice entrata***	***Numero Articoli***	***Importo***	***Imponibile***
Totali		1	27.511,02	0,00

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio VIII - Rendicontazione

NOTA DI REVISIONE - PROF. 2010

NUMERO PROGETTO	IF2010B0284
TITOLO	
ENTE GESTORE	A.R.A.M. ASSOCIAZIONE PER LE RICERCHE NELL'AREA MEDITERRANEA
SEDE LEGALE	ENTE DI FORMAZIONE
	Viale Principe Umberto 89 98122 MESSINA - P.IVA 02008380833
	Indirizzo di Esercizio, Tel., Cell., Fax
FINANZIAMENTO	€ 2.169.987,70
CRITICHE CONTRIBUENTI REGIONALI	

Vista la normativa in materia di rendicontazione;

Visto il provvedimento di progetto della Società approvato dall'Amministrazione;

Visto l'elenco dei pagamenti;

Visto la certificazione di fine lavoro del revisore contabile (se previsto);

Visto il cronoprogetto con allegato della rendicontazione [illegible] dell'Ente Gestore;

Visto il D.D.G. [illegible] del [illegible] la cui [illegible] approvata per la [illegible] progetto [illegible];

Sia provveduto all'effettuare la seguente verifica contabile: € 2.169.987,70

[illegible]

[illegible]

00/01/1900

[illegible]

[illegible]

	[illegible]	[illegible]
Teoria	0	
Stage		
Visite didattiche		
es didattiche		
Project work		
Totale	[illegible]	

TOT. [illegible]

[illegible]

[illegible]

00/01/1900

[illegible]

[illegible]

	[illegible]	[illegible]
Teoria		
Stage		
Visite didattiche		
es didattiche		
Project work		
Totale	0	

TOT. [illegible]

[illegible]

0

0

[illegible]

0

0

[illegible]

Codice	Costi di preparazione	Approvato MOD AVS	Consuntivato			Avviato		
			Pagato	Non pagato	totale	Pagato	Non pagato	totale
[illegible]	Progettazione interna (dipendenti e collaboratori)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Progettazione esterna	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Elaborazione testi didattici e dispense	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Elaborazione testi didattici e dispense	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Selezione partecipanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Pubblicizzazione e promozione del progetto	€ -	€ 3.912,36	€ -	€ 3.912,36	€ 3.912,36	€ -	€ 3.912,36
[illegible]	Studi [illegible]	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Studi [illegible]	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Spese per la costituzione di ATI/ATS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	IVA con recuperabilità della ottenuta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Materiali FAD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Formazione [illegible]	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Subtotale (costi di preparazione)	€ -	€ 3.912,36	€ -	€ 3.912,36	€ 3.912,36	€ -	€ 3.912,36

Codice	Costi di realizzazione	Approvato MOD AVS	Consuntivato			Avviato		
			Pagato	Non pagato	totale	Pagato	Non pagato	totale
[illegible]	Docenza (dipendenti e collaboratori)	€ -	827.200,[illegible]	0	€ 827.200,[illegible]	€ 914.528,11	€ -	€ 914.528,11
[illegible]	Docenza [illegible]	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Docenza di supporto/coordinazione (dipendenti e collaboratori)	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Docenza [illegible]	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Tutoraggio interno (dipendenti e collaboratori)	€ -	256.242,[illegible]	0	€ 256.242,[illegible]	€ 256.242,[illegible]	€ -	€ 256.242,[illegible]
[illegible]	Tutoraggio esterno	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Orientamento interno (dipendenti e collaboratori)	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Orientamento esterno	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Attività di sostegno all'utenza interna (dipendenti e collaboratori)	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Attività di sostegno all'utenza esterna	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Attività di consulenza qualificata (interventi di sostegno)	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Indennità di frequenza	€ -	0	58.661,47	€ 58.661,47	€ -	€ 58.661,47	€ 58.661,47
[illegible]	Servizi di supporto [illegible]	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Viaggi di studio dei partecipanti	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Viaggi e trasferte personale non amministrativo	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Assicurazione per i partecipanti	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Assicurazioni per gli operatori	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Materiali di consumo/materiale didattico	€ -	2.001,48	0	€ 2.001,48	€ 2.377,85	€ -	€ 2.377,85
[illegible]	Comunicazione d'esame	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Comunicazione d'esame	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Locali locazioni e [illegible]	€ -	95.[illegible]	95.579,48	€ 178.402,08	€ 93.309,28	€ 96.670,46	€ 178.978,74
[illegible]	Immobili, manutenzione ordinaria	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Attrezzature, [illegible]	€ -	39.078,00	0	€ 39.078,00	€ 39.078,00	€ -	€ 39.078,00
[illegible]	Attrezzature, manutenzione ordinaria	€ -	89,77	0	€ 89,77	€ 89,77	€ -	€ 89,77
[illegible]	Attrezzature, [illegible]	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Verifica [illegible]	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori	€ -	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori	€ -	52,[illegible]	54,[illegible]	€ 107,64	€ 19,[illegible]	€ 545,[illegible]	€ 525,71
	Subtotale (costi di realizzazione)	€ -	€ 912.130,[illegible]	€ 154.[illegible]	€ 1.[illegible]	€ 667.[illegible]	€ 154.[illegible]	€ 1.[illegible]

Codice	Descrizione dei risultati	APPROVATO MOD. AVS	CONSUNTIVATO			PREVENTIVATO		
			Sociale	Non sociale	totale	Sociale	Non sociale	totale
	Entrate per servizi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Proventi finanziari (di gestione immobiliare, finanziari e patrimoniali)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Interessi attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Incassi per donazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Locali e locali di culto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri proventi finanziari e patrimoniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri oneri a supporto di lavori, investimenti, ecc.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Metodo di pagamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	IVA per indetraibilità della categoria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale costi di amministrazione dei risultati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Codice	Costi di funzionamento e controllo	APPROVATO MOD. AVS	CONSUNTIVATO			PREVENTIVATO		
			sociale	Non sociale	totale	sociale	Non sociale	totale
	Direzione e staff	€ -	€ 24.684,68	€ -	€ 24.684,68	€ 18.348,73	€ -	€ 18.348,73
	Costi generali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Attività amministrative (spese dipendenze collaboratori)	€ -	€ 1.297.274,48	€ -	€ 1.297.274,48	€ 1.298.212,86	€ -	€ 1.298.212,86
	Costi di non funzionamento fisico e finanziario interni (personale e sustituzioni)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Costi di non funzionamento fisico e finanziario esterni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Garanzie di solidarietà	€ -	€ 4.887,00	€ -	€ 4.887,00	€ 4.887,00	€ -	€ 4.887,00
	IVA non recuperabile della categoria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Variazione rimanenze di materie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Subtotale costi di funzionamento e controllo interni	€ -	€ 1.326.846,17	€ -	€ 1.326.846,17	€ 1.321.448,59	€ -	€ 1.321.448,59
	TOTALE COSTI DIRETTI	€ -	€ 2.[illegible]	€ [illegible]	€ [illegible]	€ [illegible]	€ [illegible]	€ 2.[illegible]

CODICE	Costi indiretti di funzionamento	APPROVATO MOD. AVS	CONSUNTIVATO			PREVENTIVATO		
			sociale	Non sociale	totale	sociale	Non sociale	totale
	Spese postali, telefoniche e valori bollati	€ -	€ 11,05	€ -	€ 11,05	€ 11,05	€ -	€ 11,05
	Tenuta conto c/c	€ -	€ 318,14	€ -	€ 318,14	€ 318,14	€ -	€ 318,14
	Cancelleria e materiale di consumo	€ -	€ 8.881,00	€ 4.287,64	€ 8.276,60	€ 8.881,00	€ 4.287,64	€ 8.570,00
	Computer e periferiche	€ -	€ 2.267,28	€ 1.778,43	€ 3.045,71	€ 2.267,28	€ 1.778,43	€ 3.045,71
	Pubblicità Volantini	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Locali (canoni e utenze)	€ -	€ 88.603,21	€ -	€ 88.603,21	€ 88.603,21	€ -	€ 88.603,21
	Spese auto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Spese postali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Assicurazioni (incluse polizze RC)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Attrezzature sociali e mobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Attrezzature informatiche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Attrezzature manutenzione ordinaria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Spese [illegible]	€ -	€ 952,60	€ -	€ 952,60	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	Imposte e tasse indirette	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	IVA non recuperabile della categoria	€ -	€ 60,84	€ -	€ 60,84	€ 24,10	€ -	€ 24,10
	QUOTA SOSTENUTA IL PRIMO ANNO CON DECORRENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 348.820,10	€ -	€ 348.820,10
	QUOTA PARTE A COMPENSAZIONE CON CREDITO DESTINATO (L.15.365/91) DA RECUPERARE PER INTEGRAZIONE PRECEDENTE NOTA DI MEDIA IN MORA MENTE DEL 01/01/01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 886.372,12	€ 1.719,43	€ 887.291,55
	SUCCESSIVA NUOVA PROP. 2007 RIF. DEL 1/01/2013	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	[illegible]	€ -	€ [illegible]	€ [illegible]	€ [illegible]	€ -	€ [illegible]	€ [illegible]
	[illegible]	€ -	€ [illegible]	€ [illegible]	€ [illegible]	€ [illegible]	€ [illegible]	€ [illegible]

RIEPILOGO		CONSUNTIVATO			[illegible]		
[redacted]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[redacted]	€ 2.700.003,06	€ 2.159.719,27	€ 1.718,43	€ 2.161.438,70	€ 783.547,29	€ -	€ 783.547,29
[redacted]	€ 389.138,99	€ 332.939,69	€ 159.003,89	€ 391.119,93	€ 219.513,44	€ 13.742,57	€ 233.256,01
[redacted]	€ 3.188.041,05	€ 2.891.259,29	€ 160.063,24	€ 2.542.560,63	€ 1.000.060,73	€ 13.742,57	€ 1.016.403,30
[redacted]	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[redacted]	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

[illegible]

N. Progetto:	IF2010B0284
	A.R.A.M. ASSOCIAZIONE PER LE RICERCHE NELL'AREA MEDITERRANEA

RISULTANZE DELLA VERIFICA

DESCRIZIONE	IMPORTI	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Importo approvato	€ [illegible]			€ [illegible]
Importo a consuntivo	€ [illegible]			€ [illegible]
Importo ammesso pagato	€ 1.003.000,75			€ [illegible]
Importo ammesso non pagato	€ 13.742,57			€ [illegible]
Totale importo ammesso	€ [illegible]			€ [illegible]
Importo non ammesso	€ [illegible]			€ [illegible]

L'attività di rendicontazione si è svolta nei giorni: _____ Dai Funzionari Crovini Massimo

PER PRESA VISIONE

Il legale rapp. dell'ente gestore o suo delegato

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

NOTE

VEDI RELAZIONE ALLEGATA

CONTINUA NOTE

Si riporta di seguito prospetto sinottico delle spese non riconosciute e la relativa motivazione:

cod VOCE	PAGATO	IMPEGNATO	MOTIVAZIONE
* B2.1	€ 12.765,21		permessi da lavoro per l'espletamento di cariche elettorali, importi soggetti alle disposizioni di cui all'art.22 L.R.30/2000 e s.m.i.
** B2.18	€ 1.173,63		Materiali non attinenti al progetto
** B2.20	€ 423,35		La fattura complessiva non indica la quota inerente al progetto
** B2.26 Gest.ne	€ 81,93		Sanzioni e mora F23 registrazione contratto locazione
* B4.1	€ 15.143,95		permessi da lavoro per l'espletamento di cariche elettorali, importi soggetti alle disposizioni di cui all'art.22 L.R.30/2000 e s.m.i.
* B4.3	€ 11.061,60		permessi da lavoro per l'espletamento di cariche elettorali, importi soggetti alle disposizioni di cui all'art.22 L.R.30/2000 e s.m.i.
** C1.5	€ 164,53		Telefonate non attinenti al progetto e spese per telegrammi non esibiti
** C1.10	€ 652,60		Fattura generica inerente a manutenzione di infissi, manca specifica dei lavori
** C1.12	€ 26,54		Fatture non attinenti al progetto
VOCE PERSONALE	€ 348.629,10		QUOTA ECCEDENTE IL FINANZIAMENTO CON DDG 681/2010 PER VOCE PERSONALE DA RECUPERARE
VOCE PERSONALE	€ 985.572,12	€ 1.719,49	QUOTA PARTE CREDITO DA RECUPERARE PER INTEGRAZIONE PROF 2010 (RIF. NOTA DI MESSA IN MORA PROT.N.22600 DEL 4/4/2013) COMPENSATA CON CREDITO GESTIONE
VOCE GESTIONE		€ 165.841,24	COMPENSAZIONE A RECUPERO RESIDUO PROF 2007 RIF. DDG1828 DEL 12/04/2013 DA CREDITO GESTIONE ENTE
TOTALE	€ 1.378.694,56	€ 167.080,67	
	€	1.525.775,23	

VERIFICA CONDOTTA DA: CROVINI Massimo

PRESSO: Servizio XIV C.P.I. di MESSINA

CONCLUSA IL

A RICEZIONE DEL MANDATO A SALDO, L'ENTE GESTORE DOVRÀ PRODURRE, NEL TERMINE DI GIORNI 30, I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI IN ORIGINALE, RIGUARDANTI LE SPESE RICONOSCIUTE, RELATIVI A PAGAMENTI NON ANCORA EFFETTUATI

PER PRESA VISIONE E CONCORDANZA
Il legale rapp. dell'ente gestore o suo delegato

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Massimo CROVINI

VISTO: IL DIRIGENTE SERVIZIO
(Dr. Francesco DE FRANCESCO)

RELAZIONE alla NOTA DI REVISIONE DEL PROGETTO IF201080284

Ente: A.R.A.M. "Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea" con sede in Messina

Premesso, che l'Organismo attuatore del progetto IF201080284 è in atto oggetto di indagini giudiziarie e che, su disposizioni della Procura della Repubblica di Messina, gli organi di Polizia Giudiziaria e Tributaria hanno proceduto a prendere in custodia parte della documentazione contabile presso la sede dell'Ente ARAM, il sottoscritto funzionario, su delega del Direttore del Servizio XIV Cpl di Messina e previa autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica del 14/10/2013, ha concordato con i militari del Nucleo di Polizia Tributaria Sez.Tutela Spesa Pubblica della Guardia di Finanza di Messina le modalità di estrazione della documentazione inerente il PROF 2010 e PROF 2011.

Pertanto:

- presso gli Uffici del Reparto del Nucleo di Polizia Tributaria, si è proceduto ad acquisire, in copia fotostatica, gli elenchi riepilogativi degli stipendi netti pagati e degli estratti conto delle Banche "Intesa San Paolo S.p.A." e "Prossima", inerenti i bonifici bancari a giustificazione dei pagamenti degli stipendi a favore dei dipendenti per i mesi da gennaio a ottobre 2010.

- presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Messina, si è proceduto ad acquisire la documentazione inerente fatture, contratti di locazione noli e servizi, contenute nei faldoni dei progetti finanziati nell'ambito dei DD.RR.OO.FF. 2010 e 2011, documentazione acquisita a mezzo scanner ed i relativi file sono stati memorizzati su supporto informatico.

- Presso la sede dell'ARAM di Via Principe Umberto n.59, sempre su supporto informatico, mi sono stati consegnati i file inerenti le buste paga dei dipendenti a tempo indeterminato, nonché i modelli F24 e registri firma allievi.

Nonostante richiesta, non è stato possibile reperire, in quanto i delegati dell'ARAM non sono nelle condizioni di fornire, la seguente documentazione:

- Mod.AV6 approvato con indicazione del Piano finanziario inerente il progetto;
- Eventuale Mod.AV6 di rimodulazione;
- Il "Giornale per la registrazione delle operazioni contabili dei tre progetti finanziati con D.D.G.n.681 dell'11/03/2010;
- Estratti conto bancari;
- Eventuali preventivi Aziende contattate per la fornitura di servizi/materiali/prestazioni etc.

Alla luce di quanto sopra, si dichiara che la presente nota di revisione è stata redatta sulla scorta della sola documentazione reperita e fornita, in maniera unilaterale ed al solo fine di tutelare e garantire l'amministrazione da eventuali danni erariali.

Si è proceduto prioritariamente con la redazione del libro delle operazioni contabili registrando l'imputazione del singolo documento (fattura, ricevuta, F23, buste paga etc.) con le seguenti modalità:

a. ***Costi di Gestione, Locazioni, Servizi, Prestazioni Professionali (per Perizie Giurate locali, Sistema Controllo Qualità etc.)***

- Per i costi la cui documentazione contabile descrive una fornitura, servizio o prestazione imputabile ad uno specifico progetto imputazione al 100%;

- Per la documentazione contabile fa cui fornitura, servizio o prestazione non è imputabile ad uno specifico progetto, sulla scorta delle ore/corso previste dai progetti è stato predisposto *(vedi allegato)* calcolo percentuale di ripartizione.

b. ***Costi del Personale dipendente con contratto a tempo indeterminato***

- Rilevato che, l'impegno del personale risulta distribuito in n.4 provincie in cui risultano le sedi formative per le attività formative per il PROF 2010, con l'ausilio di un prospetto riepilogativo fornito dal quale si evince la dislocazione territoriale (provincia) dei singoli dipendenti, sulla scorta delle ore/corso previste nelle sedi, è stato predisposto *(vedi allegato)* calcolo percentuale di ripartizione per progetto del costo imputabile per singolo dipendente. Tale ripartizione è stata possibile incrociando i dati inerenti le buste paga ed l'mod.F24.

Appare opportuno precisare altresì che, tra la documentazione contabile acquisita sia presso Procura della Repubblica di Messina che negli uffici del Nucleo di Polizia Tributaria Sez.Tutela Spesa Pubblica della Guardia di Finanza di Messina, registrata e computata nel libro giornale di conseguenza nella nota di revisione, come anticipato in narrativa sono atti oggetto di indagini giudiziarie, per cui il relativo costo è stato imputato con riserva sull'esito dell'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria. I soli costi non riconosciuti, riportati nel prospetto sinottico nella "note" della Nota di Revisione, riguardano costi esiguibili sulle fatture, buste paga e descrizione di forniture che per tipologia, individuazione normativa etc. non rientrano nei costi imputabile in fase di verifica contabile amministrativa.

IL REVISORE INCARICATO

Massimo Crovini

Au 8

8

SENT. N. 401/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Luciana Savagnone Presidente

Dott. Vincenzo Lo Presti Consigliere

Dott. Guido Petrigni Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N.401/2014

nel giudizio per responsabilità amministrativa, iscritto al n. 60799 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia nei confronti di:

- FORMICA Santi (c.f. FRMSNT52S27I084V), nato a San Pier Niceto (ME) il 27 novembre 1952 ed elettivamente domiciliato in S. Salvatore di Fitalia, via dei Mille n. 3, presso lo studio dell'avv. Rosario Ventimiglia, che lo rappresenta e difende;

- INCARDONA Carmelo (c.f. NCRCML64A08H163Q), nato a Ragusa il 8 gennaio 1964, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Luigi Matta e Vincenzo Bullara, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 12 presso lo studio di quest'ultimo.

- LOMBARDO Raffaele (c.f. LMBRFL50R29C351L), nato a Catania il 29/10/1950, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Armao e Tiziana

Milana ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via Noto 12;

- GENTILE Luigi (c.f. GNTLGU59S11H159A), nato a Raffadali (AG) il 11 novembre 1959, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Oberdan n. 5 presso lo studio dell'avv. Girolamo Rubino, dal quale è rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente agli avvocati Giuseppe Impiduglia e Lucia Alfieri;

- RUSSO Alessandra (c.f. RSSLSN58P52G273D), nata a Palermo il 12 settembre 1958, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Caltanissetta n. 1, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, che la rappresentano e difendono;

- MONTEROSSO Giuseppa Patrizia (c.f. MNTGPP67H52G273N), nata a Palermo il 12 giugno 1967 ed ivi elettivamente dom.ta in P.le Ungheri, 58 c/o lo studio dell'avv.Claudio Alongi, dal quale è rappresentata e difesa;

- DI BARTOLO Maria Carmela (c.f. DBRMCR59P65F830S), nata a Mussomeli (CL) il 25 settembre 1959, elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio dell'avv. Maurizio Lino, che la rappresenta e difende;

- DI FRANCESCA Salvatore (c.f. DFRSVT64R19C421Z), nato a Cefalù il 19/10/1964 e residente a Palermo in via Saverio Cavallari, 6, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Gazzè ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Palermo, nella Via Libertà n. 171;

- ESPOSITO Loredana (c.f. SPSLDN54P41G273P), nata a Palermo il 1° settembre 1954 ed ivi residente in viale Emilia n. 66, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Mangano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

- EMANUELE Antonino (c.f. MNLNNN52T09B666M), nato a Capo d'Orlando (ME) il 9 dicembre 1952 e residente a Palermo in via Ferdinando Ferri n. 18, difeso dall'avv. Anna Mannone ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giuseppe Alessi n. 22, presso il suo studio;

Visti: il T.U. 12.7.1934, n.1214; il R.D. 13.8.1933, n.1038; il D.L. 15.11.1993, n.453, convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994, n.19; la L. 14.1.1994, n.20; il D.L. 23.10.1996, n.543, convertito, con modificazioni, in L. 20.12.1996, n.639.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2013, il relatore dott. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero dr. Gianluca Albo e gli avvocati Pietro Luigi Matta e Vincenzo Bullara per il convenuto Incardona Carmelo; l'avv. Claudio Alongi per la convenuta Monterosso Patrizia; l'avv. Anna Mannone per il convenuto Emanuele Antonino; gli avv. ti Gaetano Armao e Tiziana Milana per il convenuto Lombardo Raffaele; gli avv.ti Giuseppe Mazzarellia e Alessandro Maggio per la convenuta Russo Alessandra; l'avv. Massimiliano Mangano per la convenuta Esposito Loredana; l'avv. Maurizio Lino per la convenuta Di Bartolo Maria Carmela; l'avv. Gazzè per la convenuta Di Francesca l'avv. Rosario Ventimiglia per il convenuto Formica Santi; gli avv.ti Girolamo Rubino e Monica Di Giorgio (per delega dell'avv. Lucia Alfieri) per il convenuto Gentile Luigi.

FATTO

In premessa l'organo requirente assume che l'ipotesi di danno erariale contestata è similare a quella per cui è intervenuta sentenza di questa Sezione nr. 2947 dell'11/7/29.10.2012, con la quale si accoglieva la domanda attorea per il danno erariale scaturente da erogazione sine titulo di finanziamenti integrativi, rispetto al decreto di finanziamento originario, disposti nel 2010 in favore dell'ente di formazione professionale A.N.F.E.

L'ipotesi oggi contestata presenta ambiti soggettivi e cronologici differenti, in quanto comprende le fattispecie di danno erariale derivanti dalla erogazione di somme sine titulo, in beneficio di vari enti di formazione professionale, ad integrazione dei finanziamenti in loro favore disposti per il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno 2007 (Prof. 2007).

L'organo che procede, avvalendosi della collaborazione di funzionari nominati ex art. 2 l. 19/94, nonché della Guardia di Finanza, ha ricostruito l'intera vicenda nei seguenti passi essenziali.

Per l'assegnazione dei finanziamenti dei Prof. 2007, la procedura ad evidenza pubblica ha avuto inizio con la pubblicazione sulla G.U. della Regione Sicilia n. 29 del 16/6/2006 dell'Avviso pubblico n. 2/06/FP del 9 giugno 2006.

La graduatoria definitiva dei progetti 2007 ammessi al finanziamento, era approvata con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 dall'Assessore pro tempore

On.le Santi Formica, con cui si finanziavano progetti per complessivi € 257.747.855,00.

Gli impegni di spesa per l'attuazione dei Prof. 2007 venivano adottati dal dirigente generale pro tempore Alessandra Russo.

Dal punto di vista cronologico, le procedure di integrazione finanziaria hanno avuto inizio immediatamente a ridosso dei decreti di finanziamento e sono proseguite fino al 2009.

Le integrazioni finanziarie accertate possono distinguersi in:

- integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi a finanziamento dal Prof. 2007;
- integrazioni successive alla definizione del Prof. 2007.

Tutte le integrazioni finanziarie oggetto della presente contestazione sono caratterizzate da una richiesta sine titulo da parte degli enti di formazione di integrazione finanziaria al finanziamento in loro favore disposto per il Prof.2007 e da un avallo sine titulo della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

1. Con riferimento alle integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi al finanziamento dei Prof. 2007, viene descritto il primo procedimento di integrazione finanziaria sine titulo nei seguenti termini.

Il 6 giugno 2007, il Dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale, Maria Carmela Di Bartolo, trasmetteva all'Assessore Formica un pro memoria (prot. 0924/Prof/2007) avente ad oggetto " Richieste integrazioni al finanziamento e variazioni D.A: n. 852 del 3 aprile 2007", ed in cui, oltre alle proposte di variazioni ad alcuni progetti, venivano riportate 22 richieste di vari enti, già destinatari di finanziamenti del Prof. 2007 i quali richiedevano ulteriori risorse finanziarie per la voce " Personale e/o per la voce " Gestione".

In calce a tale nota, il Dirigente Generale D.ssa Russo, si rimetteva alle valutazioni dell'Assessore Formica, che sul punto (relativo alle integrazioni) restituiva il pro memoria, "data la genericità delle richieste presentate dagli enti", e restava in attesa di una dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori necessari".

Il 9 novembre 2007, con nota pro memoria prot. 3246, il Dirigente del Servizio Programmazione, Maria Carmela Di Bartolo, rispondeva

all'Assessore, limitatamente a 4 enti (Consorzio Elaborando, Matheis Italia, E.N.F.A.G.A. Palermo, M.A.C.), offrendo motivazioni empiriche di avallo delle rispettive richieste di integrazione, e predisponendo la " rettifica" al D.A: 852 del 3 aprile 2007 con l'assegnazione di ulteriori risorse per i finanziamenti integrativi: in calce alla nota si rinvengono i pareri favorevoli sia del Dirigente Generale, D.ssa Russo, sia dell'Assessore, On.le Formica.

Il 19 dicembre 2007, con nota prot. 3657, il Funzionario Direttivo del Servizio Programmazione, Salvatore Di Francesca, indirizzava all'Assessore un nuovo pro memoria, in cui rappresentava di non avere ancora avuto riscontro alla richiesta di rendicontazione dei progetti degli enti che avevano fatto richiesta di integrazione al finanziamento per un ammontare complessivo di € 7.098.870,93, e che la disponibilità, sul capitolo di spese pertinente, era di € 1.050.242,20.

Lo stesso funzionario precisava che, a causa dell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2007 e della necessità consequenziale di impegnare con tempestività le somme ancora disponibili, valutava l'opportunità di assegnare la disponibilità residua di € 1.050.242,20, esclusivamente, in favore degli Enti richiedenti l'integrazione del finanziamento per la voce di spesa " Personale" ed in quota proporzionale agli importi richiesti.

In calce alla citata nota, il Dirigente Generale, Dott.ssa Di Alessandra Russo, concordava sull'Impegno contabile tempestivo, ma subordinava il pagamento delle somme alla relativa verifica nel rendiconti; a seguire l'Assessore Formica apponeva la dicitura " Visto si concorda".

Il 20 dicembre 2007, con nota prot. 4756, il dirigente dell'U.O.2 del Servizio Rendicontazione, Dott. Antonino Emanuele, trasmetteva al Servizio Programmazione le richieste risultanze trimestrali solo nei confronti dell'Ente ISSTREF, reputando congruo un fabbisogno aggiuntivo di € 52.000,00 per le spese del " Personale".

Stante quanto sopra, rammenta il PM, l'Assessore pro tempore, On.le Formica, decretava, senza alcuna motivazione giuridicamente rilevante, una serie di integrazioni finanziarie a favore di enti già definitivamente finanziati per Prof. 2007.

Nella specie:

i) con D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, l'assessore decretava l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- C& B S.r.l., nella misura di € 45.022,36, per la voce " Costo personale", inerente il progetto prot. 0190 intitolato " Lo sviluppo di professionalità nel settore informatico";

- ISSTREF nella misura di € 52.000,00, per la voce " Costo personale", inerente il corso prot. 0369 intitolato " Formazione per l'integrazione sociale".

Le due integrazioni determinavano un maggiore onere per l'importo di € 97.022,36 sul capitolo n. 717910 del Bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2007.

ii) con D.A n. 2908 del 21 dicembre 2007, l'assessore, nel richiamare le proprie determinazioni espresse in calce al pro memoria sopra evocato (n. 3246 del 9 novembre 2007), disponeva l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- Consorzio E-labor @ndo nella misura di € 55.370,00, per la voce Costo del personale, inerente il progetto 0647 intitolato "Esperto nella valorizzazione e promozione turistico locale", nonché nella misura di € 26.488,00, per la voce " Costo personale", inerente il progetto prot. 0649 intitolato " Responsabile aziende agrobiologiche":

- MATHESIS Italia S.r.l., nella misura di € 5.562,00 per la voce " Costo gestione" inerente il progetto n. 0805 intitolato " Dios Kuroi";

- M.A.C. Movimento Apostolico Ciechi, nella misura di € 45.074,00 per la voce " Costo personale" inerente il progetto prot. 0816 intitolato " MAC SR Progetto Fas";

- ENFAGA Palermo, nella misura di € 59.128,92 per la voce " Costo gestione" inerente il progetto prot.0866 intitolato " Peter Pan".

Le su cennate integrazioni comportavano un maggior onere, sul capitolo n. 717910 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007, per un complessivo importo di € 191.622,92;

iii) con D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, l'Assessore, nel richiamare le proprie determinazioni stese in calce al precitato pro memoria n. 3657 del 19 dicembre 2007, disponeva l'integrazione al finanziamento, per

l'importo corrispondente al totale delle somme disponibili al 31/12/2007 sul capitolo 717910 (€ 1.050.242,20), in favore degli enti:

- INTEREFOP, nella misura di € 63.285,00, per i progetti nn. IF2007A0081, IF2007B0124 e IF2007C0177;

- Associazione Nuovo Cammino, nella misura di € 33.183,10, per il progetto n. IF2007C0141;

- Fondazione C.A.S., nella misura di € 37.289,74 per i progetti nn. IF2007A0071, IF2007B0120 e IF 2007C0173;

- Cormorano Felix Soc. Coop, nella misura di € 5.472,94, per il progetto n. IF2007A0041;

- Geoinformatica So. Coop. A.r.l. nella misura di € 9.166,60 per i progetti nn. IF2007A00223 e IF 2007B0274;

- ASAINFORM (già En. A.I.P. Trapani), nella misura di € 6.111,07, per i progetti nn. IF2007A0067, IF2007B0270 e IF2007C0169;

- ECAP Agrigento, nella misura di € 129.163,24, per i progetti nn. IF2007A0050, IF2007B0100 e IF2007C0154;

Associazione Poilteia, nella misura di € 19.689,86, per il progetto n. IF2007A0016;

- C.I.R.S. Onlus Messina, nella misura di € 6.825,70, per i progetti nn. IF2007A0038 e IF2007C0149;

- Ecap Palermo, nella misura di € 28.481,30, per i progetti nn. IF2007A0054, IF2007C0156 e IF2007B0104;

- Endofap, nella misura di € 12.986,77, per i progetti nn. IF2007A0068 e IF2007C0170;

- En.A.I.P. Palermo, nella misura di € 16.523,65, per il progetto n. IF2007A0064;

- I.R.A.P.S., nella misura di € 75.157,12, per i progetti nn. IF2007B0275, IF2007C0316 e IF2007A0073;

- ANFE Catania, nella misura di € 111.262,29, per i progetti nn. IF2007C0133, IF2007A0006 e IF2007B0093;

- Associazione ERIS, nella misura di € 7.530,34, per il progetto n. IF2007A0015;

2. Con riferimento alle integrazioni successive alla definizione del Prof. 2007, ricorda il PM che, nel corso degli anni 2008 e soprattutto 2009, facevano seguito numerose note del Dipartimento della Formazione Professionale, relative ad ulteriori richieste di integrazione finanziaria del Prof. 2007 da parte di numerosi enti di formazione professionale.

Si verifica un secondo ed un terzo procedimento di integrazione finanziaria, rispetto ai precedenti caratterizzati dall'essere intervenuti successivamente all'attività di rendicontazione dei progetti finanziati con il Prof. 2007, ma sovrapponibili alle precedenti integrazioni essendo connotati dalla medesima sequenza svincolata da motivazioni giuridicamente rilevanti, ovvero richiesta sine titulo da parte degli enti di formazione di integrazione al finanziamento in loro favore disposto per il Prof. 2007 e avallo sine titulo della richiesta da parte dell'amministrazione regionale.

Il secondo procedimento di integrazione ha comportato un ingente esborso finanziario, come facilmente evincibile dalla documentazione acquisita e così sussunta.

Con nota prot. n. 1464 del 20 maggio 2008 del Servizio Rendicontazione, il Dirigente U.O. 2 Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività svolte nel progetto n. 1999.IT.16.PO.01/3.02/7.24/867 (ex IF2007A0041) per le quali l'Ente Cormorano Felix aveva chiesto una maggiore somma di € 33.122,39 per risorse umane, si ritiene congrua un'integrazione di € 33.122,39 per la voce personale.

Con nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente E.N.F.A.G.A. Palermo, appariva plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007 ed in particolare:

- € 17.647,82 per il progetto 1999/IT/16.1PO.011/5.03/7.2.4/030 (ex IF2007C0152);

- € 69.108,67 per il progetto IF2007A0048.

L'integrazione complessiva proposta era così di € 86.756,49.

Con nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009 , il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, dopo una revisione delle attività dell'ente A.R.A.M, appariva pertinente, congruo e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007.

In particolare:

- € 166.607,75 per il progetto IF2007A0008;

- € 52.508,49 per il progetto IF2007B0257;

- € 487.856,12 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/5.3/7.2.4/021 (ex IF2007C0136);

- € 53.764,44 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/3.02/7.2.4/944 (ex IF2007D0002).

L'integrazione complessiva proposta era così di € 760.736,80.

Con nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele informava il Servizio Programmazione ed il Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione delle attività dell'ente CEFOP, appariva pertinent, congruo, plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente nella misura complessiva di € 2.120.000,00, così ripartita:

- € 60.000,00 per il progetto IF2007B0096;

-€1.460.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/440 (ex IF2007C0145);

-€260.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/7.2.4/859 (ex IF2007A0030);

- €340.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/954.

Con nota pro-memoria n. 325 del 18 febbraio 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo, nel richiamare le note del Servizio Rendicontazione (prot. n. 1664 del 20 maggio 2008) e del Servizio Gestione (prot. n. 293/UO2; prot.n. 295/UO2; prot. n. 383/UO2)

precedentemente indicate, e relative alle richieste di integrazione degli enti Cormorano Felix, E.N.F.A.G.A. Palermo, A.R.A.M. e CEFOP, riferiva all'Assessore Carmelo Incardona che il fabbisogno complessivo necessario era di € 2.336.051,61 ("al netto delle economie realizzate nella voce "gestione" dei progetti del CEFOP, pari a € 324.564,07") e che il riconoscimento delle richieste di integrazione era da finanziare con l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale secondo le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007.

Sulla precitata nota erano, in calce, riportati il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso ed il "si concorda" dell'Assessore On.le Avv. Carmelo Incardona. Quest'ultimo, in sede di audizione, pur disconoscendo la grafia del "si concorda", ha confermato che, alla sottoscrizione del promemoria, era da ricondurre una sua volontà di condivisione del contenuto.

Veniva, dunque, emesso dall'Assessore Incardona il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009 , che integrava il finanziamento originario per l'ulteriore importo complessivo di € 2.282.287,17.

Il D.A. n. 1062 veniva registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro il 15/06/2009, pur se , contestualmente, con nota prot. n. 33511 del 15/06/2009, a firma del Direttore Capo, Loredana Esposito, la stessa Ragioneria aveva inviato al Servizio Programmazione l'avvertenza n. 406, nella quale, dopo aver effettuato piccole correzioni alle integrazioni erogate all'ente ENFAGA (€ 2.060,86 in meno per il corso IF2007A0048 ed € 272,61 in meno per il corso IF2007C0152), dichiarava di non ritenere rientrante, tra le spese ammissibili per il PROF 2007, l'integrazione di € 262.236,67 in favore dell'ente ARAM, poiché relativa al pagamento di arretrati contrattuali, così come evidente nel prospetto analitico allegato alla nota 295 del 10/02/2009.

Seguiva il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 19 giugno 2009 al n. 984, con cui il Dirigente Generale, D.ssa Monterosso, modificando il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, correggeva e dava attuazione al D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, impegnando sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 la somma di € 2.373.253,13 superiore, quindi, di € 90.965,96 rispetto a quello del D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009.

Gli importi delle integrazioni concesse con il D.D.G. n. 1116 sono pari ad € 2.373.253,13.

3. Infine, seguiva il terzo procedimento di integrazione finanziaria del P.R.O.F. 2007, così calendato nei suoi passaggi essenziali .

Con nota prot. n. 694/U.O.2 del 12 marzo 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente A.N.F.E. Palermo, si riconosceva congrua una integrazione di finanziamento nella misura di :

- € 499.904,52 per il progetto mis. 3.02/842;
- € 165.637,23 per il progetto mis. 3.04/434;
- € 37.977,76 per il progetto IF2007B0254;

Il Dirigente precisava, nelle sue conclusioni, che sembrava plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere adoperando le economie realizzate nel PROF 2007.

L'integrazione complessiva proposta era così di € 703.519,51.

Con nota prot. n. 695/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente, Dott. Antonino Emanuele comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente CIOFS-FP di Catania, si valutava pertinente e congruo un riconoscimento pari ad € 205.525,79 eccedenti il finanziamento concesso.

Rilevava, da ultimo, il Dirigente che il riconoscimento sembrava plausibile, giustificandosi un provvedimento di integrazione di spesa cui far fronte con le economie realizzate nel PROF 2007.

Ancora, con nota prot. n. 696/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente IAL-CISL di Palermo, si riconosceva congrua un'integrazione di finanziamento" nella misura di :

- € 196.547,25 per il progetto mis. 3.02/895;
- € 31.224,93 per il progetto mis. 3.02/977;

- € 135.769,82 per il progetto mis. 3.04/444;

- € 39.692,89 per il progetto IF2007B0123.

Concludeva il Dirigente del Servizio Gestione reputando plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere utilizzando le economie realizzate nel PROF 2007.

L'integrazione complessiva proposta era di € 403.234,89.

Con nota "pro-memoria" prot. n. 1242 del 4 giugno 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo, nel richiamare, sia il precedente pro-memoria prot. 325 del 18.2.2009 nel quale l'assessore pro tempore si era dichiarato favorevole alle richieste di integrazioni finanziarie di alcuni enti (Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, ARAM e CEFOP sui progetti del PROF 2007), sia le note del Servizio Gestione (prot. n. 694/UO2; prot.n. 695/UO2; prot. n. 696/UO2) appena indicate afferenti le richieste di integrazione degli enti A.N.F.E. – Delegazione Regionale Sicilia, CIOFS-FP ed IAL-CISL, comunicava all'Assessore ad interim, On. Raffaele Lombardo, che:

- il fabbisogno complessivo necessario era di € 1.281.055,26 e che il riconoscimento delle richieste di integrazione era da finanziare "mediante l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale con le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007".

Su tale nota si leggono, in calce, il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso e la firma del Presidente della Regione, On. Raffaele Lombardo, Assessore ad interim.

Veniva, allora, emesso il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009, registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro, in data 31 dicembre 2009, al n. 645 (scheda n. 2240), a firma dell'Assessore Dott. Luigi Gentile, che integrava il finanziamento originario per l'ulteriore importo complessivo di € 1.281.055,26.

Seguiva, quindi, il D.D.G. n. 3427 del 30 dicembre 2009 , a firma del Dirigente Generale Patrizia Monterosso, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 31 dicembre 2009 al n. 224 con impegno definitivo assunto n. 76 sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 di € 1.281.055,26.

La Ragioneria Centrale Lavoro, con nota prot. n. 29 del 4 gennaio 2010, inviava al Servizio Programmazione Avvertenza n. 1046/09 nella quale metteva in risalto che, pur avendo registrato il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009 al n. 215 del 30/12/2009 e, pur avendo assunto l'impegno relativo al D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009, riscontrava una serie di criticità.

La lettura degli atti procedimentali e decreti sopra descritti permette di rilevare la realizzazione di integrazioni economiche a vari enti di formazione professionale riguardo ai finanziamenti già assegnati con il P.R.O.F. 2007.

In breve, le integrazioni economiche concesse nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sono quantificabili in € 4.992.195,87, come di seguito elencate:

D.A. n. 2907 del 21/12/2007 - D.A. 2908 del 21/12/2007 - D.A. 2909 del 21/12/2007

D.D.G. 1911 del 24 dicembre 2007

N. ENTE N. PROGETTO INTEGRAZIONE

1 ISSTREF 369 € 52.000,00

2 C&B S.r.l 190 € 45.022,36

3 Consorzio e-labor@ndo 647 € 55.370,00

4 649 € 26.488,00

5 Mathesis Italia S.r.l. 805 € 5.562,00

6 M.A.C. Mov. Apostolico Ciechi 816 € 45.074,00

7 E.N.F.A.G.A. Palermo 866 € 59.128,92

8 A.N.F.E. Catania IF2007C0133 € 111.262,29

9 IF2007A0006

10 IF2007B0093

11 Ass. ERIS IF2007A0015 € 7.530,34

12 ARAM IF2007A0008 € 294.264,38

13 IF2007B0257

14 IF2007C0136

15 E.CO.FORM. Cisal IF2007A0044 € 58.687,95

16 IF2007C0151

17 A.N.F.E. Siracusa IF2007B0255 € 11.806,88

18 IF2007C0135

19 CE.SI.FO.P. IF2007A0031 € 81.059,20

20 IF2007B0266

21 IF2007C0146

22 IRIPA Sicilia IF2007A0082 € 21.197,01

23 IF2007B0125

24 Consorzio NOE' IF2007A0205 € 2.433,73

25 IF2007C0305

26 EN.A.I.P. Agrigento IF2007A0061 € 4.889,87

27 IF2007C0163

28 C.F.P. San Pancrazio ONLUS IF2007A0032 € 6.448,92

29 E.C.A.P. Caltanissetta IF2007A0051 € 5.045,03

30 IF2007B0101

31 A.E.G.E.E. Palermo IF2007C0130 € 1.739,91

32 INTEREFOP IF2007A0081 € 63.825,60

33 IF2007B0124

34 IF2007C0177

35 Associazione Nuovo Cammino IF2007C0141 € 33.183,10

36

37 Fondazione CAS IF2007A0071 € 37.289,74

38 IF2007B0120

39 IF2007C0173

40 Cormorano FELIX Soc. Coop. IF2007A0041 € 5.472,94

41 Geoinformatica Soc. Coop. A r.l. IF2007A0223 € 9.166,60

42 IF2007B0274

43 ASAFORM En.a.i.p. Sicilia IF2007A0067 € 6.111,07

44 IF2007B0270

45 IF2007C0169

46 E.C.A.P. Agrigento IF2007A0050 € 129.163,24

47 IF2007B0100

48 IF2007C0154

49 Associazione Politea IF2007A0016 € 19.689,86

50 C.I.R.S. Onlus Messina IF2007A0038 € 6.825,70

51 IF2007C0149

52 E.C.A.P. Palermo IF2007A0054 € 28.481,30

53 IF2007C0156

54 IF2007B0104

56 Endo-fap IF2007A0068 € 12.986,77

57 IF2007C0170

58 En.a.i.p. Palermo IF2007A0064 € 16.523,65

59 I.R.A.P.S. IF2007B0275 € 75.157,12

60 IF2007C0316

61 IF2007A0073

Totale € 1.338.887,48

D.A. 1062 del 7/04/2009

D.D.G. 1116 del 18/06/2009

N. ENTE N. PROGETTO INTEGRAZIONE

1 Cormorano FELIX Soc. Coop. IF2007A0041 € 33.122,39

2 E.N.F.A.G.A. Palermo IF2007A0048 € 67.047,81

3 IF2007C0152 € 17.351,41

4 A.R.A.M. IF2007A0008 € 166.607,75

5 IF2007B0257 € 52.508,49

6 IF2007C0136 € 487.856,12

7 CEFOP IF2007A0030 € 260.000,00

8 IF2007B0096 € 44.940,12

- 9 IF2007C0145 € 1.243.819,04

Totale

€ 2.373.253,13

D.A. 1804 del 28 luglio 2009

D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009

N. ENTE PROGETTO INTEGRAZIONE

1 A.N.F.E. Delegazione Reg. Sicilia IF2007A0005 € 499.904,52

2 IF2007B0254 € 37.977,76

3 IF2007C0132 € 165.637,23

4 CIOFS-FP Sicilia IF2007A0036 € 205.525,79

5 IAL-CISL IF2007A0079 € 196.547,25

6 IF2007B0123 € 39.692,89

7 IF2007C0175 € 135.769,82

Totale

€ 1.281.055,26

E' stato, infine, accertato che le somme impegnate con i D.D.G. 1116 del 18/06/2009 e D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009, sono state interamente corrisposte agli enti beneficiari.

Per quanto concerne, invece, il DDG 1911 del 24 dicembre 2007, a fronte di un impegno di € 1.338.887,48, sono stati corrisposti agli enti beneficiari € 1.103.682,81.

Secondo la prospettazione attorea, con la predeterminazione del finanziamento, la Regione individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato ammesso a quello specifico finanziamento, che lo stesso ente privato si era obbligato a svolgere, a quelle condizioni, con «atto di accettazione».

Nessuna norma primaria o secondaria legittima l'ente privato a richiedere (e la Regione ad erogare) somme ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta di finanziamento e predeterminate nel decreto di finanziamento.

La stessa Corte costituzionale ha affermato il divieto di qualsiasi intervento normativo a sostegno dei livelli occupazionali degli enti di formazione.

Ha poi aggiunto la Procura che l'avviso pubblico n. 2/06/FP del 9 giugno 2006, con il quale l'amministrazione regionale ha bandito la procedura ad evidenza pubblica relativa al PROF 2007, che costituisce lex specialis, stabiliva che " Gli importi finanziati ai progetti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammesso a finanziamento ...".

Su tale presupposto, la Procura riteneva che l'integrazione del finanziamento integrasse una trasgressione dei canoni comportamentali rivenienti, oltre che dal buon senso comune, secondo cui un ente privato non può gestire arbitrariamente risorse pubbliche sostenendo, senza preventiva autorizzazione, costi significativamente maggiori di quelli originariamente indicati nel budget approvato dall'Amministrazione, anche dal buon senso gestionale e dalle regole di sana gestione finanziaria, espressi dai principi di efficacia, trasparenza ed economicità, di cui all'art. 1 della L. 241/1990, corollari del canone costituzionale di buona amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.

Secondo la Procura, il disinvolto avallo delle richieste di integrazione sprovviste di un titolo giuridico a loro sostegno e di qualsiasi utilità costituisce espressione di intollerabile leggerezza e negligenza .

Nessuna esigenza occupazionale può giustificare un'allocazione di risorse arbitrarie e per finalità extrafunzionali.

Pertanto, ravvisava inescusabile superficialità e negligenza funzionale nelle condotte che avevano concorso a determinare eziologicamente la concessione e l'erogazione dell'integrazione di finanziamenti asseritamente indebiti.

Il segnalato danno veniva ritenuto causalmente riconducibile alla violazione degli obblighi di servizio di vari soggetti.

La catena causale del danno erariale risulta conseguentemente costituita dalle condotte funzionali di impulso e/o di avallo alla richiesta di integrazione sine titulo e, quindi, da tutte quelle violazioni degli obblighi di servizio che si sono concretizzate in atti formali di impulso e/o di avallo alla richiesta di integrazione, nonostante l'insussistenza di alcun titolo legale per

potersi riconoscere la richiesta integrazione e la inutilità dell'esborso integrativo.

Nella prospettazione attorea, tali atti formali di impulso e/o avallo da parte dell'Amministrazione attiva, per le ragioni indicate, espressione di massima leggerezza e negligenza funzionale, risultano in sequenza logica adottati:

- dai dirigenti pro tempore del servizio gestione, del servizio programmazione , i quali con le loro note e pro memoria hanno sempre dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazioni sine titulo; impulso e/o avallo in alcuni casi reso anche dal dirigente del servizio rendicontazione;

- dal dirigente generale che ha avallato gli atti prodromici proposti dai dirigenti dei servizi, i quali, come presuppost, avevano le richieste sine titulo degli enti di formazione e ha impegnato le risorse per le integrazioni sine titulo decretate dall'Assessore pro tempore;

- dagli assessori pro tempore che hanno condiviso i pro memoria contenenti le richieste di integrazione sine titulo e adottato i decreti di integrazione finanziaria in carenza di qualsiasi titolo giuridicamente legittimante.

Rilevanza eziologica sul danno accertato viene ad assumere, secondo il PM, la condotta dell'organo di controllo, in particolare del dirigente della ragioneria pro tempore, che, sebbene deputato, ex art. 9 comma 1 DPR 20.2.1998 n. 38 e 62 l.r. 10/09, al controllo anche di legalità sui decreti assessoriali e sui decreti del dirigente generale , li ha registrati.

In alcuni casi, addirittura, pur avendo effettuato dei rilievi nonostante l'evidente carenza di un titolo legale legittimante l'integrazione del finanziamento, in carenza di titolo legale che legittimasse dette integrazioni e, per di più, sulla base di un'attività istruttoria fondata sui presupposti giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti

Per il ruolo apicale e la piena disponibilità sull'an della concessione dell'integrazione, maggiore efficienza causale va ravvisata nella condotta degli assessori pro tempore, che hanno statuito l'integrazione dell'originario finanziamento, in carenza di qualsiasi titolo legale che legittimasse dette integrazioni e, per di più, sulla base di un'attività istruttoria fondata sui presupposti giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti.

Equivalente alla condotta contestata all'assessore pro tempore appare, secondo la Procura, la condotta dei dirigenti generali pro tempore, i quali hanno avallato le richieste di finanziamento proposte dai dirigenti di servizi, e quindi hanno data esecuzione tempestivamente ai citati decreti assessoriali, impegnando le relative somme sul bilancio regionale, gestendo di tal guisa risorse finanziarie in carenza di una legittimazione legale all'integrazione di finanziamento decretata dall'assessore.

Minore efficienza causale va rilevata nelle condotte dei dirigenti di servizio e ragioneria.

La Procura ha, quindi, contestato un danno erariale coincidente alle integrazioni effettivamente erogate pari ad € 4.757.001,20 (€ 4.992.195,87 -235.194,67) ,la quota del 70% va ripartita in parti eguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale; il restante 30%, in considerazione dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti eguali tra i dirigenti che hanno avviato e dato impulso alle procedure di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

Conclusivamente, secondo la Procura, non essendovi alcuna norma che consente le integrazioni ad un decreto originario di finanziamento, non potendosi ipotizzare alcun sopravvenuta utilità e non ammettendo la Corte costituzionale alcun intervento di natura assistenziale da parte della Regione Siciliana in favore degli enti di formazione professionale, costituisce danno erariale, quale esborso ingiustificato privo di alcuna utilità, l'intero ammontare delle integrazioni del finanziamento che, nella fattispecie concreta in esame, è risultato complessivamente pari a € 4.757.001,20, somma corrispondente alle integrazioni effettivamente erogate.

Sul complessivo danno erariale oggetto di contestazione, pari a € 4.757.001,20, la quota del 70 % va ripartita in parti uguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale, mentre il rimanente 30%, in virtù dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti eguali tra i dirigenti e/o funzionari di servizio che hanno avviato e dato impulso alla proceduta di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

Per rendere più agevole l'individuazione della responsabilità parziaria, la Procura ha rammentato gli atti dell'amministrazione attiva che, avendo dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazione sine titulo, hanno,

unitamente all'avallo della Ragioneria nella fase di controllo, cagionato il danno contestato, pari alle somme impegnate ed effettivamente erogate.

1. D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di € 1.338.887,48 a firma di RUSSO Alessandra:

- D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, a firma FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 0924 del 06 giugno 2007 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 3246 del 09 novembre 2007 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;

- Pro-memoria prot. 3657 del 19 dicembre 2007 a firma DI FRANCESCA Salvatore, FORMICA Santi e RUSSO Alessandra;

- nota prot. n. 4756 del 20 dicembre 2007 a firma EMANUELE Nino.

A fronte dell'impegno di euro 1.338.887,48 operato con il DDG 1911/2007, in favore degli enti di formazione beneficiari delle integrazioni, risulta erogata la minor somma di euro 1.103.682,81

2. D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13, a firma di MONTEROSSO Patrizia:

- D.A. 1062 del 07/04/2009 a firma INCARDONA Carmelo;

- nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 a firma EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009 a firma EMANUELE Nino;

-nota pro-memoria n. 325 del 18 febbraio 2009 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO Patrizia e INCARDONA Carmelo.

3. D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26 a firma MONTEROSSO Patrizia:

- D.A. n. 1804 del 28/07/2009 a firma GENTILE Luigi;

- nota prot. n. 694/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 695/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 696/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota pro-memoria prot. n. 1242 del 04/06/2009 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO G. Patrizia e LOMBARDO Raffaele.

I D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di euro 1.338.887,48, n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13 e n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26, sono stati tutti registrati presso la Ragioneria Centrale dal direttore pro-tempore ESPOSITO Loredana.

Conseguentemente il danno erariale complessivo di € 4.757.991,20, secondo la Procura, va articolato e ripartito come segue:

-Assessore Formica Santi, euro 386.288,98 (= ½ del 70% Sub 1);

-Assessore Incardona Carmelo, euro 830.638,60 (= ½ del 70% Sub2);

-Presidente-Assessore Lombardo Raffaele, euro 224.184,67 (= ¼ del 70% Sub 3);

-Assessore Gentile Luigi, euro 224.184,67 (= ¼ del 70% Sub 3);

-Dirigente Gen.le Russo Alessandra, euro 386.288,98 (= ½ del 70% Sub 1);

-Dirigente Gen.le Monterosso Patrizia, euro 1.279.007,94 (= ½ del 70% Sub 2 + ½ del 70% Sub 3);

-Dirigente di Servizio Di Bartolo Maria Carmela, euro 475.799,12 (= ⅓ del 30% Sub 1 + ⅓ del 30% Sub 2 + ⅓ del 30% Sub 3);

-Funzionario Direttivo Di Francesca Salvatore, euro 110.368,28 (= ⅓ del 30% Sub 1);

-Dirigente di Servizio Esposito Loredana, euro 475.799,12 (= ⅓ del 30% Sub 1 + ⅓ del 30% Sub 2 + ⅓ del 30% Sub 3);

-Dirigente di Servizio Emanuele Antonino, euro 365.430,84 (= ⅓ del 30% Sub 3);

In data 22 aprile 2013, si costituiva il Dott. EMANUELE Antonino il quale, avvalendosi del patrocinio dell' Avv.to Anna Mannone, ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo, in primo luogo, che nel caso in specie, l'integrazione concessa nell'ambito del Prof. 2007, trova il suo fondamento e la sua legittimità nella legge regionale 24/76 (e successive modifiche), che regola il rapporto di sovvenzione tra Regione Siciliana e gli Enti gestori.

Ha poi aggiunto che, al maggior onere finanziario, l'Amministrazione regionale ha ottemperato attraverso le economie di gestione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 21 dell'8/11/2007, quindi, senza impiegare maggiori risorse di bilancio.

Nell'articolata memoria si dà contezza del fatto che l'Amministrazione Regionale sopperisce al maggiore onere finanziario attraverso le economie di gestione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 21 dell'8/11/2007.

La difesa si è poi soffermata sulla circostanza che le denegate integrazioni al finanziamento sono state registrate e la loro effettiva erogazione è avvenuta soltanto dopo il controllo preventivo della Corte dei Conti Sezione controllo.

In particolare i decreti di integrazione, dopo essere stati emessi, venivano trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, nel caso di cofinanziamento del piano formativo con risorse del Fondo Sociale Europeo, mentre altri decreti di impugnazione non sono stati inviati alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti perché beneficiavano soltanto di finanziamenti regionali e, pertanto, non soggetti ad un controllo preventivo.

Conclusivamente non può esservi alcuna responsabilità da parte del Dott. Antonino Emanuele.

In data 24 aprile 2013, si costituiva il Dott. FORMICA Santi che, avvalendosi del patrocinio dell'Avv.to Ventimiglia Rosario, ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo che, nel caso in specie, per l'anno 2007, l'assegnazione di ulteriori risorse non è avvenuta in privato, bensì dopo l'attivazione di un sub procedimento ad evidenza pubblica, imposto nel parere della CRI ed attivato attraverso la pubblicazione del D.A. 852 del 3 aprile 2007.

In via istruttoria è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i componenti della CRI che hanno espresso il parere al Prof. 2007, nella seduta del 29 marzo 2007; nonché di ordinare alla Regione Sicilia di produrre la sentenza di condanna relativa al pagamento in favore degli Enti gestori degli arretrati contrattuali ; infine, di accertare, rispetto allo stanziamento integrativo per l'anno 2007, quante somme sono state effettivamente pagate e se si sono verificati recuperi o restituzioni.

Sempre in data 24 aprile 2013, si costituiva la Dott.ssa Alessandra Russo che, avvalendosi del patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

Ha dedotto, in via preliminare, che proprio la circolare del 2004, richiamata dalla Procura fa riferimento alla legge regionale n. 24/1976, all'art. 2 della legge regionale n. 25/1993 e all'art. 39 della legge n. 23/2002.

Contrariamente a quanto contestato dalla Procura, il provvedimento contestato, vale a dire il Decreto dirigenziale n. 1911 del 24 dicembre 2007 (ed analoghe considerazioni possono essere svolte per i decreti assessoriali nn. 2907,2908 e 2909), contiene un esplicito riferimento alle fonti normative richiamate, che, dunque, sono state poste a fondamento delle determinazioni adottate.

Sull'asserita violazione degli obblighi di servizio, il comportamento della dott.ssa Alessandra Russo, oltre che frutto di un'istruttoria dettagliata e particolarmente approfondita, è stato sempre improntato al rispetto delle norme che regolano il settore.

Sull'inesistenza di ogni e qualsiasi ipotesi di colpa grave, ha precisato la difesa che la sequenza procedimentale contestata, oltre ad essere fondata su precisi riferimenti normativi, ha ricevuto l'avallo della Sezione Controllo della Corte dei Conti.

La Corte, lungi dal contestare l'ammissibilità e/o liceità del ricorso allo strumento dell'integrazione, ha regolarmente proceduto alla registrazione dei decreti dirigenziali (entrambi a firma della dott.ssa Alessandra Russo) n. 533 del 29.11.2006 e n. 552 del 12.12.2006, e ciò dopo aver chiesto ed ottenuto chiarimenti sul punto.

Si impone, allora, l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 20/94, a mente del quale è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Nella memoria, inoltre, si eccepisce la violazione ex art. 17, comma 30 ter decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 102 /2009, ossia la nullità dell'atto di citazione .

La difesa ha, anche, eccepito la prescrizione, nel riflesso che il provvedimento contestato alla Dott.ssa Russo (Decreto dirigenziale n. 1911 del 24.12.2007) afferisce somme ormai prescritte.

Sempre in data 24 aprile 2013, si costituiva la Dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso che, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Claudio Alongi, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

Ha dedotto, in via preliminare, l'improcedibilità ed inammissibilità per carenza di interesse.

L'Amministrazione, infatti, si è cautelata munendosi di un titolo esecutivo, ex RD 639/1910, nei confronti degli Enti gestori destinatari dei provvedimenti di integrazione dei finanziamenti ottenuti con l'affidamento dei progetti formativi nell'ambito del Prof. 2007,per i medesimi importi richiesti alla dr.ssa Monterosso con l'odierno giudizio.

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'atto di citazione, per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, a seguito della sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012, l'Amministrazione regionale si è determinata ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme erogate a titolo di integrazione al finanziamento originario, annullando i precedenti decreti dirigenziali ed emettendo contestualmente la prescritta ingiunzione di pagamento.

Ha poi fatto richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti gestori beneficiari dei provvedimenti di integrazione dei finanziamenti.

Secondo la difesa appare ingiusto che la proposizione dell'azione amministrativa, obbligatoria ed irrinunciabile, possa colpire il dipendente e l'amministrazione pubblica che abbiano violato colpesamente i doveri di ufficio e non il soggetto che, in violazione delle stesse o di altre regole giuridiche, abbia agito dolosamente e/o, come nel caso in esame, si sia illecitamente appropriato (secondo la ricostruzione fatta dal PM), arricchendosi di denaro pubblico.

Sulla scorta dei principi di diritto sopra evidenziati, ha chiesto che venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ragioniere Generale della Regione Siciliana pro tempore che ha provveduto di seguito all'emanazione del Decreto Assessoriale concessivo delle integrazioni dei citati finanziamenti, nei confronti dell'ex Assessore regionale alla

Formazione professionale, dr. Mario Centorrino e dell'ex dirigente generale della Formazione professionale, dr. Ludovico Albert.

In ogni caso l'azione è infondata per mancanza di colpa grave e per inesistenza del danno.

Con memoria integrativa di costituzione (depositata il 29 aprile 2013), la dott.ssa Monterosso ha sviluppato le difese già formulate con la memoria di costituzione già versata.

In data 24 aprile 2013, si costituiva la Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo che, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Maurizio Lino, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

La difesa ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale, l'erronea ripartizione del danno; in via subordinata, comunque, ha postulato l'applicazione del potere riduttivo.

Sempre in data 24 aprile 2013, si costituiva in giudizio il Sig. Salvatore Di Francesca che, avvalendosi del patrocinio dell'avvocato Alessandra Gazzè, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

Il convenuto ha, poi, dedotto la mancanza di qualsivoglia responsabilità, deducendo che nessun atto di impulso o avallo avrebbe potuto dare, dal momento che nessun atto di impulso o avallo può essere mai stato posto in essere in ragione della qualifica rivestita, non sottacendo che il pro memoria è stato redatto, pur non rientrando tra le sue competenze, su espressa richiesta verbale del Dirigente Generale, stante la precaria assenza del Dirigente all'uopo preposto, nonché dall'assoluta urgenza, rappresentata dal suddetto Dirigente Generale, connessa all'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario del 2007.

Tra l'altro il convenuto si è limitato a trasmettere il quadro riassuntivo delle richieste di integrazione, rimettendo all'On.le Assessore per le determinazioni che riteneva opportuno adottare in merito.

In relazione a detto pro memoria, dunque, nessuna forma di impulso o avallo è, in alcun modo, configurabile.

Del resto, dal combinato disposto di cui all'art. 6 della legge regionale 24 del 1976 e dell'art. 2 della Legge regionale n. 10 del 2009 , è dato evincere che l'unico organo con potere di apportare modifiche ed

integrazioni al piano formativo, in quanto di sua esclusiva competenza, è l'Assessore.

Il Di Francesca ha, poi, dedotto la nullità o comunque improcedibilità o inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 163 cpc. e art. 3 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038.

In ogni caso, giammai colposo (gravemente) può definirsi il comportamento dell'odierno convenuto, in considerazione del fatto che, nel porre in essere l'atto contestato , lo stesso si è ispirato e conformato all'iter procedimentale seguito dall'Amministrazione regionale relativo al Prof. 2005 , ove le integrazioni avevano ricevuto gli autorevoli visti di rito della Corte, apposti in esito alle puntuali risposte fornite dal servizio programmazione e sottoscritte anche dal convenuto.

Ha, poi, eccepito la prescrizione e dedotto l'erronea ripartizione del danno; ha, altresì invocato l'esercizio del potere riduttivo sino alla concorrenza dell'intero danno contestato.

In data 26 aprile 2013 , si costituiva l'On.le Dott. Raffaele Lombardo, avvalendosi del patrocinio degli Avv.ti Gaetano Armao e Tiziana Milana, che ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo, in primo luogo, che il pro memoria, a firma del dirigente generale, trasmesso al convenuto, mirava ad acquisire una mera presa d'atto.

Ha poi ricordato che il Presidente Lombardo, con 11 decreti presidenziali del 25 maggio 2009, aveva revocato i componenti dell'Intera Giunta Regionale (con la sola eccezione dell'Assessore alla Sanità) e il pro memoria reca la data del 4 giugno 2009.

Infatti, solo con il D.P. 17 giugno 2009, all'Assessore regionale, On. Luigi Gentile, preposto, ai sensi del superiore art. 1, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sono state conferite temporaneamente le funzioni ad interim di Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale , la formazione professionale, e l'emigrazione, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione .

Secondo la puntuale difesa, allorchè è stato sottoscritto "quell'ininfluente pro memoria", il Presidente della Regione, già gravato da operosissimi impegni istituzionali e politici, doveva far fronte, da solo, a quasi l'intera Amministrazione regionale.

Con successivo D.D. G. n. 3427 del 30 dicembre 2009, il Dirigente Generale Dott.ssa Monterosso assumeva l'impegno di spesa nella misura complessiva di € 1.281.055,26, senza fare alcun rilievo sulla procedura della cui validità la stessa aveva assunto l'intera guida amministrativa.

In punto di diritto, ha dedotto l'insussistenza della responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 ter della legge 20/94 (cd. scriminante politica).

Ha, poi, aggiunto che gli aspetti giuridici e finanziari non potevano che sfuggire del tutto ad un Presidente della Regione, Assessore ad interim di ben dieci assessorati, di fronte ad un atto che riassumeva quanto determinato dagli organi burocratici.

In conclusione, il pro memoria de quo è un mero atto endoprocedimentale, privo di qualsiasi rilevanza esterna. L'articolata memoria defensionale ha, poi, dedotto che la sequenza procedimentale, nella quale si è estrinsecata la condotta dell'Assessore pro tempore On.le Lombardo, esclude la sussistenza di colpa grave, in presenza di un palese contrasto normativo e di una prassi consolidata nel tempo (e mai contestata dagli organi di controllo).

Infine, ha eccepito la compensatio lucri cum damno e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo per le considerazioni svolte.

In data 26 aprile 2013 , si costituiva in giudizio la Sig.ra Esposito Loredana che, avvalendosi del patrocinio dell'avvocato Massimiliano Mangano, ha contestato l'ipotizzata responsabilità, chiedendo l'assoluzione da ogni addebito.

In data 26 aprile 2013 , si costituiva l'On.le Gentile Luigi il quale, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Girolamo Rubino, ha dedotto che l'intero procedimento è stato posto in essere dai competenti uffici dell'amministrazione regionale , esulando dalle funzioni degli organi di governo.

Ha poi aggiunto che, nel gennaio 2013, l'Amministrazione regionale ha avviato il procedimento di recupero delle somme erogate a favore degli enti di formazione in conseguenza dei contestati illeciti e dunque manca l'attualità del danno.

Infine, ha chiesto che si tenga conto, nella determinazione del danno, se qualche beneficio l'amministrazione abbia ricevuto e venga, in ogni caso, fatta applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

In data 26 aprile 2013 , si è costituito il dott. Incardona Carmelo, il quale, avvalendosi del patrocinio degli avvocati Pietro Luigi Matta e Vincenzo Bulliara, ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo l'insussistenza della responsabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ter della legge 20/94, cd. scriminante politica.

A conferma dell'oggettiva rilevanza di tale circostanza nel giudizio di valutazione della condotta del convenuto, la difesa ha chiesto che venga ammessa prova testimoniale su precisi articolati sviluppati in memoria, con il teste Gaetano Di Blasi, brigadiere capo a riposo della guardia di finanza, che ricopriva il ruolo di segretario particolare dell'assessore.

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'invocata scriminante politica , l'addebito mosso non può che essere imputato all'organo di gestione e di direzione amministrativa, posto che il procedimento posto in essere dagli uffici dell'amministrazione regionale esula dalle funzioni degli organi di governo dell'Ente le quali consistono in funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo.

Nessuna violazione di norme giuridiche che regolano l'esercizio delle funzioni amministrative e alle sue presunte conseguenze dannose per l'erario, può imputarsi al dott. Incardona, non sussistendo alcun carattere doloso e, tantomeno, gravemente colposo nel comportamento posto in essere dallo stesso.

Da ultimo, pur richiedendo la completa assoluzione, da qualsivoglia addebito, in via subordinata, ha chiesto che sia fatta applicazione del potere riduttivo.

La Procura ha depositato, in data 3 maggio 2013, memoria per replicare alle osservazioni stese nelle memorie difensive, osservando quanto segue.

La procedura prevista negli articoli 2 e ss. del RD 639/1010 è particolarmente complessa e delicata e nulla ha allegato la difesa per dimostrare la correttezza formale e sostanziale .

Dall'audizione dell'Arch. Lacagnina si evince che, alla data del 2 maggio 2013, il procedimento di incameramento disposto dalla D.ssa Corsello era in itinere e nessuna prova contraria è stata fornita.

Nessuna integrazione del contraddittorio è plausibile nei confronti degli enti beneficiari, atteso che la violazione degli obblighi di servizio è imputabile solo in capo ai funzionari che hanno dato impulso ad una mera richiesta, priva di rilevanza giuridica.

Con ulteriore memoria, depositata in data 10 maggio 2013, il convenuto Di Francesca Salvatore ha eccepito la violazione ex art. 17, comma 30 te, decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 102 /2009, ossia la nullità dell'atto di citazione.

Con ulteriore memoria versata in atti, in data 10 maggio 2013, la dott.ssa Di Bartolo ha insistito nelle eccezioni e deduzioni ampiamente articolate nella memoria depositata il 24 aprile u.s; ha, poi, eccepito la nullità per violazione dell'art. 17 comma 30 ter decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102,

Ha ribadito che, non avendo mosso la Sezione di controllo della Corte dei conti mosso alcuna censura rispetto all'attività di integrazione a suo tempo perfezionata, ciò, di fatto, ha finito per confortare l'operato, anche, per le successive annualità.

Con ulteriore memoria versata in atti in data 10 maggio 2013, la dott.ssa Russo ha insistito nelle eccezioni e deduzioni già formulate.

In data 13 maggio 2013 la Procura depositava la nota dell'avv. Anna Rosa Corsello, dirigente generale dell'Assessorato regionale dell' Istruzione e Formazione Professionale, priva, però, degli allegati richiamati.

All'udienza del 13 maggio 2013, in via preliminare, veniva rilevato il deposito della precitata nota dell'avv. Corsello.

Dopo aver sentito i difensori intervenuti sugli aspetti preliminari, veniva disposto il rinvio del giudizio, al fine di acquisire la documentazione richiamata e, quindi, per garantire il contraddittorio.

Al termine della lettura dell'ordinanza, la Procura depositava e metteva a disposizione la documentazione richiamata.

In data 26 novembre 2013, la difesa dell'On.le dr. Raffaele Lombardo depositava la nota prot. 67531 del 22/10/2013, a firma del dirigente del

servizio gestione interventi in materia di formazione professionale, architetto Lacagnina.

Sempre il 26 novembre 2013 la dott.ssa Russo ha depositato memoria con la quale ha precisato che è immanente nel sistema giuridico non già" il principio di immodificabilità", bensì quello di autotutela, in pieno rispetto dell'art. 97 della Costituzione, dal momento che la sua applicazione costituisce diretta attuazione dei canoni di imparzialità e buon andamento.

La difesa ha, poi, precisato che, nel corso dell'anno, sono intervenuti i mandati verdi, attraverso i quali l'Amministrazione regionale, mediante lo strumento della compensazione con i crediti (per i nuovi progetti formativi) vantati dagli Enti, ha proceduto a recuperare l'intero importo ritenuto danno erariale dalla Procura.

In data 27 novembre 2013, i convenuti Di Bartolo e Di Francesca hanno depositato ulteriore memoria per avversare le contestazioni fatte dal PM.

Sempre in data 27 novembre 2013 la Procura ha depositato memoria con la quale è stato ribadito l'impianto accusatorio, peraltro, confortato dall'intervenuta sentenza, n. 259/2013, della locale Sezione di Appello della Corte dei Conti.

La dott.ssa Monterosso, in data 13 dicembre 2013, ha depositato memoria difensiva, deducendo l'improcedibilità dell'azione di responsabilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, posto che l'Amministrazione regionale ha provveduto al recupero delle somme erogate a titolo di integrazione dei finanziamenti a valere sul Prof. 2007.

In particolare, dai c.d. mandati verdi depositati in atti, l'Amministrazione regionale, a definizione delle procedure amministrative in autotutela per il recupero dell'indebito oggettivo, ha incamerato tutte le somme in precedenza corrisposte (per un totale recuperato, pari a € 4.041.106,39).

Ne consegue che, in relazione alle contestazioni mosse alla dr.ssa Monterosso, l'Amministrazione regionale ha provveduto a recuperare, integralmente, tutte le somme erogate nei confronti dei sopraelencati enti di formazione con il DDG n. 1116 del 18 giugno 2009 (€ 2.373.253,13) e DDG n. 3427 del 30/12/2009 (€ 1.281.055,26) per complessivi € 3.654.308,39.

Essendo venuto mento il contestato danno, la predetta dovrà essere assolta da ogni addebito.

Ad oggi, nessun danno patrimoniale risarcibile, ai sensi degli articoli 2043, 2056 e 1123 cod. civ., sussiste in favore dell'amministrazione regionale.

Ha concluso chiedendo che sia esperita istruttoria, al fine di acquisire apposta certificazione attestante l'esatto ammontare delle somme effettivamente recuperate ed incamerate nei confronti degli enti di formazione richiamati e che sia ammessa prova testimoniale nella persona dell'Ass. Stancanelli su precisi capitoli di domanda contenuti nella memoria richiamata.

In data 10 dicembre 2013 la convenuta Esposito Loredana ha eccepito la mancanza del nesso causale, deducendo che l'omologa dirigente della ragioneria dell'Assessorato Regionale al lavoro è stata prosciolta da ogni addebito dalla locale Sez. di Appello con la citata sentenza n. 259/2013.

In ogni caso nessuna condotta riprovevole è possibile scorgere nella condotta della dott.ssa Esposito.

In più di un'occasione la Corte dei conti ha registrato i DDG che disponevano l'integrazione dei finanziamenti.

Ulteriori memorie sono state versate dai convenuti On.li, Incardona Carmelo e Gentile Luigi.

Con la prima, la difesa (avv.ti Matta e Bullara) ha precisato che l'Amministrazione regionale ha, dapprima, provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali con cui erano state disposte le integrazioni dei finanziamenti a valere sul Prof. 2007 e, successivamente, ha provveduto al recupero, in via definitiva, delle somme nei confronti dei quali non erano state ancora erogate le contestate integrazioni.

A ciò si aggiunga la circostanza che gli Organi giurisdizionali investiti della legittimità dell'atto hanno negato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ritenendo, sotto il profilo del fumus, doverosa la condotta dell'amministrazione regionale.

Essendo state recuperate tutte le somme oggetto del presunto danno erariale, è carente l'interesse (art.100 c.p.c).

Manca del tutto la colpa grave, atteso che l'Organo di controllo (Corte dei Conti) ha esercitato la registrazione dei provvedimenti che, negli anni, si sono succeduti; poi, qualunque decisione avveniva previa consultazione del suo Capo di Gabinetto, dott.ssa Maria Rosa Corsello e del suo capo dell'ufficio tecnico, dott. Alessandro Spalletta.

La difesa (avv. Rubino) dell'on. Gentile, nel depositare memoria in data 16/12/2013, ha chiesto che l'atto di citazione sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia.

All'udienza del 18 dicembre 2013, il Pubblico Ministero riquantificava gli addebiti, tenuto conto di quanto, effettivamente recuperato, solo per i seguenti soggetti Formica Santi (€ 378.783,96), Russo Alessandra (€ 378.783,96) , Di Bartolo Maria Carmela (€ 473.654,83), Esposito Loredana (€ 473.654,83), Di Francesca Salvatore (€ 108.223,99). Chiedeva la condanna, per gli altri convenuti, per gli importi addebitati nell'atto di citazione.

Gli avvocati intervenuti hanno rispettivamente reiterato le conclusioni formulate in atti. La difesa dell'On. Gentile, tra, l'altro, ha chiesto la rimessione alle Sezioni riunite della Corte in ordine ad un lamentato contrasto tra la giurisprudenza della locale Sezione di Appello e la III Sezione Centrale in ordine all'attualità del danno in presenza di "recuperi".

DIRITTO

1. La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio attiene all'accertamento di responsabilità amministrativa in capo agli odierni convenuti afferente ad un'ipotesi di danno erariale derivante dall'erogazione di integrazioni concomitanti e successive alla definizione dei progetti ammessi al finanziamento dei Prof. 2007, accordate a diversi progetti di formazione, alla cui produzione avrebbero concorso, seppur con apporti causali disomogenei, i protagonisti, oggi qui convenuti, della sequenza procedimentale esitata con l'erogazione dei predetti finanziamenti aggiuntivi.

2. In via preliminare va esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, nonché l'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, del decreto legge n. 103/2009 convertito in legge n. 78/2009 (cd. lodo Bernardo).

La lettura della norma consente di rilevare che le "Le Procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. ...".

La locuzione "specifica e concreta notizia di danno", recata dall'art. 17, comma 30-ter), è stata chiarita dalle Sezioni riunite con sentenza QM/12/2001, nei seguenti termini: "Il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denunzia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato".

In tale contesto, la notizia di danno per fungere da presupposto dell'attività di indagine del pubblico ministero è sufficiente che rappresenti, nei suoi tratti salienti, un fatto costituente (almeno astrattamente) un illecito contabile, dal momento che ogni ulteriore valutazione è rimessa dall'ordinamento, dapprima, all'organo requirente all'esito della mirata attività istruttoria, e successivamente al giudice, a conclusione del giudizio di merito.

I requisiti di cui sopra sussistono ogniqualvolta la notizia sia in grado di indirizzare l'attività di indagine del pubblico ministero in una direzione ben determinata, con esclusione di indagini a tappeto su un intero ambito operativo dell'Amministrazione "presunta" danneggiata.

Nella specie un esposto indicava, chiaramente, che la pratica delle integrazioni era esplosa negli anni 2007-2008-2009, e con modalità meno trasparenti... e sollecitava attività istruttoria.

Per le ragioni sopra esposte, l'eccezione (formulata inzilamente dalla dott.ssa Russo e , poi, da altri convenuti) , va rigettata.

3.Eccezione di cessazione della materia del contendere nonché improcedibiltà e carenza di interesse.

Il Collegio non reputa accoglibile la richiesta formulata dai convenuti, tutti, di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Le difese si sono prodigate a versare i DDG di revoca in autotutela delle integrazioni e contestuale ingiunzione a restituirle, sia i successivi DDG di accertamento in entrata e di contestuale ordine di versamento mediante mandati verdi sulle quote dell'avviso 20 spettanti agli enti.

Sul punto, in premessa, deve precisarsi che, in effetti, il DDG n. 498 del 20/2/2013 di annullamento in autotutela dei ddg. di integrazione e contestuale ingiunzione agli enti di restituzione delle somme ritenute non dovute, comprende sia le integrazioni al Prof 2009, già contestata in altro giudizio ad altri convenuti, sia le integrazioni al Prof. 2007 oggi contestate; inoltre anche il DDG 1522 del 12/4/2013 di incameramento e accertamento in entrata è unico, con evidente impossibilità di imputare i recuperi alle specifiche integrazioni.

Si aggiunga che, avverso gli atti di ingiunzione, sono stati notificati ricorsi in opposizione dinanzi al giudice ordinario .

Il danno, allora , va considerato, certo, attuale e concreto, non potendosi desumere alcuna efficacia estintiva da un titolo esecutivo non consolidato.

Infatti, se il credito dell'amministrazione è condizionato da un contenzioso pendente (in virtù dell'opposizione all'ingiunzione), mai può ritenersi un credito, certo, attuale e concreto.

Certamente, ferme restando le peculiarità del giudizio di responsabilità amministrativa e la sua piena esperibilità, pur nel caso in cui l'amministrazione danneggiata possa avvalersi di strumenti alternativi per ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito, l'opposizione agli atti di ingiunzione non può determinare alcuna efficacia estintiva del danno contestato.

In tal senso costante è l'orientamento della giurisprudenza della locale Corte dei Cont, Sezione di Appello (cfr. nn. 131/2013 e, appunto, la evocata n. 259/A/2013).

Il recupero, di cui si ha certezza, è stato indicato dal Procuratore che, in limine litis, ha ridimensionato l'addebito nei confronti di alcuni degli odierni convenuti.

Evidentemente, delle somme ulteriori che, nelle more dell'eventuale gravame, potranno essere realmente recuperate, dovrà tenersi conto in sede di esecuzione della presente sentenza.

Del resto ci troviamo dinanzi ad azioni diverse.

L'azione della Regione è nei confronti degli enti che hanno fruit, indebitamente, delle indicate integrazioni dei finanziamenti. Quella della Procura è diretta nei confronti di soggetti diversi. Diversa è, all'evidenza, la causa petendi.

Nel caso in specie, l'Amministrazione regionale ha espressamente risposto, con nota del 22 novembre 2013, che la maggior parte degli enti (ISSTREF, Cefop, Cesifop, Ciofs-FP, Iripa Sicilia, Ecap di Agrigento, Iterefop, Aram, Anfe, Catania, Anfe delegazione Sicilia) ha impugnato gli atti di ingiunzione.

Peraltro, il dirigente del servizio che ha curato I mandati verdi, Arch. Lacagnina, ha trasmesso con nota del 27 novembre 2013, versata in atti dalla Procura, un prospetto riepilogativo che dà contezza, per ciascun ente, degli importi dei DDG di integrazione riportati nella tabella indicati nell'atto di citazione (pagg. 18-20); degli importi accertati in entrata con DDG; degli importi recuperati mediante mandati verdi (trattenendo gli acconti dell'Avviso 20); degli importi recuperati con versamento spontaneo.

Soltanto per gli enti che non hanno impugnato le ingiunzioni, versando spontaneamente quanto dovuto, può predicarsi, allo stato, efficacia estintiva del danno.

Parimenti non accoglibile, per le ragioni sopra esposte, è la richiesta degli odierni convenuti di rinvio del giudizio in attesa della definizione delle procedure di recupero (intraprese dall'Amministrazione regionale) delle integrazioni concesse agli Enti.

Tenuto conto di tali notazioni, occorre respingere la richiesta (formulata dalla difesa dell'On. Gentile) di rimessione, alle Sezioni riunite di questa Corte, della questione di massima relativa all'asserito recupero per intero delle somme e, dunque, della insussistenza del danno.

La postulata rimessione è stata avanzata per contrasto (asserito) della giurisprudenza della locale Sezione di Appello della Corte con quella della III Sezione centrale (sentenza 187/2007).

In realtà, in disparte quanto sopra evidenziato, sol prestando attenzione alla sentenza evocata (sentenza della III Sezione centrale, n. 187/2007), si legge testualmente che " anche se è indubitabile che il recupero di cui all'art. 3 r.d.l. n. 295/1939 non esclude il giudizio di responsabilità amministrativa a carico di coloro che abbiano disposto o consentito gli indebiti pagamenti di retribuzioni o pensioni, tale giudizio non può prescindere dall' attualità del danno, requisito che, come esattamente affermato dalla Sezione territoriale, non può coesistere con un procedimento di recupero in atto il cui provvedimento dispositivo non sia stato impugnato dalla parte debitrice".

La mancanza, già nella delineata prospettazione, di alcun contrast, rende agevole la reiezione della richiesta in esame.

4. Il Di Francesca ha, poi, dedotto la nullità o comunque improcedibilità o inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 163 cpc. e art. 3 r.d. 13/8/1933 n. 1038.

L'eccezione è priva di pregio.

Quest'ultima (difesa) ha controdedotto non genericamente, ma puntualmente in ordine ai fatti imputati a ciascun singolo convenuto (C. Conti Lazio, Sez. giurisdiz., 03/12/2010, n. 2350): ciò dimostra, semmai, la completezza e contezza degli elementi offerti dal PM.

In disparte tali considerazioni, l'atto introduttivo appare tutto fuorchè generico e indeterminato.

Certo, la prospettazione può essere condivisibile o meno, ma non può predicarsi, affatto, un'asserita indeterminatezza o genericità.

5. Va, del pari, rigettata l'eccezione di compensazione sollevata dalla difesa della dott.ssa Monterosso, nel riflesso che l'Amministrazione regionale avrebbe compensato i propri crediti verso gli enti di formazione,

derivanti dall'annullamento in autotutela delle integrazioni, con i propri debiti verso i medesimi enti, emergenti dai progetti formativi finanziati negli anni successivi.

Rebus sic stantibus, trattasi, però , di un credito che non può trovare compensazione con il debito attuale in quanto, ai fini della compensazione, occorre che i crediti siano certi , liquidi ed esigibili.

Sul punto, si osserva che, nel caso in specie, non vi è affatto certezza del credito, perché i crediti sono disomogenei e perché non vengono fatte le rendicontazioni.

6. Sempre in via preliminare, il Collegio deve esaminare la richiesta formulata dalle parti di integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti beneficiari, nei confronti di altri soggetti che dovrebbero, se del caso, rispondere a pieno titolo della responsabilità oggi contestata (dott.ri. Centorrino, Albert e Ragioniere Generale pro tempore della Regione Siciliana e componenti della CRI).

La richiesta è infondata.

Anzitutto, si ricorda che la plurisoggettività dei rapporti obbligatori, anche risarcitori, non configura una condizione per il litisconsorzio necessario.

Reputa, infatti, il Collegio che non sia consentito alla Corte dei conti disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti inizialmente non convenuti in giudizio sulla base di motivate argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, anche per effetto dell'intervenuta modificazione degli elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, quali la parziarietà e la personalità, che impongono al giudice di valutare ed eventualmente condannare ciascun concorrente esclusivamente per l'efficienza causale che il suo comportamento ha assunto nella produzione del danno, a prescindere da quello di ipotetici corresponsabili (C. Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., 26/02/2001, n.22).

Del resto, la prospettazione del danno (fatta dal requirente)

è correlata al comportamento dei vari soggetti, che, agendo in contrasto con i doveri di ufficio in violazione della normativa di riferimento, avrebbero ritenuto ammissibile e, quindi, concesso ed erogato il finanziamento

integrativo in accoglimento delle richieste relative ad un presunto maggiore costo che sarebbe stato sostenuto per il personale applicato nella gestione dei progetti in questione. Ciò viene a costituire spesa che non può essere compresa nei progetti approvati, in quanto eccedente i finanziamenti assegnati per l'anno 2007; il danno è , dunque, predicabile soltanto come conseguenza della condotta imputabile agli odierni convenuti, ritenuti responsabili nella prospettazione attorea.

7. Disattese le eccezioni preliminari, reputa il Collegio di dover esaminare l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dai convenuti Russo, Di Francesca e Di Bartolo.

L'eccezione è infondata.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. B) l. 20.12.1996, n. 639, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Per fatto dannoso deve intendersi, in generale, non il momento del comportamento difforme dalle regole, ma quello del verificarsi dell'eventus damni: è da tale momento che l'organo inquirente contabile può legittimamente esercitare l'actio damni (ex plurimis, C.conti Sez. I n. 130 del 12.05.1998; id. n. 441 del 16.12.2002;id Sez. II n. 339 del 11.11.2002).

In particolare, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che, in tema di responsabilità per erogazione di somme non dovute, la prescrizione decorre dal momento in cui avviene il pagamento, senza che si debba tener conto della data del fatto che ha reso dovuta l'erogazione (ex multis, C.conti, Sez. Giur.le I n. 272 del 01.08.2002; id. Sez. I n. 304 del 18.09.2003; id. Sez. II n. 97 del 26.03.2002; id. Sez. III n. 343 del 23.07.2003).

Non v'è dubbio che nessuna prescrizione può dirsi decorsa, considerate le date di erogazione dei finanziamenti, tanto più che l'atto di citazione risulta preceduto da inviti a dedurre con valenza interruttiva della prescrizione (C. Conti, Sez. riunite, 20/12/2000, n.14).

8. Si passa ora ad esaminare la richiesta formulata, in via istruttoria, di procedere all' ammissione della prova per testi nonché di acquisizione di documentazione.

Orbene, la previsione di cui all'art. 15 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, secondo cui la Corte dei conti può "disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che crederà del caso...", trova applicazione ove si tratti di acquisire prove o mezzi di prova da formare in giudizio e in occasione di esso (prove costituende), mediante operazioni che vengono compiute dal giudice per la cognizione dei fatti rilevanti per la decisione.

Si rileva, però, che le dedotte prove non appaiono rilevanti ai fini del decidere, tenuto conto del materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale.

9. Quanto ai profili del merito si osserva quanto segue.

9.1. Le norme che integrano la disciplina quadro di riferimento nell'ambito della Regione Sicilia sono contenute nella LR 6 marzo 1976, n. 24, rubricata «Addestramento professionale dei lavoratori».

In virtù di tale legge, l'azione formativa è tesa ad offrire un servizio pubblico volto a favorire lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenziare le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione (art. 1, comma 2).

Ruolo fondamentale per la concreta attuazione di tale azione assume l'Assessorato Regionale del Lavoro e della Cooperazione (ora dell'Istruzione e della Formazione Professionale), onerato di promuovere, programmare, dirigere e coordinare le iniziative di formazione professionale (art. 1, comma 1).

L'Assessorato, in base alla previsione contenuta nell'art. 4, realizza i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi, fra l'altro, per quanto di rilievo in questa sede, «degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale».

L'art. 5 prevede che l'Assessorato regionale «procede ogni anno alla elaborazione del piano regionale per la formazione professionale», volto, fra

l'altro, a «c) operare una rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei centri e dell'aderenza delle proposte ai programmi regionali».

Per il finanziamento dell'attività di formazione esternalizzata, l'art. 9 della legge regionale dispone che, l'Amministrazione regionale, oltre a farsi carico dell'onere relativo all'assegno giornaliero di frequenza da corrispondere a ciascun allievo e degli oneri per la sistemazione convittuale o semi-convittuale per gli allievi medesimi, eroghi un contributo che «potrà, inoltre, coprire le spese relative:

a) all'assistenza fisiopsichica ai fini dell'orientamento professionale ed alle visite mediche periodiche (...);

b) all'acquisto del materiale didattico e di rapido consumo nella misura minima di una quota allievo (...);

c) al trasporto degli allievi che non usufruiscono di sistemazione convittuale;

d) agli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni per gli allievi e per il personale addetto ai corsi;

e) alla retribuzione ed agli oneri sociali di legge e contrattuali per il personale degli enti;

f) all'acquisto di macchinari ed attrezzature, agli ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all'ampliamento e riammodernamento dei centri, all'eliminazione delle barriere architettoniche;

g) all'organizzazione e gestione dei centri e dei corsi di formazione professionale;

h) al funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12 ed all'art. 15.

i) alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l'inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore a sette mesi di servizio (...)».

9.2. Nell'ambito di tali previsioni normative, arricchite dalle prescrizioni di principio contenute nella "Legge quadro in materia di formazione professionale" 21/12/1978, n. 845 e da altre prescrizioni di dettaglio di

fonte regionale, l'Amministrazione regionale ha emanato la Circolare 11 giugno 2004, n. 6, contenente le "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi".

In tale atto l'amministrazione forniva indicazioni in via generale e astratta in ordine alle modalità cui dovevano comportarsi in futuro i propri dipendenti e i propri uffici. In particolare veniva specificato che, ai fini della partecipazione alla selezione annualmente bandita, gli enti interessati dovevano presentare istanza di finanziamento per i progetti formativi.

L'importo dell'auspicato finanziamento è preventivato dal richiedente considerando le categorie di spese ammissibili, espressamente previste.

Una volta operata la selezione, viene redatto il Piano regionale dell'Offerta Formativa relativo all'anno di riferimento, nel quale, per ciascun progetto formativo, è determinato l'ammontare del finanziamento.

A termini del cap. II, par. 6, 3° cpv, «Per i progetti inseriti nel Piano regionale dell'Offerta Formativa - P.R.O.F – il tetto massimo delle risorse riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con i provvedimenti di finanziamento».

La Circolare (Cap. V, par. 9) prevede, poi, che, nell'ipotesi in cui l'intervento risulti ammesso a finanziamento, il rapporto del soggetto selezionato con il Dipartimento regionale della Formazione Professionale sia regolato da apposito atto di adesione, secondo un modello predeterminato, allegato alla circolare, che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio, pena l'inammissibilità delle spese sostenute antecedentemente. In tale modello è previsto che il soggetto selezionato per svolgere l'attività formativa espressamente accetti «che il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo di ammissione citato nel presente atto di adesione è solo provvisoriamente riconosciuto e costituisce limite massimo di spesa».

L' insuperabilità del finanziamento è ribadita anche nel Cap. III, par. 1.1. 6° cpv, ove, nel disciplinare gli "obiettivi, modalità e termini di presentazione delle istanze", si afferma che «Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate» nonché nel Cap. VIII, par. 1.1, riguardante la regolamentazione dell'attività di verifica degli uffici sui rendiconti dei beneficiari del finanziamento, dove è

previsto che «Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate».

Tale circolare, dunque, ribadisce, più volte e a chiare lettere, il principio secondo cui la consistenza del finanziamento determinata nel PROF costituisce una soglia non superabile.

9.3. Necessita acclarare se tale limite si imponeva anche in relazione al PROF 2007, cui afferiscono i progetti rifinanziati sopra specificati.

Tale verifica è dettata dal rilievo, messo in luce dai convenuti, che la precitata circolare aveva una «validità generale sino al 31 dicembre 2006». Dunque, secondo, la deduzione sollevata, risulterebbe carente di forza precettiva nel periodo cui si riferiscono i fatti di causa.

Come già ritenuto da questa Sezione, in altra composizione (sentenza n. 2947/2012), la doglianza non è condivisibile.

Sembra bastevole, per confutarla, rilevare che il contenuto complessivo della previsione riguardante il limite temporale finale dell'efficacia della circolare non induce, in alcun modo, a ritenere che, alla data indicata, avrebbe avuto luogo il completo ed irreversibile depotenziamento della forza precettiva dell'atto.

L'indicazione della data è accompagnata, infatti, dalla puntualizzazione che «ed è soggetta ad integrazioni e aggiornamenti periodici, qualora necessari».

Questa formula sarebbe superflua se, con essa, l'Amministrazione avesse voluto affermare il mantenimento del potere di emendare il contenuto della circolare: con o senza quella precisazione, comunque, sarebbe stato possibile apportare, per motivate esigenze, modifiche ed integrazioni al testo.

A ben vedere, quella precisazione implicitamente, ma in modo perspicuo, è da intendere come protesa a stabilire la perdurante efficacia delle prescrizioni contenute nella circolare anche oltre la soglia temporale indicata, salvo eventuali interventi di manutenzione imposti da circostanze contingenti.

In ogni caso, dirimente è la constatazione secondo cui la circolare è stata espressamente evocata nei provvedimenti che hanno riguardato i progetti ammessi al finanziamento per l'anno formativo 2007.

Tale richiamo non può che avere natura recettizia e rende applicabili le prescrizioni contenute nella circolare, indipendentemente dai confini temporali di efficacia che l'Amministrazione aveva avuto in animo di limitare.

Il termine conclusivo di efficacia della citata circolare, dunque, non è divenuto operativo, da un lato, perché, non si sono manifestate esigenze di integrazioni ed aggiornamenti, e quindi non si è fatto luogo ad interventi emendativi del testo originariamente elaborato, e, dall'altro, perché, attraverso il diretto richiamo della circolare, nel provvedimenti relativi alla formazione per l'anno 2007, sono stati importati i contenuti precettivi della stessa, fra i quali anche quelli riguardanti la non incrementabilità della misura del finanziamento inizialmente accordato.

A suffragare il convincimento della piena operatività di tale insuperabile limite, vanno svolte due notazioni.

La prima riposa nel fatto che l'ostacolo all'integrazione del finanziamento assegnato in sede di elaborazione del PROF 2007 era talmente chiaro ed ineludibile che, per superarlo, è stato necessario far ricorso ad una apposita norma di legge, che autorizzasse l'Amministrazione ad agire in deroga.

Ciò è accaduto con l'art. 39 della LR 23/12/2002, n. 23, con il quale è stata prevista l'assegnazione di risorse aggiuntive agli enti gestori di attività formative già ammesse a finanziamento, destinate all'impiego per le spese del personale.

D'altro canto, non può essere ignorato che il finanziamento è stato concesso all'esito di una procedura selettiva pubblica per la partecipazione alla quale era indispensabile la formulazione di un preventivo di spesa, articolato per macrocategorie, tenendo conto dei parametri di riferimento previamente determinati.

La misura massima del contributo erogabile costituisce, certamente, una variabile non secondaria, in grado di incidere sulle dinamiche concorrenziali, alterandole in modo assai significativo.

La possibilità per l'erogatore del finanziamento di incrementarne la consistenza a richiesta del beneficiario, soprattutto per ragioni non preventivamente e pubblicamente ostentate, infatti, finirebbe per alterare il fisiologico svolgimento delle procedure per l'esternalizzazione di un pubblico servizio, finalizzate a garantire una corretta allocazione delle ingenti risorse pubbliche destinata alla formazione professionale.

Quella possibilità, in definitiva, collocherebbe i soggetti selezionati, già destinatari di un finanziamento dagli stessi stimato congruamente remunerativo dell'attività di formazione, in una posizione di ingiustificato privilegio, potendo beneficiare di finanziamenti aggiuntivi per evenienze che ordinariamente si verificano nei rapporti di durata (nella specie, peraltro, assai breve, essendo annuale).

La sussistenza di oggettive preclusioni alla possibilità di integrare la consistenza del finanziamento originariamente determinata, infine, è talmente, chiara che - come risulta dal verbale dell'audizione, svoltasi in data 8/5/2012 su vicende analoghe a quelle qui esaminate, versato in atti in data 11/6/2012 – l'allora Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Formazione Professionale ha dichiarato che «non esiste la possibilità giuridica di integrare in esubero il tetto del finanziamento originario».

Del resto, come esattamente (e in modo condivisibile) ha precisato la Sezione di Appello (sentenza n. 259/A/2013)

" espressione cardine del principio di non incrementabilità siano da considerare le limitazioni contenute nella legge regionale n. 24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni, che ha dettato la normativa fondamentale della Regione Siciliana sulle iniziative di formazione professionale e sulla promozione, istituzione, e finanziamento da parte della amministrazione regionale dei corsi di formazione; tali limitazioni sono esplicitate nella circolare applicativa n. 6 del 2004, a cui viene fatto ampio riferimento nei provvedimenti emessi per l'erogazione delle integrazioni...".

Tale preclusione non viene meno neppure laddove si voglia valorizzare la causa che ha dato origine alla richiesta di integrazione del finanziamento, ossia la necessità di consentire all'ente attuatore dei programmi formativi, di garantire ai propri operatori il trattamento economico stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria.

9. 4. In disparte la considerazione che, in generale, per la chiara disciplina di settore (espressamente accettata dall'ente con l'atto di adesione), non possono ripercuotersi sull'Amministrazione le vicende, successive alla elaborazione del PROF, che influiscono sui costi aziendali e che alterano l'equilibrio di convenienza ritenuto accettabile dall'ente, allorquando ha chiesto di partecipare alla selezione pubblica, confermano la insensibilità del patrimonio regionale alle previsioni della contrattazione collettiva le considerazioni operate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 437/1994, 407/1995 e 127/1996.

In tali arresti, nello scrutinare la legittimità costituzionale di norme regionali concernenti i rapporti tra Regione Siciliana ed enti di formazione, il Giudice delle leggi ha escluso la possibilità di un ribaltamento sull'Amministrazione del carico retributivo gravante sugli enti che si avvalgono del personale cui deve applicarsi il contratto collettivo, non essendo la medesima Amministrazione gravata di obblighi assistenziali nei confronti degli operatori della formazione.

Quindi, l'Erario regionale non "è strutturalmente permeabile alle vicende contrattuali riguardanti gli operatori della formazione e gli enti a beneficio dei quali tali soggetti prestano lavoro, né tale può diventare attraverso il riconoscimento di finanziamenti integrativi".

In presenza di tali elementi, sembra plausibile ritenere che l'esigenza di rispettate il principio di non incrementabilità del finanziamento gravi sugli organi competenti della Regione, che avrebbero dovuto vigilare in modo da evitare che tale principio fosse disatteso dagli enti di formazione. Non è affatto consentita , in base alla normativa sulla formazione professionale vigente nella Regione Siciliana, l'ammissione al finanziamento integrativo di maggiori costi nell'ambito di un'attività autorizzata e dallo stesso ente di formazione richiesta ed accettata .

In tale contesto, del pari condivisibili appaiono le considerazioni svolte dalla Sezione di Appello per la Regione Siciliana in ordine alla corretta esegesi dell'art. 9 della legge regionale 21/2007, secondo cui le economie realizzate sugli stanziamenti finalizzati alla legge regionale n. 24 del 1976 (attività di formazione professionale) possono essere reiscritte in bilancio, per essere destinate a interventi finalizzati alla medesima legge.

L'interpretazione più corretta non è quella che consenta di veicolare le economie per qualsivoglia integrazione di spese, già autonomamente effettuate dagli enti di formazione, al di fuori delle previsioni del Prof e, in ogni caso, non programmate all'interno del procedimento in cui avviene la selezione dei progetti da ammettere al finanziamento.

Ragioni di comune buon senso (e di logica giuridica) fanno ritenere che ciò esuli dalla ratio della legge. Infatti, l'art. 6 della citata legge n. 24 del 1976, all'art. 2, statuisce che il piano regionale annuale è predisposto dal competente Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale per la formazione professionale, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli enti di formazione; al comma 4 statuisce che qualora, successivamente all'approvazione del piano annuale, dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore regionale (oggi dell' istruzione e della formazione professionale) è autorizzato, sentito il parere obbligatorio della predetta Commissione regionale, ad apportare modifiche ed integrazioni al piano stesso.

Va escluso che le economie realizzate possano essere destinate per attività che l'ente ha già portato a termine sforando i finanziamenti assegnati.

E' agevole pensare, allora, che le economie realizzate non possano che essere destinate, nell'ottica dei principi di programmazione, economicità e trasparenza, a nuovi interventi che si riferiscono all'offerta formativa annuale complessiva da mettere in campo secondo le garanzie e nel rispetto delle procedure volute sia per l'approvazione del piano annuale che per gli interventi da eseguire a modifica ed integrazione del piano stesso, come previsto dal citato art. 6, commi 2 e 4, della legge n. 24 del 1976 e successive modifiche e integrazioni.

Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, mediante l'erogazione di integrazioni di fondi, siano finanziati maggiori costi del personale che sarebbe stato impiegato dall'ente di formazione nella gestione dei corsi formativi.

Il costo del personale, in ogni caso, costituisce una componente della spesa , unitamente alle altre previste per lo svolgimento dei corsi di formazione, per cui non può essere riservata al costo del personale un

binario diverso per attrarre suppletivi finanziamenti al di fuori di qualsiasi controllo dell'amministrazione pubblica erogante.

Le integrazioni di finanziamento assentite al di fuori delle normali procedure previste dalla normativa di legge, non si appalesano legittime sol perché con esse siano finanziate maggiori spese per i costi retributivi del personale asseritamente sostenute dagli enti di formazione.

Non vale ad accreditare la legittimità dell'erogazione dell'integrazione disposta in favore degli Enti sopra cennati, la vigenza (asserita) di tenere l'ente di formazione indenne, sempre e comunque, dai costi del personale impiegato nell'attività corsuale e, quindi, anche dagli eventuali maggiori costi derivanti da aumenti retributivi stabiliti dal CCNL di categoria intervenuti durante la gestione non coperti dal decretato finanziamento.

Si osserva, infatti, che il comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 25 del 1993 stabilisce, in via di principio, che al personale iscritto all'albo, previsto dall'art. 14 della legge n. 24 del 1976, con rapporto di lavoro indeterminato, è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. La qualcosa sta a significare che a detto personale è riconosciuto lo status di appartenente alla categoria del personale della formazione professionale a livello nazionale.

Non ritiene il Collegio che da tali premesse possa trarsi il convincimento che gli oneri finanziari ricadano sempre e comunque sull'amministrazione regionale.

La circostanza, poi, che l'art. 39,comma 3, della legge regionale n. 23 del 2002 imponga agli enti di formazione l'obbligo di accendere un apposito conto da utilizzare esclusivamente per le spese del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della spesa, non sta certo a significare che il principio di non incrementabilità del finanziamento per ogni singola spesa diventi recessivo, allorchè siano presenti costi che, comunque, riguardino la spesa per il personale impiegato nella gestione dei progetti formativi.

Il Legislatore, con tale norma, ha voluto disciplinare l'attività di gestione degli enti di formazione per renderla trasparente, prestando attenzione alle finalità del corretto utilizzo dei fondi assegnati.

Infatti, per le finalità di cui al citato 3° comma, il successivo 4° comma statuisce , solo per l'esercizio finanziario 2002, che il dipartimento della formazione professionale avrebbe potuto autorizzare gli enti gestori di cui alla legge n. 24 del 1976 ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati escludendo qualsiasi integrazione di finanziamento da parte della Regione oltre quello decretato.

Non si rinviene altra norma di legge regionale che abbia autorizzato per gli esercizi successivi il finanziamento per le finalità suindicate.

9.5. Nel solco dei principi affermati da questa Sezione (sentenza n. 2947/2012), poi confermata dalla locale Sezione di Appello (sentenza n. 259/A/2013), rileva quest'Organo adito che la corretta impostazione di fondo delle erogazioni dei finanziamenti destinati alla formazione professionale sia soltanto quella della programmazione che, naturalmente, non investe unicamente la tipologia e le modalità di svolgimento delle attività formativa, ma anche i costi (indicati nei progetti da eseguire) delle attività che saranno svolte.

Ne consegue che la quantificazione dei costi deve essere svolta in via preventiva. Tale significato di programmazione trova fondamento, in via primaria, nella legge n. 24 del 1976 e, in sede esplicativa , nella circolare assessoriale del 17 febbraio 2003 n. 1/03, dove, per quanto riguarda il possibile incremento dei costi, in particolare di quelli relativi al personale impiegato dagli enti gestori per l'attività di formazione professionale, è chiaramente indicato che l'incremento dei costi per il personale non possa che avvenire a saldo invariato rimodulando in diminuzione, se necessario, la distinta voce " gestione".

10. Accertata, quindi, la sussistenza del danno erariale, costituito dall'esborso ingiustificato, sostenuto per le integrazioni di finanziamento , come sopra descritte, e come tale non utile per le finalità che l'Amministrazione regional, è chiamata a perseguire, in conformità della legislazione del settore della formazione professionale, ritiene il Collegio che il danno erariale subito dall'Erario regionale sia pari all'importo globale dei finanziamenti integrativi erogati, detratto l'importo di cui l'Amministrazione, nelle more della celebrazione dell'odierno processo, è riuscita, effettivamente, a recuperare, come espressamente indicato dal PM in

udienza, di guisa che gli importi di danno, per alcuni convenuti, sono stati opportunamente rideterminati.

Indipendentemente dalle causali che hanno determinato la lievitazione delle spese sostenute dall'ente di formazione, per quanto sopra evidenziato, i finanziamenti integrativi costituiscono un esborso ingiustificato e, come tale, dannoso per l'Amministrazione che ne ha sopportato l'onere.

L'erogazione dei tre finanziamenti integrativi ha avuto luogo all'esito di una sequenza procedurale, nella quale hanno assunto la veste di protagonisti, ponendo in essere condotte causalmente determinanti, gli odierni convenuti.

11. Sotto il profilo del nesso causale e della colpa grave, esaminando la progressione istruttoria, rispetto all'erogazione integrativa, si pongono quali antecedenti causali:

- le condotte del dirigente e funzionario del servizio programmazione, i quali con le loro note e pro memoria hanno sempre dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazione sine titulo (dirigente Di Bartolo Maria Carmela funzionario Di Francesca Salvatore); la condotta del Servizio Rendicontazione (Dr. Emanuele Antonino); le condotte dei dirigenti generali Dr.ssa Russo e Dr.ssa Monterosso, i quali, con le loro note, hanno sempre ritenuto di «poter riconoscere un provvedimento di integrazione di spesa all'Ente», pur in assenza di una previsione abilitativa che tanto consentisse (anzi, più correttamente, in presenza di plurime previsioni, nella circolare che governava il pertinente segmento dell'attività amministrativa, che escludevano la possibilità di maggiorare il finanziamento);

- la condotta degli Assessori On.le Carmelo Incardona, Luigi Gentile , Santi Formica e del Presidente pro tempore Raffaele Lombardo, i quali, ignorando del tutto l'inequivoca disciplina di riferimento, hanno adottato, i vari decreti amministrativi con cui è stata disposta l'integrazione dei finanziamenti concessi ai diversi Enti.

Tali condotte, per il contesto nel quale hanno avuto luogo, nonché per i ruoli apicali rivestiti nelle rispettive porzioni di attività e per l'elevata qualificazione professionale dagli agenti, sono addebitabili a titolo di colpa grave.

Nella vicenda in esame, in tutti i livelli di progressione della sequenza procedurale, è ravvisabile una macroscopica manifestazione di disinteresse per l'oculata gestione delle risorse pubbliche.

Nella prima fase, è stata del tutto ignorata la sussistenza di invalicabili, evidenti preclusioni alla possibilità di erogare risorse finanziarie aggiuntive per le attività di formazione svolte.

Nelle successive articolazioni della procedura, il mancato rispetto dei principi posti a presidio dell'esternalizzazione dei servizi pubblici e delle regole di settore, che l'Amministrazione stessa aveva posto per il trasparente ed ordinato esercizio dei suoi compiti, ha trovato rinnovato vigore inducendo i soggetti coinvolti nell'azione a contribuire, ciascuno per gli adempimenti di competenza, all'erogazione di un finanziamento integrativo non dovuto.

12. Diverse, a vario titolo, sono le esimenti invocate dalle difese per elidere od attenuare la colpa grave.

12.1. In primo luogo, ad esimente delle condotte gravemente colpose riconosciute esistenti, è stata invocata la reiterata pratica di concedere finanziamenti postumi ulteriori alle attività formative per le quali, in sede di rendiconto, erano stati documentati costi maggiori di quelli preventivati e finanziati.

Per ciò che attiene a tale aspetto, pur volendo qualificare come "prassi" l'intervenuta assunzione, da parte della medesima Amministrazione, in passato, di iniziative identiche a quelle generatrici del contestato danno, la soglia di gravità della colpa di coloro che quel modello comportamentale hanno replicato non potrebbe, per ciò solo, risultare ridotta.

Giammai, infatti, l'omologarsi ad una prassi non legittima può trasformare la reiterazione di censurabili iniziative in un agire " sterilizzato " dalla colpa grave.

Dunque, ben difficilmente una condotta improntata ad un pregresso modello comportamentale totalmente e manifestamente erroneo, poiché contrario alla disciplina di settore, potrebbe essere idonea ad esimere da responsabilità l'agente, comunque, tenuto all'esercizio delle funzioni pubbliche in modo avveduto e prudente, salvaguardando, in via prioritaria, il buon andamento dell'amministrazione.

Semmai, la pervicace volontà di reiterare una linea di condotta non conforme a specifici e chiari canoni comportamentali costituisce una circostanza che, lungi da produrre effetti esimenti, può appalesarsi quale circostanza aggravante, essendo piuttosto indicativa dell'omessa adozione delle appropriate misure correttive.

Quanto sopra vale per tutti i livelli dell'organizzazione: nel caso di specie, dal vertice politico che, senza evidenti o quantomeno apprezzabili vantaggi per l'Amministrazione o la comunità amministrata, ha ritenuto di perseverare in un'azione amministrativa estremamente favorevole per gli attuatori dei progetti di formazione e, correlativamente, assai gravosa per l'Amministrazione medesima, ai vertici delle strutture burocratiche che hanno remissivamente avallato una misura operativa (erogazione di finanziamenti integrativi senza che ne ricorressero i presupposti), il cui effetto è stato la smodata ed ingiustificabile crescita dei costi della formazione professionale.

12.2. In secondo luogo, è stata prospettata la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali che inducevano a procedere in tale direzione.

Neanche tale approccio pare accoglibile.

Non può, infatti, essere correlata valenza esimente a quell'orientamento giurisprudenziale, elaborato nell'ambito di giudizi promossi dal personale di enti di formazione professionale per il riconoscimento di spettanze economiche e normative di cui al contratto collettivo di settore, secondo cui la Regione, pur non assumendo una garanzia diretta per l'adempimento da parte dell'ente, delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro, assume una «garanzia impropria» nei confronti dell'ente medesimo (cfr. Cass., Ordinanza n. 11636 del 10/07/2012).

Secondo le difese dei convenuti, tale orientamento giurisprudenziale avrebbe giustificato il riconoscimento di un'integrazione al finanziamento originario perché, consentendo agli enti beneficiari di riconoscere le spettanze previste dalla contrattazione collettiva, avrebbe evitato il coinvolgimento dell'Amministrazione nei contenziosi giuslavoristici e, quindi, evitato gli oneri connessi a tale coinvolgimento dagli esiti asseritamente scontati.

Ora, senza volersi soffermare sulla circostanza (non peregrina) che, all'epoca dei fatti, l'orientamento giurisprudenziale era tutt'altro che

consolidato, decisiva è la riflessione che il precitato indirizzo si riferiva ad una situazione obiettivamente diversa.

Nei casi esaminati, la Regione non aveva erogato una porzione del finanziamento originariamente accordato, cioè non aveva corrisposto quanto riconosciuto spettante in occasione della selezione del programma formativo proposto. Da ciò la configurabilità di una c.d. garanzia impropria della medesima Regione per il soddisfacimento delle fondate pretese degli operatori degli enti di formazione professionale.

Nella vicenda per la quale v'è causa, invece, il contributo originariamente determinato è stato corrisposto, e la questione riguarda l'erogabilità di un supplemento di finanziamento per consentire all'ente di scaricare sull'erario regionale propri costi d'impresa, asseritamente cresciuti nel corso dell'espletamento dell'attività di formazione.

Pertanto, l'orientamento giurisprudenziale richiamato non appare conferente e, in ogni caso, insufficiente per giustificare le richieste di finanziamento aggiuntivo.

12.3. Nessuna efficacia esimente ha poi nella vicenda in esame, secondo il convincimento maturato da questo Collegio, il parere reso della CRI (Commissione Regionale dell'Impiego) il 29 marzo 2007.

Il parere reso dalla CRI sul Prof. 2007, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/76, è obbligatorio ma non conforme.

La lettura del parere consente di constatare la visione assistenziale della Formazione Professionale, censurata dalle sentenze della Corte Costituzionale (cfr. pronunzie nn. 437/1994; 407/1995; 127/1996).

Si osserva allora che l'Assessore (Formica), ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/76, aveva l'obbligo di sentire la CRI, ma di non conformarsi a qualsiasi volontà assistenziale della medesima non sorretta da titolo giuridico. Gravava sull'assessore di sentire la CRI, ma non di appiattirsi a quanto indicato da un organo che non aveva alcun potere di gestione del Prof. 2007, già predisposto dall'Assessore regionale al Lavoro.

Va da sè che l'obbligatorietà del tetto massimo di spesa dell' importo ammesso a finanziamento non è derogabile da un parere obbligatorio di un organo consultivo come la CRI.

12. 4. Si osserva, poi, che la cd. esimente politica, prevista dall'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, della legge n. 20 del 1994 (secondo cui "Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione"), trova applicazione nel caso in cui l'intervento, in buona fede, del titolare dell'organo politico consista nell'approvazione di un atto di gestione adottato dal competente ufficio amministrativo ovvero nell'autorizzazione o nel consenso prestato all'esecuzione di tale atto.

Nel caso di specie, invece, non vi è un atto di gestione adottato dal competente ufficio amministrativo e meramente assentito dal titolare dell'organo politico, ma vi è,anche un atto di gestione adottato direttamente da quest'ultimo, sicché questi ne risponderà, comunque, sia nel caso in cui, avendo la competenza al riguardo, l'ha esercitata male, sia nel caso in cui, pur non avendola, si è ingerito nella competenza altrui (Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 291 dell'8 maggio 2012),adottando un atto di gestione che ha prodotto effetti.

Gli Assessori, a vario titolo, hanno disposto le integrazioni recependo mere richieste degli enti di formazione e l'avallo incondizionato, ma non giustificato, delle medesime contenute nelle note dei dirigenti.

L'eccezione sollevata dalle difese dei convenuti Incardona e Lombardo va, dunque, disattesa.

12.5. Tutte le difese hanno poi invocato, come esimente, talune pronunce della Sezione di controllo della Corte dei Conti.

In particolare, hanno soggiunto le difese, i decreti d'integrazione, dopo essere stati emessi, erano trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, nel caso di cofinanziamento del piano formativo con risorse del Fondo Sociale Europeo, mentre altri decreti non sono stati inviati alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti perché beneficiavano soltanto di finanziamenti regionali e, pertanto, non soggetti ad un controllo preventivo.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, sono stati richiamati i D.D.G. n. 533 del 29/11/2006 e DDG n. 552/2006, entrambi registrati alla Corte dei Conti il 16 marzo 2007: il primo nel Reg. I Foglio n. 57; il secondo nel Reg. 1 Foglio n. 56.

Orbene, sul punto chiaramente la Procura (cfr. memoria depositata in data 3/5/2013) ha sottolineato che tutte le integrazioni sono state effettuale con fondi regionali e non comunitari e quindi nessuna registrazione della Sezione di controllo rileva direttamente nel presente giudizio.

Doveroso è il rinvio alla lettura degli atti per constatare che il contenuto degli iniziali rilievi effettuati dalla Sezione di controllo non viene considerato nelle giustificazioni in cui l'Amministrazione non fa altro che rassicurare la Sezione affermando un' interpretazione assistenzialista delle norme, però preclusa dalla Corte costituzionale.

Dopo i rilievi, la Sezione (sempre il Procuratore lo ricorda) avrebbe con il proprio visto convalidato gli argomenti contenuti nelle giustificazioni n. 00661 e 0662 del 2 marzo 2007, a firma della dr.ssa Russo e dei funzionari Di Francesca e Di Bartolo.

Le difese dei convenuti (tutti) però, per desumere la non sussistenza della colpa grave, hanno messo in risalto che la Sezione di Controllo di questa Corte, aveva comunque registrato integrazioni finanziarie operanti su fondi comunitari .

La questione così prospettata involge allora i rapporti tra azione promossa dal Procuratore e funzione di controllo esercitata dalla Corte stessa.

Un limite certo e indiscutibile è quello della preesistenza, " a monte di un fatto dannoso", di un atto che abbia superato il vaglio del controllo preventivo di legittimità.

Il Legislatore ha introdotto, con l'art. 17 della L. 3 agosto 2009, n. 102 (come modificato dall'art. 1 del D.L. 3 agosto 2009, n. 103 e convertito con L. 3 ottobre 2009, n. 141) una presunzione di assenza di colpa grave allorchè il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo, limitatamente, però (secondo l'aggiunta operata con il decreto legge 103, poi convertito in legge), ai profili presi in considerazione.

Le difese hanno voluto, però, valorizzare l'assenza di colpa grave, ritenendo che il comportamento dei convenuti è stato virtuoso e, comunque, non censurabile perché, in fattispecie similari (integrazione per finanziamenti della Comunità Europea), la Corte aveva apposto il visto.

La Procura, al riguardo, ha messo in luce, tra l'altro, l'episodicità di tali visti.

Ora, in disparte tale considerazione, occorre valutare se anche un mero visto su un provvedimento di integrazione, sia pure per finanziamenti comunitari, legittimasse o meno gli operatori, di guisa che la colpa (grave) possa ritenersi elisa.

In un primo approccio si ritiene che il visto della Corte dei Conti in sede di controllo sui titoli di spesa ha ad oggetto la sola legittimità degli atti e non preclude alla stessa Corte, in sede giurisdizionale l'accertamento giudiziale dell'illiceità dell'atto medesimo e l'attribuzione della conseguente responsabilità amministrativa a carico dei funzionari coinvolti nel procedimento (Corte dei Conti Sardegna, 5 luglio 1994 n. 285).

In secondo luogo il visto della Corte in sede di controllo si estrinseca in un'attività di mero accertamento in posizione di assoluta indipendenza rispetto al provvedimento oggetto di sindacato ed estraneo nei confronti del suo procedimento formativo (Corte dei conti Sez. riun. 27 giugno 1969 n. 96).

Il vero è che la responsabilità amministrativa, si presenta come modello dotato di centralità nella duplice funzione di protezione degli interessi finanziari della pubblica amministrazione, e di incentivo all'efficienza del decidere e dell'agire amministrativo (cfr. Corte Cost. n.371/1998), in un sistema contraddistinto dalla «co-intestazione» alla Corte dei Conti delle attribuzioni di controllo separate, ma parallele alle attribuzioni giurisdizionali.

La centralità del regime di responsabilità amministrativa nella tutela degli interessi finanziari della P.A. discende non solo dal regime binario fondato sulla distinzione tra il dolo e la colpa grave –, ma anche dalla sopravvenienza di normative che rafforzano i collegamenti processuali costituendo rapporti non più di pregiudizialità ma di presupposizion, interdipendenza e complementarità reciproca tra i diversi processi.

In un sistema a pluralità di azioni esperibili per la tutela della P.A., è stato condivisibilmente affermato che il risarcimento del danno compie un «salto di qualità» non solo perché diviene lo «standard minimo di tutela» degli interessi finanziari pubblici, ma soprattutto perché l'azione di responsabilità amministrativa e contabile conferita al Pubblico Ministero

istituito presso la Corte dei Conti si presenta quale misura idonea a conferire concretezza, adeguatezza e proporzionalità dissuasiva di fenomeni d'inefficienza nella gestione delle risorse finanziarie di derivazione e/o destinazione pubblica.

Mai l'agire del PM può dirsi recessivo dinanzi ad un chiaro ed evidente principio di non incrementabilità del finanziamento originario e ad un'evidente illiceità delle integrazioni finanziarie sine titulo.

Mai la condotta improntata ad un pregresso modello comportamentale totalmente e manifestamente sbagliato, perché contrario alla disciplina di settore, potrebbe essere idonea ad esimere da responsabilità l'agente, comunque, tenuto all'esercizio delle funzioni pubbliche in modo avveduto e prudente, salvaguardando prioritariamente il buon andamento dell'amministrazione (in tutte le accezioni in cui esso si declina, fra cui l'oculata gestione delle scarse risorse (Nei termini, questa stessa Sezione, sentenza n. 2947/2012, poi confermata in Appello con sentenza n. 259/2013).

Le difese, però, per desumere la non sussistenza dell'elemento psicologico, hanno valorizzato, proprio, talune registrazioni della Sezione di controllo su integrazioni finanziarie operate su altro, ossia su fondi comunitari.

In particolare, dopo i rilievi , secondo le difese, la Sezione di controllo avrebbe con il visto convalidato gli argomenti difensivi contenuti nelle giustificazioni rese con i prott. 0661 e 0662 del 2/3/2007 a firma del dirigente Alessandra Russo e dei funzionari diretti Di Francesca e Di Bartolo.

La mera lettura degli atti consente di rilevare che il contenuto degli iniziali rilievi effettuati dalla Sezione di Controllo non viene considerato nelle giustificazioni, in cui l'Amministrazione altro non fa che rassicurare la Sezione affermando un' interpretazione assistenzialista delle norme, già preclusa, però dai plurimi interventi della Corte costituzionale.

13. In adesione alla prospettazione della Procura, il Collegio reputa che il danno subito dall'erario regionale sia pari all'importo globale dei finanziamenti integrativi erogati per i progetti formativi sopra specificati, detratto l'importo di cui l'Amministrazione, nelle more della celebrazione del processo, è riuscita a recuperare.

In particolare, le responsabilità dei convenuti sopra indicati appare confortata dalla completezza del corredo probatorio offerto dalla Procura.

Ad essi, nelle misure delineate dalla Procura, va ascritta la responsabilità amministrativa.

Sulla richiesta di applicabilità dell'istituto della compensatio lucri cum damno (cfr memoria On.le Lombardo), come osservato più volte da questa Sezione in fattispecie come queste, non può trovare ingresso il principio in questione con cui è possibile dare rilievo ai risultati comunque conseguiti dall'organo contestato nell'interesse della comunità amministrata: il vizio che colpisce la struttura e/o i poteri di un organo pubblico, infatti, fa sì che gli oneri finanziari da questo generati siano completamente e irrimediabilmente contra legem, e perciò costituiscono integralmente danno erariale, restando così preclusa qualsivoglia operazione compensativa.

14. Conclusivamente, il Collegio, in accoglimento della richiesta attorea, reputa sussistenti i presupposti per

la configurabilità della responsabilità amministrativa in capo ai convenuti Dr.ssa Russo Alessandra, del dott. Emanuele Antonino, della Dr.ssa Monterosso Giuseppa Patrizia, dei funzionari Di Bartolo Maria Carmela e Di Francesca Salvatore e degli Assessori pro tempore On.le Incardona Carmelo, Gentile Luigi, Formica Santi e del Presidente pro tempore, On.le Lombardo Raffaele.

Il danno, ai medesimi imputabile a titolo di colpa grave, è da ripartire, in conformità alla richiesta attorea.

Ne consegue che i convenuti devono essere condannati al pagamento, nei confronti della Regione Siciliana, delle somme di seguito specificate.

- Formica Santi € 378.783,96
- Incardona Carmelo € 830.638,60
- Lombardo Raffaele € 224.184,67
- Gentile Luigi € 224.184,67
- Russo Alessandra € 378.783,96
- Monterosso Giuseppa Patrizia € 1.279.007,04
- Di Bartolo Maria Carmela € 473.654,83

- Di Francesca Salvatore € 108.223,99
- Emanuele Antonino € 365.430,84

Atteso che la pretesa azionata ha ad oggetto un debito di valore, detti importi dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da computarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data di emissione dei mandati di pagamento dei finanziamenti integrativi alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sulle somme in tal modo rivalutate andranno corrisposti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, ponendone l'onere del pagamento in capo ai condannati in parti eguali.

Il Collegio deve, poi, esaminare la posizione della convenuta Esposito Loredana.

Questa Sezione ritiene insussistente la responsabilità ascritta al dirigente della Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale dell'Istruzione, e della Formazione professionale, dott.ssa Esposito Loredana, essendo palese nei suoi confronti la carenza del nesso di causalità con il danno azionato dal PM.

In tal senso, in conformità all'opzione ermeneutica svolta dalla locale Sezione di Appello (sentenza più volte evocata n. 259/A/2013) , alla luce della normativa di cui all'art. 9 del DPR n. 38 del 1988, il controllo della Ragioneria Centrale viene circoscritto alla verifica di legittimità contabile della spesa e, soprattutto, perde le caratteristiche di controllo impeditivo sull'efficacia degli atti.

Ciò premesso, rimane circostanza indiscutibile che il ruolo della Ragioneria Centrale e, nella specie, della dott.ssa Esposito Loredana, si colloca fuori dal procedimento amministrativo in base al quale sono stati emessi i diversi provvedimenti, causativi del danno. Ciò esclude che la convenuta Esposito Loredana abbia concorso alla formazione dei suddetti atti da cui è scaturito il danno erariale.

Ne consegue, secondo il percorso logico giuridico che il Collegio ha seguito, che va dichiarata esente da responsabilità la convenuta ora attenzionata.

• DI BARTOLO Maria Carmela , nata a Mussomeli (CL) il 25 settembre 1959, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 473.654,83 (quattrocentosettantreseicentocinquanta/83);

• DI FRANCESCA Salvatore, nato a Cefalù (Pa) il 19 ottobre 1964, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 108.223,99 (centottomiladuecentoventitre/99);

• EMANUELE Antonino, nato a Capo D'Orlando (ME) il 9/12/1952 al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 365.430,84 (trecentosessantacinquemilaquattrocentotrenta/84);

somme da maggiorare della rivalutazione monetaria, da computarsi, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data di emissione dei mandati di pagamento dei finanziamenti integrativi alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna altresì i medesimi soggetti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi € 3.693,64 ripartendone l'onere in parti eguali.

Assolve la convenuta ESPOSITO Loredana, nata a Palermo il 1° settembre 1954, dagli addebiti ascritti.

Liquida, in favore della stessa, le spese del giudizio, a fini del rimborso spese da parte della Regione Siciliana, in complessivi € 2.000,00, di cui 1.700,00 per onorari e € 300,00 per diritti , oltre IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nelle Camere di Consiglio del 18 dicembre 2013 e del 23 gennaio 2014.

L'Estensore Il Presidente

F.to Dr. Guido Petrigni F.to Dr.ssa Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 14 marzo 2014

Il Direttore della segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele

acc. 3/9

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Uff. Cap. Gab. Presidente
25 MAR. 2014
Prot. N° 25/R15 /ris

CORTE DEI CONTI
Procura Regionale
presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Siciliana
Segreteria
Servizio Supporto P.M.

Al Sig. Presidente della Regione Siciliana
PALERMO

Prot.

CORTE DEI CONTI
0007257-25/03/2014-PR_SIC-R16-P

G. 60799

All. n. 21

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 401/2014 del 18/12/2013-23/01/2014 dep. il 14/03/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana nei confronti di Formica Santi + altri.

Ai sensi dell'art. 24 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 si trasmette copia, in forma esecutiva, della decisione di condanna n. 401/2014 emessa dalla Sezione Giurisdizionale di questa Corte in data 18/12/2013-23/01/2014 e depositata in data 14/03/2014, nel giudizio contro i nominati in oggetto, condannati al pagamento in favore di Codesta amministrazione alla complessiva somma di € 4.262.892,56, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, suddivisa fra loro come in dispositivo. Si inviano, inoltre, n. 2 copie conformi della predetta sentenza per la notificazione a ciascun condannato, nonché la nota di cancelleria delle ulteriori spese di giudizio, da versare in favore dello Stato, che, unitamente a quelle processuali già liquidate in sentenza, ammontano complessivamente ad €. 12.198,47 (€ 3.693,64 + € 8.504,83).

Il rappresentante legale dell'Amministrazione danneggiata in indirizzo è tenuto a nominare tempestivamente il ***responsabile del procedimento*** di esecuzione ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260,ed a trasmettere il provvedimento formale di nomina a Questo ufficio competente a vigilare sulla esecuzione.

In considerazione del ruolo rivestito da alcuni dei soggetti condannati, non si ritiene superfluo rammentare che nell'individuare il dirigente responsabile del procedimento di esecuzione dovrà rispettarsi il comma 41 dell'art. 1 l.190/2012 (c.d. legge anticorruzione), disposizione che ha esplicitato specifici obblighi per evitare conflitti di interessi , anche potenziali, nel procedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento dovrà, entro 30 giorni dalla nomina, comunicare l'inizio della procedura di recupero, specificando le somme riscosse, quelle assoggettate a ritenuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, quelle date in carico al concessionario per la riscossione ai sensi dell'art. 2, comma 4, così come previsto dall'art.7 del DPR n. 260/98 e comunicando la conclusione del procedimento stesso.

Rammentando che, ai sensi del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19, art.1, comma 5-ter, la proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, si specifica, tuttavia, che, riguardando gli effetti sospensivi dell'appello solo la procedura esecutiva, **il responsabile del procedimento va comunque tempestivamente designato con provvedimento formale, anche se la sentenza di condanna sia stata impugnata.**

L'Amministrazione danneggiata in indirizzo vorrà trasmettere il duplo della presente debitamente firmato per avvenuta ricezione.

Si rammenta, infine, che eventuali omissioni o ritardi nelle azioni rivolte ad ottenere l'integrale recupero, qualora causa di prescrizioni o altre lesioni del diritto di credito, possono costituire fonte di responsabilità amministrativo-contabile, salva la rilevanza di eventuali, ipotesi penalmente rilevanti, che verrebbero tempestivamente denunciate alla competente Procura della Repubblica.

Palermo, 25 Marzo 2014

Il Vice Procuratore Generale
Gianluca Albo

Per avvenuta ricezione
Palermo 10 Aprile 2014

Via Filippo Cordova n.76 - 90143 Palermo ☎ Tel. 091/5015346 - 5468-5468 Fax 091/5015364

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Giudizio N. 60799

Procuratore Regionale contro: Formica più 8

Parcella delle spese per la sentenza di condanna n. 401/2011

			Importo	Totale
Originale della sentenza		25	16,00 €	€ 400,00
Originale sentenza esecutiva		25	16,00 €	€ 400,00
18 copie sentenza per notifica	18	450	16,00 €	€ 7.200,00

		n. copie	Importo	Totale
Diritti di cancelleria		19	26,57	€ 504,83

Totale delle spese per la sentenza di condanna		**€ 8.504,83**

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Rita Occhipinti

acc. 2

10

REGIONE SICILIANA
Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 31/RIS del 10 APR. 2014

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 401/2014 del 18/12/2013 – 23/01/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, nei confronti di Formica Santi – altri – Responsabile del procedimento. D.P.R. n. 555 / Gab. del 10/04/2014

AL DOTT. GAETANO CHIARO
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio IV - Tesoro

Regione Siciliana A
Dipartimento del Bilancio e del
Nr.0022979 Del 16/04/2014
Cl. Z.01.01 S04EB

e, p. c. Corte dei Conti
Procura Regionale
presso al Sezione Giurisdizionale per la
Regione Siciliana
Servizio Supporto P.M.
Servizio Esecuzione Sentenze
via Filippo Cordova, 76
Palermo

Con la nota pari oggetto prot. 0007257 – 25/03/2014 - PR_SIC-R16-P del 25/03/2014, acquisita al protocollo di questa Presidenza- Ufficio di diretta collaborazione in data 25 marzo 2014 la Procura Regionale - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana ha trasmesso la sentenza di condanna n. 401/2014 del 18/12/2013 – 23/01/2014, depositata in data 14/03/2014, nei confronti di Formica Santi + altri, al fine di iniziare la procedura per il recupero somme.

Con la stessa nota si chiede di comunicare al Procuratore regionale, entro trenta giorni dal ricevimento, le generalità complete del funzionario responsabile del procedimento che dovrà essere designato con provvedimento formale.

Per il prescritto adempimento si trasmette, con effetto di notifica, il Decreto Presidenziale in oggetto indicato (parimenti inoltrato alla Procura della Corte dei Conti) con il quale la S.V. è individuata quale responsabile del procedimento per l'esecuzione della sentenza di che trattasi e la relativa procedura di recupero, il cui primo atto è stato curato dall' Ufficio di diretta collaborazione.

Si accludono a tal fine i seguenti atti trasmessi dalla Procura Regionale della Corte dei Conti:

- copia della nota della Procura Regionale della Corte dei Conti prot. 0007257 – 25/03/2014 - PR_SIC-R16-P del 25/03/2014;
- n. 2 copie conformi della sentenza n. 401/2014 del 18/12/2013 – 23/01/2014 per la notificazione a ciascun condannato;
- copia della nota di cancelleria delle ulteriori spese di giudizio;

IL PRESIDENTE
On. Rosario Crocetta

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

D.P. n. 555/GAB

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

VISTO il Regio Decreto 13 agosto 1933, n. 1038;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 19;.

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. del 28.02.1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Rep. 24 giugno 1998, n. 260;

VISTA la sentenza n. 401/2014 del 18/12/2013 – 23/01/2014 dep. il 14/03/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nei confronti del Formica Santi + altri, trasmessa dalla Segreteria della Procura Regionale della Corte dei Conti in data 25/03/2014 ed acquisita dall' Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente della Regione Siciliana in data 25 marzo 2014;

CONSIDERATO che occorre procedere con provvedimento formale alla individuazione del responsabile del procedimento per l'esecuzione della sopra citata sentenza n. 401/2014;

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che, ai sensi del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19, art. 1, comma 5-ter, la proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, si specifica, tuttavia, che riguardando gli effetti sospensivi dell'appello solo la procedura esecutiva, il responsabile del procedimento va comunque tempestivamente designato con provvedimento formale, anche se la sentenza di condanna sia stata impugnata.

RITENUTO con il presente provvedimento presidenziale di dover individuare formalmente nel Dott. Gaetano Chiaro - dirigente in servizio presso l'Assessorato Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro - il funzionario responsabile del predetto procedimento, volto alla piena esecuzione della sopra citata sentenza n. 401/2014, depositata nei modi di legge il 14 marzo 2014;

DECRETA

Art .1

Il Dott. Gaetano Chiaro, nato a Palermo il 19 maggio 1960, Dirigente in servizio presso l'Assessorato Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, è individuato quale funzionario responsabile incaricato dell'esecuzione della sentenza n. 401/2014, depositata nei modi di legge il 14/03/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nei confronti di Formica Santi + altri, nonché della relativa procedura di recupero.

Palermo, 30 APR. 2014

IL PRESIDENTE
On. Rosario Crocetta

All-11

Deliberazione n.107/2015/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Siciliana

nell'adunanza del 23 gennaio 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Stefano SIRAGUSA	Consigliere
Anna Luisa CARRA	Consigliere
Tommaso BRANCATO	Consigliere-relatore
Sergio VACCARINO	Referendario

****

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto il decreto n.5159 del 6 ottobre 2014 del Dipartimento regionale dell'Istruzione e formazione professionale;

vista la nota del Magistrato istruttore addetto all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana (Ufficio II) n.1 in data 12 gennaio 2015;

vista la nota n. 1 del 12 gennaio 2015, con la quale il competente Consigliere delegato ha deferito alla Sezione di controllo la pronuncia sull'anzidetto decreto;

vista l'ordinanza n. 2/2015/CONTR. in data 12 gennaio 2015, con la quale il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha convocato per l'odierna adunanza la Sezione stessa per la pronuncia sulla legittimità del suindicato provvedimento;

vista la nota del Servizio di supporto della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 127 in data 12 gennaio 2015, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa all'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale ed al Dirigente Generale del medesimo Assessorato, al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione e alla Ragioneria Centrale dell'istruzione e della formazione;

uditi, all'odierna adunanza, il relatore, consigliere Tommaso Brancato e per l'Amministrazione interessata, il dottor Gianni Silvia, Dirigente Generale del Dipartimento menzionato, e la dottoressa Rosa Giudice per delega della Ragioneria Generale;

vista l'ordinanza istruttoria n.53/2015/PREV del 23 gennaio 2015 e la risposta n.4930 del 28 gennaio 2015 del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

FATTO

Con provvedimento n.5159 datato 6 ottobre 2014, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale disponeva l'annullamento del precedente decreto n.533 del 6 ottobre 2014, registrato dalla Corte di conti il 16 marzo 2007, con il quale era stata riconosciuta l'integrazione di €.24.417,68 del finanziamento originariamente concesso all'Ente CIPA-AT di Caltanissetta a valere sul progetto n.139 (n.1999/IT.16.PO.011/3/02/7.2.4/599), denominato "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico".

Con il medesimo provvedimento, la stessa Amministrazione annullava i decreti n.184 del 27 giugno 2006 e n.589 del 22 dicembre 2006, nella parte in cui riconoscevano l'integrazione di €.25.065,88 del finanziamento, in precedenza concesso al menzionato Ente CIPA-AT a valere sul progetto n.IF200680153 dal titolo "MONDO VERDE 2006".

Contestualmente alla disposizione di annullamento dei decreti sopra menzionati, l'Amministrazione disponeva il recupero coattivo della complessiva somma di €.49.483,56 nei confronti dell'Ente beneficiario dei finanziamenti in questione, imputando €.24.417,68 al capitolo di entrata del Fondo Sociale Europeo 003726, Capo

XI, riguardo l'integrazione concessa originariamente sul progetto "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico". Il restante importo di €.25.065,88, concernente le somme erogate per il progetto "MONDO VERDE 2006", veniva imputato al capitolo 003724, Capo X, del bilancio della Regione siciliana.

L'Ufficio di controllo, esaminati gli atti, con foglio n.34 del 10 novembre 2014 formulava alcune osservazioni in merito alla procedura di recupero coattivo disposta dall'Amministrazione, ipotizzando la violazione dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006.

La disposizione, infatti, prevede che "*i beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità e che non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari*".

Sotto il profilo contabile, l'Ufficio di controllo osservava che il finanziamento delle maggiori somme erogate con i decreti annullati era stato originariamente imputato a fondi del bilancio regionale, mentre il recupero era operato su risorse comunitarie, per loro natura vincolate al progetto e destinate, come tali, al raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla relativa linea di intervento.

Per il resto, il rilievo istruttorio formulava dubbi sulle motivazioni del provvedimento sottoposto a controllo, in modo specifico a proposito della reale sussistenza dell'interesse pubblico attuale all'adozione del provvedimento di autotutela, considerato che, con sentenza n.401 del 14 marzo 2014, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti aveva accertato la responsabilità amministrativa nei confronti dei soggetti che avevano disposto l'erogazione indebita di finanziamenti e l'Amministrazione poteva, pertanto, avvalersi di un valido titolo esecutivo a tutela del credito erariale.

Con nota n.53 del 3 dicembre 2014, l'Amministrazione replicava a tutte le osservazioni dell'Ufficio di controllo.

In primo luogo, evidenziava che il provvedimento in esame riguardava il recupero dei finanziamenti a valer sui Piani Regionali Offerta Formativa 2005 e 2006, già assegnati all'Ente di formazione con decreto n.533 del 29 novembre 2006, sottoposto a controllo e registrato dalla Corte poiché erogato su fondi comunitari, e con i decreti n.184 e 589, rispettivamente, del 27 giugno 2006 e del 22 dicembre 2006, entrambi riguardanti risorse regionali.

Pertanto, l'Amministrazione sosteneva che non era stata commessa alcuna violazione del diritto comunitario e del principio contabile che distingue fonti di finanziamento di diversa provenienza.

In merito ai dubbi di legittimità prospettati sulla procedura di recupero, in autotutela, precisava che per le integrazioni di finanziamento, così dette "extra budget", sul PROF 2005 e 2006 non risultava essere stato avviato o pendente alcun giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla locale Sezione giurisdizionale.

In conseguenza, riteneva erroneo quanto affermato nel rilievo istruttorio a proposito dell'assenza dell'interesse al recupero in autotutela e della possibilità dell'Amministrazione di avvalersi di un titolo esecutivo nei confronti dei soggetti responsabili del danno erariale.

Di contro, faceva presente che costituiva un principio generale del diritto nazionale l'obbligo di attivare le prescritte procedure in autotutela per recuperare ogni indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 e seguenti, nel cui ambito era riconducibile la fattispecie oggetto del decreto in esame.

La risposta al rilievo evidenziava, pertanto, il carattere assolutamente doveroso, come tale, privo di ogni valutazione discrezionale, del provvedimento sottoposto a controllo, adottato, comunque, a seguito di alcuni pareri resi dall'Avvocatura dello Stato e, sopra tutto, con riferimento a numerose pronunce di Autorità giurisdizionali ordinarie e amministrative, tutte concordi nell'affermare l'obbligo del recupero di somme indebitamente erogate.

Pertanto, ad avviso dell'Amministrazione, la scelta di attivare l'Istituto della compensazione avrebbe consentito il corretto bilanciamento degli opposti interessi, da un lato quelli dell'erario e d'altro quelli dello stesso Ente di formazione.

L'Amministrazione sosteneva che l'eventuale decisione di attendere il pagamento da parte del debitore avrebbe comportato la sicura e rapida estinzione degli stessi Enti di formazione per tre diversi ordini di motivi:

l'inesistenza di patrimoni degli Enti di formazione adeguati a estinguere i debiti accertati;

il divieto di legge di corrispondere somme di denaro a terzi debitori, se non previa estinzione delle relative pendenze;

l'obbligo di revoca dell'accreditamento nelle ipotesi di accertata omessa estinzione delle obbligazioni da parte degli enti.

Infine, nella risposta al rilievo sosteneva che non poteva ritenersi violato l'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006, che doveva essere letto in combinazione all'art.23 del Regolamento n.966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, secondo cui "*si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:....(d)ripetizioni delle somme indebitamente pagate. Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario*".

L'Amministrazione richiamava, a tal proposito, il contenuto delle conclusioni dell'Avvocato generale del 17 settembre 2002 con specifico riferimento alle condizioni necessarie per riconoscere "l'esistenza di un principio generale di diritto comunitario che legittima la compensazione dei crediti".

Infine, faceva rilevare che la compensazione sarebbe stata effettuata soltanto all'esito delle attività finanziate, quando il fine pubblico era stato perseguito e certificato, in perfetta assonanza con lo spirito del Regolamento comunitario.

In data 20 gennaio 2015, il Dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione inviava una memoria, nelle premesse della quale precisava che il decreto sottoposto a controllo si limitava a indicare le somme illegittimamente erogate con i precedenti atti che venivano contestualmente annullati, senza alcun riferimento ai crediti vantati dall'Ente CIPA AT di Caltanissetta nei confronti della Regione siciliana da portare eventualmente in compensazione.

In merito alla questione relativa al rapporto tra principio di integrità dei pagamenti sancito dall'art.80 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1083/2006 e l'applicazione dell'istituto della compensazione, l'Amministrazione sosteneva che il principio in questione non poteva intendersi in senso assoluto e incondizionato, in primo luogo in base a quanto disposto dal successivo Regolamento (CE) n.966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 e, in particolare, dall'art.23.

In secondo luogo, in virtù del contenuto della risposta scritta E-006818/13 del 6 agosto 2013, resa dalla Commissione Europea a seguito di interrogazione parlamentare, che espressamente indicava la possibilità di procedere a compensazioni.

Infine, alla luce delle considerazioni contenute nelle conclusioni dell'Avvocato generale del 17/9/2002, già richiamate nella risposta al rilievo dell'Ufficio di controllo.

Pertanto, riteneva sussistenti le condizioni per operare la compensazione, trattandosi di crediti certi ed esigibili (come, peraltro, a più riprese confermato da Organi giurisdizionali aditi dagli Enti di formazione, da ultimo con ordinanze del 5 gennaio 2015 emesse dal Tribunale civile di Palermo in favore dell'Amministrazione).

In merito a quanto asserito dall'Ufficio di controllo sulla diversa provenienza delle fonti di finanziamento -con conseguente impossibilità di recupero dell'extra budget, già erogato con risorse regionali, su fondi comunitari- richiamava le disposizioni degli artt.1241,1242 e 1243 c.c., osservando che nella fattispecie ricorreva il presupposto della compensazione legale, ovvero l'esistenza di due rapporti di credito e debito intercorrenti tra i medesimi soggetti.

La possibilità di applicare l'istituto della compensazione a valer sui Fondi Strutturali, ad avviso dell'Amministrazione, trovava altra conferma nella prassi seguita da tutte le Regioni per procedere ai pagamenti in favore di soggetti beneficiari di finanziamenti. Al riguardo, menzionava la normativa nazionale che prevedeva, alla presenza di accertate irregolarità contributive (DURC non regolare), interventi sostitutivi su erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere e, quindi, anche a valer su Fondi Strutturali.

In ogni caso, l'Amministrazione precisava che l'eventuale compensazione sarebbe stata operata su crediti propri del bilancio della Regione, in considerazione del fatto

che, nel caso in esame, la quota di cofinanziamento a carico della medesima Regione di euro 49.577,64 (in misura del 10% delle risorse complessive di euro 495.776,40) risultava superiore all'importo del credito pari a euro 49.483,56.

All'adunanza del 23 gennaio 2015 il Dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione e formazione insisteva sui motivi già esposti negli atti scritti. Il rappresentante della Ragioneria generale della Regione dichiarava di rimettersi a quanto esposto dall'Amministrazione in sede di risposta al rilievo e di memoria illustrativa.

Con ordinanza n.53/2015/PREV del 23 gennaio 2015, la Sezione disponeva un supplemento istruttorio, chiedendo all'Amministrazione di trasmettere la documentazione comprovante le reciproche posizioni di credito e debito intercorse tra la Regione siciliana e l'Ente di formazione CIPA AT di Caltanissetta. Chiedeva, altresì, di chiarire su quali crediti dell'ente in questione il Dipartimento intendeva operare il recupero coattivo. Contestualmente, rinviava la decisione alla camera di consiglio fissata per il giorno 2 febbraio 2015.

L'Amministrazione ottemperava con nota 4930 del 28 gennaio 2015, trasmettendo alcune tabelle, nelle quali venivano riportati i finanziamenti originariamente riconosciuti per la realizzazione dei relativi corsi di formazione e le somme indebitamente erogate con i decreti che si intendeva annullare con il decreto sottoposto a controllo preventivo.

DIRITTO

Come evidenziato nell'esposizione del fatto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento n.5159 datato 6 ottobre 2014, con il quale il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione intende procedere all'annullamento di tre precedenti decreti, n.533 del 29 novembre 2006, n.184 del 27 giugno 2006 e 589 del 22 dicembre 2006.

Con i decreti per ultimo menzionati, infatti, l'Amministrazione aveva riconosciuto a favore dell'Ente CIPA AT di Caltanissetta un finanziamento integrativo per complessivi euro 49.483,56, in aggiunta a quello originariamente concesso, successivamente riconosciuto come indebitamente erogato.

La prima questione che si pone all'esame della Sezione concerne l'esatta individuazione dell'effettivo contenuto dell'atto amministrativo sottoposto a controllo.

Sul punto, il Dipartimento ha più volte asserito negli atti scritti prodotti (da prima con la risposta al rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo e, poi, nella memoria del 19 gennaio 2015 e in occasione dell'ottemperanza all'ordinanza n.55/2015) che il provvedimento in questione si limitava all'annullamento dei precedenti decreti e, nello stesso tempo, disponeva solamente il contestuale recupero coattivo delle somme indebitamente erogate nei confronti dell'Ente di formazione a titolo di "extra budget".

Al riguardo, si osserva che, nell'ultima pagina della risposta del 3 dicembre 2014 al rilievo dell'Ufficio di controllo, la medesima Amministrazione, al fine di controdedurre in ordine alla prospettata violazione dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006, aveva testualmente affermato "*In esito all'avvenuta rendicontazione dei progetti formativi, (il Dipartimento) ha riconosciuto a pieno il contributo comunitario in favore dell'Ente e, proprio sulla scorta della sussistenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito,* ***ha operato la compensazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1241 e segg. c.c.***.

L'eventuale violazione dell'art.80 avrebbe potuto concretizzarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale avesse compensato il credito al momento della concessione del finanziamento all'Ente prima dell'espletamento delle attività finanziate, svilendo così il fine per il quale il contributo era stato erogato.

La compensazione invece è stata effettuata *soltanto all'esito delle attività finanziate, quando il fine pubblico era stato perseguito e certificato, in palese assonanza con lo spirito del regolamento comunitario".*

In altri termini, in sede di risposta al rilievo istruttorio la stessa Amministrazione ha affermato, a chiare lettere, di operare il recupero coattivo mediante compensazione sui crediti dell'Ente di formazione.

Tale considerazione, peraltro, trova conferma in maniera significativa nelle ampie argomentazioni prospettate dal medesimo Dipartimento a sostegno della legittimità, nell'ambito dell'ordinamento nazionale e comunitario, dell'istituto della compensazione tra crediti e debiti nei rapporti tra Amministrazione ed enti di formazione, nonché in quelle prospettate dalla medesima Amministrazione per sostenere l'inapplicabilità, alla fattispecie sottoposta all'esame della Corte dei conti, dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, richiamato dall'Ufficio di controllo della Corte dei conti a proposito della violazione del divieto di operare trattenute di qualsiasi natura sulle somme erogate a titolo di finanziamento pubblico.

L'art. 3 del decreto n.5159 del 6 ottobre 2014, peraltro, individua in maniera specifica i capitoli di entrata, sia del Fondo Sociale Europeo sia del bilancio della Regione, cui imputare le somme recuperate, confermando, ancora una volta, l'attualità della compensazione e l'esigenza contabile dell'immediata registrazione delle corrispondenti entrate nei relativi bilanci.

Queste necessarie considerazioni preliminari riguardo all'effettivo contenuto del decreto sopra menzionato consentono il successivo esame nel merito.

Come già evidenziato in punto di fatto, il decreto in questione dispone l'annullamento con l'art.1, del decreto n.533 del 29 novembre 2006, mentre, con il successivo art.2, quello dei decreti n.184 del 27 giugno 2006 e n.589 del 22 dicembre 2006.

I provvedimenti, che il Dipartimento intende annullare dopo oltre otto anni dalla loro emanazione, sono stati portati in esecuzione nel 2006 e, pertanto, hanno prodotto i

loro effetti e consolidato i reciproci rapporti intercorsi tra l'Amministrazione regionale e l'Ente di formazione per la realizzazione di azioni da tempo concluse e già cofinanziate dall'Avviso pubblico n.20/2011 con risorse comunitarie e regionali.

Il ritiro dei decreti di concessione di somme a titolo di "extra budget", in realtà, da quanto emerge dagli atti e dalle risposte ai rilievi della Corte, deve ritenersi finalizzato al recupero coattivo, mediante compensazione, di somme erogate indebitamente oltre otto anni prima del provvedimento di annullamento dei provvedimenti ritenuti ora illegittimi.

Tale procedura, ad avviso del Collegio viola le disposizioni del diritto comunitario che, in maniera espressa sanciscono, il principio dell'integrità dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici.

Questo principio era già contenuto nell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006, disposizione richiamata dall'Ufficio di controllo in occasione del rilievo istruttorio, ma abrogata dall'art.153 del Regolamento (CE) n.1303 del 2013 e sostituita dalla disposizione dell'art.132 dal Regolamento per ultimo menzionato.

L'art.80, infatti, prescriveva che "*gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari*".

La disposizione dell'art.132, introdotta dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo n.1303 del 17 dicembre 2013, attualmente in vigore, recita: "*in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.* ***Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari***".

L'art.132 del Regolamento n.1303/2013, nel sostituire il testo dell'art.80 del precedente Regolamento n.1083/2006, pertanto, conferma la vigenza nel diritto comunitario del divieto di operare riduzioni al pagamenti e rafforza, rispetto alla norma abrogata, la valenza a carattere generale del principio di integrità dei finanziamenti.

In conseguenza, deve ritenersi illegittima, in base al diritto comunitario, ogni deduzione di contributi pubblici spettanti a soggetti incaricati della realizzazione di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Alla presenza dell'art.80 del Regolamento (CE) e della successiva disposizione dell'art.132 del Regolamento n.1303 del 2013, non si ritiene che possa configurarsi, nel caso di specie, l'obbligo, invocato dall'Amministrazione regionale, di attivare le

procedure in autotutela per recuperare l'indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 e seguenti del c.c..

Né, al riguardo, sembra pertinente il richiamo all'art.23 del successivo Regolamento n.966 del Parlamento europeo e del Consiglio datato 25 ottobre 2012.

Il Regolamento per ultimo menzionato stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e, come tale, disciplina i rapporti tra gli Stati e la medesima Comunità europea, con la conseguenza che l'invocato art.23 non può trovare applicazione alla fattispecie, riguardante il diverso rapporto intercorso tra l'Amministrazione regionale e i soggetti privati incaricati della realizzazione di progetti di interesse comunitario.

Ma, a prescindere dalla rilevata inapplicabilità della disposizione richiamata dall'Amministrazione regionale, il contenuto dell'art.23 del Regolamento n.966/2012 va interpretato in senso diverso (e assolutamente contrario) a quello prospettato dal Dipartimento regionale della formazione.

L'art. 23, infatti, al punto 1, recita: "*si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:....(**d**)ripetizioni delle somme indebitamente pagate.*
*Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, **effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato**" (la frase in grassetto è stata omessa nella citazione della norma negli atti scritti prodotti dal Dipartimento)* .

A prescindere dal fatto che la norma regola i rapporti tra i bilanci degli Stati e quello comunitario, la compensazione tra crediti e debiti, in questo specifico ambito, resta limitata comunque entro confini temporali ben definiti, che non travalicano l'esercizio al quale l'indebito si riferisce.

Nel caso di specie, le attività di formazione sono state realizzate dall'Ente CIPA AT di Caltanissetta con fondi relativi al PROF 2005-2006 e, di conseguenza, l'eventuale trattenuta in compensazione non potrebbe che riguardare crediti per altre attività formative successive, in violazione del divieto del diritto comunitario di riduzione dei finanziamenti.

Il principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari, sancito prima dall'art.80 del Regolamento (CE) n.1083 del 2006 e poi dall'art 132 del Regolamento (CE) n.1303 del 2013, trova ulteriore conferma nel contenuto della risposta, richiamata in sede di controdeduzione al rilievo istruttorio, resa dalla Commissione in data 6 agosto 2013 a seguito di interrogazione formulata il 12 giugno 2013 da un parlamentare europeo.

Nell'atto in questione n.E-006818/2013, la Commissione ha confermato il principio secondo cui i beneficiari di contributi europei ricevono l'importo totale nella sua

integrità, non trovando applicazione *nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.*

Nella risposta all'interrogazione parlamentare la Commissione afferma che *"il beneficiario può tuttavia scegliere di compensare un debito nei confronti di un'autorità o di un organismo responsabile del pagamento, riducendo in tal modo l'importo richiesto all'autorità di pagamento. In questo caso egli riceverà, in termini contabili, il contributo pubblico integrale e detrarrà simultaneamente il debito nei confronti dell'autorità, registrando nei suoi conti il contributo netto".*

In altri termini, il diritto comunitario, così come interpretato dalla Commissione, a differenza di quanto previsto dall'ordinamento nazionale, riconosce solo l'istituto della compensazione volontaria nei rapporti intercorrenti tra Autorità di gestione e soggetti privati.

Nel caso di specie, in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte dell'Ente CIPA AT di Caltanissetta, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per tale forma di estinzione delle reciproche posizioni di credito e debito.

Resta da esaminare l'argomento rappresentato dall'Amministrazione in merito alla presunta inapplicabilità dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006, considerato che la compensazione, nella fattispecie, verrebbe operata su crediti propri del bilancio della Regione, in quanto la quota di cofinanziamento a carico della medesima di euro 49.577,64 (in misura del 10% delle risorse complessive di euro 495.776,40) risulterebbe superiore all'importo del credito vantato per euro 49.483,56.

L'assunto del Dipartimento non sembra condivisibile alla luce del principio dell'integrità dei pagamenti affermato dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia della Comunità europea sentenza 25 ottobre 2007 (C427/05) del 25 ottobre 2007).

Al riguardo, si ritiene di dover richiamare, condividendone integralmente il contenuto, le considerazioni formulate dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/E datata 11 giugno 2010, in risposta all'interpello formulato da una Regione sull'applicabilità della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi erogati a imprese, con esclusione di quelli destinati all'acquisto di beni strumentali.

Giova, al riguardo, richiamare la nozione di "contributo pubblico" nella definizione contenuta nell'art.2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n.1083/2006.

In base a detta norma, rientra in questo concetto *"qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, della Comunità europea nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerata spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o da*

organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi".

L'Agenzia delle entrate -muovendo dalla definizione di contributo pubblico fissata dalla citata norma e richiamando i principi affermati dalla Corte di giustizia europea con la sopra menzionata sentenza del 25 ottobre 2007 e dalla Corte di cassazione con decisione n.2082 del 30 gennaio 2008- ha ritenuto non applicabili le ritenute fiscali sui cofinanziamenti erogati dalla Regione alle imprese, in quanto l'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 non consente "trattenute" specificatamente connesse al contributo pubblico pagato ai beneficiari.

Il principio dell'integrità del pagamento dei finanziamenti, così come formulato dal diritto comunitario, si pone su un piano diverso e prevalente rispetto all'ordinamento interno, compreso quello che attiene alle norme imperative previste dal sistema tributario, e trova applicazione nei confronti dei contributi pubblici, senza alcuna distinzione per provenienza delle risorse dal bilancio europeo o da quello degli enti pubblici territoriali, in quanto comunque destinate al perseguimento degli interessi generali individuati nei programmi approvati dalla Comunità.

Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene il decreto n.5159 datato 6 ottobre non conforme a legge e, in modo specifico, per la violazione dell'art.132 del Regolamento (CE) n.1303 del 2013.

PQM

nei termini esposti nella parte motiva, la Sezione delibera di ricusare il visto e la conseguente registrazione al provvedimento in epigrafe indicato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2015.

Il Relatore

Tommaso Brancato

Il Presidente

Maurizio Graffeo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 16 FEB. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

Au 12

Ref. Ares(2015)1920223 - 06/05/2015

COMMISSIONE EUROPEA
DG Occupazione, affari sociali e inclusione

Economia sociale di mercato negli Stati membri I: FSE
Italia, Danimarca, Svezia

Bruxelles,
EMPL/E3/FR/mt (2015)

REGIONE SICILIANA
ASS.TO DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROF.LE
DIP.TO DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROF.LE
PROT. N. 32362
DATA 06/05/2015

Regione Siciliana
Dipartimento Istruzione e
Formazione Professionale
Viale Regione Siciliana 33
I – 90135 PALERMO
c.a. Autorità di Gestione FSE
Dott. Gianni SILVIA

e p.c. Ministero dell'Economia e Finanze
Ragioneria Generale dello Stato –
IGRUE
Via XX Settembre, 97
I – 00187 Roma
c.a Ispettore Generale Capo
Dott. Carmine DI NUZZO

Oggetto: Programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella regione Sicilia in Italia (CCI 2007IT051PO003)
Caso investigativo OLAF OF/2012/0588/B3.
Raccomandazioni per le azioni da intraprendere a seguito del rapporto OLAF.

In data 23 febbraio 2015 è stato trasmesso il rapporto finale[1] del caso OLAF in oggetto.

Il rapporto evidenzia l'esistenza di irregolarità che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione Europea. Sulla base della documentazione raccolta durante le visite in loco e nelle riunioni di coordinamento, si evince che l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Siciliana (Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale) aveva applicato delle deduzioni alle somme dovute ai beneficiari finali, allo scopo di recuperare pagamenti eseguiti in errore agli stessi beneficiari riguardo a progetti svolti all'interno di programmi regionali e non cofinanziati da fondi europei. Applicando queste deduzioni, l'Autorità di Gestione ha violato le disposizioni dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1083/2006.

[1] THOR(2015) 6615

Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.
Ufficio: SPA3 03/118. Telefono: linea diretta (32-2) 2969865. Fax: (32-2) 2994453.
E-mail: denis.Genton@ec.europa.eu

Au 13

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Beni Culturali Ambientali e Pubblica Istruzione
Dipartimento Pubblica Istruzione
Servizio Gestione Interventi in materia di Formazione Professionale

REGIONE SICILIANA
RAG. CENTRALE ISTRUZIONE E FORM. PROF
04 GIU. 2015
Prot. N. 30638
POSTA IN ARRIVO

Prot. n° 39574 del 01-06-2015

OGGETTO: Cap. 375201 "RESTITUZIONI E RIMBORSI" (spese obbligatorie).
Richiesta variazione di bilancio e.f. 2015

All'Assessorato Bilancio e Finanze
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Bilancio

Per il tramite della Ragioneria Centrale Assessorato dell'Istruzione e Formazione Professionale
SEDE

Premesso che il capitolo di spesa oggetto della presente richiesta di variazione prevede, per l'esercizio finanziario in corso, uno stanziamento pari ad € 0,00, si fa presente che ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti n. 107 del 02/02/2015, dove, tra l'altro, viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamento concessi per il PROF se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo, e vista la conseguente ricusazione del visto del 28/05/2015 da parte della Sezione di Controllo della Corte nei confronti dei provvedimenti di chiusura contabile dei progetti formativi CIP II/D/F/9.2.1/0133, e CIP /0127, finanziati nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, avviso 20/2011, e vista da ultima la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, con la quale si raccomanda di "*operare i pagamenti ai beneficiari coinvolti*" al fine di "*non incorrere in correzioni nette da operarsi da parte della Commissione*", ne discende l'obbligo dell'Amministrazione:

- di provvedere al rinnovo della disponibilità delle somme incamerate nell'esercizio finanziario 2013 tramite la procedura dei "mandati verdi", emessi sui cap. 717914 "*Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico II D del programma Operativo Regionale FSE 2007/2013*", e 717915 "*Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico IV H del programma Operativo Regionale FSE 2007/2013*", procedura che vede coinvolte oltre 214 operazioni di finanziamento per un totale di circa 106 mln di Euro, al fine di consentire la chiusura delle suddette operazioni insistenti sul programma operativo 2007/13;
- di restituire ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione delle finalità degli avvisi di riferimento, le somme incamerate tramite la menzionata procedura di recupero.

Detta procedura, considerata l'entità delle risorse coinvolte, e le significative ripercussioni su FSE, costituisce obiettivo prioritario e indeogabile dell'amministrazione.

Ciò premesso, appare opportuno avvalersi del capitolo di spesa 375201 RESTITUZIONI E RIMBORSI" (spese obbligatorie) del bilancio 2015 della regione siciliana per l'appostamento delle risorse finalizzate alla restituzione agli enti attuatori delle attività formative insistenti sugli avvisi 20/2011 e 19/2011, gravanti sul programma

operativo FSE 2007/13, dei recuperi effettuati tramite i menzionati "Mandati verdi", sino alla concorrenza complessiva della sommatoria dei suddetti mandati, al fine di restituire agli enti gestori delle operazioni, ricorrendone le circostanze, le somme a suo tempo incamerate. Occorre pertanto che la disponibilità del capitolo sia implementata della misura necessaria alla restituzione ai soggetti formatori delle somme incamerate attraverso la menzionata procedura dei "Mandati verdi" sino alla concorrenza di € 7.800.494,07 come risultante dai dati desunti dal sistema operativo contabile, comprendendovi anche i recuperi effettuati sull'avviso 19 del PO 2007/13.

Le circostanze riferite, pertanto, impongono la necessità di avanzare formale richiesta di variazione in aumento del capitolo 37520 nella misura di € 7.800.494,07 al fine di garantire l'intervento in oggetto.

La predetta maggiore spesa sarà sostenuta nei limiti dei tetti di spesa, in termini di impegni e pagamenti, autorizzati per il relativo centro di responsabilità ai fine del rispetto del patto di stabilità per l'anno corrente.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Au 14.

Deliberazione n. 225/2015/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Siciliana

nell'adunanza del 28 maggio 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Anna Luisa CARRA	Consigliere
Tommaso BRANCATO	Consigliere
Giuseppe di PIETRO	Referendario
Sergio VACCARINO	Referendario - relatore

****

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art.2 del Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal Decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visti i decreti del Dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione della Formazione Professionale nn. 575 e 576 entrambi datati 11 febbraio 2015;

vista la nota del Magistrato istruttore addetto all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana (Ufficio II) n. 2 del 27 aprile 2015;

vista la nota n. 3 del 27 aprile 2015, con la quale il competente Consigliere delegato ha deferito alla Sezione di controllo la pronuncia sugli anzidetti decreti;

vista l'ordinanza n. 109/2015/CONTR. in data 15 maggio 2015, con la quale il Presidente ha convocato, per l'odierna adunanza, la Sezione di controllo per la pronuncia sulla legittimità dei suindicati provvedimenti;

vista la nota del Servizio di supporto della Sezione di controllo per la Regione Siciliana n. 4174 in data 15 maggio 2015, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa all'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, al competente Dirigente Generale del Dipartimento ed al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.

Uditi, all'odierna adunanza, il relatore, Referendario Sergio Vaccarino, nonché, per l'Amministrazione interessata, il Dirigente Generale dott. Gianni Silvia e, su delega del Ragioniere Generale della Regione siciliana, il dott. Luciano Calandra.

Ritenuto in

FATTO

Con i provvedimenti indicati in epigrafe, pervenuti al competente Ufficio di Controllo di questa Sezione in data 2 marzo 2015 (prot. CC 34 e 35), viene approvata la chiusura, con contestuale erogazione del saldo, di due progetti formativi erogati dall'ente Istituto Regionale Incremento Professionalità in Agricoltura - (IRIPA) Sicilia a valere sull'Avviso 20 del 2011, finanziato con fondi del PO FSE 2007/2013.

In particolare, con il D.D.S. n. 575 e 576 viene disposto il pagamento del saldo finale, rispettivamente pari ad € 32.920,80, per il progetto formativo identificato dal codice ID 0133 e ad € 34.059,00, per quello identificato dal codice ID 1906.

In sede istruttoria l'Ufficio, con fogli di osservazione n. 2 e 3 del 30 marzo 2015, di identico contenuto, restituiva i provvedimenti in oggetto all'Amministrazione contestando la violazione dell'art. 80 del Regolamento n.1083/2006 del Consiglio, sostituito dall'art. 132, introdotto dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo n.1303 del 17 dicembre 2013, secondo cui "*non si*

applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari".

Infatti, in seguito alla delibera n. 107/2015 del 23 gennaio 2015, con cui questa Sezione di controllo ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto n. 5159 del 6 ottobre 2014, con il quale venivano disposti recuperi coattivi del c.d. *"extrabudget"* sul P.R.O.F. 2007, mediante compensazione su altre somme dovute all'ente di formazione (procedura ritenuta non conforme alla normativa europea per violazione dell'art. 80 del Regolamento n.1083/2006 del Consiglio), l'Ufficio di controllo, al fine di escludere eventuali violazioni del divieto di cui al predetto art. 80 (ora 132), ha effettuato una verifica sul SIC (il sistema informatico che gestisce la contabilità della Regione siciliana) per accertare l'effettiva integrità dei pagamenti disposti a favore dell'Ente IRIPA SICILIA.

Dal predetto controllo è emerso che nei confronti dell'Ente era stato disposto, mediante compensazione, un recupero di € 223,54, a valere sul corso finanziato sulla graduatoria FP BASE Caltanissetta (D.D.S. n. 575) e un altro di € 292,32 a valere su quello della graduatoria FORGIO Sviluppo Caltanissetta (D.D.S. n. 576).

Atteso che dal sistema informatico non venivano evidenziate le motivazioni, né soprattutto veniva indicato il provvedimento in base al quale era stato disposto il recupero, l'Ufficio di controllo ha esteso la propria attività istruttoria mediante consultazione del sito istituzionale del Dipartimento.

L'esito del controllo ha evidenziato l'emanazione dei decreti n. 599 del 26 febbraio 2013, n. 885 del 14 marzo 2013, n. 1634 del 16 aprile 2013 e n. 1935 del 6 maggio 2013, con i quali il Dipartimento aveva disposto il recupero di ingenti somme, relative alle integrazione al finanziamento erogate nell'ambito del P.R.O.F 2007, a valere sui crediti che lo stesso Ente vantava sull'Avviso 20/2011.

Pertanto, con i predetti fogli di osservazione, veniva contestata all'Amministrazione sia la violazione del principio comunitario sancito dal predetto art. 80, sia la mancata trasmissione a questa Corte dei provvedimenti da ultimo citati, che, riducendo i finanziamenti da erogare al

predetto ente imputati ai progetti i cui decreti di approvazione erano stati ammessi al visto e conseguente registrazione da parte della Corte, avrebbero dovuto, di conseguenza, essere assoggettati al controllo preventivo di legittimità.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna risposta ai rilievi, limitandosi a restituirli, con allegata la sentenza n. 807/2015 emessa dalla Sez. II del TAR Sicilia.

Con nota prot. n. 35256 del 18 maggio 2015, il Dipartimento ha poi depositato copia di altra giurisprudenza del Giudice amministrativo.

All'odierna adunanza, il dott. Silvia riferisce che l'Amministrazione, nel rispondere ai rilievi mossi dall'Ufficio di controllo, si era limitata a trasmettere la sentenza del TAR al fine di evitare di ripercorrere le ragioni che avevano portato alla deliberazione n. 107: rispetto a quel momento, infatti, era sopraggiunto un fatto esogeno all'amministrazione, consistente nella presa d'atto di una sentenza del TAR che, entrando nel merito della vicenda, si poneva in modo asimmetrico rispetto a quanto espresso dalla Corte.

Afferma il Dott. Silvia che, nella predetta sentenza amministrativa, si pongono tre questioni che darebbero una logica ai recuperi di che trattasi, nella misura in cui viene ammessa l'applicazione dell'art. 23 del Regolamento n. 966, si riconosce la possibilità di operare la compensazione legale (e non soltanto quella volontaria) e, in ultimo, si fa riferimento che, nella circostanza non sembra ostare l'invocato dettato dell'art. 80.

Il dott. Silvia sottolinea che questo è un evento, verificatosi successivamente alla deliberazione n. 107, che, a parere dell'Amministrazione, poteva trovare una valutazione ulteriore da parte della Corte nell'ambito della questione generale attinente la legittimità dei recuperi attraverso compensazioni.

Pertanto, sostiene il Dott. Silvia che l'Amministrazione, con i provvedimenti in questione, non ha fatto altro che prendere atto della sentenza del TAR, al fine di tutelare le ragioni dell'erario regionale.

Afferma di non conoscere i motivi per cui i provvedimenti sopra citati con i quali è stato disposto il recupero mediante compensazione, non siano stati trasmessi per il controllo preventivo di legittimità, atteso che gli stessi sono precedenti alla data del suo insediamento alla guida del Dipartimento.

Insiste conclusivamente per l'ammissione al visto dei provvedimenti.

Il dott. Calandra, in rappresentanza del Ragioniere Generale, afferma che il suo Ufficio ha dato seguito ai provvedimenti ritenendoli legittimi in quanto fondati sui principi sanciti dal Giudice amministrativo. Ritiene, inoltre, che con le compensazioni si tuteli più immediatamente l'erario regionale. Conclude insistendo per l'ammissione al visto dei provvedimenti.

Considerato in

DIRITTO

Ritiene il Collegio che, preliminarmente alla decisione sulla legittimità dei provvedimenti in contestazione, sia necessaria una valutazione dei presupposti logico giuridici e del percorso motivazionale che hanno determinato l'Amministrazione alla loro emanazione, in palese contrasto, peraltro, con i principi affermati nella deliberazione n.107/2015 di questa Sezione.

Com'è ben noto, l'agire della pubblica amministrazione, nel rispetto del principio di legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, deve uniformarsi alla legislazione sia interna che comunitaria, assicurando una stretta corrispondenza tra la propria azione e le disposizioni legislative sopra dette.

Pertanto, legge nazionale e diritto comunitario (ora europeo) sono i parametri di valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo.

Inoltre, assume particolare rilevanza il principio della trasparenza il quale si sostanzia nella necessità che la pubblica amministrazione renda palese il percorso logico giuridico posto alla base del suo agire, in modo da consentire una "conoscibilità esterna", cioè un facile controllo che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme che governano l'*iter* procedimentale.

Tanto premesso, il preambolo di ogni provvedimento amministrativo deve rendere palesi le norme sulle quali si fonda il potere d'azione della PA, gli atti d'impulso dello stesso, le risultanze dell'attività istruttoria e tutti gli altri provvedimenti presupposti e propedeutici. Solamente l'insieme dei predetti elementi e della necessaria motivazione consente, infatti, all'interprete di conoscere e di verificare le modalità con cui viene perseguito e soddisfatto l'interesse pubblico.

L'art. 3 della legge 241 del 1990, nel sancire l'obbligo della motivazione per ogni provvedimento amministrativo, afferma in particolare che *"La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. (....) Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultimo deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama."*

Orbene, dalla coerenza logica e giuridica di quanto sopra e dal necessario rispetto delle norme deriva la legittimità del provvedimento amministrativo.

Nel caso in esame il Collegio rileva la mancanza di tale coerenza, in quanto nel preambolo dei provvedimenti è stata intenzionalmente omessa l'indicazione dei provvedimenti (necessariamente presupposti) con i quali è stato disposto il recupero, mediante compensazione, del c.d. *extrabudget* su tutti i corsi espletati dell'ente IRIPA Sicilia a valere sull'Avviso 20 del 2011.

L'omessa indicazione dei provvedimenti suddetti si appalesa ancor più grave ove si consideri che, con la più volte richiamata deliberazione di questa Sezione n. 107/2015, era stato ricusato il visto ad un provvedimento di analogo contenuto.

La Sezione, pertanto, ritiene che vada particolarmente censurato il comportamento tenuto dal Dipartimento in tale circostanza.

Infatti, non solo i provvedimenti di recupero, pur rientrando nel novero degli atti soggetti a riscontro, non sono stati inviati a questa Corte per il controllo preventivo di legittimità, ma gli stessi

non risultano neppure indicati nel preambolo, né sono stati allegati a quelli successivamente inviati alla Sezione.

È atteso che, al fine di accertare il rispetto del divieto previsto dall'art. 80 del Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio, l'Ufficio di Controllo ha dovuto effettuare un riscontro al Sistema informatico della Regione siciliana e, successivamente, esteso al sito istituzionale del Dipartimento, il Collegio rileva come nella circostanza sia stato in definitiva posto in essere un comportamento teso ad impedire la conoscenza della reale volontà dell'Amministrazione regionale, consistente nel liquidare il saldo all'ente IRIPA già decurtato del recupero per l'*extrabudget*.

L'omessa indicazione di fatti ed atti, necessariamente presupposti, in quanto facenti parte del percorso logico giuridico a base del provvedimento finale, oltre ad integrare un vizio di legittimità del provvedimento stesso, mina nelle fondamenta il principio di legalità dell'azione amministrativa facendo venire meno l'affidamento che viene riposto sulla legittimità delle scelte e dei comportamenti della pubblica amministrazione.

Tale condotta, inoltre, assume maggiore gravità atteso che è stata posta in essere nei confronti di questo Organo di controllo esterno, che fonda la legittimazione del proprio potere sull'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

Inoltre, come, peraltro, affermato dal competente ufficio di controllo nei fogli di osservazione, *"tale comportamento omissivo, che viola il fondamentale principio di leale collaborazione tra organi dello Stato, assume particolare gravità, atteso che il principio con il relativo divieto di operare compensazioni coattive, espresso con la Delibera sopra citata era già noto a codesto Dipartimento prima dell'invio del provvedimento in esame a questa Corte"*.

Passando ora al merito della fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, l'Amministrazione nelle sue deduzioni ha dichiarato di aver preso atto della sentenza n. 807/2015 della II Sezione del TAR Sicilia e di averne condiviso il contenuto.

Più in particolare, la sentenza del Giudice amministrativo, sostenendo l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 23 del Regolamento n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio, afferma la legittimità della compensazione "*poiché l'applicazione del principio di integrità presuppone, a monte, la legittimità dell'erogazione e non può certo invocarsi a tutela di una situazione qualificata di indebito esborso*".

Ad avviso del Collegio, il pur pregevole sforzo interpretativo del Giudice amministrativo non appare, in questi termini, condivisibile.

Si deve premettere come non sia ravvisabile nell'Ordinamento un principio di carattere generale che imponga ad una P.A. di estendere, a casi analoghi, un giudicato amministrativo, trattandosi, per sua natura, di un giudicato esclusivamente interno, connotato da limiti oggettivi e soggettivi.

Il limite oggettivo è rinvenibile nella circostanza che, intervenendo in un giudizio di annullamento, il giudicato ha effetto solo nei confronti del provvedimento impugnato. Quello soggettivo, invece, discende dall'applicazione della regola generale di cui all'art. 2909 del codice civile, secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, loro eredi o aventi causa (peraltro, come affermato dalla stessa Amministrazione, la sentenza risulta sia stata oggetto d'impugnazione).

Invero, la predetta sentenza parte dal presupposto che alla fattispecie dedotta in giudizio sia applicabile l'art. 23 del predetto Regolamento n. 966/2012 il quale, dettando norme in materia di detrazioni e compensazioni del tasso di cambio, dispone che: "*Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:*

(……)

d) ripetizioni delle somme indebitamente pagate.

Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore

del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato".

Orbene il predetto Regolamento stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, cioè ai rapporti finanziari intercorrenti tra quest'ultima e gli Stati membri.

Ammesso che l'art. 23 possa ritenersi applicabile al caso di specie in cui il rapporto debito – credito intercorre tra l'Unione Europea, per il tramite dell'Autorità di Gestione del PO FSE, ed il beneficiario finale, la norma in argomento presuppone che la detrazione dal pagamento consegua ad un indebito verificato sullo stesso capo, articolo ed esercizio.

In altri termini, appare necessario che il rapporto debito - credito sia connotato dall'ulteriore requisito della reciprocità dell'obbligazione, al quale fa riferimento la definizione normativa contenuta nell'art. 1241 del codice civile secondo cui "i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti".

Per effetto della compensazione le parti vengono liberate dalle loro reciproche obbligazioni e, dal punto di vista patrimoniale, ciò non provoca alcuna perdita, essendo le stesse debitrici l'una nei confronti dell'altra.

Sul necessario presupposto della reciprocità dei rapporti obbligatori, pertanto, anche il diritto europeo considera la compensazione quale principio generale del diritto comunitario e, conseguentemente, quale modo di estinzione delle obbligazioni, al pari dell'adempimento, ma solo se ed in quanto i due opposti rapporti obbligatori siano regolati dal medesimo ordinamento giuridico (quello comunitario).

In questi termini, la compensazione permetterebbe di realizzare efficacemente il recupero dei crediti della Comunità e contribuirebbe così ad una migliore gestione dei fondi pubblici comunitari.

Nella fattispecie in esame, al contrario, la detrazione effettuata tramite compensazione afferisce a crediti che sono disciplinati da due ordinamenti giuridico contabili diversi.

Ciò in quanto le somme dovute all'ente di formazione, in adempimento dell'Avviso 20/2011, sono erogate sul Fondo Sociale Europeo, provengono dal bilancio comunitario e la loro erogazione è disciplinata dal diritto comunitario.

Il rapporto debitorio, relativamente al c.d. *extrabudget*, invece, intercorre tra l'ente di formazione e la Regione siciliana, riguarda somme imputate al bilancio regionale e, pertanto, è disciplinato dal diritto italiano.

Per tali motivi, l'art. 23 citato non può essere ritenuto applicabile al caso di specie, in quanto l'indebito si riferisce, infatti, a somme erogate all'ente IRIPA con fondi propri della Regione siciliana.

Stante il divieto di cui all'art. 80 del Regolamento (CE) 1083/2006 (rectius art. 132 del Regolamento (CE) 1303/2013), le detrazioni, per compensazione, sulla liquidazione dei saldi finali sui corsi dell'ente suddetto, rendono, pertanto i provvedimenti in esame illegittimi.

P.Q.M.

La Sezione delibera di ricusare il visto e la conseguente registrazione ai decreti del Dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione della Formazione Professionale nn. 575 e 576 datati 11 febbraio 2015.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di conseguenza.

Così deliberato in Palermo, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2015

IL RELATORE

Sergio Vaccarino

IL PRESIDENTE

Maurizio Graffeo

Depositata in Segreteria il 17 LUG. 2015

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Vita Alamia)

Au 6

15

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott.	AGOSTINO BASTA	Presidente
dott.	PINO ZINGALE	Consigliere
dott.ssa	ANNA LUISA CARRA	Consigliere
dott.	VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore
dott.ssa	LICIA CENTRO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 179/A/2015

nei giudizi d'appello in materia di responsabilità amministrativa, riuniti ai sensi dell'art. 335 del c.p.c., iscritti nel registro di segreteria ai nn.:

5138, promosso da Gentile Luigi (c.f. GNTLGU59S11H159A), nato a Raffadali (AG) l'11.11.1959, difeso dall'avv. Girolamo Rubino (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Oberdan, n.5, Palermo),

5139, promosso da Incardona Carmelo (c.f. NCRCML64A08H163Q), nato a Ragusa l'8.1.1964, difeso dagli avvocati Giuseppe Cozzo e Pietro Luigi Matta (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Cozzo, in via Villa Heloise, n.21, Palermo),

5140, promosso da Di Bartolo Maria Carmela (c.f. DBRMCR59P65F830S), nata a Mussomeli (CL) il 25.9.1959, difesa dall'avv. Maurizio Lino (con domicilio eletto presso il suo studio

legale, in via Libertà, n.171, Palermo),

5146, promosso da Monterosso Giuseppa Patrizia (c.f. MNTGPP67H52G273N), nata a Palermo il 12.6.1967, difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Claudio Alongi (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Immordino, in via Libertà, n.171, Palermo),

5152, promosso da Russo Alessandra (c.f. RSSLSN58P52G273D), nata a Palermo il 12.9.1958, difesa dagli avvocati Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio (con domicilio eletto presso il loro studio legale, in via Caltanissetta, n.1, Palermo),

5154, promosso da Di Francesca Salvatore (c.f. DFRSVT64R19C421Z), nato a Cefalù (PA) il 19.10.1964, difeso dall'avv. Massimiliano Mangano (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via N. Morello, n.40 Palermo),

5158, promosso da Lombardo Raffaele (c.f. LMBRFL50R29C351L), nato a Catania il 29.10.1950, difeso dagli avvocati Gaetano Armao e Tiziana Milana (con domicilio eletto presso il loro studio legale, in via Noto, n.12, Palermo),

5168, promosso da Emanuele Antonino (c.f. MNLNNN52T09B666M), nato a Capo d'Orlando (ME) il 9.12.1952, difeso dall'avv. Anna Mannone (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Alessi, n.22, Palermo),

5173, promosso da Formica Santi (c.f. FRMSNT52S27I084V), nato a San Pier Niceto (ME) il 27.11.1952, difeso dall'avv. Marcello Scurria (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Manuela

Billante, in piazzale del Fante, n.22, Palermo),

tutti avverso la Procura Generale e la Procura regionale della Corte dei Conti per la Sicilia;

5174, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Sicilia avverso Esposito Loredana (c.f. SPSLDN54P41G273P), nata a Palermo l'1.9.1954, difesa dall'avv. Massimiliano Mangano (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via N. Morello, n.40, Palermo), la quale, a sua volta, ha proposto appello incidentale;

per la riforma della sentenza n. 401/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 14.3.2014;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 24 marzo 2015 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, il Pubblico Ministero dott.ssa Diana Calaciura e gli avvocati: Girolamo Rubino per Luigi Gentile; Giuseppe Cozzo e Pietro Luigi Matta per Carmelo Incardona; Maurizio Lino per Maria Carmela Di Bartolo; Giovanni Immordino e Claudio Alongi per Giuseppa Patrizia Monterosso; Giuseppe Mazzarella per Alessandra Russo; Gaetano Armao per Raffaele Lombardo; Anna Mannone per Antonino Emanuele; Marcello Scurria per Santi Formica; Massimiliano Mangano per Salvatore Di Francesca e Loredana Esposito.

FATTO

Con la sentenza n.401/2014 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, accogliendo sostanzialmente le

tesi e le istanze formulate dal Procuratore regionale, ha condannato i seguenti soggetti a pagare alla Regione Siciliana le somme a fianco di ciascuno indicate (da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, secondo le modalità specificate nel dispositivo della medesima sentenza):

Formica Santi (ex assessore regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale): € 378.783,96;

Incardona Carmelo (ex assessore regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale): € 830.638,60;

Lombardo Raffaele (in qualità di ex assessore "ad interim" all'Istruzione ed alla Formazione Professionale, in carica per un brevissimo periodo nel giugno 2009): € 224.184,67;

Gentile Luigi (ex assessore regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale): € 224.184,67;

Russo Alessandra (ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale): € 378.783,96;

Monterosso Giuseppa Patrizia (ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale): € 1.279.007,04;

Di Bartolo Maria Carmela (ex dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 473.654,83;

Emanuele Antonino (ex dirigente dapprima presso il Servizio Rendicontazione e poi presso il Servizio Gestione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 365.430,84;

Di Francesca Salvatore (funzionario presso il Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale):

€ 108.223,99.

I predetti soggetti sono stati, altresì, condannati "pro quota" alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato.

La Sezione di primo grado ha, invece, assolto da ogni addebito Esposito Loredana (ex dirigente della Ragioneria Centrale presso l'assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale).

*****

La complessa vicenda oggetto dell'atto di citazione formulato dalla Procura regionale, su cui s'è pronunziata la sentenza n.401/2014, concerne varie fattispecie di danno erariale, derivanti dall'avvenuta corresponsione, senza valido titolo giuridico ed, anzi, in contrasto con il quadro normativo di riferimento, di ingenti somme di denaro in favore di numerosi Enti di Formazione Professionale, corresponsione che è stata disposta dall'assessorato regionale alla Formazione Professionale ad integrazione dei finanziamenti che erano stati già assegnati dalla Regione Siciliana ai medesimi Enti nell'ambito del Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno 2007 (P.R.O.F. 2007).

A tal proposito, la Sezione di primo grado, riassumendo quanto esposto nell'atto di citazione della Procura nonché gli elementi desumibili dalla ponderosa documentazione acquisita al fascicolo processuale, ha riferito quanto segue.

Con l'Avviso Pubblico n.2/06/FP del 9.6.2006, pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana del 16.6.2006, venne avviata la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei finanziamenti inerenti il

P.R.O.F. 2007.

A conclusione di una lunga e complessa istruttoria sulle domande inoltrate dai vari Enti interessati (nelle quali i medesimi avevano illustrato i progetti formativi che intendevano realizzare, indicando analiticamente anche le risorse finanziarie a loro avviso occorrenti), con decreto n.852 del 3.4.2007 Santi Formica, assessore regionale alla Formazione Professionale, approvò, nell'esercizio delle competenze attribuitegli dalla L. 6.3.1976, n.24, il P.R.O.F. 2007 e la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, in cui venivano specificate le somme spettanti a ciascun Ente di Formazione.

In attuazione del predetto decreto assessoriale, la dott.ssa Alessandra Russo (dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale) procedette all'assunzione dei relativi impegni di spesa, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio.

Poco tempo dopo l'approvazione della graduatoria e l'assunzione dei correlativi impegni di spesa, iniziarono a pervenire al Dipartimento istanze da parte di vari Enti, con le quali i medesimi chiedevano, sovente con motivazioni piuttosto generiche, sostanziose integrazioni ai finanziamenti loro assegnati.

La maggior parte di tali istanze fu inoltrata nel 2007, ossia quando l'effettuazione da parte degli Enti delle attività formative era ancora in corso od addirittura, in vari casi, non era neppure iniziata.

Altre istanze pervennero, invece, al Dipartimento tra il 2008 e il 2009, ossia quando i progetti formativi erano già stati espletati ed erano

state trasmesse le relative rendicontazioni.

A tal proposito, la Procura e la Sezione di primo grado hanno individuato analiticamente:

le procedure d'integrazione finanziaria definibili come "concomitanti" alla fase di realizzazione dei progetti ricompresi nel P.R.O.F. 2007;

le procedure d'integrazione "successive" alla conclusione di tali progetti;

evidenziando che le caratteristiche comuni ad entrambe le tipologie erano ravvisabili nelle richieste, sostanzialmente prive di un valido titolo giuridico, inoltrate dagli Enti interessati, cui corrispondevano incondizionati provvedimenti di accoglimento, anch'essi privi di valido titolo giuridico, emessi dall'Amministrazione regionale.

*****

Per quanto riguarda, in particolare, le procedure d'integrazione finanziaria concomitanti alla fase di realizzazione dei progetti formativi ricompresi nel P.R.O.F. 2007, la Sezione di primo grado ha riferito quanto segue.

In data 6.6.2007 Maria Carmela Di Bartolo (dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale) trasmise all'assessore Formica la nota (qualificata come "promemoria") prot. n.924/2007, avente ad oggetto "richieste di integrazioni al finanziamento e variazioni al decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007", in cui illustrava le istanze pervenute da ventidue Enti di Formazione, già assegnatari di specifiche quote di finanziamento nell'ambito del P.R.O.F. 2007, i quali pretendevano

l'erogazione di ulteriori risorse finanziarie per la voce di spesa "Personale" ed in taluni casi anche per la voce "Gestione".

In calce a tale nota della Di Bartolo, la dott.ssa Alessandra Russo (dirigente generale del Dipartimento) appose il proprio visto, rimettendosi alle valutazioni definitive dell'assessore Formica, il quale, dopo aver rilevato che le richieste degli Enti apparivano generiche, si riservò di provvedere in esito all'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

In data 9.11.2007 la Di Bartolo predispose la nota prot. n.3246, con cui esprimeva valutazioni favorevoli alla concessione di finanziamenti integrativi a quattro enti (Consorzio E-laborando, Mathesis Italia, E.N.F.A.G.A. Palermo, Movimento Apostolico Ciechi) e predisponeva lo schema delle relative modifiche da apportarsi al decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007 (approvativo del P.R.O.F. 2007).

In calce a tale nota della Di Bartolo apposero i proprii pareri favorevoli sia il dirigente generale Russo che l'assessore Formica.

In data 19.12.2007 il dott. Salvatore Di Francesca, funzionario presso il Servizio Programmazione, predispose la nota prot. n.3657, con cui segnalava al dirigente generale ed all'assessore che non erano ancora pervenuti dal Servizio Rendicontazione i pertinenti riscontri in ordine alle richieste (formulate dalla dirigente Di Bartolo) di verifica delle attività nel frattempo svolte dagli Enti di Formazione che avevano presentato istanze d'integrazione dei finanziamenti loro assegnati.

Nell'evidenziare, altresì, che la residua disponibilità di fondi (pari ad €

1.050.242,20) sul pertinente capitolo di bilancio n.717910 era assai inferiore rispetto all'ammontare complessivo (pari ad € 7.098.870,93) delle integrazioni richieste dagli Enti, il Di Francesca osservò che i fondi ancora disponibili avrebbero potuto essere eventualmente assegnati (prima della chiusura dell'esercizio finanziario), in misura proporzionale, esclusivamente agli Enti che avevano richiesto integrazioni per la voce di spesa "Personale".

In calce alla nota del Di Francesca, la dirigente generale Russo espresse l'avviso che i suddetti fondi residui dovevano essere impegnati prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2007, salvo provvedere agli effettivi pagamenti agli Enti dopo la verifica delle rispettive rendicontazioni; su tale proposta espresse la propria approvazione l'assessore Formica.

In data 20.12.2007 il dott. Emanuele Antonino (all'epoca dirigente dell'U.O. 2 del Servizio Rendicontazione) comunicò al Servizio Programmazione (cui era preposta la Di Bartolo) che erano disponibili soltanto le risultanze della rendicontazione dell'Ente "ISSTREF".

A questo punto, l'assessore Formica decretò, senza che peraltro fossero addotte nei relativi atti specifiche motivazioni giuridicamente apprezzabili, una serie di integrazioni finanziarie in favore di vari Enti, ai quali erano già state definitivamente assegnate (mediante il decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007 ed i correlativi decreti d'impegno emessi dalla dirigente generale Russo) le rispettive quote di finanziamento a valere sul P.R.O.F. 2007.

In particolare:

con il decreto assessoriale n.2907 del 21.12.2007 vennero assegnate somme a titolo d'integrazione della voce "spese per il personale" in favore degli enti "C&B s.r.l." ed "ISSTREF";

con il decreto n.2908 del 21.12.2007 l'assessore, nel richiamare le proprie determinazioni espresse in calce alla nota della Di Bartolo n.3246 del 9.11.2007, assegnò finanziamenti integrativi agli enti "Consorzio E-laborando" (per la voce "costo del personale"), "Mathesis Italia s.r.l." (per la voce "costo di gestione"), "Movimento Apostolico Ciechi" (per la voce "costo del personale") ed "E.N.F.A.G.A. Palermo" (per la voce "costo di gestione");

infine, con il decreto assessoriale n.2909 del 21.12.2007 fu disposta l'assegnazione di finanziamenti integrativi (nei limiti della somma complessiva di € 1.050.242,20, che sarebbe stata ancora disponibile al 31.12.2007 sul pertinente capitolo di bilancio) in favore dei seguenti enti: "INTEREFOP", "Associazione Nuovo Cammino", "Fondazione C.A.S.", "Cormorano Felix soc. coop.", "Geoinformatica soc. coop. a r.l.", "Asaform", "ECAP Agrigento", "Associazione Politea", "C.I.R.S. Onlus Messina", "ECAP Palermo", "Endofap", En.A.I.P. Palermo", "I.R.A.P.S.", "A.N.F.E. Catania", "Associazione ERIS", "A.R.A.M.", "E.CO.FORM. CISAL", "A.N.F.E. Siracusa", "CE.SI.FO.P.", "IRIPA Sicilia", "Consorzio Noè", "En.A.I.P. Agrigento", "C.F.P. San Pancrazio Onlus", "ECAP Caltanissetta", "A.E.G.E.E. Palermo".

Con il decreto n.1911 del 24.12.2007 la dirigente generale Russo

assunse (con riferimento ai predetti decreti assessoriali) un impegno complessivo di spesa di € 1.338.887,48 sul capitolo di bilancio n.717910 dell'esercizio finanziario 2007.

A fronte di tale impegno di spesa, risulta, tuttavia, che furono concretamente versati agli Enti di Formazione interessati somme ammontanti complessivamente ad € 1.103.682,81.

* * * * *

Per quanto riguarda le procedure d'integrazione finanziaria attivate in epoca successiva alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nel P.R.O.F. 2007, la Sezione di primo grado le ha descritte suddividendole in due gruppi.

Relativamente al primo gruppo, è stato riferito quanto segue.

Con nota prot. n.1664 del 20.5.2008 il dott. Emanuele Antonino, dirigente dell'U.O.2 del Servizio Rendicontazione del Dipartimento della Formazione Professionale, comunicò al Servizio Programmazione (cui era preposta la Di Bartolo) che, a seguito della revisione della rendicontazione delle attività svolte dall'ente "Cormorano Felix", risultava "congrua" ed "ammissibile", in conformità alla richiesta avanzata dall'Ente, un'integrazione pari ad € 33.122,29 per la voce "spesa per il personale".

Con successive note prot. n.293/U.O.2 del 10.2.2009, n.295/U.O.2 del 10.2.2009 e n.383/U.O.2 del 16.2.2009, il medesimo Emanuele (in qualità di dirigente del Servizio Gestione) comunicò al Servizio Programmazione (cui era preposta la Di Bartolo) ed al dirigente generale del Dipartimento che, a seguito della revisione delle

rendicontazioni delle attività da essi rispettivamente svolte, risultavano "pertinenti", "congrue" e "giustificate" le integrazioni, supplementari rispetto ai finanziamenti a suo tempo loro assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007, richieste dai seguenti Enti:

"E.N.F.A.G.A. Palermo", per complessivi € 86.756,49 (per la voce "spese per il personale");

"A.R.A.M.", per complessivi € 760.736,80 (per la voce "spese per il personale");

"CE.FO.P.", per complessivi € 2.120.000,00 (per la voce "spese per il personale").

Con nota prot. n.325 del 18.2.2009 la Di Bartolo, dirigente del Servizio Programmazione, nel richiamare espressamente le predette note dell'Emanuele:

comunicò all'assessore Carmelo Incardona che il fabbisogno complessivo, necessario per la concessione dei finanziamenti integrativi agli enti "Cormorano Felix", "ENFAGA Palermo", "A.R.A.M." e "CE.FO.P.", ammontava ad € 2.336.051,61 (al netto delle economie, pari ad € 324.564,07, realizzate sulla voce "gestione" dei progetti formativi curati dal "CE.FO.P.");

evidenziò che tali risorse finanziarie avrebbero dovuto essere reperite utilizzando, secondo le modalità previste dall'art. 9 della L.R. 21/2007, le economie che erano state realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007, così come risultanti sul capitolo di bilancio n.717910.

Sulla predetta nota della Di Bartolo vennero apposti il parere favorevole della dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso, dirigente

generale del Dipartimento della Formazione Professionale, ed il visto per approvazione dell'assessore Incardona.

In data 7.4.2009 il medesimo assessore emanò, quindi, il decreto n.1062, con cui dispose che fossero concesse le integrazioni finanziarie (aggiuntive rispetto ai finanziamenti loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) agli enti: "Cormorano Felix", "ENFAGA Palermo", "A.R.A.M." e "CE.FO.P.", per un importo complessivo di € 2.282.287,17.

Il decreto assessoriale n.1062 venne registrato dalla Ragioneria Centrale dell'assessorato in data 15.6.2006.

In tale occasione, la dott.ssa Loredana Esposito, dirigente della Ragioneria, inviò al Servizio Programmazione la nota prot. n.33511 del 15.6.2009, contenente l'avvertenza n.406, in cui si segnalavano rettifiche "in pejus" di modesta entità relativamente alle integrazioni previste in favore dell'ente "E.N.F.A.G.A. Palermo" e veniva, altresì, evidenziato che non poteva ritenersi ammissibile, in quanto non rientrante tra le spese che potevano essere ricomprese nel P.R.O.F. 2007, una quota di € 262.236,67 richiesta dall'A.R.A.M..

Con decreto n.1116 del 18.6.2009 la dirigente generale Monterosso diede, quindi, attuazione (con alcune rettifiche) a quanto disposto, in favore dei predetti Enti, dal decreto dell'assessore Incardona n.1062 del 7.4.2009, impegnando sul capitolo 717910 del bilancio per l'esercizio 2009 la somma complessiva di € 2.373.253,13 (superiore per € 90.965,96 rispetto all'importo indicato nel predetto decreto assessoriale).

Risulta che ai quattro enti sopra menzionati è stata concretamente distribuita la somma complessiva di € 2.373.253,13.

*****

Relativamente all'altro gruppo delle integrazioni finanziarie disposte in epoca successiva alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nel P.R.O.F. 2007, risulta quanto segue.

Con note prot. n.694/U.O.2, n.695/U.O.2 e n.696/U.O.2, datate 12.3.2009, Emanuele Antonino (dirigente del Servizio Gestione) comunicò al Servizio Programmazione (cui era preposta la Di Bartolo) ed al dirigente generale del Dipartimento che, a seguito della revisione delle rendicontazioni delle attività da essi rispettivamente svolte, risultavano "pertinenti", "congrue" e "giustificate" le integrazioni, supplementari rispetto ai finanziamenti a suo tempo loro concessi nell'ambito del P.R.O.F. 2007, richieste dai seguenti Enti:

"A.N.F.E. Sicilia" di Palermo, per complessivi € 703.519,51;

"CIOFS-FP" di Catania, per complessivi € 205.525,79;

"I.A.L.-C.I.S.L." di Palermo, per complessivi € 403.234,89.

A tal proposito, l'Emanuele sottolineava che le relative risorse finanziarie avrebbero dovuto essere reperite utilizzando, secondo le modalità previste dall'art. 9 della L.R. 21/2007, le economie che erano state realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007, così come risultanti sul capitolo di bilancio n.717910.

Con nota n.1242 del 4.6.2009 la Di Bartolo (dirigente del Servizio Programmazione), nel richiamare espressamente le predette note dell'Emanuele:

evidenziò che il fabbisogno complessivo necessario per la concessione dei finanziamenti integrativi agli enti "A.N.F.E. Sicilia" di Palermo, "CIOFS-FP" di Catania e "I.A.L.-C.I.S.L." di Palermo ammontava ad € 1.281.055,26;

confermò che le relative risorse finanziarie avrebbero dovuto essere reperite utilizzando, secondo le modalità previste dall'art. 9 della L.R. 21/2007, le economie che erano state realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007, così come risultanti sul capitolo di bilancio n.717910.

Sulla predetta nota della Di Bartolo vennero apposti il parere favorevole della dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso, dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale, e la sottoscrizione, non accompagnata da alcuna dicitura, di Raffaele Lombardo, presidente della Regione Siciliana, che in quel momento (nelle more della costituzione di una nuova Giunta di governo) svolgeva anche le funzioni di assessore "ad interim" alla Formazione Professionale.

La pratica (che era rimasta, nel frattempo, inesitata) venne successivamente sottoposta all'attenzione di Luigi Gentile, nuovo assessore alla Formazione Professionale, il quale emise il decreto n.1804 del 28.7.2009, con il quale furono concretamente concesse le integrazioni finanziarie (aggiuntive rispetto ai finanziamenti loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) agli enti "A.N.F.E. Sicilia", "CIOFS-FP" e "I.A.L.-C.I.S.L.", per un importo complessivo di € 1.281.055,26.

Con decreto n.3427 del 30.12.2009 la dirigente generale Monterosso

diede attuazione al decreto dell'assessore Gentile, impegnando sul capitolo 717910 del bilancio per l'esercizio 2009 la somma complessiva di € 1.281.055,26.

La Ragioneria Centrale dell'assessorato inviò al Servizio Programmazione ed al dirigente generale la nota n.29 del 4.1.2010 con l'allegata avvertenza n.1046/2009, in cui, comunicandosi che il decreto assessoriale n.1804 del 28.7.2009 ed il decreto del dirigente generale n.3427 del 30.12.2009 erano stati registrati, venivano formulate alcune osservazioni.

Risulta che ai tre Enti sopra indicati è stata concretamente distribuita la somma complessiva di € 1.281.055,26.

*****

Dopo aver esposto i fatti di causa ed aver illustrato le tesi della Procura e le argomentazioni difensive dei convenuti, la Sezione di primo grado ha preliminarmente respinto, ritenendole giuridicamente infondate, le eccezioni riguardanti:

la presunta nullità dell'atto di citazione per asserita violazione dell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, e dell'art. 1, comma 1, lett. C, n.1, del D.L. n.103/2009, conv. in L. n.141/2009 (concernenti la necessità di una specifica e concreta notizia di danno affinchè la Procura della Corte dei Conti possa avviare attività istruttoria per l'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa);

la cessazione della materia del contendere e/o l'improcedibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per sopravvenuta

carenza di interesse, in considerazione del fatto che l'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale (dopo la citazione in giudizio degli amministratori e funzionari pubblici ritenuti dalla Procura responsabili del danno erariale) aveva provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali, con cui erano stati a suo tempo concessi i finanziamenti integrativi richiesti dai vari Enti di Formazione, ad intimare ai medesimi Enti la restituzione di quanto era stato loro erogato a tale titolo ed, infine, ad attivare il recupero delle somme non ancora restituite, mediante l'effettuazione di appositi "accantonamenti" sulle quote di finanziamento che sarebbero spettate agli Enti per la realizzazione dei nuovi progetti di formazione, approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011, ed il successivo "incameramento" di tali somme tramite "mandati verdi" emessi in favore della Regione Siciliana;

la presunta disintegrità del contraddittorio, in quanto avrebbero dovuto essere chiamati nel giudizio di responsabilità amministrativa anche gli Enti di Formazione che avevano ottenuto le integrazioni finanziarie nell'ambito del P.R.O.F. 2007 nonché altri soggetti (quali i componenti della Commissione Regionale per l'Impiego), che, ad avviso di alcuni amministratori e dirigenti regionali inquisiti, avrebbero assunto un ruolo concausale nella produzione del danno erariale in questione;

la maturata prescrizione quinquennale delle partite di danno correlate ai finanziamenti integrativi concessi agli Enti con i provvedimenti emessi nel corso del 2007.

*****

Passando alla disamina delle questioni di merito, la Sezione di primo grado ha preliminarmente illustrato in maniera dettagliata la normativa vigente nell'ambito della Regione Siciliana in materia di organizzazione e di finanziamento delle attività inerenti la formazione professionale, con particolare riferimento: ai principii generali sanciti dalla L.R. n.24/1976; alle disposizioni contenute nella circolare dell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale n.6 dell'11.6.2004 (recante le "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi"); alle statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. n.25/1993; alle disposizioni contenute nell'art. 9 della L.R. n.21/2007.

Sulla scorta di tale ricostruzione normativa, la Sezione di primo grado (facendo, altresì, espresso riferimento ai "principi di diritto" enunziati nella sentenza n.259/2013 di questa Sezione d'Appello, concernente una fattispecie sostanzialmente analoga a quelle oggetto del presente giudizio) ha evidenziato quanto segue.

La Formazione Professionale costituisce indubbiamente un "servizio pubblico", finalizzato a favorire l'incremento della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, onde agevolare le loro possibilità di occupazione.

In tale ambito viene ad assumere un ruolo fondamentale l'assessorato regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale, il quale provvede ad organizzare i corsi di formazione, avvalendosi, tra l'altro, degli "enti giuridicamente riconosciuti o di

fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale" (art. 4 della L.R. n.24/1976).

In tale ottica, l'assessorato provvede annualmente all'elaborazione del Piano Regionale per l'Offerta Formativa (P.R.O.F.), mediante una "rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto i profili dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei Centri di Formazione e dell'aderenza delle loro proposte ai programmi regionali" (art. 5 della L.R. n.24/1976).

Per il finanziamento delle attività formative commissionate ad enti esterni, l'Amministrazione deve predisporre specifici stanziamenti, finalizzati a coprire le varie categorie di spese elencate nell'art. 9 della L.R. n.24/1976.

Una volta approvato definitivamente, il P.R.O.F. assume valenza vincolante e può essere modificato soltanto in presenza di "condizioni particolari" (art. 6 della L.R. n.24/1976).

In applicazione dei predetti principii generali, l'assessorato ha emanato la circolare n.6 dell'11.6.2004, recante "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi", con cui ha inteso fornire prescrizioni dettagliate in ordine ai modelli di comportamento che avrebbero dovuto seguire sia gli enti interessati a partecipare al P.R.O.F. sia soprattutto i competenti Organi ed Uffici dell'Amministrazione.

Orbene, tra i punti più rilevanti della circolare figurano i seguenti:

ciascun Ente di formazione interessato a partecipare alla selezione

pubblica annualmente bandita deve indicare quali corsi sia disponibile ad organizzare e specificare analiticamente gli importi dei finanziamenti all'uopo occorrenti (ovviamente nei limiti delle categorie di spese ammissibili, così come individuate dall'art. 9 della L.R. n.24/1976 e dalle relative disposizioni applicative);

una volta operata la selezione comparativa delle proposte pervenute dagli Enti, l'assessorato redige il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno di riferimento, in cui, per ciascun progetto approvato, viene specificato l'ammontare del finanziamento concesso all'Ente attuatore;

in tale contesto, vige tassativamente il principio secondo cui: "Per i progetti inseriti nel P.R.O.F. il tetto massimo delle risorse finanziarie riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con il provvedimento di finanziamento" (v. capo II, par. 6, 3° cpv.);

i rapporti giuridici tra il Dipartimento della Formazione Professionale e l'Ente attuatore del progetto ammesso al finanziamento debbono essere formalmente disciplinati da un apposito "atto di adesione" (v. capo V, par. 9);

nel sottoscrivere l'atto di adesione, l'Ente deve, tra l'altro, accettare espressamente le clausole secondo cui: "Il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo viene riconosciuto spettante soltanto provvisoriamente e costituisce, altresì, il limite massimo di spesa" e "Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate".

Ciò precisato, la Sezione di primo grado ha sottolineato che il contenuto della circolare n.6 dell'11.6.2004 (ed, in particolare, il principio secondo cui la consistenza del finanziamento assegnato a ciascun Ente inserito nel P.R.O.F. annuale costituisce una soglia non superabile) era stato concretamente recepito nei provvedimenti che avevano approvato il P.R.O.F. 2007 nonché negli "atti di adesione" sottoscritti dai singoli Enti interessati ed era, pertanto, vincolante sia per l'Amministrazione che per gli Enti.

In tale contesto, quindi, non potevano considerarsi giuridicamente ammissibili finanziamenti integrativi, finalizzati a soddisfare pretese avanzate estemporaneamente dal singolo Ente dopo la concessione del finanziamento pubblico in suo favore e la sottoscrizione del relativo atto di adesione.

La Sezione di primo grado ha, altresì, evidenziato che (contrariamente a quanto sostenuto dai soggetti convenuti in giudizio) una corretta esegesi dell'art. 9 della L.R. 21/2007 (secondo cui le economie realizzate sugli stanziamenti finalizzati, in base alla L.R. n.24/1976, all'espletamento delle attività di formazione professionale possono essere reiscritte in bilancio per essere destinate ad altri interventi in materia) induce a ritenere che il legislatore non abbia affatto inteso consentire indiscriminatamente che le economie realizzate possano essere utilizzate dall'Amministrazione per erogare finanziamenti integrativi a qualsiasi Ente che asserisca di aver effettuato spese in misura maggiore rispetto a quella che era stata da esso stesso preventivata e che era

stata autorizzata dalla medesima Amministrazione, previa effettuazione di una rigorosa istruttoria, in sede di ammissione al finanziamento disposto con l'approvazione del P.R.O.F. annuale.

La norma contenuta nell'art. 9 della L.R. n.21/2007 va, infatti, interpretata nel senso che le economie realizzate possono essere destinate, in osservanza dei fondamentali principii di sana programmazione, di economicità e d'ineludibile trasparenza, soltanto all'effettuazione di nuovi interventi formativi, finalizzati a soddisfare preminenti interessi pubblici e da definirsi secondo le modalità e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge (v., in particolare, l'art. 6 della L.R. n.24/1976).

La Sezione di primo grado ha, pertanto, affermato che debbono ritenersi illegittime nonché foriere di danno erariale, in quanto avevano comportato ingiustificati ed inutili esborsi di ingenti risorse finanziarie pubbliche, le procedure (sopra illustrate) con cui l'assessorato alla Formazione Professionale aveva concesso, in varie fasi, a fine anno 2007 e poi nel 2009, a numerosi Enti finanziamenti integrativi rispetto a quelli loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007.

In tale contesto, il danno erariale va, quindi, individuato nell'importo globale dei finanziamenti integrativi illegittimamente erogati, detratte esclusivamente le somme che, nel frattempo, l'Amministrazione regionale è riuscita a recuperare effettivamente nei confronti degli Enti, così come precisato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni formulate nell'udienza del 18.12.2013.

A tal proposito, la Sezione di primo grado ha ribadito di non ritenere giuridicamente condivisibile la tesi prospettata da alcuni amministratori e dirigenti convenuti in giudizio, secondo cui le quote di danno loro imputate sarebbero, nel frattempo, venute meno, in quanto l'assessorato alla Formazione Professionale (dopo l'emissione, da parte della Procura, dell'atto di citazione in giudizio a carico dei soggetti reputati responsabili del danno erariale) aveva provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali, con i quali erano stati a suo tempo concessi i finanziamenti integrativi pretesi dai vari Enti di Formazione, ad intimare ai medesimi Enti la restituzione di quanto era stato loro erogato a tale titolo ed, infine, ad attivare il recupero delle somme risultate non ancora restituite, mediante l'effettuazione di appositi "accantonamenti" sulle quote di finanziamento che sarebbero spettate agli stessi Enti per la realizzazione dei nuovi progetti di formazione approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011 ed il successivo "incameramento" di tali somme, tramite "mandati verdi" emessi in favore della Regione Siciliana.

Ad avviso del Giudice di primo grado, non può ritenersi che il danno sia realmente venuto meno, non essendo ravvisabili nelle fattispecie in esame i presupposti previsti dalla legge per il configurarsi di una forma di "compensazione" tra i crediti vantati dall'Amministrazione nei confronti degli Enti (a seguito dell'annullamento in autotutela dei decreti dirigenziali, con i quali erano stati a suo tempo concessi i finanziamenti integrativi pretesi dai vari Enti di Formazione) ed i

debiti gravanti su di essa nei riguardi dei medesimi Enti (per le somme loro spettanti a titolo di quote di finanziamento per la realizzazione dei nuovi progetti di formazione, recentemente approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011), dato che tali partite creditorie e debitorie non appaiono tra loro omogenee e non presentano, comunque, congiuntamente le caratteristiche della certezza, della liquidità e dell'esigibilità.

Infatti, da un lato, i vari provvedimenti emessi dall'Amministrazione in sede di autotutela (dai quali trarrebbero origine i crediti vantati dalla medesima nei confronti degli Enti) sono stati contestati in sede giudiziaria da quasi tutti i destinatari e sono tuttora "sub judice" e, da un altro lato, i crediti degli Enti (per le somme che spetterebbero loro a titolo di quote di finanziamento per la realizzazione dei nuovi progetti di formazione recentemente approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011) sono indubbiamente subordinati sia all'effettivo espletamento dei progetti di formazione sia alle risultanze delle verifiche delle relative rendicontazioni (che, all'epoca dell'emanazione da parte dell'Amministrazione dei provvedimenti di autotutela, non erano state ancora effettuate).

Passando all'individuazione dei soggetti responsabili del danno erariale, il Giudice di primo grado ha ritenuto condivisibile la prospettazione della Procura, secondo cui nella "catena causale" si erano venuti ad inserire in maniera efficiente e determinante i comportamenti tenuti da:

Di Bartolo Maria Carmela (dirigente del Servizio Programmazione) e

(più marginalmente) Di Francesca Salvatore (funzionario presso il medesimo Servizio), i quali con le loro note e promemoria avevano avallato e, quindi, dato seguito alle richieste di finanziamenti integrativi inoltrate dagli Enti, senza rilevare che trattavasi di istanze sprovviste di un valido titolo giuridico;

Emanuele Antonino (dirigente dapprima presso il Servizio Rendicontazione e poi presso il Servizio Gestione), il quale aveva più volte dichiarato che apparivano pertinenti, congrue, plausibili e giustificate le integrazioni finanziarie (supplementari rispetto ai finanziamenti a suo tempo loro concessi nell'ambito del P.R.O.F. 2007) richieste "sine titulo" dai vari Enti interessati;

Russo Alessandra e Monterosso Giuseppa Patrizia (dirigenti generali presso il Dipartimento della Formazione Professionale, rispettivamente, nel 2007 e nel 2009), che dapprima avevano avallato le richieste degli Enti e dato impulso ai procedimenti finalizzati alla concessione in loro favore degli illegittimi finanziamenti integrativi e successivamente avevano assunto i relativi impegni di spesa in attuazione dei decreti assessoriali;

Formica Santi (assessore alla Formazione Professionale nel 2007), Incardona Carmelo (assessore nei primi mesi del 2009), Gentile Luigi (assessore nel secondo semestre del 2009) e Lombardo Raffaele (già presidente della Regione Siciliana, nella sua specifica qualità di assessore "ad interim" alla Formazione Professionale per un brevissimo periodo nel giugno 2009), i quali, ignorando la normativa di riferimento ed il contenuto della circolare n.6 dell'11.6.2004 (che

era stato espressamente recepito nei provvedimenti con cui erano stati approvati il P.R.O.F. 2007 ed erano stati assegnati i finanziamenti ai singoli Enti ed era stato, altresì, formalmente accettato dai medesimi Enti in sede della sottoscrizione degli "atti di adesione"), avevano emanato i provvedimenti mediante i quali erano stati concessi i finanziamenti integrativi indebiti.

Tali comportamenti, ad avviso del Giudice di primo grado, erano stati indubbiamente caratterizzati (sia pure con diverse gradazioni, a seconda delle funzioni istituzionalmente svolte dai soggetti sopra indicati) da colpa grave, sotto i profili dell'inescusabile negligenza, dell'ingiustificabile inosservanza delle disposizioni vigenti in materia, del macroscopico disinteresse per la sana ed oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche, della palese superficialità nell'assunzione di scelte incidenti in maniera particolarmente onerosa sulle finanze della Regione Siciliana.

In tale contesto, la Sezione di primo grado ha affermato che non potevano considerarsi idonee ad elidere o ad attenuare la colpa grave talune circostanze addotte dai soggetti convenuti in giudizio, quali:

la prassi, invalsa da tempo nell'assessorato, di concedere finanziamenti integrativi agli Enti che asserivano di aver sostenuto costi maggiori (soprattutto per il personale impiegato nei corsi di formazione) rispetto a quelli che erano stati da essi stessi preventivati in sede di presentazione dei progetti e che erano stati finanziati dall'Amministrazione mediante l'approvazione del P.R.O.F.

annuale;

taluni orientamenti giurisprudenziali dei Giudici del Lavoro, secondo i quali la Regione Siciliana sarebbe stata, comunque, tenuta a fornire una sorta di "garanzia impropria" in ordine all'adempimento delle obbligazioni gravanti sugli Enti di Formazione per la corresponsione al personale impiegato nell'espletamento dei corsi dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva;

l'avvenuta registrazione (sia pure in contesti diversi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio di responsabilità amministrativa), da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, di alcuni provvedimenti con i quali erano stati, a suo tempo, concessi finanziamenti integrativi.

Infatti, ad avviso della Sezione di primo grado:

il conformarsi in maniera acritica ad una prassi (quale quella della concessione di finanziamenti integrativi "extrabudget") priva di qualsiasi valida giustificazione giuridica, ed, anzi, palesemente contraria ai principii agevolmente desumibili dal quadro normativo vigente in materia, costituisce ulteriore dimostrazione di comportamenti connotati da inescusabili negligenza e superficialità nonchè da macroscopico disinteresse per l'oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche e per il buon andamento dell'azione amministrativa;

il richiamo "ex post" a taluni orientamenti giurisprudenziali del Giudice del Lavoro, oltre che essere inappropriato in rapporto alle peculiari fattispecie oggetto del presente giudizio di responsabilità

(nell'ambito delle quali la Regione Siciliana aveva già integralmente erogato agli Enti di Formazione i finanziamenti originariamente concordati e fissati in sede d'approvazione del P.R.O.F. 2007), non può giustificare l'inosservanza dei principii chiaramente desumibili dal quadro normativo vigente, secondo i quali "per i progetti inseriti nel P.R.O.F. il tetto massimo delle risorse finanziarie riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con il provvedimento di finanziamento";

nelle specifiche fattispecie oggetto del presente giudizio non v'era stata alcuna registrazione di provvedimenti da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti (non trattandosi di spese cofinanziate dall'Unione Europea) ed, in ogni caso, il richiamo "ex post" a qualche episodico visto dell'Organo di Controllo non può consentire di ritenere esenti da colpa grave comportamenti chiaramente non conformi al quadro normativo di riferimento ed improntati ad una scriteriata gestione delle risorse finanziarie regionali.

Tenuto conto delle istanze risarcitorie, così come parzialmente riformulate dalla Procura durante l'udienza del 18.12.2013 (nella quale il P.M. aveva chiesto che fossero detratte dall'ammontare delle varie partite di danno le somme che risultavano essere state effettivamente ed incontrovertibilmente recuperate dall'Amministrazione a carico di taluni Enti), la Sezione di primo grado ha conclusivamente condannato i seguenti soggetti a pagare alla Regione Siciliana le somme a fianco di ciascuno indicate (da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali,

secondo le modalità specificate nel dispositivo della medesima sentenza):

Formica Santi (ex assessore regionale alla Formazione Professionale): € 378.783,96;

Incardona Carmelo (ex assessore regionale alla Formazione Professionale): € 830.638,60;

Lombardo Raffaele (in qualità di ex assessore "ad interim" alla Formazione Professionale, in carica per un brevissimo periodo nel giugno 2009): € 224.184,67;

Gentile Luigi (ex assessore regionale alla Formazione Professionale): € 224.184,67;

Russo Alessandra (ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale): € 378.783,96;

Monterosso Giuseppa Patrizia (ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale): € 1.279.007,04;

Di Bartolo Maria Carmela (ex dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 473.654,83;

Emanuele Antonino (ex dirigente dapprima presso il Servizio Rendicontazione e poi presso il Servizio Gestione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 365.430,84;

Di Francesca Salvatore (funzionario presso il Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 108.223,99.

Nel determinare l'onere risarcitorio posto a carico di ciascuno dei predetti soggetti, la Sezione di primo grado ha tenuto conto:

da un lato, degli specifici procedimenti di concessione dei finanziamenti integrativi cui il medesimo aveva effettivamente partecipato;

da un altro lato, della rilevanza delle funzioni da lui istituzionalmente svolte e del loro grado d'incidenza concausale nell'ambito del singolo procedimento.

In tale ottica, il medesimo Giudice (aderendo alla prospettazione della Procura) ha ritenuto che, nell'ambito di ciascuna partita di danno, il correlativo onere risarcitorio dovesse essere ripartito nelle seguenti misure:

il 70%, a sua volta da suddividersi in quote uguali tra loro, a carico di coloro che avevano ricoperto la carica di assessore o di dirigente generale;

il restante 30%, anch'esso da suddividersi in quote uguali tra loro, a carico degli altri dirigenti e funzionari.

La Sezione di primo grado ha, infine, ritenuto che non fossero ravvisabili profili di responsabilità amministrativa a carico di Esposito Loredana, dirigente della Ragioneria centrale presso l'assessorato alla Formazione Professionale, considerato che:

in base a quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n.38 del 1998, il controllo demandato alla Ragioneria concerne la legittimità della spesa dal punto di vista prettamente finanziario e contabile ed, inoltre, non assume più valenza impeditiva dell'efficacia degli atti ad esso sottoposti;

conseguentemente, ponendosi l'attività di controllo al di fuori dei

procedimenti amministrativi di formazione dei provvedimenti con cui erano stati concessi i finanziamenti integrativi agli Enti interessati, essa non aveva assunto un effettivo ruolo concausale nella produzione del danno erariale in questione.

*****

ATTI D'APPELLO DELLE PARTI PRIVATE.

Avverso la sentenza n.401/2014 hanno proposto appello tutti i soggetti condannati in primo grado, la Procura regionale, limitatamente all'assoluzione della dott.ssa Esposito (dirigente della Ragioneria), e la stessa Esposito (che, pur risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, ha così inteso contestare i capi della sentenza che avevano definito in senso sfavorevole alle sue tesi talune problematiche).

Dalla disamina dei vari atti d'appello si desume agevolmente che numerose tematiche risultano sostanzialmente comuni a più gravami mentre altre riguardano profili particolari, inerenti la posizione di questo o di quel soggetto.

*****

<u>Le questioni preliminari che sono state sollevate possono essere riassunte secondo lo schema seguente</u>.

A) Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore ed Esposito Loredana hanno riproposto l'eccezione (già dichiarata infondata dalla Sezione di primo grado) secondo cui l'istruttoria condotta dalla Procura regionale e la correlativa citazione in giudizio emessa nei loro confronti sarebbero affette da nullità per

violazione delle disposizioni contenute nell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, modificate dall'art. 1, comma 1, lett. C, n.1, del D.L. n.103/2009, conv. in L. n.141/2009, concernenti la necessità della sussistenza di una "specifica e concreta notizia di danno" affinchè la Procura della Corte dei Conti possa avviare attività istruttoria per l'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa.

A tal proposito, i predetti soggetti hanno sostenuto che il P.M. avrebbe avviato indagini sugli asseritamente illegittimi finanziamenti integrativi concessi agli Enti di Formazione che avevano partecipato alle attività contemplate nel P.R.O.F. 2007, basandosi essenzialmente su esposti pervenuti in Procura agli inizi del 2011, i quali, però, riguardavano direttamente taluni finanziamenti "extrabudget" disposti nell'ambito dei P.R.O.F. relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, nonchè su qualche articolo di stampa piuttosto generico.

D'altro canto, la relazione datata 18.1.2012, redatta dai funzionari incaricati dal P.M. contabile di eseguire approfondimenti istruttori in ordine alle circostanze segnalate nei predetti esposti, pur riferendo che la prassi di concedere illegittimi finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione risaliva già alle annualità 2006, 2007 e 2008, non conteneva, tuttavia, elementi sufficientemente dettagliati e, quindi, idonei a consentire l'effettuazione di nuove indagini da parte del P.M. relativamente ad ipotizzate illiceità, produttive di danno erariale, afferenti il P.R.O.F. 2007.

B) L'ex assessore Incardona Carmelo ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei propri confronti, asserendo che egli, in qualità di Organo di natura politica, non avrebbe potuto esercitare (così come disposto dall'art. 2 della L.R. n.10/2000) funzioni di tipo gestionale, quali quelle inerenti la concessione di finanziamenti integrativi in favore di Enti di Formazione Professionale.

Tali specifiche funzioni, infatti, rientrerebbero nelle competenze istituzionali dei dirigenti del Dipartimento.

Ciò premesso, l'Incardona ha sostenuto che il decreto n.1062, da lui emesso in data 7.4.2009, avrebbe assunto esclusivamente la valenza di una sorta d'approvazione preventiva, da parte dell'assessore, di un atto di natura gestionale di competenza esclusiva del dirigente generale.

In tale ottica, quindi, dal decreto da lui emesso non sarebbero scaturiti effetti giuridici diretti nella definizione della procedura di concessione dei finanziamenti integrativi, effetti che sarebbero, invece, derivati esclusivamente dal successivo decreto n.1116 del 18.6.2009, con cui la dirigente generale Monterosso aveva assunto i relativi impegni di spesa.

Ad avviso dell'Incardona, sarebbe, pertanto, applicabile nella fattispecie in esame la norma di cui all'art. 1, comma 1-ter, della L. n.20/1994, la quale dispone che: "Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli Uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli Organi politici, che, in

buona fede, li abbiano approvati ovvero ne abbiano consentito o autorizzato l'esecuzione".

C) L'ex assessore Incardona Carmelo e l'ex dirigente generale Monterosso Giuseppa Patrizia hanno riproposto l'eccezione (già dichiarata infondata dalla Sezione di primo grado) concernente la presunta "disintegrità del contraddittorio processuale".

Infatti, ad avviso dei medesimi, nel presente giudizio di responsabilità amministrativa avrebbero dovuto essere citati anche i singoli Enti di Formazione Professionale, che, a suo tempo, avevano chiesto ed ottenuto la concessione dei finanziamenti integrativi (ritenuti illegittimi dalla Procura e dal Giudice di primo grado).

Inoltre, secondo la Monterosso, avrebbero dovuto essere chiamati in giudizio anche i componenti della Commissione Regionale per l'Impiego, che aveva espresso il proprio parere nella fase prodromica all'approvazione del P.R.O.F. 2007, nonché altri dirigenti regionali (quali il ragioniere generale Vincenzo Emanuele, il dott. Ludovico Albert ecc.).

I predetti appellanti hanno, pertanto, chiesto che, previo annullamento della sentenza n.401/2014, il presente giudizio sia rinviato alla Sezione di primo grado, affinchè provveda all'integrazione del contraddittorio nei sensi da essi auspicati.

D) L'ex assessore Santi Formica aveva eccepito, in sede di proposizione dell'appello, la nullità della sentenza, che sarebbe stata dovuta ad una presunta irregolarità della notifica dell'atto di citazione.

Con la memoria conclusionale del 30.1.2015 ed all'odierna udienza,

Il Formica ha, però, formalmente rinunziato alla predetta eccezione, riconoscendo (in adesione a quanto evidenziato dalla Procura Generale) che la notificazione della citazione nei suoi confronti era avvenuta in maniera legittima.

E) Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore ed Emanuele Antonino hanno riproposto l'eccezione (già dichiarata infondata dalla Sezione di primo grado) di prescrizione (perlomeno parziale) delle pretese risarcitorie che sono state azionate nei loro confronti dalla Procura regionale.

Ad avviso dei medesimi, infatti, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la maturata prescrizione quinquennale relativamente alle partite di danno erariale corrispondenti ai finanziamenti integrativi concessi a vari Enti di Formazione durante l'anno 2007.

A tal proposito, i predetti soggetti hanno sostenuto che non sarebbero stati idonei ad interrompere il decorso della prescrizione gli atti di costituzione in mora, contenuti negli inviti a dedurre loro notificati dal P.M. nell'ottobre 2012, ed, inoltre, che il "dies a quo" della prescrizione decorrerebbe dalle date in cui furono posti in essere i singoli comportamenti illegittimi e non da quelle in cui si verificarono (mediante i concreti versamenti dei finanziamenti integrativi agli Enti interessati) gli eventi lesivi per le finanze regionali.

F) L'ex dirigente generale Monterosso ha lamentato che la Sezione di primo grado avrebbe tenuto conto, in violazione dei "principii del giusto processo", delle risultanze di alcune audizioni personali (quali

quelle dei dirigenti Corsello e La Cagnina), che il P.M. aveva disposto dopo l'emissione dell'atto di citazione e sinanche in prossimità dell'udienza di trattazione del giudizio.

* * * * *

Le questioni di merito che sono state prospettate nei vari atti di appello possono essere riassunte secondo lo schema seguente.

1) Gli ex assessori Incardona Carmelo e Gentile Luigi, le ex dirigenti generali del Dipartimento della Formazione Professionale Monterosso Giuseppa Patrizia e Russo Alessandra (quest'ultima soltanto nella memoria del 13.3.2015), l'ex dirigente del Servizio Programmazione Di Bartolo Maria Carmela, il funzionario Di Francesca Salvatore e la dirigente della Ragioneria Centrale presso l'assessorato alla Formazione Professionale Esposito Loredana hanno riproposto le tesi (già disattese dalla Sezione di primo grado) secondo cui:

dovrebbe essere ravvisata l'inattualità delle partite di danno erariale loro contestate dalla Procura;

conseguentemente, dovrebbe essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità dell'azione risarcitoria, promossa dalla Procura, per carenza dell'interesse di cui all'art. 100 del c.p.c..

A tal proposito, i soggetti sopra indicati hanno riferito che:

nel periodo aprile-luglio 2013 (ossia dopo la citazione in giudizio degli amministratori e funzionari pubblici, ritenuti dalla Procura responsabili del danno erariale), il nuovo dirigente generale pro

tempore (dott.ssa Corsello) del Dipartimento della Formazione Professionale aveva proceduto ad annullare in autotutela i vari decreti dirigenziali con cui erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi, pretesi dagli Enti di Formazione rispetto a quanto loro già assegnato nell'ambito del P.R.O.F. 2007, intimando, altresì, ai medesimi Enti di provvedere, entro trenta giorni, alla restituzione delle relative somme, mediante versamenti da effettuarsi sul capitolo d'entrata n.3724 del bilancio regionale, e di depositare le corrispondenti quietanze (mod. 121/T) rilasciate dalla Tesoreria;

successivamente, il medesimo dirigente generale, avendo constatato che il predetto termine di trenta giorni era decorso infruttuosamente, aveva provveduto agli accertamenti in entrata (sul capitolo 3724, capo X) delle somme che avrebbero dovuto essere recuperate a carico dei vari Enti, previa effettuazione di appositi "accantonamenti" a valere sulle quote di finanziamento che erano state nel frattempo contabilmente impegnate in favore degli Enti incaricati della realizzazione dei nuovi progetti di formazione, recentemente approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011;

nei decreti dirigenziali in questione si disponeva, in particolare, che le somme assoggettate alle operazioni di accantonamento venissero liquidate in favore della Regione Siciliana e, quindi, incamerate tramite l'emissione di mandati speciali (cosiddetti "mandati verdi");

con tali "mandati verdi" l'Amministrazione aveva, quindi, disposto, con riferimento a ciascuno degli Enti di Formazione interessati, la "commutazione in entrata della ritenuta eseguita in misura pari

all'importo dal medesimo Ente dovuto", con correlativa imputazione al capitolo di entrata n.3724 del bilancio regionale, rubricato "recuperi e rimborsi vari da altri soggetti".

Ciò premesso, le suddette parti appellanti hanno sostenuto che le varie partite di danno erariale sarebbero venute meno per effetto delle operazioni contabili sopra illustrate, che avrebbero comportato una forma di "compensazione" tra:

i crediti vantati dall'Amministrazione regionale per la restituzione, da parte degli Enti di Formazione, dei finanziamenti integrativi (ritenuti illegittimi dalla Procura e dalla Sezione di primo grado) che erano stati loro concessi (tra il 2007 ed il 2009), in aggiunta a quelli già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007, e che sono stati revocati mediante i decreti dirigenziali emanati nel 2013;

i crediti di cui sarebbero già divenuti titolari, nei confronti della Regione Siciliana, gli Enti di Formazione ai quali sono state assegnate quote di finanziamento, finalizzate alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nell'ambito dell'Avviso n.20 del 2011.

Si tratterebbe, infatti, di crediti (e debiti) reciproci, che sarebbero dotati dei requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, idonei a consentirne la compensazione ai sensi dell'art. 1241 del c.c..

A dimostrazione di tali recuperi tramite compensazione, sono state allegate, tra l'altro:

la nota datata 27.11.2013 del Servizio Gestione;

la nota n.81109 del 16.12.2013 del medesimo Servizio;

le note n.36513 del 25.6.2014 e n.3274 del 22.1.2015, a firma del

dirigente del Servizio Tesoro della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, in cui si riferisce testualmente che: "A fronte dei mandati verdi di regolazione contabile emessi dal Dipartimento della Formazione Professionale a valere sui capitoli di spesa nn. 717914 e 717910, sono state predisposte le quietanze d'entrata al bilancio della Regione Siciliana, analiticamente di seguito descritte, imputate al capitolo d'entrata n.3724, capo X, esercizio contabile 2013.... Attesa la competenza del predetto Dipartimento, cui s'intesta l'azione di recupero, si ritiene che ulteriori dati ed informazioni circa lo stato dello stesso recupero debbano essere chiesti a tale Dipartimento".

Le suddette parti appellanti hanno, infine, sottolineato che i contenziosi instaurati dai vari Enti di formazione innanzi al T.A.R. (avverso i decreti del 2013 con cui erano stati revocati i finanziamenti integrativi loro concessi sul P.R.O.F. 2007 ed era stata intimata la restituzione delle somme da essi riscosse a tale titolo) od al Giudice Ordinario (avverso i provvedimenti con cui erano stati disposti i recuperi a loro carico, mediante lo strumento della compensazione sopra illustrato) sono ancora pendenti per la decisione nel merito; tuttavia, alcune istanze cautelari proposte dai medesimi Enti risultano essere state, nel frattempo, rigettate.

2) Le parti appellanti Incardona, Gentile, Monterosso, Russo, Di Bartolo, Emanuele, Di Francesca ed Esposito hanno ribadito che non sarebbero, comunque, ravvisabili profili d'illegittimità nei procedimenti e nei provvedimenti mediante i quali erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi, richiesti dai vari Enti di

Formazione Professionale in aggiunta alle somme loro già assegnate nell'ambito del P.R.O.F. 2007.

Infatti, trattandosi dell'espletamento di un "servizio pubblico" affidato dalla Regione Siciliana ad Enti privati non aventi scopo di lucro, l'Amministrazione sarebbe sempre incondizionatamente tenuta a coprire tutti i costi ed, in particolare, i "costi del personale", gravando su di essa una sorta di "garanzia impropria" per l'adempimento, da parte degli Enti di Formazione, delle obbligazioni di corrispondere al personale impiegato nei corsi i trattamenti economici stabiliti dalla contrattazione collettiva.

D'altro canto, non sarebbe ravvisabile a carico dell'Amministrazione alcun effettivo vincolo giuridico di non superabilità del limite di spesa previsto, in sede di approvazione del P.R.O.F., nei riguardi di ciascun Ente né tantomeno potrebbero desumersi tassativi divieti in tal senso dalla circolare n.6 dell'11.6.2004, che peraltro, all'epoca (periodo 2007-2009) in cui si verificarono i fatti oggetto del presente giudizio, non sarebbe stata più efficace.

In tale contesto, quindi, alle integrazioni finanziarie pretese dagli Enti si sarebbe legittimamente provveduto "ex post", utilizzando le economie di spesa già realizzate e reiscritte nei pertinenti capitoli di bilancio, così come consentito dall'art. 9 della L.R. n.21/2007.

Pertanto, secondo le predette parti appellanti, i comportamenti da esse tenuti e gli atti ed i provvedimenti emessi non sarebbero viziati da profili di antigiuridicità produttiva di danno erariale.

3) Tutti gli appellanti (ossia gli ex assessori Formica, Incardona,

brevissimo periodo nel giugno 2009 (nelle more della costituzione di una nuova Giunta), tra le altre, anche la carica di assessore "ad interim" all'Istruzione ed alla Formazione Professionale;

in tale contesto, egli non emanò alcuno dei decreti contenenti modifiche al P.R.O.F. 2007, con cui vennero previste ed autorizzate integrazioni finanziarie postume a favore di Enti di Formazione;

egli si limitò, infatti, ad apporre una firma, non accompagnata da alcuna dicitura avente valenza approvativa, su un promemoria che era stato redatto dalla struttura burocratica ed era già stato sottoscritto dal dirigente generale;

si trattò, quindi, di una "mera presa d'atto" da parte sua, non avente alcuna efficacia giuridica;

ciò trova puntuale conferma nel fatto che la pratica, rimasta all'epoca inesitata, venne successivamente sottoposta all'esame del nuovo assessore Gentile, il quale, effettuate autonomamente le proprie valutazioni, emanò il decreto n.1804 del 28.7.2009, con cui apportò modifiche al decreto n.852 del 3.4.2007 (che aveva, a suo tempo, approvato il P.R.O.F. 2007) e riconobbe la spettanza di finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione "A.N.F.E. Sicilia", "CIOFS-FP" e "I.A.L.-C.I.S.L." per complessivi € 1.281.055,26.

In conclusione, ad avviso del Lombardo, egli non avrebbe assunto alcun ruolo concausale nella produzione di tale partita di danno, ragion per cui la condanna al risarcimento di € 224.184,67, pronunziata a suo carico dalla Sezione di primo grado, dovrebbe essere annullata, in quanto priva di valido fondamento.

Gentile e Lombardo, le ex dirigenti generali Russo e Monterosso, i dirigenti di settore Di Bartolo ed Emanuele, il funzionario Di Francesca, l'ex dirigente della Ragioneria Esposito) hanno sostenuto che, in ogni caso, non sarebbe ravvisabile alcun concreto nesso di causalità giuridicamente apprezzabile tra i comportamenti rispettivamente tenuti da ciascuno di essi ed i danni patrimoniali, che, secondo la Procura ed il Giudice di primo grado, sarebbero stati patiti dalla Regione Siciliana.

Più in particolare, gli ex assessori Formica, Incardona e Gentile hanno affermato che:

in base ai vigenti criteri di ripartizione delle competenze tra gli Organi di vertice politico-amministrativo e la dirigenza degli Enti Pubblici, le funzioni di natura gestionale spettano ai dirigenti;

pertanto, il presunto danno sarebbe causalmente riconducibile non ai decreti emanati dagli assessori, con i quali vennero apportate modifiche al P.R.O.F. 2007, prevedendosi determinate integrazioni finanziarie a favore degli Enti di Formazione che le avevano richieste, bensì ai successivi decreti emessi dal dirigente generale pro tempore (ossia dalla Russo, in carica nel 2007, e dalla Monterosso, in carica nel 2009), con i quali vennero concretamente assunti i correlativi impegni di spesa e disposti i pagamenti ai vari Enti.

Il Lombardo, per quanto riguarda la sua specifica posizione, ha evidenziato che:

egli, già presidente della Regione Siciliana, si trovò a ricoprire per un

I dirigenti e funzionari sopra menzionati (ossia Monterosso, Russo, Di Bartolo, Emanuele, Di Francesca ed Esposito) hanno, invece, sostenuto che:

in base alla normativa speciale contenuta nell'art. 6 della L.R. n.24/1976, la competenza ad approvare ed a modificare il Piano Regionale dell'Offerta Formativa spetta istituzionalmente all'assessore pro tempore alla Formazione Professionale;

la predetta competenza è stata puntualmente esercitata, per quanto concerne le fattispecie oggetto del presente giudizio, dagli assessori in carica, come inequivocabilmente comprovato dai decreti da essi emessi;

in tale contesto, pertanto, i decreti d'impegno delle relative spese, emanati dai dirigenti generali, avrebbero avuto una funzione "attuativa" delle determinazioni già definitivamente assunte dall'assessore, mentre i vari atti (note, promemoria, pareri, proposte ecc.) predisposti dai dirigenti e funzionari delle strutture burocratiche (Servizio Gestione, Servizio Rendicontazione, Servizio Programmazione, Dirigenza Generale del Dipartimento) avrebbero avuto una valenza istruttoria meramente endoprocedimentale, sostanzialmente priva di efficacia concausale nel determinismo delle varie partite di danno erariale.

4) Tutte le parti appellanti hanno sostenuto che, anche nel caso in cui si ravvisasse l'oggettiva illegittimità della concessione dei finanziamenti integrativi, i comportamenti da essi tenuti nella vicenda in esame non sarebbero stati, comunque, caratterizzati da profili

d'inescusabile violazione di norme, di marchiana negligenza e di sciteriata superficialità, tali da integrare gli estremi della colpa grave.

A sostegno di tale tesi, è stato affermato, in linea generale, che:

dal quadro normativo in materia non erano desumibili chiari divieti concernenti la concessione di finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione;

nell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale era peraltro, da tempo, invalsa la prassi di concedere finanziamenti integrativi postumi, soprattutto al fine di consentire la copertura dei maggiori costi di personale rispetto a quelli preventivati dagli Enti, considerato anche che doveva tenersi presente la circostanza che, in base al prevalente orientamento giurisprudenziale dei Giudici del Lavoro, l'Amministrazione regionale sarebbe stata, comunque, tenuta a fornire una sorta di "garanzia impropria" in ordine all'adempimento delle obbligazioni, gravanti direttamente sugli Enti di Formazione, riguardanti la corresponsione al personale, impiegato nell'espletamento dei corsi, dei trattamenti economici fissati dalla contrattazione collettiva;

d'altronde, sia pure al di fuori dei procedimenti divenuti oggetto di contestazione nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana aveva in precedenza ammesso a visto e registrazione alcuni provvedimenti concessivi di finanziamenti integrativi (che erano stati sottoposti al suo esame in quanto comportanti l'utilizzo di risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea), senza formulare

specifici rilievi in ordine ad eventuali profili d'illegittimità di tali operazioni;

la suddetta circostanza avrebbe, quindi, contribuito a corroborare la convinzione degli amministratori e dirigenti regionali, che s'erano successivamente occupati di problematiche similari, che non vi fossero ostacoli giuridici all'attribuibilità di finanziamenti integrativi agli Enti che li avessero richiesti;

in tale contesto, pertanto, dovrebbe farsi applicazione, sia pur in via analogica (dato che i provvedimenti ritenuti illegittimi nel presente giudizio non furono sottoposti al controllo della Corte dei Conti, in quanto non comportanti l'utilizzo di risorse finanziarie stanziate dall'Unione Europea), del principio recentemente introdotto dall'art. 17, comma 30-quater, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, secondo cui: "in ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo".

Gli ex assessori Formica, Gentile ed Incardona, al fine di escludere profili di colpa grave nei comportamenti da essi tenuti, hanno, altresì, affermato di aver riposto affidamento sulle attività istruttorie che erano state svolte dai dirigenti dei competenti Servizi (Gestione, Programmazione ecc.) nonché dal dirigente generale pro tempore, ritenendo, pertanto, di poter condividere, in buona fede, il contenuto delle note, dei promemoria, dei pareri provenienti da tali soggetti, in cui si reputavano meritevoli di accoglimento le richieste avanzate dal

vari Enti di Formazione.

A loro volta, gli ex dirigenti generali Russo e Monterosso hanno sostenuto, sempre al fine di escludere profili di colpa grave nelle loro condotte, di essersi basati sulle risultanze degli atti istruttori provenienti dai Servizi sottordinati e successivamente, in sede di emissione dei decreti di assunzione degli impegni di spesa, d'aver dato puntuale esecuzione alle determinazioni assunte dall'assessore pro tempore.

I dirigenti e funzionari di settore (Di Bartolo, Emanuele, Di Francesca) hanno affermato di essersi attenuti alle direttive vigenti nell'ambito del Dipartimento, favorevoli alla concessione dei finanziamenti integrativi.

5) Tutte le parti appellanti hanno chiesto che questa Corte, ove ritenesse persistenti i profili di responsabilità amministrativa loro contestati dalla Procura, applichi in loro favore il "potere riduttivo dell'addebito", di cui all'art. 52 del R.D. n.1214/1934.

*****

Dopo aver illustrato i motivi di gravame (concernenti il merito della complessa vicenda) comuni a tutte le parti private appellanti o, comunque, alla maggior parte di esse, deve darsi conto di talune tematiche particolari, prospettate da singoli soggetti.

6) L'ex assessore Formica, nel chiedere il ridimensionamento dell'onere risarcitorio posto a suo carico, ha sostenuto che, in tale ottica, dovrebbe valutarsi il ruolo che, nel 2007 (ossia all'epoca della prima fase di concessione dei finanziamenti integrativi, in cui egli

risulta coinvolto), avrebbe assunto la Commissione Regionale per l'Impiego, in sede di formulazione del parere (obbligatorio anche se non vincolante) da essa espresso in occasione dell'approvazione del P.R.O.F. 2007.

7) Di Francesca Salvatore (funzionario direttivo presso il Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale) ha sottolineato di non aver posto in essere alcun atto d'impulso o d'avallo, avente efficacia concausale nella produzione della partita di danno erariale che gli è stata contestata dalla Procura.

D'altronde, egli, rivestendo la qualifica di semplice funzionario amministrativo, non aveva la potestà di formulare proposte o di esprimere pareri, funzioni che competevano istituzionalmente al dirigente del Servizio (v. l'art. 8 della L.R. n.10/2000).

Ciò premesso, il Di Francesca ha osservato che l'unica contestazione che gli è stata rivolta dalla Procura concerne il promemoria prot. n.3657 del 19.12.2007.

Orbene, tale promemoria era stato da lui redatto, su richiesta della dirigente generale Russo, in un momento in cui era assente dal servizio la Di Bartolo (dirigente del Servizio Programmazione) ed in presenza di una situazione d'urgenza correlata all'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2007.

Con il suddetto promemoria egli si limitò a trasmettere alla dirigente generale Russo il quadro riassuntivo delle richieste dei finanziamenti integrativi sino ad allora pervenute, osservando, altresì, che eventuali impegni di spesa avrebbero potuto essere assunti prima della

scadenza dell'esercizio finanziario e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie ancora disponibili.

Qualsiasi valutazione in merito spettava, quindi, al dirigente generale (che, ai sensi della L.R. n.10/2000, in quel momento aveva anche il compito di sovrintendere al Settore Programmazione, data la temporanea assenza della Di Bartolo), che, in tale contesto, avrebbe dovuto tener conto, tra l'altro, della circostanza, debitamente segnalata dal Di Francesca, che non erano ancora pervenute le risultanze delle verifiche disposte dal Servizio Programmazione in ordine alle attività effettivamente svolte dagli Enti di Formazione interessati.

Il Di Francesca ha, pertanto, chiesto la riforma della statuizione di condanna formulata a suo carico dal Giudice di primo grado.

8) L'ex assessore Incardona ha evidenziato che:

con il decreto n.1062, da lui emesso il 7.4.2009, erano stati autorizzati finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, A.R.A.M. e CE.FO.P., per un ammontare complessivo di € 2.282.287,17;

con il decreto n.1116 del 18.6.2009 la dirigente generale Monterosso, pur tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Ragioneria Centrale dell'assessorato in ordine a talune rettifiche da effettuarsi relativamente agli importi assegnati agli Enti ENFAGA Palermo ed A.R.A.M., aveva, però, impegnato per la concessione delle integrazioni in favore dei predetti Enti la somma complessiva di € 2.373.253,13, superiore per € 90.965,96 a quella di € 2.282.287,17

prevista nel decreto assessoriale n.1062 del 7.4.2009.

L'Incardona ha, quindi, eccepito che egli non può essere tenuto a rispondere "pro quota" della maggior somma di € 90.965,96.

9) La Di Bartolo, dirigente del Servizio Programmazione, ha affermato, con specifico riferimento agli incrementi che erano stati concessi ad alcuni Enti (più precisamente: Consorzio E-laborando, Mathesis Italia, E.N.F.A.G.A. Palermo, Movimento Apostolico Ciechi) "in concomitanza alla fase di realizzazione dei progetti formativi ricompresi nel P.R.O.F. 2007", che non si sarebbe trattato di veri e propri "finanziamenti integrativi" bensì di somme erogate al fine di porre rimedio a presunti errori che sarebbero stati compiuti in sede d'approvazione del P.R.O.F. 2007.

10) Per quanto riguarda Lombardo Raffaele, si fa rinvio a quanto sopra già ampiamente esposto.

*****

APPELLO DELLA PROCURA AVVERSO ESPOSITO LOREDANA ED APPELLO INCIDENTALE DELLA MEDESIMA ESPOSITO.

Con atto notificato il 20.6.2014, la Procura regionale ha proposto appello avverso la sentenza n.401/2014, nella parte in cui la Sezione di primo grado ha dichiarato esente da responsabilità amministrativa Esposito Loredana, che, all'epoca dei fatti di causa, svolgeva le funzioni di dirigente del Servizio Ragioneria presso l'assessorato alla Formazione Professionale.

Ad avviso del P.M., pur essendo vero (come osservato dal Giudice di primo grado) che il controllo di competenza delle Ragionerie ha

ormai perduto, per effetto dell'art. 9 del D.P.R. n.38/1998, la tradizionale valenza impeditiva dell'efficacia degli atti, deve, tuttavia, ritenersi che la verifica della legittimità di una spesa sotto il profilo finanziario e contabile (copertura finanziaria, corretta imputazione al pertinente capitolo di bilancio, regolarità e completezza della documentazione giustificativa ecc.) non possa, comunque, prescindere dal preventivo accertamento riguardante l'intrinseca "legalità" della medesima spesa, ossia la sussistenza di una norma giuridica che ne consenta l'effettuazione.

In tale ottica, come si desume anche dalla circolare n.3, datata 26.1.2005, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, la competente Ragioneria Centrale presso ciascun assessorato può, entro dieci giorni dalla registrazione dell'atto comportante un impegno di spesa, formulare osservazioni in ordine ad eventuali profili di non legalità della medesima, restando, comunque, riservata all'Amministrazione interessata la decisione finale sull'effettiva esecuzione della spesa disposta con il provvedimento oggetto dei rilievi della Ragioneria.

Ciò premesso, la Procura ha sostenuto che, nell'espletamento delle proprie funzioni di dirigente della Ragioneria, la Esposito avrebbe negligentemente tralasciato di verificare se i decreti assessoriali, con cui venivano concessi i finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione, ed i decreti del dirigente generale del Dipartimento, con cui venivano assunti i correlativi impegni di spesa, fossero basati o meno su apposite norme autorizzative e, quindi, di formulare

all'Amministrazione le opportune osservazioni in ordine a tale delicata problematica, al fine di indurla a riconsiderare il proprio operato.

La Procura ha conclusivamente affermato che i comportamenti negligenti e superficiali della Esposito avrebbero assunto un significativo ruolo concausale nel determinismo del danno erariale scaturito dalla concessione dei finanziamenti integrativi illegittimi agli Enti di Formazione, ragion per cui ella dovrebbe essere condannata al risarcimento in favore della Regione Siciliana nella misura di € 473.654,83 (da maggiorarsi degli accessori), così come precisato dal P.M. nel corso dell'udienza del 18.12.2013, tenutasi innanzi alla Sezione di primo grado.

*****

Nel costituirsi in giudizio, la Esposito:

ha (come sopra ampiamente riferito) proposto, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza n.401/2014, limitatamente alle parti in cui la Sezione di primo grado (pur avendola prosciolta dagli addebiti sostanziali che le erano stati contestati dalla Procura) aveva risolto in senso a lei sfavorevole talune problematiche di rito e di merito;

ha, altresì, controdedotto al gravame proposto nei suoi confronti dalla Procura regionale, evidenziando quanto segue.

In primo luogo, l'appello del P.M. dovrebbe essere dichiarato inammissibile per tardività, considerato che:

la Procura aveva notificato la sentenza n.401/2014 a tutti i soggetti

condannati al risarcimento del danno, a partire da metà marzo 2014; da tale epoca, quindi, era iniziato a decorrere (secondo la consolidata giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia della Corte dei Conti) anche per la stessa Procura il termine breve di sessanta giorni per proporre eventuale appello avverso la Esposito (assolta dal Giudice di primo grado);

la Procura ha, invece, provveduto a notificare il gravame alla Esposito soltanto in data 20.6.2014, quand'era ormai abbondantemente scaduto il predetto termine breve.

In secondo luogo, l'appello sarebbe inammissibile anche perché il P.M. avrebbe formulato nei riguardi della Esposito contestazioni diverse rispetto a quelle contenute nell'originaria citazione in giudizio, incorrendo, quindi, in una sorta di "mutatio libelli", vietata dall'art. 345 del c.p.c..

Infatti, mentre nella citazione si sosteneva che la Esposito aveva negligentemente ammesso a registrazione i provvedimenti concessivi dei finanziamenti integrativi e di assunzione dei correlativi impegni di spesa, nell'appello si afferma che la medesima, pur non potendo esimersi dal provvedere alla registrazione di tali atti, avrebbe omesso di inviare osservazioni all'Amministrazione in ordine alla carenza di legalità della spesa.

L'appello della Procura sarebbe, infine, infondato anche nel merito, essendo condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, relativamente alle caratteristiche recentemente assunte dal controllo di competenza delle Ragionerie.

*****

CONCLUSIONI DELLA PROCURA GENERALE SUGLI APPELLI DELLE PARTI PRIVATE.

La Procura Generale presso questa Corte ha depositato le proprie conclusioni in ordine agli appelli proposti dalle varie parti private, confutando analiticamente le eccezioni e le tesi difensive in essi contenute e chiedendone il rigetto.

Inoltre, per quanto riguarda specificamente l'appello proposto da Monterosso Giuseppa Patrizia, la Procura Generale ha sostenuto che tale gravame dev'essere dichiarato inammissibile o, comunque, improcedibile, per violazione delle tassative disposizioni contenute nell'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19, il quale stabilisce che:

"L'appello avverso le sentenze emesse dalla Corte dei Conti è proponibile dalle parti, dal Procuratore regionale competente per territorio o dal Procuratore Generale entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Entro i trenta giorni successivi, esso dev'essere depositato nella segreteria del Giudice d'Appello con la prova delle avvenute notifiche ed unitamente alla copia della sentenza impugnata".

A sua volta, l'art. 8 del R.D. 13.8.1933, n.1038 (recante il "Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti"), dispone che:

"I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori.

Le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunziate anche d'ufficio".

Ciò premesso, la Procura Generale ha osservato che:

il gravame della Monterosso è stato oggetto di notifica al P.M. in data 26.5.2014;

l'atto d'appello è stato depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 27.5.2014, senza, però, essere corredato della prova dell'avvenuta notifica al destinatario;

la prova dell'avvenuta notifica (operazione che era stata effettuata dalla difesa della Monterosso tramite l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi della L. n.53/1994) è stata depositata (mediante l'allegazione del cartoncino proveniente dall'ufficio postale, attestante il regolare recapito della raccomandata) presso la segreteria della Sezione d'Appello soltanto in data 31.7.2014, ossia ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni (decorrente dalla concreta notifica del gravame al destinatario, avvenuta il 26.5.2014), tassativamente prescritto dall'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19.

*****

La difesa della Monterosso ha replicato all'eccezione d'inammissibilità od improcedibilità dell'appello, sollevata dalla Procura Generale, sostenendo (v. pagg. 6-8 della memoria inoltrata il 30.1.2015) che:

il gravame era stato depositato presso la segreteria della Sezione d'Appello in data 27.5.2014 con la prova delle operazioni di notifica

che erano state effettuate dai difensori della Monterosso il 23.5.2014, mediante spedizione per posta di plico raccomandato (come attestato dal timbro apposto dall'ufficio postale che aveva accettato il medesimo plico);

infatti, in caso di notifica eseguita a mezzo posta direttamente dall'avvocato a ciò autorizzato dal Consiglio dell'Ordine, la "prova dell'avvenuta notifica" (avente rilevanza per il soggetto notificante) sarebbe fornita dalla data indicata nel timbro "Guller", apposto dall'Ufficio postale dal quale era stata spedita la raccomandata, mentre la cartolina di ricevimento proverebbe non l'avvenuta effettuazione dell'operazione di notifica da parte del soggetto notificante bensì il regolare perfezionamento della notifica nei riguardi del soggetto destinatario.

Ciò premesso, dovrebbe, quindi, ritenersi che:

all'epoca (27.5.2014) di deposito del ricorso, da parte della difesa della Monterosso, presso la segreteria della Sezione d'Appello, v'era la "prova dell'avvenuta notifica", dato che l'atto recava il timbro dell'ufficio postale accettante e che ad esso era allegata la ricevuta di spedizione (in data 23.5.2014) della raccomandata;

il successivo deposito in data 31.7.2014 della cartolina attestante il regolare recapito (avvenuto il 26.5.2014) della raccomandata al destinatario era stato finalizzato soltanto a dimostrare il buon esito della notifica.

A sostegno delle proprie tesi, la difesa della Monterosso ha osservato che, secondo la recente giurisprudenza, in caso di notifica

curata direttamente dall'avvocato, a ciò autorizzato dal Consiglio dell'Ordine, mediante consegna di raccomandata all'ufficio postale ai sensi dell'art. 1 della L. n.53/1994, trova applicazione il principio desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.477 del 2002, secondo cui, una volta che il plico sia pervenuto al destinatario, la notificazione risulta efficace per il notificante già al momento in cui l'atto venne da lui consegnato all'ufficio postale per la spedizione. Conseguentemente, dovrebbe essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'appello, sollevata dalla Procura Generale.

*****

CONCLUSIONI INTEGRATIVE DELLA PROCURA GENERALE E MEMORIE DI REPLICA DI ALCUNE DELLE PARTI PRIVATE.

In prossimità dell'udienza fissata per la trattazione degli appelli, la Procura Generale ha contestato ulteriormente la validità della tesi, prospettata dagli appellanti Incardona, Gentile, Monterosso, Russo, Di Bartolo, Di Francesca ed Esposito, secondo cui dovrebbe essere ravvisata l'inattualità delle partite di danno erariale loro contestate dal P.M. e, conseguentemente, dovrebbe essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità dell'azione risarcitoria per carenza dell'interesse di cui all'art. 100 del c.p.c., dato che il Dipartimento della Formazione Professionale ha provveduto, nel frattempo, ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali con cui erano stati precedentemente concessi i finanziamenti integrativi (erogati ai vari Enti di Formazione in

aggiunta a quanto loro già assegnato nell'ambito del P.R.O.F. 2007) e ad attivare le procedure di recupero a carico dei medesimi Enti, mediante una forma di "compensazione" tra:

i crediti vantati dall'Amministrazione regionale per la restituzione, da parte degli Enti di Formazione, dei predetti finanziamenti "extrabudget";

i crediti di cui sarebbero già divenuti titolari, nei confronti della Regione Siciliana, gli Enti ai quali sono state recentemente assegnati finanziamenti finalizzati alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nell'ambito dell'Avviso n.20 del 2011.

A tal proposito, la Procura Generale (v. memoria del 6.2.2015) ha riferito che sull'operato dell'Amministrazione regionale è stata recentemente avviata un'indagine da parte dell'O.L.A.F. (Ufficio Europeo Anti Frode), che ha manifestato forti dubbi e perplessità sulla giuridica ammissibilità (alla luce delle statuizioni già contenute nell'art. 80 del Regolamento C.E. n.1083/2006 ed attualmente trasfuse nell'art. 153 del nuovo Regolamento CE n.153/2013) delle predette operazioni di recupero tramite compensazione, essendo esse state predisposte mediante "accantonamenti" e successivi "incameramenti" da parte della Regione di quote delle risorse assegnate agli Enti di Formazione inseriti nel P.R.O.F. 2011, che risulta finanziato, in gran parte, con contributi stanziati dall'Unione Europea.

Su tale tematica s'è sviluppato un serrato dibattito tra la Procura Generale (che ha depositato, in allegato ad una nuova memoria, la

deliberazione n.107/2015, emessa dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, nella quale, con riferimento ad una fattispecie concreta esulante da quelle oggetto del presente giudizio di responsabilità, sono state illustrate alcune opzioni interpretative inerenti l'effettiva portata della predetta normativa CE) e le parti appellanti interessate (v. memorie depositate a metà marzo 2015), le quali hanno, a loro volta, ribadito la legittimità delle operazioni di recupero recentemente poste in essere dal Dipartimento della Formazione Professionale ed escluso che, in tale contesto, vi siano state violazioni delle norme comunitarie, in quanto gli "accantonamenti" sarebbero stati effettuati esclusivamente con riferimento alle quote delle risorse finanziarie stanziate direttamente dalla Regione Siciliana.

*****

All'odierna udienza, i difensori delle parti private ed il Pubblico Ministero hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni già formulate per iscritto, per quanto riguarda sia le questioni di rito che quelle di merito.

DIRITTO

DISAMINA DELLE QUESTIONI INERENTI L'AMMISSIBILITA' O LA PROCEDIBILITA' DI TALUNI APPELLI.

Preliminarmente, il Collegio Giudicante deve verificare (considerato anche che sono state sollevate puntuali eccezioni da parte, rispettivamente, della Procura Generale e della dott.ssa Esposito) l'ammissibilità e la procedibilità degli appelli che sono stati proposti,

al fine d'ottenere la riforma della sentenza n.401/2014, da Monterosso Giuseppa Patrizia avverso il P.M. e dalla Procura regionale della Corte dei Conti nei riguardi di Esposito Loredana.

Per quanto riguarda specificamente l'appello proposto dalla Monterosso, si osserva che l'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19, stabilisce che:

"L'appello avverso le sentenze emesse dalla Corte dei Conti è proponibile dalle parti, dal Procuratore regionale competente per territorio o dal Procuratore Generale entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Entro i trenta giorni successivi, esso dev'essere depositato nella segreteria del Giudice d'Appello con la prova delle avvenute notifiche ed unitamente alla copia della sentenza impugnata".

A sua volta, l'art. 8 del R.D. 13.8.1933, n.1038 (recante il "Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti"), dispone che:

"I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori.

Le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunziate anche d'ufficio".

Il modello processuale vigente per i giudizi di competenza della Corte dei Conti prevede, quindi, che:

l'atto d'appello venga previamente notificato alla controparte, con l'osservanza del "termine breve" di sessanta giorni, a decorrere dalla notificazione della sentenza di primo grado, o del "termine lungo" di

un anno, a partire dalla data di pubblicazione della medesima sentenza (nel caso in cui essa non sia stata notificata);

entro i trenta giorni successivi all'avvenuto perfezionamento della notifica alla controparte, l'atto d'appello venga depositato presso la segreteria del Giudice adito, con la prova dell'eseguita notifica ed unitamente alla copia della sentenza impugnata.

Orbene, in ordine all'esatta interpretazione di tale normativa hanno avuto modo di pronunziarsi, in sede di risoluzione di apposita "questione di massima", le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n.8/2009/Q.M., emessa in data 21.12.2009, la quale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. 18.6.2009, n.69 (che, modificando l'art. 1, comma 7, della L. n.19/1994, ha ridisciplinato la funzione nomofilattica attribuita alle Sezioni Riunite), assume una peculiare "valenza vincolante" per i Giudici di merito.

In particolare, le Sezioni Riunite, dopo aver effettuato una dettagliata disamina (alla quale, per ragioni di economia espositiva, si fa, in questa sede, espresso rinvio) degli orientamenti della giurisprudenza della Corte Costituzionale nonché della Corte di Cassazione, hanno enunziato il principio di diritto secondo cui: "Il termine perentorio di trenta giorni per il deposito dell'atto d'appello con la prova dell'avvenuta notifica, di cui all'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19, decorre dalla data in cui la notifica s'è perfezionata anche nei confronti del destinatario e non già da quella in cui la notifica s'è perfezionata per il soggetto notificante (e ciò tenuto conto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza

n.477/2002, in ordine alla scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notificazione, rispettivamente, per la parte notificante e per quella destinataria della notifica)".

In sostanza, onde attenersi correttamente a quanto tassativamente disposto dall'art. 1, comma 5-bis, della L. n.19/1994 e non incorrere nella conseguenziale decadenza prevista dall'art. 8 del R.D. n.1038/1933, la parte appellante deve attendere il buon esito della notifica del gravame al soggetto destinatario, prima di depositare, entro e non oltre i trenta giorni successivi a tale evento, nella segreteria del Giudice competente l'atto d'appello corredato della prova dell'avvenuta regolare notifica alla controparte.

Orbene, dall'esame della documentazione acquisita al fascicolo processuale si desume inequivocabilmente che:

l'appello della Monterosso è stato notificato alla Procura, tramite plico raccomandato, in data 26.5.2014;

l'atto d'appello è stato depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 27.5.2014, senza, però, essere corredato della prova dell'avvenuta regolare notifica al destinatario;

la prova dell'avvenuta notifica (operazione che era stata effettuata dalla difesa della Monterosso mediante l'invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi della L. n.53/1994) è stata depositata (mediante l'allegazione del cartoncino proveniente dall'ufficio postale, attestante il regolare recapito della raccomandata alla Procura) presso la segreteria di questa Sezione d'Appello soltanto in data 31.7.2014, ossia ben oltre la scadenza del termine di

trenta giorni (decorrente dalla concreta regolare notificazione al destinatario del gravame, avvenuta il 26.5.2014), tassativamente prescritto dall'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19.

D'altro canto, a fronte della puntuale contestazione, da parte della Procura Generale, dell'inosservanza delle prescrizioni tassativamente imposte dalla normativa sopra citata, la Monterosso non ha addotto alcuna concreta giustificazione, limitandosi ad affermare (v. le pagg. 6-8 della memoria del 30.1.2015) che, in sede di deposito dell'atto d'appello (avvenuto il 27.5.2014), le "prove dell'avvenuta notifica" (avente rilevanza per il soggetto notificante) sarebbero state costituite dall'indicazione della data (23.5.2014) risultante nel timbro "Guller" apposto dall'Ufficio postale dal quale era stato spedito il plico raccomandato e dalla ricevuta di spedizione in pari data del medesimo plico.

Il Collegio Giudicante reputa, conclusivamente, che, sulla base delle chiare norme sopra citate e del principio di diritto enunziato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella sentenza n.8/2009/Q.M., che questa Sezione condivide pienamente e di cui ha già fatto applicazione in fattispecie analoghe (v., ex plurimis, la recente sentenza n.55/2015), l'appello proposto da Monterosso Giuseppa Patrizia debba essere dichiarato inammissibile.

Deve, peraltro, sottolinearsi che, per le ragioni che verranno dettagliatamente esposte nel prosieguo di questa sentenza, con riferimento ad analoghe problematiche prospettate da altre parti appellanti, i vari motivi di gravame addotti dalla Monterosso risultano

privi di giuridico fondamento e, quindi, non sarebbero stati, comunque, suscettibili di accoglimento.

* * * * *

Passando all'esame dell'appello proposto dalla Procura regionale nei confronti di Esposito Loredana, il Collegio Giudicante reputa che esso debba essere dichiarato inammissibile per intempestività.

A tal proposito, deve rammentarsi che questa Sezione d'Appello ha già avuto modo di evidenziare (v. la sentenza n.341/2008, dai cui principii non v'è alcun motivo di discostarsi) che:

"E' stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione che, nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata si sia pronunziata su cause legate da uno stretto rapporto di dipendenza, risulta applicabile la normativa vigente in materia di cause inscindibili.

In tal senso, il concetto di cause inscindibili (v. Corte di Cassazione n.1867 del 1981 e n.567 del 1998) va riferito non soltanto alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale ma anche a quelle di litisconsorzio processuale ed a quelle di <cause tra loro dipendenti>, in cui è necessario che la decisione venga emessa in contraddittorio tra tutte le parti, onde evitare la possibilità del formarsi di giudicati contrastanti.

Ciò ricorre indubbiamente anche ove il fatto illecito e produttivo di danno erariale sia stato sostanzialmente unitario ed alla sua causazione abbiano contribuito i più soggetti, poi chiamati a risponderne a titolo di responsabilità amministrativa innanzi al Giudice contabile.

Ne consegue che in tema di impugnazioni va applicato il principio in base al quale nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per appellare, la notificazione della sentenza che sia stata eseguita ad iniziativa di una sola delle parti determina, nei riguardi sia della stessa parte notificante sia di quelle destinatarie delle notifiche, l'inizio del decorso del termine breve per la proposizione dell'appello anche contro tutte le altre parti (v.: Corte di Cassazione n.25097/2005, n.9564/2000, n.6514/1996)".

Ciò premesso, il Collegio Giudicante rileva che nella fattispecie oggetto del presente giudizio:

la Procura aveva notificato la sentenza n.401/2014 a tutti i soggetti condannati al risarcimento del danno, a partire da metà marzo 2014; conseguentemente, da tale epoca iniziava a decorrere anche per la stessa Procura il termine breve di sessanta giorni (di cui dall'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19) per proporre eventuale appello avverso la Esposito (soggetto che era stato assolto dal Giudice di primo grado);

il P.M. ha, invece, provveduto a notificare il gravame alla Esposito soltanto in data 20.6.2014, quand'era ormai abbondantemente scaduto il predetto termine perentorio.

Ovviamente, stante la declaratoria d'inammissibilità del gravame proposto dalla Procura nei riguardi della Esposito (già assolta nel merito dalla Sezione di primo grado), non v'è luogo ad esaminare i motivi dell'appello incidentale (peraltro giuridicamente superfluo), che è stato inoltrato dalla medesima Esposito avverso la sentenza

n.401/2014.

Il Collegio Giudicante rileva, infine, che, non venendo emessa da questa Sezione alcuna "pronunzia assolutoria nel merito" in favore della Esposito, non v'è luogo a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese di difesa (e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n.203, conv. in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche).

* * * * *

DISAMINA DELLE ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DALLE PARTI PRIVATE APPELLANTI.

A) In primo luogo, dev'essere vagliata l'eccezione (già dichiarata infondata dalla Sezione di primo grado), riproposta da alcune parti appellanti (più precisamente Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore), secondo cui l'istruttoria condotta dalla Procura regionale e la correlativa citazione in giudizio emessa nei loro confronti sarebbero affette da nullità per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, come modificate dall'art. 1, comma 1, lett. C, n.1, del D.L. n.103/2009, conv. in L. n.141/2009, concernenti la necessità della sussistenza di una specifica e concreta notizia di danno, affinchè la Procura della Corte dei Conti possa avviare attività istruttoria per l'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa.

Orbene, esaminati gli atti acquisiti al fascicolo processuale, il Collegio Giudicante reputa che tale eccezione sia palesemente

infondata.

In proposito, si rileva che in date 18.1.2011 e 23.3.2011 pervennero alla Procura contabile due esposti (il primo corredato anche da un articolo di stampa del 15.1.2011), in cui venivano descritti e segnalati sprechi di denaro pubblico e gravi irregolarità in materia di finanziamenti integrativi indebitamente concessi dalla Regione Siciliana a vari Enti di Formazione Professionale.

In tali esposti si evidenziava, tra l'altro, che la prassi di concedere finanziamenti integrativi, senza validi titoli giuridici ed in maniera assolutamente non trasparente, era invalsa da tempo nell'Amministrazione regionale, anzi, "era esplosa già negli anni 2007, 2008 e 2009".

La conferma di tali anomale circostanze pervenne al P.M. dai funzionari incaricati di acquisire documentazione presso l'Assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale (v. la relazione del 18.1.2012, in cui veniva sottolineato che le procedure concernenti la concessione di illegittimi finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione risalivano agli anni 2007, 2008, 2009).

Non v'è dubbio, quindi, che la Procura della Corte dei Conti fosse pienamente legittimata ad attivare mirate indagini su tali eventi, assai verosimilmente caratterizzati da gravi illegittimità e da sprechi di denaro pubblico, anche per quanto riguardava i finanziamenti "extrabudget" che erano stati indiscriminatamente concessi a numerosi Enti inseriti nel P.R.O.F. 2007.

B) Il Collegio Giudicante ritiene priva di qualsiasi valido fondamento

giuridico l'eccezione sollevata dall'ex assessore Incardona Carmelo, secondo cui egli, avendo agito in qualità di Organo di natura politica, non sarebbe assoggettabile all'azione di responsabilità amministrativa, rientrante nella sfera giurisdizionale della Corte dei Conti.

A tal proposito, appare del tutto evidente che l'Incardona è stato citato in giudizio di responsabilità amministrativa non in relazione all'espletamento di funzioni di natura politica bensì per rispondere del danno erariale che, secondo la Procura della Corte dei Conti, è scaturito dall'illegittimo decreto n.1062 del 7.4.2009, con cui l'Incardona, nell'esercizio delle funzioni di natura prettamente amministrativa attribuitegli dall'art. 6 della L.R. n.24/1976, aveva apportato modifiche al decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007 (con cui era stato approvato, a suo tempo, il P.R.O.F. 2007), disponendo la concessione di indebiti finanziamenti integrativi (ossia aggiuntivi rispetto a quelli loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) agli enti Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, A.R.A.M. e CE.FO.P. ed individuando, altresì, dettagliatamente le correlative risorse finanziarie da impegnarsi sul pertinente capitolo di bilancio della Regione Siciliana.

C) Proseguendo nell'esame delle questioni preliminari, il Collegio Giudicante rileva l'infondatezza dell'eccezione, riproposta dall'ex assessore Incardona (nonché dall'ex dirigente generale Monterosso, il cui gravame è, però, già stato dichiarato inammissibile), di presunta "disintegrità del contraddittorio processuale".

Infatti, secondo tale tesi:

nel presente giudizio di responsabilità amministrativa avrebbero dovuto essere citati anche i singoli Enti di Formazione Professionale, che, a suo tempo, avevano ottenuto la concessione dei finanziamenti integrativi (ritenuti illegittimi dalla Procura e dal Giudice di primo grado);

l'omessa integrazione del contraddittorio comporterebbe, pertanto, la necessità di dichiarare la nullità della sentenza n.401/2014 e di rinviare il giudizio alla Sezione di primo grado per gli adempimenti di competenza, ai sensi degli artt. 102 e 354 del c.p.c. e dell'art. 105 del R.D. n.1038/1933.

Ciò premesso, il Collegio Giudicante osserva che, secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione della Procura regionale (condivisa dalla Sezione di primo grado):

il danno erariale è scaturito dalle concessioni di finanziamenti integrativi a vari Enti di Formazione Professionale inseriti nel P.R.O.F. 2007, che erano state disposte "ex post" dall'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale senza alcun valido titolo giuridico;

le responsabilità per tali fattispecie dannose vanno imputate agli assessori, dirigenti e funzionari pubblici, che, con i loro comportamenti caratterizzati da inescusabili violazioni degli obblighi di servizio e da colpa grave, hanno contribuito all'erogazione degli indebiti finanziamenti "extrabudget".

In tale ottica appare, quindi, del tutto evidente che il giudizio di

responsabilità amministrativa sia stato correttamente instaurato nei confronti di quegli specifici soggetti che, secondo la Procura, non avevano ottemperato ai propri doveri istituzionali nei riguardi dell'Amministrazione d'appartenenza, operando in maniera notevolmente negligente e superficiale nonché in violazione del quadro normativo vigente in materia.

D'altro canto, non è dato comprendere quali sarebbero stati i presunti comportamenti illeciti, tenuti dagli Enti di Formazione in violazione di specifici doveri di servizio e con dolo o colpa grave, che avrebbero dovuto indurre la Procura (nonché la Sezione di primo grado) a disporre la chiamata in giudizio dei medesimi Enti, considerato che:

essi si limitarono ad inoltrare al Dipartimento della Formazione Professionale le proprie richieste di finanziamenti integrativi, adducendo le ragioni che, a loro avviso, avrebbero potuto giustificare tali pretese;

era, quindi, compito esclusivo dei competenti Organi ed Uffici dell'Amministrazione valutare in maniera diligente ed approfondita la sussistenza o meno dei presupposti inerenti l'ammissibilità e la legittimità di tali richieste, prima di adottare i provvedimenti conseguenziali.

D) Il Collegio Giudicante rileva la palese infondatezza dell'eccezione (riproposta da Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore ed Emanuele Antonino) di maturata prescrizione quinquennale (perlomeno parziale) delle pretese risarcitorie che sono state azionate nei loro confronti dalla Procura.

Premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Sezioni Riunite n.14/2011/Q.M.), nei casi di danno diretto derivante dall'illegittimo esborso di somme di denaro da parte della P.A., la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa inizia a decorrere dal momento in cui, per effetto dell'emissione del relativo mandato di pagamento in favore del soggetto beneficiario, è venuta a concretizzarsi la diminuzione patrimoniale per l'Ente Pubblico, il Collegio Giudicante rileva che:

l'effettiva erogazione dei finanziamenti integrativi in favore dei vari Enti di Formazione ha avuto inizio in epoca successiva all'emissione dei decreti assessoriali nn. 2907, 2908 e 2909 del 21.12.2007 e del decreto del dirigente generale n.1911 del 24.12.2007 (con cui vennero assunti i correlativi impegni di spesa);

nei confronti dei soggetti sopra indicati (nonché di tutti gli altri presunti responsabili del danno erariale) la Procura regionale ha emesso in data 28.9.2012 invito a dedurre contenente anche formale atto di costituzione in mora, in cui venivano dettagliatamente illustrate le singole fattispecie di danno erariale (quantificato nel rispettivo ammontare) scaturite dalla concessione degli illegittimi finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione, venivano individuate e contestate le responsabilità imputabili ai singoli amministratori, dirigenti e funzionari pubblici coinvolti nella complessa vicenda, venivano infine chiaramente manifestate, con specifico richiamo agli artt. 1219 e 2943 del c.c., le pretese risarcitorie nei riguardi di ciascuno di essi;

per quanto interessa specificamente in questa sede, il predetto atto è stato ritualmente notificato: al Di Francesca in data 6.10.2012, all'Emanuele il 9.10.2012, alla Di Bartolo il 16.10.2012 ed alla Russo il 26.10.2012.

Appare, quindi, del tutto evidente che la Procura ha tempestivamente interrotto la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti di tutti i soggetti interessati, ragion per cui le eccezioni proposte dai medesimi vanno respinte.

E) A conclusione della disamina delle eccezioni preliminari, il Collegio Giudicante osserva che non appare ravvisabile alcuna violazione dei principii del "giusto processo", imputabile alla Procura regionale e non censurata dal Giudice di primo grado.

Infatti, dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale si desume che, dopo l'emissione dell'atto di citazione in giudizio ed in prossimità dell'udienza di trattazione della causa, la Procura s'è limitata a chiedere alcune informazioni e/o delucidazioni ai competenti uffici dell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale su profili prettamente tecnici, riguardanti essenzialmente le iniziative di recupero, che (secondo quanto riferito dai soggetti convenuti in giudizio) erano state avviate a carico degli Enti di Formazione beneficiari degli illegittimi finanziamenti "extrabudget".

La documentazione così acquisita è stata allegata al fascicolo processuale, al fine di garantire il contraddittorio con le controparti, le quali, a loro volta, hanno depositato ulteriori atti riguardanti la

predetta problematica e formulato le deduzioni ritenute opportune.

*****

DISAMINA DELLE QUESTIONI DI MERITO.

1) Come già riferito nella "parte in fatto", vari soggetti (più precisamente: l'Incardona, il Gentile, la Russo, la Di Bartolo, il Di Francesca nonchè la Monterosso e la Esposito, le posizioni delle quali sono, però, già state definite da questa Corte con le statuizioni relative all'inammissibilità del gravame proposto dalla Monterosso ed all'inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura avverso la Esposito, già assolta in primo grado) hanno riproposto le tesi secondo cui:

dovrebbe essere ravvisata l'inattualità delle partite di danno erariale loro contestate dalla Procura;

conseguentemente, dovrebbe essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità dell'azione risarcitoria, promossa dal P.M., per carenza dell'interesse di cui all'art. 100 del c.p.c..

A tal proposito, i predetti soggetti hanno riferito che:

nel periodo aprile-luglio 2013 (ossia dopo la citazione in giudizio degli amministratori e funzionari pubblici, ritenuti dalla Procura responsabili del danno erariale), il nuovo dirigente generale pro tempore (dott.ssa Corsello) del Dipartimento della Formazione Professionale aveva provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali con cui erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi, richiesti dai vari Enti di Formazione in aggiunta a quanto

loro già assegnato nell'ambito del P.R.O.F. 2007, intimando ai medesimi Enti di provvedere, entro trenta giorni, alla restituzione delle relative somme, mediante versamenti da effettuarsi sul capitolo d'entrata n.3724 del bilancio regionale, e di depositare le corrispondenti quietanze (mod. 121/T) rilasciate dalla Tesoreria;

successivamente, il medesimo dirigente generale, avendo constatato che il predetto termine di trenta giorni era decorso infruttuosamente, aveva proceduto agli accertamenti in entrata (sul capitolo 3724, capo X) delle somme che avrebbero dovuto essere recuperate a carico dei vari Enti, previa effettuazione di appositi "accantonamenti" a valere sulle quote di finanziamento che erano state recentemente impegnate in favore degli Enti incaricati della realizzazione dei nuovi progetti di formazione, approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011;

nei decreti dirigenziali in questione si disponeva, in particolare, che le somme assoggettate alle operazioni di "accantonamento" venissero liquidate in favore della Regione Siciliana e, quindi, "incamerate" tramite l'emissione di mandati speciali (cosiddetti "mandati verdi");

con tali "mandati verdi" l'Amministrazione aveva, quindi, disposto, con riferimento a ciascuno degli Enti di Formazione interessati, la "commutazione in entrata della ritenuta eseguita in misura pari all'importo da esso Ente dovuto", con correlativa imputazione al capitolo n.3724 del bilancio regionale, rubricato "recuperi e rimborsi vari da altri soggetti".

Ciò premesso, le parti appellanti hanno sostenuto che le varie partite

di danno erariale sarebbero venute meno per effetto delle operazioni contabili sopra illustrate, che avrebbero comportato una forma di "compensazione" tra:

i crediti vantati dall'Amministrazione regionale per la restituzione, da parte degli Enti di Formazione, dei finanziamenti integrativi (ritenuti illegittimi dalla Procura e dalla Sezione di primo grado) che erano stati loro concessi (tra il 2007 ed il 2009), in aggiunta a quelli già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007, e che sono stati oggetto di revoca mediante i decreti dirigenziali emanati nel 2013;

i crediti di cui sarebbero già divenuti titolari, nei confronti della Regione Siciliana, gli Enti di Formazione, ai quali sono state recentemente assegnate quote di finanziamento finalizzate alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nell'ambito dell'Avviso n.20 del 2011.

Si tratterebbe, infatti, di crediti (e debiti) reciproci, che sarebbero dotati dei requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, idonei a consentirne la compensazione ai sensi dell'art. 1241 del c.c..

A dimostrazione di tali recuperi tramite compensazione, sono state allegate (tra l'altro):

la nota datata 27.11.2013 del Servizio Gestione;

la nota n.81109 del 16.12.2013 del medesimo Servizio;

le note n.36513 del 25.6.2014 e n.3274 del 22.1.2015, a firma del dirigente del Servizio Tesoro della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, in cui si riferisce testualmente che: "A fronte dei mandati verdi di regolazione contabile emessi dal Dipartimento della

Formazione Professionale a valere sui capitoli di spesa nn. 717914 e 717910, sono state predisposte le quietanze d'entrata al bilancio della Regione Siciliana, analiticamente di seguito descritte, imputate al capitolo d'entrata 3724, capo X, esercizio contabile 2013.... Attesa la competenza del predetto Dipartimento, cui s'intesta l'azione di recupero, si ritiene che ulteriori dati ed informazioni circa lo stato dello stesso recupero debbano essere chiesti a tale Dipartimento".

Il Collegio Giudicante ritiene che tali argomentazioni, eccezioni e conclusioni non siano affatto giuridicamente condivisibili e debbano, quindi, essere rigettate.

A tal proposito, deve, in primo luogo, evidenziarsi che dall'esame dei singoli decreti di "incameramento di somme", che sono stati emessi, nel corso del 2013, dal Dipartimento della Formazione Professionale, si evince agevolmente la "illiquidità", sia dei (presunti) debiti dell'Amministrazione nei confronti dei vari Enti di Formazione interessati sia dei correlativi (presunti) crediti dei medesimi Enti, che sarebbero maturati in loro favore in relazione all'espletamento (all'epoca ancora "in itinere") delle attività di formazione professionale ricomprese nell'ambito del cosiddetto "Avviso n.20 del 2011".

Infatti, nei predetti decreti dirigenziali del 2013 l'Amministrazione, una volta effettuata "l'operazione di accantonamento, a valere sulle somme impegnate per l'Avviso n. 20/2011, di una quota parte proporzionale al debito del singolo Ente", ha provveduto alla successiva "liquidazione" del credito, di pari importo, in favore della

Regione Siciliana (e ciò in misura corrispondente alle somme ritenute illegittimamente corrisposte, a suo tempo, all'Ente a titolo di finanziamenti integrativi a valere sul P.R.O.F. 2007).

Nessun riferimento è stato, invece, operato nei decreti in esame alla fase del procedimento di spesa concernente specificamente la "liquidazione" del credito che sarebbe maturato in favore del singolo Ente in rapporto all'Avviso n. 20/2011, liquidazione che in tanto avrebbe potuto essere legittimamente disposta, in quanto fosse già stata presentata, esaminata e debitamente approvata la rendicontazione delle attività effettivamente svolte in tale specifico ambito.

Infatti, l'<impegno contabile>, che è stato assunto dall'Amministrazione con il decreto dirigenziale emanato a seguito dell'approvazione definitiva della graduatoria dei progetti formativi ricompresi nell'Avviso n. 20/2011, non attribuisce "tout court" all'Ente interessato un "diritto di credito certo, liquido ed esigibile" né appare idoneo a far ritenere "effettivamente spettante" al medesimo Ente l'importo ivi indicato, importo che potrà essere definito tale soltanto a seguito della regolare rendicontazione dell'attività concretamente svolta, debitamente controllata e formalmente approvata dall'Amministrazione.

In sostanza, l'operazione di "liquidazione" del credito di pertinenza dell'Amministrazione (traente titolo dall'attivazione del recupero degli esborsi da essa sostenuti, a suo tempo, in occasione dell'illegittima concessione dei finanziamenti integrativi nell'ambito del P.R.O.F.

2007) non risulta (per quanto si desume dai decreti dirigenziali in questione) essere stata preceduta dalla correlativa ed indispensabile "liquidazione" del debito della stessa Amministrazione nei confronti del singolo Ente, per le attività da esso concretamente svolte nell'ambito del programma di formazione di cui all'Avviso n. 20/2011, operazione da ritenersi indubbiamente propedeutica all'emissione del titolo di pagamento nonché necessaria affinchè si potesse procedere ad un'eventuale estinzione delle reciproche obbligazioni mediante compensazione.

Ne consegue che l'<espediente> che è stato posto in essere dall'Amministrazione, consistente nello "incamerare" le somme da recuperare mediante l'emissione dei mandati speciali (c.d. mandati verdi), oltre che difettare del presupposto legittimativo, ossia della ragione giuridica sulla base della quale operare il predetto "accantonamento" (alias "ritenuta") a valere sulle somme contabilmente "impegnate" recentemente in favore dei singoli Enti di Formazione Professionale, non ha conferito il carattere della "effettività" all'asserito recupero, in quanto s'è trattata di una "mera operazione contabile", che non ha comportato alcuna reale movimentazione di somme di denaro presso la Tesoreria regionale.

A tal proposito, deve rammentarsi che i c.d. "mandati verdi" (emessi dal Dipartimento della Formazione Professionale ed acquisiti agli atti del presente giudizio) sono ordinativi speciali, già previsti dall'art. 408, comma 1, del "Regolamento di contabilità generale dello Stato", approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827, il quale dispone che: "Gli

ordinativi sono distinti, in modo appariscente, in due specie, a seconda che essi comportino effettivo movimento di denaro, ovvero debbano essere estinti: mediante commutazione in quietanza di entrata o di versamento in conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome, oppure mediante semplici registrazioni nelle scritture contabili".

A loro volta, le Istruzioni Generali sui Servizi di Tesoreria prevedono, all'art. 77, che:

"I titoli di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata sono intestati al creditore, con vincolo di commutazione nei suddetti documenti.

Quando trattasi di regolazione di ritenute erariali, ovvero di somme comunque dovute all'Erario, i titoli di spesa vanno intestati al <Tesoro dello Stato>, con vincolo di commutazione in quietanza di entrata e con l'indicazione, nella parte riservata alla causale, dei nominativi degli interessati".

In pratica, gli ordinativi di pagamento possono essere disposti o con titoli che si estinguono con l'effettivo versamento di denaro presso la Tesoreria oppure con titoli speciali che si estinguono mediante commutazione in documenti di entrata o semplici registrazioni nelle scritture, le quali si configurano come operazioni contabili che non comportano movimento di denaro, come avviene, per l'appunto, nelle ipotesi di emissione del c.d. "mandati verdi".

D'altronde, l'utilizzo di tali titoli speciali di pagamento viene normalmente disposto dalle Amministrazioni Pubbliche, ed, in

particolare, dall'Amministrazione regionale siciliana, per la contabilizzazione di movimentazioni di fondi tra le contabilità speciali di Tesoreria Unica, accese a favore dei soggetti tenuti al rispetto della normativa di cui all'art. 1 della L. 29.10.1984, n.720 (v. l'art. 144 delle II.SS.TT.), o per la contabilizzazione delle ritenute erariali e contributive operate sulle retribuzioni del personale; a tal fine, infatti, il Dipartimento regionale del Personale e dei Servizi generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale ha costantemente diramato direttive a tutti i Dipartimenti regionali (prot. 142691 del 3/10/2006, prot. 37246 del 9/3/2007, prot. 71220 del 17 aprile 2009, tutte pubblicate sul sito istituzionale) in ordine all'utilizzo, per la contabilizzazione delle citate ritenute, dei "mandati verdi", titoli speciali da estinguersi mediante semplice registrazione nelle scritture contabili, con imputazione ai capitoli di entrata relativi ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Non risulta, invece, che in altre circolari della Regione Siciliana sia mai stata autorizzata l'emissione di "mandati verdi" come strumento per operare l'estinzione di obbligazioni della P.A. sorte sulla base di altri titoli giuridici.

Il Collegio Giudicante ritiene, pertanto, che l'operazione di "compensazione" disposta nel 2013 dal Dipartimento della Formazione Professionale sia stata posta in essere mediante l'impropria utilizzazione di tali titoli speciali di pagamento, i quali sono stati emessi al precipuo fine di evidenziare la contabilizzazione, sul capitolo n.3724 del bilancio regionale, di entrate in misura pari alle

somme che erano state, a suo tempo, illegittimamente erogate ai vari Enti di Formazione a titolo di finanziamenti "extrabudget" nell'ambito del P.R.O.F. 2007, senza, però, che sia intervenuta alcuna reale variazione incrementativa in termini di cassa per l'erario regionale; infatti, come sopra rilevato, il contestuale "pagamento" in favore dell'Amministrazione, menzionato nella causale dei rispettivi titoli, altro non era che la contabilizzazione dell'accantonamento della quota parte di un credito asseritamente vantato dai singoli Enti, che, però, allo "status quo" non era né certo né liquido né esigibile, in quanto attinente ad un'attività ancora "in itinere", da espletarsi nell'ambito di un programma di formazione professionale (di cui all'Avviso n.20 del 2011) ben diverso da quello (il P.R.O.F. 2007) nel quale erano stati erogati indebitamente i finanziamenti integrativi, e, quindi, non ancora definitivamente rendicontata.

In tale peculiare ottica vanno, quindi, intese e valutate le dichiarazioni contenute nelle note prot. n.36513 del 25.6.2014 e n.3274 del 22.1.2015, con le quali il dirigente del Servizio di Tesoreria della Ragioneria Generale della Regione Siciliana s'è limitato a riferire semplicemente che: "A fronte dei mandati verdi di regolazione contabile emessi dal Dipartimento della Formazione Professionale a valere sui capitoli di spesa nn. 717914 e 717910, sono state predisposte le quietanze d'entrata al bilancio della Regione Siciliana, analiticamente di seguito descritte, imputate al capitolo d'entrata n.3724, capo X, dell'esercizio contabile 2013.... Attesa la competenza del predetto Dipartimento, cui s'intesta l'azione di

recupero, si ritiene che ulteriori dati ed informazioni circa lo stato dello stesso recupero debbano essere chiesti a tale Dipartimento".

In pratica, nelle predette note si fa presente esclusivamente l'avvenuta operazione di contabilizzazione, sul capitolo di entrata n.3724, degli importi indicati in distinto allegato, rimarcandosi, però, l'esclusiva competenza e la responsabilità del Dipartimento della Formazione Professionale, che aveva emesso i singoli "mandati verdi", per quanto riguarda l'operazione sostanziale sottostante, riportata, nel titolo informatico, nel "campo" rubricato sotto la voce "ritenute".

Ad avviso del Collegio Giudicante, pertanto, deve affermarsi che, a fronte dell'effettivo depauperamento subito dall'Amministrazione regionale a causa dell'esborso delle somme corrispondenti agli illegittimi finanziamenti "extrabudget", non risulta dimostrato che sia venuto a corrispondere un ristoro effettivo, certo e definitivo, che possa definirsi realmente incrementativo delle finanze regionali in pari misura e possa, quindi, considerarsi idoneo a far ritenere cessata la materia del contendere.

Infatti, con i provvedimenti dirigenziali emessi nel 2013 (sopra ampiamente illustrati) è stata posta in essere un'operazione squisitamente contabile, che non ha comportato alcun reale movimento di cassa.

In altri termini, l'attivazione di un mero "strumento contabile", attraverso il quale rappresentare lo spostamento di una serie di importi dal capitolo di spesa 717914 al capitolo di entrata 3724 del

bilancio regionale, non risulta assolutamente sufficiente a determinare una forma di compensazione con effetto estintivo delle obbligazioni sottostanti, dato che l'adozione del predetto mero "strumento contabile" non è idonea a conferire il carattere della "liquidità" ad un credito originariamente "illiquido" (quale quello asseritamente vantato da ciascun Ente in relazione agli importi contabilmente assegnatigli con il provvedimento d'approvazione del P.R.O.F. di cui all'Avviso n.20/2011), "liquidità" che costituisce, ai sensi dell'art. 1241 del c.c., presupposto indefettibile affinché una compensazione tra crediti reciproci possa considerarsi giuridicamente "esistente", prima ancora che "legittima", e tutto ciò a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'utilizzabilità della compensazione "in subjecta materia", con particolare riferimento alle disposizioni comunitarie di cui all'art. 80 del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083, trasfuse nel vigente articolo 153 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013.

Le argomentazioni sopra ampiamente illustrate in ordine alla "non effettività dei recuperi" disposti dall'Amministrazione regionale con le predette modalità esimono il Collegio Giudicante dall'affrontare la problematica relativa all'applicabilità o meno nel presente giudizio delle predette norme dell'ordinamento comunitario.

Trattasi, infatti, di questione da ritenersi indubbiamente "assorbita" per effetto delle conclusioni alle quali è pervenuta questa Corte in ordine alla "non effettività dei recuperi" disposti dall'Amministrazione regionale, ragion per cui non ricorre il presupposto giuridico, invocato

da alcune delle parti appellanti, che avrebbe potuto indurre questo Giudice a sollevare la c.d. "pregiudiziale comunitaria" innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

*****

2) Quasi tutte le parti appellanti hanno affermato che non sarebbero ravvisabili profili d'illegittimità nei procedimenti e nei provvedimenti mediante i quali erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi richiesti dai vari Enti di Formazione Professionale, in aggiunta a quanto loro già assegnato nell'ambito del P.R.O.F. 2007.
Infatti, trattandosi dell'espletamento di un "servizio pubblico" affidato dalla Regione Siciliana ad Enti privati non aventi scopo di lucro, l'Amministrazione sarebbe sempre incondizionatamente tenuta a coprire integralmente, anche "ex post", tutti i costi ed, in particolare, i "costi del personale", gravando su di essa una sorta di "garanzia impropria" per l'adempimento, da parte degli Enti di Formazione, delle obbligazioni di corrispondere al personale impiegato nei corsi i trattamenti economici stabiliti dalla contrattazione collettiva.
D'altro canto, non sarebbe ravvisabile a carico dell'Amministrazione alcun effettivo vincolo giuridico di non superabilità del limite di spesa preventivato, in sede di approvazione del P.R.O.F., nei riguardi di ciascun Ente né tantomeno potrebbero desumersi divieti in tal senso dalla circolare n.6 dell'11.6.2004, che peraltro, all'epoca del verificarsi (periodo 2007-2009) dei fatti oggetto del presente giudizio, non sarebbe stata più efficace.
In tale contesto, quindi, alle integrazioni finanziarie richieste dagli

Enti (in aggiunta ai finanziamenti loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) si sarebbe legittimamente provveduto utilizzando le economie di spesa realizzate e reiscritte nei pertinenti capitoli di bilancio, così come consentito dall'art. 9 della L.R. n.21/2007.

Conclusivamente, secondo le parti appellanti, i comportamenti da esse tenuti nonché gli atti redatti ed i provvedimenti emessi non sarebbero viziati da profili di antigiuridicità produttiva di danno erariale.

Orbene, il Collegio Giudicante reputa che tali tesi siano giuridicamente infondate e, quindi, assolutamente non condivisibili.

Come ben argomentato dalla Sezione di primo grado, debbono, infatti, ritenersi illegittime nonché foriere di danno erariale, in quanto comportanti per la P.A. ingiustificati e sostanzialmente inutili esborsi di ingentissime risorse finanziarie, le procedure con cui l'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale ha concesso in varie fasi, dapprima a fine anno 2007 e poi nel corso del 2009, a numerosi Enti finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007.

A tal proposito, il Collegio Giudicante osserva che (come sottolineato da questa Sezione d'Appello nella sentenza n.259/2013, riguardante una fattispecie per molti aspetti essenziali analoga a quelle oggetto del presente giudizio) non si rinvengono nell'ordinamento regionale norme o principii generali che consentano l'indiscriminata concessione di finanziamenti integrativi, estemporaneamente richiesti da Enti già inseriti, a seguito dell'espletamento di complesse

istruttorie, nell'ambito del Piano Regionale dell'Offerta Formativa, annualmente approvato con apposito decreto dell'assessore all'Istruzione ed alla Formazione Professionale.

Al contrario, deve ritenersi immanente nell'ordinamento regionale il principio generale di "non incrementabilità" del finanziamento così assegnato all'Ente interessato.

In tale ottica, deve rammentarsi che, in base alla L.R. n.24/1976, la Formazione Professionale costituisce un "servizio pubblico", finalizzato a favorire l'incremento della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, onde agevolare le loro possibilità di occupazione.

In questo ambito viene ad assumere un ruolo fondamentale l'assessorato regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale, il quale provvede a programmare ed organizzare i corsi di formazione, avvalendosi, tra l'altro, degli "enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale" (art. 4 della L.R. n.24/1976).

L'assessorato procede, quindi, annualmente all'elaborazione del Piano Regionale per l'Offerta Formativa (P.R.O.F.), mediante, tra l'altro, una "rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto i profili dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei Centri di Formazione e dell'aderenza delle loro proposte ai programmi regionali" (art. 5 della L.R. n.24/1976).

Per il finanziamento delle attività formative commissionate a soggetti

esterni, l'Amministrazione deve prevedere, anche sulla scorta delle proposte avanzate dai singoli Enti (v. l'art. 6, comma 2, della L.R. n.24/1976), specifici stanziamenti, finalizzati a coprire le varie categorie di spese elencate nell'art. 9.

Il P.R.O.F. dev'essere approvato mediante apposito decreto emanato dall'assessore, il quale, qualora successivamente all'approvazione si verificassero "condizioni particolari", è autorizzato a provvedere alle necessarie modifiche ed integrazioni, sentito il parere (obbligatorio ma non vincolante) della Commissione Regionale per l'Impiego (art. 6, comma 3, della L.R. n.24/1976).

Appare, quindi, evidente che il P.R.O.F., una volta definitivamente approvato, possa essere modificato esclusivamente in presenza di "situazioni particolari", ossia eccezionali, straordinarie e non prevedibili "ex ante", e, comunque, sempre per la tutela dei preminenti interessi pubblici sottesi al delicato settore della Formazione Professionale, dovendo ritenersi, invece, giuridicamente inammissibili modifiche ed integrazioni finanziarie disposte per ottemperare a richieste estemporaneamente inoltrate da questo o da quell'Ente per il soddisfacimento di proprie asserite esigenze organizzative e/o gestionali.

D'altro canto, deve rammentarsi che è lo stesso Ente partecipante alla selezione ad evidenza pubblica, finalizzata all'inserimento nel P.R.O.F., ad elaborare il progetto di formazione che intende realizzare ed a quantificarne dettagliatamente i costi, sottoponendo le proprie proposte all'Amministrazione, la quale, soltanto a seguito

di una complessa istruttoria, valuta l'ammissibilità del progetto in rapporto alle finalità pubbliche da perseguire, la congruità dei costi ivi preventivati nonché la relativa compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, che dovranno essere equamente assegnate, in osservanza degli ineludibili canoni di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza ed imparzialità, ai vari Enti affidatari degli incarichi.

Orbene, i criteri operativi per l'elaborazione del P.R.O.F., per l'inserimento in esso degli Enti interessati e per l'espletamento delle relative attività sono stati compendiati nella circolare n.6 dell'11.6.2004, intitolata "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi", emessa dallo stesso assessorato alla Formazione Professionale.

In particolare, per quanto interessa specificamente in questa sede, tra i punti più rilevanti della predetta circolare figurano i seguenti:

ciascun Ente di Formazione interessato a partecipare alla selezione ad evidenza pubblica, annualmente bandita, deve indicare quale o quali corsi intenda organizzare e specificare analiticamente gli importi dei finanziamenti all'uopo occorrenti (ovviamente nei limiti delle categorie di spese ammissibili, così come individuate dall'art. 9 della L.R. n.24/1976 e dalle relative disposizioni applicative);

una volta operata la selezione comparativa delle proposte formulate dagli Enti, l'assessorato redige il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno di riferimento, in cui, per ciascun progetto approvato, viene specificato l'ammontare del finanziamento

concesso all'Ente attuatore;

in tale contesto, vige tassativamente il principio secondo cui: "Per i progetti inseriti nel P.R.O.F., il tetto massimo delle risorse finanziarie riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con il provvedimento di finanziamento" (v. capo II, par. 6, 3° cpv.);

i rapporti giuridici tra il Dipartimento della Formazione Professionale e l'Ente attuatore del progetto ammesso al finanziamento debbono essere formalmente disciplinati da un apposito "atto di adesione" (v. capo V, par. 9);

nel sottoscrivere l'atto di adesione, l'Ente deve, tra l'altro, accettare espressamente le clausole secondo cui: "Il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo viene riconosciuto spettante soltanto provvisoriamente e costituisce, attesi, il limite massimo di spesa" e "Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate".

Ciò premesso, il Collegio Giudicante rileva che il contenuto della circolare n.6 dell'11.6.2004 risulta essere stato espressamente richiamato:

nell'Avviso Pubblico n.2/06/FP del 9.6.2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 16.6.2006), con cui l'assessore ha diramato le "Direttive per la programmazione e la presentazione dei progetti a valere sul Piano Regionale dell'Offerta Formativa per il 2007", nel cui capo II, par. II.1, è stato comunque ribadito, a scanso di equivoci, che: "Gli importi finanziati per i progetti inseriti nel

P.R.O.F. costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammesso a finanziamento";

nel decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007, con cui è stata approvata la "Graduatoria definitiva dei progetti valutati, afferenti il P.R.O.F. 2007";

nel decreto del dirigente generale con cui sono stati assunti i correlativi impegni di spesa;

nei vari "atti di adesione", sottoscritti nel 2007 dai legali rappresentanti degli Enti di Formazione inseriti nel P.R.O.F.;

in tutti i successivi provvedimenti (sia quelli emessi a fine anno 2007, sia quelli emessi nel 2009) con cui sono stati concessi i finanziamenti integrativi, oggetto di contestazione nel presente giudizio.

Non può, pertanto, minimamente dubitarsi che i competenti Organi dell'assessorato fossero tenuti all'osservanza di tali essenziali prescrizioni generali, tanto più che esse erano state formalmente accettate anche dagli Enti di Formazione interessati.

Tenuto conto dei predetti elementi, risultano, quindi, palesemente pretestuose ed inconferenti le affermazioni, contenute in quasi tutti gli atti d'appello, secondo cui la circolare n.6 dell'11.6.2004 avrebbe perso efficacia dopo il 31.12.2006.

A parte il fatto che non risulta dimostrato che dopo tale data siano state emanate prescrizioni generali aventi contenuto diametralmente opposto a quello della predetta circolare (in modo da consentire "ex post" indiscriminate concessioni di finanziamenti integrativi, "ad libitum" degli Enti di Formazione interessati), la stessa circostanza

che le "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi", diramate con la circolare n.6 dell'11.6.2004, siano state espressamente richiamate in tutti i provvedimenti sopra indicati (emessi successivamente al 31.12.2006) dimostra inequivocabilmente le perduranti validità ed efficacia dei principii fondamentali ivi espressi.

Va, infine, sottolineato, "ad abundantiam", che la persistente vigenza della circolare n.6 dell'11.6.2004 è stata esplicitamente riconosciuta persino nei recenti decreti emessi nel 2013 dal dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale, con cui l'Amministrazione ha ritenuto di dover revocare in autotutela i finanziamenti integrativi (oggetto di contestazione nel presente giudizio di responsabilità amministrativa) erogati agli Enti a fine anno 2007 e nel corso del 2009.

In tali decreti del 2013, infatti, si menziona la "circolare assessoriale n.6 dell'11.6.2004... la cui validità è prorogata sino all'emanazione di nuove disposizioni".

Ciò assodato, il Collegio Giudicante ritiene, altresì, che non possa rinvenirsi alcuna legittimazione all'indiscriminata concessione di finanziamenti integrativi posturni nell'art. 9 della L.R. n.21/2007, secondo cui le economie realizzate sugli stanziamenti finalizzati, in base alla L.R. n.24/1976, all'espletamento delle attività di formazione professionale possono essere reiscritte in bilancio per essere destinate ad altri interventi in materia.

Infatti, come già evidenziato dal Giudice di primo grado nonché da

questa Sezione d'Appello nella sentenza n.259/2013, una corretta esegesi (da effettuarsi anche alla luce dei fondamentali canoni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, chiaramente enunziati nell'art. 1 della L. n.241/1990 e costituenti logici corollari del principio di "buon andamento della Pubblica Amministrazione", che è stato consacrato nell'art. 97 della Costituzione) induce a ritenere che:

il legislatore non abbia affatto inteso consentire che le economie realizzate ed accertate possano essere utilizzate dall'Amministrazione per erogare finanziamenti integrativi a qualsivoglia Ente, che (dopo aver avuto assegnata la propria quota di risorse) riferisca di aver effettuato spese in misura maggiore rispetto a quella che era stata da esso stesso preventivata in sede di partecipazione alla selezione ad evidenza pubblica e che era stata autorizzata dalla medesima Amministrazione, previa effettuazione di una rigorosa e complessa istruttoria, in sede di ammissione al finanziamento disposto con l'approvazione del P.R.O.F. annuale;

la norma contenuta nell'art. 9 della L.R. n.21/2007 vada, invece, razionalmente interpretata nel senso che le economie realizzate possano essere reiscritte in bilancio per essere destinate, in osservanza dei fondamentali canoni di sana programmazione, di economicità, di efficienza e d'ineludibile trasparenza, esclusivamente all'effettuazione di nuovi interventi formativi, finalizzati a soddisfare preminenti interessi pubblici, da definirsi secondo le modalità e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge (v., in particolare,

l'art. 6 della L.R. n.24/1976).

Le argomentazioni e le conclusioni sopra esposte valgono indubbiamente anche per le ipotesi in cui, mediante l'erogazione di finanziamenti integrativi, s'intendesse sopperire a maggiori costi per il personale, che l'Ente di Formazione asserisca d'aver sostenuto.

Il costo del personale costituisce, infatti, una delle componenti della spesa, che dev'essere accuratamente preventivata, assieme alle altre, in sede di elaborazione della proposta che lo stesso Ente di Formazione si accinge a sottoporre all'esame dell'Amministrazione e che quest'ultima deve ponderatamente valutare in sede di verifica dell'ammissibilità dell'inserimento dell'Ente nel P.R.O.F. annuale.

Eventuali maggiori costi che l'Ente di Formazione affermi d'aver sostenuto per il personale non possono, quindi, comportare automaticamente la conseguenza che l'Amministrazione regionale sia, comunque, tenuta a sopportare oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli che erano stati preventivati su proposta dello stesso Ente.

Opinare diversamente equivarrebbe, in dispregio dei più elementari canoni di razionalità e di "buona amministrazione", a vanificare qualsiasi forma di doverosa programmazione della gestione delle risorse finanziarie pubbliche e ad agevolare il verificarsi di fenomeni di sperpero ingiustificabile.

D'altro canto, le parti appellanti rispettivamente interessate non hanno specificato e dimostrato nei loro gravami, con riferimento a ciascuno dei vari Enti cui furono a suo tempo concessi i finanziamenti integrativi, quali sarebbero state le "condizioni

particolari" (di cui all'art. 6 della L.R. n.24/1976), ossia eccezionali, straordinarie e non prevedibili "ex ante", che avrebbero fatto lievitare i costi del personale e/o quelli di gestione, rispetto a quelli previsti in sede d'approvazione del P.R.O.F. 2007, e che pertanto, a loro avviso, avrebbero potuto, in qualche modo, giustificare le assegnazioni postume dei finanziamenti "extrabudget".

Va, inoltre, sottolineato che neppure nei provvedimenti con i quali vennero concessi i finanziamenti integrativi sono state specificate quali fossero tali "condizioni particolari".

D'altro canto, contrariamente a quanto asserito dalla dott.ssa Di Bartolo (ex dirigente del Servizio Programmazione), eventuali inesattezze, verificatesi in sede di quantificazione di una voce di spesa riguardante qualcuno degli Enti, avrebbero dovuto essere oggetto di segnalazione e di correzione durante la lunga fase istruttoria propedeutica all'approvazione definitiva del P.R.O.F., non potendo costituire valido motivo, in base a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n.24/1976, per procedere a modifiche postume del P.R.O.F. già in vigore.

Il Collegio Giudicante reputa, pertanto, che non siano meritevoli di censura le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado in ordine alla sussistenza delle illegittimità produttive di danno erariale, che hanno caratterizzato, in linea generale, i procedimenti seguiti ed i provvedimenti emessi per la concessione dei finanziamenti integrativi.

******

3) A questo punto debbono essere esaminate le doglianze prospettate dai vari soggetti appellanti in ordine:

alla sussistenza, ravvisata dalla Sezione di primo grado, di un effettivo nesso di causalità o concausalità tra i comportamenti da ciascuno tenuti e le partite di danno erariale, rispettivamente, contestate dalla Procura;

alla ravvisabilità in tali comportamenti di profili di colpa grave.

*****

In tale ambito, il Collegio Giudicante ritiene di dover esaminare, in primo luogo, la posizione di Lombardo Raffaele.

Orbene, risulta dagli atti che il Lombardo, già presidente della Regione Siciliana, si trovò a ricoprire per un breve periodo nel giugno 2009 (nelle more della costituzione di una nuova Giunta regionale), tra le altre, anche la carica di assessore "ad interim" all'Istruzione ed alla Formazione Professionale.

In tale contesto, egli non emanò alcuno dei decreti contenenti modifiche al P.R.O.F. 2007, con cui vennero previste ed autorizzate integrazioni finanziarie postume a favore di vari Enti di Formazione.

Egli si limitò, infatti, ad apporre una firma, non accompagnata da alcuna dicitura avente valenza approvativa, su un promemoria che era stato predisposto dal Servizio Programmazione ed era stato sottoscritto dal dirigente generale.

Si trattò, quindi, di una "mera presa d'atto" da parte sua, non avente alcuna concreta efficacia giuridica.

Ciò trova puntuale ed inequivocabile conferma nel fatto che la

pratica, rimasta all'epoca inesitata, venne successivamente sottoposta all'esame del nuovo assessore Luigi Gentile, il quale, effettuate le proprie valutazioni, emanò il decreto n.1804 del 28.7.2009, con cui apportò rilevanti modifiche al decreto n.852 del 3.4.2007 (con cui era stato, a suo tempo, approvato il P.R.O.F. 2007), riconoscendo la spettanza di ingenti finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione "A.N.F.E. Sicilia", "CIOFS-FP" e "I.A.L.-C.I.S.L.", per complessivi € 1.281.055,26.

Appare, quindi, evidente che il Lombardo non venne ad assumere né formalmente né sostanzialmente alcun effettivo ruolo concausale nella produzione di tale partita di danno, ragion per cui la condanna al risarcimento di € 224.184,67, pronunziata a suo carico dalla Sezione di primo grado sull'erroneo presupposto (v. pag. 80) che egli avesse emesso uno dei decreti concessivi dei finanziamenti integrativi, va annullata, in quanto sprovvista di valido fondamento giuridico.

Per effetto del proscioglimento nel merito ed ai sensi dell'art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n.203, conv. in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche ed integrazioni, si liquidano in favore del Lombardo le spese di difesa (ai fini del loro rimborso da parte della Regione Siciliana) nelle seguenti misure: € 2.000,00, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ed € 3.000,00, per quanto concerne il giudizio d'appello (somme da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A.).

*****

In secondo luogo, va esaminata la posizione di Di Francesca Salvatore (funzionario direttivo presso il Servizio Programmazione), nei cui riguardi è stata rivolta dalla Procura l'unica contestazione di aver predisposto il promemoria prot. n.3657 del 19.12.2007.

A tal proposito, il Di Francesca ha sostenuto che il predetto promemoria era stato da lui redatto, su richiesta della dirigente generale del Dipartimento dott.ssa Russo, in un momento in cui era assente la Di Bartolo (dirigente del Servizio Programmazione) ed in presenza di una situazione d'urgenza, correlata all'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2007.

Orbene, esaminando il promemoria in questione, il Collegio Giudicante rileva che il Di Francesca si limitò a trasmettere alla dirigente generale il quadro riassuntivo delle richieste dei finanziamenti integrativi che erano state, sino ad allora, inoltrate al Servizio Programmazione, osservando, altresì, in maniera del tutto ovvia, che gli eventuali impegni di spesa sarebbero potuti avvenire prima della scadenza dell'esercizio finanziario e limitatamente alle risorse ancora disponibili (assai inferiori rispetto all'ammontare complessivo delle istanze pervenute).

Appare, quindi, del tutto evidente che qualsiasi valutazione in merito spettava al dirigente generale (che, ai sensi della L.R. n.10/2000, in quel momento aveva anche il compito di sovrintendere al Settore Programmazione, data la temporanea assenza della Di Bartolo) ed all'assessore.

D'altronde, rivestendo il Di Francesca la qualifica di semplice

funzionario, egli non aveva la potestà di formulare proposte o di esprimere pareri in senso tecnico, funzioni che competevano istituzionalmente al dirigente del Servizio (v. l'art. 8 della L.R. n.10/2000).

Il Collegio Giudicante ritiene, pertanto, che:

non possa essere imputato al Di Francesca alcun comportamento avente una reale efficienza concausale nella produzione della partita di danno erariale che gli è stata contestata dalla Procura ed, altresì, connotato da colpa grave nell'espletamento delle mansioni lavorative svolte;

debba essere annullata la statuizione con cui la Sezione di primo grado ha condannato il Di Francesca a pagare alla Regione Siciliana la somma di € 108.223,99.

Per effetto del proscioglimento nel merito ed ai sensi dell'art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n.203, conv. in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche ed integrazioni, si liquidano in favore del Di Francesca le spese di difesa (ai fini del loro rimborso da parte della Regione Siciliana) nelle seguenti misure: € 1.500,00, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ed € 2.000,00, per quanto concerne il giudizio d'appello (somme da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A.).

*****

Per quanto riguarda le doglianze prospettate dagli altri soggetti appellanti in ordine alla problematica della sussistenza di un effettivo nesso di concausalità tra i comportamenti da essi rispettivamente

tenuti e le partite di danno erariale loro contestate, il Collegio Giudicante ritiene di dover esaminare, in primo luogo, le posizioni degli ex assessori all'Istruzione ed alla Formazione Professionale Formica Santi, Incardona Carmelo e Gentile Luigi.

I medesimi hanno, in particolare, affermato che:

in base ai vigenti criteri generali di ripartizione delle competenze tra gli Organi di vertice politico-amministrativo e la dirigenza degli Enti Pubblici, le funzioni di tipo gestionale spettano ai dirigenti;

pertanto, il presunto danno erariale sarebbe causalmente riconducibile non ai provvedimenti emanati dagli assessori, con i quali vennero apportate modifiche al P.R.O.F. 2007, prevedendosi determinate integrazioni finanziarie a favore degli Enti di Formazione che le avevano richieste, bensì ai successivi decreti emessi dal dirigente generale pro tempore, con i quali vennero assunti i relativi impegni di spesa e disposti i pagamenti in favore dei singoli Enti.

Orbene, il Collegio Giudicante ritiene che tale tesi non sia assolutamente condivisibile per quanto concerne la peculiare fattispecie in esame.

A tal proposito, è sufficiente rammentare che la L.R. 6.3.1976, n.24, recante tuttora la normativa fondamentale vigente in materia di formazione professionale nell'ambito della Regione Siciliana, dispone espressamente, all'art. 6, che la competenza ad approvare annualmente il Piano Regionale dell'Offerta Formativa e ad apportarvi (soltanto ove si verificassero "condizioni particolari") modifiche ed integrazioni spetta istituzionalmente all'assessore

funzionario, egli non aveva la potestà di formulare proposte o di esprimere pareri in senso tecnico, funzioni che competevano istituzionalmente al dirigente del Servizio (v. l'art. 8 della L.R. n.10/2000).

Il Collegio Giudicante ritiene, pertanto, che:

non possa essere imputato al Di Francesca alcun comportamento avente una reale efficienza concausale nella produzione della partita di danno erariale che gli è stata contestata dalla Procura ed, altresì, connotato da colpa grave nell'espletamento delle mansioni lavorative svolte;

debba essere annullata la statuizione con cui la Sezione di primo grado ha condannato il Di Francesca a pagare alla Regione Siciliana la somma di € 108.223,99.

Per effetto del proscioglimento nel merito ed ai sensi dell'art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n.203, conv. in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche ed integrazioni, si liquidano in favore del Di Francesca le spese di difesa (ai fini del loro rimborso da parte della Regione Siciliana) nelle seguenti misure: € 1.500,00, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ed € 2.000,00, per quanto concerne il giudizio d'appello (somme da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A.).

*****

Per quanto riguarda le doglianze prospettate dagli altri soggetti appellanti in ordine alla problematica della sussistenza di un effettivo nesso di concausalità tra i comportamenti da essi rispettivamente

tenuti e le partite di danno erariale loro contestate, il Collegio Giudicante ritiene di dover esaminare, in primo luogo, le posizioni degli ex assessori all'Istruzione ed alla Formazione Professionale Formica Santi, Incardona Carmelo e Gentile Luigi.

I medesimi hanno, in particolare, affermato che:

in base ai vigenti criteri generali di ripartizione delle competenze tra gli Organi di vertice politico-amministrativo e la dirigenza degli Enti Pubblici, le funzioni di tipo gestionale spettano ai dirigenti;

pertanto, il presunto danno erariale sarebbe causalmente riconducibile non ai provvedimenti emanati dagli assessori, con i quali vennero apportate modifiche al P.R.O.F. 2007, prevedendosi determinate integrazioni finanziarie a favore degli Enti di Formazione che le avevano richieste, bensì ai successivi decreti emessi dal dirigente generale pro tempore, con i quali vennero assunti i relativi impegni di spesa e disposti i pagamenti in favore dei singoli Enti.

Orbene, il Collegio Giudicante ritiene che tale tesi non sia assolutamente condivisibile per quanto concerne la peculiare fattispecie in esame.

A tal proposito, è sufficiente rammentare che la L.R. 6.3.1976, n.24, recante tuttora la normativa fondamentale vigente in materia di formazione professionale nell'ambito della Regione Siciliana, dispone espressamente, all'art. 6, che la competenza ad approvare annualmente il Piano Regionale dell'Offerta Formativa e ad apportarvi (soltanto ove si verificassero "condizioni particolari") modifiche ed integrazioni spetta istituzionalmente all'assessore

preposto al ramo e non ai dirigenti.

Ad avviso del Collegio Giudicante, non v'è dubbio che, nell'espletamento di tali funzioni (comportanti l'adozione di puntuali decisioni in ordine all'approvazione della graduatoria dei progetti formativi ammissibili a finanziamento, all'inserimento o meno di ciascun Ente nel P.R.O.F., previa "rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto i profili dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei Centri di Formazione e dell'aderenza delle loro proposte ai programmi regionali", all'assegnazione ed all'eventuale redistribuzione delle risorse finanziarie disponibili ai singoli Enti, alla verifica di eventuali "condizioni particolari" sopravvenute ecc.), l'assessore operi in qualità di Organo investito direttamente dalla legge di peculiari competenze di natura amministrativa e non politica.

D'altro canto, la conferma che nella fattispecie in esame si sia trattato effettivamente di puntuali e dettagliati provvedimenti amministrativi (e non di atti d'indirizzo politico o di direttive generali) si trae agevolmente dall'analisi del contenuto dei singoli decreti (acquisiti al fascicolo processuale) emanati dagli assessori Formica (nn. 2907, 2908 e 2909 del 21.12.2007), Incardona (n.1062 del 7.4.2009) e Gentile (n.1804 del 28.7.2009).

Appare, quindi, evidente che tali decreti si sono innestati formalmente e sostanzialmente nei procedimenti amministrativi con i quali vennero concessi i finanziamenti integrativi ai vari Enti di Formazione, costituendo, da un lato, espressione della fase decisoria (di competenza assessoriale) concernente la spettanza di una

determinata ulteriore somma all'Ente interessato e, da un altro lato, configurandosi come presupposto giuridico indispensabile per la successiva assunzione, da parte del dirigente generale, dei correlativi impegni di spesa.

Non può esservi alcun dubbio, pertanto, sul fatto che i comportamenti tenuti dagli assessori ed i provvedimenti da essi emanati abbiano assunto una reale efficacia concausale nella produzione del danno erariale in questione.

Deve, infine, evidenziarsi che (come già rilevato dal Giudice di primo grado) in tale peculiare contesto non sia ravvisabile alcuna significativa valenza concausale riconducibile al parere (peraltro non vincolante), che era stato espresso, nella fase di approvazione del P.R.O.F. 2007 (avvenuta con il decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007), dalla Commissione Regionale per l'Impiego.

*****

Il Collegio Giudicante ritiene che una notevole efficacia concausale nella produzione del danno sia ravvisabile anche nei comportamenti tenuti dai dirigenti di settore Emanuele Antonino (preposto inizialmente all'U.O. 2 del Servizio Rendicontazione e successivamente al Servizio Gestione del Dipartimento della Formazione Professionale) e Di Bartolo Maria Carmela (preposta al Servizio Programmazione) e dai dirigenti generali Russo Alessandra nonché Monterosso Giuseppa Patrizia (per quanto riguarda quest'ultima, deve peraltro rammentarsi che l'appello da essa proposto è già stato dichiarato inammissibile per le ragioni sopra,

ampiamente illustrate).

Infatti, dalla disamina degli atti acquisiti si evince che l'Emanuele ha, in più occasioni (v. le note n.1664 del 20.5.2008, n.293 e n.295 del 10.2.2009, n.383 del 16.2.2009, nn. 694, 695 e 696 del 12.3.2009), dichiarato che risultavano: "congrue", "pertinenti", "plausibili", "giustificate" ecc. le richieste di finanziamenti integrativi postumi provenienti dagli Enti di Formazione interessati (alle quali si sarebbe dovuto far fronte "utilizzando le economie realizzate nel P.R.O.F. 2007"), senza mai rilevare e segnalare che tali istanze erano, in realtà, prive di qualsiasi valido fondamento giuridico, ostandovi il chiaro quadro normativo sopra ampiamente illustrato.

A sua volta, la Di Bartolo (in qualità di dirigente del Servizio Programmazione) ha, in più occasioni, redatto e poi trasmesso note e promemoria al dirigente generale ed all'assessore pro tempore, con le quali ella, da un lato, ha provveduto sostanzialmente ad avallare le richieste di finanziamenti integrativi provenienti dai vari Enti (specificando, altresì, che ad esse si sarebbe dovuto far fronte "utilizzando le economie realizzate nel P.R.O.F. 2007") e, da un altro lato, ha dato ulteriore impulso all'iter procedimentale, senza mai rilevare e segnalare che tali istanze erano, in realtà, prive di qualsiasi valido fondamento giuridico e non avrebbero potuto essere accolte, non essendosi verificate le "condizioni particolari" (ossia eventi straordinari ed imprevedibili all'epoca di approvazione del P.R.O.F.), di cui all'art. 6 della L.R. n.24/1976, ed ostandovi, altresì, le prescrizioni contenute nella circolare n.6 dell'11.6.2004 in materia di

"non incrementabilità" dei finanziamenti originariamente attribuiti.

Analoghe considerazioni valgono relativamente all'individuazione di un effettivo nesso di concausalità intercorrente tra i comportamenti tenuti dai soggetti che hanno ricoperto la carica di dirigente generale ed il danno erariale.

Infatti, anche costoro hanno avallato sostanzialmente, nell'esercizio delle proprie funzioni, le istanze di finanziamenti integrativi provenienti dai vari Enti e dato impulso ai relativi procedimenti, senza mai rilevare e segnalare che tali istanze erano, in realtà, prive di qualsiasi valido fondamento giuridico.

Inoltre, i soggetti che hanno svolto le funzioni di dirigente generale hanno provveduto ad emanare i decreti di assunzione dei relativi impegni di spesa, indispensabili per la concreta erogazione delle somme agli Enti interessati.

Il Collegio Giudicante reputa conclusivamente (condividendo le tesi della Sezione di primo grado e della Procura) che nelle sequenze procedimentali che hanno condotto alle erogazioni degli illegittimi finanziamenti integrativi abbiano influito in maniera efficiente e determinante (sia pure con le dovute distinzioni correlate alla maggiore o minore rilevanza delle funzioni rispettivamente svolte dai singoli soggetti) i comportamenti tenuti, di volta in volta, dagli assessori Formica, Incardona e Gentile e dai dirigenti generali (Russo e Monterosso) e di settore (Emanuele e Di Bartolo).

*****

Proseguendo nell'esame dei motivi d'appello, il Collegio Giudicante

ritiene assolutamente non condivisibili le tesi secondo le quali, anche ammettendosi l'oggettiva sussistenza delle gravi illegittimità che caratterizzarono i procedimenti ed i provvedimenti con i quali furono concessi ed erogati i finanziamenti integrativi "extrabudget", non sarebbero, tuttavia, ravvisabili profili di colpa grave nei comportamenti tenuti dai singoli amministratori e dirigenti coinvolti nella vicenda.

A tal proposito, il Collegio Giudicante osserva che, sulla scorta di quanto sopra dettagliatamente illustrato, sia del tutto evidente che i comportamenti tenuti dai predetti assessori e dirigenti (generali e di settore) siano stati caratterizzati, di volta in volta, da profili d'inescusabile negligenza, di palese superficialità nell'espletamento delle proprie funzioni, d'ingiustificabile inosservanza del quadro normativo vigente in materia, di macroscopico disinteresse per la sana ed oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

Ovviamente, i profili di colpa grave risultano ancor più marcati per quanto riguarda i soggetti che hanno ricoperto la carica di assessore o di dirigente generale, i quali avrebbero dovuto essere assai più attenti e solerti nell'espletamento di delicate funzioni amministrative, aventi una notevolissima incidenza sulle finanze regionali (considerate le ingenti somme che venivano richieste dagli Enti a titolo di finanziamenti "extrabudget").

In tale contesto, non può, quindi, assumere alcuna concreta valenza esimente per gli ex assessori l'affermazione secondo cui essi avrebbero fatto affidamento sulle attività istruttorie che erano state

svolte dai dirigenti dei competenti Servizi (Gestione, Programmazione ecc.) nonché dal dirigente generale pro tempore, ritenendo, pertanto, di poter condividere, in buona fede, il contenuto delle note, dei promemoria, dei pareri, delle proposte provenienti da tali soggetti, in cui si reputavano meritevoli di accoglimento le pretese avanzate dai vari Enti di Formazione.

In proposito, il Collegio Giudicante osserva che, essendo normativamente riservata all'assessore la decisione finale concernente le eventuali modifiche al P.R.O.F. precedentemente approvato (v. l'art. 6 della L.R. n.24/1976), il medesimo non avrebbe potuto esimersi dall'affrontare personalmente, in maniera approfondita, e dal risolvere in maniera congrua ed esaustiva dal punto di vista giuridico l'essenziale problematica riguardante l'effettiva sussistenza o meno dei presupposti legali che avrebbero potuto concretamente consentire la concessione dei finanziamenti integrativi.

Orbene, dagli atti acquisiti al fascicolo processuale non risulta che gli ex assessori si siano comportati con il grado di diligenza necessariamente richiesto dalle delicatissime funzioni di loro competenza.

Il Collegio Giudicante ritiene, altresì, che non sia idonea ad escludere la sussistenza di profili di colpa grave nei comportamenti tenuti dagli assessori e dirigenti la circostanza che, da tempo, fosse invalsa nell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale la "prassi" di concedere finanziamenti integrativi agli Enti di

Formazione, che asserivano di aver sostenuto maggiori spese rispetto a quelle preventivate nel P.R.O.F. o, comunque, di necessitare di ulteriori risorse finanziarie per il personale impiegato nei corsi.

Non v'è dubbio, infatti, che l'uniformarsi acriticamente e superficialmente ad una prassi priva di valido fondamento giuridico ed, anzi, come nella fattispecie in esame, in contrasto con il quadro normativo agevolmente conoscibile (basti pensare all'art. 6 della L.R. n.24/1976 ed alle prescrizioni generali in materia di "non incrementabilità dei finanziamenti originariamente concessi in sede d'approvazione del P.R.O.F.", contenute nella circolare n.6 dell'11.6.2004, puntualmente richiamate nel decreto di approvazione del P.R.O.F. 2007, negli atti di adesione sottoscritti dai legali rappresentanti degli Enti ecc. ecc.) costituisce indizio di ancor più marchiana negligenza e di macroscopico disinteresse per la sana ed oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

D'altronde, è ben noto che sugli amministratori e dirigenti pubblici incombe il preciso dovere di verificare, in maniera costante e sistematica, la legittimità e la congruità dei modelli comportamentali seguiti, al fine di incrementare i livelli di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di eliminare fonti di sperpero delle (sempre più esigue) risorse finanziarie pubbliche.

Il Collegio Giudicante ritiene che non possa considerarsi idonea ad escludere la sussistenza della colpa grave neppure la tesi secondo la quale:

(assessoriali e dirigenziali), facenti parte dei singoli procedimenti che portarono all'erogazione degli illegittimi finanziamenti integrativi nell'ambito del P.R.O.F. 2007, non si rinviene alcun riferimento a visti di legittimità precedentemente apposti dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti su provvedimenti similari.

Ne consegue che il richiamo "ex post", a meri fini difensivi nell'ambito del presente giudizio di responsabilità amministrativa, a qualche episodico e risalente visto dell'Organo di Controllo non può assolutamente consentire di ritenere esenti da colpa grave comportamenti chiaramente non conformi al quadro normativo di riferimento (sopra ampiamente illustrato) ed, altresì, improntati ad una scriteriata gestione delle risorse finanziarie regionali.

*****

Per quanto riguarda le doglianze inerenti la quantificazione degli oneri risarcitori, il Collegio Giudicante ritiene che (escludendo ovviamente il Lombardo ed il Di Francesca, che questa Sezione ritiene esenti da responsabilità amministrativa) sia meritevole d'accoglimento esclusivamente quella prospettata dall'ex assessore Incardona, il quale ha evidenziato che:

con il decreto n.1062, da lui emesso il 7.4.2009, erano stati autorizzati finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione: Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, A.R.A.M. e CE.FO.P., per un ammontare complessivo di € 2.282.287,17;

con il decreto n.1116 del 18.6.2009 la dirigente generale Monterosso, pur tenendo conto delle osservazioni formulate dalla

Ragioneria Centrale dell'assessorato in ordine a talune marginali rettifiche da effettuarsi relativamente agli importi assegnati agli Enti ENFAGA Palermo ed A.R.A.M., aveva, però, impegnato per le integrazioni in favore dei suddetti quattro Enti la somma complessiva di € 2.373.253,13, superiore per € 90.965,96 a quella di € 2.282.287,17, fissata nel decreto assessoriale n.1062 del 7.4.2009; conseguentemente, egli non sarebbe tenuto a rispondere "pro quota" della maggior somma di € 90.965,96.

Ciò premesso, questa Sezione d'Appello, rilevato che:

il Giudice di primo grado ha condannato l'Incardona al pagamento di € 830.638,60, pari alla metà del 70% di € 2.373.253,13;

dall'importo di € 2.373.253,13 vanno detratti € 90.965,96;

rideterminа in € 798.800,50, pari alla metà del 70% di € 2.282.287,17, la somma (da maggiorarsi degli accessori, così come specificati nella sentenza di primo grado) che l'Incardona deve pagare alla Regione Siciliana.

*****

Il Collegio Giudicante reputa, infine, che, tenuto conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che hanno caratterizzato la complessa vicenda in esame, non siano ravvisabili i presupposti per l'applicazione del "potere riduttivo dell'addebito" in favore di alcuno dei soggetti nei cui confronti viene confermata la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla Regione Siciliana.

*****

Riepilogando, il Collegio Giudicante ritiene conclusivamente che:

debba essere dichiarato inammissibile l'appello proposto da Monterosso Giuseppa Patrizia;

debba essere dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Procura regionale nei confronti di Esposito Loredana;

debbano essere respinti gli appelli proposti da Formica Santi, Gentile Luigi, Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela ed Emanuele Antonino;

debba essere accolto parzialmente, con esclusivo riferimento all'ammontare dell'onere risarcitorio posto a suo carico (€ 798.800,50, anziché € 830.638,60), l'appello proposto da Incardona Carmelo;

debbano essere accolti gli appelli proposti da Lombardo Raffaele e da Di Francesca Salvatore, con conseguente annullamento delle statuizioni di condanna pronunziate a loro carico dalla Sezione di primo grado.

In base al principio della "soccombenza legale", i predetti Formica, Gentile, Incardona, Monterosso, Russo, Di Bartolo ed Emanuele vengono condannati al pagamento, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente giudizio d'appello, così come quantificate nel dispositivo.

Resta "assorbita" ogni ulteriore questione, in quanto ritenuta dal Collegio Giudicante non influente sulla decisione degli appelli in esame.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione

Siciliana, definitivamente pronunciando sui gravami in epigrafe indicati (riuniti ai sensi dell'art. 335 del c.p.c.), proposti avverso la sentenza n.401/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 14.3.2014:

dichiara inammissibile l'appello proposto da Monterosso Giuseppa Patrizia (con conseguente conferma delle statuizioni di condanna emesse a suo carico dal Giudice di primo grado);

dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Procura regionale nei confronti di Esposito Loredana (in favore della quale non vengono, tuttavia, liquidate le spese di difesa per le ragioni esposte in motivazione);

rigetta integralmente gli appelli proposti da Formica Santi, Gentile Luigi, Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela ed Emanuele Antonino (con conseguente conferma delle statuizioni di condanna emesse a loro carico dal Giudice di primo grado);

accoglie parzialmente, con esclusivo riferimento all'ammontare dell'onere risarcitorio posto a suo carico (€ 798.800,50, da maggiorarsi degli accessori, anziché € 830.638,60), l'appello proposto da Incardona Carmelo;

accoglie gli appelli proposti da Lombardo Raffaele e da Di Francesca Salvatore, con conseguente annullamento delle statuizioni di condanna pronunziate a loro carico dalla Sezione di primo grado;

liquida le spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio (ai fini del loro rimborso da parte della Regione Siciliana) in favore di Lombardo Raffaele, nella misura di complessivi € 5.000,00 (da maggiorarsi di

I.V.A. e C.P.A.), e di Di Francesca Salvatore, nella misura di complessivi € 3.500,00 (da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A.);

in base al principio della "soccombenza legale", condanna i predetti Formica, Gentile, Incardona, Monterosso, Russo, Di Bartolo ed Emanuele al pagamento, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente giudizio d'appello, che vengono quantificate, a tutt'oggi, in complessivi € 16.747.32, da suddividersi tra loro in parti uguali.

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 24 e del 25 marzo 2015.

L'ESTENSORE

F.to (Valter Del Rosario)

IL PRESIDENTE

F.to (Agostino Basta)

sentenza depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 21/07/2015

Per il direttore della segreteria

(Fabio Cultrera)

F.to (Giancarlo Lentini)

app. 4
(N6)

CORTE DEI CONTI
PROCURA GENERALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA
SEGRETERIA

Al Dott. Gaetano Chiaro Dirigente in servizio presso l'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, n.q. di responsabile del procedimento per l'esecuzione della sentenza n. 401/2014
Piazza Ottavio Ziino, n. 24
90145
PALERMO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione Centrale Servizi del Tesoro - Ufficio V
ROMA

Alla Corte dei Conti Sezione di Controllo
Atti Vigilanza sulle entrate
PALERMO

Procura Regionale
della Corte dei Conti
PALERMO

Giudizi nn.5136-5139-5140-5146-5152-5154-5158-5168-5173-5174/A/RESP
Prot. A2014/85-86-79-90-81-87-42-94-92-110

CORTE DEI CONTI
0001217-24/07/2015-PR_SIC-Z335A-P

OGGETTO: Decisione **n.179/A/2015** della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana sui ricorsi di appello proposti **dai Sig.ri: Gentile Luigi, Incardona Carmelo, Di Bartolo Maria Carmela, Monterosso Giuseppa Patrizia, Russo Alessandra, Di Francesca Salvatore, Lombardo Raffaele, Emanuele Antonino, Formica Santi, c/ la Procura Generale e la Procura Regionale e l'Appello promosso dalla Procura Regionale c/ Esposito Loredana avverso la sentenza n. 401/2014** del 23/01 - 14/03/2014 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Si trasmette la decisione in oggetto indicata, con la quale la Sezione Giurisdizionale d'Appello - dopo aver dichiarato inammissibile l'appello proposto da Monterosso Giuseppa Patrizia (**con conferma della condanna di primo grado pari ad euro 1.279.007,04,oltre rivalutazione monetaria e interessi legali**), accolto gli appelli proposti da Lombardo Raffaele e Di Francesca Salvatore (con conseguente annullamento delle statuizioni di condanna di primo grado) e dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Procura Regionale nei confronti di Esposito Loredana - ha rigettato integralmente gli appelli proposti da Formica Santi, Gentile Luigi, Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela ed Emanuele Antonino, con conferma delle statuizioni di condanna emesse a loro carico dal Giudice di primo grado:

Formica Santi €. 378.783,96;

Gentile Luigi €. 224.184,67;

Russo Alessandra €. 378.783,96;

Di Bartolo Maria Carmela €. 473.654,83;

Emanuele Antonino €. 363.430,84;

somme da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

La stessa sentenza ha altresì accolto parzialmente l'appello proposto da **Incardona Carmelo**, con rideterminazione dell'onere risarcitorio da €. 830.638,60 ad €. 798.800,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Infine l'allegata sentenza ha condannato i predetti, Formica, Gentile, Incardona, Monterosso, Russo, Di Bartolo ed Emanuele al pagamento, in favore dello Stato delle spese inerenti al giudizio di appello, quantificate a tutt'oggi in complessivi euro 16.747,32 da suddividersi tra loro in parti uguali.

A mente dell'art.24 del regolamento approvato con R.D. 13 agosto 1933 n.1038, si trasmette copia, in forma esecutiva **per il Dott. Gaetano Chiaro,** nominato, con decreto Presidenziale n. 555/GAB del 10/04/2014, responsabile del procedimento per l'esecuzione della sentenza n. 401/2014, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

Si invia, la nota delle spese liquidate e comprese nella decisione e quella dei bolli occorsi per il rilascio delle predette copie, per l'ammontare complessivo di **euro 16.747,32 (sedicimilasettecctoquarantesette/32).**

Si prega trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, copia della documentazione concernente l'avvenuto pagamento che, per le spese di giustizia, dovrà essere effettuato presso la Sezione di Tesoreria Generale dello Stato.

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, qualora per l'esecuzione di una decisione sorga questione sulla interpretazione della stessa, si deve promuovere il giudizio innanzi allo stesso Collegio che l'ha pronunciata.

Qualora l'entrata derivante dalla decisione che pone a carico le spese del giudizio non sia acquisita alla Cassa dell'erario, gli uffici in indirizzo, sono pregati di fornire circostanziata denuncia al

procuratore regionale della Corte dei conti competente per territorio per l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità, ex art.82 L. cont. Stato (R.D. 18 novembre 1923 n.2440) e 52 T.U. Corte dei conti (T.U. 12 luglio 1934 n.1214), artt. 1 e segg., L. 14 gennaio 1994 n.19 art.1, e L. 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni.

Al Dott. Gaetano Chiaro, responsabile del procedimento per l'esecuzione, si chiede di restituire copia della presente firmata per ricevuta della decisione in forma esecutiva della nota spese, liquidata pari a euro euro 16.747,32 (sedicimilasettecetoquarantesette/32).

Ogni ulteriore comunicazione concernente l'esecuzione della sentenza, sarà inoltrata alla Procura Regionale della Corte dei conti della Sicilia.

Palermo, 24 luglio 2015

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott. Giovanni INDORANTE)

D.D.G. rep. n.1714/2015

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

384

14 OTT. 2015

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991 n.10, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 10, concernente il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

VISTO il Regolamento emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998, n.260, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art.98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale per l'Economia n.1149 del 15 maggio 2015, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, da cui risulta che i capitoli 3711 e 2714, ai quali affluiranno le somme di spettanza della Regione siciliana oggetto del presente provvedimento, sono ricompresi nella rubrica "Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro";

VISTA la nota Presidenziale prot. 31/RIS, datata 10/04/2014, assunta al protocollo informatico del Dipartimento del Bilancio e Tesoro al n. 22979 del 16/04/2014, con la quale è stato trasmesso al sottoscritto il decreto Presidenziale di nomina n. 555/Gab del 10/4/2014, quale responsabile del procedimento di esecuzione della Sentenza n. 401/2014 del 18/12/2013 – 23/01/2014 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, e copia in forma esecutiva della prefata sentenza, trasmessa alla stessa Presidenza dalla Procura Regionale della Corte dei Conti con nota prot. 007257 – 25/03/2014 – PR_SIC-R13-P del 25/03/2014, ai fini dell'espletamento del procedimento di esecuzione disciplinato dal richiamato D.P.R. n.260/1998;

VISTO il D.P. n. 9169 del 30 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute;

VISTA la nota prot. 1217-24/7/2015 –PA_SIC-Z335A-P del 24 luglio 2015 notificata con raccomandata del 27/07/2015 n. 12792772735-2, con la quale la Procura generale della Corte dei Conti – sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana ha trasmesso al sottoscritto, quale responsabile del procedimento di esecuzione della **Sentenza n. 401/2014** del 18/12/2013 – 23/01/2014, copia in forma esecutiva della **Decisione n. 179/A/2015** del 24/3-25/3/2015 della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana depositata il 21/07/2015 sull'appello

proposto da **Monterosso Giuseppa Patrizia** iscritto nel registro di segreteria al n. 5146 avverso la sentenza n. 401/2014 del 18/12/2013 - 23/01/2014 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - ai fini della sua esecuzione ai sensi del richiamato D.P.R. n.260/1998;

VISTA la citata sentenza n. 401/2014 del 18/12/2013 - 23/01/2014, depositata in data 14 marzo 2014, pronunciata dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana nel giudizio di responsabilità iscritto al n.60799 del registro di segreteria a carico di diversi soggetti, tra i quali **Monterosso Giuseppa Patrizia** (C.F. MNTGPP67H52G273N), **nata a Palermo (PA) il 12 giugno 1967** ed ivi **residente in Largo Zappalà Giovanni, 3,** è stata condannata, per le motivazioni esplicitate in sentenza, al risarcimento del danno di **€.1.279.007,94**, (euro unmilioneduecentosettantanovemilasette/94) da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati secondo le modalità specificate nella medesima sentenza, in favore della Regione Siciliana, nonché alla rifusione, ripartite in parti uguali tra i convenuti, delle spese processuali allo Stato liquidate in sentenza;

VISTA la predetta **Decisione n. 179/A/2015 del 24-25 marzo 2015** della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana depositata il 21/07/2015, nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 5146 del registro di segreteria, con la quale, nel rigettare l'appello promosso dalla citata **Monterosso Giuseppa Patrizia** per la riforma della **sentenza n.401/2014,** è stata integralmente confermata la relativa sentenza di primo grado, con contestuale condanna della stessa **Monterosso Giuseppa Patrizia** al pagamento, in favore dello Stato, anche delle spese inerenti al giudizio d'appello da ripartire in parti uguali tra i convenuti;

CONSIDERATO che la sentenza di primo grado ha stabilito che la suddetta somma di **€.1.279.007,94,** (euro unmilioneduecentosettantanovemilasette/94) deve essere maggiorata della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, (dalla data di emissione di ciascuno mandato di pagamento fino alla data di pubblicazione della stessa sentenza), nonché degli interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito della sentenza fino al soddisfo;

CONSIDERATO che i convenuti devono, altresì, procedere al versamento delle spese di giudizio liquidate in sentenza di primo grado da ripartire in parti uguali tra i nove convenuti (€. 3.693,64), per un importo pro quota pari ad **€. 410,40** (euro quattrocentodieci/40) nonché le spese di giudizio liquidate con nota di cancelleria (€.12.198,47) relativa al primo grado, che si allega al presente decreto per farne parte integrante segnata di **lettera "A"**, pari pro quota ad **€.944,98** (euro novecentoquarantaquattro/98), cui vanno aggiunte le ulteriori spese da ripartire in parti uguali tra i convenuti liquidate in favore dello Stato nel giudizio d'Appello con nota di cancelleria (€.16.747,32), che si allega al presente decreto per farne parte integrante segnata di **lettera "A1"**, pari pro quota ad **€. 2.392,47** (duemilatrecentonovantadue/47), e che, pertanto, la somma totale di spettanza delle spese processuali da addebitare a **Monterosso Giuseppa Patrizia** è pari ad **€. 4.692,84** (quattromilaseicentonovantadue/84);

VISTA la nota Presidenziale prot. 31/RIS del 10/04/2014 con la quale si è comunicato alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti che il responsabile del procedimento relativo all'esecuzione della predetta sentenza, limitatamente a quanto di competenza, è il Dott. Gaetano Chiaro, già Dirigente del Servizio Tesoro della Ragioneria Generale della Regione, in atto Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Salute - domiciliato per la carica presso l'Assessorato della Salute sito in

Palermo nella Piazza Ottavio Zilno,n. 24, recapito telefonico 091 7075567 fax 091 7075668, indirizzo di posta elettronica gaetanochiaro@regione.sicilia.it);

CONSIDERATO che in conformità al citato D.P.R. 260/1998 occorre provvedere alla riscossione del credito liquidato a favore della Regione Siciliana con la specificata sentenza n. 401/2014 del 18/12/2013 - 23/01/2014 depositata il 14/3/2014, integralmente confermata con la sentenza della competente Sezione Giurisdizionale d'Appello n. 179/A/2015 del 24-25 marzo 2015 della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana depositata il 21/07/2015 e che, a tale scopo, la somma di **€.1.279.007,94**, (euro unmilioneduecentosettantanovemilasette/94) viene rivalutata, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, dalla data di pagamento di ciascuno dei mandati alla data di deposito della stessa sentenza di primo grado (14/03/2014), in **€.1.387.076,95**, (euro unmilionetrecentoottantasettemilasettantasei/95); come da prospetto che si allega al presente decreto per farne parte integrante segnato di **lettera "B"**;

CONSIDERATO, inoltre, che la predetta somma di **€.1.387.076,95**, (euro unmilionetrecentoottantasettemilasettantasei/95) deve essere maggiorata degli interessi legali, decorrenti dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo, e che gli stessi interessi, calcolati nella misura dell'1% dal 14/03/2014 al 31/12/2014 (D.M. Economia del 12/12/2013, pubblicato nella GURI n. 292 del 13/12/2013), e dello 0,50% (D.M. Economia del 11/12/2014, pubblicato nella GURI n.290 del 15/12/2014) a decorrere dal 1/1/2015, sono pari ad **€.16.435,92** (euro sedicimilaquattrocentotrentacinque/92) fino alla data del presente provvedimento - come da prospetto che si **allega** al presente decreto per farne parte integrante segnato di **lettera "C"** , da maggiorarsi del rateo giornaliero di **€. 19,00** dal 09 ottobre 2015 sino alla data dell'effettivo pagamento;

RITENUTO per quanto sopra, di dovere provvedere alla **notifica**, tramite il competente ufficio U.N.E.P., delle più volte citata **sentenza** della n. **401/2014** del 18/12/2013 - 23/01/2014, depositata in data 14 marzo 2014, pronunciata dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana nonché della sentenza della Sezione Giurisdizionale d'Appello **n. 179/A/2015** del 24-25 marzo 2015 della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana depositata il 21/07/2015, unitamente al presente decreto, e contestuale **intimazione** alla Sig.ra **Monterosso Giuseppa Patrizia**, (C.F. MNTGPP67H52G273N), **nata a Palermo (PA) il 12 giugno 1967** ed ivi **residente in Largo Zappalà Giovanni, 3**, del pagamento delle somme dovute per effetto delle stesse sentenze, come prima quantificate, **entro e non oltre venti giorni dalla notifica;**

RITENUTO che, ai sensi dell'art.2 comma 3 del D.P.R. 260/1998, il debitore può chiedere di effettuare il pagamento a rate, il cui numero è da determinarsi da parte di questa Amministrazione, e ritenuto altresì, che nel caso di mancato pagamento spontaneo e/o di mancata richiesta di rateizzazione entro il predetto termine di venti giorni, si procederà al recupero delle somme dovute, sia a titolo di danno erariale che di spese di giudizio, mediante trattenuta su tutte le somme dovute al responsabile in base al rapporto di lavoro, impiego o di servizio, compresi trattamento di fine rapporto, ai sensi del medesimo art. 2, comma 1 del D.P.R. 260/1998;

RITENUTO che, nel caso di mancato recupero delle somme dovute dal debitore nelle forme sopra descritte si procederà all'iscrizione a ruolo, come previsto dall'art. 2, comma 4, del citato D.P.R. 260/1998;

D E C R E T A

ART.1 Per i motivi esposti in premessa con il presente decreto è disposta la notifica alla **Sig.ra Monterosso Giuseppa Patrizia** (C.F. MNTGPP67H52G273N), **nata a Palermo (PA) il 12 giugno 1967** ed ivi **residente in Largo Zappalà Giovanni, 3**, della **sentenza n. 401/2014** del 18/12/2013 – 23/01/2014, depositata in data 14 marzo 2014, pronunciata dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana nonché della **sentenza n. 179/A/2015** del 24-25 marzo 2015 della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana depositata il 21/07/2015, nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 5146 del registro di segreteria, con la quale, nel rigettare l'appello promosso dalla citata **Monterosso Giuseppa Patrizia** per la riforma della sentenza n.401/2014, è stata integralmente confermata la relativa sentenza di primo grado, con contestuale condanna della stessa **Monterosso Giuseppa Patrizia** al pagamento, in favore dello Stato, anche delle spese inerenti al giudizio d'appello.

ART.2 Alla stessa **Monterosso Giuseppa Patrizia, è intimato** il pagamento in favore della **Regione siciliana** delle somme di seguito indicate da effettuarsi, entro e non oltre venti giorni dalla notifica, mediante appositi versamenti in entrata del bilancio regionale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sul conto corrente postale intestato a: **Cassiere della Regione Siciliana gestione UNICREDIT S.p.A. Palermo, codice iban: IT89N0760104600000000302901**. Il pagamento, la cui ricevuta deve essere prodotta in copia all'Assessorato Regionale della Salute in Palermo Piazza Ottavio Zilno,n. 24 , deve contenere la causale di seguito indicata:

Sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana n. 179/A/2015:

- **€.1.387.076,95**, (euro unmilionetrecentoottantasettemilasettantasei/95) somma dovuta per sorte capitale e rivalutazione monetaria **da imputare al capitolo 3711 – capo 10;**

- €.16.435,92 (euro sedicimilaquattrocentotrentacinque/92) somma dovuta per interessi legali dal 14/03/2014 al 08/10/2015, da maggiorarsi dell'importo di **€.19,00** in ragione di giorno dal 09/10/2015 sino alla data dell'effettivo pagamento, **da imputare al capitolo 2714 – capo 10.**

ART.3 Alla Sig.ra **Monterosso Giuseppa Patrizia** è, altresì, **intimato** il pagamento, in favore dello Stato delle spese del giudizio di primo grado liquidate in sentenza, pari pro quota ad **€.410,40** (euro quattrocentodieci/40) nonché le spese di giudizio liquidate con nota di cancelleria relativa al primo grado, pari pro quota ad **€.944,98** (euro novecentoquarantaquattro/98), e delle ulteriori spese inerenti il giudizio di appello, quantificate pro quota in **€. 2.392,47** (duemilatrecentonovantadue/47) per un totale complessivo di **€.4.692,84** (quattromilaseicentonovantadue/84) da effettuarsi attraverso apposito versamento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, **alla Banca d'Italia - Tesoreria Centrale dello Stato 350 – via XX Settembre, n. 97/e – Roma, sul conto corrente postale n° 31617004, (IBAN: IT32D0760103200000031617004) ovvero con bonifico bancario: IBAN – IT 04T 01000 03245 350 0 10 3455 01,** indicando la seguente causale:

Sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana n.401/2014 e sentenza Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana n. 179/A/2015

- €.410,40 (euro quattrocentodieci/40), quale quota ripartita in parti uguali tra i convenuti per spese di giudizio di 1° grado liquidate in sentenza;
- €.944,98 (euro novecentoquarantaquattro/98), quale quota ripartita in parti uguali tra i convenuti per spese di giudizio di 1° grado liquidate con nota di cancelleria;

- € 2.392,47 (duemilatrecentonovantadue/47) per ulteriori spese del giudizio liquidate con nota di cancelleria, quale quota ripartita in parti uguali tra i convenuti;
- per un **totale di €.4.692,84 (quattromilaseicentonovantadue/84) da imputare al capitolo 3455/1 – capo X.**

ART.4 I versamenti di cui ai precedenti articoli possono essere effettuati anche direttamente agli sportelli delle Tesorerie centrali rispettivamente dello Stato ed agli Uffici Provinciali di Cassa Regionale della Regione Siciliana, previa apposizione del visto della Ragioneria Territoriale dello Stato, sita in Palermo, Piazza Marina, Salita Intendenza n. 2.

ART.5 Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n.260/1998, a richiesta del debitore, da produrre entro il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, il pagamento potrà essere effettuato a rate, il cui numero sarà determinato da questo Dipartimento, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore medesimo.

ART.6 In assenza di pagamento spontaneo o di richiesta di rateizzazione avanzata entro il termine di cui al precedente art. 2, si procederà al recupero del credito vantato da questa Amministrazione mediante trattenuta su tutte le somme dovute al responsabile in base al rapporto di lavoro, impiego o di servizio, compresi trattamento di fine rapporto ai sensi del medesimo art. 2, comma 1, del D.P.R. n.260/1998, ovvero, nel caso di mancato recupero nelle forme sopra descritte, si procederà all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato D.P.R. n.260/1998.

ART.7 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in opposizione innanzi al giudice ordinario competente, secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.

ART.8 Il presente decreto, dopo la pubblicazione ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, è inviato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale della Salute per la registrazione di competenza e per le annotazioni del credito a favore della Regione Siciliana della somma di **€.1.387.076,95**, (euro unmilionetrecentoottantasettemilasettantasei/95), dovuta da **Monterosso Giuseppa Patrizia**, per sorte capitale e rivalutazione monetaria, da imputare al capitolo **di entrata 3711 capo X**, nonché delle somme di **€.16.435,92** (euro sedicimilaquattrocentotrentacinque/92) a titolo di interessi e di **€.19,00** in ragione di giorno dal 09/10/2015 sino alla data dell'effettivo pagamento, da imputare al capitolo di entrata 2714 – capo 10 del Bilancio della Regione Siciliana; lo stesso decreto, ad avvenuta apposizione del visto, sarà quindi trasmesso dalla stessa Ragioneria Centrale al Servizio Tesoro del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro ai fini dell'adozione del conseguente decreto di accertamento in entrata delle stesse somme.

Palermo, il **08/10/2015**

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Gaetano Chiaro

ALLEGATO "A"

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Giudizio N. 60799

Procuratore Regionale contro: Formica più 8

Parcella delle spese per la sentenza di condanna n. 401/2014

			Importo	Totale
Originale della sentenza		25	16,00 €	€ 400,00
Originale sentenza esecutiva		25	16,00 €	€ 400,00
18 copie sentenza per notifica	18	450	16,00 €	€ 7.200,00

		n. copie	Importo	Totale
Diritti di cancelleria		19	26,57	€ 504,83

Totale delle spese per la sentenza di condanna		**€ 8.504,83**

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Rita Casamiento

Allegato "A1"

CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA
VIA CORDOVA, 76 - PALERMO

Nota delle spese liquidate e comprese nella decisione di condanna n° 179 depositata il 21/07/2015 pronunciata dalla SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA sul giudizio n° 5136 proposto da GENTILE LUIGI contro PROCURATORE GENERALE

Giudizi n°: 5139 MERITO
5140 MERITO
5146 MERITO
5152 MERITO
5154 MERITO
5158 MERITO
5168 MERITO
5173 MERITO
5174 INCIDENTALE
5174 INCIDENTALE

DESCRIZIONE	FOGLI	IMPORTO (Euro)
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 10/02/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE CONCLUSIONI P.G.	16	256,00
N.1 ORIGINALE MEMORIE PG	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 24/03/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE MEMORIE PG	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 10/02/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE CONCLUSIONI P.G.	17	272,00
N.1 ORIGINALE MEMORIE PG	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 24/03/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE MEMORIE PG	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 10/02/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE CONCLUSIONI P.G.	16	256,00
N.1 ORIGINALE MEMORIE PG	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 24/03/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE MEMORIE PG	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 10/02/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE CONCLUSIONI P.G.	17	272,00
N.1 ORIGINALE MEMORIE PG	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 24/03/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE MEMORIE PG	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 10/02/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE CONCLUSIONI P.G.	15	240,00
N.1 ORIGINALE CONCLUSIONI P.G.	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 24/03/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE CONCLUSIONI P.G.	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 10/02/2015	1	16,00

Allegato "A1"

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA

VIA CORDOVA, 76 - PALERMO

N.1 ORIGINALE CONCLUSIONI P.G.	15	240,00
N.1 ORIGINALE MEMORIE PG	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 26/03/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE MEMORIE PG	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 10/01/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE CONCLUSIONI P.G.	14	224,00
N.1 ORIGINALE MEMORIE PG	1	16,00
N.1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA 24/08/2015	1	16,00
N.1 ORIGINALE MEMORIE PG	1	16,00
N.1 ORIGINALE SENTENZA	29	464,00
N.28 COPIE ATTO PREDETTO PER USO NOTIFICA	29	12.992,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		1.083,32
IMPORTO TOTALE DA RECUPERARE		**16.747,32**
DICONSI EURO		**sedicimilasettecentoquarantasette/32**

posti a carico dei soccombenti
DI BARTOLO MARIA CARMELA
EMANUELE ANTONINO
FORMICA SANTI
GENTILE LUIGI
INCARDONA CARMELO
MONTEROSSO GIUSEPPA PATRIZIA
RUSSO ALESSANDRA

PALERMO, 21/07/2015

DIRETTORE DI CANCELLERIA
QUATTRERA FABIO

Allegato "B"

1	DDG 1116 DEL 18/06/2009			
	Importi in sentenza computati quale danno erariale	DATA PAGAMENTO	Importo rivalutato dalla data di pagamento alla data della pubblicazione della sentenza (14/3/2014)	Rivalutazione calcolata con applicativo del sito ISTAT "rivaluta"
1	€ 33.122,39	21/07/09	€ 36.037,16	€ 2.914,77
2	€ 67.047,81	30/06/09	€ 72.948,02	€ 5.900,21
3	€ 17.361,41	30/06/09	€ 18.878,33	€ 1.526,52
4	€ 166.607,75	30/06/09	€ 181.289,23	€ 14.681,48
5	€ 52.508,49	15/07/09	€ 57.129,24	€ 4.620,75
6	€ 487.856,12	30/06/09	€ 530.787,46	€ 42.931,34
7	€ 260.000,00	30/06/09	€ 282.680,00	€ 22.680,00
8	€ 44.940,12	30/06/09	€ 48.894,85	€ 3.954,73
9	€ 1.243.819,04	30/06/09	€ 1.353.275,12	€ 109.456,08
	€ 2,373.253,13		€ 2.582.099,41	€ 208.846,28
DEBITORE	Importo a carico pro quota da sentenza (1/2 del 70% del totale)	rivalutazione	totale	
Monterosso Giuseppa Patrizia	€ 830.638,60	€ 73.096,20	€ 903.734,79	

2	DDG 3427 DEL 30/12/2009			
	Importi in sentenza computati quale danno erariale	DATA PAGAMENTO	Importo rivalutato dalla data di pagamento alla data della pubblicazione della sentenza (14/3/2014)	Rivalutazione calcolata con applicativo del sito ISTAT "rivaluta"
1	€ 499.904,52	09/03/10	€ 538.897,07	€ 39.992,55
2	€ 37.977,76	04/03/10	€ 40.940,03	€ 2.962,27
3	€ 166.637,23	04/03/10	€ 179.556,93	€ 12.919,70
4	€ 205.525,79	03/03/10	€ 221.556,80	€ 16.031,01
5	€ 196.547,25	04/03/10	€ 211.877,94	€ 15.330,69
6	€ 39.692,89	04/03/10	€ 42.788,94	€ 3.096,05
7	€ 135.769,82	04/03/10	€ 146.359,87	€ 10.590,05
	€ 1,281.055,26		€ 1.380.977,58	€ 99.922,32
DEBITORE	Importo a carico pro quota da sentenza (1/2 del 70% del totale)	rivalutazione	totale	
Monterosso Giuseppa Patrizia	€ 448.369,34	€ 34.972,81	€ 483.342,15	

RIEPILOGO

DEBITORE				
Monterosso Giuseppa Patrizia	Importo a carico pro quota da sentenza (1/2 del 70% del totale)	rivalutazione	totale	Interessi legali dalla data del deposito della sentenza di primo grado alla data del decreto 8/10/2015
DDG 1116 DEL 18/06/2009	€ 830.638,60	€ 73.096,20	€ 903.734,79	
DDG 3427 DEL 30/12/2009	€ 448.369,34	€ 34.972,81	€ 483.342,15	
TOTALE GENERALE	€ 1.279.007,94	€ 108.069,01	€ 1.387.076,95	€ 16.435,92

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Gaetano Chiaro

Allegato "C"

Calcolo Interessi Legali

DEBITORE : MONTEROSSO GIUSEPPA PATRIZIA

Data Iniziale: 14/03/2014
Data Finale: 08/10/2015
Capitale Iniziale: € 1.387.076,95
Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
14/03/2014	31/12/2014	€ 1.387.076,95	1,00%	292	€ 11.096,62
01/01/2015	08/10/2015	€ 1.387.076,95	0,50%	281	€ 5.339,30

Totale Colonna Giorni: 573
Totale interessi legali : € 16.435,92
Capitale + interessi legali : € 1.403.512,87

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Gaetano Chiaro

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Il giorno __ ottobre 2015 ad istanza del Dott. Gaetano Chiaro, Dirigente Generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, domiciliato per la carica presso l'Assessorato della Salute sito in Palermo nella Piazza Ottavio Ziino,n. 24, nella qualità di responsabile del procedimento di esecuzione della Sentenza n. 401/2014 del 18/12/2013 – 23/01/2014 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e confermata con Decisione n. 179/A/2015 del 24/3-25/3/2015 della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana depositata il 21/07/2015, giusto decreto Presidenziale di nomina n. 555/Gab del 10/4/2014, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Palermo ho notificato il suesteso ***D.D.G. rep. n. 1714*** *del 08/10/2015 con allegata copia conforme con formula esecutiva della Sentenza* ***n. 401/2014*** *del 18/12/2013 – 23/01/2014 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e copia conforme con formula esecutiva della* ***Decisione n. 179/A/2015*** *del 24/3-25/3/2015 della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana depositata il 21/07/2015 alla Sig.ra* **Monterosso Giuseppa Patrizia (C.F. MNTGPP67H52G273N), nata a Palermo (PA) il 12 giugno 1967 ed ivi residente in Largo Zappalà Giovanni, 3** *ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di* _____

[redacted]

Mediante deposito di copia in questa Casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario nè alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso il prescritto avviso alla porta.....(Art. 140 c.p.c.). Spedito avviso Racc. A. R. in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il numero di cronologico e il nome del destinatario.

20 OTT. 2015

CORTE D'APPELLO DI PALERMO
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Spedita Racc.ta n. 15713157859-4
di cui si allega ricevuta a norma di Legge
Palermo 20 OTT. 2015

CORTE D'APPELLO DI PALERMO
UFFICIALE GIUDIZIARIO

N. Raccomandata

76713967899-4

RELAZIONE

Il giorno __ ottobre 2015 ad Istanza del Dott. Gaetan
Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, c
Palermo nella Piazza Ottavio Zilno,n. 24, nella qualità di
401/2014 del 18/12/2013 – 23/01/2014 pronunciata dal
Siciliana e confermata con Decisione n. 179/A/2015 de
Regione Siciliana depositata il 21/07/2015, giusto dec
sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della C
1714 del 08/10/2015 con allegata copia conforme con f
23/01/2014 pronunciate dalla Sezione Giurisdizionale d
con formula esecutiva della ***Decisione n. 179/A/2015*** *d*
Regione Siciliana depositata il 21/07/2015 all
MNTGPP67H52G273N), **nata a Palermo (PA) il**
Giovanni, 3 *ivi consegnandone copia conforme all'orig*

Mediante deposito di co
Comunale per non aver tro
il destinatario nè alcuna c
alla ricezione della copia. Al
alla porta
Spedito avviso Racc. A.
sigillata all'esterno della
numero di cronologico e il

Posteitaliane

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nella raccomandata: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		
VIA / PIAZZA		N° CIV
C.A.P.	COMUNE	PALERMO
MITTENTE	...TE D'APPELLO DI PALERMO	
VIA / PIAZZA		N° CIV
C.A.P.	COMUNE	PROV

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	A.R.

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

PALERMO 20 OTT. 2015

Spedita Raccom. n. 76713967899-4
di cui si allega ricevuta a norma di Legge
Palermo 20 OTT. 2015

...TE D'APPELLO DI PALERMO
UFFICIALE GIUDIZIARIO

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Modifica Pagina Home > Strutture regionali > Assessorato regionale della salute > Dipartimento per la pianificazione strategica > Decreti Dip Pianificazione Strategica > Anno 2015 > Ottobre

Vista di modifica: Grafica | Layout | Lista Elementi in sospeso: Anteprima Sistema portatile: Anteprima

Elementi

Visualizza pagina

Azioni: Modifica impostazioni di processo

Seleziona tutto | Nessuna selezione

Trova: Nome visualizzato Vai

Elementi 1-20 di 120 Successive 20

Seleziona	Nome visualizzato	Dimensione	Tipo	Data di caricamento	Autore	Stato	Versione	Descrizione
Modifica	Allegati al D.D.G. 1827/15	32,23 KB	Allegato	26-OTT-2015 13:30		Attivo	-	
Modifica	Allegati al D.D.G. n. 1691	32,72 KB	Allegato	07-OTT-2015 12:32		Attivo	1	
Modifica	Allegati al D.D.G. n. 1692	75,61 KB	Allegato	07-OTT-2015 12:33		Attivo	1	
Modifica	Allegati al D.D.G. n. 1825/15	59,11 KB	Allegato	27-OTT-2015 08:11		Attivo	1	
Modifica	Allegati al D.D.G. n. 1830	15,04 KB	Allegato	27-OTT-2015 09:59		Attivo	1	
Modifica	Allegato al DDG 1686	1,81 MB	Allegato	08-OTT-2015 14:23		Attivo	1	
Modifica	Allegato al DDG 1687	651,84 KB	Allegato	08-OTT-2015 14:24		Attivo	1	
Modifica	Allegato al DDG 1688	2,88 MB	Allegato	08-OTT-2015 14:26		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1656 del 05 ott. 201...	2,56 MB	Allegato	05-OTT-2015 11:53		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1659 del 05 ott. 201...	2,56 MB	Allegato	05-OTT-2015 11:56		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1667 del 05 ott. 201...	1,88 MB	Allegato	06-OTT-2015 08:43		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1681 del 07 ott. 201...	1,3 MB	Allegato	07-OTT-2015 12:31		Attivo	-	
Modifica	D.D.G. n. 1682 del 07 ott. 201...	1,32 MB	Allegato	07-OTT-2015 12:33		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1686 del 07 ott. 201...	1,01 MB	Allegato	08-OTT-2015 14:23		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1687 del 07 ott. 201...	1,01 MB	Allegato	08-OTT-2015 14:33		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1688 del 07 ott. 201...	1,01 MB	Allegato	08-OTT-2015 14:33		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1710 del 08 ott. 201...	118,89 KB	Allegato	12-OTT-2015 15:37		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1711 del 08 ott. 201...	91,61 KB	Allegato	13-OTT-2015 10:33		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1712 del 08 ott. 201...	90,41 KB	Allegato	13-OTT-2015 10:34		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1713 del 08 ott. 201...	88,93 KB	Allegato	13-OTT-2015 10:36		Attivo	1	

Seleziona tutto | Nessuna selezione

Elementi 1-20 di 120 Successive 20

Azioni:

Copyright © 2005. Oracle. Tutti i diritti riservati.

Indirizzo IT 10:04 15/12/2015

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/PORTAL.wwsbr_ui_bi_kaction.handle_ar Ottobre

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Modifica Pagina Home > Strutture regionali > Assessorato regionale della salute > Dipartimento per la pianificazione strategica > Decreti Dip Pianificazione Strategica > Anno 2015 > Ottobre

Vai a pagina Home Costruzione guidata Navigator Guida

Viste di modifica: Grafica | Layout | Lista Elementi in sospeso: Anteprima Sistema portatile: Anteprima

Elementi

Visualizza pagina

Azioni: Modifica impostazioni di accesso

Seleziona tutto | Nessuna selezione

Trova: Nome visualizzato Vai

Precedenti 20 21-40 di 120 Successive 20

Seleziona	Nome visualizzato	Dimensione	Tipo	Data di aggiornamento	Autore	Stato	Versione	Descrizione
Modifica	D.D.G. n. 1714 del 08 ott. 201...	91,41 KB	Allegato	13-OTT-2015 10:37		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1715 del 08 ott. 201...	89,83 KB	Allegato	13-OTT-2015 13:21		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1716 del 08 ott. 201...	89,53 KB	Allegato	13-OTT-2015 13:22		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1826 del 26 ott. 201...	1,2 MB	Allegato	27-OTT-2015 10:08		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1827 del 26 ott. 201...	1,22 MB	Allegato	27-OTT-2015 10:07		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1830 del 26 ott. 201...	1,11 MB	Allegato	06-NOV-2015 11:46		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 1862 del 28 ott. 201...	1,62 MB	Allegato	28-OTT-2015 15:53		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 5797 (Rep. F.P.) del...	3,13 MB	Allegato	14-OTT-2015 17:09		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 5799 (Rep. F.P.) del...	2,88 MB	Allegato	14-OTT-2015 17:12		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 5801 (Rep. F.P.) del...	3,02 MB	Allegato	14-OTT-2015 17:15		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 5803 (Rep. F.P.) del...	2 MB	Allegato	14-OTT-2015 17:18		Attivo	1	
Modifica	D.D.G. n. 5842 (Rep. F.P.) del...	965,1 KB	Allegato	14-OTT-2015 17:21		Attivo	1	
Modifica	D.D. n. 1793 del 21 ott. 20...	831,32 KB	Allegato	22-OTT-2015 11:25		Attivo	1	
Modifica	D.D.S. n. 1651 del 01 ott. 201...	1,45 MB	Allegato	05-OTT-2015 13:38		Attivo	1	
Modifica	D.D.S. n. 1652 del 01 ott. 201...	1,53 MB	Allegato	01-OTT-2015 13:40		Attivo	1	
Modifica	D.D.S. n. 1653 del 02 ott. 201...	1,76 MB	Allegato	02-OTT-2015 14:56		Attivo	1	
Modifica	D.D.S. n. 1654 del 02 ott. 201...	1,01 MB	Allegato	02-OTT-2015 14:56		Attivo	1	
Modifica	D.D.S. n. 1655 del 02 ott. 201...	1,2 MB	Allegato	02-OTT-2015 14:57		Attivo	1	
Modifica	D.D.S. n. 1666 del 05 ott. 201...	1,34 MB	Allegato	06-OTT-2015 08:26		Attivo	1	
Modifica	D.D.S. n. 1668 del 05 ott. 201...	1,5 MB	Allegato	06-OTT-2015 08:24		Attivo	1	

Seleziona tutto | Nessuna selezione

Azioni:

Precedenti 20 21-40 di 120 Successive 20

Copyright © 2005, Oracle. Tutti i diritti riservati.

Indirizzo 20:05 15/12/2015

Au-18

R.G.N. 16127-1/15

TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE V CIVILE
SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice
dott.ssa *Rachele Monfredi*

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 14.12.15 nel corso della quale venivano sentiti i procuratori delle parti;

ESAMINATI gli atti di causa;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

RUSSO ALESSANDRA, attrice nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc –introdotto nei confronti dell'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica in persona del dirigente legale rappresentante pro tempore e di CHIARO GAETANO n.q. di responsabile unico del procedimento di esecuzione della sentenza n. 401/14 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia – volto a ottenere l'annullamento del decreto dirigenziale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'assessorato regionale della salute rep. N. 1713/15 (notificatole in data 19.10.15) con il quale le venne intimato il pagamento di € 415.793,31 (oltre interessi e spese), dedotta la sussistenza di *gravi motivi*, ha chiesto la sospensione cautelare dell'esecutività del suddetto decreto, finalizzato al recupero dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno erariale giusta sentenza n. 401/14 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, confermata in sede di appello giusta sentenza n. 179/15.

*****

Tanto premesso – ritenuto che i gravi motivi richiesti dagli artt. 615 e 624 cpc possono consistere sia in eccezioni di carattere processuale, sia nella deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa, verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo e sia, infine, in particolari situazioni pregiudizievoli al debitore quali, ad esempio, la difficoltà di riottenere, da parte dello stesso, la futura restituzione di

Firmato Da: MONFREDI RACHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5/db1

quanto pagato o la estrema gravità del danno patrimoniale che gli deriverebbe dal compimento degli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 18856/08 e 4060/05) – vanno in primo luogo disattese le argomentazioni svolte dall'amministrazione convenuta a sostegno della eccepita inammissibilità dell'azione e, dunque, del ricorso cautelare.

Tanto la giurisprudenza contabile (cfr. sent. 351/A del 3.11.08), quanto quella di legittimità (cfr. Cass. sez. un. n. 7578/06 e 4287/08) hanno infatti affermato chiaramente che la giurisdizione della Corte dei Conti si esaurisce al momento della costituzione del titolo esecutivo con la pronuncia della sentenza di condanna, essendo riservata al giudice ordinario la cognizione della fase esecutiva del titolo così formato e che "*non esiste altro giudice, all'infuori di quello ordinario, competente in materia di esecuzione di una sentenza di condanna, anche se pronunciata da un giudice speciale*".

Del pari infondate sono le deduzioni di parte ricorrente in ordine al difetto di legittimazione ad agire del RUP nominato.

Invero l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti spetta, nella veste di creditrice, all'amministrazione danneggiata che, per il recupero delle somme di cui in condanna, provvede a designare, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 260/1998, con decreto del Ministro competente per le Amministrazioni centrali o con provvedimento dell'organo di governo dell'ente interessato, apposito ufficio nell'ambito del quale il titolare individua un responsabile del procedimento dandone comunicazione al Procuratore Regionale.

La nomina del dott. Chiaro – già dirigente del servizio tesoro della Ragioneria Generale della Regione e in atto dirigente generale del dipartimento per la pianificazione strategica dell'assessorato alla salute – quale RUP del procedimento per l'esecuzione della sentenza, disposta con decreto presidenziale 555 del 10.4.14 (cfr. all. 4 e 6 prod. Assessorato), è conforme alle prescrizioni dettate dalla normativa appena richiamata, né (come dedotto dalla difesa della ricorrente) la validità del provvedimento è inficiata dal fatto che il soggetto titolare del credito risarcitorio andrebbe individuato nell' "*Assessorato Regionale all'Istruzione e alla formazione professionale*".

Rilevato in proposito che le condanne al risarcimento pronunciate dalla Corte dei Conti, come emerge agevolmente dalla lettura della sentenza, sono state emesse "*in favore della Regione Siciliana*"; osserva il Tribunale che – come la S.C. ha avuto modo di affermare (cfr. in motivazione Cass. sez. L. 14315/13) relativamente ad una fattispecie in cui si discuteva della legittimazione attiva della Regione Sicilia – "*eventuali improprietà della costituzione della Regione in parola possono essere superate facendo riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, relativamente allo Stato, la ripartizione in diversi rami amministrativi rileva dal punto di vista della legittimazione passiva, come onere per i terzi di esatta individuazione, ma non sotto il profilo della*

Firmato Da: MONFREDI RACHELE Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 57db1

legittimazione attiva, sempreché l'Amministrazione sia costituita – come nella specie – a mezzo dell'Avvocatura dello Stato (Cfr. Cass. 9 giugno 1978 n. 2905)".

Stante la riconducibilità dell'attività svolta dal dott. Chiaro all'amministrazione, va invece evidenziato il difetto di legittimazione passiva dello stesso, citato anche in proprio dall'attrice ricorrente.

*****

Passando all'esame del ricorso nel merito, il Tribunale osserva quanto segue.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente il credito risarcitorio di cui alla sentenza di condanna posta in esecuzione si sarebbe estinto per avere l'amministrazione regionale revocato in autotutela i decreti di finanziamento integrativi illecitamente emessi e sottesi alla predetta pronuncia e provveduto al recupero delle somme mediante l'emissione di "*mandati verdi*" (di importo pari a zero) a valere sulla quota di cofinanziamento spettante ai vari enti di formazione per il successivo Piano dell'offerta formativa, così compensando il debito degli enti derivante dalla illegittima erogazione delle integrazioni illecite con i crediti successivamente maturati dagli stessi enti nell'ambito del suddetto Piano.

Ciò posto, va in primo luogo sgombrato il campo da qualunque dubbio in ordine alla sussistenza (adombrata in sede di discussione) di un vincolo di solidarietà passiva, tra enti e funzionari, dell'obbligazione risarcitoria accertata dalla sentenza di condanna della Corte dei Conti.

La sentenza è stata emessa infatti nei confronti di funzionari regionali e amministratori pubblici della Regione Sicilia e ha quantificato, con riferimento a ciascuno, l'importo del danno da risarcire in coerenza con la natura personale e parziaria dell'azione risarcitoria volta all'accertamento di un danno erariale (art. 1 co. *1 quater* l. 20 del 1994). Va dunque in radice esclusa la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1292 e 1302 c.c.

Occorrerà dunque verificare se e in che misura il recupero delle somme da parte dell'amministrazione nei confronti degli enti, sussumibile nell'alveo dell'art. 2033 c.c., abbia soddisfatto il credito risarcitorio posto in esecuzione, di fatto elidendone o riducendone la consistenza.

Tale verifica – da compiere in fase di esecuzione come peraltro evidenziato dalla difesa della stessa ricorrente sulla scorta di un passaggio motivazionale della sentenza di primo grado della Corte dei Conti – postula inevitabilmente un reale ed "*effettivo*" recupero delle somme da parte della Regione; effettività che i giudici contabili hanno radicalmente escluso possa ravvisarsi in conseguenza della emissione dei mandati verdi invocati dalla ricorrente, emessi a valere sulle somme impegnate per l'espletamento delle attività di formazione professionale ricomprese nell'ambito del cosiddetto avviso n. 20/11.

Firmato Da: MONFREDI RACHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67db1

Tanto la sentenza di primo grado (pp.54-57), quanto quella di appello (pp. 72-80) hanno diffusamente argomentato in ordine alla natura meramente contabile di tale operazione.

In proposito – anche a voler trascurare il fatto che le suddette "*compensazioni*", come emerge dalle sentenze più volte citate, sono state contestate dagli enti destinatari – va evidenziato che i crediti degli enti portati in compensazione sono privi dei requisiti della certezza e liquidità richiesti ai fini della compensazione dall'art. 1243 c.c. (cfr. in proposito Cass. sez. L. n. 1695/15). Come infatti evidenziato dai giudici di appello della Corte dei Conti, "*l'approvazione definitiva della graduatoria dei progetti formativi ricompresi nell'Avviso 20/11 non attribuisce all'ente interessato un diritto di credito certo, liquido ed esigibile*", giungendosi a tale conclusione soltanto "*a seguito della regolare rendicontazione dell'attività concretamente svolta, direttamente controllata e formalmente approvata dall'amministrazione*".

Orbene, nulla di nuovo – in punto di fatto – è stato allegato da parte ricorrente in ordine alla sopravvenuta "*certezza e liquidità*" dei crediti dedotti in compensazione.

Ritiene peraltro il Tribunale che qualunque allegazione in proposito sarebbe comunque inidonea a corroborare la bontà della domanda proposta – in mancanza di un'effettiva restituzione delle somme che passi attraverso modalità diverse dalle compensazioni poste a base del ricorso – atteso che, i decreti di compensazione di cui si discute risultano emessi in violazione del disposto dell'art. 80 reg. CE 1083/06 che sancisce l' "*integrità dei pagamenti ai beneficiari*", prevedendo che: "*gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari*".

L'intangibilità del principio – evincibile tra l'altro dalla motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea nel giudizio 427/05 del 25.10.07 con riferimento l precedente art. 21 co. 3 reg. 2082/93 – evidenzia l'illegittimità dei decreti di compensazione.

Peraltro – a seguito di nota della Commissione Europea del 6.5.15 che, con riferimento alle suddette compensazioni, ha ravvisato "*irregolarità che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione Europea*", raccomandando all'Autorità di gestione, individuata nel competente assessorato regionale di procedere all'erogazione delle somme – quest'ultimo, a mezzo del dirigente generale del dipartimento Pubblica Istruzione, con nota 35974 del 1.6.15, richiamata pure la deliberazione 107/15 della Corte dei Conti che ha sancito l'illegittimità dei recuperi posti in essere secondo le modalità fino a ora illustrate, ha avanzato richiesta di variazione di bilancio volta a restituire le somme indebitamente trattenute in compensazione (vedi all. 8 e 9 prod. assessorato) e dunque a elidere gli effetti dei predetti provvedimenti.

Firmato Da: MONFREDI RACHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 67db1

Alla luce delle considerazioni svolte il *fumus* della pretesa sottesa al ricorso non sussiste. Né a conclusioni differenti si può giungere con riferimento al profilo del *periculum in mora* come sopra inteso (che peraltro sarebbe comunque inidoneo a superare le carenze relative al primo aspetto). Da un lato va infatti evidenziata, in linea di principio, la solvibilità dell'amministrazione pubblica, dall'altro proprio la presenza della polizza assicurativa richiamata dalla ricorrente.

*****

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato, rinviandosi la liquidazione delle spese all'esito del giudizio di merito

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso.

SPESE al merito.

SI COMUNICHI

Palermo, li 15.12.2015

Il Giudice

dott.ssa *Rachele Monfredi*

Firmato Da: MONFREDI RACHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 57d01

DSP. TECN.

I.N.D.I.C.E.

N. Ord	Data	DOCUMENTI
1	7/12/2015	Decreto Impegno n. 9637
2	5/8/2015	Decreto Impegno n. 5339
3	7/9/2015	Decreto Impegno n. 6140
4	19/11/2015	Decreto Impegno n. 8913
5	1/9/2015	Decreto Impegno n. 6063
6	31/8/2015	Decreto Impegno n. 5985
7	18/9/2015	Decreto Impegno n. 6539
8	7/9/2015	Decreto Impegno n. 6141
9	13/11/2015	Decreto Impegno n. 8548
10	12/8/2015	Decreto Impegno n. 5691
11	4/11/2015	Decreto Impegno n. 8210
12	22/12/2015	Decreto Impegno n. 10271

13	8/9/2015	Decreto Impegno n. 6234
14	27/8/2015	Decreto Impegno n. 5923
15	25/11/2015	Decreto Impegno n. 9139
16	12/10/2015	D.D.S. n. 7318
17	1/9/2015	Decreto Impegno n. 6061
18	7/9/2015	Decreto Impegno n. 6139
		Palermo lì, 22.02.2016

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo -

DDG n. 8637 del 07 DIC. 2015 SEGUE AVVERTENZA 1074

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione interventi in materia di Formazione Professionale

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Ragioneria Centrale Istruzione e Form. Prof.
Si attesta la disponibilità del complessivo impegno di € 210264,1
impegnato con decreto di n. 20 del 31/12/2014
Progr. Reg. 4024
Palermo li 20 15
Il Ragioniere Centrale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009--2010 del P.O. Convergenza 2007--2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTO il D.D.G. n. 1629 del 16/04/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 21.028,41 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "ANFE Catania", di pari importo, nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATO il "mandato verde" n. 1434 del 07/08/2014, di importo pari a € 21.028,41, emesso a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravante sui progetti finanziati a favore dell'ente "ANFE Siracusa" nell'ambito dell'avviso 20/2011, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0162 ;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela il citato provvedimento D.D.G. n. 1629 del 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 21.028,41;

D.G n. 8637 del 07 DIC. 2015

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "ANFE Catania" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 21.028,41;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007, pari a € 21.028,41 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2004, progetto IF 2004C0066, sino alla concorrenza dell'integrazione da recuperare, pari a € 21.028,41, giusta nota di revisione del per al quale è in corso l'emissione del provvedimento chiusura contabile da registrare presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 21.028,41 a favore dell'ente "ANFE Catania", da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

E' modificato in autotutela il D.D.G. n. 1629 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 21.028,41;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente "ANFE Catania", pari a € 21.028,41 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2004, progetto IF 2004C0066, sino alla concorrenza dell'integrazione da recuperare, pari a € 21.028,41, giusta nota di revisione del per al quale è in corso l'emissione del provvedimento chiusura contabile da registrare presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

DDG n. 5359 del 05 AGO. 2015 SEGUE DOVERNALE 526

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione Interventi in materia di Formazione Professionale

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ragioneria Centrale Istruzione e Form. Prof.
Visto e registrato per l'impegno definitivo/liquidazione
n. 1 cap. 372201 es. fin 2014
Progr. Reg. 1843
Palermo lì 11 SET 2015

11.594.767,72

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO Il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO Il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO Il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO Il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO Il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO Il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTI il DDG n. 1522 del 12/04/2013 e il successivo DDG n. 1829 del 29/04/2013, di rettifica al precedente, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 2.185.488,88 precedentemente accantonata, e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "ANFE Delegazione Regionale" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007 e sul PROF 2009;

CONSIDERATI i "mandati verdi" emessi a valere sulle risorse del capitolo 717914 di cui all'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "ANFE Delegazione Regionale" nell'ambito dell'avviso 20/2011, per un importo complessivo pari a € 1.459.476,71;

CONSIDERATI gli ulteriori "mandati verdi" emessi a valere sulle risorse del capitolo 717910 di cui all'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "ANFE Delegazione Regionale" nell'ambito del PROF 2011, per un importo complessivo pari a € 726.012,17;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il DDG 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela i citati provvedimenti DD.DD.GG. n. 1522 del 12/04/2013 e n. 1829 del 29/04/2013, eliminandone la parte in cui dispongono l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 1.459.476,71;

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "ANFE Delegazione Regionale" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 1.459.476,71;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite:

- Incameramento dei saldi residui sul PROF 2010 sino alla concorrenza del credito dell'ente pari a € 206.357,65, giusti DDS di chiusura n.1996, n. 1997 e n.1998 del 30/04/2014 registrati alla ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, da disporre con successivo provvedimento;
- Avvio della procedura di recupero coattivo previa intimazione alla restituzione per la rimanente quota pari a € 1.253.119,06.

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 1.459.476,71 a favore dell'ente ANFE Regionale, da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

Sono modificati in autotutela i DD.DD.GG. n. 1522 del 12/04/2013 e 1829 del 29/04/2013, eliminandone la parte in cui dispongono l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.459.476,71, ;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 e per il PROF 2009 tramite:

- Incameramento dei saldi residui sul PROF 2010 sino alla concorrenza del credito dell'ente pari a € 206.357,65, giusti DD.DD.SS. di chiusura n.1996, n. 1997 e n.1998 del 30/04/2014 registrati alla ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, da disporre con successivo provvedimento;
- Avvio della procedura di recupero coattivo previa intimazione alla restituzione per la rimanente quota pari a € 1.253.119,06.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

Allegato al DDG n. 5339 del 05/08/2015

REPUBBLICA ITALIANA — REGIONE SICILIANA — ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE — Interventi in ... — IL DIRIGENTE

Somme da restituire all'ente ... ai sensi del 15 maggio ... Ufficio ... del 5 aprile ... ORDINANZA ... attive economiche ... di ... regolazione regi...

Prot.									Primo acconto/Seconda erogazione			Secondo acconto		
									mandato verde n. cap. 717914	Data mandato	importo da restituire	mandato verde n. cap. 717914	Data mandato	importo da restituire
84	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0041	G95C12000250009	A.N.F.E. Delegazione Regionale Sicilia	3575	23.08.2012	€ 1.015.200,00	728	30/04/2013	€ 29.263,14	1051	08/07/2013	€ 145.485,61		
94	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0001	G45C12000120009		3298	01.08.2012	€ 504.647,62	717	30/04/2013	€ 14.546,47	1049	08/07/2013	€ 72.319,71		
96	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0083	G45C12000130009		2980	24.07.2012	€ 51.600,00	1045	08/07/2013	€ 5.362,21					
308	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0258	G55C12000250009		3435	09.08.2012	€ 1.073.010,00	718	30/04/2013	€ 30.929,51	1052	08/07/2013	€ 153.770,21		
309	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0333	G25C12000170009		3347	03.08.2012	€ 1.252.596,00	719	30/04/2013	€ 36.106,08	1055	08/07/2013	€ 179.506,20		
810	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0436	G75C12000340009		3382	03.08.2012	€ 4.229.730,00	720	30/04/2013	€ 121.921,97					
812	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0645	G95C12000370009		3364	03.08.2012	€ 2.442.368,00	721	30/04/2013	€ 70.401,26					
831	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0235	G35C12000220009		2981	24.07.2012	€ 1.024.242,00	722	30/04/2013	€ 29.523,78					
832	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0289	G45C12000320009		2979	24.07.2012	€ 746.332,00	723	30/04/2013	€ 21.513,02	1054	08/07/2013	€ 106.954,85		
886	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0391	G75C12000360009		2978	24.07.2012	€ 1.183.340,00	724	30/04/2013	€ 34.109,78	1058	08/07/2013	€ 169.581,31		
887	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0617	G85C12000400009		2984	24.07.2012	€ 2.146.520,00	725	30/04/2013	€ 61.873,44					
941	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0269	G15C12000100009		2988	24.07.2012	€ 278.124,00	726	30/04/2013	€ 8.016,92	1053	08/07/2013	€ 39.857,21		
988	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0561	G25C12000190009		2987	24.07.2012	€ 123.840,00	1046	08/07/2013	€ 14.789,32					
989	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0576	G55C12000290009		2986	24.07.2012	€ 206.400,00	1047	08/07/2013	€ 24.648,86					
1155	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0497	G75C12000480009		2985	24.07.2012	€ 3.059.700,00	727	30/04/2013	€ 88.195,85					
							TOT		€ 592.001,61					€ 867.475,10
							SOMMANO		€ 1.459.476,71					

Somme recuperate a valere sul PROF cap. 717910

n. mand.	Data Mand.	ENTE	Data Pagam.	Tipo mand.	Data	Importo
20	19/06/2013	Anfe Del. Reg.	27/06/2013	Verde	19/06/2013	€ 124.336,31
21	19/06/2013	Anfe Del. Reg.	27/06/2013	Verde	19/06/2013	€ 125.224,35
22	19/06/2013	Anfe Del. Reg.	27/06/2013	Verde	19/06/2013	€ 4.282,38
23	19/06/2013	Anfe Del. Reg.	27/06/2013	Verde	19/06/2013	€ 126.076,33
24	19/06/2013	Anfe Del. Reg.	27/06/2013	Verde	19/06/2013	€ 13.076,04
25	19/06/2013	Anfe Del. Reg.	27/06/2013	Verde	19/06/2013	€ 94.662,37
26	19/06/2013	Anfe Del. Reg.	27/06/2013	Verde	19/06/2013	€ 34.086,29
27	19/06/2013	Anfe Del. Reg.	27/06/2013	Verde	19/06/2013	€ 77.798,89
28	19/06/2013	Anfe Del. Reg.	27/06/2013	Verde	19/06/2013	€ 1.801,09
29	19/06/2013	Anfe Del. Reg.	27/06/2013	Verde	19/06/2013	€ 109.945,00
30	19/06/2013	Anfe Del. Reg.	27/06/2013	Verde	19/06/2013	€ 14.722,62
				TOT		€ 726.012,17

Il Dirigente Generale

Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio

Michele Lacagnina

DDG n. 6160 del 07 SET. 2015

DELL'ECONOMIA
Ragi. Generale Istruzione e Form. Prof
Visto e assunto ridotto/prenotato impegno
definitivo/provvisorio
di € 2951,72
Impegno/codice di stanziamento
n. 2225 es. fin 2011
Prot. Ragi. 2225
Palermo lì 29 SET. 2015
Ragioniere Capo Area Regionale Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione interventi in materia di Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo";*

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTO il D.D.G. n. 2270 del 04/06/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 2.951,72 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "ANFE Siracusa", pari a € 11,806,88 nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATI i "mandati verdi" di cui alla allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, di importo complessivamente pari a € 2.951,72, emessi a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "ANFE Siracusa" nell'ambito dell'avviso 20/2011;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela il citato provvedimento D.D.G. n. 2270 del 04/06/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 2.951,72;

DG n. 6140 del 17 SET. 2015

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "ANFE Siracusa" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 2.951,72;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007, pari a € 11,806,88 tramite:

- incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010C0367, sino alla concorrenza della quota di saldo, pari a € 5.613,41, per il recupero derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, giusto DDS di chiusura n. 232 del 05/02/2014 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo a valere sui progetti del PROF 2011 e, in caso di incapienza, avvio di procedura di recupero coattivo previa intimazione alla restituzione;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 2.951,72 a favore dell'ente "ANFE Siracusa" - Ente Nazionale Addestramento Giovani -, da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

E' modificato in autotutela il D.D.G. n. 2270 04/06/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 2.951,72;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente "ANFE Siracusa", pari a € 11,806,88 tramite:

- incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010C0367, sino alla concorrenza della quota di saldo, pari a € 5.613,41, per il recupero derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, giusto DDS di chiusura n. 232 del 05/02/2014 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo a valere sui progetti del PROF 2011 e, in caso di incapienza, avvio di procedura di recupero coattivo previa intimazione alla restituzione;

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

Allegato al DDG n. 6140 Del

		Somme da restituire all'ente		DDS		IMPEGNO	Primo acconto/Seconda erogazione			Secondo acconto		
ID	CIP	CUP	Ente	N.	DEL	IMPORTO	mandato verde n. cap. 717914	Data mandato	importo da restituire	mandato verde n. cap. 717914	Data mandato	importo da restituire
177	2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0581	G35C12000080009	ANFE SIRACUSA	3010	24/07/2012	€ 375.600,00	828	30/04/2013	€ 1.387,92			
342	2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0574	G35C12000110005		3009	24/07/2012	€ 270.911,00	829	30/04/2013	€ 1.001,88			
700	2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0605	G35C12000190009		3008	24/07/2012	€ 70.950,00	831	30/04/2013	€ 262,39			
2356	2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0581	G35C12000610009		3007	24/07/2012	€ 80.995,00	832	30/04/2013	€ 299,53			
							TOT		€ 2.951,72			€ 0,00
							SOMMANO		€ 2.951,72			

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lazagnina

DDG 8913 del 19 NOV. 2013

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione interventi in materia di Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015 bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTI il DDG n. 4009 del 17/09/2013 e il successivo DDG n. 4010 del 27/06/2013, , con i quale viene accertata in entrata rispettivamente la somma di € 8.450,37, e di € 323.302,04 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "Associazione Nuovo Cammino" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007 e sul PROF 2009;

CONSIDERATI i "mandati verdi" emessi a valere sulle risorse del capitolo 717914 di cui all'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "Associazione Nuovo Cammino" nell'ambito dell'avviso 20/2011, per un importo complessivo pari a € 331.752,40;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

del 19 NOV. 2015

A la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sul capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il DDG 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela i citati provvedimenti DD.DD.GG. n. 4009 e n. 4010 del 17/09/2013, eliminandone la parte in cui dispongono l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 331.752,40;

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "Associazione Nuovo Cammino" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 331.752,40;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite:

- incameramento da disporre con provvedimento successivo dei saldi residui sul PROF 2011, progetto IF2011B0032a, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 8.450,37, giusto DDS di chiusura n. 3296 del 10/06/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2009 tramite incameramento sino all'importo complessivo di € 70.906,76, da disporre con provvedimento successivo, dei saldi residui a valere:

- sul PROF 2004, progetto IF2004C0071, per un importo pari a € 2.602,72, giusto DDS di chiusura n. 7473 del 16/10/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 28/10/2015;
- sul PROF 2010, progetto IF2010A0049, per un importo pari a € 4.755,51, giusto DDS di chiusura n. 379 del 13/02/2014 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 07/03/2014
- sul PROF 2010, progetto IF2010B0261, per un importo pari a € 30.488,30 giusto DDS di chiusura n. 378 del 13/02/2014 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 07/03/2014;
- Sul PROF 2011, progetto IF2011B0032, per un importo pari a € 21.900,21, giusto DDS di chiusura N. 3295 del 10/06/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;

- Sul PROF 2011, progetto IF2011B0032a, per un importo pari a € 274,60 quale saldo residuo giusto DDS di chiusura n. 3296 del 10/06/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF 2011B0032b, per un importo pari a € 865,17 giusto DDS di chiusura n. 3297 del 10/06/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF 2011B0033, per un importo pari a € 7.105,28 giusto DDS di chiusura n. 3298 del 10/06/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF 2011B0033a, per un importo pari a € 2.914,96 giusto DDS di chiusura n. 3299 del 10/06/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Avvio della procedura di recupero coattivo previa intimazione alla restituzione per la rimanente quota pari a € 252.395,28;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 331.752,40 a favore dell'ente"Associazione Nuovo Cammino", da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

Sono modificati in autotutela i DD.DD.GG. n. 4009 e n. 4010 del 17/09/2013, eliminandone la parte in cui dispongono l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 331.752,40;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 e per il /ROF 2009 tramite:

1. Incameramento da disporre con provvedimento successivo dei saldi residui sul PROF 2011, progetto IF2011B0032a, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 8.450,37, giusto DDS di chiusura n. 3296 del 10/06/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
2. incameramento sino all'importo complessivo di € 70.906,76, da disporre con provvedimento successivo, dei saldi residui a valere:
   - sul PROF 2004, progetto IF2004C0071, per un importo pari a € 2.602,72, giusto DDS di chiusura n. 7473 del 16/10/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 28/10/2015;

113 del 19 NOV. 2015

- sul PROF 2010, progetto IF2010A0049, per un importo pari a € 4.755,51, giusto DDS di chiusura n. 379 del 13/02/2014 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 07/03/2014
- sul PROF 2010, progetto IF2010B0261, per un importo pari a € 30.488,30 giusto DDS di chiusura n. 378 del 13/02/2014 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 07/03/2014;
- Sul PROF 2011, progetto IF2011B0032, per un importo pari a € 21.900,21, giusto DDS di chiusura N. 3295 del 10/06/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF2011B0032a, per un importo pari a € 274,60 quale saldo residuo giusto DDS di chiusura n. 3296 del 10/06/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF 2011B0032b, per un importo pari a € 865,17 giusto DDS di chiusura n. 3297 del 10/06/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF 2011B0033, per un importo pari a € 7.105,28 giusto DDS di chiusura n. 3298 del 10/06/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF 2011B0033a, per un importo pari a € 2.914,96 giusto DDS di chiusura n. 3299 del 10/06/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;

3. Avvio della procedura di recupero coattivo previa intimazione alla restituzione per la rimanente quota pari a € 252.395,28;

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

DDG n. 6063 del 21 SET. 2015

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruzione e Form. Pro
Visto e assunto ridotto/prenotato impegn
definitivo/provvisorio di € 205.525,7
imperfetto/residuo di stanziamento
n. ... cap. 375201 es. fin 20
Prot. Reg. 2311
Palermo li 29 SET. 2015
Il Direttore Capo della Ragioneria Centra

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione Interventi in materia di Formazione Professionale

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il "*Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo*";

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009-2010 del P.O. Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTO il DDG n. 1622 del 16/04/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 205.525,79 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "CIOFS – FP Sicilia" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATI i "mandati verdi" n. 731 e n. 732 in data 30/04/2013, di importo rispettivamente pari a € 102.762,90 ed € 102.762,89 emessi a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "CIOFS-FP Sicilia" nell'ambito dell'avviso 20/2011, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0185 e CIP 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0324, per un importo complessivo pari a € 205.525,79;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela il citato provvedimento DD.DD.GG. n. 1622 del 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 205.525,79;

n. 6063 del 11 SET. 2015

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "CIOFS-FP Sicilia" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 205.525,79;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010A0045, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 205.525,79, giusto DDS di chiusura n. 1454 del 23/03/2015 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 205.525,79 a favore dell'ente"CIOFS-FP Sicilia", da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

E' modificato in autotutela il D.D.G. n. 1622 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 205.525,79;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente "CIOFS-FP Sicilia" tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010A0045, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 205.525,79, giusto DDS di chiusura n. 1454 del 25/03/2015 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente del Servizio
Michele Ladagnina

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

DDG n. 5985 del 31 AGO. 2015

DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruzione e Form. Pro
Visto e assunto ridotto/prenotato impegn.
definitivo/provvisorio di € 44578,69
imperfetto/residuo di stanziamento
n. 6 capo 375201 es. fin 201
Progr. Rag. n. 2306
Palermo, 28 SET. 2015
Capo della Ragioneria Central

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione interventi in materia di Formazione Professionale

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTO il D.D.G. n. 1764 del 24/04/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 44.578,69 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "ECAP Agrigento" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATI il "mandato verde" n. 714 del 30/04/2013, di importo pari a € 44.578,69 emesso a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravante sui progetti finanziati a favore dell'ente "ECAP Agrigento" nell'ambito dell'avviso 20/2011, CIP 2007.IT.051..PO.003/II/D/F/9.2.1/0018;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sul capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela il citato provvedimento D.D.G. n. 1764 del 24/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 44.578,69;

DDG n. 5986 del 31 AGO. 2015

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "ECAP Agrigento" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 44.578,69;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010B0275, sino alla concorrenza dell'integrazione corrisposta, pari a € 44.578,69, per il recupero derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, giusto DDS di chiusura n. 2346 del 22/05/2014 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 44.578,69 a favore dell'ente"ECAP Agrigento" , da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

E' modificato in autotutela il D.D.G. n. 1764 24/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 44.578,69;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente "ECAP Agrigento" tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010B0275, sino alla concorrenza dell'integrazione corrisposta, pari a € 44.578,69, per il recupero derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, giusto DDS di chiusura n.2346 del 22/05/2014 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

DDG n. 6639 del 18 SET. 2015

Ragg. Centrale Istruzione e Form. Prof
Visto e ... impegno definitivo/provvisorio ... 60 687,07
importo/residuo di stanziamento ... 37 4201 es. fin 2015
Prot. n. 2336
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione Interventi in materia di Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTA la legge 7 maggio 2015 n.9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale";

VISTA la legge 7 maggio 2015 n. 10 "Bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitariadi approvazione del QuadroStrategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164del08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 5347 del 21-12-2012, registrato dalla Corte dei Conti il 25/02/2013 Reg. n. 1, Foglio 18 e pubblicato con valore di notifica ad ogni effetto di legge il 06/03/2013 sul sito www.siciliafse.it con il quale vengono approvate le graduatorie definitive e gli allegati elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 19/2011 "Avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale del secondo, terzo e quarto anno dei processi formativi di Istruzione e Formazione Professionale" – Seconda Finestra , e con il quale viene impegnata la somma di € 65.205.511,96 sul capitolo 717915 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO l'elenco 1 "Ammessi a finanziamento" allegato al D.D.G. 5347 del 21/12/2012, in cui risultano utilmente inseriti per l'Ente attuatore Associazione ECAP Caltanissetta, Cod. Fisc. 80004920858 e P. Iva 01569300856, con sede legale in Caltanissetta, Viale della Regione, 100 Pal. Gurrera, i seguenti progetti formativi:

-CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2239 – ID 1607 – CUP G34E13000440009 – Importo finanziato € 189.348,76;

-CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2240 – ID 1602 – CUP G34E13000450009 – Importo finanziato € 182.569,84;

-CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2241 – ID 1565 – CUP G34E13000460009 – Importo finanziato € 171.876,10;

-CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2242 – ID 1517 – CUP G94E13000210009 – Importo finanziato € 174.897,40;

-CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2243 – ID 1513 – CUP G94E13000220009 – Importo finanziato € 186.127,70;

-CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2244 – ID 1426 – CUP G94E13000230009 – Importo finanziato € 165.179,80;

ISTO il DDG n. 5362 del 21/11/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 60.687,07,precedentemente accantonata, e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "Associazione ECAP Caltanissetta" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007 (per €4.768,33) e sul PROF 2008(per € 55.918,74);

NSIDERATI i "mandati verdi" emessi a valere sulle risorse del capitolo 717915 di cui all'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "Associazione ECAP Caltanissetta" nell'ambito dell'avviso 19/2011 – Seconda Finestra, per un importo complessivo pari a € 60.687,07;

SIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

la successiva deliberazionen. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, recante ulteriorivalutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul Fondo Sociale Europeo;

DDG n. 6539 del 18 SET. 2015

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2007/2013;

VISTO il DDG 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO di dovere modificarein autotutela il citato provvedimentoD.D.G. n. 5362 del 21/11/2013,eliminandonela parte in cui si dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzatoattraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 60.687,07;

RITENUTO di dovere impegnare a favore del suddetto ente "Associazione ECAP Caltanissetta" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 60.687,07;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 e 2008 pari a € 60.687,07 tramite:

- incameramentoda disporre con successivo provvedimentodel saldo residuo sul PROF 2011, progetto IF2011C0199b, sino alla concorrenza della quota di saldo pari a **€ 7.880,00**, giusto DDS di chiusura n. 6531 del 10/12/2013, registrato alla ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- incameramentoda disporre con successivo provvedimento del saldo residuo sul PROF 2011, progetto IF2011A0573a, sino alla concorrenza della quota di saldo pari a **€ 8.673,91**, giusto DDS di chiusura n. 6539 del 10/12/2013, registrato alla ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- incameramentoda disporre con successivo provvedimento del saldo residuo sul PROF 2011, progetto IF2011A0570a, sino alla concorrenza della quota di **€ 44.133,16**, giusto DDS di chiusura n6534 del 10/12/2013, registrato alla ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 60.687,07 a favore dell'ente "Associazione ECAP Caltanissetta", da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

E' modificatoin autotutela IID.D.G. n. 5362 del 21/11/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di €60.687,07;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 e per il PROF 2008tramite:

- Incameramentoda disporre con successivo provvedimento del saldo residuo sul PROF 2011, progetto IF2011C0199b, sino alla concorrenza della quota di saldo pari a **€ 7.880,00**, giusto DDS di chiusura n. 6531 del 10/12/2013, registrato alla ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- incameramentoda disporre con successivo provvedimento del saldo residuo sul PROF 2011, progetto IF2011A0573a, sino alla concorrenza della quota di saldo pari a **€ 8,673,91**, giusto DDS di chiusura n. 6539 del 10/12/2013, registrato alla ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- incameramentoda disporre con successivo provvedimento del saldo residuo sul PROF 2011, progetto IF2011A0570a, sino alla concorrenza della quota di **€ 44.133,16**, giusto DDS di chiusura n6534 del 10/12/2013, registrato alla ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Allegato al D.D.G. n. 6539 del 18 DIC. 2015

ID	CIP	CUP	Ente	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO N.	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE REGISTRO/FOGLIO	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DATA	FINANZIAMENTO AMMESSO IMPORTO	Pritto acconto n. mandato vedi cap.717915	Pritto acconto del	Pritto acconto Importo	Importo da restituire
1607	2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2239	G34E13000140009	Associazione ECAP Caltanissetta	5347	21/12/2012,	Reg. n. 1, Foglio 18	25/02/2013	€ 189.348,76	551	20/12/2013	€ 10.739,24	€ 10.739,24
1602	2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2240	G34E13000450009	Associazione ECAP Caltanissetta	5347	21/12/2012,	Reg. n. 1, Foglio 18	25/02/2013	€ 182.569,84	552	20/12/2013	€ 10.354,81	€ 10.354,81
1565	2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2241	G34E13000460009	Associazione ECAP Caltanissetta	5347	21/12/2012,	Reg. n. 1, Foglio 18	25/02/2013	€ 171.876,10	553	20/12/2013	€ 9.748,28	€ 9.748,28
1517	2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2242	G94E13000210009	Associazione ECAP Caltanissetta	5347	21/12/2012,	Reg. n. 1, Foglio 18	25/02/2013	€ 174.897,40	554	20/12/2013	€ 9.919,65	€ 9.919,65
1513	2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2243	G94E13000220009	Associazione ECAP Caltanissetta	5347	21/12/2012,	Reg. n. 1, Foglio 18	25/02/2013	€ 186.127,70	555	20/12/2013	€ 10.556,60	€ 10.556,60
1426	2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2244	G94E13000230009	Associazione ECAP Caltanissetta	5347	21/12/2012,	Reg. n. 1, Foglio 18	25/02/2013	€ 165.179,80	556	20/12/2013	€ 9.368,50	€ 9.368,50
										TOTALE	€ 60.687,07	€ 60.687,07

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

DDG n. 6141 del 07 SET. 2015

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Reg. Centrale Istruzione e Form. Prof.
Visto e assunto ridotto/prenotato impegno definitivo/provvisorio di € 27648,78
Imperfetto/residuo di stanziamento n. 10 cap. 375201 es. fin. 2015
Prenotazione 2322
Palermo 29 SET. 2015
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione Interventi in materia di Formazione Professionale

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTO il DDG n. 1766 del 24/04/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 27.648,78 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "E.C.A.P. Palermo" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATI il "mandato verde" n. 820 in data 30/04/2013, di importo pari a € 27.648,78 emesso a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "E.C.A.P. Palermo" nell'ambito dell'avviso 20/2011, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0431;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela il citato provvedimento DD.DD.GG. n. 1766 del 24/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 27.648,78;

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente ""E.C.A.P. Palermo" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 27.648,78;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010A0044, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 27.648,78, giusto provvedimento di chiusura in lavorazione presso il servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 27.648,78 a favore dell'ente"E.C.A.P. Palermo", da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

E' modificato in autotutela il D.D.G. n. 1766 del 24/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 27.648,78;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente "E.C.A.P. Palermo" tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010A0044, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 27.648,78, giusto provvedimento di chiusura in lavorazione presso il servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

DDG n. 8548 del 13 NOV. 2015

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione interventi in materia di Formazione Professionale

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof
Visto e assunto ridotto/prenotato impegno definitivo/provvisorio
€ 81.544,33
rimuovibile/residuo di stanziamento
n. 12 cap. 375201 es. fin 2015
Progr. Rag. 3552
Palermo li 24 NOV 2015
Il Direttore Generale della Ragioneria Centrale

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009-2010 del P.O. Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTO il D.D.G. n. 1770 del 24/04/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 81.544,20 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "Consorzio Elabor@ndo", pari a € 81.544,20 nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATO il "mandato verde" di importo complessivamente pari € 81.544,20 emesso a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravante sul progetto finanziati a favore dell'ente "Consorzio Elabor@ndo" nell'ambito dell'avviso 20/2011, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0196;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela il citato provvedimento D.D.G. n. 1770 del 24/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 81.544,20;

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "Consorzio Elabor@ndo" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 81.544,20;

8548 del 13 NOV. 2015

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007, pari a € 81.544,20 tramite:

- incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010A0099, sino alla concorrenza della quota di saldo, pari a € 17.329,51, giusta nota di revisione cui seguirà provvedimento di chiusura in corso di lavorazione;
- incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2009, progetto IF 2009A0066, sino alla concorrenza della quota di saldo, pari a € 12.134,86, giusto DDS di chiusura n. 3353 registrato dalla ragioneria in data 11/09/2014;
- incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2006, progetto IF 2006A0099, sino alla concorrenza della quota di saldo, pari a € 1.199,94, giusta nota di revisione cui seguirà provvedimento di chiusura in corso di lavorazione;
- avvio di procedura di recupero coattivo previa intimazione alla restituzione per la parte rimanente pari a € 50.879,89;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 81.544,20 a favore dell'ente"Consorzio Elabor@ndo", da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

E' modificato in autotutela il D.D.G. n. 1770 24/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 81.544,20;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente "Consorzio Elabor@ndo", pari a € 11,806,88 tramite:

- incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010A0099, sino alla concorrenza della quota di saldo, pari a € 17.329,51, giusta nota di revisione cui seguirà provvedimento di chiusura in corso di lavorazione;
- incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2009, progetto IF 2009A0066, sino alla concorrenza della quota di saldo, pari a € 12.134,86, giusto DDS di chiusura n. 3353 registrato dalla ragioneria in data 11/09/2014;
- incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2006, progetto IF 2006A0099, sino alla concorrenza della quota di saldo, pari a € 1.199,94, giusta nota di revisione cui seguirà provvedimento di chiusura in corso di lavorazione;
- avvio di procedura di recupero coattivo previa intimazione alla restituzione per la parte rimanente pari a € 50.879,89;

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michela La Agnina

DDG n. 5691 del 12 AGO. 2015

ASSESSORATO REGIONA
DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruzione e Form. P
VISTO:
preso nota al n. .....
Progr. n. .....
Palermo, il ..... 13 AGO. ...
Il Direttore Capo della Rag. Cen

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONAL

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione Interventi in materia di Formazione Professionale

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale region e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzion alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo de luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 reca disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 mag 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-20 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 20 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 33 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Te definitivo";*

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–20 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana F 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof.
Visto e assunto ridotto/prenotato impegno
definitivo/provvisorio di € 2152,04
imperfetto/residuo di stanziamento
n. 2 cap. 375201 es. fin 2015
Progr. Reg. 1863
Palermo lì 11 AGO 2015
Il Direttore Generale Ragioneria Centrale

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTI il DDG n. 1762 del 24/04/2013 con il quale viene accertata in entrata la somma di € 2.152,01, e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "Consorzio Noè" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATO il "mandato verde" n. 1388 di importo pari a € 2.152,01 emesso in data 06/08/2013 a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravante sul progetto Cip 2007.IT.051.PO.003/ II/D/F/9.2.1/0528 - CUP G75C12001190009 finanziato a favore dell'ente "Consorzio Noè" nell'ambito dell'avviso 20/2011;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

n. del

VISTO il DDG 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela il citato provvedimento D.D.G. n. 1762 del 24/04/2013 eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "Consorzio Noè" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 2.152,01;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite:

- incameramento del saldo residuo a valere sul PROF 2010 , progetto IF2010B0217, sino alla concorrenza del debito dell'ente pari a € 2.152,01, giusto DDS di chiusura n.1434 del 13/03/2015 registrato alla ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, da disporre con successivo provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 - la somma di € 2.152,01 a favore dell'ente Consorzio Noè, da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

E' modificato in autotutela il D.D.G. n. 1762 del 12/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 2.152,01 ;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite incameramento del saldo del PROF 2010, progetto IF2010B0217, sino alla concorrenza del debito dell'ente pari a € 2.152,01, giusto D.D.S. di chiusura n.1434 del 13/03/2015 registrato alla ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, da disporre con successivo provvedimento;

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per il prescritto visto.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

DDG n. 8210 del 04 NOV. 2015

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruzione e Form.
Visto e assunto ridotto/prenotato imp. definitivo/provvisorio di € 2539682,
imperfetto/residuo di stanziamento n. 15 cap. 375201 es. fin.
Progr. Rag. ... 2015
Palermo il ... 2015
Il Dirigente Capo della Ragioneria Cen

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione Interventi in materia di Formazione Professionale

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il "*Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo*";

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTI i DD.DD.GG.:

- n. 1524 del 16/04/2013, e 1872 del 29/04/2013 con i quali viene accertata in entrata la somma di € 372.009,96 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "IAL Sicilia" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

- n. 4083 del 24/09/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 2.167.672,77 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "IAL Sicilia" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2009;

CONSIDERATI i "mandati verdi" di cui alla allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, di importo complessivamente pari a € 2.539.682,72 emessi a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "IAL Sicilia" nell'ambito dell'avviso 20/2011;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela i citati provvedimenti

n. 1524 del 16/04/2013,

n. 4083 del 24/09/2013

eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € € 2.539.682,72;

ACCERTATO che l'ente IAL Sicilia ha portato a compimento i percorsi formativi relativi l'avviso 20/2011, prima annualità, e ha in fase di definizione i rendiconti delle le operazioni finanziate a valere sul suddetto avviso, come da comunicazione pervenuta da parte dell'ufficio competente;

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "IAL Sicilia" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 2.539.682,72, nelle more dell'emissione delle note di determinazione finale della sovvenzione erogabile delle operazioni finanziate dall'avviso 20/2011;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 e 2009 tramite intimazione alla restituzione e successivo avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme oggetto di integrazione, vista l'indisponibilità di saldi utilizzabili sulle risultanze del PROF;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 2.539.682,72 a favore dell'ente"IAL Sicilia" , da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

Sono modificati in autotutela i D.D.G. n. 1524 del 16/04/2013, n. 4083 del 24/09/2013 eliminandone la parte in cui dispongono l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 2.539.682,72 ;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente "IAL Sicilia" tramite intimazione alla restituzione e successivo avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme oggetto di integrazione;

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

DDG n. 10271 del 22 DIC. 2015

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione Interventi in materia di Formazione Professionale

Il DIRIGENTE GENERALE

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof
Visto e assunto ridotto/prenotato impegno
Imperfetto/residuo di stanziamento
n. 21 cap. 37-52 es. fin 2015
Progr. Rag. 4616
Palermo li 21 DIC. 2015
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del 13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - Regione Siciliana - FSE 2007/2013, nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la

somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTO il D.D.G. n. 4950 del 30-12-2011, registrato dalla Corte dei Conti il 20/01/2012 Reg. 1, Foglio 2, con il quale vengono approvate le graduatorie definitive e gli allegati elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 19/2011 "Avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale del secondo, terzo e quarto anno dei processi formativi di Istruzione e Formazione Professionale", e con il quale viene impegnata la somma di €. 55.029.376,99 a valere sul capitolo 717915 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO l'elenco 1 "Ammessi a finanziamento" allegato al D.D.G. n. 4950 del 30-12-2011, in cui risultano utilmente inseriti per l'Ente attuatore INTEREFOP, Cod. Fisc. 97071320820, i seguenti progetti formativi:

- CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0115 ID 453 – CUP G35C11002950006 importo finanziato € 186.300;
- CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0166 ID 871 – CUP G35C11002970006 importo finanziato € 168.350;
- CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0226 ID 854 – CUP G35C11002940006 importo finanziato € 186.050;
- CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0227 ID 819 – CUP G35C11002930006 importo finanziato € 186.800;

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTO il DDG n. 1639 del 16/04/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 63.825,60 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "INTEREFOP" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

VISTO il DDG n. 5363 del 21/11/2013, come rettificato con successivo DDG n. 639 del 28/2/2014, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 173.385,59 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "INTEREFOP" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2010;

CONSIDERATI i "mandati verdi" n. 87, n. 88, n. 89 e n. 90 in data 31/07/2014, di importo rispettivamente pari a € 44.401,01, € 40.122,97, € 44.341,43 e € 44.520,18, emessi a valere sulle risorse del capitolo 717915, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "INTEREFOP" - nell'ambito dell'avviso 19/2011, CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0115, CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0166 CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0226 e CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0227 , per un importo complessivo pari a € 173.385,59;

n. 10214 del 22 DIC. 2015

CONSIDERATI i "mandati verdi" di cui alla allegata tabella che costituisce parte integrate del presente decreto, di importo complessivamente pari a € 63.825,60 emessi a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "INTEREFOP" nell'ambito dell'avviso 20/2011;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo complessivo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela i citati provvedimenti DDG n. 5363 del 21/11/2013, come rettificato con successivo DDG n. 639 del 28/2/2014, e n. 1639 del 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispongono l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 237.211,19;

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "INTEREFOP" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 237.211,19 ;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte:

- per il PROF 2010 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo dei saldi residui sul PROF 2010, progetti IF2010A0088 e IF2010B0266, e del saldo residui sul progetto IF2006B0159, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione percepita per 2010, pari a € 173.385,59, giusti DDS di chiusura n. 2550 del 13/08/2014, n. 2549 del 04/06/2014 e n. 2280 del 27/04/2015, registrati presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- Per il PROF 2007 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2011, progetti IF2011A0297 e IF2011A298a, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 63.385,59, giusti DDS di

chiusura n. 3284 e 3286 del 10/06/2015, registrati presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 237.211,19 a favore dell'ente "INTEREFOP", da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

Sono modificati in autotutela i DD.DD.GG n. 5363 del 21/11/2013, come rettificato con successivo DDG n. 639 del 28/2/2014, e n. 1639 del 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispongono l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 237.211,19;

ART. 3

- Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte:
- per il PROF 2010 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo dei saldi residui sul PROF 2010, progetti IF2010A0088 e IF2010B0266, e del saldo residui sul progetto IF2006B0159, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione percepita per 2010, pari a € 173.385,59, giusti DDS di chiusura n. 2550 del 13/08/2014, n. 2549 del 04/06/2014 e n. 2280 del 27/04/2015, registrati presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- Per il PROF 2007 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2011, progetti IF2011A0297 e IF2011A298a, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 63.385,59, giusti DDS di chiusura n. 3284 e 3286 del 10/06/2015, registrati presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

DDG n. 6234 del 8 SET. 2015

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Reg. Centrale Istruzione e Form. Prof
Visto e assunto ridotto/prenotato impegno definitivo/provvisorio di € 12986,28
imperfetto/residuo di stanziamento
n. 4 cap. 37521 ... 2015
Progr. Reg. ...
Palermo il 7 SET. 2015
Capo della Ragioneria Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione Interventi in materia di Formazione Professionale

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTI I DDG n. 1618 del 16/04/2013 e 1906 del 30/04/2013, con i quali viene accertata in entrata la somma di € 12.986,77 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "ENDO-FAP" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATI i "mandati verdi" " emessi a valere sulle risorse del capitolo 717914 di cui all'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "ENDO-FAP" nell'ambito dell'avviso 20/2011, per un importo complessivo pari a € 12.986,78;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela i citati provvedimenti DD.DD.GG. n.1618 del 16/04/2013 e n. 1906 del 30/04/2013, eliminandone la parte in cui dispongono l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 12.986,77;

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "ENDO-FAP" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 12.986,78;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010B0248, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 12.986,77, giusto DDS di chiusura n. 2343 del 26/04/2015 in corso di registrazione presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 12.986,78 a favore dell'ente "ENDO-FAP", da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

Sono modificati in autotutela i DD.DD.GG. n.1618 del 16/04/2013 e n. 1906 del 30/04/2013,eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 12.986,78;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente "ENDO-FAP" tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010B0248, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 12.986,77, giusto DDS di chiusura n. 2343 del 26/04/2015 in corso di registrazione presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Ladagnina

Allegato al DDG n. 6134 Del		Somma da restituire all'ente		DDS		IMPEGNO	Primo acconto/Seconda erogazione			Secondo acconto		
ID	CIP	CUP	Ente	N.	DEL	IMPORTO	mandato verde n. cap. 717914	Data mandato	importo da restituire	mandato verde n. cap. 717914	Data mandato	importo da restituire
1514	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0450	G75C12000650008	ENDO-FAP	3256	01.08.2012	€ 128.100,00	1386	06/08/2013	€ 272,53	1409	06/08/2013	€ 817,57
1515	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0397	G75C12000660009		3251	01.08.2012	€ 1.398.003,00	1387	06/08/2013	€ 2.974,17	1408	06/08/2013	€ 8.922,51
							TOT		€ 3.246,70			€ 9.740,08
							SOMMANO		€ 12.986,78			

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lagagnina

DDG n. 5923 del 27 AGO. 2015

ASSESSORATO REGIO
DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruzione e Fo
Visto e assunto ridotto/prenotat
definitivo/provvisorio
di € 1435
imperfetto/residuo di stanziamento
n. 5 cap. 375201 es. 230
12 SET.
Direttore Capo della Ragionerie

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione interventi in materia di Formazione Professionale

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziativ economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stamp mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 200 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizio generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilis modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 200 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato co decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 332 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programm Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 dell Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FS 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 d 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al f Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi del proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'eserciz

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTO il DDG n. 1627 del 16/04/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 143.528,14 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013; per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "E.N.F.A.G.A." – Ente Nazionale Addestramento Giovani" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATI i "mandati verdi" n. 773 e n.779 in data 30/04/2013, di importo rispettivamente pari a € 51.764,07 ed € 91.764,07, emessi a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "E.N.F.A.G.A." – Ente Nazionale Addestramento Giovani - nell'ambito dell'avviso 20/2011, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0406 e CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0440, per un importo complessivo pari a € 143.528,14;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela il citato provvedimento DD.DD.GG. n. 1627 del 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 143.528,14;

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "ENFAGA" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 143.528,14;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2009, progetto IF 2009A0082, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 143.528,14, giusto DDS di chiusura n. 1950 del 14/04/2015 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 143.528,14 a favore dell'ente"E.N.F.A.G.A." - Ente Nazionale Addestramento Giovani -, da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

E' modificato in autotutela il D.D.G. n. 1627 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 143.528,14;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente "E.N.F.A.G.A." tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2009, progetto IF 2009A0082, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 143.528,14, giusto DDS di chiusura n. 1950 del 14/04/2015 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

DDG n. 9139 del 25 NOV. 2015

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione Interventi in materia di Formazione Professionale

Il DIRIGENTE GENERALE

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof
Visto e assunto ridotto/prenotato impegno definitivo/provvisorio di € 45074,00
Impegnato/residuo di stanziamento
n. 18 cap. 375711 es. fin 201
Progr. Rag. ... 2015
Palermo li ...
Il Direttore Generale Regionale Centrale

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTO il DDG n. 1626 del 16/04/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 45.074,00 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "M.A.C." – Movimento Apostolico Ciechi - nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATI il "mandato verde" n. 922 in data 04/06/2013, di importo pari a € 45.074,00 emesso a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "M.A.C." – Movimento Apostolico Ciechi - nell'ambito dell'avviso 20/2011, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0572;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"*. ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela il citato provvedimento D.D.G. n. 1626 del 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 45.074,00;

n. 9139 del 25 NOV. 2015

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "M.A.C." – Movimento Apostolico Ciechi - le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 45.074,00;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite:

A. Incameramento sino all'importo complessivo di € 31.873,97 da disporre con provvedimento successivo, dei saldi residui a valere:
- sul PROF 2010, progetto IF2010B0231, per un importo pari a € 9.347,40 giusto DDS di chiusura n. 1425 del 13/03/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 14/04/2015;
- sul PROF 2010, progetto IF2010C0368, per un importo pari a € 7.776,87 giusto DDS di chiusura n. 2342 del 28/04/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 21/09/2015;
- sul PROF 2011, progetto IF2011B0007, per un importo pari a € 2.105,77, giusto DDS di chiusura N. 2718 del 27/05/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF2011B0007a, per un importo pari a € 8.640,00 giusto DDS di chiusura n. 2719 del 27/05/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF2011B0008, per un importo pari a € 3.683,18 giusto DDS di chiusura n. 2720 del 27/05/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF2011C0096, per un importo pari a € 320,75 giusto DDS di chiusura n. 2721 del 27/05/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;

B. Avvio della procedura di recupero coattivo previa intimazione alla restituzione per la rimanente quota pari a € 13.200,03.

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 45.074,00 a favore dell'ente "M.A.C." – Movimento Apostolico Ciechi, da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

E' modificato in autotutela il D.D.G. n. 1626 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 45.074,00;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente "M.A.C." – Movimento Apostolico Ciechi – per il PROF 2007 tramite:

A. Incameramento sino all'importo complessivo di € 31.873,97 da disporre con provvedimento successivo, dei saldi residui a valere:

- sul PROF 2010, progetto IF2010B0231, per un importo pari a € 9.347,40 giusto DDS di chiusura n. 1425 del 13/03/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 14/04/2015;
- sul PROF 2010, progetto IF2010C0368, per un importo pari a € 7.776,87 giusto DDS di chiusura n. 2342 del 28/04/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 21/09/2015;
- sul PROF 2011, progetto IF2011B0007, per un importo pari a € 2.105,77, giusto DDS di chiusura N. 2718 del 27/05/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF2011B0007a, per un importo pari a € 8.640,00 giusto DDS di chiusura n. 2719 del 27/05/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF2011B0008, per un importo pari a € 3.683,18 giusto DDS di chiusura n. 2720 del 27/05/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;
- Sul PROF 2011, progetto IF2011C0096, per un importo pari a € 320,75 giusto DDS di chiusura n. 2721 del 27/05/2015 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della Formazione professionale il 29/09/2015;

B. Avvio della procedura di recupero coattivo previa intimazione alla restituzione per la rimanente quota pari a € 13.200,03.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

N. 7318 DEL 12 OTT. 2015

Regione Siciliana

Fondo Sociale Europeo

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
- Reg. Centrale Istruzione e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 3671
Progr. n. 2671
Palermo, lì 24 OTT. 2015
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio III Interventi in materia di formazione professionale
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente "*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione*";

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante "*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizione per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, recante "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale*";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n. 10, recante "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*";

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale per l'Economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 04/06/2012 Reg. 1, Foglio 31, con il quale vengono approvate le graduatorie definitive e gli allegati elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 "*Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014*", e con il quale viene contestualmente prenotata la somma di euro 286.307.781,40 a valere sul capitolo 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO il DDG 2079 del 31 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 2012 registro 1 foglio 32, con cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie e agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'avviso 20/2011, con particolare riferimento all'allegato 1 - Ammessi a finanziamento in cui risultano utilmente inseriti, per l'ente attuatore I.R.A.P.S. Onlus "Istituto di Ricerche ed Applicazioni Psicologiche e Sociologiche", con sede in Via Maria SS. Assunta 4 - 95121 Catania (CT), i seguenti progetti formativi le cui istanze di richiesta del 2° acconto sono state presentate dall'Ente:

- ID 2080, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0216, CUP G65C12000620009 di importo pari a € 96.750,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 3348 del 03.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 08.10.2012, Reg. 1 Foglio 292, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;
- ID 2107, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0187, CUP G65C12000650009, di importo pari a € 314.050,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 3349 del 03.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10.10.2012, Reg. 1 Foglio 310, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;
- ID 2220, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0470, CUP G75C12000950009, di importo pari a € 554.332,92, progetto esecutivo approvato con DDS n. 4180 del 26.09.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 09.11.2012, Reg. 2 Foglio 329, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

- ID 2385, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0687, CUP G85C12000400009, di importo pari a € 47.730,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 3363 del 03.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10.10.2012, Reg. 1 Foglio 344, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

- ID 2423, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0523, CUP G75C12001030009, di importo pari a € 107.070,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 3366 del 03.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 08.10.2012, Reg. 1 Foglio 289, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

- ID 2424, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0604, CUP G35C12000620009, di importo pari a € 25.800,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 3362 del 03.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10.10.2012, Reg. 1 Foglio 343, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

- ID 2519, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0319, CUP G45C12001000009, di importo pari a € 570.994,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 3375 del 03.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10.10.2012, Reg. 1 Foglio 346, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

- ID 2521, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0249, CUP G75C12001100009, di importo pari a € 100.812,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 3368 del 03.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10.10.2012, Reg. 1 Foglio 308, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

- ID 2560, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0393, CUP G75C12001130009, di importo pari a € 225.522,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 4181 del 26.09.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 09.11.2012, Reg. 2 Foglio 330, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

- ID 2561, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0570, CUP G35C12000680009, di importo pari a € 257.950,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 4178 del 26.09.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 09.11.2012, Reg. 2 Foglio 327, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

- ID 2562, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0236, CUP G75C12001140009, di importo pari a € 117.920,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 4179 del 26.09.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 09.11.2012, Reg. 2 Foglio 328, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

- ID 2563, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0625, CUP G85C12000440009, di importo pari a € 132.660,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 3353 del 03.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10.10.2012, Reg. 1 Foglio 267, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

- ID 2808, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0419, CUP G75C12001280009, di importo pari a € 265.320,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 3545 del 03.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10.10.2012, Reg. 1 Foglio 311, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

- ID 2825, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0637, CUP G85C12000460009, di importo pari a € 234.860,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 3354 del 03.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10.10.2012, Reg. 1 Foglio 340, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

- ID 2939, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0245, CUP G75C12001300009, di importo pari a € 132.660,00, progetto esecutivo approvato con DDS n. 3376 del 03.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 10.10.2012, Reg. 1 Foglio 347, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

N. 7318 DEL 12 OTT. 2015

Regione Siciliana

Fondo Sociale Europeo

SICILIA

VISTO il D.D.S. n. 3555 del 24/07/2013 con il quale si dispone la liquidazione della spesa e l'emissione dei mandati relativi al secondo acconto dell'ente attuatore I.R.A.P.S. Onlus "Istituto di Ricerche ed Applicazioni Psicologiche e Sociologiche" previo accantonamento cautelativo da effettuarsi sull'ammontare complessivo di € 318.988,05;

CONSIDERATO che per le sopraindicate operazioni dell'ente attuatore I.R.A.P.S. Onlus "Istituto di Ricerche ed Applicazioni Psicologiche e Sociologiche" di cui al D.D.G. n. 2079 del 31 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 2012 registro 1 foglio 32, si è conclusa la fase di avvio del procedimento di revoca del finanziamento assentito giusta nota prot. n. 65933 del 15/09/2015 del Servizio Gestione per gli interventi in materia di Formazione Professione indirizzata all'ente I.R.A.P.S. Onlus "Istituto di Ricerche ed Applicazioni Psicologiche e Sociologiche";

RITENUTO di dover annullare il richiamato D.D.G. n. 3555 del 24/07/2013 nella parte in cui si dispone l'accantonamento cautelativo della somma totale di € 318.988,05 sull'ammontare da erogare all'ente I.R.A.P.S. Onlus "Istituto di Ricerche ed Applicazioni Psicologiche e Sociologiche" quale seconda anticipazione, in quota parte proporzionale ad ogni progetto come risultante dall'allegata Tabella A parte integrante del richiamato decreto.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Articolo 1

Il D.D.S. n. 3555 del 24/07/2013 è annullato nella parte in cui si dispone l'accantonamento cautelativo della somma totale di € 318.988,05 sull'ammontare da erogare all'ente I.R.A.P.S. Onlus "Istituto di Ricerche ed Applicazioni Psicologiche e Sociologiche" quale seconda anticipazione, in quota parte proporzionale ad ogni progetto come risultante dall'allegata Tabella A parte integrante del richiamato decreto.

Articolo 2

Il presente Decreto viene inviato alla Ragioneria Centrale per il prescritto visto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Michele Lacagnina

DDG n. 0061 del 01 SET. 2015

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Reg. Centrale Istruzione e Form. Prof.
Visto e assunto riscritto/prenotato impegno definitivo/provvisorio di € 21.497,02 impegnato/residuo di stanziamento 2015 cap. 372524 fin. 2015
Prot. 23328 del 23 SET. 2015
Il Dirigente Capo della Ragioneria Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione interventi in materia di Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO Il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO Il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO Il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTO il D.D.G. n. 1634 del 16/04/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 21.197,01 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "IRIPA Sicilia" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATI i "mandati verdi" di cui alla allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, di importo complessivamente pari a € 21.197,02, emessi a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "IRIPA Sicilia" nell'ambito dell'avviso 20/2011;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela il citato provvedimento D.D.G. n. 1634 del 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 21.197,02;

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "IRIPA Sicilia" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 21.197,02;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010A001, sino alla concorrenza della somma € 21.197,01, per il recupero dell'integrazione effettuata sul PROF 2007, giusto DDS di chiusura n. 1623 del 24/03/2015 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 21.197,02 a favore dell'ente"IRIPA Sicilia" , da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

E' modificato in autotutela il D.D.G. n. 1634 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 21.197,02;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente "IRIPA Sicilia" tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2010, progetto IF 2010A001, sino alla concorrenza della somma € 21.197,01, per il recupero dell'integrazione effettuata sul PROF 2007, giusto DDS di chiusura n. 1623 del 24/03/2015 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

Allegato al DDG n. 6061 Del 31 SET. 2015

		Somme da restituire all'ente		DDS		IMPEGNO	Primo acconto/Seconda erogazione			Secondo acconto		
ID	CIP	CUP	Ente	N.	DEL	IMPORTO	mandato verde n. cap. 717914	Data mandato	Importo da restituire	mandato verde n. cap. 717914	Data mandato	Importo da restituire
985	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0448	G85C12000770009		3387	08/09/2012	€ 200.490,00	801	30/04/2013	1.087,11			
2018	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0487	G75C12000850009	IBMA Sicilia	3449	10/08/2012	€ 130.980,00	802	30/04/2013	177,88			
1910	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0251	G55C12000440009		3451	14/08/2012	€ 345.200,00	803	30/04/2013	468,80			
1990	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0548	G65C12000610009		3734	03/09/2012	€ 133.310,00	804	30/04/2013	181,04			
1991	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0564	G25C12000280009		3732	03/09/2012	€ 136.095,00	805	30/04/2013	184,82			
2020	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0678	G95C12000800009		3309	02/08/2012	€ 70.950,00	807	30/04/2013	96,35			
2019	2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0650	G85C12000790009		3406	07/08/2012	€ 845.885,00	808	30/04/2013	1.148,76			
1968	2007.IT.051..PO.003 / II/D/F/9.2.1/0045	G85C12000470009		3386	08/08/2012	€ 225.895,00	809	30/04/2013	306,78			
1876	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0090	G85C12000350009		3384	08/08/2012	€ 35.475,00	810	30/04/2013	48,18			
1980	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0323	G45C12000210009		3084	27/07/2012	€ 133.310,00	811	30/04/2013	181,04			
1981	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0363	G75C12000830009		3559	23/08/2012	€ 141.900,00	812	30/04/2013	192,71			
1902	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0183	G15C12000170009		3380	03/08/2012	€ 365.670,00	813	30/04/2013	496,60			
1903	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0232	G65C12000580009		3382	03/08/2012	€ 19.350,00	814	30/04/2013	26,28			
1891	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0133	G95C12000730009		3565	23/08/2012	€ 164.604,00	815	30/04/2013	223,54			
1890	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0117	G95C12000720009		3566	23/08/2012	€ 129.990,00	816	30/04/2013	176,53			
1906	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0127	G95C12000750009		3564	23/08/2012	€ 215.250,00	817	30/04/2013	292,32			
2006	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0612	G95C12000780009		3733	03/09/2012	€ 7.740,00	818	30/04/2013	10,51			
1876	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0090	G85C12000350009		3384	03/08/2012	€ 35.475,00				1361	05/08/2013	421,72
1902	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0183	G15C12000170009		3380	03/08/2012	€ 365.670,00				1362	05/08/2013	4.346,97
1903	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0232	G65C12000580009		3382	03/08/2012	€ 19.350,00				1366	05/08/2013	230,03
2019	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0650	G85C12000790009		3406	07/08/2012	€ 845.885,00				1367	05/08/2013	10.055,62
2020	2007.IT.051..PO.003/ II/D/F/9.2.1/0678	G95C12000800009		3309	07/08/2012	€ 70.950,00				1368	05/08/2013	843,43
							TOT		€ 5.299,25			€ 15.897,77
							SOMMARO		€ 21.197,02			

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

DDG n. 6139 del 07 SET. 2015

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruzione e Form. Pr
Visto e assunto ridotto/prenotato impeg
definitivo/provvisorio
di € 32251,1
Imperfetto/residuo di stanziamento
n. 1 ... 375201 es. fin. 20
232
29 SET. 20

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione Interventi in materia di Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTI i DDG n. 1768 del 24/04/2013 e il successivo DDG n. 1898 del 30/04/2013,, , con i quale viene accertata in entrata la somma di € 32.251,13 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "ISSTREF" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATI i "mandati verdi" emessi a valere sulle risorse del capitolo 717914 di cui all'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "ISSTREF" nell'ambito dell'avviso 20/2011, per un importo complessivo pari a € 32.251,14;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione"*;

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela i citati provvedimenti DD.DD.GG. n. 1768 del 24/04/2013 e n. 1898 del 30/04/2013, eliminandone la parte in cui dispongono l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 32.251,14;

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "ISSTREF" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 32.251,14;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo dei saldi residui sul PROF 2010 sino alla concorrenza del recupero totale delle integrazioni illegittimamente corrisposte sul PROF 2007 e precisamente:

- Incameramento sul progetto IF 2010A0184, sino alla concorrenza del saldo, pari a € 25.721,38, giusto DDS di chiusura n. 2342 del 22/05/2014 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- Incameramento sul progetto IF 201080335 sino alla concorrenza di € 6.529,76 giusto DDS di chiusura n. 2343 del 22/05/2014 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 32.251,14 a favore dell'ente"ISSTREF", da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

Sono modificati in autotutela i DD.DD.GG. n. 1768 24/04/2013 e n. 1898 del 30/04/2013, eliminandone la parte in cui dispongono l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 32.251,14;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente ISSTREF tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo dei saldi residui sul PROF 2010 sino alla concorrenza del recupero totale delle integrazioni illegittimamente corrisposte sul PROF 2007 e precisamente:

- Sul progetto IF 2010A0184, sino alla concorrenza del saldo, pari a € 25.721,38, giusto DDS di chiusura n. 2342 del 22/05/2014 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- Sul progetto IF 201080335 sino alla concorrenza di € 6.529,76, giusto DDS di chiusura n. 2343 del 22/05/2014 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

		Somme da restituire all'ente		DOS		IMPEGNO	Primo acconto/Seconda erogazione			Secondo acconto		
ID	CIP	CUP	Ente	N.	DEL	IMPORTO	mandato verde n. cap. 717914	Data mandato	Importo da restituire	mandato verde n. cap. 717914	Data mandato	Importo da restituire
127	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0656	G95C12000200009	ISSTREF	3079	27/07/2012	€ 405.525,00	794	30/04/2013	€ 5.419,92	1.554	02/09/2013	€ 8.026,33
127	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0631	G95C12000220009		3075	27/07/2012	€ 430.725,00	795	30/04/2013	€ 5.756,73	1.553	02/09/2013	€ 8.524,89
1597	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0639	G15C12000140009		3076	27/07/2012	€ 136.425,00	796	30/04/2013	€ 1.823,35	1.552	02/09/2013	€ 2.700,12
							TOT		€ 13.000,00			€ 19.251,14
							SOMMANO		€ 32.251,14			

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

INDICE

Comparsa di costituzione e risposta.

Originale dell'atto di citazione notificato.

1) Sentenza della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - n.179/A/2015 del 21.07.2015;
2) D.D.G. n.707 del 08.03.2013;
3) D.D.G. n.887 del 14.03.2013;
4) D.D.G. n.970 del 20.03.2013;
5) D.D.G. n.6466 del 10.12.2013;
6) Contestazione di responsabilità ed invito a dedurre della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana del 28.09.2012;
7) D.A. n.1062 del 07.04.2009;
8) D.D.G. n.1118 del 18.06.2009;
9) Sentenza della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana - n.401/14 del 14.03.2014;
10) Riepilogo minuta di ruolo;
11) D.D.G. n.1627 del 16.04.2013;
12) D.D.G. n.1525 del 12.04.2013;
13) D.D.G. n.1765 del 24.04.2013;
14) D.D.G. n.1526 del 12.04.2013;
15) Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana - n.107/2015/PREV del 16.02.2015;
16) Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana - n.225/2015/PREV del 17.07.2015;
17) Nota della Commissione Europea del 06.05.2015;
18) Nota del Dipartimento Pubblica Istruzione del 01.06.2015 prot. n.39574.

Palermo, 09/12/2015

09/12/2015-116283 P
ADS Palermo / DEPOSITO

0116283-2015PAOOPA

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO

CONT. 6541/2015 - Avv. LA SPINA

TRIBUNALE DI PALERMO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

per: **ASSESSORATO REGIONALE ALL'ISTRUZIONE ED ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE** (codice fiscale 80012000826), in persona del suo Assessore pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (codice fiscale 80027950823; mail ads.pa@avvocaturastato.it; fax 091327080);

contro e nei confronti

INCARDONA Carmelo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cozzo e P.L. Matta.

** ** **

FATTO

Con atto di citazione controparte chiede l'accertamento negativo della pretesa dell'Amministrazione odierna resistente al recupero della somma di € 830638,60.

Il titolo giuridico della pretesa per cui è controversia, come del resto precisato nel corpo della citazione, deriva dalla sentenza che ha definito un procedimento di responsabilità amministrativa celebrato in primo grado ed in appello innanzi alla Corte dei Conti. Tale procedimento si è concluso con due pronunce concordi di condanna del Magistrato contabile a carico di controparte.

Tale condanna **impone** la restituzione di una ingente somma: la quale somma era stata illegittimamente attribuita ad alcuni enti come integrazione - rispetto a quanto originariamente

concesso - al finanziamento per l'attività formativa svolta. E di tale illegittima attribuzione parte attrice, al tempo Assessore al ramo, è stata ritenuta responsabile.

In tali sentenze di condanna, più in dettaglio, i Giudici contabili si sono rifatti alla giurisprudenza inaugurata dalla pronuncia Corte Conti n. 2947/2012 del 29 ottobre 2012, confermata in grado di appello dalla sentenza 10 settembre 2013 n. 259/A/2013. Tali decisioni, mediante analitica ricostruzione della normativa primaria e non primaria di riferimento, hanno inoltre acclarato la radicale illegittimità dei provvedimenti amministrativi che incrementavano ex post la misura della sovvenzione accordata in origine; e, quindi, quale necessaria implicazione, il carattere indebito delle somme erogate a tale titolo.

È necessario rammentare che (nei casi appena segnalati ed anche in quello che ha specificamente visto condannare parte attrice) la conferma in grado di appello dalla sentenza Corte Conti di primo grado è avvenuta sulla base di un apparato argomentativo del tutto in linea con quello su cui si era basato il Giudice di prime cure. E poiché ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 della Costituzione "contro le decisioni … della Corte dei Conti il ricorso in cassazione è ammesso per soli motivi inerenti alla giurisdizione", si tratta di pronuncia sostanzialmente definitiva.

Per quanto concerne la presente controversia è in effetti avvenuto che l'Amministrazione regionale - al fine di ottenere l'immediata restituzione delle somme medesime - ha emanato una serie di "provvedimenti di compensazione" nei confronti degli enti di formazione che avevano ottenuto le integrazioni in parola. La procedura, in estrema sintesi, si è così svolta:

- l'Assessorato odierno convenuto, preso atto delle assai articolate argomentazioni del Magistrato contabile, ha ritirato in autotutela i provvedimenti mediante i quali aveva concesso le cc.dd. integrazioni extra bilancio;

- tale ritiro, da qualificarsi in termini di annullamento d'ufficio doveroso in quanto determinativo di un risparmio di spesa, ha reso ovviamente prive di titolo le integrazioni (e, quindi le somme) concesse (a tale titolo);

- dunque, per apprendere concretamente le somme, l'Amministrazione ha emesso una serie di mandati (denominati nella prassi "mandati verdi"), mediante i quali ha compensato il debito (restitutorio) dell'ente con i crediti di quest'ultimo derivanti dall'approvazione di ulteriori corsi di formazione professionale.

Dunque si affida la difesa delle intestate Amministrazioni alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

Per quanto concerne il merito della controversia

deve segnalarsi che – nella sostanza – la relativa soluzione trova quale decisivo e primario profilo una circostanza assolutamente incontestabile: il recupero che l'Amministrazione ha conseguito delle somme mediante le compensazioni ha assunto **carattere provvisorio**.

La provvisorietà, connessa alla dubbia plausibilità giuridica di tali compensazioni, risulta da tali circostanze (pure non contestabili).

– Gli atti di "incameramento" posti in essere dall'Amministrazione sono stati "impugnati" innanzi al Giudice civile: il quale ha sì in diverse occasioni rigettato la domanda di sospensione formulata dagli enti, ma ciò ha fatto – ovviamente – in via puramente interinale e per di più alla luce di una cognizione sommaria della controversia.

Ora, tale situazione si connota – in concreto – per due ulteriori aspetti:

a) i giudizi relativi alle "compensazioni" disposte nei confronti dell'ente di formazione pendono in primo grado; e la loro durata – difficilmente quantificabile con esattezza – sarà però sicuramente assai lunga;

b) la sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, con deliberazione n. 107 del 16 febbraio 2015, ha dichiarato impossibile effettuare tali compensazioni, a causa della violazione del principio della integrità dei pagamenti da effettuarsi

in favore degli enti di formazione;

c) il Tar Sicilia, con la sentenza n. 807 del 1° aprile 2015, ha dichiarato possibile effettuare con tale modalità il recupero delle somme; ma detta pronuncia, impugnata innanzi al CGA, è stata sospesa, ed il giudizio è in attesa di definizione;

Infine, circostanza di grandissimo rilievo, la Commissione europea, con nota del 6 maggio 2015, si è espressa in senso contrario. Per di più, come si dirà meglio ora breve, **comminando di ridurre l'importo complessivo dei trasferimenti ove gli organismi formativi non li ricevano senza decurtazioni**.

Ferma restando, insomma, la necessità di provvedere al recupero delle somme, il quadro giuridico relativo alle "**modalità** compensatorie" con cui l'Amministrazione convenuta ha tentato di effettuarlo è, come si vede, assolutamente incerto.

Ora, l'art. 1, comma I, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, afferma che "la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in

considerazione nell'esercizio del controllo. **Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi**".

Ebbene, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, "in tema di responsabilità amministrativa, anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente sia stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in giudicato, la trasmissibilità agli eredi si verifica soltanto nei casi in cui il fatto illecito abbia non soltanto arrecato un danno all'erario, ma anche procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento; pertanto, quando tale ultima circostanza non sia stata accertata nel giudizio dinanzi al giudice contabile, l'obbligazione del pubblico dipendente resta strettamente personale e si estingue con la sua morte, senza incidere negativamente sulla successione degli eredi" (in questi esatti termini, *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2008, n. 4432).

Nel caso di specie, tale illecito arricchimento da parte dell'attore non è stato acclarato in sede contabile: e, dunque, il debito riparatorio deve ritenersi di natura **strettamente personale**, in quanto tale non trasmissibile agli eredi.

Tale concreta situazione - in un'ottica di tutela

del credito dell'Amministrazione - ha come detto imposto a quest'ultima di agire in contemporanea su tutti i possibili "fronti":

a) nei confronti dell'ente di formazione - ed operando le "compensazioni" - al fine di ottenere l'immediato ristoro di quanto indebitamente erogato;

b) stante la (peraltro prevedibile) "reazione" giurisdizionale degli enti di formazione, provvedere al recupero anche nei confronti dei funzionari responsabili dell'illecito (i soli, peraltro, direttamente destinatari della sentenza di condanna e dunque gravati dall'obbligo in base ad un titolo non più contestabile).

La durata (come detto) prevedibilmente non breve dei giudizi civili instaurati dai predetti enti ed il quadro assolutamente contraddittorio delle pronunce intervenute sul tema, invero, potrebbero dare luogo alla definitiva perdita del credito dell'Amministrazione: tali giudizi, in altre parole, potrebbero anche definitivamente concludersi con accoglimento delle pretese degli enti medesimi; e, contemporaneamente, ove taluno dei funzionari malauguratamente decedesse nelle more, sarebbe - alla luce dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui si è dato conto - impossibile ottenere il soddisfacimento della pretesa nei confronti degli aventi causa.

L'Amministrazione, insomma, non intende in alcun

modo ottenere un doppio pagamento: semplicemente agisce con tutti i mezzi di cui dispone, ed alla luce delle regole fissate dall'ordinamento giuridico, perché il credito restitutorio non diventa concretamente impossibile da realizzare.

È bene precisare che, in termini giuridici, la "prospettiva" della intrasmissibilità per via ereditaria (e, quindi, della necessità che l'Amministrazione recuperi *illico et immediate* anche nei confronti delle persone fisiche autrici dell'illecito) trova ulteriori conferme anche in seno alla giurisprudenza contabile (la quale, per inciso, è proprio quella fornita della giurisdizione a stabilire in ordine alla "domanda di accertamento negativo della trasmissione ereditaria del debito originato da fattispecie di responsabilità amministrativa proposta in sede di impugnazione di cartella di pagamento" - così Corte. conti, sez. I giur. centr. app., 15 febbraio 2012, n. 69/A).

È recente anche la decisione mediante la quale la Corte dei Conti siciliana ha confermato l'orientamento della Corte di Cassazione: affermando, dunque, che allorché sia mancato - durante il giudizio di responsabilità amministrativa - l'accertamento dell'illecita locupletazione degli eredi del danneggiante, il decesso di quest'ultimo rende impossibile la realizzazione del credito (Corte Conti, sez. giur. sic., 27 maggio 2014, n. 675), per la sua

inesigibilità nei confronti degli aventi causa del responsabile dell'illecito.

Un'ultima, ma decisiva, notazione.

Con la missiva citata della Commissione europea (nota Ares 1920223 del 6 maggio 2015), quest'ultima - nell'esprimersi in senso contrario alla compensazione - ha raccomandato (in sostanza) di restituire agli enti le relative somme: ciò al fine di evitare di "incorrere in correzioni nette da operarsi da parte della Commissione" (cioè, in definitiva, allo scopo di evitare che l'Amministrazione regionale subisca una decurtazione dei fondi).

Tutto ciò premesso

SI CHIEDE

che il Giudice adito rigetti tutte le domande avversarie, con ogni consequenziale decisione in ordine alle spese ed ai compensi di lite.

Palermo, 4 dicembre 2015

Pierfrancesco LA SPINA

AVVOCATO DELLO STATO

Studio Legale Cozzo

Avv. Giovanni Cozzo - C.F. CZZGNN76M06G273R - giovannicozzo@pec.it
Avv. Giuseppe Cozzo - C.F. CZZGPP48D06G273L - giuseppecozzo@pec.it
Avv. Domenico Cozzo - C.F. CZZDNC79C30G273I - domenicocozzo@pec.it

Viale Villa Heloise, 21 90143 - Palermo
Tel. 091 6268104 - Fax 091 2513419
studiolegale.cozzo@gmail.com

22/09/2015-85711 COPIA
ADS Palermo / LEGALE

RONDO SERVICE
Tel. 091 6116628

18/01/2016

CT. 6541/15

Cont. on. La Spina

15 SET. 2015 URGENTE

h? n volo

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

ATTO DI CITAZIONE.

Il dott. **Incardona Carmelo** (cod. fisc. NCRCML64A08H163Q), nato a Ragusa l'8 gennaio 1964, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Giuseppe Cozzo (cod. fisc. CZZGPP48D06G273L; PEC: giuseppecozzo@pec.it; fax: 0912513419) e Pietro Luigi Matta (cod. fisc. MTTPTR56P04G273X; PEC: pietroluigimatta@pecavvpa.it; fax: 091 585529) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, Viale Villa Heloise, n. 21

CITA

l'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore regionale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, a comparire davanti al Tribunale Civile di Palermo, all'udienza del giorno **18 gennaio 2016**, ore di rito, davanti al giudice che verrà designato, con invito a costituirsi nelle forme di legge ed almeno venti giorni prima la fissata udienza e con avvertimento che la costituzione oltre il termine indicato darà luogo alle decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c.; e, che, comunque, in mancanza di costituzione, si procederà in sua contumacia.

22/09/2015-85711 H
Palermo

FATTO

Con D.A, n. 852/2007 veniva approvato il Piano Regionale dell'Offerta Formativa – P.R.O.F. 2007. Successivamente alla sua pubblicazione, numerosi enti di formazione professionale presentavano richieste di integrazioni al finanziamento dei corsi formativi già autorizzati, come da elenco allegato alla nota prot. n. 0924/PROF/07 del 6.6.2007. Con promemoria n. 0924/PROF/07 del 6.6.2007, l'Assessore pro-tempore (dott. S. Formica) "data la genericità delle richieste presentate dagli Enti", richiedeva al Dipartimento Formazione Professionale Servizio Programmazione una

AVVOCATURA STATO - PALERMO
ATTO N°.....
15 SET. 2015

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo
URGENTE 15/09/15
012134/A03 0135
INCARDONA COZZO G.
ASS.ISTRUZ.FORM.PROF

"dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori necessari". Gli uffici preposti (nella specie, il Servizio rendicontazione e il Servizio gestione su invito del Servizio Programmazione), esaminati gli atti, ritenevano congrue le richieste di integrazione dei finanziamenti facendo fronte alle stesse con le economie realizzate nel PROF 2007, sicché, di conseguenza, venivano adottati i relativi atti dispositivi.

In particolare, con nota prot. n. 1464 del 20 maggio 2008, il Dirigente del Servizio Gestione U.O. 2 Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività svolte nel progetto n. 1999.IT.16.PO.01/3.02/7.24/867 (ex IF2007A0041) per le quali l'Ente Cormorano Felix aveva chiesto una maggiore somma di € 33.122,39 per risorse umane, si riteneva congrua un'integrazione di € 33.122,39 per la voce personale. Con nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009, lo stesso Dirigente comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente E.N.F.A.G.A. Palermo, appariva plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007 ed in particolare:

- € 17.647,82 per il progetto 1999/IT/16.1PO.011/5.03/7.2.4/030 (ex IF2007C0152);
- € 69.108,67 per il progetto IF2007A0048.

L'integrazione complessiva proposta era così di € 86.756,49.

Con nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009 , il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, dopo una revisione delle attività dell'ente A.R.A.M, appariva pertinente, congruo e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007.

In particolare:

- € 166.607,75 per il progetto IF2007A0008;
- € 52.508,49 per il progetto IF2007B0257;
- € 487.856,12 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/5.3/7.2.4/021 (ex IF2007C0136);

- € 53.764,44 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/3.02/7.2.4/944 (ex IF2007D0002).

L'integrazione complessiva proposta era così di € 760.736,80.

Con nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele informava il Servizio Programmazione ed il Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione delle attività dell'ente CEFOP, appariva pertinente, congruo, plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente nella misura complessiva di € 2.120.000,00, così ripartita:

- € 60.000,00 per il progetto IF2007B0096;
- €1.460.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/440 (ex IF2007C0145);
- € 260.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/7.2.4/859 (ex IF2007A0030);
- € 340.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/954.

Con nota pro-memoria n. 325 del 18 febbraio 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo, nel richiamare le note del Servizio Rendicontazione (prot. n. 1664 del 20 maggio 2008) e del Servizio Gestione (prot. n. 293/UO2; prot.n. 295/UO2; prot. n. 383/UO2) precedentemente indicate e relative alle richieste di integrazione degli enti Cormorano Felix, E.N.F.A.G.A. Palermo, A.R.A.M. e CEFOP per spese sostenute per il personale maggiori di quelle inizialmente previste nel progetto autorizzato in conseguenza dell'applicazione del sopravvenuto CCNL di categoria (CCNL per la formazione professionale 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2010 del 25 gennaio 2008), riferiva all'Assessore Carmelo Incardona che il fabbisogno complessivo necessario era di € 2.336.051,61 ("al netto delle economie realizzate nella voce "gestione" dei progetti del CEFOP, pari a € 324.564,07") e che il riconoscimento delle richieste di integrazione era da finanziare con l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale secondo le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007.

Sulla precitata nota erano, in calce, riportati il parere della dott.ssa G. Patrizia Monterosso ed il "si concorda" attribuito all'Assessore Carmelo Incardona, che in

sede di audizione lo ha però disconosciuto e chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

Alla luce della pregressa illustrazione delle fasi del procedimento amministrativo posto in essere dagli uffici del Dipartimento Formazione Professionale, Servizio Gestione e Servizio Programmazione e sulla scorta dei pareri positivi espressi da tutti gli organi intervenuti nel procedimento, il dott. Incardona emetteva il D.A. n. 1062 del 7.4.2009. D.A. che tuttavia non aveva esecuzione, essendo rimasto privo dell'impegno formale della spesa e della necessaria registrazione (visto) da parte della Ragioneria Centrale Regionale e che, dunque veniva sostanzialmente restituito dalla Ragioneria Centrale, la quale, con nota prot. n. 33511 del 15.06.2009 a firma del Direttore Capo Loredana Esposito, con avvertenza n. 406, non riconosceva dovute le integrazioni di €. 262.236,67 a favore dell'ente ARAM, di 2.060,86 e di €. 272,61 a favore dell'ente ENFAGA.

Seguiva, quindi, il D.D.G. n. 1116 del 18.06.2009 con cui il Dirigente Generale dott.ssa Monterosso, sulla scorta dei rilievi contenuti nella predetta avvertenza 406 della Ragioneria Centrale, emetteva un nuovo provvedimento avente oggetto solo in parte diverso, con cui si impegnava sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 la somma di € 2.373.253,13 superiore rispetto a quella indicata nel decreto dell'assessore Incardona. Tale D.D.G., integralmente sostitutivo del D.A. n. 1062 citato, veniva definitivamente registrato, questa volta senza alcun rilievo, dal Dirigente della Ragioneria Centrale e, veniva quindi, a differenza del D.A., portato in esecuzione.

La Procura Regionale della Corte dei conti, in relazione a tali fatti, conveniva, tra gli altri, l'on. Incardona, sostenendo, in sintesi, che la predeterminazione del finanziamento costituisse il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato e che nessuna norma primaria o secondaria legittimasse l'ente privato a richiedere (e la Regione ad erogare) somme ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta di finanziamento e predeterminate nel decreto di finanziamento, anche quando relative a spese scaturenti dall'applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di categoria. Si trattava di una tesi palesemente infondata - basti considerare che

(ammesso e non concesso che ve ne fosse bisogno) l'obbligo di applicare i cc.nn.ll. al personale dipendente dagli enti formativi è previsto sia dai contratti accessivi alle concessioni di servizio sia direttamente dalla legge; la l.r. n. 25 del 1993; art. 39, comma 3 della l.r. n. 23 del 2002 stabilisce, peraltro, esplicitamente, che "...per singolo progetto formativo, vengono accreditate, da parte dell'Amministrazione regionale, le risorse relative alla voce di costo del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della stessa" – che, peraltro è stata (inutilmente) contrastata dai convenuti con riferimento specifico ai precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione in materia, pacifici e costanti da circa trent'anni.

Nel corso del giudizio contabile per quanto qui interessa, l'on. Incardona ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sotto un duplice profilo: la violazione dell'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, della legge n. 20 del 1994 e il sostanziale diniego di giustizia posto in essere con la volontaria e consapevole esclusione dal processo contabile degli enti formativi, nonostante essi avessero l'obbligo giuridico di restituire le integrazioni finanziarie (secondo la tesi della Procura) indebitamente percepite.

Nel merito, tra l'altro, ha negato la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso, osservando che il decreto n. 1062 del 7 aprile 2009, da lui sottoscritto, è rimasto sostanzialmente inefficace ed ineseguito.

Ha, poi, sostenuto la non antigiuridicità della condotta a lui ascritta, osservando che, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte di cassazione (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. Unite, 30/03/1990, n. 2611), totalmente condiviso in passato dalla giurisprudenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti siciliana, ai sensi della l.r. n. 24 del 1976, l'attribuzione di denaro pubblico a totale copertura dei costi rappresenta il momento finanziario di una ben più articolata convenzione di affidamento dell'esercizio di una attività, assunta per legge e strutturata dalla Regione siciliana come "servizio pubblico" e proprio (art. 1), ad un ente privato avente per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale (art. 4, lett. c). Ente che, attraverso un meccanismo di sostituzione, viene a gestire senza alcun corrispettivo, in nome proprio l'attività formativa, ma pur sempre in vece e per conto dell'Amministrazione regionale, strettamente attenendosi ai moduli operativi da

quella dettati ed inserendosi, quale stazione operativa terminale, nell'organico e pianificato assetto da quella dato al servizio. Il rapporto che si crea tra la Regione e l'ente gestore costituisce, in sostanza, una forma di avvalimento, in base al quale la Regione rimane pur sempre il soggetto tenuto alla erogazione del finanziamento e, quindi, seppure in senso improprio, garante dei pagamenti dovuti dagli enti gestori dei corsi al personale docente in essi impiegato (cfr. Cass., S.U., 17 ottobre 1991, n. 10960; Sez. lavoro, 2 febbraio 1998, n. 1020). Garanzia che è configurabile non soltanto quando la Regione non abbia erogato una porzione del finanziamento originariamente accordato, ma anche quando non abbia concesso, come nel caso in esame, parte del finanziamento che - stando alle norme di settore (l.r. n. 24 del 1976; art. 16, comma 4, l.r. n. 27 del 1991 che richiama l.r. n. 12 del 1987; art. 2, comma 1; della l.r. n. 25 del 1993; art. 39, comma 3 della l.r. n. 23 del 2002), avrebbe dovuto erogare; poiché anche in quest'ultimo caso sussiste un obbligo della Regione di tenere l'ente di formazione indenne dalle conseguenze dell'inadempimento "forzato". In particolare, l'art. 13 della l.r. n. 24 del 1976 stabilisce chiaramente che il trattamento economico e normativo del personale dei centri è disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria e che l'art. 23 della l.r. n. 36 del 1990, statuisce esplicitamente che il finanziamento degli oneri del personale costituisce un vero e proprio obbligo giuridico per l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione che è, infatti, "autorizzato ad accreditare annualmente ai direttori degli Uffici del lavoro le somme che gli enti cui è affidata la realizzazione di corsi di formazione professionale in attuazione dei piani annuali previsti dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prevedono di dovere corrispondere al proprio personale nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi. Questi principi sono assolutamente pacifici nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr., Cass. S.U. 17.10.1991, n. 10963; 22.1.2002, n. 715, in cui è detto a chiare lettere: "...che dal suddetto complesso quadro normativo emerge con chiarezza che la Regione, a cui totale carico è la copertura dei costi di formazione professionale in questione..." e della Sezione Lavoro della stessa Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,

2.2.1998, n. 1020; 12.7.2012, n. 11925 secondo cui la Regione rimane pur sempre il soggetto tenuto alla erogazione del finanziamento e, quindi, seppure in senso improprio, garante dei pagamenti dovuti dagli enti gestori dei corsi al personale docente in essi impiegato in assenza dell'erogazione del finanziamento dovuto).

Ha negato, infine, la sussistenza della colpa grave necessaria per l'affermazione della responsabilità amministrativa, rilevando: a) che nella specie la decisione di disporre le integrazioni dei finanziamenti era stata preceduta da una serie di provvedimenti e pareri favorevoli degli organi amministrativi della regione, tutti concordi nell'affermare l'ammissibilità delle spese in questione, e cioè la loro inerenza ai progetti formativi approvati e finanziati dalla Regione; b) che nella Regione siciliana esiste da sempre la prassi - ritenuta perfettamente lecita dalla Corte di cassazione ed anche dalla giurisprudenza contabile che nell'ultimo trentennio si è occupata della materia - di concedere finanziamenti postumi e ulteriori per le attività formative per le quali, in sede di rendiconto, siano stati documentati costi maggiori di quelli preventivati e finanziati, quando, come nella specie, si tratti di spese ammissibili a finanziamento perché relative allo svolgimento delle attività formative preventivamente autorizzate dalla Regione; c) che tale prassi ha ricevuto l'avallo autorevole della giurisprudenza risalente e pacifica della Corte di cassazione (cfr., senza pretesa di completezza, Cass., S.U., n. 2611, n. 2612 del 1990, n. 1096 del 1991, n. 10963 del 1991, n. 2668 del 1993, n. 11309 del 1995, n. 926 del 1999, n. 19 del 2000, n. 400 del 2000, 715 del 2002; n. 12198 del 2002, n. 14473 del 2002, n. 3077 del 2003, n. 14623 del 2003, n. 14825 del 2008, n. 16861 del 2011; Cass., sez. lav., n. 13350 del 1991, n. 1020 del 1998, n. 17688 del 2009) e della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana che in passato ha regolarmente ammesso al visto integrazioni finanziarie del tipo di quelle in esame.

Nonostante tutto ciò, con sentenza n. 401/2014 del 14 marzo 2014, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione siciliana, condividendo le argomentazione della Procura regionale e respingendo tutte le contestazioni avanzate dalla difesa, ha condannato l'on. Incardona al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 830.638,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Avverso detta sentenza il dott. Incardona proponeva appello alla Sezione di Appello

della Corte dei conti per la regione siciliana che, con sentenza n. 179/A/2015 del 24 – 25.3 2015, depositata il 21.7.2015 e notificata il 29.7.2015, non ancora passata in giudicato, ha condannato il dott. Incardona al risarcimento della somma di euro 798.800,50 in favore della Regione siciliana, ritenendo "illegittime nonché foriere di danno erariale, in quanto comportanti per la P.A. ingiustificati e sostanzialmente inutili esborsi di ingentissime risorse finanziarie, le procedure con cui l'Assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale ha concesso in varie fasi, dapprima a fine anno 2007 e poi nel corso del 2009, a numerosi Enti finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007".

I giudici contabili, in sostanza, non hanno condiviso, ritenendoli implicitamente errati e perfino inutili ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della colpa grave, tutti i precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione citati dai convenuti, e, decidendo la controversia sulla base di una interpretazione arbitraria e "contra legem" della circolare dell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale n. 6 dell'11.6.2004, hanno condannato l'on. Incardona per un danno (la concessione di integrazioni finanziarie agli enti formativi) da lui certamente non prodotto (perché, oggettivamente, il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009 non ha mai avuto esecuzione) e che, anche quando fosse stato da lui determinato, sarebbe da considerare, **secondo la legge e secondo il costante e pacifico orientamento della Corte di cassazione**, assolutamente lecito e comunque ampiamente giustificato sul piano dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa (elemento soggettivo che, com'è noto, dovrebbe essere caratterizzato dal dolo o dalla colpa grave; art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543).

Il dott. Incardona avverso la sentenza della Corte dei conti, Sez. App. per la Sicilia, n. 179/A/2015 del 24 – 25.3 2015 proporrà ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e, se necessario, anche ricorso alla CEDU.

Per quanto in questa sede interessa, è da osservare che dalla predetta sentenza n. 179/A/2015 del 24 – 25.3 2015 emerge che le integrazioni finanziarie concesse con il D.D.G. n. 1116 del 18.06.2009 agli enti formativi costituiscono un indebito oggettivo, il quale mentre, per un verso, giustifica la condanna degli amministratori e

dei dipendenti regionali coinvolti nel giudizio di responsabilità amministrativa al risarcimento del danno in favore della Regione, per altro verso, obbliga, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli enti formativi a restituire alla Regione, che ha perciò l'obbligo giuridico e il dovere istituzionale di ripetere le somme indebite, le integrazioni finanziarie ricevute. Ed è proprio in adempimento di tale dovere che la Regione ha già, spontaneamente, provveduto con i DD.DD.GG. n. 707 del 8.3.2013, n. 887 del 14.3.2013, n. 970 del 20.3.2013, n. 6466 del 10.12.2013 ad annullare il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009 (e non il D.A. n. 1062 del 7.4.2009, che, appunto, non ha mai avuto esecuzione) a compensare l'indebito predetto con i finanziamenti regionali dovuti agli enti interessati in seguito alla rendicontazione finale dei corsi relativi all'Avviso n. 20 del 2011, svolti in anni formativi successivi, facendo venire meno definitivamente, nei confronti della stessa Regione, anche l'obbligazione al risarcimento del danno pronunciata nei confronti dei soggetti condannati in sede di giudizio contabile. Con nota del 9.4.2014, il dott. Incardona chiedeva alla Ragioneria Generale della Regione siciliana se fosse avvenuto l'integrale recupero delle predette somme, indicando analiticamente i relativi documenti contabili. La Ragioneria, con nota prot. n. 36153 del 25.6.2014, richiamata dalla nota prot. n. 3274 del 22.1.2015, confermava l'avvenuta emissione delle quietanze in entrata, specificando che, in quel momento, erano stati recuperati complessivamente oltre 5.000.000,00 di euro.

La questione, a questo punto, sembrava chiusa, perché la Regione aveva recuperato interamente le somme che, secondo la Corte dei conti, costituivano il danno erariale. Sennonché, a seguito di accesso agli atti, il ricorrente ha appreso:

- che il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della formazione professionale, dott. Gianni Silvia, con nota prot. n. 39574 del 1.6.2015, sulla base di una delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti (che, in passato, per decenni, ha costantemente registrato provvedimenti di integrazione dei finanziamenti concessi agli enti formativi) che, in un caso estraneo alla presente controversia, ha affermato l'illegittimità della compensazione con riferimento alla normativa comunitaria di settore, ha inopinatamente espresso, assumendosene la responsabilità personale e diretta, l'intenzione di restituire agli enti interessati le somme precedentemente ritenute in compensazione, nonostante la sussistenza dell'indebito e

sebbene dalla decisione della Sezione di controllo non derivi alcun obbligo di adempimento diretto, riguardando essa fattispecie estranee alle vicende in questione; in tal modo esponendo le somme già incamerate dalla Regione ad una sicura perdita - perché alcuni enti sono inattivi (CEFOP e CORMORANO FELIX) o hanno in corso procedure di amministrazione straordinaria (CEFOP) - e aprendo la strada alla possibilità che la sentenza della Corte dei conti, Sez. App. per la Sicilia, n. 179/A/2015 sia posta in esecuzione, con incerti esiti concreti, nei soli confronti dei soggetti condannati in sede contabile;

- che il Ragioniere Generale della Regione, dott. Salvatore Sammartano, con d.d. n. 1368 del 12.6.2015, proprio al fine di consentire la restituzione agli enti formativi predetti delle somme precedentemente compensate, nonostante si tratti di somme asseritamente non dovute, ha apportato le consequenziali variazioni al bilancio della Regione siciliana.

All'on. Incardona, coinvolto in una incredibile e paradossale vicenda giudiziaria - che ha arrecato e arrecherà danni incalcolabili al sistema della formazione professionale siciliana, che lo vede condannato per un fatto non commesso e, comunque, sicuramente lecito e che ha fortemente minato il suo stato di salute psico-fisica e la serenità dell'intera sua famiglia - non resta, pertanto, dati anche i limiti costituzionali che presiedono all'impugnabilità per cassazione delle decisioni della Corte dei conti (art. 111, ul. comma, Cost.); che affidare anche al presente atto la speranza di ottenere giustizia.

DIRITTO

In sintesi, il dott. Incardona è stato convenuto nel giudizio contabile per avere disposto, nella qualità di Assessore al Lavoro ed alla Formazione Professionale della Regione siciliana, l'integrazione del finanziamento originario in favore di alcuni enti di formazione professionale, CORMORANO FELIX, E.N.F.A.G.A. PALERMO, A.R.A.M e C.E.F.O.P., in conseguenza dell'adeguamento del trattamento retributivo del personale impiegato nei corsi regionali di formazione professionale. Integrazioni finanziarie che, secondo la sentenza della Corte dei conti, Sez. App. per la Sicilia n. 179/A/2015 del 21.7.2015, invece, non avrebbero dovuto essere concesse in base ad un fantomatico principio di non incrementabilità del finanziamento originario, sicché

delle spese per l'adeguamento degli oneri di gestione alle previsioni dei ccnn.ll. avrebbero dovuto farsi carico gli enti formativi (onlus). Da qui, la condanna del dott. Incardona, - che peraltro, non ha neppure adottato l'atto concessivo di tali integrazioni finanziarie (cioè, il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009) - al pagamento di un'ingente somma; condanna che, anche alla luce delle decisioni univoche assunte in materia dalla Corte di cassazione, è manifestamente ingiusta.

Per quanto in questa sede interessa, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame sono facilmente individuabili due distinti e autonomi rapporti giuridici: un primo rapporto vede come parti contrapposte la Regione siciliana e gli enti di formazione ed ha ad oggetto l'obbligo di questi ultimi enti di restituire le somme indebitamente percepite; il secondo rapporto ha visto, invece, contrapposti il P.M. contabile (nell'interesse della Regione siciliana) e gli amministratori e dipendenti della Regione siciliana ed ha avuto ad oggetto l'obbligazione di risarcimento - sorta in conseguenza dell'erogazione del predetto indebito - di costoro in favore della Regione. I due rapporti sono necessariamente collegati sul piano sostanziale, dal momento che l'accertamento del carattere indebito del pagamento in favore degli enti ha costituito il presupposto per l'affermazione della responsabilità amministrativa dei soggetti convenuti nel giudizio contabile. E' del tutto evidente, infatti, che gli amministratori e dei dipendenti regionali sono stati condannati proprio sul presupposto che le integrazioni finanziarie non fossero dovute; diversamente, sarebbero stati dichiarati esenti da responsabilità amministrativa.

Com'è noto, secondo la giurisprudenza contabile pacifica, le innovazioni legislative recate dalle leggi n. 20 del 1994 e n. 639 del 1996 - in base alle quali (art. 1, commi 1 *quater* e 1 *quinquies* aggiunti dall'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla predetta legge, n. 639) "se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso" - hanno accentuato il carattere speciale della complessiva disciplina della responsabilità amministrativo-contabile attribuita alla cognizione della Corte dei conti, introducendo accanto alla regola ormai generale della parziarietà dell'obbligazione nascente da danno erariale, anche la necessità che siano tenute distinte le posizioni dei singoli soggetti che hanno concorso alla produzione del

danno, essendo evidente che non possono essere messi sullo stesso piano soggetti che siano autori di condotte differentemente valutabili sul piano giuridico. In particolare, è stato affermato (Corte conti, I, n. 62 del 1982; II, n. 17 del 1985; SS. RR. n. 630 del 1989, n. 665 del 1990, n. 207 del 1991, n. 256 del 1993 e n. 4/99/QM del 1999) che quando con la responsabilità risarcitoria degli amministratori e dipendenti pubblici per violazione colposa delle regole che disciplinano l'esercizio delle loro funzioni concorra la responsabilità per dolo di altro soggetto ovvero, come nel caso in esame, l'obbligazione restitutoria e autonoma di colui che illecitamente apprende denaro o valori dell'erario, l'obbligazione dei primi ha carattere secondario e sussidiario rispetto all'altra, sicché tali responsabilità vanno perseguite secondo un ordine di escussione stabilito dal giudice. Al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 453 del 1998, dopo avere rammentato il principio secondo il quale (cfr. sentenze n. 307 del 1996 e n. 354 del 1997) è compito del giudice dare, per quanto sia possibile, alle norme denunciate una interpretazione *secundum Constitutionem*, ha sostanzialmente condiviso l'orientamento della giurisprudenza contabile, ritenendolo necessario al fine di evitare conseguenze illogiche, come quella che si verificherebbe qualora gli enti formativi non fossero chiamati a restituire, in via principale, l'indebito. La *ratio* di tale orientamento è evidente. Non è concepibile che possano essere lasciati indenni da qualsiasi conseguenza patrimoniale i soggetti che si siano indebitamente appropriati, arricchendosi, del denaro pubblico. Né è pensabile che l'azione di responsabilità amministrativa e l'azione di restituzione possano essere poste su di un piano di alternatività, posto che soltanto la seconda, a differenza della prima, presuppone che vi sia stata un'illecita appropriazione di denaro pubblico, che, in ogni caso, deve essere restituito dal percettore all'erario.

Da quanto precede deriva, in primo luogo, che la responsabilità del dott. Incardona, proprio per evitare che chi abbia indebitamente percepito denaro pubblico lo trattenga (in tutto o in parte) per sé, ha carattere sussidiario rispetto all'obbligazione di restituzione degli enti formativi; e, secondariamente, che, qualora si ritenga che, nella specie, la compensazione sia stata operata legittimamente dalla Regione, dato il carattere definitivo dell'adempimento, è venuta meno anche l'obbligazione sussidiaria del ricorrente.

E a quest'ultimo riguardo, ritiene il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla Regione nella nota prot. n. 39574 del 1.6.2015, la compensazione operata dalla Regione stessa a seguito dell'annullamento *ex tunc* dei finanziamenti in questione, sia perfettamente legittima (come, peraltro, esplicitamente confermato dal Tribunale Civile di Palermo con Ordinanza del 5 gennaio 2015, con riferimento alla compensazione operata in specie nei confronti dell'ente CEFOP). Nella nota in esame la Regione, in sostanza, sostiene indirettamente che i provvedimenti regionali con i quali è stato effettuato il recupero tramite compensazione delle integrazioni finanziarie originariamente disposte con il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009, avrebbero violato l'art. 80 del reg. CE n. 1083/2006 (oggi abrogato dall'art. 153 del reg. CE n. 1303/2013 del 17/12/2013), essendo intervenute compensazioni che avrebbero ridotto il contributo pubblico a valere sull'Avviso n. 20/2011, cofinanziato con risorse comunitarie.

In realtà, l'art. 80 del reg. CE n. 1083/2006, non a caso rivolto esplicitamente agli Stati membri perché esercitino una forma di controllo specifico sugli "organismi responsabili dei pagamenti", cioè <u>sugli organismi incaricati di effettuare materialmente i pagamenti</u>, ha il fine evidente di evitare che l'applicazione di deduzioni e riduzioni varie (imposte, aggi, corrispettivi vari, ecc...) <u>**direttamente incidenti**</u> sui pagamenti pregiudichi la realizzazione dell'operazione finanziata. In questo senso è assolutamente chiara la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. IV, sentenza 25.10.2007 n° C-427/05) che sia pure con riferimento all'art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88, contenente una disposizione analoga a quella in esame, ha dichiarato che il divieto in questione si applica, appunto, esclusivamente ad una detrazione o una trattenuta che riduca i contributi concessi <u>**e che abbia un rapporto diretto e intrinseco con gli stessi**</u> (v. sentenza 5 ottobre 2006, causa C-84/04, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-9843, punto 35).

La norma non osta, invece, a che gli Stati membri effettuino le compensazioni tra crediti e debiti degli enti formativi relativi a corsi diversi poiché, in tal caso, il recupero delle somme risponde ad esigenze di carattere più generale (integrità dei bilanci, efficienza ed efficacia della spesa pubblica, ecc...) che impongono agli Stati

membri l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad evitare lo spreco delle risorse pubbliche e non ha, pertanto, un nesso diretto e intrinseco con i contributi concessi, specie ove si consideri che nel caso di un operatore insolvibile una compensazione può in realtà costituire, per le autorità, l'unico modo per recuperare gli importi indebitamente versati (Corte Giustizia CE sent. 1/3/1983, causa 250/78, DEKA/Comunità economica europea).

Del resto, la Corte di giustizia CE, già in precedenza chiamata a pronunciarsi su di una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del diritto comunitario con riguardo alla possibilità di compensazione tra crediti di uno Stato membro e importi versati in base al diritto comunitario, con la sentenza n. 132 del 19 maggio 1998 nella causa C-132/95 *Bent Jensen,* ha chiarito:

a) che dal tenore letterale dell'art. 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, il quale, con finalità e contenuto sostanzialmente identici a quelli dell'art. 80 del reg. (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, prevedeva che "i pagamenti contemplati nel presente regolamento sono corrisposti integralmente ai beneficiari", "non risulta che il legislatore comunitario abbia inteso limitare i metodi, assai vari, di recupero dei debiti che sono previsti dalla legge nazionale", ivi compreso il ricorso alla compensazione.

Per di più, ha aggiunto la Corte, "una compensazione tra i pagamenti previsti nel regolamento controverso e crediti esigibili di uno Stato membro non comporta una riduzione dell'importo dell'aiuto" e ciò per l'ovvia ragione che presupposto essenziale per operare tale compensazione è proprio l'integrale riconoscimento, da parte dello Stato membro, del credito contrapposto;

b) che mancando una disciplina comunitaria della compensazione, "spetta, in linea di principio, ai singoli Stati membri di stabilire le condizioni alle quali le autorità nazionali possono procedere ad una compensazione e disciplinare tutte le questioni accessorie relative" (par. 41 e 42);

c) che né la base giuridica del credito statale né il fatto che l'importo oggetto di compensazione sia prelevato dalle risorse proprie della Comunità incidono sul diritto di uno Stato membro di operare una compensazione tra pagamenti dovuti in base al diritto comunitario e i propri crediti esigibili, sempreché le autorità nazionali

procedano in modo da evitare ogni pregiudizio all'efficacia del diritto comunitario e da garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici.

Ora, con riferimento al caso di specie, si osserva che l'art. 80 del reg. (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, la cui finalità principale è quella di garantire che attraverso l'integrale corresponsione del contributo i beneficiari realizzino le attività oggetto di finanziamento e, quindi, gli interessi perseguiti dalla Unione europea, non impediva affatto alla Regione di operare la compensazione tra gli importi dovuti ai beneficiari finali di progetti cofinanziati dal FSE e crediti esigibili della Regione medesima conseguenti ad asserite indebite integrazioni effettuate in relazione a progetti finanziati dalla Regione nell'ambito del P.R.O.F. 2007. Ed infatti, per un verso, la disposizione in esame, con la quale il legislatore comunitario non ha certamente inteso limitare le modalità di recupero dei debiti previste dalle norme interne di ciascuno Stato membro, non contiene alcun esplicito "divieto di compensazione" e, per altro verso, come correttamente osservato dalla Corte di giustizia UE, una compensazione tra i pagamenti dovuti in base al diritto comunitario e crediti esigibili di uno Stato membro non comporta una riduzione dell'importo del contributo, ma anzi ne presuppone il pieno riconoscimento. Tanto più che, nella specie, il recupero tramite compensazione è stato disposto a valere esclusivamente sulla quota di cofinanziamento regionale dei finanziamenti stanziati per l'Avviso n. 20/2011 (cfr. allegata nota Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale prot. n. 74899 del 21/11/2013) ed ha riguardato somme relative a corsi formativi già espletati, sicché esso non ha certamente influito sulla realizzazione delle attività finanziate, né ha determinato un pregiudizio agli interessi comunitari perseguiti e men che meno al bilancio della UE.

In linea di principio, dunque, anche se il diritto comunitario non prevede norme relative al potere delle autorità nazionali di procedere a compensazioni tra crediti esigibili di uno Stato membro ed importi *versati in base al diritto comunitario*, lo stesso non osta a che uno Stato membro operi una compensazione tra un importo dovuto al beneficiario di un aiuto in base al diritto comunitario e crediti esigibili del medesimo Stato membro con il solo limite che le autorità nazionali procedano in

modo da evitare ogni pregiudizio all'efficacia del diritto comunitario o alla parità di trattamento tra gli operatori economici.

A ciò si aggiunga che il Regolamento della Commissione del 21 ottobre 2008, n. 1034, il cui art 5 *ter*, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione del FEAGA e del FEASR, stabilisce che fatte salve eventuali misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri *deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito.* Poiché sia il FEAGA che il FEASR rientrano tra i fondi strutturali tra cui viene fatto rientrare il fondo europeo destinato alla formazione professionale è evidente che anche per il recupero dei contributi finanziati dal FSE debbano valere le medesime modalità di recupero.

In conclusione, la compensazione operata dalla Regione, a seguito dell'annullamento *ex tunc* dei finanziamenti in questione, è perfettamente legittima, sia perché è stata disposta, per stessa ammissione dell'Amministrazione, a valere esclusivamente sulla quota dei fondi regionali, sia perché rientra, comunque, nel potere generale di autotutela la possibilità della p.a. di realizzare autonomamente i propri diritti, anche attraverso strumenti propri del diritto privato, indipendentemente dalla derivazione comunitaria o interna delle risorse economiche coinvolte, soprattutto quando, come nel caso di specie, l'esercizio dell'autotutela non pregiudichi la realizzazione degli interessi comunitari.

Del resto, come opportunamente osservato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione siciliana l'applicazione del principio di integrità, di cui all'art. 80 del reg. (CE) n. 1083/2006, "presuppone, a monte, la legittimità dell'erogazione e non può certo invocarsi a tutela di una situazione qualificata in termini di indebito esborso" (Tar Sicilia - Palermo, Sez. II, sent. n. 807/2015).

Qualora codesto Tribunale ritenga che la disposizione comunitaria in esame debba essere interpretata nel senso di escludere la conformità con il diritto comunitario della compensazione operata in specie dalla Regione siciliana, l'appellante chiede che sia sottoposta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il seguente quesito: "se l'art. 80 del reg. CE n. 1083/2006 osti a che uno Stato membro

proceda al recupero di importi indebitamente corrisposti a beneficiari di contributi pubblici inerenti alla realizzazione di progetti finanziati da fondi regionali attraverso la compensazione dei propri crediti con gli importi da corrispondere ai medesimi soggetti in relazione ad altri e diversi progetti realizzati nell'ambito di azioni cofinanziate dalla Comunità europea".

Per le considerazioni che precedono, il ricorrente

CHIEDE

che il Tribunale adito:

- riconosca che l'obbligazione del dott. Incardona scaturente dalla sentenza della Corte dei conti, sez. app. per la Sicilia, n. 179/A/2015 del 24 – 25.3 2015 ha carattere sussidiario, nel senso cioè che egli è obbligato solo in via eventuale, nel caso di inadempimento dell'obbligazione principale o dopo l'infruttuosa escussione degli enti formativi che hanno indebitamente percepito le integrazioni finanziarie;
- affermi che, per effetto della compensazione legittimamente operata dalla Regione siciliana tra i crediti e i debiti degli enti formativi CORMORANO FELIX, E.N.F.A.G.A. PALERMO, A.R.A.M e C.E.F.O.P. in esecuzione dei DD.DD.GG. n. 707 del 8.3.2013, n. 887 del 14.3.2013, n. 970 del 20.3.2013, n. 6466 del 10.12.2013, è comunque venuta meno l'obbligazione sussidiaria del dott. Incardona scaturente dalla sentenza della Corte dei conti, Sez. App. per la Sicilia, n. 179/A/2015 del 24 – 25.3 2015.

I sottoscritti avv. Giuseppe Cozzo e avv. Pietro Luigi Matta indicano, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., il seguente numero di fax, 0912513419, e il seguente indirizzo di posta elettronica giuseppecozzo@pec.it, presso cui dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115/2002, dichiarano, altresì, che il valore del presente processo è indeterminabile e che, al momento del deposito del presente atto, sarà versato il contributo unificato pari ad € 518,00.

Documenti allegati come da separato indice.

Palermo, 14 settembre 2015

Avv. Giuseppe Cozzo

Avv. Pietro Luigi Matta

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto **dott. Carmelo Incardona** (CF: NCRCML64A08H163Q), nato a Ragusa l'8 gennaio 1964 e residente in Vittoria (RG), Via Principe Umberto 112, conferisce procura all'avv. Giuseppe Cozzo e all'avv. Pietro Luigi Matta per rappresentarlo e difenderlo, sia congiuntamente che disgiuntamente, nell'instaurando giudizio civile dinanzi al Tribunale di Palermo contro l'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore regionale *pro tempore*, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cozzo, in Palermo, Via Villa Heloise, 21.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiara di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato del fatto che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Carmelo Incardona

(dott. Carmelo Incardona)

Vera e autentica la firma

(avv. Giuseppe Cozzo)

Relazione di notificazione

Su istanza del sig. Incardona Carmelo, *ut supra* rappresentato e difeso, io sottoscritto

Ufficiale Giudiziario dell'Unep della Corte di Appello di Palermo ho notificato copia conforme all'originale del suesteso atto a:

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore regionale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso i locali dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, in Palermo, Piazza Alcide De Gasperi, 81

a mani dell'IVI incaricato alla ricezione
Buccheri Roberto t.q.
PA, 15 SET. 2015
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Pietro Melingos
Corte di Appello - Palermo

5)

All. 1

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA	SENTENZA	179	2015	RESPONSABILITA'	21/07/2015

[redacted]

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. AGOSTINO BASTA Presidente

dott. PINO ZINGALE Consigliere

dott.ssa ANNA LUISA CARRA Consigliere

dott. VALTER DEL ROSARIO Consigliere- relatore

dott.ssa LICIA CENTRO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 179/A/2015

nei giudizi d'appello in materia di responsabilità amministrativa, riuniti ai sensi dell'art. 335 del c.p.c., iscritti nel registro di segreteria ai nn.:

5136, promosso da Gentile Luigi (c.f. GNTLGU59S11H159A), nato a Raffadali (AG) l'11.11.1959, difeso dall'avv. Girolamo Rubino (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Oberdan, n.5, Palermo),

5139, promosso da Incardona Carmelo (c.f. NCRCML64A08H163Q), nato a Ragusa

l'8.1.1964, difeso dagli avvocati Giuseppe Cozzo e Pietro Luigi Matta (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Cozzo, in via Villa Heloise, n.21, Palermo),

5140, promosso da Di Bartolo Maria Carmela (c.f. DBRMCR59P65F830S), nata a Mussomeli (CL) il 25.9.1959, difesa dall'avv. Maurizio Lino (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Libertà, n.171, Palermo),

5146, promosso da Monterosso Giuseppa Patrizia (c.f. MNTGPP67H52G273N), nata a Palermo il 12.6.1967, difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Claudio Alongi (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Immordino, in via Libertà, n.171, Palermo),

5152, promosso da Russo Alessandra (c.f. RSSLSN58P52G273D), nata a Palermo il 12.9.1958, difesa dagli avvocati Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio (con domicilio eletto presso il loro studio legale, in via Caltanissetta, n.1, Palermo),

5154, promosso da Di Francesca Salvatore (c.f. DFRSVT64R19C421Z), nato a Cefalù (PA) il 19.10.1964, difeso dall'avv. Massimiliano Mangano (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via N. Morello, n.40 Palermo),

5158, promosso da Lombardo Raffaele (c.f. LMBRFL50R29C351L), nato a Catania il 29.10.1950, difeso dagli avvocati Gaetano Armao e Tiziana Milana (con domicilio eletto presso il loro studio legale, in via Noto, n.12, Palermo),

5168, promosso da Emanuele Antonino (c.f. MNLNNN52T09B666M), nato a Capo d'Orlando (ME) il 9.12.1952, difeso dall'avv. Anna Mannone (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Alessi, n.22, Palermo),

5173, promosso da Formica Santi (c.f. FRMSNT52S27I084V), nato a San Pier Niceto (ME) il 27.11.1952, difeso dall'avv. Marcello Scurria (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Manuela Billante, in piazzale del Fante, n.22, Palermo),

tutti avverso la Procura Generale e la Procura regionale della Corte dei Conti per la Sicilia;

5174, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Sicilia avverso

Esposito Loredana (c.f. SPSLDN54P41G273P), nata a Palermo l'1.9.1954, difesa dall'avv. Massimiliano Mangano (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via N. Morello, n.40, Palermo), la quale, a sua volta, ha proposto appello incidentale;

per la riforma della sentenza n. 401/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 14.3.2014;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 24 marzo 2015 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, il Pubblico Ministero dott.ssa Diana Calaciura e gli avvocati: Girolamo Rubino per Luigi Gentile; Giuseppe Cozzo e Pietro Luigi Matta per Carmelo Incardona; Maurizio Lino per Maria Carmela Di Bartolo; Giovanni Immordino e Claudio Alongi per Giuseppa Patrizia Monterosso; Giuseppe Mazzarella per Alessandra Russo; Gaetano Armao per Raffaele Lombardo; Anna Mannone per Antonino Emanuele; Marcello Scurria per Santi Formica; Massimiliano Mangano per Salvatore Di Francesca e Loredana Esposito.

FATTO

Con la sentenza n.401/2014 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, accogliendo sostanzialmente le tesi e le istanze formulate dal Procuratore regionale, ha condannato i seguenti soggetti a pagare alla Regione Siciliana le somme a fianco di ciascuno indicate (da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, secondo le modalità specificate nel dispositivo della medesima sentenza):

Formica Santi (ex assessore regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale): € 378.783,96;

Incardona Carmelo (ex assessore regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale): € 830.638,60;

Lombardo Raffaele (in qualità di ex assessore "ad interim" all'Istruzione ed alla

Formazione Professionale, in carica per un brevissimo periodo nel giugno 2009): € 224.184,67;

Gentile Luigi (ex assessore regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale): € 224.184,67;

Russo Alessandra (ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale): € 378.783,96;

Monterosso Giuseppa Patrizia (ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale): € 1.279.007,04;

Di Bartolo Maria Carmela (ex dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 473.654,83;

Emanuele Antonino (ex dirigente dapprima presso il Servizio Rendicontazione e poi presso il Servizio Gestione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 365.430,84;

Di Francesca Salvatore (funzionario presso il Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 108.223,99.

I predetti soggetti sono stati, altresì, condannati "pro quota" alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato.

La Sezione di primo grado ha, invece, assolto da ogni addebito Esposito Loredana (ex dirigente della Ragioneria Centrale presso l'assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale).

*****

La complessa vicenda oggetto dell'atto di citazione formulato dalla Procura regionale, su cui s'è pronunziata la sentenza n.401/2014, concerne varie fattispecie di danno erariale, derivanti dall'avvenuta corresponsione, senza valido titolo giuridico ed, anzi, in contrasto con il quadro normativo di riferimento, di ingenti somme di denaro in favore di numerosi

Enti di Formazione Professionale, corresponsione che è stata disposta dall'assessorato regionale alla Formazione Professionale ad integrazione dei finanziamenti che erano stati già assegnati dalla Regione Siciliana ai medesimi Enti nell'ambito del Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno 2007 (P.R.O.F. 2007).

A tal proposito, la Sezione di primo grado, riassumendo quanto esposto nell'atto di citazione della Procura nonché gli elementi desumibili dalla ponderosa documentazione acquisita al fascicolo processuale, ha riferito quanto segue.

Con l'Avviso Pubblico n.2/06/FP del 9.6.2006, pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana del 16.6.2006, venne avviata la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei finanziamenti inerenti il P.R.O.F. 2007.

A conclusione di una lunga e complessa istruttoria sulle domande inoltrate dai vari Enti interessati (nelle quali i medesimi avevano illustrato i progetti formativi che intendevano realizzare, indicando analiticamente anche le risorse finanziarie a loro avviso occorrenti), con decreto n.852 del 3.4.2007 Santi Formica, assessore regionale alla Formazione Professionale, approvò, nell'esercizio delle competenze attribuitegli dalla L. 6.3.1976, n.24, il P.R.O.F. 2007 e la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, in cui venivano specificate le somme spettanti a ciascun Ente di Formazione.

In attuazione del predetto decreto assessoriale, la dott.ssa Alessandra Russo (dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale) procedette all'assunzione dei relativi impegni di spesa, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio.

Poco tempo dopo l'approvazione della graduatoria e l'assunzione dei correlativi impegni di spesa, iniziarono a pervenire al Dipartimento istanze da parte di vari Enti, con le quali i medesimi chiedevano, sovente con motivazioni piuttosto generiche, sostanziose integrazioni ai finanziamenti loro assegnati.

La maggior parte di tali istanze fu inoltrata nel 2007, ossia quando l'effettuazione da parte

degli Enti delle attività formative era ancora in corso od addirittura, in vari casi, non era neppure iniziata.

Altre istanze pervennero, invece, al Dipartimento tra il 2008 e il 2009, ossia quando i progetti formativi erano già stati espletati ed erano state trasmesse le relative rendicontazioni.

A tal proposito, la Procura e la Sezione di primo grado hanno individuato analiticamente:

le procedure d'integrazione finanziaria definibili come "concomitanti" alla fase di realizzazione dei progetti ricompresi nel P.R.O.F. 2007;

le procedure d'integrazione "successive" alla conclusione di tali progetti;

evidenziando che le caratteristiche comuni ad entrambe le tipologie erano ravvisabili nelle richieste, sostanzialmente prive di un valido titolo giuridico, inoltrate dagli Enti interessati, cui corrispondevano incondizionati provvedimenti di accoglimento, anch'essi privi di valido titolo giuridico, emessi dall'Amministrazione regionale.

*****

Per quanto riguarda, in particolare, le procedure d'integrazione finanziaria concomitanti alla fase di realizzazione dei progetti formativi ricompresi nel P.R.O.F. 2007, la Sezione di primo grado ha riferito quanto segue.

In data 6.6.2007 Maria Carmela Di Bartolo (dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale) trasmise all'assessore Formica la nota (qualificata come "promemoria") prot. n.924/2007, avente ad oggetto "richieste di integrazioni al finanziamento e variazioni al decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007", in cui illustrava le istanze pervenute da ventidue Enti di Formazione, già assegnatari di specifiche quote di finanziamento nell'ambito del P.R.O.F. 2007, i quali pretendevano l'erogazione di ulteriori risorse finanziarie per la voce di spesa "Personale" ed in taluni casi anche per la voce "Gestione".

In calce a tale nota della Di Bartolo, la dott.ssa Alessandra Russo (dirigente generale del Dipartimento) appose il proprio visto, rimettendosi alle valutazioni definitive dell'assessore Formica, il quale, dopo aver rilevato che le richieste degli Enti apparivano generiche, si riservò di provvedere in esito all'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

In data 9.11.2007 la Di Bartolo predispose la nota prot. n.3246, con cui esprimeva valutazioni favorevoli alla concessione di finanziamenti integrativi a quattro enti (Consorzio E-laborando, Mathesis Italia, E.N.F.A.G.A. Palermo, Movimento Apostolico Ciechi) e predisponeva lo schema delle relative modifiche da apportarsi al decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007 (approvativo del P.R.O.F. 2007).

In calce a tale nota della Di Bartolo apposero i proprii pareri favorevoli sia il dirigente generale Russo che l'assessore Formica.

In data 19.12.2007 il dott. Salvatore Di Francesca, funzionario presso il Servizio Programmazione, predispose la nota prot. n.3657, con cui segnalava al dirigente generale ed all'assessore che non erano ancora pervenuti dal Servizio Rendicontazione i pertinenti riscontri in ordine alle richieste (formulate dalla dirigente Di Bartolo) di verifica delle attività nel frattempo svolte dagli Enti di Formazione che avevano presentato istanze d'integrazione dei finanziamenti loro assegnati.

Nell'evidenziare, altresì, che la residua disponibilità di fondi (pari ad € 1.050.242,20) sul pertinente capitolo di bilancio n.717910 era assai inferiore rispetto all'ammontare complessivo (pari ad € 7.098.870,93) delle integrazioni richieste dagli Enti, il Di Francesca osservò che i fondi ancora disponibili avrebbero potuto essere eventualmente assegnati (prima della chiusura dell'esercizio finanziario), in misura proporzionale, esclusivamente agli Enti che avevano richiesto integrazioni per la voce di spesa "Personale".

In calce alla nota del Di Francesca, la dirigente generale Russo espresse l'avviso che i suddetti fondi residui dovevano essere impegnati prima della chiusura dell'esercizio

finanziario 2007, salvo provvedere agli effettivi pagamenti agli Enti dopo la verifica delle rispettive rendicontazioni; su tale proposta espresse la propria approvazione l'assessore Formica.

In data 20.12.2007 il dott. Emanuele Antonino (all'epoca dirigente dell'U.O. 2 del Servizio Rendicontazione) comunicò al Servizio Programmazione (cui era preposta la Di Bartolo) che erano disponibili soltanto le risultanze della rendicontazione dell'Ente "ISSTREF".

A questo punto, l'assessore Formica decretò, senza che peraltro fossero addotte nei relativi atti specifiche motivazioni giuridicamente apprezzabili, una serie di integrazioni finanziarie in favore di vari Enti, ai quali erano già state definitivamente assegnate (mediante il decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007 ed i correlativi decreti d'impegno emessi dalla dirigente generale Russo) le rispettive quote di finanziamento a valere sul P.R.O.F. 2007.

In particolare:

con il decreto assessoriale n.2907 del 21.12.2007 vennero assegnate somme a titolo d'integrazione della voce "spese per il personale" in favore degli enti "C&B s.r.l." ed "ISSTREF";

con il decreto n.2908 del 21.12.2007 l'assessore, nel richiamare le proprie determinazioni espresse in calce alla nota della Di Bartolo n.3246 del 9.11.2007, assegnò finanziamenti integrativi agli enti "Consorzio E-laborando" (per la voce "costo del personale"), "Mathesis Italia s.r.l." (per la voce "costo di gestione"), "Movimento Apostolico Ciechi" (per la voce "costo del personale") ed "E.N.F.A.G.A. Palermo" (per la voce "costo di gestione");

infine, con il decreto assessoriale n.2909 del 21.12.2007 fu disposta l'assegnazione di finanziamenti integrativi (nei limiti della somma complessiva di € 1.050.242,20, che sarebbe stata ancora disponibile al 31.12.2007 sul pertinente capitolo di bilancio) in favore dei seguenti enti: "INTEREFOP", "Associazione Nuovo Cammino", "Fondazione C.A.S.",

"Cormorano Felix soc. coop.", "Geoinformatica soc. coop. a r.l.", "Asaform", "ECAP Agrigento", "Associazione Politea", "C.I.R.S. Onlus Messina", "ECAP Palermo", "Endofap", En.A.I.P. Palermo", "I.R.A.P.S.", "A.N.F.E. Catania", "Associazione ERIS", "A.R.A.M.", "E.CO.FORM. CISAL", "A.N.F.E. Siracusa", "CE.SI.FO.P.", "IRIPA Sicilia", "Consorzio Noè", "En.A.I.P. Agrigento", "C.F.P. San Pancrazio Onlus", "ECAP Caltanissetta", "A.E.G.E.E. Palermo".

Con il decreto n.1911 del 24.12.2007 la dirigente generale Russo assunse (con riferimento ai predetti decreti assessoriali) un impegno complessivo di spesa di € 1.338.887,48 sul capitolo di bilancio n.717910 dell'esercizio finanziario 2007.

A fronte di tale impegno di spesa, risulta, tuttavia, che furono concretamente versati agli Enti di Formazione interessati somme ammontanti complessivamente ad € 1.103.682,81.

* * * * *

Per quanto riguarda le procedure d'integrazione finanziaria attivate in epoca successiva alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nel P.R.O.F. 2007, la Sezione di primo grado le ha descritte suddividendole in due gruppi.

Relativamente al primo gruppo, è stato riferito quanto segue.

Con nota prot. n.1664 del 20.5.2008 il dott. Emanuele Antonino, dirigente dell'U.O.2 del Servizio Rendicontazione del Dipartimento della Formazione Professionale, comunicò al Servizio Programmazione (cui era preposta la Di Bartolo) che, a seguito della revisione della rendicontazione delle attività svolte dall'ente "Cormorano Felix", risultava "congrua" ed "ammissibile", in conformità alla richiesta avanzata dall'Ente, un'integrazione pari ad € 33.122,29 per la voce "spesa per il personale".

Con successive note prot. n.293/U.O.2 del 10.2.2009, n.295/U.O.2 del 10.2.2009 e n.383/U.O.2 del 16.2.2009, il medesimo Emanuele (in qualità di dirigente del Servizio Gestione) comunicò al Servizio Programmazione (cui era preposta la Di Bartolo) ed al

dirigente generale del Dipartimento che, a seguito della revisione delle rendicontazioni delle attività da essi rispettivamente svolte, risultavano "pertinenti", "congrue" e "giustificate" le integrazioni, supplementari rispetto ai finanziamenti a suo tempo loro assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007, richieste dai seguenti Enti:

"E.N.F.A.G.A. Palermo", per complessivi € 86.756,49 (per la voce "spese per il personale");

"A.R.A.M.", per complessivi € 760.736,80 (per la voce "spese per il personale");

"CE.FO.P.", per complessivi € 2.120.000,00 (per la voce "spese per il personale").

Con nota prot. n.325 del 18.2.2009 la Di Bartolo, dirigente del Servizio Programmazione, nel richiamare espressamente le predette note dell'Emanuele:

comunicò all'assessore Carmelo Incardona che il fabbisogno complessivo, necessario per la concessione dei finanziamenti integrativi agli enti "Cormorano Felix", "ENFAGA Palermo", "A.R.A.M." e "CE.FO.P.", ammontava ad € 2.336.051,61 (al netto delle economie, pari ad € 324.564,07, realizzate sulla voce "gestione" dei progetti formativi curati dal "CE.FO.P.");

evidenziò che tali risorse finanziarie avrebbero dovuto essere reperite utilizzando, secondo le modalità previste dall'art. 9 della L.R. 21/2007, le economie che erano state realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007, così come risultanti sul capitolo di bilancio n.717910.

Sulla predetta nota della Di Bartolo vennero apposti il parere favorevole della dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso, dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale, ed il visto per approvazione dell'assessore Incardona.

In data 7.4.2009 il medesimo assessore emanò, quindi, il decreto n.1062, con cui dispose che fossero concesse le integrazioni finanziarie (aggiuntive rispetto ai finanziamenti loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) agli enti: "Cormorano Felix", "ENFAGA Palermo", "A.R.A.M." e "CE.FO.P.", per un importo complessivo di € 2.282.287,17.

Il decreto assessoriale n.1062 venne registrato dalla Ragioneria Centrale dell'assessorato in data 15.6.2006.

In tale occasione, la dott.ssa Loredana Esposito, dirigente della Ragioneria, inviò al Servizio Programmazione la nota prot. n.33511 del 15.6.2009, contenente l'avvertenza n.406, in cui si segnalavano rettifiche "in pejus" di modesta entità relativamente alle integrazioni previste in favore dell'ente "E.N.F.A.G.A. Palermo" e veniva, altresì, evidenziato che non poteva ritenersi ammissibile, in quanto non rientrante tra le spese che potevano essere ricomprese nel P.R.O.F. 2007, una quota di € 262.236,67 richiesta dall'A.R.A.M..

Con decreto n.1116 del 18.6.2009 la dirigente generale Monterosso diede, quindi, attuazione (con alcune rettifiche) a quanto disposto, in favore dei predetti Enti, dal decreto dell'assessore Incardona n.1062 del 7.4.2009, impegnando sul capitolo 717910 del bilancio per l'esercizio 2009 la somma complessiva di € 2.373.253,13 (superiore per € 90.965,96 rispetto all'importo indicato nel predetto decreto assessoriale).

Risulta che ai quattro enti sopra menzionati è stata concretamente distribuita la somma complessiva di € 2.373.253,13.

* * * * *

Relativamente all'altro gruppo delle integrazioni finanziarie disposte in epoca successiva alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nel P.R.O.F. 2007, risulta quanto segue.

Con note prot. n.694/U.O.2, n.695/U.O.2 e n.696/U.O.2, datate 12.3.2009, Emanuele Antonino (dirigente del Servizio Gestione) comunicò al Servizio Programmazione (cui era preposta la Di Bartolo) ed al dirigente generale del Dipartimento che, a seguito della revisione delle rendicontazioni delle attività da essi rispettivamente svolte, risultavano "pertinenti", "congrue" e "giustificate" le integrazioni, supplementari rispetto ai finanziamenti a suo tempo loro concessi nell'ambito del P.R.O.F. 2007, richieste dai

seguenti Enti:

"A.N.F.E. Sicilia" di Palermo, per complessivi € 703.519,51;

"CIOFS-FP" di Catania, per complessivi € 205.525,79;

"I.A.L.-C.I.S.L." di Palermo, per complessivi € 403.234,89.

A tal proposito, l'Emanuele sottolineava che le relative risorse finanziarie avrebbero dovuto essere reperite utilizzando, secondo le modalità previste dall'art. 9 della L.R. 21/2007, le economie che erano state realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007, così come risultanti sul capitolo di bilancio n.717910.

Con nota n.1242 del 4.6.2009 la Di Bartolo (dirigente del Servizio Programmazione), nel richiamare espressamente le predette note dell'Emanuele:

evidenziò che il fabbisogno complessivo necessario per la concessione dei finanziamenti integrativi agli enti "A.N.F.E. Sicilia" di Palermo, "CIOFS-FP" di Catania e "I.A.L.-C.I.S.L." di Palermo ammontava ad € 1.281.055,26;

confermò che le relative risorse finanziarie avrebbero dovuto essere reperite utilizzando, secondo le modalità previste dall'art. 9 della L.R. 21/2007, le economie che erano state realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007, così come risultanti sul capitolo di bilancio n.717910.

Sulla predetta nota della Di Bartolo vennero apposti il parere favorevole della dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso, dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale, e la sottoscrizione, non accompagnata da alcuna dicitura, di Raffaele Lombardo, presidente della Regione Siciliana, che in quel momento (nelle more della costituzione di una nuova Giunta di governo) svolgeva anche le funzioni di assessore "ad interim" alla Formazione Professionale.

La pratica (che era rimasta, nel frattempo, inesitata) venne successivamente sottoposta all'attenzione di Luigi Gentile, nuovo assessore alla Formazione Professionale, il quale

emise il decreto n.1804 del 28.7.2009, con il quale furono concretamente concesse le integrazioni finanziarie (aggiuntive rispetto ai finanziamenti loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) agli enti "A.N.F.E. Sicilia", "CIOFS-FP" e "I.A.L.-C.I.S.L.", per un importo complessivo di € 1.281.055,26.

Con decreto n.3427 del 30.12.2009 la dirigente generale Monterosso diede attuazione al decreto dell'assessore Gentile, impegnando sul capitolo 717910 del bilancio per l'esercizio 2009 la somma complessiva di € 1.281.055,26.

La Ragioneria Centrale dell'assessorato inviò al Servizio Programmazione ed al dirigente generale la nota n.29 del 4.1.2010 con l'allegata avvertenza n.1046/2009, in cui, comunicandosi che il decreto assessoriale n.1804 del 28.7.2009 ed il decreto del dirigente generale n.3427 del 30.12.2009 erano stati registrati, venivano formulate alcune osservazioni.

Risulta che ai tre Enti sopra indicati è stata concretamente distribuita la somma complessiva di € 1.281.055,26.

*****

Dopo aver esposto i fatti di causa ed aver illustrato le tesi della Procura e le argomentazioni difensive dei convenuti, la Sezione di primo grado ha preliminarmente respinto, ritenendole giuridicamente infondate, le eccezioni riguardanti:

la presunta nullità dell'atto di citazione per asserita violazione dell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, e dell'art. 1, comma 1, lett. C, n.1, del D.L. n.103/2009, conv. in L. n.141/2009 (concernenti la necessità di una specifica e concreta notizia di danno affinchè la Procura della Corte dei Conti possa avviare attività istruttoria per l'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa);

la dessazione della materia del contendere e/o l'improcedibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione del

fatto che l'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale (dopo la citazione in giudizio degli amministratori e funzionari pubblici ritenuti dalla Procura responsabili del danno erariale) aveva provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali, con cui erano stati a suo tempo concessi i finanziamenti integrativi richiesti dai vari Enti di Formazione, ad intimare ai medesimi Enti la restituzione di quanto era stato loro erogato a tale titolo ed, infine, ad attivare il recupero delle somme non ancora restituite, mediante l'effettuazione di appositi "accantonamenti" sulle quote di finanziamento che sarebbero spettate agli Enti per la realizzazione dei nuovi progetti di formazione, approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011, ed il successivo "incameramento" di tali somme tramite "mandati verdi" emessi in favore della Regione Siciliana;

la presunta disintegrità del contraddittorio, in quanto avrebbero dovuto essere chiamati nel giudizio di responsabilità amministrativa anche gli Enti di Formazione che avevano ottenuto le integrazioni finanziarie nell'ambito del P.R.O.F. 2007 nonché altri soggetti (quali i componenti della Commissione Regionale per l'Impiego), che, ad avviso di alcuni amministratori e dirigenti regionali inquisiti, avrebbero assunto un ruolo concausale nella produzione del danno erariale in questione;

la maturata prescrizione quinquennale delle partite di danno correlate ai finanziamenti integrativi concessi agli Enti con i provvedimenti emessi nel corso del 2007.

*****

Passando alla disamina delle questioni di merito, la Sezione di primo grado ha preliminarmente illustrato in maniera dettagliata la normativa vigente nell'ambito della Regione Siciliana in materia di organizzazione e di finanziamento delle attività inerenti la formazione professionale, con particolare riferimento: ai principii generali sanciti dalla L.R. n.24/1976; alle disposizioni contenute nella circolare dell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale n.6 dell'11.6.2004 (recante le "Direttive per la presentazione

delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi"); alle statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. n.25/1993; alle disposizioni contenute nell'art. 9 della L.R. n.21/2007.

Sulla scorta di tale ricostruzione normativa, la Sezione di primo grado (facendo, altresì, espresso riferimento ai "principii di diritto" enunziati nella sentenza n.259/2013 di questa Sezione d'Appello, concernente una fattispecie sostanzialmente analoga a quelle oggetto del presente giudizio) ha evidenziato quanto segue.

La Formazione Professionale costituisce indubbiamente un "servizio pubblico", finalizzato a favorire l'incremento della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, onde agevolare le loro possibilità di occupazione.

In tale ambito viene ad assumere un ruolo fondamentale l'assessorato regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale, il quale provvede ad organizzare i corsi di formazione, avvalendosi, tra l'altro, degli "enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale" (art. 4 della L.R. n.24/1976).

In tale ottica, l'assessorato provvede annualmente all'elaborazione del Piano Regionale per l'Offerta Formativa (P.R.O.F.), mediante una "rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto i profili dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei Centri di Formazione e dell'aderenza delle loro proposte ai programmi regionali" (art. 5 della L.R. n.24/1976).

Per il finanziamento delle attività formative commissionate ad enti esterni, l'Amministrazione deve predisporre specifici stanziamenti, finalizzati a coprire le varie categorie di spese elencate nell'art. 9 della L.R. n.24/1976.

Una volta approvato definitivamente, il P.R.O.F. assume valenza vincolante e può essere modificato soltanto in presenza di "condizioni particolari" (art. 6 della L.R. n.24/1976).

In applicazione dei predetti principii generali, l'assessorato ha emanato la circolare n.6 dell'11.6.2004, recante "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi", con cui ha inteso fornire prescrizioni dettagliate in ordine ai modelli di comportamento che avrebbero dovuto seguire sia gli enti interessati a partecipare al P.R.O.F. sia soprattutto i competenti Organi ed Uffici dell'Amministrazione.

Orbene, tra i punti più rilevanti della circolare figurano i seguenti:

ciascun Ente di formazione interessato a partecipare alla selezione pubblica annualmente bandita deve indicare quali corsi sia disponibile ad organizzare e specificare analiticamente gli importi dei finanziamenti all'uopo occorrenti (ovviamente nei limiti delle categorie di spese ammissibili, così come individuate dall'art. 9 della L.R. n.24/1976 e dalle relative disposizioni applicative);

una volta operata la selezione comparativa delle proposte pervenute dagli Enti, l'assessorato redige il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno di riferimento, in cui, per ciascun progetto approvato, viene specificato l'ammontare del finanziamento concesso all'Ente attuatore;

in tale contesto, vige tassativamente il principio secondo cui: "Per i progetti inseriti nel P.R.O.F. il tetto massimo delle risorse finanziarie riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con il provvedimento di finanziamento" (v. capo II, par. 6, 3° cpv.);

i rapporti giuridici tra il Dipartimento della Formazione Professionale e l'Ente attuatore del progetto ammesso al finanziamento debbono essere formalmente disciplinati da un apposito "atto di adesione" (v. capo V, par. 9);

nel sottoscrivere l'atto di adesione, l'Ente deve, tra l'altro, accettare espressamente le clausole secondo cui: "Il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo viene riconosciuto spettante soltanto provvisoriamente e costituisce, altresì, il limite massimo di spesa" e "Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del

contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate".

Ciò precisato, la Sezione di primo grado ha sottolineato che il contenuto della circolare n.6 dell'11.6.2004 (ed, in particolare, il principio secondo cui la consistenza del finanziamento assegnato a ciascun Ente inserito nel P.R.O.F. annuale costituisce una soglia non superabile) era stato concretamente recepito nei provvedimenti che avevano approvato il P.R.O.F. 2007 nonché negli "atti di adesione" sottoscritti dai singoli Enti interessati ed era, pertanto, vincolante sia per l'Amministrazione che per gli Enti.

In tale contesto, quindi, non potevano considerarsi giuridicamente ammissibili finanziamenti integrativi, finalizzati a soddisfare pretese avanzate estemporaneamente dal singolo Ente dopo la concessione del finanziamento pubblico in suo favore e la sottoscrizione del relativo atto di adesione.

La Sezione di primo grado ha, altresì, evidenziato che (contrariamente a quanto sostenuto dai soggetti convenuti in giudizio) una corretta esegesi dell'art. 9 della L.R. 21/2007 (secondo cui le economie realizzate sugli stanziamenti finalizzati, in base alla L.R. n.24/1976, all'espletamento delle attività di formazione professionale possono essere reiscritte in bilancio per essere destinate ad altri interventi in materia) induce a ritenere che il legislatore non abbia affatto inteso consentire indiscriminatamente che le economie realizzate possano essere utilizzate dall'Amministrazione per erogare finanziamenti integrativi a qualsiasi Ente che asserisca di aver effettuato spese in misura maggiore rispetto a quella che era stata da esso stesso preventivata e che era stata autorizzata dalla medesima Amministrazione, previa effettuazione di una rigorosa istruttoria, in sede di ammissione al finanziamento disposto con l'approvazione del P.R.O.F. annuale.

La norma contenuta nell'art. 9 della L.R. n.21/2007 va, infatti, interpretata nel senso che le economie realizzate possono essere destinate, in osservanza dei fondamentali principii di

sana programmazione, di economicità e d'ineludibile trasparenza, soltanto all'effettuazione di nuovi interventi formativi, finalizzati a soddisfare preminenti interessi pubblici e da definirsi secondo le modalità e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge (v., in particolare, l'art. 6 della L.R. n.24/1976).

La Sezione di primo grado ha, pertanto, affermato che debbono ritenersi illegittime nonché foriere di danno erariale, in quanto avevano comportato ingiustificati ed inutili esborsi di ingenti risorse finanziarie pubbliche, le procedure (sopra illustrate) con cui l'assessorato alla Formazione Professionale aveva concesso, in varie fasi, a fine anno 2007 e poi nel 2009, a numerosi Enti finanziamenti integrativi rispetto a quelli loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007.

In tale contesto, il danno erariale va, quindi, individuato nell'importo globale dei finanziamenti integrativi illegittimamente erogati, detratte esclusivamente le somme che, nel frattempo, l'Amministrazione regionale è riuscita a recuperare effettivamente nei confronti degli Enti, così come precisato dal Pubblco Ministero nelle conclusioni formulate nell'udienza del 18.12.2013.

A tal proposito, la Sezione di primo grado ha ribadito di non ritenere giuridicamente condivisibile la tesi prospettata da alcuni amministratori e dirigenti convenuti in giudizio, secondo cui le quote di danno loro imputate sarebbero, nel frattempo, venute meno, in quanto l'assessorato alla Formazione Professionale (dopo l'emissione, da parte della Procura, dell'atto di citazione in giudizio a carico dei soggetti reputati responsabili del danno erariale) aveva provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali, con i quali erano stati a suo tempo concessi i finanziamenti integrativi pretesi dai vari Enti di Formazione, ad intimare ai medesimi Enti la restituzione di quanto era stato loro erogato a tale titolo ed, infine, ad attivare il recupero delle somme risultate non ancora restituite, mediante l'effettuazione di appositi "accantonamenti" sulle quote di finanziamento che

sarebbero spettate agli stessi Enti per la realizzazione dei nuovi progetti di formazione approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011 ed il successivo "incameramento" di tali somme, tramite "mandati verdi" emessi in favore della Regione Siciliana.

Ad avviso del Giudice di primo grado, non può ritenersi che il danno sia realmente venuto meno; non essendo ravvisabili nelle fattispecie in esame i presupposti previsti dalla legge per il configurarsi di una forma di "compensazione" tra i crediti vantati dall'Amministrazione nei confronti degli Enti (a seguito dell'annullamento in autotutela dei decreti dirigenziali, con i quali erano stati a suo tempo concessi i finanziamenti integrativi pretesi dai vari Enti di Formazione) ed i debiti gravanti su di essa nei riguardi dei medesimi Enti (per le somme loro spettanti a titolo di quote di finanziamento per la realizzazione dei nuovi progetti di formazione, recentemente approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011), dato che tali partite creditorie e debitorie non appaiono tra loro omogenee e non presentano, comunque, congiuntamente le caratteristiche della certezza, della liquidità e dell'esigibilità. Infatti, da un lato, i vari provvedimenti emessi dall'Amministrazione in sede di autotutela (dai quali trarrebbero origine i crediti vantati dalla medesima nei confronti degli Enti) sono stati contestati in sede giudiziaria da quasi tutti i destinatari e sono tuttora "sub judice" e, da un altro lato, i crediti degli Enti (per le somme che spetterebbero loro a titolo di quote di finanziamento per la realizzazione dei nuovi progetti di formazione recentemente approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011) sono indubbiamente subordinati sia all'effettivo espletamento dei progetti di formazione sia alle risultanze delle verifiche delle relative rendicontazioni (che, all'epoca dell'emanazione da parte dell'Amministrazione dei provvedimenti di autotutela, non erano state ancora effettuate).

Passando all'individuazione dei soggetti responsabili del danno erariale, il Giudice di primo grado ha ritenuto condivisibile la prospettazione della Procura, secondo cui nella "catena causale" si erano venuti ad inserire in maniera efficiente e determinante i comportamenti

tenuti da:

Di Bartolo Maria Carmela (dirigente del Servizio Programmazione) e (più marginalmente) Di Francesca Salvatore (funzionario presso il medesimo Servizio), i quali con le loro note e promemoria avevano avallato e, quindi, dato seguito alle richieste di finanziamenti integrativi inoltrate dagli Enti, senza rilevare che trattavasi di istanze sprovviste di un valido titolo giuridico;

Emanuele Antonino (dirigente dapprima presso il Servizio Rendicontazione e poi presso il Servizio Gestione), il quale aveva più volte dichiarato che apparivano pertinenti, congrue, plausibili e giustificate le integrazioni finanziarie (supplementari rispetto ai finanziamenti a suo tempo loro concessi nell'ambito del P.R.O.F. 2007) richieste "sine titulo" dai vari Enti interessati;

Russo Alessandra e Monterosso Giuseppa Patrizia (dirigenti generali presso il Dipartimento della Formazione Professionale, rispettivamente, nel 2007 e nel 2009), che dapprima avevano avallato le richieste degli Enti e dato impulso ai procedimenti finalizzati alla concessione in loro favore degli illegittimi finanziamenti integrativi e successivamente avevano assunto i relativi impegni di spesa in attuazione dei decreti assessoriali;

Formica Santi (assessore alla Formazione Professionale nel 2007), Incardona Carmelo (assessore nei primi mesi del 2009), Gentile Luigi (assessore nel secondo semestre del 2009) e Lombardo Raffaele (già presidente della Regione Siciliana, nella sua specifica qualità di assessore "ad interim" alla Formazione Professionale per un brevissimo periodo nel giugno 2009), i quali, ignorando la normativa di riferimento ed il contenuto della circolare n.6 dell'11.6.2004 (che era stato espressamente recepito nei provvedimenti con cui erano stati approvati il P.R.O.F. 2007 ed erano stati assegnati i finanziamenti ai singoli Enti ed era stato, altresì, formalmente accettato dai medesimi Enti in sede della sottoscrizione degli "atti di adesione"), avevano emanato i provvedimenti mediante i quali

erano stati concessi i finanziamenti integrativi indebiti.

Tali comportamenti, ad avviso del Giudice di primo grado, erano stati indubbiamente caratterizzati (sia pure con diverse gradazioni, a seconda delle funzioni istituzionalmente svolte dai soggetti sopra indicati) da colpa grave, sotto i profili dell'inescusabile negligenza, dell'ingiustificabile inosservanza delle disposizioni vigenti in materia, del macroscopico disinteresse per la sana ed oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche, della palese superficialità nell'assunzione di scelte incidenti in maniera particolarmente onerosa sulle finanze della Regione Siciliana.

In tale contesto, la Sezione di primo grado ha affermato che non potevano considerarsi idonee ad elidere o ad attenuare la colpa grave talune circostanze addotte dai soggetti convenuti in giudizio, quali:

la prassi, invalsa da tempo nell'assessorato, di concedere finanziamenti integrativi agli Enti che asserivano di aver sostenuto costi maggiori (soprattutto per il personale impiegato nei corsi di formazione) rispetto a quelli che erano stati da essi stessi preventivati in sede di presentazione dei progetti e che erano stati finanziati dall'Amministrazione mediante l'approvazione del P.R.O.F. annuale;

taluni orientamenti giurisprudenziali dei Giudici del Lavoro, secondo i quali la Regione Siciliana sarebbe stata, comunque, tenuta a fornire una sorta di "garanzia impropria" in ordine all'adempimento delle obbligazioni gravanti sugli Enti di Formazione per la corresponsione al personale impiegato nell'espletamento dei corsi dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva;

l'avvenuta registrazione (sia pure in contesti diversi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio di responsabilità amministrativa), da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, di alcuni provvedimenti con i quali erano stati, a suo tempo, concessi finanziamenti integrativi.

Infatti, ad avviso della Sezione di primo grado:

il conformarsi in maniera acritica ad una prassi (quale quella della concessione di finanziamenti integrativi "extrabudget") priva di qualsiasi valida giustificazione giuridica, ed, anzi, palesemente contraria ai principii agevolmente desumibili dal quadro normativo vigente in materia, costituisce ulteriore dimostrazione di comportamenti connotati da inescusabili negligenza e superficialità nonchè da macroscopico disinteresse per l'oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche e per il buon andamento dell'azione amministrativa;

il richiamo "ex post" a taluni orientamenti giurisprudenziali del Giudice del Lavoro, oltre che essere inappropriato in rapporto alle peculiari fattispecie oggetto del presente giudizio di responsabilità (nell'ambito delle quali la Regione Siciliana aveva già integralmente erogato agli Enti di Formazione i finanziamenti originariamente concordati e fissati in sede d'approvazione del P.R.O.F. 2007), non può giustificare l'inosservanza dei principii chiaramente desumibili dal quadro normativo vigente, secondo i quali "per i progetti inseriti nel P.R.O.F. il tetto massimo delle risorse finanziarie riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con il provvedimento di finanziamento";

nelle specifiche fattispecie oggetto del presente giudizio non v'era stata alcuna registrazione di provvedimenti da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti (non trattandosi di spese cofinanziate dall'Unione Europea) ed, in ogni caso, il richiamo "ex post" a qualche episodico visto dell'Organo di Controllo non può consentire di ritenere esenti da colpa grave comportamenti chiaramente non conformi al quadro normativo di riferimento ed improntati ad una scriteriata gestione delle risorse finanziarie regionali.

Tenuto conto delle istanze risarcitorie, così come parzialmente riformulate dalla Procura durante l'udienza del 18.12.2013 (nella quale il P.M. aveva chiesto che fossero detratte dall'ammontare delle varie partite di danno le somme che risultavano essere state

effettivamente ed incontrovertibilmente recuperate dall'Amministrazione a carico di taluni Enti), la Sezione di primo grado ha conclusivamente condannato i seguenti soggetti a pagare alla Regione Siciliana le somme a fianco di ciascuno indicate (da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, secondo le modalità specificate nel dispositivo della medesima sentenza):

Formica Santi (ex assessore regionale alla Formazione Professionale): € 378.783,96;

Incardona Carmelo (ex assessore regionale alla Formazione Professionale): € 830.638,60;

Lombardo Raffaele (in qualità di ex assessore "ad interim" alla Formazione Professionale, in carica per un brevissimo periodo nel giugno 2009): € 224.184,67;

Gentile Luigi (ex assessore regionale alla Formazione Professionale): € 224.184,67;

Russo Alessandra (ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale): € 378.783,96;

Monterosso Giuseppa Patrizia (ex dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale): € 1.279.007,04;

Di Bartolo Maria Carmela (ex dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 473.654,83;

Emanuele Antonino (ex dirigente dapprima presso il Servizio Rendicontazione e poi presso il Servizio Gestione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 365.430,84;

Di Francesca Salvatore (funzionario presso il Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale): € 108.223,99.

Nel determinare l'onere risarcitorio posto a carico di ciascuno dei predetti soggetti, la Sezione di primo grado ha tenuto conto:

da un lato, degli specifici procedimenti di concessione dei finanziamenti integrativi cui il medesimo aveva effettivamente partecipato;

da un altro lato, della rilevanza delle funzioni da lui istituzionalmente svolte e del loro grado d'incidenza concausale nell'ambito del singolo procedimento.

In tale ottica, il medesimo Giudice (aderendo alla prospettazione della Procura) ha ritenuto che, nell'ambito di ciascuna partita di danno, il correlativo onere risarcitorio dovesse essere ripartito nelle seguenti misure:

il 70%, a sua volta da suddividersi in quote uguali tra loro, a carico di coloro che avevano ricoperto la carica di assessore o di dirigente generale;

il restante 30%, anch'esso da suddividersi in quote uguali tra loro, a carico degli altri dirigenti e funzionari.

La Sezione di primo grado ha, infine, ritenuto che non fossero ravvisabili profili di responsabilità amministrativa a carico di Esposito Loredana, dirigente della Ragioneria centrale presso l'assessorato alla Formazione Professionale, considerato che:

in base a quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n.38 del 1998, il controllo demandato alla Ragioneria concerne la legittimità della spesa dal punto di vista prettamente finanziario e contabile ed, inoltre, non assume più valenza impeditiva dell'efficacia degli atti ad esso sottoposti;

conseguentemente, ponendosi l'attività di controllo al di fuori dei procedimenti amministrativi di formazione dei provvedimenti con cui erano stati concessi i finanziamenti integrativi agli Enti interessati, essa non aveva assunto un effettivo ruolo concausale nella produzione del danno erariale in questione.

*****

ATTI D'APPELLO DELLE PARTI PRIVATE.

Avverso la sentenza n.401/2014 hanno proposto appello tutti i soggetti condannati in primo grado, la Procura regionale, limitatamente all'assoluzione della dott.ssa Esposito (dirigente della Ragioneria), e la stessa Esposito (che, pur risultata vittoriosa nel merito nel

giudizio di primo grado, ha così inteso contestare i capi della sentenza che avevano definito in senso sfavorevole alle sue tesi talune problematiche).

Dalla disamina dei vari atti d'appello si desume agevolmente che numerose tematiche risultano sostanzialmente comuni a più gravami mentre altre riguardano profili particolari, inerenti la posizione di questo o di quel soggetto.

* * * * *

Le questioni preliminari che sono state sollevate possono essere riassunte secondo lo schema seguente.

A) Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore ed Esposito Loredana hanno riproposto l'eccezione (già dichiarata infondata dalla Sezione di primo grado) secondo cui l'istruttoria condotta dalla Procura regionale e la correlativa citazione in giudizio emessa nei loro confronti sarebbero affette da nullità per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, modificate dall'art. 1, comma 1, lett. C, n.1, del D.L. n.103/2009, conv. in L. n.141/2009, concernenti la necessità della sussistenza di una "specifica e concreta notizia di danno" affinchè la Procura della Corte dei Conti possa avviare attività istruttoria per l'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa.

A tal proposito, i predetti soggetti hanno sostenuto che il P.M. avrebbe avviato indagini sugli asseritamente illegittimi finanziamenti integrativi concessi agli Enti di Formazione che avevano partecipato alle attività contemplate nel P.R.O.F. 2007, basandosi essenzialmente su esposti pervenuti in Procura agli inizi del 2011, i quali, però, riguardavano direttamente taluni finanziamenti "extrabudget" disposti nell'ambito dei P.R.O.F. relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, nonchè su qualche articolo di stampa piuttosto generico.

D'altro canto, la relazione datata 18.1.2012, redatta dai funzionari incaricati dal P.M.

contabile di eseguire approfondimenti istruttori in ordine alle circostanze segnalate nei predetti esposti, pur riferendo che la prassi di concedere illegittimi finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione risaliva già alle annualità 2006, 2007 e 2008, non conteneva, tuttavia, elementi sufficientemente dettagliati e, quindi, idonei a consentire l'effettuazione di nuove indagini da parte del P.M. relativamente ad ipotizzate illiceità, produttive di danno erariale, afferenti il P.R.O.F. 2007.

B) L'ex assessore Incardona Carmelo ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei propri confronti, asserendo che egli, in qualità di Organo di natura politica, non avrebbe potuto esercitare (così come disposto dall'art. 2 della L.R. n.10/2000) funzioni di tipo gestionale, quali quelle inerenti la concessione di finanziamenti integrativi in favore di Enti di Formazione Professionale.

Tali specifiche funzioni, infatti, rientrerebbero nelle competenze istituzionali dei dirigenti del Dipartimento.

Ciò premesso, l'Incardona ha sostenuto che il decreto n.1062, da lui emesso in data 7.4.2009, avrebbe assunto esclusivamente la valenza di una sorta d'approvazione preventiva, da parte dell'assessore, di un atto di natura gestionale di competenza esclusiva del dirigente generale.

In tale ottica, quindi, dal decreto da lui emesso non sarebbero scaturiti effetti giuridici diretti nella definizione della procedura di concessione dei finanziamenti integrativi, effetti che sarebbero, invece, derivati esclusivamente dal successivo decreto n.1116 del 18.6.2009, con cui la dirigente generale Monterosso aveva assunto i relativi impegni di spesa.

Ad avviso dell'Incardona, sarebbe, pertanto, applicabile nella fattispecie in esame la norma di cui all'art. 1, comma 1-ter, della L. n.20/1994, la quale dispone che: "Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli Uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli Organi politici, che, in buona fede, li abbiano

approvati ovvero ne abbiano consentito o autorizzato l'esecuzione".

C) L'ex assessore Incardona Carmelo e l'ex dirigente generale Monterosso Giuseppa Patrizia hanno riproposto l'eccezione (già dichiarata infondata dalla Sezione di primo grado) concernente la presunta "disintegrità del contraddittorio processuale".

Infatti, ad avviso dei medesimi, nel presente giudizio di responsabilità amministrativa avrebbero dovuto essere citati anche i singoli Enti di Formazione Professionale, che, a suo tempo, avevano chiesto ed ottenuto la concessione dei finanziamenti integrativi (ritenuti illegittimi dalla Procura e dal Giudice di primo grado).

Inoltre, secondo la Monterosso, avrebbero dovuto essere chiamati in giudizio anche i componenti della Commissione Regionale per l'Impiego, che aveva espresso il proprio parere nella fase prodromica all'approvazione del P.R.O.F. 2007, nonché altri dirigenti regionali (quali il ragioniere generale Vincenzo Emanuele, il dott. Ludovico Albert ecc.).

I predetti appellanti hanno, pertanto, chiesto che, previo annullamento della sentenza n.401/2014, il presente giudizio sia rinviato alla Sezione di primo grado, affinchè provveda all'integrazione del contraddittorio nei sensi da essi auspicati.

D) L'ex assessore Santi Formica aveva eccepito, in sede di proposizione dell'appello, la nullità della sentenza, che sarebbe stata dovuta ad una presunta irregolarità della notifica dell'atto di citazione.

Con la memoria conclusionale del 30.1.2015 ed all'odierna udienza, il Formica ha, però, formalmente rinunziato alla predetta eccezione, riconoscendo (in adesione a quanto evidenziato dalla Procura Generale) che la notificazione della citazione nei suoi confronti era avvenuta in maniera legittima.

E) Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore ed Emanuele Antonino hanno riproposto l'eccezione (già dichiarata infondata dalla Sezione di primo grado) di prescrizione (perlomeno parziale) delle pretese risarcitorie che sono state

azionate nei loro confronti dalla Procura regionale.

Ad avviso dei medesimi, infatti, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la maturata prescrizione quinquennale relativamente alle partite di danno erariale corrispondenti ai finanziamenti integrativi concessi a vari Enti di Formazione durante l'anno 2007.

A tal proposito, i predetti soggetti hanno sostenuto che non sarebbero stati idonei ad interrompere il decorso della prescrizione gli atti di costituzione in mora, contenuti negli inviti a dedurre loro notificati dal P.M. nell'ottobre 2012, ed, inoltre, che il "dies a quo" della prescrizione decorrerebbe dalle date in cui furono posti in essere i singoli comportamenti illegittimi e non da quelle in cui si verificarono (mediante i concreti versamenti dei finanziamenti integrativi agli Enti interessati) gli eventi lesivi per le finanze regionali.

F) L'ex dirigente generale Monterosso ha lamentato che la Sezione di primo grado avrebbe tenuto conto, in violazione dei "principii del giusto processo", delle risultanze di alcune audizioni personali (quali quelle dei dirigenti Corsello e La Cagnina), che il P.M. aveva disposto dopo l'emissione dell'atto di citazione e sinanche in prossimità dell'udienza di trattazione del giudizio.

* * * * *

<u>Le questioni di merito che sono state prospettate nei vari atti di appello possono essere riassunte secondo lo schema seguente</u>.

1) Gli ex assessori Incardona Carmelo e Gentile Luigi, le ex dirigenti generali del Dipartimento della Formazione Professionale Monterosso Giuseppa Patrizia e Russo Alessandra (quest'ultima soltanto nella memoria del 13.3.2015), l'ex dirigente del Servizio Programmazione Di Bartolo Maria Carmela, il funzionario Di Francesca Salvatore e la dirigente della Ragioneria Centrale presso l'assessorato alla Formazione Professionale Esposito Loredana hanno riproposto le tesi (già disattese dalla Sezione di primo grado)

secondo cui:

dovrebbe essere ravvisata l'inattualità delle partite di danno erariale loro contestate dalla Procura;

conseguentemente, dovrebbe essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità dell'azione risarcitoria, promossa dalla Procura, per carenza dell'interesse di cui all'art. 100 del c.p.c..

A tal proposito, i soggetti sopra indicati hanno riferito che:

nel periodo aprile-luglio 2013 (ossia dopo la citazione in giudizio degli amministratori e funzionari pubblici, ritenuti dalla Procura responsabili del danno erariale), il nuovo dirigente generale pro tempore (dott.ssa Corsello) del Dipartimento della Formazione Professionale aveva proceduto ad annullare in autotutela i vari decreti dirigenziali con cui erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi, pretesi dagli Enti di Formazione rispetto a quanto loro già assegnato nell'ambito del P.R.O.F. 2007, intimando, altresì, ai medesimi Enti di provvedere, entro trenta giorni, alla restituzione delle relative somme, mediante versamenti da effettuarsi sul capitolo d'entrata n.3724 del bilancio regionale, e di depositare le corrispondenti quietanze (mod. 121/T) rilasciate dalla Tesoreria;

successivamente, il medesimo dirigente generale, avendo constatato che il predetto termine di trenta giorni era decorso infruttuosamente, aveva provveduto agli accertamenti in entrata (sul capitolo 3724, capo X) delle somme che avrebbero dovuto essere recuperate a carico dei vari Enti, previa effettuazione di appositi "accantonamenti" a valere sulle quote di finanziamento che erano state nel frattempo contabilmente impegnate in favore degli Enti incaricati della realizzazione dei nuovi progetti di formazione, recentemente approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011;

nei decreti dirigenziali in questione si disponeva, in particolare, che le somme assoggettate alle operazioni di accantonamento venissero liquidate in favore della

Regione Siciliana e, quindi, incamerate tramite l'emissione di mandati speciali (cosiddetti "mandati verdi");

con tali "mandati verdi" l'Amministrazione aveva, quindi, disposto, con riferimento a ciascuno degli Enti di Formazione interessati, la "commutazione in entrata della ritenuta eseguita in misura pari all'importo dal medesimo Ente dovuto", con correlativa imputazione al capitolo di entrata n.3724 del bilancio regionale, rubricato "recuperi e rimborsi vari da altri soggetti".

Ciò premesso, le suddette parti appellanti hanno sostenuto che le varie partite di danno erariale sarebbero venute meno per effetto delle operazioni contabili sopra illustrate, che avrebbero comportato una forma di "compensazione" tra:

i crediti vantati dall'Amministrazione regionale per la restituzione, da parte degli Enti di Formazione, dei finanziamenti integrativi (ritenuti illegittimi dalla Procura e dalla Sezione di primo grado) che erano stati loro concessi (tra il 2007 ed il 2009), in aggiunta a quelli già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007, e che sono stati revocati mediante i decreti dirigenziali emanati nel 2013;

i crediti di cui sarebbero già divenuti titolari, nei confronti della Regione Siciliana, gli Enti di Formazione ai quali sono state assegnate quote di finanziamento, finalizzate alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nell'ambito dell'Avviso n.20 del 2011.

Si tratterebbe, infatti, di crediti (e debiti) reciproci, che sarebbero dotati dei requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, idonei a consentirne la compensazione ai sensi dell'art. 1241 del c.c..

A dimostrazione di tali recuperi tramite compensazione, sono state allegate, tra l'altro:

la nota datata 27.11.2013 del Servizio Gestione;

la nota n.81109 del 16.12.2013 del medesimo Servizio;

le note n.36513 del 25.6.2014 e n.3274 del 22.1.2015, a firma del dirigente del Servizio

Tesoro della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, in cui si riferisce testualmente che: "A fronte dei mandati verdi di regolazione contabile emessi dal Dipartimento della Formazione Professionale a valere sui capitoli di spesa nn. 717914 e 717910, sono state predisposte le quietanze d'entrata al bilancio della Regione Siciliana, analiticamente di seguito descritte, imputate al capitolo d'entrata n.3724, capo X, esercizio contabile 2013.... Attesa la competenza del predetto Dipartimento, cui s'intesta l'azione di recupero, si ritiene che ulteriori dati ed informazioni circa lo stato dello stesso recupero debbano essere chiesti a tale Dipartimento".

Le suddette parti appellanti hanno, infine, sottolineato che i contenziosi instaurati dai vari Enti di formazione innanzi al T.A.R. (avverso i decreti del 2013 con cui erano stati revocati i finanziamenti integrativi loro concessi sul P.R.O.F. 2007 ed era stata intimata la restituzione delle somme da essi riscosse a tale titolo) od al Giudice Ordinario (avverso i provvedimenti con cui erano stati disposti i recuperi a loro carico, mediante lo strumento della compensazione sopra illustrato) sono ancora pendenti per la decisione nel merito; tuttavia, alcune istanze cautelari proposte dai medesimi Enti risultano essere state, nel frattempo, rigettate.

2) Le parti appellanti Incardona, Gentile, Monterosso, Russo, Di Bartolo, Emanuele, Di Francesca ed Esposito hanno ribadito che non sarebbero, comunque, ravvisabili profili d'illegittimità nei procedimenti e nei provvedimenti mediante i quali erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi, richiesti dai vari Enti di Formazione Professionale in aggiunta alle somme loro già assegnate nell'ambito del P.R.O.F. 2007.

Infatti, trattandosi dell'espletamento di un "servizio pubblico" affidato dalla Regione Siciliana ad Enti privati non aventi scopo di lucro, l'Amministrazione sarebbe sempre incondizionatamente tenuta a coprire tutti i costi ed, in particolare, i "costi del personale", gravando su di essa una sorta di "garanzia impropria" per l'adempimento, da parte degli

Enti di Formazione, delle obbligazioni di corrispondere al personale impiegato nei corsi i trattamenti economici stabiliti dalla contrattazione collettiva.

D'altro canto, non sarebbe ravvisabile a carico dell'Amministrazione alcun effettivo vincolo giuridico di non superabilità del limite di spesa previsto, in sede di approvazione del P.R.O.F., nei riguardi di ciascun Ente né tantomeno potrebbero desumersi tassativi divieti in tal senso dalla circolare n.6 dell'11.6.2004, che peraltro, all'epoca (periodo 2007-2009) in cui si verificarono i fatti oggetto del presente giudizio, non sarebbe stata più efficace.

In tale contesto, quindi, alle integrazioni finanziarie pretese dagli Enti si sarebbe legittimamente provveduto "ex post", utilizzando le economie di spesa già realizzate e reiscritte nei pertinenti capitoli di bilancio, così come consentito dall'art. 9 della L.R. n.21/2007.

Pertanto, secondo le predette parti appellanti, i comportamenti da esse tenuti e gli atti ed i provvedimenti emessi non sarebbero viziati da profili di antigiuridicità produttiva di danno erariale.

3) Tutti gli appellanti (ossia gli ex assessori Formica, Incardona, Gentile e Lombardo, le ex dirigenti generali Russo e Monterosso, i dirigenti di settore Di Bartolo ed Emanuele, il funzionario Di Francesca, l'ex dirigente della Ragioneria Esposito) hanno sostenuto che, in ogni caso, non sarebbe ravvisabile alcun concreto nesso di causalità giuridicamente apprezzabile tra i comportamenti rispettivamente tenuti da ciascuno di essi ed i danni patrimoniali, che, secondo la Procura ed il Giudice di primo grado, sarebbero stati patiti dalla Regione Siciliana.

Più in particolare, gli ex assessori Formica, Incardona e Gentile hanno affermato che:

in base ai vigenti criteri di ripartizione delle competenze tra gli Organi di vertice politico-amministrativo e la dirigenza degli Enti Pubblici, le funzioni di natura gestionale spettano ai dirigenti;

pertanto, il presunto danno sarebbe causalmente riconducibile non ai decreti emanati dagli assessori, con i quali vennero apportate modifiche al P.R.O.F. 2007, prevedendosi determinate integrazioni finariziarie a favore degli Enti di Formazione che le avevano richieste, bensì ai successivi decreti emessi dal dirigente generale pro tempore (ossia dalla Russo, in carica nel 2007, e dalla Monterosso, in carica nel 2009), con i quali vennero concretamente assunti i correlativi impegni di spesa e disposti i pagamenti ai vari Enti.

Il Lombardo, per quanto riguarda la sua specifica posizione, ha evidenziato che:

egli, già presidente della Regione Siciliana, si trovò a ricoprire per un brevissimo periodo nel giugno 2009 (nelle more della costituzione di una nuova Giunta), tra le altre, anche la carica di assessore "ad interim" all'Istruzione ed alla Formazione Professionale;

in tale contesto, egli non emanò alcuno dei decreti contenenti modifiche al P.R.O.F. 2007, con cui vennero previste ed autorizzate integrazioni finanziarie postume a favore di Enti di Formazione;

egli si limitò, infatti, ad apporre una firma, non accompagnata da alcuna dicitura avente valenza approvativa, su un promemoria che era stato redatto dalla struttura burocratica ed era già stato sottoscritto dal dirigente generale;

si trattò, quindi, di una "mera presa d'atto" da parte sua, non avente alcuna efficacia giuridica;

ciò trova puntuale conferma nel fatto che la pratica, rimasta all'epoca inesitata, venne successivamente sottoposta all'esame del nuovo assessore Gentile, il quale, effettuate autonomamente le proprie valutazioni, emanò il decreto n.1804 del 28.7.2009, con cui apportò modifiche al decreto n.852 del 3.4.2007 (che aveva, a suo tempo, approvato il P.R.O.F. 2007) e riconobbe la spettanza di finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione "A.N.F.E. Sicilia", "CIOFS-FP" e "I.A.L.-C.I.S.L." per complessivi € 1.281.055,26.

In conclusione, ad avviso del Lombardo, egli non avrebbe assunto alcun ruolo concausale nella produzione di tale partita di danno, ragion per cui la condanna al risarcimento di € 224.184,67, pronunziata a suo carico dalla Sezione di primo grado, dovrebbe essere annullata, in quanto priva di valido fondamento.

I dirigenti e funzionari sopra menzionati (ossia Monterosso, Russo, Di Bartolo, Emanuele, Di Francesca ed Esposito) hanno, invece, sostenuto che:

in base alla normativa speciale contenuta nell'art. 6 della L.R. n.24/1976, la competenza ad approvare ed a modificare il Piano Regionale dell'Offerta Formativa spetta istituzionalmente all'assessore pro tempore alla Formazione Professionale;

la predetta competenza è stata puntualmente esercitata, per quanto concerne le fattispecie oggetto del presente giudizio, dagli assessori in carica, come inequivocabilmente comprovato dai decreti da essi emessi;

in tale contesto, pertanto, i decreti d'impegno delle relative spese, emanati dai dirigenti generali, avrebbero avuto una funzione "attuativa" delle determinazioni già definitivamente assunte dall'assessore, mentre i vari atti (note, promemoria, pareri, proposte ecc.) predisposti dai dirigenti e funzionari delle strutture burocratiche (Servizio Gestione, Servizio Rendicontazione, Servizio Programmazione, Dirigenza Generale del Dipartimento) avrebbero avuto una valenza istruttoria meramente endoprocedimentale, sostanzialmente priva di efficacia concausale nel determinismo delle varie partite di danno erariale.

4) Tutte le parti appellanti hanno sostenuto che, anche nel caso in cui si ravvisasse l'oggettiva illegittimità della concessione dei finanziamenti integrativi, i comportamenti da essi tenuti nella vicenda in esame non sarebbero stati, comunque, caratterizzati da profili d'inescusabile violazione di norme, di marchiana negligenza e di scriteriata superficialità, tali da integrare gli estremi della colpa grave.

A sostegno di tale tesi, è stato affermato, in linea generale, che:

dal quadro normativo in materia non erano desumibili chiari divieti concernenti la concessione di finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione;

nell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale era peraltro, da tempo, invalsa la prassi di concedere finanziamenti integrativi postumi, soprattutto al fine di consentire la copertura dei maggiori costi di personale rispetto a quelli preventivati dagli Enti, considerato anche che doveva tenersi presente la circostanza che, in base al prevalente orientamento giurisprudenziale dei Giudici del Lavoro, l'Amministrazione regionale sarebbe stata, comunque, tenuta a fornire una sorta di "garanzia impropria" in ordine all'adempimento delle obbligazioni, gravanti direttamente sugli Enti di Formazione, riguardanti la corresponsione al personale, impiegato nell'espletamento dei corsi, dei trattamenti economici fissati dalla contrattazione collettiva;

d'altronde, sia pure al di fuori dei procedimenti divenuti oggetto di contestazione nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana aveva in precedenza ammesso a visto e registrazione alcuni provvedimenti concessivi di finanziamenti integrativi (che erano stati sottoposti al suo esame in quanto comportanti l'utilizzo di risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea), senza formulare specifici rilievi in ordine ad eventuali profili d'illegittimità di tali operazioni;

la suddetta circostanza avrebbe, quindi, contribuito a corroborare la convinzione degli amministratori e dirigenti regionali, che s'erano successivamente occupati di problematiche similari, che non vi fossero ostacoli giuridici all'attribuibilità di finanziamenti integrativi agli Enti che li avessero richiesti;

in tale contesto, pertanto, dovrebbe farsi applicazione, sia pur in via analogica (dato che i provvedimenti ritenuti illegittimi nel presente giudizio non furono sottoposti al controllo

della Corte dei Conti, in quanto non comportanti l'utilizzo di risorse finanziarie stanziate dall'Unione Europea), del principio recentemente introdotto dall'art. 17, comma 30-quater, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, secondo cui: "In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo".

Gli ex assessori Formica, Gentile ed Incardona, al fine di escludere profili di colpa grave nei comportamenti da essi tenuti, hanno, altresì, affermato di aver riposto affidamento sulle attività istruttorie che erano state svolte dai dirigenti dei competenti Servizi (Gestione, Programmazione ecc.) nonché dal dirigente generale pro tempore, ritenendo, pertanto, di poter condividere, in buona fede, il contenuto delle note, dei promemoria, dei pareri provenienti da tali soggetti, in cui si reputavano meritevoli di accoglimento le richieste avanzate dai vari Enti di Formazione.

A loro volta, gli ex dirigenti generali Russo e Monterosso hanno sostenuto, sempre al fine di escludere profili di colpa grave nelle loro condotte, di essersi basati sulle risultanze degli atti istruttori provenienti dai Servizi sottordinati e successivamente, in sede di emissione dei decreti di assunzione degli impegni di spesa, d'aver dato puntuale esecuzione alle determinazioni assunte dall'assessore pro tempore.

I dirigenti e funzionari di settore (Di Bartolo, Emanuele, Di Francesca) hanno affermato di essersi attenuti alle direttive vigenti nell'ambito del Dipartimento, favorevoli alla concessione dei finanziamenti integrativi.

5) Tutte le parti appellanti hanno chiesto che questa Corte, ove ritenesse persistenti i profili di responsabilità amministrativa loro contestati dalla Procura, applichi in loro favore il "potere riduttivo dell'addebito", di cui all'art. 52 del R.D. n.1214/1934.

*****

Dopo aver illustrato i motivi di gravame (concernenti il merito della complessa vicenda) comuni a tutte le parti private appellanti o, comunque, alla maggior parte di esse, deve darsi conto di talune tematiche particolari, prospettate da singoli soggetti.

6) L'ex assessore Formica, nel chiedere il ridimensionamento dell'onere risarcitorio posto a suo carico, ha sostenuto che, in tale ottica, dovrebbe valutarsi il ruolo che, nel 2007 (ossia all'epoca della prima fase di concessione dei finanziamenti integrativi, in cui egli risulta coinvolto), avrebbe assunto la Commissione Regionale per l'Impiego, in sede di formulazione del parere (obbligatorio anche se non vincolante) da essa espresso in occasione dell'approvazione del P.R.O.F. 2007.

7) Di Francesca Salvatore (funzionario direttivo presso il Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale) ha sottolineato di non aver posto in essere alcun atto d'impulso o d'avallo, avente efficacia concausale nella produzione della partita di danno erariale che gli è stata contestata dalla Procura.

D'altronde, egli, rivestendo la qualifica di semplice funzionario amministrativo, non aveva la potestà di formulare proposte o di esprimere pareri, funzioni che competevano istituzionalmente al dirigente del Servizio (v. l'art. 8 della L.R. n.10/2000).

Ciò premesso, il Di Francesca ha osservato che l'unica contestazione che gli è stata rivolta dalla Procura concerne il promemoria prot. n.3657 del 19.12.2007.

Orbene, tale promemoria era stato da lui redatto, su richiesta della dirigente generale Russo, in un momento in cui era assente dal servizio la Di Bartolo (dirigente del Servizio Programmazione) ed in presenza di una situazione d'urgenza correlata all'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2007.

Con il suddetto promemoria egli si limitò a trasmettere alla dirigente generale Russo il quadro riassuntivo delle richieste dei finanziamenti integrativi sino ad allora pervenute, osservando, altresì, che eventuali impegni di spesa avrebbero potuto essere assunti prima

della scadenza dell'esercizio finanziario e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie ancora disponibili.

Qualsiasi valutazione in merito spettava, quindi, al dirigente generale (che, ai sensi della L.R. n.10/2000, in quel momento aveva anche il compito di sovrintendere al Settore Programmazione, data la temporanea assenza della Di Bartolo), che, in tale contesto, avrebbe dovuto tener conto, tra l'altro, della circostanza, debitamente segnalata dal Di Francesca, che non erano ancora pervenute le risultanze delle verifiche disposte dal Servizio Programmazione in ordine alle attività effettivamente svolte dagli Enti di Formazione interessati.

Il Di Francesca ha, pertanto, chiesto la riforma della statuizione di condanna formulata a suo carico dal Giudice di primo grado.

8) L'ex assessore Incardona ha evidenziato che:

con il decreto n.1062, da lui emesso il 7.4.2009, erano stati autorizzati finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, A.R.A.M. e CE.FO.P., per un ammontare complessivo di € 2.282.287,17;

con il decreto n.1116 del 18.6.2009 la dirigente generale Monterosso, pur tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Ragioneria Centrale dell'assessorato in ordine a talune rettifiche da effettuarsi relativamente agli importi assegnati agli Enti ENFAGA Palermo ed A.R.A.M., aveva, però, impegnato per la concessione delle integrazioni in favore dei predetti Enti la somma complessiva di € 2.373.253,13, superiore per € 90.965,96 a quella di € 2.282.287,17 prevista nel decreto assessoriale n.1062 del 7.4.2009.

L'Incardona ha, quindi, eccepito che egli non può essere tenuto a rispondere "pro quota" della maggior somma di € 90.965,96.

9) La Di Bartolo, dirigente del Servizio Programmazione, ha affermato, con specifico riferimento agli incrementi che erano stati concessi ad alcuni Enti (più precisamente:

Consorzio E-laborando, Mathesis Italia, E.N.F.A.G.A. Palermo, Movimento Apostolico Ciechi) "in concomitanza alla fase di realizzazione dei progetti formativi ricompresi nel P.R.O.F. 2007", che non si sarebbe trattato di veri e propri "finanziamenti integrativi" bensì di somme erogate al fine di porre rimedio a presunti errori che sarebbero stati compiuti in sede d'approvazione del P.R.O.F. 2007.

10) Per quanto riguarda Lombardo Raffaele, si fa rinvio a quanto sopra già ampiamente esposto.

* * * * *

APPELLO DELLA PROCURA AVVERSO ESPOSITO LOREDANA ED APPELLO INCIDENTALE DELLA MEDESIMA ESPOSITO.

Con atto notificato il 20.6.2014, la Procura regionale ha proposto appello avverso la sentenza n.401/2014, nella parte in cui la Sezione di primo grado ha dichiarato esente da responsabilità amministrativa Esposito Loredana, che, all'epoca dei fatti di causa, svolgeva le funzioni di dirigente del Servizio Ragioneria presso l'assessorato alla Formazione Professionale.

Ad avviso del P.M., pur essendo vero (come osservato dal Giudice di primo grado) che il controllo di competenza delle Ragionerie ha ormai perduto, per effetto dell'art. 9 del D.P.R. n.38/1998, la tradizionale valenza impeditiva dell'efficacia degli atti, deve, tuttavia, ritenersi che la verifica della legittimità di una spesa sotto il profilo finanziario e contabile (copertura finanziaria, corretta imputazione al pertinente capitolo di bilancio, regolarità e completezza della documentazione giustificativa ecc.) non possa, comunque, prescindere dal preventivo accertamento riguardante l'intrinseca "legalità" della medesima spesa, ossia la sussistenza di una norma giuridica che ne consenta l'effettuazione.

In tale ottica, come si desume anche dalla circolare n.3, datata 26.1.2005, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, la competente Ragioneria Centrale presso

ciascun assessorato può, entro dieci giorni dalla registrazione dell'atto comportante un impegno di spesa, formulare osservazioni in ordine ad eventuali profili di non legalità della medesima, restando, comunque, riservata all'Amministrazione interessata la decisione finale sull'effettiva esecuzione della spesa disposta con il provvedimento oggetto dei rilievi della Ragioneria.

Ciò premesso, la Procura ha sostenuto che, nell'espletamento delle proprie funzioni di dirigente della Ragioneria, la Esposito avrebbe negligentemente tralasciato di verificare se i decreti assessoriali, con cui venivano concessi i finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione, ed i decreti del dirigente generale del Dipartimento, con cui venivano assunti i correlativi impegni di spesa, fossero basati o meno su apposite norme autorizzative e, quindi, di formulare all'Amministrazione le opportune osservazioni in ordine a tale delicata problematica, al fine di indurla a riconsiderare il proprio operato.

La Procura ha conclusivamente affermato che i comportamenti negligenti e superficiali della Esposito avrebbero assunto un significativo ruolo concausale nel determinismo del danno erariale scaturito dalla concessione dei finanziamenti integrativi illegittimi agli Enti di Formazione, ragion per cui ella dovrebbe essere condannata al risarcimento in favore della Regione Siciliana nella misura di € 473.654,83 (da maggiorarsi degli accessori), così come precisato dal P.M. nel corso dell'udienza del 18.12.2013, tenutasi innanzi alla Sezione di primo grado.

*****

Nel costituirsi in giudizio, la Esposito:

ha (come sopra ampiamente riferito) proposto, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza n.401/2014, limitatamente alle parti in cui la Sezione di primo grado (pur avendola prosciolta dagli addebiti sostanziali che le erano stati contestati dalla Procura) aveva risolto in senso a lei sfavorevole talune problematiche di rito e di merito;

ha, altresì, controdedotto al gravame proposto nei suoi confronti dalla Procura regionale, evidenziando quanto segue.

In primo luogo, l'appello del P.M. dovrebbe essere dichiarato inammissibile per tardività, considerato che:

la Procura aveva notificato la sentenza n.401/2014 a tutti i soggetti condannati al risarcimento del danno, a partire da metà marzo 2014;

da tale epoca, quindi, era iniziato a decorrere (secondo la consolidata giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia della Corte dei Conti) anche per la stessa Procura il termine breve di sessanta giorni per proporre eventuale appello avverso la Esposito (assolta dal Giudice di primo grado);

la Procura ha, invece, provveduto a notificare il gravame alla Esposito soltanto in data 20.6.2014, quand'era ormai abbondantemente scaduto il predetto termine breve.

In secondo luogo, l'appello sarebbe inammissibile anche perché il P.M. avrebbe formulato nei riguardi della Esposito contestazioni diverse rispetto a quelle contenute nell'originaria citazione in giudizio, incorrendo, quindi, in una sorta di "mutatio libelli", vietata dall'art. 345 del c.p.c..

Infatti, mentre nella citazione si sosteneva che la Esposito aveva negligentemente ammesso a registrazione i provvedimenti concessivi dei finanziamenti integrativi e di assunzione dei correlativi impegni di spesa, nell'appello si afferma che la medesima, pur non potendo esimersi dal provvedere alla registrazione di tali atti, avrebbe omesso di inviare osservazioni all'Amministrazione in ordine alla carenza di legalità della spesa.

L'appello della Procura sarebbe, infine, infondato anche nel merito, essendo condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, relativamente alle caratteristiche recentemente assunte dal controllo di competenza delle Ragionerie.

***

CONCLUSIONI DELLA PROCURA GENERALE SUGLI APPELLI DELLE PARTI PRIVATE.

La Procura Generale presso questa Corte ha depositato le proprie conclusioni in ordine agli appelli proposti dalle varie parti private, confutando analiticamente le eccezioni e le tesi difensive in essi contenute e chiedendone il rigetto.

Inoltre, per quanto riguarda specificamente l'appello proposto da Monterosso Giuseppa Patrizia, la Procura Generale ha sostenuto che tale gravame dev'essere dichiarato inammissibile o, comunque, improcedibile, per violazione delle tassative disposizioni contenute nell'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19, il quale stabilisce che:

"L'appello avverso le sentenze emesse dalla Corte dei Conti è proponibile dalle parti, dal Procuratore regionale competente per territorio o dal Procuratore Generale entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. Entro i trenta giorni successivi, esso dev'essere depositato nella segreteria del Giudice d'Appello con la prova delle avvenute notifiche ed unitamente alla copia della sentenza impugnata".

A sua volta, l'art. 8 del R.D. 13.8.1933, n.1038 (recante il "Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti"), dispone che:

"I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori.

Le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunziate anche d'ufficio".

Ciò premesso, la Procura Generale ha osservato che:

il gravame della Monterosso è stato oggetto di notifica al P.M. in data 26.5.2014;

l'atto d'appello è stato depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 27.5.2014, senza, però, essere corredato della prova dell'avvenuta notifica al destinatario;

la prova dell'avvenuta notifica (operazione che era stata effettuata dalla difesa della Monterosso tramite l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi della L.

n.53/1994) è stata depositata (mediante l'allegazione del cartoncino proveniente dall'ufficio postale, attestante il regolare recapito della raccomandata) presso la segreteria della Sezione d'Appello soltanto in data 31.7.2014, ossia ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni (decorrente dalla concreta notifica del gravame al destinatario, avvenuta il 26.5.2014), tassativamente prescritto dall'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19.

*****

La difesa della Monterosso ha replicato all'eccezione d'inammissibilità od improcedibilità dell'appello, sollevata dalla Procura Generale, sostenendo (v. pagg. 6-8 della memoria inoltrata il 30.1.2015) che:

il gravame era stato depositato presso la segreteria della Sezione d'Appello in data 27.5.2014 con la prova delle operazioni di notifica che erano state effettuate dai difensori della Monterosso il 23.5.2014, mediante spedizione per posta di plico raccomandato (come attestato dal timbro apposto dall'ufficio postale che aveva accettato il medesimo plico);

infatti, in caso di notifica eseguita a mezzo posta direttamente dall'avvocato a ciò autorizzato dal Consiglio dell'Ordine, la "prova dell'avvenuta notifica" (avente rilevanza per il soggetto notificante) sarebbe fornita dalla data indicata nel timbro "Guller", apposto dall'Ufficio postale dal quale era stata spedita la raccomandata, mentre la cartolina di ricevimento proverebbe non l'avvenuta effettuazione dell'operazione di notifica da parte del soggetto notificante bensì il regolare perfezionamento della notifica nei riguardi del soggetto destinatario.

Ciò premesso, dovrebbe, quindi, ritenersi che:

all'epoca (27.5.2014) di deposito del ricorso, da parte della difesa della Monterosso, presso la segreteria della Sezione d'Appello, v'era la "prova dell'avvenuta notifica", dato che l'atto recava il timbro dell'ufficio postale accettante e che ad esso era allegata la

ricevuta di spedizione (in data 23.5.2014) della raccomandata;

il successivo deposito in data 31.7.2014 della cartolina attestante il regolare recapito (avvenuto il 26.5.2014) della raccomandata al destinatario era stato finalizzato soltanto a dimostrare il buon esito della notifica.

A sostegno delle proprie tesi, la difesa della Monterosso ha osservato che, secondo la recente giurisprudenza, in caso di notifica curata direttamente dall'avvocato, a ciò autorizzato dal Consiglio dell'Ordine, mediante consegna di raccomandata all'ufficio postale ai sensi dell'art. 1 della L. n.53/1994, trova applicazione il principio desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.477 del 2002, secondo cui, una volta che il plico sia pervenuto al destinatario, la notificazione risulta efficace per il notificante già al momento in cui l'atto venne da lui consegnato all'ufficio postale per la spedizione.

Conseguentemente, dovrebbe essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'appello, sollevata dalla Procura Generale.

*****

CONCLUSIONI INTEGRATIVE DELLA PROCURA GENERALE E MEMORIE DI REPLICA DI ALCUNE DELLE PARTI PRIVATE.

In prossimità dell'udienza fissata per la trattazione degli appelli, la Procura Generale ha contestato ulteriormente la validità della tesi, prospettata dagli appellanti Incardona, Gentile, Monterosso, Russo, Di Bartolo, Di Francesca ed Esposito, secondo cui dovrebbe essere ravvisata l'inattualità delle partite di danno erariale loro contestate dal P.M. e, conseguentemente, dovrebbe essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità dell'azione risarcitoria per carenza dell'interesse di cui all'art. 100 del c.p.c., dato che il Dipartimento della Formazione Professionale ha provveduto, nel frattempo, ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali con cui erano stati precedentemente concessi i finanziamenti integrativi (erogati ai vari Enti di Formazione in

aggiunta a quanto loro già assegnato nell'ambito del P.R.O.F. 2007) e ad attivare le procedure di recupero a carico dei medesimi Enti, mediante una forma di "compensazione" tra:

i crediti vantati dall'Amministrazione regionale per la restituzione, da parte degli Enti di Formazione, dei predetti finanziamenti "extrabudget";

i crediti di cui sarebbero già divenuti titolari, nei confronti della Regione Siciliana, gli Enti ai quali sono state recentemente assegnati finanziamenti finalizzati alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nell'ambito dell'Avviso n.20 del 2011.

A tal proposito, la Procura Generale (v. memoria del 6.2.2015) ha riferito che sull'operato dell'Amministrazione regionale è stata recentemente avviata un'indagine da parte dell'O.L.A.F. (Ufficio Europeo Anti Frode), che ha manifestato forti dubbi e perplessità sulla giuridica ammissibilità (alla luce delle statuizioni già contenute nell'art. 80 del Regolamento C.E. n.1083/2006 ed attualmente trasfuse nell'art. 153 del nuovo Regolamento CE n.153/2013) delle predette operazioni di recupero tramite compensazione, essendo esse state predisposte mediante "accantonamenti" e successivi "incameramenti" da parte della Regione di quote delle risorse assegnate agli Enti di Formazione inseriti nel P.R.O.F. 2011, che risulta finanziato, in gran parte, con contributi stanziati dall'Unione Europea.

Su tale tematica s'è sviluppato un serrato dibattito tra la Procura Generale (che ha depositato, in allegato ad una nuova memoria, la deliberazione n.107/2015, emessa dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, nella quale, con riferimento ad una fattispecie concreta esulante da quelle oggetto del presente giudizio di responsabilità, sono state illustrate alcune opzioni interpretative inerenti l'effettiva portata della predetta normativa CE) e le parti appellanti interessate (v. memorie depositate a metà marzo 2015), le quali hanno, a loro volta, ribadito la legittimità delle operazioni di recupero recentemente poste in essere dal Dipartimento della Formazione Professionale

ed escluso che, in tale contesto, vi siano state violazioni delle norme comunitarie, in quanto gli "accantonamenti" sarebbero stati effettuati esclusivamente con riferimento alle quote delle risorse finanziarie stanziate direttamente dalla Regione Siciliana.

* * * * *

All'odierna udienza, i difensori delle parti private ed il Pubblico Ministero hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni già formulate per iscritto, per quanto riguarda sia le questioni di rito che quelle di merito.

DIRITTO

DISAMINA DELLE QUESTIONI INERENTI L'AMMISSIBILITA' O LA PROCEDIBILITA' DI TALUNI APPELLI.

Preliminarmente, il Collegio Giudicante deve verificare (considerato anche che sono state sollevate puntuali eccezioni da parte, rispettivamente, della Procura Generale e della dott.ssa Esposito) l'ammissibilità e la procedibilità degli appelli che sono stati proposti, al fine d'ottenere la riforma della sentenza n.401/2014, da Monterosso Giuseppa Patrizia avverso il P.M. e dalla Procura regionale della Corte dei Conti nei riguardi di Esposito Loredana.

Per quanto riguarda specificamente l'appello proposto dalla Monterosso, si osserva che l'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19, stabilisce che:

"L'appello avverso le sentenze emesse dalla Corte dei Conti è proponibile dalle parti, dal Procuratore regionale competente per territorio o dal Procuratore Generale entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. Entro i trenta giorni successivi, esso dev'essere depositato nella segreteria del Giudice d'Appello con la prova delle avvenute notifiche ed unitamente alla copia della sentenza impugnata".

A sua volta, l'art. 8 del R.D. 13.8.1933, n.1038 (recante il "Regolamento di procedura per i

giudizi innanzi alla Corte dei Conti"), dispone che:

"I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori.

Le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunziate anche d'ufficio".

Il modello processuale vigente per i giudizi di competenza della Corte dei Conti prevede, quindi, che:

l'atto d'appello venga previamente notificato alla controparte, con l'osservanza del "termine breve" di sessanta giorni, a decorrere dalla notificazione della sentenza di primo grado, o del "termine lungo" di un anno, a partire dalla data di pubblicazione della medesima sentenza (nel caso in cui essa non sia stata notificata);

entro i trenta giorni successivi all'avvenuto perfezionamento della notifica alla controparte, l'atto d'appello venga depositato presso la segreteria del Giudice adito, con la prova dell'eseguita notifica ed unitamente alla copia della sentenza impugnata.

Orbene, in ordine all'esatta interpretazione di tale normativa hanno avuto modo di pronunziarsi, in sede di risoluzione di apposita "questione di massima", le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n.8/2009/Q.M., emessa in data 21.12.2009, la quale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. 18.6.2009, n.69 (che, modificando l'art. 1, comma 7, della L. n.19/1994, ha ridisciplinato la funzione nomofilattica attribuita alle Sezioni Riunite), assume una peculiare "valenza vincolante" per i Giudici di merito.

In particolare, le Sezioni Riunite, dopo aver effettuato una dettagliata disamina (alla quale, per ragioni di economia espositiva, si fa, in questa sede, espresso rinvio) degli orientamenti della giurisprudenza della Corte Costituzionale nonché della Corte di Cassazione, hanno enunziato il principio di diritto secondo cui: "Il termine perentorio di trenta giorni per il deposito dell'atto d'appello con la prova dell'avvenuta notifica, di cui all'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19, decorre dalla data in cui la notifica s'è perfezionata anche nei confronti del destinatario e non già da quella in cui la notifica s'è

perfezionata per il soggetto notificante (e ciò tenuto conto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.477/2002, in ordine alla scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notificazione, rispettivamente, per la parte notificante e per quella destinataria della notifica)".

In sostanza, onde attenersi correttamente a quanto tassativamente disposto dall'art. 1, comma 5-bis, della L. n.19/1994 e non incorrere nella conseguenziale decadenza prevista dall'art. 8 del R.D. n.1038/1933, la parte appellante deve attendere il buon esito della notifica del gravame al soggetto destinatario, prima di depositare, entro e non oltre i trenta giorni successivi a tale evento, nella segreteria del Giudice competente l'atto d'appello corredato della prova dell'avvenuta regolare notifica alla controparte.

Orbene, dall'esame della documentazione acquisita al fascicolo processuale si desume inequivocabilmente che:

l'appello della Monterosso è stato notificato alla Procura, tramite plico raccomandato, in data 26.5.2014;

l'atto d'appello è stato depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 27.5.2014, senza, però, essere corredato della prova dell'avvenuta regolare notifica al destinatario;

la prova dell'avvenuta notifica (operazione che era stata effettuata dalla difesa della Monterosso mediante l'invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi della L. n.53/1994) è stata depositata (mediante l'allegazione del cartoncino proveniente dall'ufficio postale, attestante il regolare recapito della raccomandata alla Procura) presso la segreteria di questa Sezione d'Appello soltanto in data 31.7.2014, ossia ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni (decorrente dalla concreta regolare notificazione al destinatario del gravame, avvenuta il 26.5.2014), tassativamente prescritto dall'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19.

D'altro canto, a fronte della puntuale contestazione, da parte della Procura Generale,

dell'inosservanza delle prescrizioni tassativamente imposte dalla normativa sopra citata, la Monterosso non ha addotto alcuna concreta giustificazione, limitandosi ad affermare (v. le pagg. 6-8 della memoria del 30.1.2015) che, in sede di deposito dell'atto d'appello (avvenuto il 27.5.2014), le "prove dell'avvenuta notifica" (avente rilevanza per il soggetto notificante) sarebbero state costituite dall'indicazione della data (23.5.2014) risultante nel timbro "Guller" apposto dall'Ufficio postale dal quale era stato spedito il plico raccomandato e dalla ricevuta di spedizione in pari data del medesimo plico.

Il Collegio Giudicante reputa, conclusivamente, che, sulla base delle chiare norme sopra citate e del principio di diritto enunziato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella sentenza n.8/2009/Q.M., che questa Sezione condivide pienamente e di cui ha già fatto applicazione in fattispecie analoghe (v., ex plurimis, la recente sentenza n.55/2015), l'appello proposto da Monterosso Giuseppa Patrizia debba essere dichiarato inammissibile.

Deve, peraltro, sottolinearsi che, per le ragioni che verranno dettagliatamente esposte nel prosieguo di questa sentenza, con riferimento ad analoghe problematiche prospettate da altre parti appellanti, i vari motivi di gravame addotti dalla Monterosso risultano privi di giuridico fondamento e, quindi, non sarebbero stati, comunque, suscettibili di accoglimento.

*****

<u>Passando all'esame dell'appello proposto dalla Procura regionale nei confronti di Esposito Loredana</u>, il Collegio Giudicante reputa che esso debba essere dichiarato inammissibile per intempestività.

A tal proposito, deve rammentarsi che questa Sezione d'Appello ha già avuto modo di evidenziare (v. la sentenza n.341/2008, dai cui principii non v'è alcun motivo di discostarsi) che:

"E' stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione che, nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata si sia pronunziata su cause legate da uno stretto rapporto di dipendenza, risulta applicabile la normativa vigente in materia di cause inscindibili.

In tal senso, il concetto di cause inscindibili (v. Corte di Cassazione n.1867 del 1981 e n.567 del 1998) va riferito non soltanto alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale ma anche a quelle di litisconsorzio processuale ed a quelle di <cause tra loro dipendenti>, in cui è necessario che la decisione venga emessa in contraddittorio tra tutte le parti, onde evitare la possibilità del formarsi di giudicati contrastanti.

Ciò ricorre indubbiamente anche ove il fatto illecito e produttivo di danno erariale sia stato sostanzialmente unitario ed alla sua causazione abbiano contribuito più soggetti, poi chiamati a risponderne a titolo di responsabilità amministrativa innanzi al Giudice contabile.

Ne consegue che in tema di impugnazioni va applicato il principio in base al quale nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per appellare, la notificazione della sentenza che sia stata eseguita ad iniziativa di una sola delle parti determina, nei riguardi sia della stessa parte notificante sia di quelle destinatarie delle notifiche, l'inizio del decorso del termine breve per la proposizione dell'appello anche contro tutte le altre parti (v.: Corte di Cassazione n.25097/2005, n.9564/2000, n.6514/1996)".

Ciò premesso, il Collegio Giudicante rileva che nella fattispecie oggetto del presente giudizio:

la Procura aveva notificato la sentenza n.401/2014 a tutti i soggetti condannati al risarcimento del danno, a partire da metà marzo 2014;

conseguentemente, da tale epoca iniziava a decorrere anche per la stessa Procura il termine breve di sessanta giorni (di cui dall'art. 1, comma 5-bis, della L. 14.1.1994, n.19) per proporre eventuale appello avverso la Esposito (soggetto che era stato assolto dal

Giudice di primo grado);

il P.M. ha, invece, provveduto a notificare il gravame alla Esposito soltanto in data 20.6.2014, quand'era ormai abbondantemente scaduto il predetto termine perentorio.

Ovviamente, stante la declaratoria d'inammissibilità del gravame proposto dalla Procura nei riguardi della Esposito (già assolta nel merito dalla Sezione di primo grado), non v'è luogo ad esaminare i motivi dell'appello incidentale (peraltro giuridicamente superfluo), che è stato inoltrato dalla medesima Esposito avverso la sentenza n.401/2014.

Il Collegio Giudicante rileva, infine, che, non venendo emessa da questa Sezione alcuna "pronunzia assolutoria nel merito" in favore della Esposito, non v'è luogo a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese di difesa (e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n.203, conv. in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche).

* * * * *

DISAMINA DELLE ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DALLE PARTI PRIVATE APPELLANTI.

A) In primo luogo, dev'essere vagliata l'eccezione (già dichiarata infondata dalla Sezione di primo grado), riproposta da alcune parti appellanti (più precisamente Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore), secondo cui l'istruttoria condotta dalla Procura regionale e la correlativa citazione in giudizio emessa nei loro confronti sarebbero affette da nullità per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, come modificate dall'art. 1, comma 1, lett. C, n.1, del D.L. n.103/2009, conv. in L. n.141/2009, concernenti la necessità della sussistenza di una specifica e concreta notizia di danno, affinchè la Procura della Corte dei Conti possa avviare attività istruttoria per l'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa.

Orbene, esaminati gli atti acquisiti al fascicolo processuale, il Collegio Giudicante reputa che tale eccezione sia palesemente infondata.

In proposito, si rileva che in date 18.1.2011 e 23.3.2011 pervennero alla Procura contabile due esposti (il primo corredato anche da un articolo di stampa del 15.1.2011), in cui venivano descritti e segnalati sprechi di denaro pubblico e gravi irregolarità in materia di finanziamenti integrativi indebitamente concessi dalla Regione Siciliana a vari Enti di Formazione Professionale.

In tali esposti si evidenziava, tra l'altro, che la prassi di concedere finanziamenti integrativi, senza validi titoli giuridici ed in maniera assolutamente non trasparente, era invalsa da tempo nell'Amministrazione regionale, anzi, "era esplosa già negli anni 2007, 2008 e 2009".

La conferma di tali anomale circostanze pervenne al P.M. dai funzionari incaricati di acquisire documentazione presso l'Assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale (v. la relazione del 18.1.2012, in cui veniva sottolineato che le procedure concernenti la concessione di illegittimi finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione risalivano agli anni 2007, 2008, 2009).

Non v'è dubbio, quindi, che la Procura della Corte dei Conti fosse pienamente legittimata ad attivare mirate indagini su tali eventi, assai verosimilmente caratterizzati da gravi illegittimità e da sprechi di denaro pubblico, anche per quanto riguardava i finanziamenti "extrabudget" che erano stati indiscriminatamente concessi a numerosi Enti inseriti nel P.R.O.F. 2007.

B) Il Collegio Giudicante ritiene priva di qualsiasi valido fondamento giuridico l'eccezione sollevata dall'ex assessore Incardona Carmelo, secondo cui egli, avendo agito in qualità di Organo di natura politica, non sarebbe assoggettabile all'azione di responsabilità amministrativa, rientrante nella sfera giurisdizionale della Corte dei Conti.

A tal proposito, appare del tutto evidente che l'Incardona è stato citato in giudizio di responsabilità amministrativa non in relazione all'espletamento di funzioni di natura politica bensì per rispondere del danno erariale che, secondo la Procura della Corte dei Conti, è scaturito dall'illegittimo decreto n.1062 del 7.4.2009, con cui l'Incardona, nell'esercizio delle funzioni di natura prettamente amministrativa attribuitegli dall'art. 6 della L.R. n.24/1976, aveva apportato modifiche al decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007 (con cui era stato approvato, a suo tempo, il P.R.O.F. 2007), disponendo la concessione di indebiti finanziamenti integrativi (ossia aggiuntivi rispetto a quelli loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) agli enti Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, A.R.A.M. e CE.FO.P. ed individuando, altresì, dettagliatamente le correlative risorse finanziarie da impegnarsi sul pertinente capitolo di bilancio della Regione Siciliana.

C) Proseguendo nell'esame delle questioni preliminari, il Collegio Giudicante rileva l'infondatezza dell'eccezione, riproposta dall'ex assessore Incardona (nonché dall'ex dirigente generale Monterosso, il cui gravame è, però, già stato dichiarato inammissibile), di presunta "disintegrità del contraddittorio processuale".

Infatti, secondo tale tesi:

nel presente giudizio di responsabilità amministrativa avrebbero dovuto essere citati anche i singoli Enti di Formazione Professionale, che, a suo tempo, avevano ottenuto la concessione dei finanziamenti integrativi (ritenuti illegittimi dalla Procura e dal Giudice di primo grado);

l'omessa integrazione del contraddittorio comporterebbe, pertanto, la necessità di dichiarare la nullità della sentenza n.401/2014 e di rinviare il giudizio alla Sezione di primo grado per gli adempimenti di competenza, ai sensi degli artt. 102 e 354 del c.p.c. e dell'art. 105 del R.D. n.1038/1933.

Ciò premesso, il Collegio Giudicante osserva che, secondo la prospettazione contenuta

nell'atto di citazione della Procura regionale (condivisa dalla Sezione di primo grado):

il danno erariale è scaturito dalle concessioni di finanziamenti integrativi a vari Enti di Formazione Professionale inseriti nel P.R.O.F. 2007, che erano state disposte "ex post" dall'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale senza alcun valido titolo giuridico;

le responsabilità per tali fattispecie dannose vanno imputate agli assessori, dirigenti e funzionari pubblici, che, con i loro comportamenti caratterizzati da inescusabili violazioni degli obblighi di servizio e da colpa grave, hanno contribuito all'erogazione degli indebiti finanziamenti "extrabudget".

In tale ottica appare, quindi, del tutto evidente che il giudizio di responsabilità amministrativa sia stato correttamente instaurato nei confronti di quegli specifici soggetti che, secondo la Procura, non avevano ottemperato ai propri doveri istituzionali nei riguardi dell'Amministrazione d'appartenenza, operando in maniera notevolmente negligente e superficiale nonché in violazione del quadro normativo vigente in materia.

D'altro canto, non è dato comprendere quali sarebbero stati i presunti comportamenti illeciti, tenuti dagli Enti di Formazione in violazione di specifici doveri di servizio e con dolo o colpa grave, che avrebbero dovuto indurre la Procura (nonché la Sezione di primo grado) a disporre la chiamata in giudizio dei medesimi Enti, considerato che:

essi si limitarono ad inoltrare al Dipartimento della Formazione Professionale le proprie richieste di finanziamenti integrativi, adducendo le ragioni che, a loro avviso, avrebbero potuto giustificare tali pretese;

era, quindi, compito esclusivo dei competenti Organi ed Uffici dell'Amministrazione valutare in maniera diligente ed approfondita la sussistenza o meno dei presupposti inerenti l'ammissibilità e la legittimità di tali richieste, prima di adottare i provvedimenti conseguenziali.

D) Il Collegio Giudicante rileva la palese infondatezza dell'eccezione (riproposta da Russo Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela, Di Francesca Salvatore ed Emanuele Antonino) di maturata prescrizione quinquennale (perlomeno parziale) delle pretese risarcitorie che sono state azionate nei loro confronti dalla Procura.

Premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Sezioni Riunite n.14/2011/Q.M.), nei casi di danno diretto derivante dall'illegittimo esborso di somme di denaro da parte della P.A., la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa inizia a decorrere dal momento in cui, per effetto dell'emissione del relativo mandato di pagamento in favore del soggetto beneficiario, è venuta a concretizzarsi la diminuzione patrimoniale per l'Ente Pubblico, il Collegio Giudicante rileva che:

l'effettiva erogazione dei finanziamenti integrativi in favore dei vari Enti di Formazione ha avuto inizio in epoca successiva all'emissione dei decreti assessoriali nn. 2907, 2908 e 2909 del 21.12.2007 e del decreto del dirigente generale n.1911 del 24.12.2007 (con cui vennero assunti i correlativi impegni di spesa);

nei confronti dei soggetti sopra indicati (nonché di tutti gli altri presunti responsabili del danno erariale) la Procura regionale ha emesso in data 28.9.2012 invito a dedurre contenente anche formale atto di costituzione in mora, in cui venivano dettagliatamente illustrate le singole fattispecie di danno erariale (quantificato nel rispettivo ammontare) scaturite dalla concessione degli illegittimi finanziamenti integrativi in favore degli Enti di Formazione, venivano individuate e contestate le responsabilità imputabili ai singoli amministratori, dirigenti e funzionari pubblici coinvolti nella complessa vicenda, venivano infine chiaramente manifestate, con specifico richiamo agli artt. 1219 e 2943 del c.c., le pretese risarcitorie nei riguardi di ciascuno di essi;

per quanto interessa specificamente in questa sede, il predetto atto è stato ritualmente notificato: al Di Francesca in data 6.10.2012, all'Emanuele il 9.10.2012, alla Di Bartolo il

16.10.2012 ed alla Russo il 26.10.2012.

Appare, quindi, del tutto evidente che la Procura ha tempestivamente interrotto la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti di tutti i soggetti interessati, ragion per cui le eccezioni proposte dai medesimi vanno respinte.

E) A conclusione della disamina delle eccezioni preliminari, il Collegio Giudicante osserva che non appare ravvisabile alcuna violazione dei principii del "giusto processo", imputabile alla Procura regionale e non censurata dal Giudice di primo grado.

Infatti, dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale si desume che, dopo l'emissione dell'atto di citazione in giudizio ed in prossimità dell'udienza di trattazione della causa, la Procura s'è limitata a chiedere alcune informazioni e/o delucidazioni ai competenti uffici dell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale su profili prettamente tecnici, riguardanti essenzialmente le iniziative di recupero, che (secondo quanto riferito dai soggetti convenuti in giudizio) erano state avviate a carico degli Enti di Formazione beneficiari degli illegittimi finanziamenti "extrabudget".

La documentazione così acquisita è stata allegata al fascicolo processuale, al fine di garantire il contraddittorio con le controparti, le quali, a loro volta, hanno depositato ulteriori atti riguardanti la predetta problematica e formulato le deduzioni ritenute opportune.

* * * * *

DISAMINA DELLE QUESTIONI DI MERITO.

1) Come già riferito nella "parte in fatto", vari soggetti (più precisamente: l'Incardona, il Gentile, la Russo, la Di Bartolo, il Di Francesca nonchè la Monterosso e la Esposito, le posizioni delle quali sono, però, già state definite da questa Corte con le statuizioni relative all'inammissibilità del gravame proposto dalla Monterosso ed all'inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura avverso la Esposito, già assolta in primo grado) hanno

riproposto le tesi secondo cui:

dovrebbe essere ravvisata l'inattualità delle partite di danno erariale loro contestate dalla Procura;

conseguentemente, dovrebbe essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità dell'azione risarcitoria, promossa dal P.M., per carenza dell'interesse di cui all'art. 100 del c.p.c..

A tal proposito, i predetti soggetti hanno riferito che:

nel periodo aprile-luglio 2013 (ossia dopo la citazione in giudizio degli amministratori e funzionari pubblici, ritenuti dalla Procura responsabili del danno erariale), il nuovo dirigente generale pro tempore (dott.ssa Corsello) del Dipartimento della Formazione Professionale aveva provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali con cui erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi, richiesti dai vari Enti di Formazione in aggiunta a quanto loro già assegnato nell'ambito del P.R.O.F. 2007, intimando ai medesimi Enti di provvedere, entro trenta giorni, alla restituzione delle relative somme, mediante versamenti da effettuarsi sul capitolo d'entrata n.3724 del bilancio regionale, e di depositare le corrispondenti quietanze (mod. 121/T) rilasciate dalla Tesoreria;

successivamente, il medesimo dirigente generale, avendo constatato che il predetto termine di trenta giorni era decorso infruttuosamente, aveva proceduto agli accertamenti in entrata (sul capitolo 3724, capo X) delle somme che avrebbero dovuto essere recuperate a carico dei vari Enti, previa effettuazione di appositi "accantonamenti" a valere sulle quote di finanziamento che erano state recentemente impegnate in favore degli Enti incaricati della realizzazione dei nuovi progetti di formazione, approvati in attuazione dell'Avviso n.20 del 2011;

nei decreti dirigenziali in questione si disponeva, in particolare, che le somme assoggettate alle operazioni di "accantonamento" venissero liquidate in favore della

Regione Siciliana e, quindi, "incamerate" tramite l'emissione di mandati speciali (cosiddetti "mandati verdi");

con tali "mandati verdi" l'Amministrazione aveva, quindi, disposto, con riferimento a ciascuno degli Enti di Formazione interessati, la "commutazione in entrata della ritenuta eseguita in misura pari all'importo da esso Ente dovuto", con correlativa imputazione al capitolo n.3724 del bilancio regionale, rubricato "recuperi e rimborsi vari da altri soggetti".

Ciò premesso, le parti appellanti hanno sostenuto che le varie partite di danno erariale sarebbero venute meno per effetto delle operazioni contabili sopra illustrate, che avrebbero comportato una forma di "compensazione" tra:

i crediti vantati dall'Amministrazione regionale per la restituzione, da parte degli Enti di Formazione, dei finanziamenti integrativi (ritenuti illegittimi dalla Procura e dalla Sezione di primo grado) che erano stati loro concessi (tra il 2007 ed il 2009), in aggiunta a quelli già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007, e che sono stati oggetto di revoca mediante i decreti dirigenziali emanati nel 2013;

i crediti di cui sarebbero già divenuti titolari, nei confronti della Regione Siciliana, gli Enti di Formazione, ai quali sono state recentemente assegnate quote di finanziamento finalizzate alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nell'ambito dell'Avviso n.20 del 2011.

Si tratterebbe, infatti, di crediti (e debiti) reciproci, che sarebbero dotati dei requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, idonei a consentirne la compensazione ai sensi dell'art. 1241 del c.c..

A dimostrazione di tali recuperi tramite compensazione, sono state allegate (tra l'altro):

la nota datata 27.11.2013 del Servizio Gestione;

la nota n.81109 del 16.12.2013 del medesimo Servizio;

le note n.36513 del 25.6.2014 e n.3274 del 22.1.2015, a firma del dirigente del Servizio

Tesoro della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, in cui si riferisce testualmente che: "A fronte dei mandati verdi di regolazione contabile emessi dal Dipartimento della Formazione Professionale a valere sui capitoli di spesa nn. 717914 e 717910, sono state predisposte le quietanze d'entrata al bilancio della Regione Siciliana, analiticamente di seguito descritte, imputate al capitolo d'entrata 3724, capo X, esercizio contabile 2013.... Attesa la competenza del predetto Dipartimento, cui s'intesta l'azione di recupero, si ritiene che ulteriori dati ed informazioni circa lo stato dello stesso recupero debbano essere chiesti a tale Dipartimento".

Il Collegio Giudicante ritiene che tali argomentazioni, eccezioni e conclusioni non siano affatto giuridicamente condivisibili e debbano, quindi, essere rigettate.

A tal proposito, deve, in primo luogo, evidenziarsi che dall'esame dei singoli decreti di "incameramento di somme", che sono stati emessi, nel corso del 2013, dal Dipartimento della Formazione Professionale, si evince agevolmente la "illiquidità" sia dei (presunti) debiti dell'Amministrazione nei confronti dei vari Enti di Formazione interessati sia dei correlativi (presunti) crediti dei medesimi Enti, che sarebbero maturati in loro favore in relazione all'espletamento (all'epoca ancora "in itinere") delle attività di formazione professionale ricomprese nell'ambito del cosiddetto "Avviso n.20 del 2011".

Infatti, nei predetti decreti dirigenziali del 2013 l'Amministrazione, una volta effettuata "l'operazione di accantonamento, a valere sulle somme impegnate per l'Avviso n. 20/2011, di una quota parte proporzionale al debito del singolo Ente", ha provveduto alla successiva "liquidazione" del credito, di pari importo, in favore della Regione Siciliana (e ciò in misura corrispondente alle somme ritenute illegittimamente corrisposte, a suo tempo, all'Ente a titolo di finanziamenti integrativi a valere sul P.R.O.F. 2007).

Nessun riferimento è stato, invece, operato nei decreti in esame alla fase del procedimento di spesa concernente specificamente la "liquidazione" del credito che

sarebbe maturato in favore del singolo Ente in rapporto all'Avviso n. 20/2011; liquidazione che in tanto avrebbe potuto essere legittimamente disposta, in quanto fosse già stata presentata, esaminata e debitamente approvata la rendicontazione delle attività effettivamente svolte in tale specifico ambito.

Infatti, l'<impegno contabile>, che è stato assunto dall'Amministrazione con il decreto dirigenziale emanato a seguito dell'approvazione definitiva della graduatoria dei progetti formativi ricompresi nell'Avviso n. 20/2011, non attribuisce "tout court" all'Ente interessato un "diritto di credito certo, liquido ed esigibile" né appare idoneo a far ritenere "effettivamente ispettante" al medesimo Ente l'importo ivi indicato, importo che potrà essere definito tale soltanto a seguito della regolare rendicontazione dell'attività concretamente svolta, debitamente controllata e formalmente approvata dall'Amministrazione.

In sostanza, l'operazione di "liquidazione" del credito di pertinenza dell'Amministrazione (traente titolo dall'attivazione del recupero degli esborsi da essa sostenuti, a suo tempo, in occasione dell'illegittima concessione dei finanziamenti integrativi nell'ambito del P.R.O.F. 2007) non risulta (per quanto si desume dai decreti dirigenziali in questione) essere stata preceduta dalla correlativa ed indispensabile "liquidazione" del debito della stessa Amministrazione nei confronti del singolo Ente, per le attività da esso concretamente svolte nell'ambito del programma di formazione di cui all'Avviso n. 20/2011, operazione da ritenersi indubbiamente propedeutica all'emissione del titolo di pagamento nonché necessaria affinché si potesse procedere ad un'eventuale estinzione delle reciproche obbligazioni mediante compensazione.

Ne consegue che l'<espediente> che è stato posto in essere dall'Amministrazione, consistente nello "incamerare" le somme da recuperare mediante l'emissione dei mandati speciali (c.d. mandati verdi), oltre che difettare del presupposto legittimativo, ossia della

ragione giuridica sulla base della quale operare il predetto "accantonamento" (alias "ritenuta") a valere sulle somme contabilmente "impegnate" recentemente in favore dei singoli Enti di Formazione Professionale non ha conferito il carattere della "effettività" all'asserito recupero, in quanto s'é trattata di una "mera operazione contabile", che non ha comportato alcuna reale movimentazione di somme di denaro presso la Tesoreria regionale.

A tal proposito, deve rammentarsi che i c.d. "mandati verdi" (emessi dal Dipartimento della Formazione Professionale ed acquisiti agli atti del presente giudizio) sono ordinativi speciali, già previsti dall'art. 408, comma 1, del "Regolamento di contabilità generale dello Stato", approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827, il quale dispone che: "Gli ordinativi sono distinti, in modo appariscente, in due specie, a seconda che essi comportino effettivo movimento di denaro, ovvero debbano essere estinti: mediante commutazione in quietanza di entrata o di versamento in conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome, oppure mediante semplici registrazioni nelle scritture contabili".

A loro volta, le Istruzioni Generali sui Servizi di Tesoreria prevedono, all'art. 77, che:

"I titoli di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata sono intestati al creditore, con vincolo di commutazione nei suddetti documenti.

Quando trattasi di regolazione di ritenute erariali, ovvero di somme comunque dovute all'Erario, i titoli di spesa vanno intestati al <Tesoro dello Stato>, con vincolo di commutazione in quietanza di entrata e con l'indicazione, nella parte riservata alla causale, dei nominativi degli interessati".

In pratica, gli ordinativi di pagamento possono essere disposti o con titoli che si estinguono con l'effettivo versamento di denaro presso la Tesoreria oppure con titoli speciali che si estinguono mediante commutazione in documenti di entrata o semplici registrazioni nelle scritture, le quali si configurano come operazioni contabili che non comportano movimento

di denaro, come avviene, per l'appunto, nelle ipotesi di emissione dei c.d. "mandati verdi".

D'altronde, l'utilizzo di tali titoli speciali di pagamento viene normalmente disposto dalle Amministrazioni Pubbliche, ed, in particolare, dall'Amministrazione regionale siciliana, per la contabilizzazione di movimentazioni di fondi tra le contabilità speciali di Tesoreria Unica, accese a favore dei soggetti tenuti al rispetto della normativa di cui all'art. 1 della L. 29.10.1984, n.720 (v. l'art. 144 delle II.SS.TT.), o per la contabilizzazione delle ritenute erariali e contributive operate sulle retribuzioni del personale; a tal fine, infatti, il Dipartimento regionale del Personale e dei Servizi generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale ha costantemente diramato direttive a tutti i Dipartimenti regionali (prot. 142691 del 3/10/2006, prot. 37246 del 9/3/2007, prot. 71220 del 17 aprile 2009, tutte pubblicate sul sito istituzionale) in ordine all'utilizzo, per la contabilizzazione delle citate ritenute, dei "mandati verdi", titoli speciali da estinguersi mediante semplice registrazione nelle scritture contabili, con imputazione ai capitoli di entrata relativi ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Non risulta, invece, che in altre circolari della Regione Siciliana sia mai stata autorizzata l'emissione di "mandati verdi" come strumento per operare l'estinzione di obbligazioni della P.A. sorte sulla base di altri titoli giuridici.

Il Collegio Giudicante ritiene, pertanto, che l'operazione di "compensazione" disposta nel 2013 dal Dipartimento della Formazione Professionale sia stata posta in essere mediante l'impropria utilizzazione di tali titoli speciali di pagamento, i quali sono stati emessi al precipuo fine di evidenziare la contabilizzazione, sul capitolo n.3724 del bilancio regionale, di entrate in misura pari alle somme che erano state, a suo tempo, illegittimamente erogate ai vari Enti di Formazione a titolo di finanziamenti "extrabudget" nell'ambito del P.R.O.F. 2007, senza, però, che sia intervenuta alcuna reale variazione incrementativa in termini di cassa per l'erario regionale; infatti, come sopra rilevato, il contestuale

"pagamento" in favore dell'Amministrazione, menzionato nella causale dei rispettivi titoli, altro non era che la contabilizzazione dell'accantonamento della quota parte di un credito asseritamente vantato dai singoli Enti, che, però, allo "status quo" non era né certo né liquido né esigibile, in quanto attinente ad un'attività ancora "in itinere", da espletarsi nell'ambito di un programma di formazione professionale (di cui all'Avviso n.20 del 2011) ben diverso da quello (il P.R.O.F. 2007) nel quale erano stati erogati indebitamente i finanziamenti integrativi, e, quindi, non ancora definitivamente rendicontata.

In tale peculiare ottica vanno, quindi, intese e valutate le dichiarazioni contenute nelle note prot. n.36513 del 25.6.2014 e n.3274 del 22.1.2015, con le quali il dirigente del Servizio di Tesoreria della Ragioneria Generale della Regione Siciliana s'è limitato a riferire semplicemente che: "A fronte dei mandati verdi di regolazione contabile emessi dal Dipartimento della Formazione Professionale a valere sui capitoli di spesa nn. 717914 e 717910, sono state predisposte le quietanze d'entrata al bilancio della Regione Siciliana, analiticamente di seguito descritte, imputate al capitolo d'entrata n.3724, capo X, dell'esercizio contabile 2013.... Attesa la competenza del predetto Dipartimento, cui s'intesta l'azione di recupero, si ritiene che ulteriori dati ed informazioni circa lo stato dello stesso recupero debbano essere chiesti a tale Dipartimento".

In pratica, nelle predette note si fa presente esclusivamente l'avvenuta operazione di contabilizzazione, sul capitolo di entrata n.3724, degli importi indicati in distinto allegato, rimarcandosi, però, l'esclusiva competenza e la responsabilità del Dipartimento della Formazione Professionale, che aveva emesso i singoli "mandati verdi", per quanto riguarda l'operazione sostanziale sottostante, riportata, nel titolo informatico, nel "campo" rubricato sotto la voce "ritenute".

Ad avviso del Collegio Giudicante, pertanto, deve affermarsi che, a fronte dell'effettivo depauperamento subito dall'Amministrazione regionale a causa dell'esborso delle somme

corrispondenti agli illegittimi finanziamenti "extrabudget", non risulta dimostrato che sia venuto a corrispondere un ristoro effettivo, certo e definitivo, che possa definirsi realmente incrementativo delle finanze regionali in pari misura e possa, quindi, considerarsi idoneo a far ritenere cessata la materia del contendere.

Infatti, con i provvedimenti dirigenziali emessi nel 2013 (sopra ampiamente illustrati) è stata posta in essere un'operazione squisitamente contabile, che non ha comportato alcun reale movimento di cassa.

In altri termini, l'attivazione di un mero "strumento contabile", attraverso il quale rappresentare lo spostamento di una serie di importi dal capitolo di spesa 717914 al capitolo di entrata 3724 del bilancio regionale, non risulta assolutamente sufficiente a determinare una forma di compensazione con effetto estintivo delle obbligazioni sottostanti, dato che l'adozione del predetto mero "strumento contabile" non è idonea a conferire il carattere della "liquidità" ad un credito originariamente "illiquido" (quale quello asseritamente vantato da ciascun Ente in relazione agli importi contabilmente assegnatigli con il provvedimento d'approvazione del P.R.O.F. di cui all'Avviso n.20/2011), "liquidità" che costituisce, ai sensi dell'art. 1241 del c.c., presupposto indefettibile affinché una compensazione tra crediti reciproci possa considerarsi giuridicamente "esistente", prima ancora che "legittima", e tutto ciò a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'utilizzabilità della compensazione "in subjecta materia", con particolare riferimento alle disposizioni comunitarie di cui all'art. 80 del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083, trasfuse nel vigente articolo 153 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013.

Le argomentazioni sopra ampiamente illustrate in ordine alla "non effettività dei recuperi" disposti dall'Amministrazione regionale con le predette modalità esimono il Collegio Giudicante dall'affrontare la problematica relativa all'applicabilità o meno nel presente giudizio delle predette norme dell'ordinamento comunitario.

Trattasi, infatti, di questione da ritenersi indubbiamente "assorbita" per effetto delle conclusioni alle quali è pervenuta questa Corte in ordine alla "non effettività dei recuperi" disposti dall'Amministrazione regionale, ragion per cui non ricorre il presupposto giuridico, invocato da alcune delle parti appellanti, che avrebbe potuto indurre questo Giudice a sollevare la c.d. "pregiudiziale comunitaria" innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

* * * * *

2) Quasi tutte le parti appellanti hanno affermato che non sarebbero ravvisabili profili d'illegittimità nei procedimenti e nei provvedimenti mediante i quali erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi richiesti dai vari Enti di Formazione Professionale, in aggiunta a quanto loro già assegnato nell'ambito del P.R.O.F. 2007.

Infatti, trattandosi dell'espletamento di un "servizio pubblico" affidato dalla Regione Siciliana ad Enti privati non aventi scopo di lucro, l'Amministrazione sarebbe sempre incondizionatamente tenuta a coprire integralmente, anche "ex post", tutti i costi ed, in particolare, i "costi del personale", gravando su di essa una sorta di "garanzia impropria" per l'adempimento, da parte degli Enti di Formazione, delle obbligazioni di corrispondere al personale impiegato nei corsi i trattamenti economici stabiliti dalla contrattazione collettiva.

D'altro canto, non sarebbe ravvisabile a carico dell'Amministrazione alcun effettivo vincolo giuridico di non superabilità del limite di spesa preventivato, in sede di approvazione del P.R.O.F., nei riguardi di ciascun Ente né tantomeno potrebbero desumersi divieti in tal senso dalla circolare n.6 dell'11.6.2004, che peraltro, all'epoca del verificarsi (periodo 2007-2009) dei fatti oggetto del presente giudizio, non sarebbe stata più efficace.

In tale contesto, quindi, alle integrazioni finanziarie richieste dagli Enti (in aggiunta ai finanziamenti loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007) si sarebbe legittimamente

provveduto utilizzando le economie di spesa realizzate e reiscritte nei pertinenti capitoli di bilancio, così come consentito dall'art. 9 della L.R. n.21/2007.

Conclusivamente, secondo le parti appellanti, i comportamenti da esse tenuti nonché gli atti redatti ed i provvedimenti emessi non sarebbero viziati da profili di antigiuridicità produttiva di danno erariale.

Orbene, il Collegio Giudicante reputa che tali tesi siano giuridicamente infondate e, quindi, assolutamente non condivisibili.

Come ben argomentato dalla Sezione di primo grado, debbono, infatti, ritenersi illegittime nonché foriere di danno erariale, in quanto comportanti per la P.A. ingiustificati e sostanzialmente inutili esborsi di ingentissime risorse finanziarie, le procedure con cui l'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale ha concesso in varie fasi, dapprima a fine anno 2007 e poi nel corso del 2009, a numerosi Enti finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli loro già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007.

A tal proposito, il Collegio Giudicante osserva che (come sottolineato da questa Sezione d'Appello nella sentenza n.259/2013, riguardante una fattispecie per molti aspetti essenziali analoga a quelle oggetto del presente giudizio) non si rinvengono nell'ordinamento regionale norme o principii generali che consentano l'indiscriminata concessione di finanziamenti integrativi, estemporaneamente richiesti da Enti già inseriti, a seguito dell'espletamento di complesse istruttorie, nell'ambito del Piano Regionale dell'Offerta Formativa, annualmente approvato con apposito decreto dell'assessore all'Istruzione ed alla Formazione Professionale.

Al contrario, deve ritenersi immanente nell'ordinamento regionale il principio generale di "non incrementabilità" del finanziamento così assegnato all'Ente interessato.

In tale ottica, deve rammentarsi che, in base alla L.R. n.24/1976, la Formazione Professionale costituisce un "servizio pubblico", finalizzato a favorire l'incremento della

cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, onde agevolare le loro possibilità di occupazione.

In questo ambito viene ad assumere un ruolo fondamentale l'assessorato regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale, il quale provvede a programmare ed organizzare i corsi di formazione, avvalendosi, tra l'altro, degli "enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale" (art. 4 della L.R. n.24/1976).

L'assessorato procede, quindi, annualmente all'elaborazione del Piano Regionale per l'Offerta Formativa (P.R.O.F.), mediante, tra l'altro, una "rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto i profili dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei Centri di Formazione e dell'aderenza delle loro proposte ai programmi regionali" (art. 5 della L.R. n.24/1976).

Per il finanziamento delle attività formative commissionate a soggetti esterni, l'Amministrazione deve prevedere, anche sulla scorta delle proposte avanzate dai singoli Enti (v. l'art. 6, comma 2, della L.R. n.24/1976), specifici stanziamenti, finalizzati a coprire le varie categorie di spese elencate nell'art. 9.

Il P.R.O.F. dev'essere approvato mediante apposito decreto emanato dall'assessore, il quale, qualora successivamente all'approvazione si verificassero "condizioni particolari", è autorizzato a provvedere alle necessarie modifiche ed integrazioni, sentito il parere (obbligatorio ma non vincolante) della Commissione Regionale per l'Impiego (art. 6, comma 3, della L.R. n.24/1976).

Appare, quindi, evidente che il P.R.O.F., una volta definitivamente approvato, possa essere modificato esclusivamente in presenza di "situazioni particolari", ossia eccezionali, straordinarie e non prevedibili "ex ante", e, comunque, sempre per la tutela dei preminenti interessi pubblici sottesi al delicato settore della Formazione Professionale, dovendo

ritenersi, invece, giuridicamente inammissibili modifiche ed integrazioni finanziarie disposte per ottemperare a richieste estemporaneamente inoltrate da questo o da quell'Ente per il soddisfacimento di proprie asserite esigenze organizzative e/o gestionali.

D'altro canto, deve rammentarsi che è lo stesso Ente partecipante alla selezione ad evidenza pubblica, finalizzata all'inserimento nel P.R.O.F., ad elaborare il progetto di formazione che intende realizzare ed a quantificarne dettagliatamente i costi, sottoponendo le proprie proposte all'Amministrazione, la quale, soltanto a seguito di una complessa istruttoria, valuta l'ammissibilità del progetto in rapporto alle finalità pubbliche da perseguire, la congruità dei costi ivi preventivati nonché la relativa compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, che dovranno essere equamente assegnate, in osservanza degli ineludibili canoni di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza ed imparzialità, ai vari Enti affidatari degli incarichi.

Orbene, i criteri operativi per l'elaborazione del P.R.O.F., per l'inserimento in esso degli Enti interessati e per l'espletamento delle relative attività sono stati compendiati nella circolare n.6 dell'11.6.2004, intitolata "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi", emessa dallo stesso assessorato alla Formazione Professionale.

In particolare, per quanto interessa specificamente in questa sede, tra i punti più rilevanti della predetta circolare figurano i seguenti:

ciascun Ente di Formazione interessato a partecipare alla selezione ad evidenza pubblica, annualmente bandita, deve indicare quale o quali corsi intenda organizzare e specificare analiticamente gli importi dei finanziamenti all'uopo occorrenti (ovviamente nei limiti delle categorie di spese ammissibili, così come individuate dall'art. 9 della L.R. n.24/1976 e dalle relative disposizioni applicative);

una volta operata la selezione comparativa delle proposte formulate dagli Enti,

l'assessorato redige il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno di riferimento, in cui, per ciascun progetto approvato, viene specificato l'ammontare del finanziamento concesso all'Ente attuatore;

in tale contesto, vige tassativamente il principio secondo cui: "Per i progetti inseriti nel P.R.O.F., il tetto massimo delle risorse finanziarie riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con il provvedimento di finanziamento" (v. capo II, par. 6, 3° cpv.);

i rapporti giuridici tra il Dipartimento della Formazione Professionale e l'Ente attuatore del progetto ammesso al finanziamento debbono essere formalmente disciplinati da un apposito "atto di adesione" (v. capo V, par. 9);

nel sottoscrivere l'atto di adesione, l'Ente deve, tra l'altro, accettare espressamente le clausole secondo cui: "Il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo viene riconosciuto spettante soltanto provvisoriamente e costituisce, altresì, il limite massimo di spesa" e "Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate".

Ciò premesso, il Collegio Giudicante rileva che il contenuto della circolare n.6 dell'11.6.2004 risulta essere stato espressamente richiamato:

nell'Avviso Pubblico n.2/06/FP del 9.6.2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 16.6.2006), con cui l'assessore ha diramato le "Direttive per la programmazione e la presentazione dei progetti a valere sul Piano Regionale dell'Offerta Formativa per il 2007", nel cui capo II, par. II.1, è stato comunque ribadito, a scanso di equivoci, che: "Gli importi finanziati per i progetti inseriti nel P.R.O.F. costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammesso a finanziamento";

nel decreto assessoriale n.652 del 3.4.2007, con cui è stata approvata la "Graduatoria definitiva dei progetti valutati, afferenti il P.R.O.F. 2007";

nel decreto del dirigente generale con cui sono stati assunti i correlativi impegni di spesa;

nei vari "atti di adesione", sottoscritti nel 2007 dai legali rappresentanti degli Enti di Formazione inseriti nel P.R.O.F.;

in tutti i successivi provvedimenti (sia quelli emessi a fine anno 2007 sia quelli emessi nel 2009) con cui sono stati concessi i finanziamenti integrativi, oggetto di contestazione nel presente giudizio.

Non può, pertanto, minimamente dubitarsi che i competenti Organi dell'assessorato fossero tenuti all'osservanza di tali essenziali prescrizioni generali, tanto più che esse erano state formalmente accettate anche dagli Enti di Formazione interessati.

Tenuto conto dei predetti elementi, risultano, quindi, palesemente pretestuose ed inconferenti le affermazioni, contenute in quasi tutti gli atti d'appello, secondo cui la circolare n.6 dell'11.6.2004 avrebbe perso efficacia dopo il 31.12.2006.

A parte il fatto che non risulta dimostrato che dopo tale data siano state emanate prescrizioni generali aventi contenuto diametralmente opposto a quello della predetta circolare (in modo da consentire "ex post" indiscriminate concessioni di finanziamenti integrativi, "ad libitum" degli Enti di Formazione interessati), la stessa circostanza che le "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi", diramate con la circolare n.6 dell'11.6.2004, siano state espressamente richiamate in tutti i provvedimenti sopra indicati (emessi successivamente al 31.12.2006) dimostra inequivocabilmente le perduranti validità ed efficacia dei principii fondamentali ivi espressi.

Va, infine, sottolineato, "ad abundantiam", che la persistente vigenza della circolare n.6 dell'11.6.2004 è stata esplicitamente riconosciuta persino nei recenti decreti emessi nel 2013 dal dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale, con cui l'Amministrazione ha ritenuto di dover revocare in autotutela i finanziamenti integrativi

(oggetto di contestazione nel presente giudizio di responsabilità amministrativa) erogati agli Enti a fine anno 2007 e nel corso del 2009.

In tali decreti del 2013, infatti, si menziona la "circolare assessoriale n.6 dell'11.6.2004... la cui validità è prorogata sino all'emanazione di nuove disposizioni".

Ciò assodato, il Collegio Giudicante ritiene, altresì, che non possa rinvenirsi alcuna legittimazione all'indiscriminata concessione di finanziamenti integrativi postumi nell'art. 9 della L.R. n.21/2007, secondo cui le economie realizzate sugli stanziamenti finalizzati, in base alla L.R. n.24/1976, all'espletamento delle attività di formazione professionale possono essere reiscritte in bilancio per essere destinate ad altri interventi in materia.

Infatti, come già evidenziato dal Giudice di primo grado nonché da questa Sezione d'Appello nella sentenza n.259/2013, una corretta esegesi (da effettuarsi anche alla luce dei fondamentali canoni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, chiaramente enunziati nell'art. 1 della L. n.241/1990 e costituenti logici corollari del principio di "buon andamento della Pubblica Amministrazione", che è stato consacrato nell'art. 97 della Costituzione) induce a ritenere che:

il legislatore non abbia affatto inteso consentire che le economie realizzate ed accertate possano essere utilizzate dall'Amministrazione per erogare finanziamenti integrativi a qualsivoglia Ente, che (dopo aver avuto assegnata la propria quota di risorse) riferisca di aver effettuato spese in misura maggiore rispetto a quella che era stata da esso stesso preventivata in sede di partecipazione alla selezione ad evidenza pubblica e che era stata autorizzata dalla medesima Amministrazione, previa effettuazione di una rigorosa e complessa istruttoria, in sede di ammissione al finanziamento disposto con l'approvazione del P.R.O.F. annuale;

la norma contenuta nell'art. 9 della L.R. n.21/2007 vada, invece, razionalmente interpretata nel senso che le economie realizzate possano essere reiscritte in bilancio per

essere destinate, in osservanza dei fondamentali canoni di sana programmazione, di economicità, di efficienza e d'ineludibile trasparenza, esclusivamente all'effettuazione di nuovi interventi formativi, finalizzati a soddisfare preminenti interessi pubblici, da definirsi secondo le modalità e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge (v., in particolare, l'art. 6 della L.R. n.24/1976).

Le argomentazioni e le conclusioni sopra esposte valgono indubbiamente anche per le ipotesi in cui, mediante l'erogazione di finanziamenti integrativi, s'intendesse sopperire a maggiori costi per il personale, che l'Ente di Formazione asserisca d'aver sostenuto.

Il costo del personale costituisce, infatti, una delle componenti della spesa, che dev'essere accuratamente preventivata, assieme alle altre, in sede di elaborazione della proposta che lo stesso Ente di Formazione si accinge a sottoporre all'esame dell'Amministrazione e che quest'ultima deve ponderatamente valutare in sede di verifica dell'ammissibilità dell'inserimento dell'Ente nel P.R.O.F. annuale.

Eventuali maggiori costi che l'Ente di Formazione affermi d'aver sostenuto per il personale non possono, quindi, comportare automaticamente la conseguenza che l'Amministrazione regionale sia, comunque, tenuta a sopportare oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli che erano stati preventivati su proposta dello stesso Ente.

Opinare diversamente equivarrebbe, in dispregio dei più elementari canoni di razionalità e di "buona amministrazione", a vanificare qualsiasi forma di doverosa programmazione della gestione delle risorse finanziarie pubbliche e ad agevolare il verificarsi di fenomeni di sperpero ingiustificabile.

D'altro canto, le parti appellanti rispettivamente interessate non hanno specificato e dimostrato nei loro gravami, con riferimento a ciascuno dei vari Enti cui furono a suo tempo concessi i finanziamenti integrativi, quali sarebbero state le "condizioni particolari" (di cui all'art. 6 della L.R. n.24/1976), ossia eccezionali, straordinarie e non prevedibili "ex

ante", che avrebbero fatto lievitare i costi del personale e/o quelli di gestione, rispetto a quelli previsti in sede d'approvazione del P.R.O.F. 2007, e che pertanto, a loro avviso, avrebbero potuto, in qualche modo, giustificare le assegnazioni postume dei finanziamenti "extrabudget".

Va, inoltre, sottolineato che neppure nei provvedimenti con i quali vennero concessi i finanziamenti integrativi sono state specificate quali fossero tali "condizioni particolari".

D'altro canto, contrariamente a quanto asserito dalla dott.ssa Di Bartolo (ex dirigente del Servizio Programmazione), eventuali inesattezze, verificatesi in sede di quantificazione di una voce di spesa riguardante qualcuno degli Enti, avrebbero dovuto essere oggetto di segnalazione e di correzione durante la lunga fase istruttoria propedeutica all'approvazione definitiva del P.R.O.F., non potendo costituire valido motivo, in base a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n.24/1976, per procedere a modifiche postume del P.R.O.F. già in vigore.

Il Collegio Giudicante reputa, pertanto, che non siano meritevoli di censura le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado in ordine alla sussistenza delle illegittimità produttive di danno erariale, che hanno caratterizzato, in linea generale, i procedimenti seguiti ed i provvedimenti emessi per la concessione dei finanziamenti integrativi.

*****

3) A questo punto debbono essere esaminate le doglianze prospettate dai vari soggetti appellanti in ordine:

alla sussistenza, ravvisata dalla Sezione di primo grado, di un effettivo nesso di causalità o concausalità tra i comportamenti da ciascuno tenuti e le partite di danno erariale, rispettivamente, contestate dalla Procura;

alla ravvisabilità in tali comportamenti di profili di colpa grave.

*****

In tale ambito, il Collegio Giudicante ritiene di dover esaminare, in primo luogo, la posizione di Lombardo Raffaele.

Orbene, risulta dagli atti che il Lombardo, già presidente della Regione Siciliana, si trovò a ricoprire per un breve periodo nel giugno 2009 (nelle more della costituzione di una nuova Giunta regionale), tra le altre, anche la carica di assessore "ad interim" all'Istruzione ed alla Formazione Professionale.

In tale contesto, egli non emanò alcuno dei decreti contenenti modifiche al P.R.O.F. 2007, con cui vennero previste ed autorizzate integrazioni finanziarie postume a favore di vari Enti di Formazione.

Egli si limitò, infatti, ad apporre una firma, non accompagnata da alcuna dicitura avente valenza approvativa, su un promemoria che era stato predisposto dal Servizio Programmazione ed era stato sottoscritto dal dirigente generale.

Si trattò, quindi, di una "mera presa d'atto" da parte sua, non avente alcuna concreta efficacia giuridica.

Ciò trova puntuale ed inequivocabile conferma nel fatto che la pratica, rimasta all'epoca inesitata, venne successivamente sottoposta all'esame del nuovo assessore Luigi Gentile, il quale, effettuate le proprie valutazioni, emanò il decreto n.1804 del 28.7.2009, con cui apportò rilevanti modifiche al decreto n.852 del 3.4.2007 (con cui era stato, a suo tempo, approvato il P.R.O.F. 2007), riconoscendo la spettanza di ingenti finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione "A.N.F.E. Sicilia", "CIOFS-FP" e "I.A.L.-C.I.S.L."; per complessivi € 1.281.055,26.

Appare, quindi, evidente che il Lombardo non venne ad assumere né formalmente né sostanzialmente alcun effettivo ruolo concausale nella produzione di tale partita di danno, ragion per cui la condanna al risarcimento di € 224.184,67, pronunziata a suo carico dalla Sezione di primo grado sull'erroneo presupposto (v. pag. 80) che egli avesse emesso uno

dei decreti concessivi dei finanziamenti integrativi, va annullata, in quanto sprovvista di valido fondamento giuridico.

Per effetto del proscioglimento nel merito ed ai sensi dell'art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n.203, conv. in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche ed integrazioni, si liquidano in favore del Lombardo le spese di difesa (ai fini del loro rimborso da parte della Regione Siciliana) nelle seguenti misure: € 2.000,00, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ed € 3.000,00, per quanto concerne il giudizio d'appello (somme da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A.).

*****

In secondo luogo, va esaminata la posizione di Di Francesca Salvatore (funzionario direttivo presso il Servizio Programmazione), nei cui riguardi è stata rivolta dalla Procura l'unica contestazione di aver predisposto il promemoria prot. n.3657 del 19.12.2007.

A tal proposito, il Di Francesca ha sostenuto che il predetto promemoria era stato da lui redatto, su richiesta della dirigente generale del Dipartimento dott.ssa Russo, in un momento in cui era assente la Di Bartolo (dirigente del Servizio Programmazione) ed in presenza di una situazione d'urgenza, correlata all'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2007.

Orbene, esaminando il promemoria in questione, il Collegio Giudicante rileva che il Di Francesca si limitò a trasmettere alla dirigente generale il quadro riassuntivo delle richieste dei finanziamenti integrativi che erano state, sino ad allora, inoltrate al Servizio Programmazione, osservando, altresì, in maniera del tutto ovvia, che gli eventuali impegni di spesa sarebbero potuti avvenire prima della scadenza dell'esercizio finanziario e limitatamente alle risorse ancora disponibili (assai inferiori rispetto all'ammontare complessivo delle istanze pervenute).

Appare, quindi, del tutto evidente che qualsiasi valutazione in merito spettava al dirigente

generale (che, ai sensi della L.R. n.10/2000, in quel momento aveva anche il compito di sovrintendere al Settore Programmazione, data la temporanea assenza della Di Bartolo) ed all'assessore.

D'altronde, rivestendo il Di Francesca la qualifica di semplice funzionario, egli non aveva la potestà di formulare proposte o di esprimere pareri in senso tecnico, funzioni che competevano istituzionalmente al dirigente del Servizio (v. l'art. 8 della L.R. n.10/2000).

Il Collegio Giudicante ritiene, pertanto, che:

non possa essere imputato al Di Francesca alcun comportamento avente una reale efficienza concausale nella produzione della partita di danno erariale che gli è stata contestata dalla Procura ed, altresì, connotato da colpa grave nell'espletamento delle mansioni lavorative svolte;

debba essere annullata la statuizione con cui la Sezione di primo grado ha condannato il Di Francesca a pagare alla Regione Siciliana la somma di € 108.223,99.

Per effetto del proscioglimento nel merito ed ai sensi dell'art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30.9.2005, n.203, conv. in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche ed integrazioni, si liquidano in favore del Di Francesca le spese di difesa (ai fini del loro rimborso da parte della Regione Siciliana) nelle seguenti misure: € 1.500,00, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ed € 2.000,00, per quanto concerne il giudizio d'appello (somme da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A.).

*****

Per quanto riguarda le doglianze prospettate dagli altri soggetti appellanti in ordine alla problematica della sussistenza di un effettivo nesso di concausalità tra i comportamenti da essi rispettivamente tenuti e le partite di danno erariale loro contestate, il Collegio Giudicante ritiene di dover esaminare, in primo luogo, le posizioni degli ex assessori all'Istruzione ed alla Formazione Professionale Formica, Santi, Incardona Carmelo e

Gentile Luigi.

I medesimi hanno, in particolare, affermato che:

in base ai vigenti criteri generali di ripartizione delle competenze tra gli Organi di vertice politico-amministrativo e la dirigenza degli Enti Pubblici, le funzioni di tipo gestionale spettano ai dirigenti;

pertanto, il presunto danno erariale sarebbe causalmente riconducibile non ai provvedimenti emanati dagli assessori, con i quali vennero apportate modifiche al P.R.O.F. 2007, prevedendosi determinate integrazioni finanziarie a favore degli Enti di Formazione che le avevano richieste, bensì ai successivi decreti emessi dal dirigente generale pro tempore, con i quali vennero assunti i relativi impegni di spesa e disposti i pagamenti in favore dei singoli Enti.

Orbene, il Collegio Giudicante ritiene che tale tesi non sia assolutamente condivisibile per quanto concerne la peculiare fattispecie in esame.

A tal proposito, è sufficiente rammentare che la L.R. 6.3.1976, n.24, recante tuttora la normativa fondamentale vigente in materia di formazione professionale nell'ambito della Regione Siciliana, dispone espressamente, all'art. 6, che la competenza ad approvare annualmente il Piano Regionale dell'Offerta Formativa e ad apportarvi (soltanto ove si verificassero "condizioni particolari") modifiche ed integrazioni spetta istituzionalmente all'assessore preposto al ramo e non ai dirigenti.

Ad avviso del Collegio Giudicante, non v'è dubbio che, nell'espletamento di tali funzioni (comportanti l'adozione di puntuali decisioni in ordine all'approvazione della graduatoria dei progetti formativi ammissibili a finanziamento, all'inserimento o meno di ciascun Ente nel P.R.O.F., previa "rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto i profili dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei Centri di Formazione e dell'aderenza delle loro proposte ai programmi regionali", all'assegnazione ed all'eventuale redistribuzione

delle risorse finanziarie disponibili ai singoli Enti, alla verifica di eventuali "condizioni particolari" sopravvenute ecc.), l'assessore operi in qualità di Organo investito direttamente dalla legge di peculiari competenze di natura amministrativa e non politica.

D'altro canto, la conferma che nella fattispecie in esame si sia trattato effettivamente di puntuali e dettagliati provvedimenti amministrativi (e non di atti d'indirizzo politico o di direttive generali) si trae agevolmente dall'analisi del contenuto dei singoli decreti (acquisiti al fascicolo processuale) emanati dagli assessori Formica (nn. 2907, 2908 e 2909 del 21.12.2007), Incardona (n.1062 del 7.4.2009) e Gentile (n.1804 del 28.7.2009).

Appare, quindi, evidente che tali decreti si sono innestati formalmente e sostanzialmente nei procedimenti amministrativi con i quali vennero concessi i finanziamenti integrativi ai vari Enti di Formazione, costituendo, da un lato, espressione della fase decisoria (di competenza assessoriale) concernente la spettanza di una determinata ulteriore somma all'Ente interessato e, da un altro lato, configurandosi come presupposto giuridico indispensabile per la successiva assunzione, da parte del dirigente generale, dei correlativi impegni di spesa.

Non può esservi alcun dubbio, pertanto, sul fatto che i comportamenti tenuti dagli assessori ed i provvedimenti da essi emanati abbiano assunto una reale efficacia concausale nella produzione del danno erariale in questione.

Deve, infine, evidenziarsi che (come già rilevato dal Giudice di primo grado) in tale peculiare contesto non sia ravvisabile alcuna significativa valenza concausale riconducibile al parere (peraltro non vincolante), che era stato espresso, nella fase di approvazione del P.R.O.F. 2007 (avvenuta con il decreto assessoriale n.852 del 3.4.2007), dalla Commissione Regionale per l'Impiego.

*****

Il Collegio Giudicante ritiene che una notevole efficacia concausale nella produzione del

danno sia ravvisabile anche nei comportamenti tenuti dai dirigenti di settore Emanuele Antonino (preposto inizialmente all'U.O. 2 del Servizio Rendicontazione e successivamente al Servizio Gestione del Dipartimento della Formazione Professionale) e Di Bartolo Maria Carmela (preposta al Servizio Programmazione) e dai dirigenti generali Russo Alessandra nonché Monterosso Giuseppa Patrizia (per quanto riguarda quest'ultima, deve peraltro rammentarsi che l'appello da essa proposto è già stato dichiarato inammissibile per le ragioni sopra ampiamente illustrate).

Infatti, dalla disamina degli atti acquisiti si evince che l'Emanuele ha, in più occasioni (v. le note n.1664 del 20.5.2008, n.293 e n.295 del 10.2.2009, n.383 del 16.2.2009, nn. 694, 695 e 696 del 12.3.2009), dichiarato che risultavano: "congrue", "pertinenti", "plausibili", "giustificate" ecc. le richieste di finanziamenti integrativi postumi provenienti dagli Enti di Formazione interessati (alle quali si sarebbe dovuto far fronte "utilizzando le economie realizzate nel P.R.O.F. 2007"), senza mai rilevare e segnalare che tali istanze erano, in realtà, prive di qualsiasi valido fondamento giuridico, ostandovi il chiaro quadro normativo sopra ampiamente illustrato.

A sua volta, la Di Bartolo (in qualità di dirigente del Servizio Programmazione) ha, in più occasioni, redatto e poi trasmesso note e promemoria al dirigente generale ed all'assessore pro tempore, con le quali ella, da un lato, ha provveduto sostanzialmente ad avallare le richieste di finanziamenti integrativi provenienti dai vari Enti (specificando, altresì, che ad esse si sarebbe dovuto far fronte "utilizzando le economie realizzate nel P.R.O.F. 2007") e, da un altro lato, ha dato ulteriore impulso all'iter procedimentale, senza mai rilevare e segnalare che tali istanze erano, in realtà, prive di qualsiasi valido fondamento giuridico e non avrebbero potuto essere accolte, non essendosi verificate le "condizioni particolari" (ossia eventi straordinari ed imprevedibili all'epoca di approvazione del P.R.O.F.), di cui all'art. 6 della L.R. n.24/1976, ed ostandovi, altresì, le prescrizioni

contenute nella circolare n.6 dell'11.6.2004 in materia di "non incrementabilità" dei finanziamenti originariamente attribuiti.

Analoghe considerazioni valgono relativamente all'individuazione di un effettivo nesso di concausalità intercorrente tra i comportamenti tenuti dai soggetti che hanno ricoperto la carica di dirigente generale ed il danno erariale.

Infatti, anche costoro hanno avallato sostanzialmente, nell'esercizio delle proprie funzioni, le istanze di finanziamenti integrativi provenienti dai vari Enti e dato impulso ai relativi procedimenti, senza mai rilevare e segnalare che tali istanze erano, in realtà, prive di qualsiasi valido fondamento giuridico.

Inoltre, i soggetti che hanno svolto le funzioni di dirigente generale hanno provveduto ad emanare i decreti di assunzione dei relativi impegni di spesa, indispensabili per la concreta erogazione delle somme agli Enti interessati.

Il Collegio Giudicante reputa conclusivamente (condividendo le tesi della Sezione di primo grado e della Procura) che nelle sequenze procedimentali che hanno condotto alle erogazioni degli illegittimi finanziamenti integrativi abbiano influito in maniera efficiente e determinante (sia pure con le dovute distinzioni correlate alla maggiore o minore rilevanza delle funzioni rispettivamente svolte dai singoli soggetti), i comportamenti tenuti, di volta in volta, dagli assessori Formica, Incardona e Gentile e dai dirigenti generali (Russo e Monterosso) e di settore (Emanuele e Di Bartolo).

* * * * *

Proseguendo nell'esame dei motivi d'appello, il Collegio Giudicante ritiene assolutamente non condivisibili le tesi secondo le quali, anche ammettendosi l'oggettiva sussistenza delle gravi illegittimità che caratterizzarono i procedimenti ed i provvedimenti con i quali furono concessi ed erogati i finanziamenti integrativi "extrabudget", non sarebbero, tuttavia, ravvisabili profili di colpa grave nei comportamenti tenuti dai singoli amministratori e

dirigenti coinvolti nella vicenda.

A tal proposito, il Collegio Giudicante osserva che, sulla scorta di quanto sopra dettagliatamente illustrato, sia del tutto evidente che i comportamenti tenuti dai predetti assessori e dirigenti (generali e di settore) siano stati caratterizzati, di volta in volta, da profili d'inescusabile negligenza, di palese superficialità nell'espletamento delle proprie funzioni, d'ingiustificabile inosservanza del quadro normativo vigente in materia, di macroscopico disinteresse per la sana ed oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

Ovviamente, i profili di colpa grave risultano ancor più marcati per quanto riguarda i soggetti che hanno ricoperto la carica di assessore o di dirigente generale, i quali avrebbero dovuto essere assai più attenti e solerti nell'espletamento di delicate funzioni amministrative, aventi una notevolissima incidenza sulle finanze regionali (considerate le ingenti somme che venivano richieste dagli Enti a titolo di finanziamenti "extrabudget").

In tale contesto, non può, quindi, assumere alcuna concreta valenza esimente per gli ex assessori l'affermazione secondo cui essi avrebbero fatto affidamento sulle attività istruttorie che erano state svolte dai dirigenti dei competenti Servizi (Gestione, Programmazione ecc.) nonché dal dirigente generale pro tempore, ritenendo, pertanto, di poter condividere, in buona fede, il contenuto delle note, dei promemoria, dei pareri, delle proposte provenienti da tali soggetti, in cui si reputavano meritevoli di accoglimento le pretese avanzate dai vari Enti di Formazione.

In proposito, il Collegio Giudicante osserva che, essendo normativamente riservata all'assessore la decisione finale concernente le eventuali modifiche al P.R.O.F. precedentemente approvato (v. l'art. 6 della L.R. n.24/1976), il medesimo non avrebbe potuto esimersi dall'affrontare personalmente, in maniera approfondita, e dal risolvere in maniera congrua ed esaustiva dal punto di vista giuridico l'essenziale problematica

riguardante l'effettiva sussistenza o meno dei presupposti legali che avrebbero potuto concretamente consentire la concessione dei finanziamenti integrativi.

Orbene, dagli atti acquisiti al fascicolo processuale non risulta che gli ex assessori si siano comportati con il grado di diligenza necessariamente richiesto dalle delicatissime funzioni di loro competenza.

Il Collegio Giudicante ritiene, altresì, che non sia idonea ad escludere la sussistenza di profili di colpa grave nei comportamenti tenuti dagli assessori e dirigenti la circostanza che, da tempo, fosse invalsa nell'assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale la "prassi" di concedere finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione, che asserivano di aver sostenuto maggiori spese rispetto a quelle preventivate nel P.R.O.F. o, comunque, di necessitare di ulteriori risorse finanziarie per il personale impiegato nei corsi. Non v'è dubbio, infatti, che l'uniformarsi acriticamente e superficialmente ad una prassi priva di valido fondamento giuridico ed, anzi, come nella fattispecie in esame, in contrasto con il quadro normativo agevolmente conoscibile (basti pensare all'art. 6 della L.R. n.24/1976 ed alle prescrizioni generali in materia di "non incrementabilità dei finanziamenti originariamente concessi in sede d'approvazione del P.R.O.F.", contenute nella circolare n.6 dell'11.6.2004, puntualmente richiamate nel decreto di approvazione del P.R.O.F. 2007, negli atti di adesione sottoscritti dai legali rappresentanti degli Enti ecc. ecc.) costituisce indizio di ancor più marchiana negligenza e di macroscopico disinteresse per la sana ed oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

D'altronde, è ben noto che sugli amministratori e dirigenti pubblici incombe il preciso dovere di verificare, in maniera costante e sistematica, la legittimità e la congruità dei modelli comportamentali seguiti, al fine di incrementare i livelli di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di eliminare fonti di sperpero delle (sempre più esigue) risorse finanziarie pubbliche.

Ne consegue, con tutta evidenza, che, per quanto riguarda le fattispecie contestate in questo giudizio, non può assolutamente farsi applicazione diretta della norma sopra citata.

Il Collegio Giudicante ritiene, peraltro, di dover sottolineare che, ai fini di una corretta individuazione dell'effettiva portata dell'art. 17, comma 30-quater, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, vanno tenute ben presenti le modalità in cui si articola il controllo preventivo di legittimità di competenza della Corte dei Conti.

A tal proposito, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 7-quater del "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti" (approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite n.14 del 16.6.2000 e modificato dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 del 19.6.2008), l'ammissione al visto degli atti assoggettati al controllo preventivo di legittimità è di competenza del consigliere delegato, su conforme richiesta del magistrato istruttore, e non si estrinseca in una formale motivazione.

Nei casi di dissenso o di concorde richiesta di ricusazione del visto, la questione va, invece, devoluta all'esame della Sezione regionale di controllo, con le modalità previste dall'art. 3 della L. 14.1.1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

Orbene, ad avviso di questa Corte:

solamente la deliberazione dell'Organo collegiale, emessa in contraddittorio con l'Amministrazione interessata, ancorché riferita al caso concreto che era stato deferito dal competente consigliere delegato, viene a costituire espressione di una valutazione di legittimità dell'atto amministrativo, da parte della Sezione regionale di controllo, ampia e particolarmente approfondita, in quanto esposta in una specifica e dettagliata motivazione (che è, invece, assente nell'ipotesi di mera ammissione a visto del provvedimento);

ne consegue che soltanto tale motivata valutazione in ordine alla legittimità di un provvedimento amministrativo, trasfusa in un'apposita formale deliberazione, consente di ricostruire l'esatto iter logico-giuridico seguito dall'Organo di controllo e risulta, quindi,

Il Collegio Giudicante ritiene che non possa considerarsi idonea ad escludere la sussistenza della colpa grave neppure la tesi secondo la quale:

sia pure al di fuori dei procedimenti divenuti oggetto del presente giudizio di responsabilità amministrativa, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana aveva, in precedenza, ammesso a visto e registrazione alcuni provvedimenti concessivi di finanziamenti integrativi (sottoposti al suo esame, in quanto comportanti l'utilizzo anche di risorse finanziarie stanziate dall'Unione Europea), senza formulare specifici rilievi in ordine a profili d'intrinseca illegittimità di tali operazioni;

la suddetta circostanza avrebbe, quindi, contribuito a corroborare la convinzione degli amministratori e dirigenti regionali, che s'erano successivamente occupati di problematiche similari, che non vi fossero ostacoli giuridici all'attribuibilità di finanziamenti integrativi "extrabudget" agli Enti che li avessero richiesti;

in tale contesto, dovrebbe, pertanto, farsi applicazione, sia pur in via analogica, del principio recentemente introdotto dall'art. 17, comma 30-quater, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009 (integrativo del contenuto dell'art. 1 della L. n.20/1994), secondo cui: "In ogni caso, è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo".

Ciò premesso, il Collegio Giudicante osserva, in primo luogo (e ciò assume indubbiamente una valenza troncante), che i provvedimenti che sono stati contestati come illegittimi e dannosi nel presente giudizio di responsabilità amministrativa non furono sottoposti al controllo preventivo della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, in quanto (v. l'art. 2, comma 1, del D.L.vo 18.6.1999, n.200) non comportavano l'utilizzo di risorse finanziarie stanziate dall'Unione Europea, ragion per cui su di essi non è mai stato apposto alcun visto e non figurano estremi di avvenuta registrazione.

idonea, da un lato, a costituire "giurisprudenza", in grado d'assumere un'effettiva valenza di "autorevole orientamento" per l'espletamento della futura attività dell'amministrazione controllata, e, da un altro lato, ad ingenerare negli amministratori e funzionari pubblici un ponderato e giustificato affidamento in ordine alla presumibile insussistenza di profili d'illegittimità nella soluzione data ad una determinata problematica giuridica (con conseguente non ravvisabilità di colpa grave nei loro futuri comportamenti).

D'altro canto, non a caso il legislatore ha inserito nell'art. 17, comma 30-quater, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009, l'inciso "limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo".

Ciò costituisce inequivocabile conferma del fatto che, al fine di escludere la colpa grave degli amministratori e funzionari pubblici, non è affatto sufficiente che un provvedimento amministrativo (oggettivamente viziato da un profilo d'illegittimità) sia stato meramente vistato e registrato dall'Organo di controllo, occorrendo, invece, che quella specifica problematica sia stata oggetto di una motivata e formale pronunzia del medesimo Organo, come tale idonea ad ingenerare un ponderato e ragionevole affidamento in ordine alla presumibile insussistenza di una determinata illegittimità in quel provvedimento ed in altri analoghi.

Ciò assodato dal punto di vista generale e tornando all'esame delle fattispecie oggetto del presente giudizio, il Collegio Giudicante rileva che:

da un lato, la Sezione regionale di controllo non aveva mai emesso alcuna formale deliberazione contenente una motivata valutazione in ordine alla problematica dell'intrinseca legittimità o meno dei provvedimenti concessivi dei finanziamenti integrativi;

da un altro lato, gli amministratori e dirigenti regionali erano perfettamente a conoscenza delle disposizioni contenute nell'art. 6 della L.R. n.24/1976 e delle prescrizioni generali contenute nella circolare n.6 dell'11.6.2004, peraltro da essi espressamente richiamata in

Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela ed Emanuele Antonino;

debba essere accolto parzialmente, con esclusivo riferimento all'ammontare dell'onere risarcitorio posto a suo carico (€ 798.800,50, anziché € 830.638,60), l'appello proposto da Incardona Carmelo;

debbano essere accolti gli appelli proposti da Lombardo Raffaele e da Di Francesca Salvatore, con conseguente annullamento delle statuizioni di condanna pronunziate a loro carico dalla Sezione di primo grado.

In base al principio della "soccombenza legale", i predetti Formica, Gentile, Incardona, Monterosso, Russo, Di Bartolo ed Emanuele vengono condannati al pagamento, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente giudizio d'appello, così come quantificate nel dispositivo.

Resta "assorbita" ogni ulteriore questione, in quanto ritenuta dal Collegio Giudicante non influente sulla decisione degli appelli in esame.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sui gravami in epigrafe indicati (riuniti ai sensi dell'art. 335 del c.p.c.), proposti avverso la sentenza n.401/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 14.3.2014:

dichiara inammissibile l'appello proposto da Monterosso Giuseppa Patrizia (con conseguente conferma delle statuizioni di condanna emesse a suo carico dal Giudice di primo grado);

dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Procura regionale nei confronti di Esposito Loredana (in favore della quale non vengono, tuttavia, liquidate le spese di difesa per le ragioni esposte in motivazione);

rigetta integralmente gli appelli proposti da Formica Santi, Gentile Luigi, Russo

Alessandra, Di Bartolo Maria Carmela ed Emanuele Antonino (con conseguente conferma delle statuizioni di condanna emesse a loro carico dal Giudice di primo grado);

accoglie parzialmente, con esclusivo riferimento all'ammontare dell'onere risarcitorio posto a suo carico (€ 798.800,50, da maggiorarsi degli accessori, anziché € 830.638,60), l'appello proposto da Incardona Carmelo;

accoglie gli appelli proposti da Lombardo Raffaele e da Di Francesca Salvatore, con conseguente annullamento delle statuizioni di condanna pronunziate a loro carico dalla Sezione di primo grado;

liquida le spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio (ai fini del loro rimborso da parte della Regione Siciliana) in favore di Lombardo Raffaele, nella misura di complessivi € 5.000,00 (da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A.), e di Di Francesca Salvatore, nella misura di complessivi € 3.500,00 (da maggiorarsi di I.V.A. e C.P.A.);

in base al principio della "soccombenza legale", condanna i predetti Formica, Gentile, Incardona, Monterosso, Russo, Di Bartolo ed Emanuele al pagamento, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente giudizio d'appello, che vengono quantificate, a tutt'oggi, in complessivi € 16.747.32, da suddividersi tra loro in parti uguali.

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 24 e del 25 marzo 2015.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
F.to (Valter Del Rosario)	F.to (Agostino Basta)

sentenza depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 21/07/2015

Per il direttore della segreteria

(Fabio Cultrera)

F.to (Giancarlo Lentini)

Au-2

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 404 del 08 MAR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 23 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 19;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L.R. n. 1 del 9 gennaio 2013, recante "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale";

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.A. n. 852 del 3 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 10 aprile 2007 al n. 573, con il quale è stato approvato il P.R.O.F. 2007 per un costo complessivo di Euro 257.747.855,00;

VISTO il D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 3 maggio 2007 al n. 1, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato sugli obiettivi "Formazione di e II livello e alternanza scuola-lavoro" (FORM), "Formazione continua e permanente" (FC e FP) e "Formazione ambiti speciali" (FAS), ed assunto l'impegno della somma di Euro 89.627.219,34 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 28 maggio 2007 al n. 1100, con il quale sono stati sostituiti gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 78 del 22 febbraio 2007 nonché gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007 sopra citati;

VISTI i DD.AA. n. 2068 del 19 luglio 2007, n. 2141 del 2 agosto 2007 e 2360 del 27 settembre 2007, con i quali sono state apportate modifiche agli allegati "B", "C" e "D" del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 1473 del 25 luglio 2007, 1569 del 9 agosto 2007 e 1716 del 5 ottobre 2007 con i quali sono stati modificati gli allegati "A2", "B2" e "C2" del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 sopra citato;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 1911 del 24/12/2007 e 1116 del 18/06/2009 con i quali sono state

apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, di alcuni progetti di cui agli allegati "A2" "B2" e "C2" del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 sopra citato, tra cui quelli presentati da CORMORANO Felix Soc. Coop. e di seguito indicati:
IF2007A0041, recante il titolo "Multigraphic Designer" - Integrazione pari a Euro 5.472,94 (concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009) ed integrazione pari a Euro 33.122,39 (concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009);

VISTA l'informativa per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa emessa dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, prot. n. G 59029/GA del 12/09/2011, secondo cui, *inter alia*:
1. l'accettazione del finanziamento, attraverso la sottoscrizione dell'atto di adesione, costituisce per l'ente di formazione il limite massimo di spesa finanziabile dall'amministrazione regionale;
2. la predeterminazione del finanziamento da parte dell'amministrazione regionale individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato, ammesso a quello specifico finanziamento, e che lo stesso si obbliga a svolgere alle condizioni contenute nell'atto di adesione;
3. la stretta correlazione tra il decreto di finanziamento e la sua formale accettazione, quale esborso massimo esigibile per l'espletamento dell'attività di formazione finanziata, agevolmente desumibile sia sulla base del comune buon senso che in base ai principi di economicità e di sana gestione finanziaria;
4. la valenza del decreto di finanziamento che misura a priori l'utilità dell'esternalizzazione della specifica attività di formazione;
5. l'assenza di norme primarie o secondarie che legittimano l'ente privato a richiedere, e l'amministrazione regionale ad erogare, somme ulteriori rispetto a quelle predeterminate nel decreto di finanziamento originario;
6. la mancanza di regolamentazione delle integrazioni, connessa alla loro incompatibilità logica e giuridica, sia con le regole ordinarie di comune buon senso, sia con il sistema vigente dell'affidamento privato ad enti di formazione, ancorato non solo alla predeterminazione dell'importo massimo finanziabile, ma anche all'accettazione di parte dell'ente privato di formazione a svolgere il progetto formativo nei limiti del finanziamento;

VISTO l'atto di atto di citazione emesso in data 29/6/2011 dalla Procura regionale per la Sicilia della Corte dei Conti, con cui sono stati citati in giudizio CINTORRINO Mario, Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale all'epoca dei fatti, CAMPO Gesualdo, Dirigente Generale dell'indicato Assessorato, VERDE Maria Jose e MAISANO Marcello, Dirigenti del Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'indicato Assessorato e FIORINO Caterina, Dirigente della Ragioneria chiedendone la condanna al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di Euro 1.742.356,44, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per i motivi ivi meglio indicati.

VISTA la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012, con la quale la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in accoglimento delle tesi della Procura Regionale della Corte dei Conti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativa, per i motivi ivi meglio indicati ed ha pertanto condannato i soggetti sopra indicati al pagamento dell'importo

complessivo di Euro 1.481.968,84, detratto l'importo di cui previamente recuperato dall'Amministrazione pari ad Euro 260.387,60, corrispondente all'integrazione del finanziamento disposta in favore dell'A.N.F.E. - Delegazione Regionale Sicilia;

VISTA l'informativa per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa emessa dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 28/09/2012 (Istruttoria n. V2012/00547/GA), con cui, reiterando le medesime motivazioni a supporto della precedente informativa e della conseguente sentenza sopra indicata, ha contestato l'intervenuta integrazione del finanziamento concesso in favore di CORMORANO FELIX Soc. Coop. a valere sul P.R.O.F. 2007;

CONSIDERATO che l'annullamento in autotutela degli atti amministrativi di concessione delle integrazioni costituisce atto dovuto per l'amministrazione regionale "*atteso che l'interesse pubblico alla sua adozione è in re ipsa, stante l'esborso di denaro pubblico senza titolo, e non essendo rinvenibile alcuna situazione di affidamento oggettivo in capo al beneficiario, che non può discendere da un atto illegittimo*" (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 28 gennaio 2013, n. 559; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 9 dicembre 2010, n. 8639);

RITENUTO che secondo la giurisprudenza costante "*il recupero dell'indebito è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, che non richiede specifica motivazione atteso che l'interesse pubblico è in re ipsa in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo*" (così: Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 10 maggio 2012, n. 2704; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 10 maggio 2011 n. 2704; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 16 settembre 2011 n. 5334; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 11 dicembre 2012, n. 6343; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 232 del 17 gennaio 2011; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 14 giugno 2012, n. 3528);

CONSIDERATO che sulla scorta del principio di diritto fissato dalla Corte dei Conti con la citata sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012 si configura nella fattispecie un indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 cod. civ., per il quale l'Amministrazione regionale, che ha eseguito il pagamento non dovuto, ha l'obbligo di recuperare ciò che ha pagato;

VISTA la nota prot. n. 6083 del 25/01/2013, trasmessa tramite due raccomandate all'indirizzo risultante dalla CCIAA di Catania e dalla banca dati custodita presso il Servizio VII Accreditamento del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, nonché trasmessa via PEC all'indirizzo cormoranofelix@pec.it quest'ultima ricevuta da CORMORANO FELIX Soc. Coop. Palermo in data 20/02/2013, con la quale sulla scorta della illegittimità delle integrazioni sancita dalla Corte dei Conti con sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012, il Dirigente Generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento e ritiro in autotutela del provvedimento di integrazione e contestuale recupero delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti assegnati al predetto Ente nell'ambito del P.R.O.F. 2007 per un totale di Euro 38.595,33, secondo quanto di seguito riepilogati:

<u>PROF 2007- integrazioni concesse con DD.DD.GG. nn. 1911 del 24/12/2007 e 1116 del 18/06/2009</u>

IF2007A0041, recante il titolo "Multigraphic Designer" - integrazione pari a Euro 5.472,94 (concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009) ed integrazione pari a Euro 33.122,39 (concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009);

RILEVATO che CORMORANO FELIX Soc. Coop. non ha riscontrato la nota prot. n. 6023 del 25/01/2013, ricevuta in data 20/02/2013;

RITENUTO di assumere un provvedimento definitivo conforme a quella previsionale comunicato all'Ente, tenuto conto della fondatezza dell'iter logico-giuridico caratterizzante la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, i cui principi enunciati non possono che ritenersi applicabili a qualsiasi integrazione di finanziamento di analoga natura;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte:

Art. 1

Sono annullati i DD.DD.GG. nn. 1116 del 18/06/2009 e 1911 del 24/12/2007, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, dei seguenti progetti presentati da CORMORANO FELIX Soc. Coop. e di seguito indicati:
IF2007A0041, recante il titolo "Multigraphic Designer" - integrazione pari a Euro 5.472,94 (concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009) ed integrazione pari a Euro 33.122,39 (concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009).

Art. 2

È ingiunto all'Ente CORMORANO FELIX Soc. Coop. l'immediato versamento sul capitolo di entrata 000724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 38.595,33.

Art. 3

È disposto il recupero coatto delle somme di cui al precedente Art. 2, trascorso infruttuosamente il termine ivi indicato.

Art. 4

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Istruzione e Formazione Professionale per la registrazione. Sarà trasmesso, altresì, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale n. 10/1991 e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

Au 3

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 387 del 14 MAR 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 3 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 152 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L.R. n. 1 del 9 gennaio 2013, recante "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale";

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliano FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 « Avvio e Gestione delle attività » la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 611 del 27/02/2013, con cui, per i motivi ivi meglio indicati, sono stati annullati i DD.DD.GG. nn. 1911 del 24/12/2007 e 1116 del 18/06/2009, nella parte in cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, dei seguenti progetti presentati da A.R.A.M. – Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea e di seguito indicati:
- IF2007A0008 dal titolo "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (FORM)" integrazione pari a Euro 92.620,92 concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 ed Euro 166.607,75 concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009;
- IF2007B0257 dal titolo "LONG LIFE EDUCATION" - integrazione pari a Euro 45.024,06 concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 ed Euro 52.508,49 concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009;
- IF2007C0136 dal titolo "FORM E SERV SOCIALI" - integrazione pari a Euro 156.619,40 concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 ed Euro 487.856,12 concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009,

ingiungendo l'immediato versamento dell'importo complessivo di Euro 1.001.236,74 sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto decreto;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella parte motiva del D.D.G. n. 611 del 27/02/2013 è stata rilevata l'assenza di osservazioni pervenute da parte di A.R.A.M. – Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea, in riscontro alla nota prot. n. 6057 del 25/01/2013, recante *"Atto stragiudiziale di invito, diffida e messa in mora per la restituzione delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti assegnati ai progetti nell'ambito del PROF 2007"*;

VISTA la nota in entrata prot. n. 17551 del 13/02-14/03/2013, con cui A.R.A.M. – Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea ha trasmesso osservazioni in riscontro alla nota prot. n. 6057 del 25/01/2013;

RITENUTO che le osservazioni presentate avverso l'avvio del procedimento finalizzato al recupero delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti

assegnati al predetto Ente nell'ambito del P.R.O.F. 2007 non conducono ad assumere una decisione definitiva diversa da quella previamente comunicata all'Ente, tenuto conto della fondatezza dell'iter logico-giuridico caratterizzante la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e della giurisprudenza amministrativa richiamata nel D.D.G. n. 611 del 27/02/2013, i cui principi enunciati non possono che ritenersi applicabili a qualsiasi integrazione di finanziamento di analoga natura;

RITENUTO conseguentemente di confermare le disposizioni contenute nel D.D.G. n. 611 del 27/02/2013, reiterandone il medesimo articolato;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

A conferma di quanto disposto con il precedente D.D.G. n. 611 del 27/02/2013, sono annullati i DD.DD.GG. nn. 1911 del 24/12/2007 e 1116 del 18/06/2009, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, dei seguenti progetti presentati da A.R.A.M. – Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea e di seguito indicati:

- IF2007A0008 dal titolo "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (FORM)" - integrazione pari a Euro 92.620,92 concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 ed Euro 156.607,75 concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009;
- IF2007B0257 dal titolo "LONG LIFE EDUCATION" - integrazione pari a Euro 43.024,00 concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 ed Euro 52.508,49 concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009;
- IF2007C0136 dal titolo "FORM E SERV SOCIALI" - integrazione pari a Euro 156.519,40 concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 ed Euro 487.858,12 concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009.

Art. 2

È ingiunto all'Ente A.R.A.M. – Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea l'immediato versamento sul capitolo di entrata 903724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 1.001.236,74.

Art. 3

È disposto il recupero coatto delle somme di cui al precedente Art. 2, trascorso infruttuosamente il termine ivi indicato.

Art. 4

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Istruzione e Formazione Professionale per la registrazione. Sarà trasmesso, altresì, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale n. 10/1991 e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

Acc. 4

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 970 del 26 MAR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L.R. n. 1 del 9 gennaio 2013, recante "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale";

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliano FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 676 del 05/03/2013, con cui, per i motivi ivi meglio indicati, è stato annullato il D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009, nella parte in cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, dei seguenti progetti presentati da CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) e di seguito indicati:
IF2007A0030 dal titolo "TORM FORMAZIONE I E II LIVELLO" - integrazione pari a Euro 260.000,00;
IF2007B0257 dal titolo "FOC" - integrazione pari a Euro 44.940,12;
IF2007C0136 dal titolo "FAS" - integrazione pari a Euro 1.243.819,00,
ingiungendo l'immediato versamento dell'importo complessivo di Euro 1.548.759,12 sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto decreto;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella parte motiva del D.D.G. n. 676 del 05/03/2013 è stata rilevata l'assenza di osservazioni pervenute da parte di CEFOP in Amministrazione Straordinaria, in riscontro alla nota prot. n. 6097 del 25/01/2013, recante *"Atto stragiudiziale di invito, diffida e messa in mora per la restituzione delle somme percepite a titolo di integrazione al finanziamento assegnati ai progetti nell'ambito del PROF 2007"*;

VISTA la nota ricevuta dall'Amministrazione regionale in data 26/02/2013, registrata in data 18/03/2013, con cui CEFOP in Amministrazione Straordinaria ha trasmesso osservazioni in riscontro alla nota prot. n. 6097 del 25/01/2013, seppur tardivamente rispetto al termine di 15 giorni ivi indicato;

RITENUTO che le osservazioni seppur tardivamente presentate avverso l'avvio del procedimento finalizzato al recupero delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti assegnati al predetto Ente nell'ambito del P.R.O.F. 2007, vadano confutate con ulteriore provvedimento, seppur, nel merito, non conducono ad assumere una decisione definitiva diversa da quella previamente comunicata all'Ente, tenuto conto della fondatezza dell'iter logico-giuridico

caratterizzante la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e della giurisprudenza amministrativa richiamata nel D.D.G. n. 676 del 05/03/2013, i cui principi enunciati non possono che ritenersi applicabili a qualsiasi integrazione di finanziamento di analoga natura;

RITENUTO conseguentemente di confermare le disposizioni contenute nel D.D.G. n. 676 del 05/03/2013, reiterandone il medesimo articolato;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

A conferma di quanto disposto con il precedente D.D.G. n. 676 del 05/03/2013, è ammesso il D.D.G. n. 1316 del 18/06/2009, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, dei seguenti progetti presentati da CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) e di seguito indicati:
- IF2007A0030 dal titolo "FORM FORMAZIONE I E II LIVELLO" - integrazione pari a Euro 260.000,00;
- IF2007B0257 dal titolo "FOC" - integrazione pari a Euro 44.940,12;
- IF2007C0136 dal titolo "FAS" - integrazione pari a Euro 1.243.819,00.

Art. 2

È ingiunto all'Ente CEFOP in Amministrazione Straordinaria l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 1.348.759,12.

Art. 3

È disposto il recupero coatto delle somme di cui al precedente Art. 2, trascorso infruttuosamente il termine ivi indicato.

Art. 4

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Istruzione e Formazione Professionale per la registrazione. Sarà trasmesso, altresì, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale n. 10/1991 e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

All. 5

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 6466 del 10 DIC. 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L.R. n. 9 del 15/05/2013, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale";

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 707 del 08/03/2013, con cui per i motivi ivi meglio indicati sono stati annullati i DD.DD.GG. nn. 1116 del 18/06/2009 e 1911 del 24/12/2007, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento relativo al PROP 2007, assumendone il relativo impegno, del seguente progetto presentato da CORMORANO Felix Soc. Coop.:
- IF2007A0041, recante il titolo "Multigraphic Designer" - integrazione pari a Euro 5.472,94 (concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007) ed integrazione pari a Euro 33.122,39 (concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009), ingiungendo l'immediato pagamento dell'importo di euro 38.595,33 sul capitolo di spesa 003724, Capo X, entro 30 giorni dalla notifica del predetto Decreto;

VISTO il D.D.S. n. 6169 del 06/12/2013, con cui, per i motivi meglio indicati, è stata riconosciuta per il progetto IF2008A0069 a seguito di rendicontazione, la somma di Euro 143.279,81, accertando un credito in favore dell'Ente CORMORANO Felix Soc. Coop. pari a Euro 11.084,31;

RITENUTO necessario, in linea con quanto disposto con il D.D.G. n. 707 del 08/03/2013, incamerare la predetta somma di Euro 11.084,31, a titolo di acconto della maggiore somma dovuta dall'Ente CORMORANO FELIX Soc. Coop., procedendo alla liquidazione in favore della Regione Siciliana della somma illegittimamente erogata, disponendo che il residuo importo di Euro 27.511,02 sarà recuperato sui primi mandati di pagamento erogati in favore del predetto Ente;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata la somma di Euro 38.595,33 sul capitolo di spesa 003724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 11.084,31 e si autorizza l'emissione di mandato di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 003724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, a valere sul saldo spettante della voce gestione – progetto IF2008A0069 - pari a Euro 11.084,31.

Art. 3

Il residuo importo di Euro 27.511,02 sarà recuperato sui primi mandanti di pagamento erogati in favore di CORMORANO Felix Soc. Coop.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

All. 6

Procura Regionale
della Corte dei Co.
SEGRETERIA

Depositato il 28 SET. 2

REPUBBLICA ITALIANA

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE
GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
PER LA REGIONE SICILIANA

CONTESTAZIONE DI RESPONSABILITA'
ED INVITO A DEDURRE

(art. 5, D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito in L. 14 gennaio 1994 n. 19)

-5 OTT. 2

Il Pubblico Ministero

Letti gli atti dell'istruttoria V2012/00547/GA – *Ipotesi di danno erariale derivante dall'integrazione di finanziamenti a favore di vari enti di formazione professionale disposta dall'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in relazione al P.R.O.F. dell'anno 2007*";

- rilevato che allo stato degli atti sussiste danno erariale nella misura di **4.757.991,20** oltre rivalutazione e interessi, salvo variazioni in aumento e diminuzione all'esito della definizione degli accertamenti;

- ritenuto che la responsabilità amministrativa contabile può, allo stato, ascriversi ai Sigg.:

FORMICA Santi, nato a San Pier Niceto (ME) il 27 novembre 1952;
INCARDONA Carmelo, nato a Ragusa il 8 gennaio 1964;
LOMBARDO Raffaele, nato a Catania il 29 ottobre 1950;
GENTILE Luigi, nato a Raffadali (AG) il 11 novembre 1959;
RUSSO Alessandra, nata a Palermo il 12 settembre 1958;
MONTEROSSO Giuseppa Patrizia, nata a Palermo il 12 giugno 1967;
DI BARTOLO Maria Carmela, nata a Mussomeli (CL) il 25 settembre 1959;
DI FRANCESCA Salvatore, nato a Cefalù il 19/10/1964;

P.C.C.

P.C.C.

P.C.C.

- ESPOSITO Loredana, nata a Palermo il 01 settembre 1954;
- EMANUELE Antonino, nato a Capo d'Orlando (ME) il 9 dicembre 1952;

DELIBAZIONE SOMMARIA DEL FATTO

I. PREMESSA -

Il procedimento in esame costituisce uno stralcio ove sono confluiti gli approfondimenti istruttori curati da funzionari nominati ex art. 2 L. 19/94 nonché dalla Guardia di Finanza, e scaturiti dal procedimento V2011/00483/GA definito con citazione a giudizio per il danno erariale derivante dalla erogazione *sine titulo* di finanziamenti integrativi rispetto al decreto di finanziamento originario, disposti nel 2010 in favore dell'ente di formazione professionale A.N.F.E.

Nella presente istruttoria si contesta la medesima ipotesi di danno erariale per cui è stata disposta la citazione a giudizio, ma con un ambito soggettivo e cronologico differente, in quanto comprende le fattispecie di danno erariale derivanti dalla erogazione di somme *sine titulo* in beneficio di vari enti di formazione professionale, ad integrazione dei finanziamenti in loro favore disposti per il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno 2007 (nel prosieguo indicato quale PROF 2007).

Quanto alle acquisizioni istruttorie, va rilevato che, mentre i funzionari nominati ex art. 2 L. 19/94 hanno depositato autonoma relazione sulle condotte illecite e sui danni erariali scaturiti dalle integrazioni al PROF 2007, la Guardia di Finanza ha rassegnato una informativa comprensiva anche dei danni erariali scaturiti dalle integrazioni successive al PROF 2007; conseguentemente nell'informativa della G.d.F. si è provveduto rendere non ostensibili le risultanze istruttorie estranee al danno erariale che si contesta nel presente procedimento.

Per mera completezza va evidenziato che entrambi gli organi delegati rassegnano nel merito conclusioni sovrapponibili sia sulle condotte illecite, che sulla individuazione del danno erariale, riguardando l'unica divergenza il numero delle integrazioni riscontrate; invero, mentre la Guardia di Finanza per il PROF 2007 ha segnalato n. 76 integrazioni finanziarie per un totale di € 4.993.195,80, i funzionari della Procura Regionale per il medesimo PROF 2007 hanno segnalato n. 77 integrazioni per un totale di € 5.097.739,87; la peculiarità della fattispecie di integrazione ulteriore segnalata dai funzionari istruttori ne ha reso opportuna autonoma trattazione in separato fascicolo, previo provvedimento di stralcio.

II. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

La natura oggettiva delle acquisizioni documentali, agevolmente verificabili nel loro contenuto, consente di rassegnarne nel prosieguo una sintesi espressiva delle condotte illecite oggetto di contestazione nel presente procedimento.

In particolare è stato accertato quanto segue.

La procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei finanziamenti del PROF 2007 ha inizio con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 29 del 16/06/2006, dell'Avviso Pubblico n. 2/06/P del 09 giugno 2006.

La graduatoria definitiva dei progetti PROF 2007 ammessi a finanziamento, veniva approvata con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007, adottato dall'Assessore pro tempore On.le Santi Formica, con cui si finanziavano progetti per complessivi € 257.747.855,00.

Gli impegni di spesa per l'attuazione del PROF 2007 venivano adottati dal dirigente generale pro tempore, D.ssa Alessandra Russo.

Sotto il profilo cronologico, le procedure di integrazione relative al PROF 2007 hanno inizio immediatamente a ridosso dei decreti di finanziamento e continuano fino al 2009.

Per comodità espositiva le integrazioni finanziarie accertate possono distinguersi, in integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi a finanziamento dal PROF 2007 ed integrazioni successive alla definizione del PROF 2007.

In ogni caso tutte le integrazioni finanziarie oggetto della presente contestazione sono sintetizzabili nella sequenza:

richiesta *sine titulo* da parte degli enti di formazione di integrazione finanziaria al finanziamento in loro favore disposto per il PROF 2007 - avallo *sine titulo* della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

II.A) Integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi a finanziamento dal PROF 2007.

Il primo procedimento di integrazione finanziaria *sine titulo* risulta dalla seguente documentazione.

In data 6 giugno 2007, il Dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale, Maria Carmela Di Bartolo, trasmetteva all'Assessore Formica un "pro-memoria" (prot. 0924/PROF/2007) avente ad oggetto "Richieste di integrazioni al finanziamento e variazioni al D.A. n. 852 del 3 aprile 2007", ed in cui, oltre alle proposte di variazioni ad alcuni progetti, venivano riportate 23 richieste di vari enti, già destinatari di finanziamenti del PROF 2007, che chiedevano l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie per la voce "PERSONALE" e/o per la voce "GESTIONE".

In calce a tale nota, relativamente alle richieste di integrazione finanziaria, il Dirigente Generale, D.ssa Russo, si rimetteva alle valutazioni dell'Assessore Formica, il quale sul punto specifico delle richieste di integrazione restituiva il "pro-memoria" "*data la genericità delle richieste presentate dagli enti*" e restava in attesa di "*una dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori necessari*".

Il 09 novembre 2007, con nota "pro-memoria" prot. n. 3246, il Dirigente del Servizio Programmazione, Maria Carmela Di Bartolo, rispondeva all'Assessore rassegnando, e limitatamente a 4 enti (Consorzio Elaborando, Mathesis Italia, E.N.F.A.G.A. Palermo, M.A.C.), motivazioni empiriche di avallo delle rispettive richieste di integrazione, e predisponendo la "rettifica" al D.A. 852 del 3.4.2007 con l'assegnazione delle ulteriori risorse per i finanziamenti integrativi; in calce alla nota verivano espressi i pareri favorevoli ("si concorda") sia del Dirigente Generale, D.ssa Russo, sia dell'Assessore, On.le Formica.

Facendo seguito alle precedenti note [prot. n. 0924 del 06/06/2007 cit., prot. n. 1012 del 12/7/2007, in cui la dirigente Di Bartolo comunicava la richiesta di integrazione da parte di altri 11 enti, e l'assessore con annotazione in calce estendeva la richiesta di relazione già formulata nel promemoria 924, e prot. n. 3246 del 9/11/2007 cit.], il 19 dicembre 2007, con nota prot. n. 3657, il Funzionario Direttivo del Servizio Programmazione, Salvatore Di Francesca, indirizzava all'Assessore un nuovo "pro-memoria", in cui rappresentava di non aver avuto ancora riscontro alla richiesta di rendicontazione dei progetti degli enti che avevano fatto richiesta di integrazione al finanziamento per un ammontare complessivo di € 7.098.870,93, e che la disponibilità, sul capitolo di spesa pertinente (n. 717910), era di € 1.050.242,20.

Il medesimo funzionario soggiungeva che, in ragione dell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2007 e della conseguente necessità di impegnare tempestivamente le somme ancora disponibili, riteneva "opportuno" assegnare la disponibilità residua di € 1.050.242,20 esclusivamente in favore degli Enti richiedenti l'integrazione del finanziamento per la voce di spesa "PERSONALE", ed in quota proporzionale agli importi richiesti.

In calce alla citata proposta del funzionario Di Francesca, il Dirigente Generale, Dott.ssa Alessandra Russo, concordava sull'impegno contabile tempestivo ma subordinava il pagamento delle somme alla relativa verifica nei rendiconti; di seguito l'Assessore Formica apponeva la dicitura "Visto, si concorda".

Il 20 dicembre 2007, con nota prot. n. 4756, il dirigente della U.O. 2 del Servizio Rendicontazione, Dott. Antonino Emanuele, trasmetteva al Servizio Programmazione per C.

richieste risultanze trimestrali solo nei confronti dell'ente ISSTREF, ritenendo congruo un "fabbisogno aggiuntivo" di € 52.000,00 per le spese del "Personale".

Quindi, facendo seguito alle proposte degli uffici competenti a loro volta precedute, come si è visto, dalle richieste di integrazione avanzate dai vari enti, l'Assessore pro tempore, On.le Formica decretava, senza alcuna motivazione giuridicamente rilevante, una serie di integrazioni finanziarie a favore di enti già definitivamente finanziati per il PROF 2007. -

In particolare.

i) Con D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, l'assessore decretava l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- C&B S.r.l. nella misura di € 45.022,36, per la voce "Costo personale", inerente il progetto prot. 0190 intitolato "Lo sviluppo di professionalità nel settore informatico";
- ISSTREF nella misura di € 52.000,00, per la voce "Costo personale", inerente il corso prot. 0369 intitolato "Formazione per l'integrazione sociale".

Le due integrazioni comportavano un maggiore onere per l'importo di € 97.022,36 sul capitolo n. 717910 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

ii) Con D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, l'assessore, richiamando le proprie determinazioni apposte in calce al citato pro-memoria n. 3246 del 9 novembre 2007, decretava l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- Consorzio E-labor@ndo nella misura di € 55.370,00, per la voce "Costo personale", inerente il progetto prot. 0647 intitolato "Esperto nella valorizzazione e promozione turistica locale", nonché nella misura di € 26.488,00, per la voce "Costo personale", inerente il progetto prot. 0649 intitolato "Responsabile aziende agrobiologiche";
- MATHESIS Italia S.r.l., nella misura di € 5.562,00 per la voce "Costo gestione" inerente il progetto prot. n. 0805 intitolato "Dios Kuroi";
- M.A.C. – Movimento Apostolico Ciechi, nella misura di € 45.074,00 per la voce "Costo personale" inerente il progetto prot. n. 0816 intitolato "MAC SR Progetto FAS";
- ENFAGA Palermo, nella misura di € 59.128,92 per la voce "Costo gestione" inerente il progetto prot. n. 0866 intitolato "Peter Pan".

Le sopra specificate integrazioni comportavano un maggiore onere sul capitolo n. 717910 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 per un importo complessivo di € 191.622,92;

P.C.C. P.C.C.

iii) Con D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, l'assessore, richiamando le propaie determinazioni apposte in calce al citato pro-memoria n. 3657 del 19 dicembre 2007, decretava l'integrazione del finanziamento, per l'importo corrispondente al totale delle somme disponibili al 31/12/2007 sul cap. 717910 (€ 1.050.242,20), in favore degli enti:

- INTEREFOP, nella misura di € 63.825,00, per i progetti nn. IF2007A0081, IF2007B0124 e IF2007C0177;

- ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO, nella misura di € 33.183,10, per il progetto n. IF2007C0141;

- FONDAZIONE C.A.S., nella misura di € 37.289,74 per i progetti nn. IF2007A0071, IF2007B0120 e IF2007C0173;

- CORMORANO FELIX SOC. COOP., nella misura di € 5.472,94, per il progetto n. IF2007A0041;

- GEOINFORMATICA Soc. Coop. a r.l., nella misura di € 9.166,60 per i progetti nn. IF2007A0223 e IF2007B0274;

- ASAFORM En.A.I.P Sicilia (già En.A.I.P. Trapani), nella misura di € 6.111,07, per i progetti nn. IF2007A0067, IF2007B0270 e IF2007C0169;

- ECAP AGRIGENTO, nella misura di € 129.163,24, per i progetti nn. IF2007A0050, IF2007B0100 e IF2007C0154;

- ASSOCIAZIONE POLITEIA, nella misura di € 19.689,86, per il progetto n. IF2007A0016;

- C.I.R.S. ONLUS MESSINA, nella misura di € 6.825,70, per i progetti nn. IF2007A0038 e IF2007C0149;

- ECAP PALERMO, nella misura di € 28.481,30, per i progetti nn. IF2007A0054, IF2007C0156 e IF2007B0104;

- ENDOFAP, nella misura di € 12.986,77, per i progetti nn. IF2007A0068 e IF2007C0170;

- En.A.I.P. Palermo, nella misura di € 16.523,65, per il progetto n. IF2007A0064;

- I.R.A.P.S., nella misura di € 75.157,12, per i progetti nn. IF2007B0275, IF2007C0316 e IF2007A0073;

- ANFE Catania, nella misura di € 111.262,29, per i progetti nn. IF2007C0133, IF2007A0006 e IF2007B0093;

- ASSOCIAZIONE ERIS, nella misura di € 7.530,34, per il progetto n. IF2007A0015;

- A.R.A.M., nella misura di € 294.264,38, per i progetti nn. IF2007A0008, IF2007B0257 e IF2007C0136;

- E.CO.FORM. - CISAL, nella misura di € 58.687,95, per i progetti nn.IF2007A0044 e IF2007C0151;

- A.N.F.E. Siracusa, nella misura di € 11.806,88, per i progetti nn. IF2007B0255 e IF2007C0135;

- CE.SI.FO.P., nella misura di € 81.059,20, per i progetti nn. IF2007A0031, IF2007B0266 e IF2007C0146;

- IRIPA SICILIA, nella misura di € 21.197,01, per i progetti nn. IF2007A0082 e IF2007B0126;

- Consorzio NOE', nella misura di € 2.433,73, per i progetti nn. IF2007A0205 e IF2007C0305;

- En.A.I.P. Agrigento, nella misura di € 4.889,87, per i progetti nn. IF2007A0061 e IF2007C0163;

- C.F.P. "SAN PANCRAZIO" ONLUS, nella misura di € 6.448,92, per il progetto: n. IF2007A0032;

- ECAP Caltanissetta, nella misura di € 5.045,03, per i progetti nn. IF2007A0051 e IF2007B0101;

- A.E.G.E.E. - PALERMO, nella misura di € 1.739,91, per il progetto n. IF2007C0130.

Il 24 dicembre 2007 con il D.D.G. n. 1911, il Dirigente Generale Dott.ssa A. Russo, adottava l'atto di gestione attuativo dei citati decreti assessoriali di integrazione, assumendo l'impegno di spesa per € 1.338.887,48, sul cap. 717910.

L'importo risulta, sostanzialmente, pari alla somma delle integrazioni disposte con i citati decreti assessoriali:

D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 97.022,36;

D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 191.622,92;

D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 1.050.242,20.

II.B) Integrazioni successive alla definizione del PROF 2007.

Facevano seguito, nel corso dell'anno 2008 e soprattutto 2009, numerose note del Dipartimento della Formazione Professionale, relative ad ulteriori richieste di integrazione finanziaria del PROF 2007 da parte di vari enti di formazione professionale.

P.C.C. P.C.C. P.C.C.

Avevano, così, luogo un secondo ed un terzo procedimento di integrazione finanziaria, rispetto ai precedenti caratterizzati dall'essere intervenuti successivamente all'attività di rendicontazione dei progetti finanziati con il PROF 2007, ma per il resto sovrapponibili alle precedenti integrazioni essendo connotati, come già evidenziato, dalla medesima sequenza svincolata da motivazioni giuridicamente rilevanti:

richiesta *sine titulo* da parte degli enti di formazione di integrazione finanziaria al finanziamento in loro favore disposto per il PROF 2007 - avallo *sine titulo* della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

B.1) Il secondo procedimento di integrazione ha comportato un ingentissimo esborso finanziario ed è desumibile dalle seguenti acquisizioni documentali.

Con nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 del Servizio Rendicontazione, il Dirigente U.O.2, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività svolte nel progetto n. 1999.IT.16.PO.01/3.02/7.2.4/867 (ex IF2007A0041) per le quali l'ente **Cormorano Felix** (nome non specificato nella nota) aveva chiesto una **maggiore somma di € 33.122,39** per risorse umane, "si ritiene congrua un'integrazione di € 33.122,39 per la voce personale";

Con nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009 il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente **E.N.F.A.G.A. Palermo**, appariva "plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente" in misura eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007; in particolare:

- € 17.647,82 per il progetto 1999/IT/16.1PO.011/5.03/7.2.4/030 (ex IF2007C0152);
- € 69.108,67 per il progetto IF2007A0048.

L' integrazione complessiva proposta era di **€ 86.756,49**.

Con nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente **A.R.A.M**, era "pertinente e congruo" nonché "giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura" eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007.

- € 166.607,75 per il progetto IF2007A0008;
- € 52.508,49 per il progetto IF2007B0257;
- € 487.856,12 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/5.3/7.2.4/021 (ex IF2007C0136);
- € 53.764,44 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/3.02/7.2.4/944 (ex IF2007D0002).

L'integrazione complessiva proposta era di **€ 760.736,80**.

Con nota prot. n. 383/UO2 del 16 febbraio 2009 il Dirigente del Servizio Gestione Dott. Antonino Emanuele comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente CEFOP, era "pertinente e congruo" nonché "plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente nella misura" complessiva di **€ 2.120.000,00**, così ripartita:

- € 60.000, 00 per il progetto IF2007B0096;
- €1.460.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/440 (ex IF2007C0145);
- €260.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/7.2.4/859 (ex IF2007A0030);
- € 340.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/954.

Con nota "pro-memoria" n. 325 del 18 febbraio 2009 del Servizio Programmazione il Dirigente Maria Carmela Di Bartolo, richiamando le note del Servizio Rendicontazione (prot. n. 1664 del 20 maggio 2008) e del Servizio Gestione (prot. n. 293/UO2; prot.n. 295/UO2; prot. n. 383/UO2) appena descritte, e relative alle richieste di integrazione degli enti Cormorano Felix , E.N.F.A.G.A. Palermo, A.R.A.M. e CEFOP, comunicava all'Assessore Carmelo Incardona che il fabbisogno complessivo necessario era di € 2.336.051,61 ("al netto delle economie realizzate nella voce "gestione" dei progetti del CEFOP, pari a € 324.564,07") e che il riconoscimento delle richieste di integrazione era da finanziare "mediante l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale con le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007".

Sulla nota comparivano, in calce, il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso ed il "si concorda" dell'Assessore On.le Avv. Carmelo Incardona.

Veniva, pertanto, emesso dall'Assessore Incardona il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009 che integrava il finanziamento originario per l'ulteriore importo complessivo di € 2.282.287,1[illegible]

Il D.A. n. 1062. veniva registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro il 15/06/2009 sebbene, contestualmente, con prot. n. 33511 del 15/06/2009 a firma del Direttore Capo Loredana Esposito, la stessa Ragioneria inviasse al Servizio Programmazione avvertenza n. 406 nella quale, dopo aver effettuato piccole correzioni alle integrazioni erogate all'ente ENFAGA (€ 2.060,86 in meno per il corso IF2007A0048 ed € 272,61 in meno per il corso IF2007C0152), dichiarava di non ritenere rientrante tra le spese ammissibili per il PROF 2007, l'integrazione di € 262.236,67 in favore dell'ente ARAM, poiché relativi al pagamento di arretrati contrattuali, così come evidente nel prospetto analitico allegato alla nota 295 del 10/02/2009.

Seguiva, quindi, dopo risposte alle avvertenze ed ai rilievi, il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 19 giugno 2009 al n. 984, con cui, il dirigente generale D.ssa Monterosso, modificando il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, correggeva e dava attuazione al D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, impegnando sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 la somma di € 2.373.253,13 superiore, quindi, di € 90.965,96 rispetto a quello del D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009.

Gli importi delle integrazioni concesse con il D.D.G. n. 1116 sono pari ad € 2.373.253,13.

****

B.2) Segue, infine, il terzo procedimento di integrazione finanziaria del P.R.O.F. 2007.

Con nota prot. n. 694/U.O.2 del 12 marzo 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente A.N.F.E. Palermo, "si riconosce congrua una integrazione di finanziamento" pari a:

- € 499.904,52 per il progetto mis. 3.02/842;
- € 165.637,23 per il progetto mis. 3.04/434;
- € 37.977,76 per il progetto IF2007B0254;

Concludeva, il Dirigente, che appariva "plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere" "facendo fronte con le economie realizzate nel PROF 2007".

L'integrazione complessiva proposta era di € 703.519,51.

Con nota prot. n. 695/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente Dott. Antonino Emanuele comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente

CIOFS-FP di Catania, si riteneva "pertinente e congruo" un riconoscimento pari ad € 205.525,79 eccedenti il finanziamento concesso.

Concludeva, il Dirigente, che il riconoscimento "appare plausibile e giustifica un provvedimento di integrazione di spesa" cui far fronte "con le economie realizzate nel PROF 2007".

Con nota prot. n. 696/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente Dott. Antoino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente IAL-CISL di Palermo, "si riconosce congruo una integrazione di finanziamento" pari a:

- € 196.547,25 per il progetto mis. 3.02/895;
- € 31.224,93 per il progetto mis. 3.02/977;
- € 135.769,82 per il progetto mis. 3.04/444;
- € 39.692,89 per il progetto IF2007B0123.

Concludeva, il Dirigente del Servizio Gestione, che appariva "plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere" "facendo fronte con le economie realizzate nel PROF 2007". L'integrazione complessiva proposta era di € 403.234,89.

Con nota "pro-memoria" prot. n. 1242 del 4 giugno 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo, richiamando, sia precedente pro-memoria prot. 325 del 18.2.2009 ove l'assessore pro tempore si era espresso favorevolmente in merito alle richieste di integrazioni finanziarie di alcuni enti (Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, ARAM e CEFOP sui progetti del PROF 2007), sia le note del Servizio Gestione (prot. n. 694/UO2; prot.n. 695/UO2; prot. n. 696/UO2) appena descritte e relative alle richieste di integrazione degli enti A.N.F.E. – Delegazione Regionale Sicilia, CIOFS-FP ed IAL-CISL, comunicava all'Assessore ad interim On. Raffaele Lombardo che il fabbisogno complessivo necessario era di € 1.201.055,26, e che il riconoscimento delle richieste di integrazione di quest'ente era da finanziare "mediante l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale con le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007".

Sulla nota comparivano, in calce, il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso e la firma del Presidente della Regione - On. Raffaele Lombardo, Assessore ad interim.

Veniva, pertanto, emesso il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009, registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro, in data 31 dicembre 2009, al n. 645 (scheda n. 2240) a firma dell'Assessore

P.C.C.

CIOFS-FP di Catania, si riteneva "pertinente e congruo" un riconoscimento pari ad €205.525,79 eccedenti il finanziamento concesso.

Concludeva, il Dirigente, che il riconoscimento "appare plausibile e giustifica un provvedimento di integrazione di spesa" cui far fronte "con le economie realizzate nel PROF 2007".

Con nota prot. n. 696/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente Dott. Antoino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente IAL-CISL di Palermo, "si riconosce congruo una integrazione di finanziamento" pari a:

- € 196.547,25 per il progetto mis. 3.02/895;
- € 31.224,93 per il progetto mis. 3.02/977;
- € 135.769,82 per il progetto mis. 3.04/444;
- € 39.692,89 per il progetto IF2007B0123.

Concludeva, il Dirigente del Servizio Gestione, che appariva "plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere" "facendo fronte con le economie realizzate nel PROF 2007". L'integrazione complessiva proposta era di € 403.234,89.

Con nota "pro-memoria" prot. n. 1242 del 4 giugno 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo, richiamando, sia precedente pro-memoria prot. 325 del 18.2.2009 ove l'assessore pro tempore si era espresso favorevolmente in merito alle richieste di integrazioni finanziarie di alcuni enti (Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, ARAM e CEFOP sui progetti del PROF 2007), sia le note del Servizio Gestione (prot. n. 694/UO2; prot.n. 695/UO2; prot. n. 696/UO2) appena descritte e relative alle richieste di integrazione degli enti A.N.F.E. – Delegazione Regionale Sicilia, CIOFS-FP ed IAL-CISL, comunicava all'Assessore ad interim On. Raffaele Lombardo che il fabbisogno complessivo ~~necessario era di € 1.201.055,26, e che il riconoscimento delle richieste di integrazione de quo~~ era da finanziare "mediante l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale con le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007".

Sulla nota comparivano, in calce, il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso e la firma del Presidente della Regione, On. Raffaele Lombardo, Assessore ad interim.

Veniva, pertanto, emesso il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009, registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro, in data 31 dicembre 2009, al n. 645 (scheda n. 2240) a firma dell'Assessore

P.C.C.

17	A.N.F.E. Siracusa	IF2007B0235	€ 11.806,88
18		IF2007C0135	
19	CE.SI.FO.P.	IF2007A0031	€ 81.059,20
20		IF2007B0266	
21		IF2007C0146	
22	IRIPA Sicilia	IF2007A0082	€ 21.197,01
23		IF2007B0125	
24	Consorzio NOE'	IF2007A0205	€ 2.433,73
25		IF2007C0305	
26	EN.A.I.P. Agrigento	IF2007A0061	€ 4.889,87
27		IF2007C0163	
28	C.F.P. San Pancrazio ONLUS	IF2007A0032	€ 6.448,92
29	E.C.A.P. Caltanissetta	IF2007A0051	€ 5.045,03
30		IF2007B0101	
31	A.E.G.E.E. Palermo	IF2007C0130	€ 1.739,91
32	INTEREFOP	IF2007A0081	€ 63.825,60
33		IF2007B0124	
34		IF2007C0177	
35	Associazione Nuovo Cammino	IF2007C0141	€ 33.183,10
36			
37	Fondazione CAS	IF2007A0071	€ 37.289,74
38		IF2007B0120	
39		IF2007C0173	
40	Cormorano FELIX Soc. Coop.	IF2007A0041	€ 5.472,94
41	Geoinformatica Soc. Coop. A r.l.	IF2007A0223	€ 9.166,60
42		IF2007B0274	
43	ASAFORM En.a.i.p. Sicilia	IF2007A0067	€ 6.111,07
44		IF2007B0270	
45		IF2007C0169	
46	E.C.A.P. Agrigento	IF2007A0050	€ 129.163,24
47		IF2007B0100	
48		IF2007C0154	
49	Associazione Politea	IF2007A0016	€ 19.689,86
50	C.I.R.S. Onlus Messina	IF2007A0038	€ 6.825,70
51		IF2007C0149	
52	E.C.A.P. Palermo	IF2007A0054	€ 205.681,30
53		IF2007C0158	
54		IF2007B0104	
56	Endo-fap	IF2007A0068	€ 12.986,77
57		IF2007C0170	
58	En.a.i.p. Palermo	IF2007A0064	€ 16.523,65
59	I.R.A.P.S.	IF2007B0275	€ 75.357,12
60		IF2007C0316	
61		IF2007A0073	
		Totale	€ 1.358.887,48

P.C.S.

P.C.S.

D.A. 1062 del 7/04/2009

D.D.G. 1116 del 18/06/2009

N.	ENTE	N. PROGETTO	INTEGRAZIONE
1	Cormorano FELIX Soc. Coop.	IF2007A0041	€ 33.122,39
2	E.N.F.A.G.A. Palermo	IF2007A0048	€ 67.047,81
3		IF2007C0152	€ 17.351,41
4	A.R.A.M.	IF2007A0008	€ 166.607,75
5		IF2007B0257	€ 52.508,49
6		IF2007C0136	€ 487.856,12
7	CEFOP	IF2007A0030	€ 260.000,00
8		IF2007B0096	€ 44.940,12
9		IF2007C0145	€ 1.243.819,04
		Totale	€ 2.373.253,13

D.A. 1804 del 28 luglio 2009

D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009

N.	ENTE	PROGETTO	INTEGRAZIONE
1	A.N.F.E. Delegazione Reg. Sicilia	IF2007A0005	€ 499.904,52
2		IF2007B0254	€ 37.977,76
3		IF2007C0132	€ 165.637,23
4	CIOFS-FP Sicilia	IF2007A0036	€ 205.525,79
5	IAL-CISL	IF2007A0079	€ 196.547,25
6		IF2007B0123	€ 39.692,89
7		IF2007C0175	€ 135.769,82
		Totale	€ 1.281.055,26

E' stato infine accertato che le somme impegnate con i D.D.G. 1116 del 18/06/2009 e D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009, sono state interamente corrisposte agli enti beneficiari.

Per quanto riguarda, invece, il DDG 1911 del 24 dicembre 2007, a fronte di un impegno di € 1.338.887,48, sono stati corrisposti agli enti beneficiari € 1.103.682,81.

P.S.G.

P.R.A.

DELIBAZIONE SOMMARIA IN DIRITTO

III– LA NORMATIVA.

Costituisce *ius receptum* che tra la Regione e l'ente di formazione intercorra un rapporto di servizio incentrato sull'affidamento da parte della Regione agli enti privati dell'attività di formazione professionale, rientrante tra le materie affidate dagli articoli 117 e 118 Cost. alla legislazione regionale (Cass. SS.UU., n. 20434/09; n. 14825/08); in Sicilia l'attività di formazione è stata ritenuta strutturata per legge quale servizio pubblico (Cass. SS.UU, n. 715/02; n. 2668/93).

In sostanza, la Regione esternalizza ad enti privati una attività funzionale di sua competenza, la formazione professionale, regolamentando rigorosamente detto modello di "esternalizzazione", tra l'altro, e per quello che rileva in questa sede, mediante: la disciplina dei requisiti degli enti privati di formazione, la pianificazione annuale dell'attività di formazione, la predeterminazione del budget di ciascun progetto di formazione ammesso a finanziamento, la rendicontazione di ciascun progetto.

Quindi, l'ente privato svolge l'attività di formazione professionale "*....per conto ed in sostituzione dell'Amministrazione regionale.... nel rispetto di regole inderogabili che privano sostanzialmente l'ente affidatario di ogni potere di diretta iniziativa e di apprezzabili scelte discrezionali nell'organizzazione e nel funzionamento dei corsi..*"(S.U. 2668/1993, cit).

Il principale atto che regola, per la realizzazione del P.R.O.F. 2007, contrattualmente il rapporto tra la Regione Siciliana e l'ente di formazione professionale finanziato è l'atto di adesione, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato del Lavoro e della Formazione Professionale n. 6/04/FP dell'11/06/2004, che al paragrafo II.6 "COSTI" stabilisce: " ..... *Per i progetti inseriti nel Piano regionale dell'Offerta Formativa – P.R.O.F. – il tetto massimo delle risorse riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con provvedimenti di finanziamento...*"; mentre, al paragrafo V.9. "ATTO DI ADESIONE" recita: "*Nell'ipotesi in cui l'intervento risulti ammesso a finanziamento, il rapporto con il Dipartimento regionale della Formazione Professionale sarà regolato da apposito atto di adesione, secondo il modello disponibile sul sito www.eurotnfosicilia.it che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio, pena l'inammissibilità delle spese sostenute antecedentemente, salvo quanto previsto per le attività finanziate con il P.R.O.F. al successivo § VII.8.*"

La suddetta Circolare riportante in allegato i modelli legali e, tra gli altri, il modello di atto di adesione, è stata pubblicata in G.U.R.S., Parte Prima, Supplemento Ordinario n. 31 del 23/07/2004- n. 31; il modello legale riporta nella parte delle dichiarazioni vincolanti al

A.C.C.

A.C.C.

accettazione che "*il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo di ammissione citato nel presente atto di adesione e solo provvisoriamente riconosciuto e costituisce limite massimo di spesa.*".

Con la individuazione in via preventiva da parte della Regione dell'importo finanziabile per la specifica attività di formazione professionale a cui gli enti di formazione chiedono di essere ammessi, l'ente finanziatore predetermina l'ammontare massimo del costo di quello specifico affidamento di attività formativa.

In sostanza, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni dell'attività formativa, con la predeterminazione del finanziamento la Regione individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato ammesso a quello specifico finanziamento, e che lo stesso ente privato si è obbligato a svolgere, a quelle condizioni, nell'accettazione del finanziamento.

Nessuna norma primaria o secondaria legittima l'ente privato a richiedere, e la Regione ad erogare, somme ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta di finanziamento e predeterminate nel decreto di finanziamento.

Nessuna interpretazione estensiva e assistenzialista delle norme vigenti, già all'epoca in cui sono state operate le integrazioni, era consentita, avendo la Corte costituzionale, reiteratamente e senza opinabilità alcuna, affermato il divieto di qualsiasi intervento normativo a sostegno dei livelli occupazionali degli enti di formazione (C.Cost. nn: 437/1994;407/1995;127/1996).

Ma vi è di più.

Infatti, l'avviso pubblico n. 2/06/FP del 09/06/2006, con il quale l'amministrazione regionale ha bandito la procedura ad evidenza pubblica relativa al P.R.O.F. 2007 e che, quindi, costituisce *lex specialis*, al capitolo II punto II.1. denominato prescrizioni generali, stabiliva che: "*Gli importi finanziari ai progetti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammesso a finanziamento.....*".

La mancanza di regolamentazione di siffatte integrazioni, eccepita in altro procedimento quale elemento di per sé legittimante le integrazioni medesime, è, invece, e ovviamente, connessa alla loro incompatibilità logica e giuridica, sia con le regole ordinarie di comune buon senso che ripudiano qualsiasi sistema che di fatto consenta ai privati di gestire le allocazioni di risorse pubbliche, sia con il sistema vigente dell'affidamento ad enti-privati dell'attività formativa, ancorato non solo alla predeterminazione dell'importo massimo finanziabile, ma anche all'accettazione da parte dell'ente privato di formazione a svolgere il

progetto formativo nei limiti del finanziamento.

In sostanza, non può esservi una regolamentazione delle integrazioni finanziarie ai progetti già ammessi a finanziamento, per la semplice ragione che l'elargizione di denaro pubblico senza titolo giuridico e senza alcuna utilità costituisce un atto illecito.

Va da se che un sistema giuridico incentrato sul principio di legalità ha interesse solo a regolamentare la reazione giuridica all'atto illecito e non anche, ovviamente, il procedimento costitutivo dell'atto illecito.

Nella fattispecie concreta in esame gli organi funzionali con i loro atti atipici e sine titulo hanno dato corso ad un procedimento illecito di integrazione finanziaria sine titulo con conseguente danno all'Erario; all'atto illecito atipico lesivo dell' Erario, l'ordinamento reagisce con la clausola generale che a carico degli organi funzionali prevede la responsabilità amministrativa per danno all'Erario.

IV- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

Prima ancora che costituire una trasgressione intollerabile dei principi di economicità e trasparenza tipizzati dall'art. 1 l. 241/90 s.m.i., corollari del canone costituzionale di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., qualsiasi integrazione al decreto di finanziamento originario stride con la logica spicciola del buon senso comune, secondo cui un ente privato non può gestire arbitrariamente risorse pubbliche, sostenendo, senza preventiva autorizzazione, maggiori costi per una attività autorizzata dalla Regione, e dallo stesso ente di formazione richiesta e accettata, nei limiti del budget originario di finanziamento.

A ritenere diversamente, si giungerebbe ad accettare il rischio di una – scontata - strumentalizzazione illecita dell'attività di formazione, per avallare assunzioni clientelari e/o spese di comodo con risorse pubbliche, con conseguente elusione degli obblighi di evidenza pubblica connessi ai reclutamenti di personale con risorse pubbliche, e con conseguente mortificazione del bacino di offerta di lavoro qualificato, ma svincolato dai sistemi speciali di reclutamento clientelare.

Consentire che l'ente privato possa rivendicare in sede di rendiconto, o addirittura prima del rendiconto del progetto finanziato, di aver speso più soldi rispetto al decreto di finanziamento, e che la Regione, con l'espediente dell'integrazione finanziaria all'originario finanziamento, provveda a coprire i maggiori costi non autorizzati, oltre che stridere con il senso morale comune, contrasta con i più elementari canoni di buon senso gestionale e sana gestione finanziaria, espressi dai principi di efficacia, trasparenza ed economicità di cui all'art. 1 l. 241/90 s.m.i., noti corollari dell'articolo 97 della Costituzione.

P.C.C. P.C.C. P.C.C.

Invero, stante la delicatezza insita a qualsiasi atto di un procedimento di gestione di risorse pubbliche, il disinvolto avallo delle richieste di integrazione sprovviste di un titolo giuridico a loro sostegno e di qualsiasi utilità, costituisce espressione di intollerabile leggerezza e negligenza funzionale in tutte le fasi del procedimento di integrazione.

Per mera completezza può soggiungersi che nessuna incidenza sulla sussistenza dell'elemento psicologico può avere l'esigenza occupazionale (*alias*, il mantenimento del personale assunto dagli enti privati), non potendosi allocare risorse arbitrariamente e per finalità extrafunzionali, ed avendo la stessa Corte Costituzionale reiteratamente affermato senza esitazione l'impossibilità di interventi normativi e/o interpretazioni assistenziali in favore degli enti di formazione siciliani (C.Cost. nn: 437/1994;407/1995;127/1996).

A ritenere diversamente, si dovrebbe considerare che qualsiasi motivazione politica sottostante l'atto di gestione abbia efficacia esimente nella valutazione della responsabilità amministrativa per allocazione ingiustificata di risorse pubbliche (nella specie l'elargizione di integrazioni finanziare svincolate da un titolo legale e senza alcuna preventiva analisi di economicità e di utilità dell'erogazione), giungendo così ad un circolo vizioso ove la responsabilità amministrativa, che con la sua funzione deterrente deve orientare la condotta di amministratori e/o funzionari, sarebbe elusa da chi, adeguandosi ad una scelta politica, invochi la buona fede nel conformarsi ad un'azione amministrativa illecita, ma sorretta da una volontà politica.

Ciò posto, salva la valutazione di sussistenza di elementi soggettivi costitutivi di fattispecie di altra natura ed, eventualmente, rilevanti per altra giurisdizione, ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa risultano, pertanto, connotate da una inescusabile superficialità e negligenza funzionale tutte quelle condotte che hanno determinato eziologicamente la concessione dell'indebita integrazione di finanziamenti, oggetto della presente contestazione.

Si è accertato che ciascun finanziamento integrativo prende le mosse da una richiesta *sine titulo* di integrazione da parte degli enti di formazione a cui seguono gli atti dell'Amministrazione attiva privi di un titolo giuridico legittimante, connotati da motivazioni empiriche e/o equivoche e tra loro avvinti in una sequenza procedimentale finalizzata unicamente ad avallare le richieste di integrazione sprovviste di un titolo giuridico, ed in deroga al tetto invalicabile del finanziamento originario.

La catena causale del danno erariale risulta, conseguentemente, costituita dalle condotte funzionali di impulso e/o di avallo alla richiesta di integrazione *sine titulo* e, quindi, [illegible]

dettaglio, da tutte quelle violazioni degli obblighi di servizio concretizzatesi in atti formali di impulso e/o di avallo alla richiesta di integrazione nonostante l'insussistenza di alcun titolo legale per poter riconoscere la richiesta integrazione e nonostante la totale inutilità dell'esborso integrativo.

Tali atti formali di impulso e/o di avallo da parte dell'Amministrazione attiva, per le ragioni di cui sopra espressione di massima leggerezza e negligenza funzionale, risultano adottati in sequenza logica:

- dai dirigenti pro tempore del servizio gestione, del servizio programmazione, i quali con le loro note e pro-memoria hanno sempre dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazioni *sine titulo* ; impulso e/o avallo in alcuni casi reso anche dal dirigente del servizio rendicontazione;

- dal dirigente generale che ha avallato gli atti prodromici proposti dai dirigenti dei servizi, i quali come presupposto avevano le richieste *sine titulo* degli enti di formazione, ed ha impegnato le risorse per le integrazioni *sine titulo* decretate dall'Assessore pro-tempore;

- dall'assessore pro-tempore che ha condiviso i pro-memoria contenenti le richieste di integrazione *sine titulo* ed ha adottato i decreti di integrazione finanziaria in carenza di qualsiasi titolo giuridico legittimante.

Inoltre, rilevanza eziologica sul danno accertato assume la condotta dell'organo di controllo ed in particolare la condotta del dirigente della ragioneria pro-tempore, il quale, sebbene deputato, ex artt. 9 comma 1 DPR 20.2.1998 n. 38 e 62 l.r. 10/99, al controllo anche di legalità sui decreti assessoriali e sui decreti del dirigente generale li ha, invece, registrati, in alcuni casi pur avendo effettuato dei rilievi, nonostante la carenza evidente di un titolo legale legittimante l'integrazione del finanziamento decretata dall'assessore e gestita dal dirigente generale.

In considerazione del ruolo apicale e della piena disponibilità sull'*an* della concessione dell'integrazione, maggiore efficienza causale va ravvisata nella condotta degli assessori pro-tempore, i quali hanno statuito l'integrazione dell'originario finanziamento, in carenza di qualsiasi titolo legale che legittimasse dette integrazioni e, per di più, sulla base di un'attività istruttoria fondata su presupposti giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti.

Eziologicamente equivalente alla condotta contestata all'assessore pro-tempore, risulta la condotta dei dirigenti generale pro-tempore, i quali, hanno avallato le richieste di finanziamento proposte dai dirigenti di servizio e, quindi, hanno dato tempestivamente esecuzione ai citati decreti assessoriali, impegnando le relative somme sul bilancio regionale, così gestendo risorse finanziarie in carenza di una legittimazione legale alla integrazione di

P.C.C.

P.C.C.

P.C.C.

finanziamento decretata dall'assessore.

Minore efficienza causale, ma tra loro equivalente, va, allo stato, rilevata nelle condotte dei dirigenti di servizio e di ragioneria.

Pertanto, allo stato, e salva variazione anche in *pejus* all'esito della definizione dell'istruttoria, sul complessivo danno erariale coincidente alle integrazioni effettivamente erogate, pari ad euro € 4.757.001,20 (€ 4.992.195,87- 235.194,67), la quota del 70% va ripartita in parti uguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale, mentre il rimanente 30%, in considerazione dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti uguali, tra i dirigenti che hanno avviato e dato impulso alla procedura di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

V- DANNO ERARIALE E RIPARTIZIONE PARZIARIA.

Dalla stretta correlazione tra il decreto di finanziamento e la sua formale accettazione quale esborso massimo esigibile per l'espletamento dell'attività di formazione finanziata, è agevolmente desumibile, già sulla base del comune buon senso, e, quindi, in base ai cinari principi di economicità e di sana gestione finanziaria, che il decreto di finanziamento misuri a priori l'utilità dell'esternalizzazione di quella specifica attività di formazione (in termini, da ultimo, C.Conti. Sez. Giurisd.le Sicilia n.699/2011).

Conseguentemente, non consentendo alcuna norma le integrazioni ad un decreto originario di finanziamento, non potendosi ipotizzare una utilità sopravvenuta lasciata all'arbitrio degli enti privati, i quali, dopo aver ricevuto il finanziamento ne rinnegano l'accettazione nei limiti del finanziato, richiedendo maggiori somme la cui spesa è documentata dall'ente di formazione medesimo, ma non preventivamente autorizzata dalla Regione a seguito di procedura trasparente, pubblica ed indirizzata a tutti gli enti fruitori dei medesimi finanziamenti, non ammettendo la Corte Costituzionale alcun intervento di natura assistenziale da parte della Regione Siciliana in favore degli enti di formazione professionale, costituisce danno erariale quale esborso ingiustificato e privo di alcuna utilità l'intero ammontare delle integrazioni del finanziamento, che nella fattispecie concreta in esame è risultato complessivamente pari ad euro € 4.757.001,20, somma corrispondente alle integrazioni effettivamente erogate.

Del resto, costituisce ormai *ius receptum* che quando "*..il legislatore pone agli amministratori pubblici determinati vincoli di spesa, ritenendo implicitamente non utile tutte quelle spese che non rispettino i limiti da esso posti, è sufficiente che la spesa si effettui contra*

finanziamento decretata dall'assessore.

Minore efficienza causale, ma tra loro equivalente, va, allo stato, rilevata nelle condotte dei dirigenti di servizio e di ragioneria.

Pertanto, allo stato, e salva variazione anche in *pejus* all'esito della definizione dell'istruttoria, sul complessivo danno erariale coincidente alle integrazioni effettivamente erogate, pari ad euro € 4.757.001,20 (€ 4.992.195,87- 235.194,67), la quota del 70% va ripartita in parti uguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale, mentre il rimanente 30%, in considerazione dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti uguali, tra i dirigenti che hanno avviato e dato impulso alla procedura di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

V- DANNO ERARIALE E RIPARTIZIONE PARZIARIA.

Dalla stretta correlazione tra il decreto di finanziamento e la sua formale accettazione quale esborso massimo esigibile per l'espletamento dell'attività di formazione finanziata, è agevolmente desumibile, già sulla base del comune buon senso, e, quindi, in base ai citati principi di economicità e di sana gestione finanziaria, che il decreto di finanziamento misuri a priori l'utilità dell'esternalizzazione di quella specifica attività di formazione (in termini, da ultimo, C.Conti. Sez. Giurisd.le Sicilia n.699/2011).

Conseguentemente, non consentendo alcuna norma le integrazioni ad un decreto originario di finanziamento, non potendosi ipotizzare una utilità sopravvenuta lasciata all'arbitrio degli enti privati, i quali, dopo aver ricevuto il finanziamento ne rinnegano l'accettazione nei limiti del finanziato, richiedendo maggiori somme la cui spesa è documentata dall'ente di formazione medesimo, ma non preventivamente autorizzata dalla Regione a seguito di procedura trasparente, pubblica ed indirizzata a tutti gli enti fruitori dei medesimi finanziamenti, non ammettendo la Corte Costituzionale alcun intervento di natura assistenziale da parte della Regione Siciliana in favore degli enti di formazione professionale, costituisce danno erariale quale esborso ingiustificato e privo di alcuna utilità l'intero ammontare delle integrazioni del finanziamento, che nella fattispecie concreta in esame è risultato complessivamente pari ad euro € 4.757.001,20, somma corrispondente alle integrazioni effettivamente erogate.

Del resto, costituisce ormai *ius receptum* che quando "*..il legislatore pone agli amministratori pubblici determinati vincoli di spesa, ritenendo implicitamente non utile tutte quelle spese che non rispettino i limiti da esso posti, è sufficiente che la spesa si effettui contra*

analogamente cfr App. Sic. 48/A/2007; App. Sic. 206/A/2008; App. Sic. 284/A/2008, App. Sic 196/A/2009; App. Sic. 101/A/2010; App. Sic 195/A/2010; Sez. G.le. Sic. nn. 2813/08, 283/2010, 899/2010 e 1807/2010).

Va, quindi, ribadito che, allo stato, e salva variazione anche in *pejus* all'esito della definizione dell'istruttoria, sul complessivo danno erariale oggetto di contestazione, pari ad € 4.757.001,20, la quota del 70% va ripartita in parti uguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale, mentre il rimanente 30%, in considerazione dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti uguali, tra i dirigenti e/o funzionari di servizio che hanno avviato e dato impulso alle procedure di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

Per agevolare la individuazione della responsabilità parziaria, si riporteranno di seguito gli atti dell'amministrazione attiva che, avendo dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazione *sine titulo*, hanno, unitamente all'avallo della Ragioneria nella fase di controllo, cagionato il danno contestato, pari alle somme impegnate ed effettivamente erogate.

1. D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di euro 1.338.887,48 a firma RUSSO Alessandra:

- D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007 a firma di FORMICA Santi;
- Pro-memoria prot. 0924 del 06 giugno 2007 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;
- Pro-memoria prot. 3246 del 09 novembre 2007 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;
- Pro-memoria prot. 3657 del 19 dicembre 2007 a firma DI FRANCESCA Salvatore, FORMICA Santi e RUSSO Alessandra;
- nota prot. n.4756 del 20 dicembre 2007 a firma [illegible] Antonino.

A fronte dell'impegno di euro 1.338.887,48 operato con il DDG 1911/2007, in favore degli enti di formazione beneficiari delle integrazioni risulta erogata la minor somma di euro 1.103.682,81.

2. D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13 a firma di MONTEROSSO Patrizia:

- D.A. 1062 del 07/04/2009 a firma INCARDONA Carmelo.

- nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 a firma EMANUELE Antonino;

- nota prot. n. 293/U.O.2 del 10/02/2009 a firma EMANUELE Antonino;

- nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009 a firma EMANUELE Antonino;

- nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009 a firma di EMANUELE Antonino;

-nota pro-memoria n. 325 del 18/02/2009 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO Patrizia e INCARDONA Carmelo.

3. D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26 a firma MONTEROSSO Patrizia:

- D.A. n. 1804 del 28/07/2009 a firma GENTILE Luigi;

- nota prot. n. 694/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Antonino

- nota prot. n. 695/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Antonino

- nota prot. 696/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Antonino

- nota pro-memoria prot. n. 1242 del 04/06/2009 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO G. Patrizia e LOMBARDO Raffaele.

I D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di euro 1.338.887,48, n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13 e n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26, sono stati tutti registrati presso la Ragioneria Centrale dal direttore pro-tempore ESPOSITO Loredana.

Conseguentemente il danno erariale complessivo di € 4.757.991,26 va ripartito come segue:

Assessore Formica Santi, euro 386.288,98 (= ½ del 70% Sub 1);

Assessore Incardona Carmelo, euro 830.638,60 (= ½ del 70% Sub 2);

Presidente-Assessore Lombardo Raffaele, euro 224.184,67 (= ¼ del 70% Sub 3);

Assessore Gentile Luigi, euro 224.184,67 (= ¼ del 70% Sub 3);

Dirigente Gen.le Russo Alessandra, euro 386.288,98 (= ½ del 70% Sub 1);

Dirigente Gen.le Monterosso Patrizia, euro 1.279.007,94 (= ½ del 70% Sub 2 + ½ del 70% Sub 3);

Dirigente di Servizio Di Bartolo Maria Carmela, euro 475.799,12 (= ½ del 30% Sub 1 + ½ del 30% Sub 2 + ½ del 30% Sub 3);

Funzionario Direttivo Di Francesca Salvatore, euro 118.368,28 (= ½ del 30% Sub 1);

Dirigente di Servizio Esposito Loredana, euro 475.799,12 (= ½ del 30% Sub 1 + ½ del 30% Sub 2 + ½ del 30% Sub 3);

Dirigente di Servizio Emanuele Antonino, euro 365.430,84 (= ½ del 30% Sub 3);

F.C.C. F.C.C.

INVITA

I Sigg.:

- **FORMICA Santi** (c.f. FRMSNT52S27I084V), nato a San Pier Niceto (ME) il 27 novembre 1952 ed ivi residente in via Carmine n. 10;
- **INCARDONA Carmelo** (c.f. NCRCML64A08H163Q), nato a Ragusa il 8 gennaio 1964 e residente a Vittoria (RG) in via Curtatone n. 109;
- **LOMBARDO Raffaele** (c.f. LMBRFL50R29C351L), nato a Catania il 29/10/1950 e residente a Catania in via Pacini n. 85;
- **GENTILE Luigi** (c.f. GNTLGU59S11H159A), nato a Raffadali (AG) il 11 novembre 1959 e residente ad Agrigento in via Regione Siciliana n.5;
- **RUSSO Alessandra** (c.f. RSSLSN58P52G273D), nata a Palermo il 12 settembre 1958 ed ivi residente in via Isidoro La Lumia n. 8;
- **MONTEROSSO Giuseppa Patrizia** (c.f. MNTGPP67H52G273N), nata a Palermo il 12 giugno 1967 e residente a Monreale (PA) in viale Regione Siciliana n. 70;
- **DI BARTOLO Maria Carmela** (c.f. DBRMCR59P65F830S), nata a Mussomeli (CL) il 25 settembre 1959 e residente a Palermo in via Edmondo De Amicis n. 18;
- **DI FRANCESCA Salvatore** (c.f. DFRSVT64R19C421Z), nato a Cefalù il 19/10/1964 e residente a Palermo in via Saverio Cavallari n. 6;
- **ESPOSITO Loredana** (c.f. SPSLDN54P41G273P), nata a Palermo il 01 settembre 1954 ed ivi residente in viale Emilia n. 66;
- **EMANUELE Antonino** (c.f. MNLNNN52T09B666M), nato a Capo d'Orlando (ME) il 9 dicembre 1952 e residente a Palermo in via Ferdinando Ferri n. 18;

in ordine ai fatti contestati a depositare entro il termine di gg. 40 dalla notifica della presente comunicazione le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

INFORMA

i predetti destinatari del presente invito che entro il termine di gg. 40 dalla notifica del presente invito potranno richiedere di essere sentiti personalmente nonché di prendere visione del fascicolo istruttorio e richiedere copia degli atti in esso contenuti.

COSTITUISCE IN MORA

ai sensi dell'art. 1219 c.c. e per l'effetto di cui all'art. 2943 c.c., tutti i destinatari della presente contestazione provvisoria di responsabilità, per le somme dovute all'Erario per i fatti contestati con il presente invito.

Palermo, 28 settembre 2012

Il Vice Procuratore Generale
Gianluca Albo

[illegible]
n. 24 pagine.
L'addetto

Palermo, lì 28 SET 2012

P.C.C.

P.C.C.

Alu. 7

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

L'ASSESSORE

D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36, 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25, articoli 2 e 7;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale n. 30/1997 che all'art. 24 prevede che la valutazione dei progetti formativi deve essere effettuata da apposito Comitato composto da non più di sette esperti estranei all'Amministrazione regionale, nominato con decreto assessoriale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che modifica la composizione dei Nuclei di valutazione prevista dalla legge regionale n. 30/1997, prevedendo la presenza di quattro componenti esterni e tre interni;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTO il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e successive modifiche;

VISTO il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 e successive modifiche;

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e successive modifiche;

VISTO il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000) 2346 del 2 agosto 2001 e successive modifiche;

VISTO il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20 - 21 marzo 2001 e successive modifiche;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP del 11 giugno 2004, pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 23 luglio 2004, concernente "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi";

VISTO l'avviso pubblico 9 giugno 2006, n. 2/06/FP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 16 giugno 2006, concernente "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa - 2007";

VISTO il D.A. n. 2844 del 29 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 12 gennaio 2007, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti valutati, presentati alla scadenza del 17 luglio 2006 a valere del P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa - 2007 sugli obiettivi Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro (FORM), Formazione continua e permanente (FC e FP), Formazione ambiti speciali (FAS);

VISTO il D.A. n. 425/PROF/2007 del 15 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 27 febbraio 2007 al n. 61, con il quale, nelle more dell'esame delle osservazioni, è stato approvato il P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa - 2007 provvisorio;

VISTO il D.D.G. 78 del 22 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 27 febbraio 2007 al n. 62, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n. 425/PROF/2007 sopra citato ed assunto l'impegno della somma di € 153.252.866,64 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.A. n. 852 del 3 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 10 aprile 2007 al n. 573, con il quale è stato approvato il P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa - 2007 per un costo complessivo di € 257.747.855,00, e successive modifiche;

VISTO il D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 3 maggio 2007 al n. 1, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato sugli obiettivi "Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro" (FORM), "Formazione continua e permanente" (FC e FP) e "Formazione ambiti speciali" (FAS), ed assunto l'impegno della residua somma di € 59.627.319,34 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 28 maggio 2007 al n. 1100, con il quale sono stati sostituiti gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 78 del 22 febbraio 2007 nonché gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007 sopra citati;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1820, n. 1821 e n. 1822 del 23 novembre 2007, registrati alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2007, con i quali sono stati ritenuti conformi, rispettivamente, con le misure 3.02, 3.04 e 5.03 dell'asse III "Risorse umane" del Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006, i progetti allegati agli stessi decreti;

Il funzionario direttivo: S. Di Francesco

Il Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo

Il Dirigente Generale: Dott.ssa G.Patrizia Monterosso

VISTE le determinazioni dell'On.le Assessore pro-tempore poste in calce al pro-memoria prot. n. 0924/PROF/07 del 6 giugno 2007 del Servizio Programmazione del Dipartimento Formazione Professionale con cui, in merito alle richieste di integrazione al finanziamento presentate a volere dei progetti approvati nell'ambito del P.R.O.F. 2007, data la genericità delle stesse, è stato richiesto all'Ufficio *una dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori necessari*;

VISTA la nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 con cui il Servizio Rendicontazione del Dipartimento Formazione Professionale, esaminata la nota di revisione contabile effettuata nei confronti del progetto prot. 0081 - obiettivo FORM - dell'ente Cormorano Felix soc. coop., ha ritenuto congrua l'integrazione della somma di €. 33.122,39 da assegnare a favore della voce "personale";

VISTA la nota prot. n. 293/UO2 del 10 febbraio 2009 con cui il Servizio Gestione del Dipartimento Formazione Professionale, esaminata la nota di revisione contabile effettuata nei confronti dei progetti prot. 0862, 0863, 0864 e 0865 - obiettivo FORM - e prot. 0866 - obiettivo FAS - dell'ente E.N.F.A.G.A. Palermo, ha ritenuto congrua l'integrazione della somma, rispettivamente, di €. 69.108,67 e di €. 17.647,82, da assegnare a favore della voce "personale";

VISTA la nota prot. n. 295/UO2 del 10 febbraio 2009 con cui il Servizio Gestione del Dipartimento Formazione Professionale, esaminata la nota di revisione contabile effettuata nei confronti dei progetti prot. 0427 - obiettivo FORM -, prot. 0428 - obiettivo FCeFP - e prot. 0425 - obiettivo FAS - dell'ente A.R.A.M., ha ritenuto congrua l'integrazione della somma, rispettivamente, di €. 166.607,75, di €. 52.508,49 e di €. 487.856,12, da assegnare a favore della voce "personale";

VISTA la nota prot. n. 383/UO2 del 16 febbraio 2009 con cui il Servizio Gestione del Dipartimento Formazione Professionale, esaminata la nota di revisione contabile effettuata nei confronti dei progetti prot. 0838 - obiettivo FORM -, prot. 0840 - obiettivo FCeFP - e prot. 0839 - obiettivo FAS - dell'ente CE.FO.P., ha ritenuto congrua l'integrazione della somma, rispettivamente, di €. 260.000,00, di €. 60.000,00 e di €. 1.460.000,00, da assegnare a favore della voce "personale";

VISTE le proprie determinazioni poste in calce al pro-memoria prot. n. 0325 del 18 febbraio 2009 del Servizio Programmazione del Dipartimento Formazione Professionale con cui, in merito alle richieste formulate dagli enti Cormorano Felix soc. coop., E.N.F.A.G.A. Palermo, A.R.A.M. e CE.FO.P., si riconosce l'integrazione del finanziamento ai progetti sopra citati, mediante l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul pertinente capitolo del Bilancio regionale con le modalità previste all'articolo 9 della legge regionale n. 21/2007;

CONSIDERATO che l'ammontare delle superiori richieste, al netto delle economie realizzate nella voce "gestione" dei progetti del CE.FOP., pari a €. 324.564,07, che possono essere utilmente stornate a favore della voce "personale", è pari ad €. 2.282.287,17, e che tale somma può avere copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle economie del capitolo 717910 del Bilancio della Regione;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta di quanto contenuto nei commi precedenti, di apportare le rettifiche al finanziamento assegnato ai progetti sopra citati mediante la modifica degli allegati "B" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro" (FORM), "C" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo

VISTE le determinazioni dell'On.le Assessore pro-tempore poste in calce al pro-memoria prot. n. 0924/PROF/07 del 6 giugno 2007 del Servizio Programmazione del Dipartimento Formazione Professionale con cui, in merito alle richieste di integrazione al finanziamento presentate a valere dei progetti approvati nell'ambito del P.R.O.F. 2007, data la genericità delle stesse, è stato richiesto all'Ufficio *una dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori necessari*;

VISTA la nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 con cui il Servizio Rendicontazione del Dipartimento Formazione Professionale, esaminata la nota di revisione contabile effettuata nei confronti del progetto prot. 0081 - obiettivo FORM - dell'ente Cormorano Felix soc. coop., ha ritenuto congrua l'integrazione della somma di €. 33.122,39 da assegnare a favore della voce "personale";

VISTA la nota prot. n. 293/UO2 del 10 febbraio 2009 con cui il Servizio Gestione del Dipartimento Formazione Professionale, esaminata la nota di revisione contabile effettuata nei confronti dei progetti prot. 0862, 0863, 0864 e 0865 - obiettivo FORM - e prot. 0866 - obiettivo FAS - dell'ente E.N.F.A.G.A. Palermo, ha ritenuto congrua l'integrazione della somma, rispettivamente, di €. 69.108,67 e di €. 17.647,82, da assegnare a favore della voce "personale";

VISTA la nota prot. n. 295/UO2 del 10 febbraio 2009 con cui il Servizio Gestione del Dipartimento Formazione Professionale, esaminata la nota di revisione contabile effettuata nei confronti dei progetti prot. 0427 - obiettivo FORM -, prot. 0428 - obiettivo FCeFP - e prot. 0425 - obiettivo FAS - dell'ente A.R.A.M., ha ritenuto congrua l'integrazione della somma, rispettivamente, di €. 166.607,75, di €. 52.508,49 e di €. 487.856,12, da assegnare a favore della voce "personale";

VISTA la nota prot. n. 383/UO2 del 16 febbraio 2009 con cui il Servizio Gestione del Dipartimento Formazione Professionale, esaminata la nota di revisione contabile effettuata nei confronti dei progetti prot. 0838 - obiettivo FORM -, prot. 0840 - obiettivo FCeFP - e prot. 0839 - obiettivo FAS - dell'ente CE.FO.P., ha ritenuto congrua l'integrazione della somma, rispettivamente, di €. 260.000,00, di €. 60.000,00 e di €. 1.460.000,00, da assegnare a favore della voce "personale";

VISTE le proprie determinazioni poste in calce al pro-memoria prot. n. 0325 del 18 febbraio 2009 del Servizio Programmazione del Dipartimento Formazione Professionale con cui, in merito alle richieste formulate dagli enti Cormorano Felix soc. coop., E.N.F.A.G.A. Palermo, A.R.A.M. e CE.FO.P., si riconosce l'integrazione del finanziamento ai progetti sopra citati, mediante l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul pertinente capitolo del Bilancio regionale con le modalità previste all'articolo 9 della legge regionale n. 21/2007;

CONSIDERATO che l'ammontare delle superiori richieste, al netto delle economie realizzate nella voce "gestione" dei progetti del CE.FOP., pari a €. 324.564,07, che possono essere utilmente storniate a favore della voce "personale", è pari ad €. 2.282.287,17, e che tale somma può avere copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle economie del capitolo 717910 del Bilancio della Regione;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta di quanto contenuto nei commi precedenti, di apportare le rettifiche al finanziamento assegnato ai progetti sopra citati mediante la modifica degli allegati "B" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro" (FORM), "C" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo

"Formazione continua e permanente" (FC e FP) e "D" – Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione ambiti speciali" (FAS) del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007;

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'allegato "B" – Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro" (FORM) del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 è modificato come segue:

- progetto prot. 0081 dal titolo "Multigraphic Designer" dell'ente Cormorano Felix soc. coop.: integrazione di €. 33.122,39 dell' "Importo ammissibile personale" e, conseguentemente, dell' "Importo ammissibile totale";
- progetti prot. 0862, 0863, 0864 e 0865 dal titolo "Nuovo Progresso – Orion - Fantasy - Agricult" dell'ente E.N.F.A.G.A. Palermo: integrazione di €. 69.108,67 dell' "Importo ammissibile personale" e, conseguentemente, dell' "Importo ammissibile totale";
- progetto prot. 0427 dal titolo "Formazione per l'occupazione (FORM)" dell'ente A.R.A.M.: integrazione di €. 166.607,75 dell' "Importo ammissibile personale" e, conseguentemente, dell' "Importo ammissibile totale";
- progetto prot. 0838 dal titolo "FORM - Formazione I e II° livello" dell'ente CE.FO.P.: storno della somma di €. 90.323,23 dalla voce "Importo ammissibile gestione" alla voce "Importo ammissibile personale"; integrazione di €. 166.607,75 dell' "Importo ammissibile personale" e, conseguentemente, dell' "Importo ammissibile totale".

ART. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'allegato "C" – Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione continua e permanente" (FC e FP) del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 è modificato come segue:

- progetto prot. 0428 dal titolo "Long life education" dell'ente A.R.A.M.: integrazione di €. 52.508,49 dell' "Importo ammissibile personale" e, conseguentemente, dell' "Importo ammissibile totale";
- progetto prot. 0840 dal titolo "FOC" dell'ente CE.FO.P.: storno della somma di €. 15.059,88 dalla voce "Importo ammissibile gestione" alla voce "Importo ammissibile personale"; integrazione di €. 60.000,00 dell' "Importo ammissibile personale" e, conseguentemente, dell' "Importo ammissibile totale".

ART. 3

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'allegato "D" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione ambiti speciali" (FAS) del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 è modificato come segue:

Il funzionario direttivo: S. Di Francesca

Il Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo

Il Dirigente Generale: Dott.ssa G.Patrizia Monterosso

- progetti prot. 0866 dal titolo "Peter Pan" dell'ente E.N.F.A.G.A; Palermo: integrazione di €. 17.647,82 dell' "Importo ammissibile personale" e, conseguentemente, dell' "Importo ammissibile totale";
- progetto prot. 0425 dal titolo "Form. e serv. sociali" dell'ente A.R.A.M.: integrazione di €. 487.856,12 dell' "Importo ammissibile personale" e, conseguentemente, dell' "Importo ammissibile totale";
- progetto prot. 0839 dal titolo "FAS" dell'ente CE.FO.P.: storno della somma di €. 216.180,96 dalla voce "Importo ammissibile gestione" alla voce "Importo ammissibile personale"; integrazione di €. 1.460.000,00 dell' "Importo ammissibile personale" e, conseguentemente, dell' "Importo ammissibile totale".

ART. 4

Al maggiore onere derivante da quanto disposto dai precedenti articoli, per l'importo complessivo di € 2.282.287,17, si farà fronte assumendo apposito impegno sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato del lavoro per la registrazione nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della L.r. 10/1991. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del POR Sicilia www.euroinfosicilia.it.

L'ASSESSORE

(On.le Avv. Carmelo Incardona)

Il funzionario direttivo: S. Di Francesca

Il Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo

Il Dirigente Generale: Dott.ssa G.Patrizia Montergosso

Al.8

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1116 del 18 giugno 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36, 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 – articoli 2 e 7;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, che all'art. 24 prevede che la valutazione dei progetti formativi deve essere effettuata da apposito Comitato composto da non più di sette esperti estranei all'Amministrazione regionale, nominato con decreto assessoriale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002;

VISTO l'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che modifica la composizione dei Nuclei di valutazione prevista dalla legge regionale n. 30/1997, prevedendo la presenza di quattro componenti esterni e tre interni;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007;

VISTO il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e successive modifiche;

VISTO il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 e successive modifiche;

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e successive modifiche;

VISTO il POR Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000) 2346 del 2 agosto 2001 e successive modifiche;

VISTO il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20 - 21 marzo 2001 e successive modifiche;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario della

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 23 luglio 2004, concernente "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi";

VISTO l'avviso pubblico 9 giugno 2006, n. 2/06/FP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 16 giugno 2006, concernente "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. – Piano regionale dell'offerta formativa – 2007";

VISTO il D.A. n. 2844 del 29 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 12 gennaio 2007, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti valutati, presentati alla scadenza del 17 luglio 2006 a valere del P.R.O.F. – Piano Regionale dell'Offerta Formativa – 2007 sugli obiettivi Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro (FORM), Formazione continua e permanente (FC e FP), Formazione ambiti speciali (FAS);

VISTO il D.A. n. 425/PROF/2007 del 15 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 27 febbraio 2007 al n. 61, con il quale, nelle more dell'esame delle osservazioni, è stato approvato il P.R.O.F. – Piano Regionale dell'Offerta Formativa – 2007 provvisorio, per un costo complessivo di € 153.314.006,64;

VISTO il D.D.G. n. 78 del 22 febbraio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 27 febbraio 2007 al n. 62, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n. 425/PROF/2007 sopra citato ed assunto l'impegno della somma di € 153.252.866,64 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.A. n. 852 del 3 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 10 aprile 2007 al n. 573, con il quale è stato approvato il P.R.O.F. – Piano Regionale dell'Offerta Formativa – 2007 per un costo complessivo di € 257.747.855,00;

VISTO il D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 3 maggio 2007 al n. 1, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato sugli obiettivi "Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro" (FORM), "Formazione continua e permanente" (FC e FP) e "Formazione ambiti speciali" (FAS), ed assunto l'impegno della somma di € 59.627.319,34 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 28 maggio 2007 al n. 1100, con il quale sono stati sostituiti gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 78 del 22 febbraio 2007 nonché gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007 sopra citati;

VISTI i DD.AA. n. 2068 del 19 luglio 2007, n. 2141 del 2 agosto 2007, n. 2360 del 27 settembre 2007 e n. 2907, n. 2908 e n. 2909 del 21 dicembre 2007 con i quali sono state apportate modifiche agli allegati "B", "C" e "D" del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato;

VISTI i DD.DD.GG. n. 1473 del 25 luglio 2007, n. 1569 del 9 agosto 2007, n. 1716 del 5 ottobre 2007, n. 1911 del 24 dicembre 2007 e n. 138 del 20 febbraio 2008 con i quali sono stati modificati gli allegati "A2", "B2" e "C2" del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 sopra citato;

VISTI i DD.DD.GG. n. 1820, n. 1821 e n. 1822 del 23 novembre 2007, registrati alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2007, con i quali sono stati ritenuti conformi, rispettivamente, con le misure 3.02, 3.04 e 5.03 dell'asse III "Risorse umane" del Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006, i progetti allegati agli stessi decreti;

VISTO il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 15 giugno 2009 al n. 911, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento dei progetti di cui agli allegati "B", "C" e "D" del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato;

RILEVATO che, per mero errore materiale, gli importi da integrare alla voce "personale" dei progetti prot. 0840 e prot. 0839 dell'ente CE.FO.P. indicati agli articoli 2 e 3 del sopra citato D.A. n. 1062/09, risultano riportati, rispettivamente, in €. 60.000,00 anziché €. 44.940,12 e in €. 1.460.000,00 anziché €. 1.243.819,04;

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 302 del 08 aprile 2009 l'importo ammesso a finanziamento per il progetto prot. 0838 dell'ente CE.FO.P. è stato ridotto di €. 90.478,64 e che, detta economia è stata iscritta successivamente sul pertinente capitolo di bilancio con il D.D. n. 830/2009 del Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

VISTA la disponibilità sul capitolo 717910 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno in corso;

RITENUTO, pertanto, di dover apportare le necessarie rettifiche al finanziamento dei progetti indicati agli articoli 1, 2 e 3 del D.A. 1062/09 sopra citato, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'avvertenza n. 406 del 15 giugno 2009 della Ragioneria Centrale Lavoro, mediante la modifica degli allegati "A2", "B2" e "C2" del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, assumendo apposito impegno a copertura del maggiore onere finanziario;

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato "A2" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione di I e II livello e alternanza scuola-lavoro" (FORM) del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine ai progetti di cui all'allegato "A6", parte integrante del presente decreto, come nello stesso riportato.

ART. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato "B2" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione continua e permanente" (FC e FP) del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine ai progetti di cui all'allegato "B6", parte integrante del presente decreto, come nello stesso riportato.

ART. 3

Per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato "C2" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione ambiti speciali" (FAS) del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 è modificato, in ordine ai progetti di cui all'allegato "C6", parte integrante del presente decreto, come nello stesso riportato.

ART. 4

E' assunto l'impegno della somma di €. 2.373.253,13 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato del lavoro per la registrazione nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della L.r. 10/1991. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del POR Sicilia www.euroinfosicilia.it.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott.ssa S. Patrizia Monterosso)

Il funzionario direttivo: S. Di Francesco

Il Dirigente del Servizio: M.C. Di Bartolo

All. 9

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SICILIA	SENTENZA	401	2014	RESPONSABILITA'	14/03/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Luciana Savagnone Presidente

Dott. Vincenzo Lo Presti Consigliere

Dott. Guido Petrigni Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N.401/2014

nel giudizio per responsabilità amministrativa, iscritto al n. **60799** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia nei confronti di:

- **FORMICA Santi** (c.f. FRMSNT52S27I084V), nato a San Pier Niceto (ME) il 27 novembre 1952 ed elettivamente domiciliato in S. Salvatore di Fitalia, via dei Mille n. 3, presso lo studio dell'avv. Rosario Ventimiglia, che lo rappresenta e difende;

- **INCARDONA Carmelo** (c.f. NCRCML64A08H163Q), nato a Ragusa il 8 gennaio 1964, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Luigi Matta e Vincenzo Bullara, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 12 presso lo studio di quest'ultimo.

- **LOMBARDO Raffaele** (c.f. LMBRFL50R29C351L), nato a Catania il 29/10/1950, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Armao e Tiziana Milana ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via Noto 12;

- **GENTILE Luigi** (c.f. GNTLGU59S11H159A), nato a Raffadali (AG) il 11 novembre 1959, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Oberdan n. 5 presso lo studio dell'avv. Girolamo Rubino, dal quale è rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente agli avvocati Giuseppe Impiduglia e Lucia Alfieri;

- **RUSSO Alessandra** (c.f. RSSLSN58P52G273D), nata a Palermo il 12 settembre 1958, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Caltanissetta n. 1, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, che la rappresentano e difendono;

- **MONTEROSSO Giuseppa Patrizia** (c.f. MNTGPP67H52G273N), nata a Palermo il 12 giugno 1967 ed ivi elettivamente dom.ta in P.le Ungheria,58 c/o lo studio dell'avv.Claudio Alongi, dal quale è rappresentata e difesa;

- **DI BARTOLO Maria Carmela** (c.f. DBRMCR59P65F830S), nata a Mussomeli (CL) il 25 settembre 1959, elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio dell'avv. Maurizio Lirio, che la rappresenta e difende;

- **DI FRANCESCA Salvatore** (c.f. DFRSVT64R19C421Z), nato a Cefalù il 19/10/1964 e residente a Palermo in via Saverio Cavallari, 6, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Gazzè ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Palermo, nella Via Libertà n. 171;

- **ESPOSITO Loredana** (c.f. SPSLDN54P41G273P), nata a Palermo il 1° settembre 1954 ed ivi residente in viale Emilia n. 66, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Mangano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

- **EMANUELE Antonino** (c.f. MNLNNN52T09B666M), nato a Capo d'Orlando (ME) il 9 dicembre 1952 e residente a Palermo in via Ferdinando Ferri n. 18, difeso dall'avv. Anna Mannone ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giuseppe Alessi n. 22, presso il suo studio;

Visti: il T.U. 12.7.1934, n.1214; il R.D. 13.8.1933, n.1038; il D.L. 15.11.1993, n.453, convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994, n.19; la L. 14.1.1994, n.20; il D.L. 23.10.1996, n.543, convertito, con modificazioni, in L. 20.12.1996, n.639.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2013, il relatore dott. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero dr. Gianluca Albo e gli avvocati Pietro Luigi Matta e Vincenzo Bullara per il convenuto Incardona Carmelo; l'avv. Claudio Alongi per la convenuta Monterosso Patrizia; l'avv. Anna Mannone per il convenuto Emanuele Antonino; gli avv. ti Gaetano Armao e Tiziana Milana per il convenuto Lombardo Raffaele; gli avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio per la convenuta Russo Alessandra; l'avv. Massimiliano Mangano per la convenuta

Esposito Loredana; l'avv. Maurizio Lino per la convenuta Di Bartolo Maria Carmela; l'avv. Gazzè per la convenuta Di Francesca l'avv. Rosario Ventimiglia per il convenuto Formica Santi; gli avv.ti Girolamo Rubino e Monica Di Giorgio (per delega dell'avv. Lucia Alfieri) per il convenuto Gentile Luigi.

FATTO

In premessa l'organo requirente assume che l'ipotesi di danno erariale contestata è similare a quella per cui è intervenuta sentenza di questa Sezione nr. 2947 dell'11/7/29.10.2012, con la quale si accoglieva la domanda attorea per il danno erariale scaturente da erogazione sine titulo di finanziamenti integrativi, rispetto al decreto di finanziamento originario, disposti nel 2010 in favore dell'ente di formazione professionale A.N.F.E.

L'ipotesi oggi contestata presenta ambiti soggettivi e cronologici differenti, in quanto comprende le fattispecie di danno erariale derivanti dalla erogazione di somme sine titulo, in beneficio di vari enti di formazione professionale, ad integrazione dei finanziamenti in loro favore disposti per il Piano Regionale dell'Offerta Formativa per l'anno 2007 (Prof. 2007).

L'organo che procede, avvalendosi della collaborazione di funzionari nominati ex art. 2 l. 19/94, nonché della Guardia di Finanza, ha ricostruito l'intera vicenda nei seguenti passi essenziali.

Per l'assegnazione dei finanziamenti dei Prof. 2007, la procedura ad evidenza pubblica ha avuto inizio con la pubblicazione sulla G.U. della Regione Sicilia n. 29 del 16/6/2006 dell'Avviso pubblico n. 2/06/FP del 9 giugno 2006.

La graduatoria definitiva dei progetti 2007 ammessi al finanziamento, era approvata con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 dall'Assessore pro tempore On.le Santi Formica, con cui si finanziavano progetti per complessivi € 257.747.855,00.

Gli impegni di spesa per l'attuazione dei Prof. 2007 venivano adottati dal dirigente generale pro tempore Alessandra Russo.

Dal punto di vista cronologico, le procedure di integrazione finanziaria hanno avuto inizio immediatamente a ridosso dei decreti di finanziamento e sono proseguite fino al 2009.

Le integrazioni finanziarie accertate possono distinguersi in:

- integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi a finanziamento dal

Prof. 2007;

- integrazioni successive alla definizione del Prof. 2007.

Tutte le integrazioni finanziarie oggetto della presente contestazione sono caratterizzate da una richiesta sine titulo da parte degli enti di formazione di integrazione finanziaria al finanziamento in loro favore disposto per il Prof.2007 e da un avallo sine titulo della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

1. Con riferimento alle integrazioni concomitanti alla definizione dei progetti ammessi al finanziamento del Prof. 2007, viene descritto il primo procedimento di integrazione finanziaria sine titulo nei seguenti termini.

Il 6 giugno 2007, il Dirigente del Servizio Programmazione del Dipartimento della Formazione Professionale, Maria Carmela Di Bartolo, trasmetteva all'Assessore Formica un pro memoria (prot. 0924/Prof/2007) avente ad oggetto " Richieste integrazioni al finanziamento e variazioni D.A: n. 852 del 3 aprile 2007", ed in cui, oltre alle proposte di variazioni ad alcuni progetti, venivano riportate 22 richieste di vari enti, già destinatari di finanziamenti del Prof. 2007 i quali richiedevano ulteriori risorse finanziarie per la voce " Personale e/o per la voce " Gestione".

In calce a tale nota, il Dirigente Generale D.ssa Russo, si rimetteva alle valutazioni dell'Assessore Formica, che sul punto (relativo alle integrazioni) restituiva il pro memoria, "data la genericità delle richieste presentate dagli enti", e restava in attesa di una dettagliata relazione supportata da tutti gli atti istruttori necessari".

Il 9 novembre 2007, con nota pro memoria prot. 3246, il Dirigente del Servizio Programmazione, Maria Carmela Di Bartolo, rispondeva all'Assessore, limitatamente a 4 enti (Consorzio Elaborando, Matheis Italia, E.N.F.A.G.A. Palermo, M.A.C.), offrendo motivazioni empiriche di avallo delle rispettive richieste di integrazione, e predisponendo la " rettifica" al D.A: 852 del 3 aprile 2007 con l'assegnazione di ulteriori risorse per i finanziamenti integrativi: in calce alla nota, si rinvengono i pareri favorevoli sia del Dirigente Generale, D.ssa Russo, sia dell'Assessore, On.le Formica.

Il 19 dicembre 2007, con nota prot. 3657, il Funzionario Direttivo del Servizio Programmazione, Salvatore Di Francesca, indirizzava all'Assessore un nuovo pro memoria, in

cui rappresentava di non avere ancora avuto riscontro alla richiesta di rendicontazione dei progetti degli enti che avevano fatto richiesta di integrazione al finanziamento per un ammontare complessivo di € 7.098.870,93, e che la disponibilità, sul capitolo di spese pertinente, era di € 1.050,242,20.

Lo stesso funzionario precisava che, a causa dell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2007 e della necessità consequenziale di impegnare con tempestività le somme ancora disponibili, valutava l'opportunità di assegnare la disponibilità residua di € 1.050.242,20, esclusivamente, in favore degli Enti richiedenti l'integrazione del finanziamento per la voce di spesa " Personale" ed in quota proporzionale agli importi richiesti.

In calce alla citata nota, il Dirigente Generale, Dott.ssa Di Alessandra Russo, concordava sull'impegno contabile tempestivo, ma subordinava il pagamento delle somme alla relativa verifica nei rendiconti; a seguire l'Assessore Formica apponeva la dicitura " Visto si concorda".

Il 20 dicembre 2007, con nota prot. 4756, il dirigente dell'U.O.2 del Servizio Rendicontazione, Dott. Antonino Emanuele, trasmetteva al Servizio Programmazione le richieste risultanze trimestrali solo nei confronti dell'Ente ISSTREF, reputando congruo un fabbisogno aggiuntivo di € 52.000,00 per le spese del " Personale".

Stante quanto sopra, rammenta il PM, l'Assessore pro tempore, On.le Formica, decretava, senza alcuna motivazione giuridicamente rilevante, una serie di integrazioni finanziarie a favore di enti già definitivamente finanziati per Prof. 2007.

Nella specie:

i) con D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, l'assessore decretava l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- C& B S.r.l., nella misura di € 45.022,36, per la voce " Costo personale", inerente il progetto prot. 0190 intitolato " Lo sviluppo di professionalità nel settore informatico";
- ISSTREF nella misura di € 52.000,00, per la voce " Costo personale", inerente il corso prot. 0369 intitolato " Formazione per l'integrazione sociale".

Le due integrazioni determinavano un maggiore onere per l'importo di € 97.022,36 sul capitolo n. 717910 del Bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2007.

ii) con D.A n. 2908 del 21 dicembre 2007, l'assessore, nel richiamare le proprie

determinazioni espresse in calce al pro memoria sopra evocato (n. 3246 del 9 novembre 2007), disponeva l'integrazione del finanziamento in favore degli enti:

- Consorzio E-labor @ndo nella misura di € 55.370,00, per la voce Costo del personale, inerente il progetto 0647 intitolato "Esperto nella valorizzazione e promozione turistico locale", nonché nella misura di € 26.488,00, per la voce " Costo personale", inerente il progetto prot. 0649 intitolato " Responsabile aziende agrobiologiche";
- MATHESIS Italia S.rl., nella misura di € 5.562,00 per la voce " Costo gestione" inerente il progetto n. 0805 intitolato " Dios Kuroi";
- M.A.C. Movimento Apostolico Ciechi, nella misura di € 45.074,00 per la voce " Costo personale" inerente il progetto prot. 0815 intitolato " MAC SR Progetto Fas";
- ENFAGA Palermo, nella misura di € 59.128,92 per la voce " Costo gestione" inerente il progetto prot.0866 intitolato " Peter Pan".

Le su cennate integrazioni comportavano un maggior onere, sul capitolo n. 717910 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007, per un complessivo importo di € 191.622,92;

iii) con D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, l'Assessore, nel richiamare le proprie determinazioni stese in calce al precitato pro memoria n. 3657 del 19 dicembre 2007, disponeva l'integrazione al finanziamento, per l'importo corrispondente al totale delle somme disponibili al 31/12/2007 sul capitolo 717910 (€ 1.050.242,20), in favore degli enti:

- INTEREFOP, nella misura di € 63.285,00, per i progetti nn. IF2007A0081, IF2007B0124 e IF2007C0177;
- Associazione Nuovo Cammino, nella misura di € 33.183,10, per il progetto n. IF2007C0141;
- Fondazione C.A.S., nella misura di € 37.289,74 per i progetti nn. IF2007A0071, IF2007B0120 e IF 2007C0173;
- Cormorano Felix Soc. Coop, nella misura di € 5.472,94, per il progetto n. IF2007A0041;
- Geoinformatica So. Coop. A.r.l. nella misura di € 9.166,60 per i progetti nn. IF2007A00223 e IF 2007B0274;
- ASAINFORM (già En. A.I.P. Trapani), nella misura di € 6.111,07, per i progetti nn. IF2007A0067, IF2007B0270 e IF2007C0169;

- ECAP Agrigento, nella misura di € 129.163,24, per i progetti nn. IF2007A0050, IF2007B0100 e IF2007C0154;

Associazione Politeia, nella misura di € 19.689,86, per il progetto n. IF2007A0016;

- C.I.R.S. Onlus Messina, nella misura di € 6.825,70, per i progetti nn. IF2007A0038 e IF2007C0149;

- Ecap Palermo, nella misura di € 28.481,30, per i progetti nn. IF2007A0054, IF2007C0156 e IF2007B0104;

- Endofap, nella misura di € 12.986,77, per i progetti nn. IF2007A0068 e IF2007C0170;

- En.A.I.P. Palermo, nella misura di € 16.523,65, per il progetto n. IF2007A0064;

- I.R.A.P.S., nella misura di € 75.157,12, per i progetti nn. IF2007B0275, IF2007C0316 e IF2007A0073;

- ANFE Catania, nella misura di € 111.262,29, per i progetti nn. IF2007C0133, IF2007A0006 e IF2007B0093;

- Associazione ERIS, nella misura di € 7.530,34, per il progetto n. IF2007A0015;

- A.R.A.M., nella misura di € 294.264,38, per i progetti nn. IF2007A0008, IF2007B0257 e IF2007C0136;

- E.CO.FORM. - CISAL, nella misura di € 58.687,95, per i progetti nn.IF2007A0044 e IF2007C0151;

- A.N.F.E. Siracusa, nella misura di € 11.806,88, per i progetti nn. IF2007B0255 e IF2007C0135;

- CE.SI.FO.P., nella misura di € 81.059,20, per i progetti nn. IF2007A0031, IF2007B0266 e IF2007C0146;

- IRIPA SICILIA, nella misura di € 21.197,01, per i progetti nn. IF2007A0082 e IF2007B0125;

- Consorzio NOE', nella misura di € 2.433,73, per i progetti nn. IF2007A0205 e IF2007C0305;

- En.A.I.P. Agrigento, nella misura di € 4.889,87, per i progetti nn. IF2007A0061 e IF2007C0163;

- C.F.P. "SAN PANCRAZIO" ONLUS, nella misura di € 6.448,92, per il progetto: n. IF2007A0032;

- ECAP Caltanissetta, nella misura di € 5.045,03, per i progetti nn. IF2007A0051 e

IF2007B0101;

- A.E.G.E.E. - PALERMO, nella misura di € 1.739,91, per il progetto n. IF2007C0130.

Il 24 dicembre 2007 con il D.D.G. n. 1911, il Dirigente Generale D.ssa A. Russo adottava l'atto di gestione attuativo dei citati decreti assessoriali di integrazione, assumendo l'impegno di spesa per € 1.388.887,48, sul cap. 717910.

L'importo risulta, sostanzialmente, pari alle somme delle integrazioni disposte con i citati decreti assessoriali:

D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 97.022,36;

D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 191.622,92;

D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, con cui si è disposta l'integrazione finanziaria di € 1.050.242,20.

2. Con riferimento alle integrazioni successive alla definizione del Prof. 2007, ricorda il PM che, nel corso degli anni 2008 e soprattutto 2009, facevano seguito numerose note del Dipartimento della Formazione Professionale, relative ad ulteriori richieste di integrazione finanziaria del Prof. 2007 da parte di numerosi enti di formazione professionale.

Si verifica un secondo ed un terzo procedimento di integrazione finanziaria, rispetto ai precedenti caratterizzati dall'essere intervenuti successivamente all'attività di rendicontazione dei progetti finanziati con il Prof. 2007, ma sovrapponibili alle precedenti integrazioni essendo connotati dalla medesima sequenza svincolata da motivazioni giuridicamente rilevanti, ovvero richiesta sine titulo da parte degli enti di formazione di integrazione al finanziamento in loro favore disposto per il Prof. 2007 e avallo sine titulo della richiesta da parte dell'amministrazione regionale.

Il secondo procedimento di integrazione ha comportato un ingente esborso finanziario, come facilmente evincibile dalla documentazione acquisita e così sussunta.

Con nota prot. n. 1464 del 20 maggio 2008 del Servizio Rendicontazione, il Dirigente U.O. 2 Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività svolte nel progetto n. 1999.IT.16.PO.01/3.02/7.24/867 (ex

IF2007A0041) per le quali l'Ente Cormorano Felix aveva chiesto una maggiore somma di € 33.122,38 per risorse umane, si ritiene congrua un'integrazione di € 33.122,39 per la voce personale.

Con nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente E.N.F.A.G.A. Palermo, appariva plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007 ed in particolare:

- € 17.647,82 per il progetto 1999/IT/16.1PO.011/5.03/7.2.4/030 (ex IF2007C0152);
- € 69.108,67 per il progetto IF2007A0048.

L'integrazione complessiva proposta era così di € 86.756,49.

Con nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale che, dopo una revisione delle attività dell'ente A.R.A.M, appariva pertinente, congruo e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente in misura eccedente il finanziamento accordato con il P.R.O.F. 2007.

In particolare:

- € 166.607,75 per il progetto IF2007A0008;
- € 52.508,49 per il progetto IF2007B0257;
- € 487.856,12 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/5.3/7.2.4/021 (ex IF2007C0136);
- € 53.764,44 per il prog. 1999/IT/16.1.PO.011/3.02/7.2.4/944 (ex IF2007D0002).

L'integrazione complessiva proposta era così di € 760.736,80.

Con nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele informava il Servizio Programmazione ed il Dirigente Generale della Formazione Professionale che, a seguito di revisione delle attività dell'ente CEFOP, appariva pertinente,congruo, plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere all'ente nella misura complessiva di € 2.120.000,00, così ripartita:

- € 60.000,00 per il progetto IF2007B0096;

-€1.460.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/440 (ex IF2007C0145);

-€260.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/7.2.4/859 (ex IF2007A0030);

- €340.000,00 per il progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/7.2.4/954.

Con nota pro-memoria n. 325 del 18 febbraio 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo, nel richiamare le note del Servizio Rendicontazione (prot. n. 1664 del 20 maggio 2008) e del Servizio Gestione (prot. n. 293/UO2; prot.n. 295/UO2; prot. n. 383/UO2) precedentemente indicate, e relative alle richieste di integrazione degli enti Cormorano Felix, E.N.F.A.G.A. Palermo, A.R.A.M. e CEFOP, riferiva all'Assessore Carmelo Incardona che il fabbisogno complessivo necessario era di € 2.336.051,61 ("al netto delle economie realizzate nella voce "gestione" dei progetti del CEFOP, pari a € 324.564,07") e che il riconoscimento delle richieste di integrazione era da finanziare con l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale secondo le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007.

Sulla precitata nota erano, in calce, riportati il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso ed il "si concorda" dell'Assessore On.le Avv. Carmelo Incardona. Quest'ultimo, in sede di audizione, pur disconoscendo la grafia del "si concorda", ha confermato che, alla sottoscrizione del promemoria, era da ricondurre una sua volontà di condivisione del contenuto.

Veniva, dunque, emesso dall'Assessore Incardona il D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009 , che integrava il finanziamento originario per l'ulteriore importo complessivo di € 2.282.287,17.

Il D.A. n. 1062 veniva registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro il 15/06/2009, pur se , contestualmente, con nota prot. n. 33511 del 15/06/2009, a firma del Direttore Capo, Loredana Esposito, la stessa Ragioneria aveva inviato al Servizio Programmazione l'avvertenza n. 406, nella quale, dopo aver effettuato piccole correzioni alle integrazioni erogate all'ente ENFAGA (€ 2.060,86 in meno per il corso IF2007A0048 ed € 272,61 in meno per il corso IF2007C0152), dichiarava di non ritenere rientrante, tra le spese ammissibili per il PROF 2007, l'integrazione di € 262.236,67 in favore dell'ente ARAM, poiché relativa al pagamento di arretrati contrattuali, così come evidente nel prospetto analitico allegato alla nota 295 del 10/02/2009.

Seguiva il D.D.G n. 1116 del 18 giugno 2009, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 19 giugno 2009 al n. 984, con cui il Dirigente Generale, D.ssa Monterosso, modificando il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, correggeva e dava attuazione al D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009, impegnando sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 la somma di € 2.373.253,13 superiore, quindi, di € 90.965,96 rispetto a quello del D.A. n. 1062 del 7 aprile 2009.

Gli importi delle integrazioni concesse con il D.D.G. n. 1116 sono pari ad € 2.373.253,13.

3. Infine, seguiva il terzo procedimento di integrazione finanziaria del P.R.O.F. 2007, così calendato nei suoi passaggi essenziali .

Con nota prot. n. 694/U.O.2 del 12 marzo 2009, il Dirigente del Servizio Gestione, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente A.N.F.E. Palermo, si riconosceva congrua una integrazione di finanziamento nella misura di :

- € 499.904,52 per il progetto mis. 3.02/842;
- € 165.637,23 per il progetto mis. 3.04/434;
- € 37.977,76 per il progetto IF2007B0254;

Il Dirigente precisava, nelle sue conclusioni, che sembrava plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere adoperando le economie realizzate nel PROF 2007.

L'integrazione complessiva proposta era così di € 703.519,51.

Con nota prot. n. 695/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente, Dott. Antonino Emanuele comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale della Formazione Professionale, che, a seguito di revisione delle attività dell'ente CIOFS-FP di Catania, si valutava pertinente e congruo un riconoscimento pari ad € 205.525,79 eccedenti il finanziamento concesso.

Rilevava, da ultimo, il Dirigente che il riconoscimento sembrava plausibile, giustificandosi un provvedimento di integrazione di spesa cui far fronte con le economie realizzate nel PROF 2007.

Ancora, con nota prot. n. 696/U.O.2 del 12 marzo 2009 del Servizio Gestione, il Dirigente, Dott. Antonino Emanuele, comunicava al Servizio Programmazione ed al Dirigente Generale

della Formazione Professionale che, a seguito di revisione (rendicontazione) delle attività dell'ente IAL-CISL di Palermo, si riconosceva congrua un'integrazione di finanziamento" nella misura di :

- € 196.547,25 per il progetto mis. 3.02/895;
- € 31.224,93 per il progetto mis. 3.02/977;
- € 135.769,82 per il progetto mis. 3.04/444;
- € 39.692,89 per il progetto IF2007B0123.

Concludeva il Dirigente del Servizio Gestione reputando plausibile e giustificato un provvedimento di integrazione di spesa da riconoscere utilizzando le economie realizzate nel PROF 2007.

L'integrazione complessiva proposta era di € 403.234,89.

Con nota "pro-memoria" prot. n. 1242 del 4 giugno 2009 del Servizio Programmazione, il Dirigente, Maria Carmela Di Bartolo, nel richiamare, sia il precedente pro-memoria prot. 325 del 18.2.2009 nel quale l'assessore pro tempore si era dichiarato favorevole alle richieste di integrazioni finanziarie di alcuni enti (Cormorano Felix, ENFAGA Palermo, ARAM e CEFOP sui progetti del PROF 2007), sia le note del Servizio Gestione (prot. n. 694/UO2; prot.n. 695/UO2; prot. n. 696/UO2) appena indicate afferenti le richieste di integrazione degli enti A.N.F.E. – Delegazione Regionale Sicilia, CIOFS-FP ed IAL-CISL, comunicava all'Assessore ad interim, On. Raffaele Lombardo, che:

- il fabbisogno complessivo necessario era di € 1.281.055,26 e che il riconoscimento delle richieste di integrazione era da finanziare "mediante l'utilizzo delle economie realizzate nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale con le modalità previste all'articolo 9 della L.R. n. 21/2007".

Su tale nota si leggono, in calce, il parere della Dott.ssa G. Patrizia Monterosso e la firma del Presidente della Regione, On. Raffaele Lombardo, Assessore ad interim.

Veniva, allora, emesso il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009, registrato dalla Ragioneria Centrale Lavoro, in data 31 dicembre 2009, al n. 645 (scheda n. 2240), a firma dell'Assessore Dott. Luigi Gentile, che integrava il finanziamento originario per l'ulteriore importo complessivo di € 1.281.055,26.

Seguiva, quindi, il D.D.G. n. 3427 del 30 dicembre 2009, a firma del Dirigente Generale Patrizia Monterosso, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 31 dicembre 2009 al n. 224 con impegno definitivo assunto n. 76 sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009 di € 1.281.055,26.

La Ragioneria Centrale Lavoro, con nota prot. n. 29 del 4 gennaio 2010, inviava al Servizio Programmazione Avvertenza n. 1046/09 nella quale metteva in risalto che, pur avendo registrato il D.A. n. 1804 del 28 luglio 2009 al n. 215 del 30/12/2009 e, pur avendo assunto l'impegno relativo al D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009, riscontrava una serie di criticità.

La lettura degli atti procedimentali e decreti sopra descritti permette di rilevare la realizzazione di integrazioni economiche a vari enti di formazione professionale riguardo ai finanziamenti già assegnati con il P.R.O.F. 2007.

In breve, le integrazioni economiche concesse nell'ambito del P.R.O.F. 2007 sono quantificabili in € 4.992.195,87, come di seguito elencate:

D.A. n. 2907 del 21/12/2007 - D.A. 2908 del 21/12/2007 - D.A. 2909 del 21/12/2007

D.D.G. 1911 del 24 dicembre 2007

N.	ENTE	N. PROGETTO	INTEGRAZIO
1	ISSTREF	369	€ 52.000,00
2	C&B S.r.l	190	€ 45.022,36
3	Consorzio e-labor@ndo	647	€ 55.370,00
4		649	€ 26.488,00
5	Marhesis Italia S.r.l.	805	€ 5.562,00
6	M.A.C. Mov. Apostolico Ciechi	816	€ 45.074,00
7	E.N.F.A.G.A. Palermo	866	€ 59.128,92
8	A.N.F.E. Catania	IF2007C0133	€ 111.262,29
9		IF2007A0006	
10		IF2007B0093	
11	Ass. ERIS	IF2007A0015	€ 7.530,34
12		IF2007A0008	

13	ARAM	IF2007B0257	€ 294.264,38
14		IF2007C0136	
15	E.CO.FORM. Cisal	IF2007A0044	€ 58.687,95
16		IF2007C0151	
17	A.N.F.E. Siracusa	IF2007B0255	€ 11.806,88
18		IF2007C0135	
19	CE.SI.FO.P.	IF2007A0031	€ 81.059,20
20		IF2007B0266	
21		IF2007C0146	
22	IRIPA Sicilia	IF2007A0082	€ 21.197,01
23		IF2007B0125	
24	Consorzio NOE'	IF2007A0205	€ 2.433,73
25		IF2007C0305	
26	EN.A.I.P. Agrigento	IF2007A0061	€ 4.889,87
27		IF2007C0163	
28	C.F.P. San Pancrazio ONLUS	IF2007A0032	€ 6.448,92
29	E.C.A.P. Caltanissetta	IF2007A0051	€ 5.045,03
30		IF2007B0101	
31	A.E.G.E.E. Palermo	IF2007C0130	€ 1.739,91
32	INTEREFOP	IF2007A0081	€ 63.825,60
33		IF2007B0124	
34		IF2007C0177	
35	Associazione Nuovo Cammino	IF2007C0141	€ 33.183,10
36			
37	Fondazione CAS	IF2007A0071	€ 37.289,74
38		IF2007B0120	
39		IF2007C0173	
40	Cormorano FELIX Soc. Coop.	IF2007A0041	€ 5.472,94

41	Geoinformatica Soc. Coop. A r.l.	IF2007A0223	€ 9.166,60
42		IF2007B0274	
43	ASAFORM En.a.i.p. Sicilia	IF2007A0067	€ 6.111,07
44		IF2007B0270	
45		IF2007C0169	
46	E.C.A.P. Agrigento	IF2007A0050	€ 129.163,24
47		IF2007B0100	
48		IF2007C0154	
49	Associazione Politea	IF2007A0016	€ 19.689,86
50	C.I.R.S. Onlus Messina	IF2007A0038	€ 6.825,70
51		IF2007C0149	
52	E.C.A.P. Palermo	IF2007A0054	€ 28.481,30
53		IF2007C0156	
54		IF2007B0104	
56	Endo-fap	IF2007A0068	€ 12.986,77
57		IF2007C0170	
58	En.a.i.p. Palermo	IF2007A0064	€ 16.523,65
59	I.R.A.P.S.	IF2007B0275	€ 75.157,12
60		IF2007C0316	
61		IF2007A0073	
		Totale	€ 1.338,887,[illegible]

D.A. 1062 del 7/04/2009

D.D.G. 1116 del 18/06/2009

N.	ENTE	N. PROGETTO	INTEGRAZIONE
1	Cormorano FELIX Soc. Coop.	IF2007A0041	€ 33.122,39
2	E.N.F.A.G.A. Palermo	IF2007A0048	€ 67.047,81
3		IF2007C0152	€ 17.351,41

4	A.R.A.M.	IF2007A0008	€ 166.607,75
5		IF2007B0257	€ 52.508,49
6		IF2007C0136	€ 487.856,12
7	CEFOP	IF2007A0030	€ 260.000,00
8		IF2007B0096	€ 44.940,12
9		IF2007C0145	€ 1.243.819,04
Totale			€ 2.373.253,13

D.A. 1804 del 28 luglio 2009

D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009

N.	ENTE	PROGETTO	INTEGRAZIONE
1	A.N.F.E. Delegazione Reg. Sicilia	IF2007A0005	€ 499.904,52
2		IF2007B0254	€ 37.977,76
3		IF2007C0132	€ 165.637,23
4	CIOFS-FP Sicilia	IF2007A0036	€ 205.325,79
5	IAL-CISL	IF2007A0079	€ 196.547,25
6		IF2007B0123	€ 39.692,89
7		IF2007C0175	€ 135.769,82
Totale			€ 1.281.055,26

E' stato, infine, accertato che le somme impegnate con i D.D.G. 1116 del 18/06/2009 e D.D.G. 3427 del 30 dicembre 2009, sono state interamente corrisposte agli enti beneficiari.

Per quanto concerne, invece, il DDG 1911 del 24 dicembre 2007, a fronte di un impegno di € 1.338.887,48, sono stati corrisposti agli enti beneficiari € 1.103.682,81.

Secondo la prospettazione attorea, con la predeterminazione del finanziamento, la Regione

individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato ammesso a quello specifico finanziamento, che lo stesso ente privato si era obbligato a svolgere, a quelle condizioni, con «atto di accettazione».

Nessuna norma primaria o secondaria legittima l'ente privato a richiedere (e la Regione ad erogare) somme ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta di finanziamento e predeterminate nel decreto di finanziamento.

La stessa Corte costituzionale ha affermato il divieto di qualsiasi intervento normativo a sostegno dei livelli occupazionali degli enti di formazione.

Ha poi aggiunto la Procura che l'avviso pubblico n. 2/06/FP del 9 giugno 2006, con il quale l'amministrazione regionale ha bandito la procedura ad evidenza pubblica relativa al PROF 2007, che costituisce lex specialis, stabiliva che " Gli importi finanziati ai progetti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammesso a finanziamento ...".

Su tale presupposto, la Procura riteneva che l'integrazione del finanziamento integrasse una trasgressione dei canoni comportamentali rivententi, oltre che dal buon senso comune, secondo cui un ente privato non può gestire arbitrariamente risorse pubbliche sostenendo, senza preventiva autorizzazione, costi significativamente maggiori di quelli originariamente indicati nel budget approvato dall'Amministrazione, anche dal buon senso gestionale e dalle regole di sana gestione finanziaria, espressi dai principi di efficacia, trasparenza ed economicità, di cui all'art. 1 della L. 241/1990, corollari del canone costituzionale di buona amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.

Secondo la Procura, il disinvolto avallo delle richieste di integrazione sprovviste di un titolo giuridico a loro sostegno e di qualsiasi utilità costituisce espressione di intollerabile leggerezza e negligenza .

Nessuna esigenza occupazionale può giustificare un'allocazione di risorse arbitrarie e per finalità extrafunzionali.

Pertanto, ravvisava inescusabile superficialità e negligenza funzionale nelle condotte che avevano concorso a determinare eziologicamente la concessione e l'erogazione dell'integrazione di finanziamenti asseritamente indebiti.

Il segnalato danno veniva ritenuto causalmente riconducibile alla violazione degli obblighi di servizio di vari soggetti.

La catena causale del danno erariale risulta conseguentemente costituita dalle condotte funzionali di impulso e/o di avallo alla richiesta di integrazione sine titulo e, quindi, da tutte quelle violazioni degli obblighi di servizio che si sono concretizzate in atti formali di impulso e/o di avallo alla richiesta di integrazione, nonostante l'insussistenza di alcun titolo legale per potersi riconoscere la richiesta integrazione e la inutilità dell'esborso integrativo.

Nella prospettazione attorea, tali atti formali di impulso e/o avallo da parte dell'Amministrazione attiva, per le ragioni indicate, espressione di massima leggerezza e negligenza funzionale, risultano in sequenza logica adottati:

- dai dirigenti pro tempore del servizio gestione, del servizio programmazione , i quali con le loro note e pro memoria hanno sempre dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazioni sine titulo; impulso e/o avallo in alcuni casi reso anche dal dirigente del servizio rendicontazione;
- dal dirigente generale che ha avallato gli atti prodromici proposti dai dirigenti dei servizi, i quali, come presupposto,avevano le richieste sine titulo degli enti di formazione e ha impegnato le risorse per le integrazioni sine titulo decretate dall'Assessore pro tempore;
- dagli assessori pro tempore che hanno condiviso i pro memoria contenenti le richieste di integrazione sine titulo e adottato i decreti di integrazione finanziaria in carenza di qualsiasi titolo giuridicamente legittimante.

Rilevanza eziologica sul danno accertato viene ad assumere, secondo il PM, la condotta dell'organo di controllo, in particolare del dirigente della ragioneria pro tempore, che, sebbene deputato, ex art. 9 comma 1 DPR 20.2.1998 n. 38 e 62 l.r. 10/09, al controllo anche di legalità sui decreti assessoriali e sui decreti del dirigente generale , li ha registrati.

In alcuni casi, addirittura, pur avendo effettuato dei rilievi nonostante l'evidente carenza di un titolo legale legittimante l'integrazione del finanziamento, in carenza di titolo legale che legittimasse dette integrazioni e, per di più, sulla base di un'attività istruttoria fondata sui presupposti giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti

Per il ruolo apicale e la piena disponibilità sull'an della concessione dell'integrazione,

maggiore efficienza causale va ravvisata nella condotta degli assessori pro tempore, che hanno statuito l'integrazione dell'originario finanziamento, in carenza di qualsiasi titolo legale, che legittimasse dette integrazioni e, per di più, sulla base di un'attività istruttoria fondata sui presupposti giuridicamente irrilevanti e logicamente inconsistenti.

Equivalente alla condotta contestata all'assessore pro tempore appare, secondo la Procura, la condotta dei dirigenti generali pro tempore, i quali hanno avallato le richieste di finanziamento proposte dai dirigenti di servizio,e quindi hanno data esecuzione tempestivamente ai citati decreti assessoriali, impegnando le relative somme sul bilancio regionale, gestendo di tal guisa risorse finanziarie in carenza di una legittimazione legale all'integrazione di finanziamento decretata dall'assessore.

Minore efficienza causale va rilevata nelle condotte dei dirigenti di servizio e ragioneria.

La Procura ha, quindi, contestato un danno erariale coincidente alle integrazioni effettivamente erogate pari ad € 4.757.001,20 (€ 4.992.195,87 -235.194,67) ,la quota del 70% va ripartita in parti eguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale; il restante 30%, in considerazione dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti eguali tra i dirigenti che hanno avviato e dato impulso alle procedure di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

Conclusivamente, secondo la Procura, non essendovi alcuna norma che consente le integrazioni ad un decreto originario di finanziamento, non potendosi ipotizzare alcun sopravvenuta utilità e non ammettendo la Corte costituzionale alcun intervento di natura assistenziale da parte della Regione Siciliana in favore degli enti di formazione professionale, costituisce danno erariale, quale esborso ingiustificato privo di alcuna utilità, l'intero ammontare delle integrazioni del finanziamento che, nella fattispecie concreta in esame, è risultato complessivamente pari a € 4.757.001,20, somma corrispondente alle integrazioni effettivamente erogate.

Sul complessivo danno erariale oggetto di contestazione, pari a € 4.757.001,20, la quota del 70 % va ripartita in parti uguali tra l'Assessore pro tempore e il Dirigente Generale, mentre il rimanente 30%, in virtù dell'equivalenza causale delle loro condotte, va ripartita in parti eguali tra i dirigenti e/o funzionari di servizio che hanno avviato e dato impulso alla

proceduta di finanziamento e i dirigenti della Ragioneria che hanno registrato il titolo di spesa.

Per rendere più agevole l'individuazione della responsabilità parziaria, la Procura ha rammentato gli atti dell'amministrazione attiva che, avendo dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazione *sine titulo*, hanno, unitamente all'avallo della Ragioneria nella fase di controllo, cagionato il danno contestato, pari alle somme impegnate ed effettivamente erogate.

1. D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di € 1.338.887,48 a firma di RUSSO Alessandra:

- D.A. n. 2907 del 21 dicembre 2007, D.A. n. 2908 del 21 dicembre 2007, D.A. n. 2909 del 21 dicembre 2007, a firma FORMICA Santi;
- Pro-memoria prot. 0924 del 06 giugno 2007 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;
- Pro-memoria prot. 3246 del 09 novembre 2007 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, RUSSO Alessandra e FORMICA Santi;
- Pro-memoria prot. 3657 del 19 dicembre 2007 a firma DI FRANCESCA Salvatore, FORMICA Santi e RUSSO Alessandra;
- nota prot. n. 4756 del 20 dicembre 2007 a firma EMANUELE Nino.

A fronte dell'impegno di euro 1.338.887,48 operato con il DDG 1911/2007, in favore degli enti di formazione beneficiari delle integrazioni, risulta erogata la minor somma di **euro 1.103.682,81**

2. D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13, a firma di MONTEROSSO Patrizia:

- D.A. 1062 del 07/04/2009 a firma INCARDONA Carmelo;
- nota prot. n. 1664 del 20 maggio 2008 a firma EMANUELE Nino;
- nota prot. n. 293/U.O.2 del 10 febbraio 2009 a firma EMANUELE Nino;
- nota prot. n. 295/U.O.2 del 10 febbraio 2009 a firma EMANUELE Nino;
- nota prot. n. 383/U.O.2 del 16 febbraio 2009 a firma EMANUELE Nino;
- nota pro-memoria n. 325 del 18 febbraio 2009 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO Patrizia e INCARDONA Carmelo.

3. D.D.G. n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26 a firma MONTEROSSO Patrizia:

- D.A. n. 1804 del 28/07/2009 a firma GENTILE Luigi;

- nota prot. n. 694/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 695/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota prot. n. 696/U.O.2 del 12/03/2009 a firma EMANUELE Nino;

- nota pro-memoria prot. n. 1242 del 04/06/2009 a firma DI BARTOLO Maria Carmela, MONTEROSSO G. Patrizia e LOMBARDO Raffaele.

I D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 di euro 1.338.887,48, n. 1116 del 18/06/2009 di euro 2.373.253,13 e n. 3427 del 30/12/2009 di euro 1.281.055,26, sono stati tutti registrati presso la Ragioneria Centrale dal direttore pro-tempore ESPOSITO Loredana.

Conseguentemente il danno erariale complessivo di € 4.757.991,20, secondo la Procura, va articolato e ripartito come segue:

-Assessore Formica Santi, euro 386.288,98 (= ½ del 70% Sub 1);

-Assessore Incardona Carmelo, euro 830.638,60 (= ½ del 70% Sub2);

-Presidente-Assessore Lombardo Raffaele, euro 224.184,67 (= ¼ del 70% Sub 3);

-Assessore Gentile Luigi, euro 224.184,67 (= ¼ del 70% Sub 3);

-Dirigente Gen.le Russo Alessandra, euro 386.288,98 (= ½ del 70% Sub 1);

-Dirigente Gen.le Monterosso Patrizia, euro 1.279.007,94 (= ½ del 70% Sub 2 + ½ del 70% Sub 3);

-Dirigente di Servizio Di Bartolo Maria Carmela, euro 475.799,12 (= ½ del 30% Sub 1 + ½ del 30% Sub 2 + ½ del 30% Sub 3);

-Funzionario Direttivo Di Francesca Salvatore, euro 110.368,28 (= ½ del 30% Sub 1);

-Dirigente di Servizio Esposito Loredana, euro 475.799,12 (= ½ del 30% Sub 1 + ½ del 30% Sub 2 + ½ del 30% Sub 3);

-Dirigente di Servizio Emanuele Antonino, euro 365.430,84 (= ½ del 30% Sub 3);

In data 22 aprile 2013, si costituiva il Dott. EMANUELE Antonino il quale, avvalendosi del patrocinio dell' Avv.to Anna Mannone, ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo, in primo luogo, che nel caso in specie, l'integrazione concessa nell'ambito del Prof. 2007, trova il suo fondamento e la sua legittimità nella legge regionale 24/76 (e successive modifiche), che regola il rapporto di sovvenzione tra Regione Siciliana e gli Enti gestori.

Ha poi aggiunto che, al maggior onere finanziario, l'Amministrazione regionale ha ottemperato attraverso le economie di gestione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 21 dell'8/11/2007, quindi, senza impiegare maggiori risorse di bilancio.

Nell'articolata memoria si dà contezza del fatto che l'Amministrazione Regionale sopperisce al maggiore onere finanziario attraverso le economie di gestione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 21 dell'8/11/2007.

La difesa si è poi soffermata sulla circostanza che le denegate integrazioni al finanziamento sono state registrate e la loro effettiva erogazione è avvenuta soltanto dopo il controllo preventivo della Corte dei Conti Sezione controllo.

In particolare i decreti di integrazione, dopo essere stati emessi, venivano trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, nel caso di cofinanziamento del piano formativo con risorse del Fondo Sociale Europeo, mentre altri decreti di impugnazione non sono stati inviati alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti perché beneficiavano soltanto di finanziamenti regionali e, pertanto, non soggetti ad un controllo preventivo.

Conclusivamente non può esservi alcuna responsabilità da parte del Dott. Antonino Emanuele.

In data 24 aprile 2013, si costituiva il Dott. FORMICA Santi che, avvalendosi del patrocinio dell'Avv.to Ventimiglia Rosario, ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo che, nel caso in specie, per l'anno 2007, l'assegnazione di ulteriori risorse non è avvenuta in privato, bensì dopo l'attivazione di un sub procedimento ad evidenza pubblica, imposto nel parere della CRI ed attivato attraverso la pubblicazione del D.A. 852 del 3 aprile 2007.

In via istruttoria è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i componenti della CRI che hanno espresso il parere al Prof. 2007, nella seduta del 29 marzo 2007; nonché di ordinare alla Regione Sicilia di produrre la sentenza di condanna relativa al pagamento in favore degli Enti gestori degli arretrati contrattuali ; infine, di accertare, rispetto allo stanziamento integrativo per l'anno 2007, quante somme sono state effettivamente pagate e se si sono verificati recuperi o restituzioni.

Sempre in data 24 aprile 2013, si costituiva la Dott.ssa Alessandra Russo che, avvalendosi del patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, ha contestato

l'ipotizzata responsabilità.

Ha dedotto, in via preliminare, che proprio la circolare del 2004, richiamata dalla Procura fa riferimento alla legge regionale n. 24/1976, all'art. 2 della legge regionale n. 25/1993 e all'art. 39 della legge n. 23/2002.

Contrariamente a quanto contestato dalla Procura, il provvedimento contestato, vale a dire il Decreto dirigenziale n. 1911 del 24 dicembre 2007 (ed analoghe considerazioni possono essere svolte per i decreti assessoriali nn. 2907,2908 e 2909), contiene un esplicito riferimento alle fonti normative richiamate, che, dunque, sono state poste a fondamento delle determinazioni adottate.

Sull'asserita violazione degli obblighi di servizio, il comportamento della dott.ssa Alessandra Russo, oltre che frutto di un'istruttoria dettagliata e particolarmente approfondita, è stato sempre improntato al rispetto delle norme che regolano il settore.

Sull'inesistenza di ogni e qualsiasi ipotesi di colpa grave, ha precisato la difesa che la sequenza procedimentale contestata, oltre ad essere fondata su precisi riferimenti normativi, ha ricevuto l'avallo della Sezione Controllo della Corte dei Conti.

La Corte, lungi dal contestare l'ammissibilità e/o liceità del ricorso allo strumento dell'integrazione, ha regolarmente proceduto alla registrazione dei decreti dirigenziali (entrambi a firma della dott.ssa Alessandra Russo) n. 533 del 29.11.2006 e n. 552 del 12.12.2006, e ciò dopo aver chiesto ed ottenuto chiarimenti sul punto.

Si impone, allora, l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 20/94, a mente del quale è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Nella memoria, inoltre, si eccepisce la violazione ex art. 17, comma 30 ter decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 102 /2009, ossia la nullità dell'atto di citazione .

La difesa ha, anche, eccepito la prescrizione, nel riflesso che il provvedimento contestato alla Dott.ssa Russo (Decreto dirigenziale n. 1911 del 24.12.2007) afferisce somme ormai prescritte.

Sempre in data 24 aprile 2013, si costituiva la Dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso che,

avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Claudio Alongi, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

Ha dedotto, in via preliminare, l'improcedibilità ed inammissibilità per carenza di interesse.

L'Amministrazione, infatti, si è cautelata munendosi di un titolo esecutivo, ex RD 639/1910, nei confronti degli Enti gestori destinatari dei provvedimenti di integrazione dei finanziamenti ottenuti con l'affidamento dei progetti formativi nell'ambito del Prof. 2007,per i medesimi importi richiesti alla dr.ssa Monterosso con l'odierno giudizio.

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'atto di citazione, per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, a seguito della sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012, l'Amministrazione regionale si è determinata ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme erogate a titolo di integrazione al finanziamento originario, annullando i precedenti decreti dirigenziali ed emettendo contestualmente la prescritta ingiunzione di pagamento.

Ha poi fatto richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti gestori beneficiari dei provvedimenti di integrazione dei finanziamenti.

Secondo la difesa appare ingiusto che la proposizione dell'azione amministrativa, obbligatoria ed irrinunciabile! possa colpire il dipendente e l'amministrazione pubblica che abbiano violato colposamente i doveri di ufficio e non il soggetto che, in violazione delle stesse o di altre regole giuridiche, abbia agito dolosamente c/o, come nel caso in esame, si sia illecitamente appropriato (secondo la ricostruzione fatta dal PM), arricchendosi di denaro pubblico.

Sulla scorta dei principi di diritto sopra evidenziati, ha chiesto che venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ragioniere Generale della Regione Siciliana pro tempore che ha provveduto di seguito all'emanazione del Decreto Assessoriale concessivo delle integrazioni dei citati finanziamenti, nei confronti dell'ex Assessore regionale alla Formazione professionale, dr. Mario Centorrino e dell'ex dirigente generale della Formazione professionale, dr. Ludovico Albert.

In ogni caso l'azione è infondata per mancanza di colpa grave e per inesistenza del danno.

Con memoria integrativa di costituzione (depositata il 29 aprile 2013), la dott.ssa Monterosso ha sviluppato le difese già formulate con la memoria di costituzione già versata.

In data 24 aprile 2013, si costituiva la Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo che, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Maurizio Lino, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

La difesa ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale, l'erronea ripartizione del danno; in via subordinata, comunque, ha postulato l'applicazione del potere riduttivo.

Sempre in data 24 aprile 2013, si costituiva in giudizio il Sig. Salvatore Di Francesca che, avvalendosi del patrocinio dell'avvocato Alessandra Gazzè, ha contestato l'ipotizzata responsabilità.

Il convenuto ha, poi, dedotto la mancanza di qualsivoglia responsabilità, deducendo che nessun atto di impulso o avallo avrebbe potuto dare, dal momento che nessun atto di impulso o avallo può essere mai stato posto in essere in ragione della qualifica rivestita, non sottacendo che il pro memoria è stato redatto, pur non rientrando tra le sue competenze, su espressa richiesta verbale del Dirigente Generale, stante la precaria assenza del Dirigente all'uopo preposto, nonché dall'assoluta urgenza, rappresentata dal suddetto Dirigente Generale, connessa all'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario del 2007.

Tra l'altro il convenuto si è limitato a trasmettere il quadro riassuntivo delle richieste di integrazione, rimettendo all'On.le Assessore per le determinazioni che riteneva opportuno adottare in merito.

In relazione a detto pro memoria, dunque, nessuna forma di impulso o avallo è, in alcun modo, configurabile.

Del resto, dal combinato disposto di cui all'art. 6 della legge regionale 24 del 1976 e dell'art. 2 della Legge regionale n. 10 del 2009 , è dato evincere che l'unico organo con potere di apportare modifiche ed integrazioni al piano formativo, in quanto di sua esclusiva competenza, è l'Assessore.

Il Di Francesca ha, poi, dedotto la nullità o comunque improcedibilità o inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 163 cpc. e art. 3 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038.

In ogni caso, giammai colposo (gravemente) può definirsi il comportamento dell'odierno convenuto, in considerazione del fatto che, nel porre in essere l'atto contestato , lo stesso si è ispirato e conformato all'iter procedimentale seguito dall'Amministrazione regionale relativo al Prof. 2005 , ove le integrazioni avevano ricevuto gli autorevoli visti di rito della Corte, apposti in esito alle puntuali risposte fornite dal servizio programmazione e sottoscritte anche dal convenuto.

Ha, poi, eccepito la prescrizione e dedotto l'erronea ripartizione del danno; ha, altresì invocato l'esercizio del potere riduttivo sino alla concorrenza dell'intero danno contestato.

In data 26 aprile 2013 , si costituiva l'On.le Dott. Raffaele Lombardo, avvalendosi del patrocinio degli Avv.ti Gaetano Armao e Tiziana Milana, che ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo, in primo luogo, che il pro memoria, a firma del dirigente generale, trasmesso al convenuto, mirava ad acquisire una mera presa d'atto.

Ha poi ricordato che il Presidente Lombardo, con 11 decreti presidenziali del 25 maggio 2009, aveva revocato i componenti dell'intera Giunta Regionale (con la sola eccezione dell'Assessore alla Sanità) e il pro memoria reca la data del 4 giugno 2009.

Infatti, solo con il D.P. 17 giugno 2009, all'Assessore regionale, On. Luigi Gentile, preposto, ai sensi del superiore art. 1, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sono state conferite temporaneamente le funzioni ad interim di Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale , la formazione professionale, e l'emigrazione, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione .

Secondo la puntuale difesa, allorchè è stato sottoscritto "quell'ininfluente pro memoria", il Presidente della Regione, già gravato da operosissimi impegni istituzionali e politici, doveva far fronte, da solo, a quasi l'intera Amministrazione regionale.

Con successivo D.D. G. n. 3427 del 30 dicembre 2009, il Dirigente Generale Dott.ssa Monterosso assumeva l'impegno di spesa nella misura complessiva di € 1.281.055,26, senza fare alcun rilievo sulla procedura della cui validità la stessa aveva assunto l'intera guida amministrativa.

In punto di diritto, ha dedotto l'insussistenza della responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 ter della legge 20/94 (cd. scriminante politica).

Ha, poi, aggiunto che gli aspetti giuridici e finanziari non potevano che sfuggire del tutto ad un Presidente della Regione, Assessore ad interim di ben dieci assessorati, di fronte ad un atto che riassumeva quanto determinato dagli organi burocratici.

In conclusione, il pro memoria de quo è un mero atto endoprocedimentale, privo di qualsiasi rilevanza esterna. L'articolata memoria defensionale ha, poi, dedotto che la sequenza procedimentale, nella quale si è estrinsecata la condotta dell'Assessore pro tempore On.le

Lombardo, esclude la sussistenza di colpa grave, in presenza di un palese contrasto normativo e di una prassi consolidata nel tempo (e mai contestata dagli organi di controllo).

Infine, ha eccepito la *compensatio lucri cum damno* e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo per le considerazioni svolte.

In data 26 aprile 2013 , si costituiva in giudizio la Sig.ra Esposito Loredana che, avvalendosi del patrocinio dell'avvocato Massimiliano Mangano, ha contestato l'ipotizzata responsabilità, chiedendo l'assoluzione da ogni addebito.

In data 26 aprile 2013 , si costituiva l'On.le Gentile Luigi il quale, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Girolamo Rubino, ha dedotto che l'intero procedimento è stato posto in essere dai competenti uffici dell'amministrazione regionale , esulando dalle funzioni degli organi di governo.

Ha poi aggiunto che, nel gennaio 2013, l'Amministrazione regionale ha avviato il procedimento di recupero delle somme erogate a favore degli enti di formazione in conseguenza dei contestati illeciti e dunque manca l'attualità del danno.

Infine, ha chiesto che si tenga conto, nella determinazione del danno, se qualche beneficio l'amministrazione abbia ricevuto e venga, in ogni caso, fatta applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

In data 26 aprile 2013 , si è costituito il dott. Incardona Carmelo, il quale, avvalendosi del patrocinio degli avvocati Pietro Luigi Matta e Vincenzo Bullara, ha contestato l'ipotizzata responsabilità deducendo l'insussistenza della responsabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ter della legge 20/94, cd. scriminante politica.

A conferma dell'oggettiva rilevanza di tale circostanza nel giudizio di valutazione della condotta del convenuto, la difesa ha chiesto che venga ammessa prova testimoniale su precisi articolati sviluppati in memoria, con il teste Gaetano Di Blasi, brigadiere capo a riposo della guardia di finanza, che ricopriva il ruolo di segretario particolare dell'assessore.

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'invocata scriminante politica , l'addebito mosso non può che essere imputato all'organo di gestione e di direzione amministrativa, posto che il procedimento posto in essere dagli uffici dell'amministrazione regionale esula dalle funzioni degli organi di governo dell'Ente le quali consistono in funzioni di indirizzo e controllo

politico amministrativo.

Nessuna violazione di norme giuridiche che regolano l'esercizio delle funzioni amministrative e alle sue presunte conseguenze dannose per l'erario, può imputarsi al dott. Incardona, non sussistendo alcun carattere doloso e, tantomeno, gravemente colposo nel comportamento posto in essere dallo stesso.

Da ultimo, pur richiedendo la completa assoluzione, da qualsivoglia addebito, in via subordinata, ha chiesto che sia fatta applicazione del potere riduttivo.

La Procura ha depositato, in data 3 maggio 2013, memoria per replicare alle osservazioni stese nelle memorie difensive, osservando quanto segue.

La procedura prevista negli articoli 2 e ss. del RD 639/1010 è particolarmente complessa e delicata e nulla ha allegato la difesa per dimostrare la correttezza formale e sostanziale .

Dall'audizione dell'Arch. Lacagnina si evince che, alla data del 2 maggio 2013, il procedimento di incameramento disposto dalla D.ssa Corsello era in itinere e nessuna prova contraria è stata fornita.

Nessuna integrazione del contraddittorio è plausibile nei confronti degli enti beneficiari, atteso che la violazione degli obblighi di servizio è imputabile solo in capo ai funzionari che hanno dato impulso ad una mera richiesta, priva di rilevanza giuridica.

Con ulteriore memoria, depositata in data 10 maggio 2013, il convenuto Di Francesca Salvatore ha eccepito la violazione ex art. 17, comma 30 ter,decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 102 /2009, ossia la nullità dell'atto di citazione.

Con ulteriore memoria versata in atti, in data 10 maggio 2013, la dott.ssa Di Bartolo ha insistito nelle eccezioni e deduzioni ampiamente articolate nella memoria depositata il 24 aprile u.s; ha, poi, eccepito la nullità per violazione dell'art. 17 comma 30 ter decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102,

Ha ribadito che, non avendo mosso la Sezione di controllo della Corte dei conti mosso alcuna censura rispetto all'attività di integrazione a suo tempo perfezionata, ciò, di fatto, ha finito per confortare l'operato, anche, per le successive annualità.

Con ulteriore memoria versata in atti in data 10 maggio 2013, la dott.ssa Russo ha insistito nelle eccezioni e deduzioni già formulate.

In data 13 maggio 2013 la Procura depositava la nota dell'avv. Anna Rosa Corsello, dirigente generale dell'Assessorato regionale dell' Istruzione e Formazione Professionale, priva, per degli allegati richiamati.

All'udienza del 13 maggio 2013, in via preliminare, veniva rilevato il deposito della precitata nota dell'avv. Corsello.

Dopo aver sentito i difensori intervenuti sugli aspetti preliminari, veniva disposto il rinvio del giudizio, al fine di acquisire la documentazione richiamata e, quindi, per garantire il contraddittorio.

Al termine della lettura dell'ordinanza, la Procura depositava e metteva a disposizione la documentazione richiamata.

In data 26 novembre 2013, la difesa dell'On.le dr. Raffaele Lombardo depositava la nota prot. 67531 del 22/10/2013, a firma del dirigente del servizio gestione interventi in materia di formazione professionale, architetto Lacagnina.

Sempre il 26 novembre 2013 la dott.ssa Russo ha depositato memoria con la quale ha precisato che è immanente nel sistema giuridico non già" il principio di immodificabilità", bensì quello di autotutela, in pieno rispetto dell'art. 97 della Costituzione, dal momento che la sua applicazione costituisce diretta attuazione dei canoni di imparzialità e buon andamento.

La difesa ha, poi, precisato che, nel corso dell'anno, sono intervenuti i mandati verdi, attraverso i quali l'Amministrazione regionale, mediante lo strumento della compensazione con i crediti (per i nuovi progetti formativi) vantati dagli Enti, ha proceduto a recuperare l'intero importo ritenuto danno erariale dalla Procura.

In data 27 novembre 2013, i convenuti Di Bartolo e Di Francesca hanno depositato ulteriore memoria per avversare le contestazioni fatte dal PM.

Sempre in data 27 novembre 2013 la Procura ha depositato memoria con la quale è stato ribadito l'impianto accusatorio, peraltro, confortato dall'intervenuta sentenza, n. 259/2013, della locale Sezione di Appello della Corte dei Conti.

La dott.ssa Monterosso, in data 13 dicembre 2013, ha depositato memoria difensiva, deducendo l'improcedibilità dell'azione di responsabilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, posto che l'Amministrazione regionale ha provveduto al recupero delle

somme erogate a titolo di integrazione dei finanziamenti a valere sul Prof. 2007.

In particolare, dai c.d. mandati verdi depositati in atti, l'Amministrazione regionale, a definizione delle procedure amministrative in autotutela per il recupero dell'indebito oggettivo, ha incamerato tutte le somme in precedenza corrisposte (per un totale recuperato, pari a € 4.041.106,39).

Ne consegue che, in relazione alle contestazioni mosse alla dr.ssa Monterosso, l'Amministrazione regionale ha provveduto a recuperare, integralmente, tutte le somme erogate nei confronti dei sopraelencati enti di formazione con il DDG n. 1116 del 18 giugno 2009 (€ 2.373.253,13) e DDG n. 3427 del 30/12/2009 (€ 1.281.055,26) per complessivi € 3.654.308,39.

Essendo venuto meno il contestato danno, la predetta dovrà essere assolta da ogni addebito.

Ad oggi, nessun danno patrimoniale risarcibile, ai sensi degli articoli 2043, 2056 e 1123 cod. civ., sussiste in favore dell'amministrazione regionale.

Ha concluso chiedendo che sia esperita istruttoria, al fine di acquisire apposta certificazione attestante l'esatto ammontare delle somme effettivamente recuperate ed incamerate nei confronti degli enti di formazione richiamati e che sia ammessa prova testimoniale nella persona dell'Ass. Stancanelli su precisi capitoli di domanda contenuti nella memoria richiamata.

In data 10 dicembre 2013 la convenuta Esposito Loredana ha eccepito la mancanza del nesso causale, deducendo che l'omologa dirigente della ragioneria dell'Assessorato Regionale al lavoro è stata prosciolta da ogni addebito dalla locale Sez. di Appello con la citata sentenza n. 259/2013.

In ogni caso nessuna condotta riprovevole è possibile scorgere nella condotta della dott.ssa Esposito.

In più di un'occasione la Corte dei conti ha registrato i DDG che disponevano l'integrazione dei finanziamenti.

Ulteriori memorie sono state versate dai convenuti On.li, Incardona Carmelo e Gentile Luigi.

Con la prima, la difesa (avv.ti Matta e Bullara) ha precisato che l'Amministrazione regionale ha, dapprima, provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali con cui erano state

disposte le integrazioni dei finanziamenti a valere sui Prof. 2007 e, successivamente, ha provveduto al recupero, in via definitiva, delle somme nei confronti dei quali non erano state ancora erogate le contestate integrazioni.

A ciò si aggiunga la circostanza che gli Organi giurisdizionali investiti della legittimità dell'atto hanno negato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ritenendo, sotto il profilo del fumus, doverosa la condotta dell'amministrazione regionale.

Essendo state recuperate tutte le somme oggetto del presunto danno erariale, è carente l'interesse (art.100 c.p.c).

Manca del tutto la colpa grave, atteso che l'Organo di controllo (Corte dei Conti) ha esercitato la registrazione dei provvedimenti che, negli anni, si sono succeduti; poi, qualunque decisione avveniva previa consultazione del suo Capo di Gabinetto, dott.ssa Maria Rosa Corsello e del suo capo dell'ufficio tecnico, dott. Alessandro Spalletta.

La difesa (avv. Rubino) dell'on. Gentile, nel depositare memoria in data 16/12/2013, ha chiesto che l'atto di citazione sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia.

All'udienza del 18 dicembre 2013, il Pubblico Ministero riquantificava gli addebiti, tenuto conto di quanto, effettivamente recuperato, solo per i seguenti soggetti Formica Santi (€ 378.783,96), Russo Alessandra (€ 378.783,96) . Di Bartolo Maria Carmela (€ 473.654,83), Esposito Loredana (€ 473.654,83), Di Francesca Salvatore (€ 108.223,99). Chiedeva la condanna, per gli altri convenuti, per gli importi addebitati nell'atto di citazione.

Gli avvocati intervenuti hanno rispettivamente reiterato le conclusioni formulate in atti. La difesa dell'On. Gentile, tra, l'altro, ha chiesto la rimessione alle Sezioni riunite della Corte in ordine ad un lamentato contrasto tra la giurisprudenza della locale Sezione di Appello e la III Sezione Centrale in ordine all'attualità del danno in presenza di "recuperi".

DIRITTO

1. La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio attiene all'accertamento di responsabilità amministrativa in capo agli odierni convenuti afferente ad un'ipotesi di danno erariale derivante dall'erogazione di **integrazioni** <u>concomitanti e successive</u> **alla definizione dei progetti ammessi al finanziamento dei Prof. 2007**, accordate a diversi progetti di

formazione, alla cui produzione avrebbero concorso, seppur con apporti causali disomogenei, i protagonisti, oggi qui convenuti, della sequenza procedimentale esitata con l'erogazione dei predetti finanziamenti aggiuntivi.

2. In via preliminare va esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, nonché l'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, del decreto legge n. 103/2009 convertito in legge n. 78/2009 (cd. lodo Bernardo).

La lettura della norma consente di rilevare che le "Le Procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge, ...".

La locuzione "specifica e concreta notizia di danno", recata dall'art. 17, comma 30-*ter*), è stata chiarita dalle Sezioni riunite con sentenza QM/12/2001, nei seguenti termini: "Il *termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denunzia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato*".

In tale contesto, la notizia di danno per fungere da presupposto dell'attività di indagine del pubblico ministero è sufficiente che rappresenti, nei suoi tratti salienti, un fatto costituente (almeno astrattamente) un illecito contabile, dal momento che ogni ulteriore valutazione è rimessa dall'ordinamento, dapprima, all'organo requirente all'esito della mirata attività istruttoria, e successivamente al giudice, a conclusione del giudizio di merito.

I requisiti di cui sopra sussistono ogniqualvolta la notizia sia in grado di indirizzare l'attività di indagine del pubblico ministero in una direzione "ben" determinata, con esclusione di indagini a tappeto su un intero ambito operativo dell'Amministrazione "presunta" danneggiata.

Nella specie un esposto indicava, chiaramente, che la pratica delle integrazioni era esplosa negli anni 2007-2008-2009, e con modalità meno trasparenti... e sollecitava attività istruttoria.

Per le ragioni sopra esposte, l'eccezione (formulata inzilamente dalla dott.ssa Russo e , poi, da altri convenuti) , va rigettata.

3.Eccezione di cessazione della materia del contendere nonché improcedibiltà e carenza di interesse.

Il Collegio non reputa accoglibile la richiesta formulata dai convenuti, tutti, di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Le difese si sono prodigate a versare i DDG di revoca in autotutela delle integrazioni e contestuale ingiunzione a restituirle, sia i successivi DDG di accertamento in entrata e di contestuale ordine di versamento mediante mandati verdi sulle quote dell'avviso 20 spettanti agli enti.

Sul punto, in premessa, deve precisarsi che, in effetti, il DDG n. 498 del 20/2/2013 di annullamento in autotutela dei ddg. di integrazione e contestuale ingiunzione agli enti di restituzione delle somme ritenute non dovute, comprende sia le integrazioni al Prof 2009, già contestata in altro giudizio ad altri convenuti, sia le integrazioni al Prof. 2007 oggi contestate; inoltre anche il DDG 1522 del 12/4/2013 di incameramento e accertamento in entrata è unico, con evidente impossibilità di imputare i recuperi alle specifiche integrazioni.

Si aggiunga che, avverso gli atti di ingiunzione, sono stati notificati ricorsi in opposizione dinanzi al giudice ordinario .

Il danno, allora , va considerato, certo, attuale e concreto, non potendosi desumere alcuna efficacia estintiva da un titolo esecutivo non consolidato.

Infatti, se il credito dell'amministrazione è condizionato da un contenzioso pendente (in virtù dell'opposizione all'ingiunzione), mai può ritenersi un credito, certo, attuale e concreto.

Certamente, ferme restando le peculiarità del giudizio di responsabilità amministrativa e la sua piena esperibilità, pur nel caso in cui l'amministrazione danneggiata possa avvalersi di strumenti alternativi per ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito, l'opposizione agli atti di ingiunzione non può determinare alcuna efficacia estintiva del danno contestato.

In tal senso costante è l'orientamento della giurisprudenza della locale Corte dei Conti,Sezione di Appello (cfr. nn. 131/2013 e, appunto, la evocata n. 259/A/2013).

Il recupero, di cui si ha certezza, è stato indicato dal Procuratore che, in limine litis, ha ridimensionato l'addebito nei confronti di alcuni degli odierni convenuti.

Evidentemente, delle somme ulteriori che, nelle more dell'eventuale gravame, potranno essere realmente recuperate, dovrà tenersi conto in sede di esecuzione della presente sentenza.

Del resto ci troviamo dinanzi ad azioni diverse.

L'azione della Regione è nei confronti degli enti che hanno fruito,indebitamente, delle indicate integrazioni dei finanziamenti. Quella della Procura è diretta nei confronti di soggetti diversi.

Diversa è, all'evidenza, la causa petendi.

Nel caso in specie, l'Amministrazione regionale ha espressamente risposto, con nota del 22 novembre 2013, che la maggior parte degli enti (ISSTREF, Cefop, Cesifop, Ciofs-FP, Iripa Sicilia, Ecap di Agrigento, Iterefop, Aram, Anfe, Catania, Anfe delegazione Sicilia) ha impugnato gli atti di ingiunzione.

Peraltro, il dirigente del servizio che ha curato i mandati verdi, Arch. Lacagnina, ha trasmesso con nota del 27 novembre 2013, versata in atti dalla Procura, un prospetto riepilogativo che dà contezza, per ciascun ente, degli importi dei DDG di integrazione riportati nella tabella indicati nell'atto di citazione (pagg. 18-20); degli importi accertati in entrata con DDG; degli importi recuperati mediante mandati verdi (trattenendo gli acconti dell'Avviso 20); degli importi recuperati con versamento spontaneo.

Soltanto per gli enti che non hanno impugnato le ingiunzioni, versando spontaneamente quanto dovuto, può predicarsi, allo stato, efficacia estintiva del danno.

Parimenti non accoglibile, per le ragioni sopra esposte, è la richiesta degli odierni convenuti di rinvio del giudizio in attesa della definizione delle procedure di recupero (intraprese

dall'Amministrazione regionale) delle integrazioni concesse agli Enti.

Tenuto conto di tali notazioni, occorre respingere la richiesta (formulata dalla difesa dell'On. Gentile) di rimessione, alle Sezioni riunite di questa Corte, della questione di massima relativa all'asserito recupero per intero delle somme e, dunque, della insussistenza del danno.

La postulata rimessione è stata avanzata per contrasto (asserito) della giurisprudenza della locale Sezione di Appello della Corte con quella della III Sezione centrale (sentenza 187/2007).

In realtà, in disparte quanto sopra evidenziato, sol prestando attenzione alla sentenza evocata (sentenza della III Sezione centrale, n. 187/2007), si legge testualmente che " anche se è indubitabile che il recupero di cui all'art. 3 r.d.l. n. 295/1939 non esclude il giudizio di responsabilità amministrativa a carico di coloro che abbiano disposto o consentito gli indebiti pagamenti di retribuzioni o pensioni, tale giudizio non può prescindere dall' attualità del danno, requisito che, come esattamente affermato dalla Sezione territoriale, non può coesistere con un procedimento di recupero in atto il cui provvedimento dispositivo non sia stato impugnato dalla parte debitrice".

La mancanza, già nella delineata prospettazione, di alcun contrasto,rende agevole la reiezione della richiesta in esame.

4. Il Di Francesca ha, poi, dedotto la nullità o comunque improcedibilità o inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 163 cpc. e art. 3 r.d. 13/8/1933 n. 1038.

L'eccezione è priva di pregio.

Quest'ultima (difesa) ha controdedotto non genericamente, ma puntualmente in ordine ai fatti imputati a ciascun singolo convenuto (C. Conti Lazio, Sez. giurisdiz., 03/12/2010, n. 2350): ciò dimostra, semmai, la completezza e contezza degli elementi offerti dal PM.

In disparte tali considerazioni, l'atto introduttivo appare tutto fuorchè generico e indeterminato.

Certo, la prospettazione può essere condivisibile o meno, ma non può predicarsi, affatto, un'asserita indeterminatezza o genericità.

5. Va, del pari, rigettata l'eccezione di compensazione sollevata dalla difesa della dott.ssa

Monterosso, nel riflesso che l'Amministrazione regionale avrebbe compensato i propri crediti verso gli enti di formazione, derivanti dall'annullamento in autotutela delle integrazioni, con i propri debiti verso i medesimi enti, emergenti dai progetti formativi finanziati negli anni successivi.

Rebus sic stantibus, trattasi, però, di un credito che non può trovare compensazione con il debito attuale in quanto, ai fini della compensazione, occorre che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili.

Sul punto, si osserva che, nel caso in specie, non vi è affatto certezza del credito, perché i crediti sono disomogenei e perché non vengono fatte le rendicontazioni.

6. Sempre in via preliminare, il Collegio deve esaminare la richiesta formulata dalle parti di integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti beneficiari, nei confronti di altri soggetti che dovrebbero, se del caso, rispondere a pieno titolo della responsabilità oggi contestata (dott.ri. Centorrino, Albert e Ragioniere Generale pro tempore della Regione Siciliana e componenti della CRI).

La richiesta è infondata.

Anzitutto, si ricorda che la plurisoggettività dei rapporti obbligatori, anche risarcitori, non configura una condizione per il litisconsorzio necessario.

Reputa, infatti, il Collegio che non sia consentito alla Corte dei conti disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti inizialmente non convenuti in giudizio sulla base di motivate argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, anche per effetto dell'intervenuta modificazione degli elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, quali la parziarietà e la personalità, che impongono al giudice di valutare ed eventualmente condannare ciascun concorrente esclusivamente per l'efficienza causale che il suo comportamento ha assunto nella produzione del danno, a prescindere da quello di ipotetici correspousabili (C. Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., 26/02/2001, n.22).

Del resto, la prospettazione del danno (fatta dal requirente)

è correlata al comportamento dei vari soggetti, che, agendo in contrasto con i doveri di ufficio in violazione della normativa di riferimento, avrebbero ritenuto ammissibile e, quindi, concesso ed erogato il finanziamento integrativo in accoglimento delle richieste relative ad un

presunto maggiore costo che sarebbe stato sostenuto per il personale applicato nella gestione dei progetti in questione. Ciò viene a costituire spesa che non può essere compresa nei progetti approvati, in quanto eccedente i finanziamenti assegnati per l'anno 2007; il danno è, dunque, predicabile soltanto come conseguenza della condotta imputabile agli odierni convenuti, ritenuti responsabili nella prospettazione attorea.

7. Disattese le eccezioni preliminari, reputa il Collegio di dover esaminare l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dai convenuti Russo, Di Francesca e Di Bartolo.

L'eccezione è infondata.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. B) l. 20.12.1996, n. 639, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Per fatto dannoso deve intendersi, in generale, non il momento del comportamento difforme dalle regole, ma quello del verificarsi dell'*eventus damni*: è da tale momento che l'organo inquirente contabile può legittimamente esercitare l'*actio damni* (*ex plurimis*, C.conti Sez. I n. 130 del 12.05.1998; id. n. 441 del 16.12.2002;id Sez. II n. 339 del 11.11.2002).

In particolare, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che, in tema di responsabilità per erogazione di somme non dovute, la prescrizione decorre dal momento in cui avviene il pagamento, senza che si debba tener conto della data del fatto che ha reso dovuta l'erogazione (ex multis, C.conti, Sez. Giur.le I n. 272 del 01.08.2002; id. Sez. I n. 304 del 18.09.2003; id. Sez. II n. 97 del 26.03.2002; id. Sez. III n. 343 del 23.07.2003).

Non v'è dubbio che nessuna prescrizione può dirsi decorsa, considerate le date di erogazione dei finanziamenti, tanto più che l'atto di citazione risulta preceduto da inviti a dedurre con valenza interruttiva della prescrizione (C. Conti, Sez. riunite, 20/12/2000, n.14).

8. Si passa ora ad esaminare la richiesta formulata, in via istruttoria, di procedere all' ammissione della prova per testi nonché di acquisizione di documentazione.

Orbene, la previsione di cui all'art. 15 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, secondo cui la Corte dei conti può "disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che

crederà del caso...", trova applicazione ove si tratti di acquisire prove o mezzi di prova da formare in giudizio e in occasione di esso (prove costituende), mediante operazioni che vengono compiute dal giudice per la cognizione dei fatti rilevanti per la decisione.

Si rileva, però, che le dedotte prove non appaiono rilevanti ai fini del decidere, tenuto conto del materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale.

9. Quanto ai profili del merito si osserva quanto segue.

9.1. Le norme che integrano la disciplina quadro di riferimento nell'ambito della Regione Sicilia sono contenute nella LR 6 marzo 1976, n. 24, rubricata «Addestramento professionale dei lavoratori».

In virtù di tale legge, l'azione formativa è tesa ad offrire un servizio pubblico volto a favorire lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenziare le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione (art. 1, comma 2).

Ruolo fondamentale per la concreta attuazione di tale azione assume l'Assessorato Regionale del Lavoro e della Cooperazione (ora dell'Istruzione e della Formazione Professionale), onerato di promuovere, programmare, dirigere e coordinare le iniziative di formazione professionale (art. 1, comma 1).

L'Assessorato, in base alla previsione contenuta nell'art. 4, realizza i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi, fra l'altro, per quanto di rilievo in questa sede, «degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale».

L'art. 5 prevede che l'Assessorato regionale «procede ogni anno alla elaborazione del piano regionale per la formazione professionale», volto, fra l'altro, a «c) operare una rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei centri e dell'aderenza delle proposte ai programmi regionali».

Per il finanziamento dell'attività di formazione esternalizzata, l'art. 9 della legge regionale dispone che, l'Amministrazione regionale, oltre a farsi carico dell'onere relativo all'assegno giornaliero di frequenza da corrispondere a ciascun allievo e degli oneri per la sistemazione convittuale o semi-convittuale per gli allievi medesimi, eroghi un contributo che «*potrà, inoltre,*

coprire le spese relative:

a) all'assistenza fisiopsichica ai fini dell'orientamento professionale ed alle visite mediche periodiche (...);

b) all'acquisto del materiale didattico e di rapido consumo nella misura minima di una quota allievo (...);

c) al trasporto degli allievi che non usufruiscono di sistemazione convittuale;

d) agli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni per gli allievi e per il personale addetto ai corsi;

e) alla retribuzione ed agli oneri sociali di legge e contrattuali per il personale degli enti;

f) all'acquisto di macchinari ed attrezzature, agli ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all'ampliamento e riammodernamento dei centri, all'eliminazione delle barriere architettoniche;

g) all'organizzazione e gestione dei centri e dei corsi di formazione professionale;

h) al funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12 ed all'art. 15.

i) alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l'inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore a sette mesi di servizio (...)».

9.2. Nell'ambito di tali previsioni normative, arricchite dalle prescrizioni di principio contenute nella "Legge quadro in materia di formazione professionale" 21/12/1978, n. 845 e da altre prescrizioni di dettaglio di fonte regionale, l'Amministrazione regionale ha emanato la Circolare 11 giugno 2004, n. 6, contenente le "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi".

In tale atto l'amministrazione forniva indicazioni in via generale e astratta in ordine alle modalità cui dovevano comportarsi in futuro i propri dipendenti e i propri uffici. In particolare veniva specificato che, ai fini della partecipazione alla selezione annualmente bandita, gli enti interessati dovevano presentare istanza di finanziamento per i progetti formativi.

L'importo dell'auspicato finanziamento è preventivato dal richiedente considerando le categorie di spese ammissibili, espressamente previste.

Una volta operata la selezione, viene redatto il Piano regionale dell'Offerta Formativa relativo all'anno di riferimento, nel quale, per ciascun progetto formativo, è determinato l'ammontare del finanziamento.

A termini del cap. II, par. 6, 3° cpv, «*Per i progetti inseriti nel Piano regionale dell'Offerta Formativa - P.R.O.F – il tetto massimo delle risorse riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con i provvedimenti di finanziamento*».

La Circolare (Cap. V, par. 9) prevede, poi, che, nell'ipotesi in cui l'intervento risulti ammesso a finanziamento, il rapporto del soggetto selezionato con il Dipartimento regionale della Formazione Professionale sia regolato da apposito atto di adesione, secondo un modello predeterminato, allegato alla circolare, che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio, pena l'inammissibilità delle spese sostenute antecedentemente. In tale modello è previsto che il soggetto selezionato per svolgere l'attività formativa espressamente accetti «*che il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo di ammissione citato nel presente atto di adesione è solo provvisoriamente riconosciuto e costituisce limite massimo di spesa*».

L' insuperabilità del finanziamento è ribadita anche nel Cap. III, par. 1.1. 6° cpv, ove, nel disciplinare gli "obiettivi, modalità e termini di presentazione delle istanze", si afferma che «*il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate*» nonché nel Cap. VIII, par. 1.1, riguardante la regolamentazione dell'attività di verifica degli uffici sui rendiconti dei beneficiari del finanziamento, dove è previsto che «*il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate*».

Tale circolare, dunque, ribadisce, più volte e a chiare lettere, il principio secondo cui la consistenza del finanziamento determinata nel PROF costituisce **una soglia non superabile**.

9.3. Necessita acclarare se tale limite si imponeva anche in relazione al PROF 2007, cui afferiscono i progetti rifinanziati sopra specificati.

Tale verifica è dettata dal rilievo, messo in luce dai convenuti, che la precitata circolare aveva una «validità generale sino al 31 dicembre 2006». Dunque, secondo, la deduzione sollevata, risulterebbe carente di forza precettiva nel periodo cui si riferiscono i fatti di causa.

Come già ritenuto da questa Sezione, in altra composizione (sentenza n. 2947/2012), la doglianza non è condivisibile.

Sembra bastevole, per confutarla, rilevare che il contenuto complessivo della previsione riguardante il limite temporale finale dell'efficacia della circolare non induce, in alcun modo, a ritenere che, alla data indicata, avrebbe avuto luogo il completo ed irreversibile depotenziamento della forza precettiva dell'atto.

L'indicazione della data è accompagnata, infatti, dalla puntualizzazione che *«ed è soggetta ad integrazioni e aggiornamenti periodici, qualora necessari»*.

Questa formula sarebbe superflua se, con essa, l'Amministrazione avesse voluto affermare il mantenimento del potere di emendare il contenuto della circolare: con o senza quella precisazione, comunque, sarebbe stato possibile apportare, per motivate esigenze, modifiche ed integrazioni al testo.

A ben vedere, quella precisazione implicitamente, ma in modo perspicuo, è da intendere come protesa a stabilire la perdurante efficacia delle prescrizioni contenute nella circolare anche oltre la soglia temporale indicata, salvo eventuali interventi di manutenzione imposti da circostanze contingenti.

In ogni caso, dirimente è la constatazione secondo cui la circolare è stata espressamente evocata nei provvedimenti che hanno riguardato i progetti ammessi al finanziamento per l'anno formativo 2007.

Tale richiamo non può che avere natura recettizia e rende applicabili le prescrizioni contenute nella circolare, indipendentemente dai confini temporali di efficacia che l'Amministrazione aveva avuto in animo di limitare.

Il termine conclusivo di efficacia della citata circolare, dunque, non è divenuto operativo, da un lato, perché, non si sono manifestate esigenze di integrazioni ed aggiornamenti, e quindi non si è fatto luogo ad interventi emendativi del testo originariamente elaborato, e, dall'altro, perché, attraverso il diretto richiamo della circolare, nei provvedimenti relativi alla formazione per l'anno 2007, sono stati importati i contenuti precettivi della stessa, fra i quali anche quelli riguardanti **la non incrementabilità** della misura del finanziamento inizialmente accordato.

A suffragare il convincimento della piena operatività di tale insuperabile limite, vanno svolte

due notazioni.

La prima riposa nel fatto che l'ostacolo all'integrazione del finanziamento assegnato in sede di elaborazione del PROF 2007 era talmente chiaro ed ineludibile che, per superarlo, è stato necessario far ricorso ad una apposita norma di legge, che autorizzasse l'Amministrazione ad agire in deroga.

Ciò è accaduto con l'art. 39 della LR 23/12/2002, n. 23, con il quale è stata prevista l'assegnazione di risorse aggiuntive agli enti gestori di attività formative già ammesse a finanziamento, destinate all'impiego per le spese del personale.

D'altro canto, non può essere ignorato che il finanziamento è stato concesso all'esito di una procedura selettiva pubblica per la partecipazione alla quale era indispensabile la formulazione di un preventivo di spesa, articolato per macrocategorie, tenendo conto dei parametri di riferimento previamente determinati.

La misura massima del contributo erogabile costituisce, certamente, una variabile non secondaria, in grado di incidere sulle dinamiche concorrenziali, alterandole in modo assai significativo.

La possibilità per l'erogatore del finanziamento di incrementarne la consistenza a richiesta del beneficiario, soprattutto per ragioni non preventivamente e pubblicamente ostentate, infatti, finirebbe per alterare il fisiologico svolgimento delle procedure per l'esternalizzazione di un pubblico servizio, finalizzate a garantire una corretta allocazione delle ingenti risorse pubbliche destinata alla formazione professionale.

Quella possibilità, in definitiva, collocherebbe i soggetti selezionati, già destinatari di un finanziamento dagli stessi stimato congruamente remunerativo dell'attività di formazione, in una posizione di ingiustificato privilegio, potendo beneficiare di finanziamenti aggiuntivi per evenienze che ordinariamente si verificano nei rapporti di durata (nella specie, peraltro, assai breve, essendo annuale).

La sussistenza di oggettive preclusioni alla possibilità di integrare la consistenza del finanziamento originariamente determinata, infine, è talmente, chiara che - come risulta dal verbale dell'audizione, svoltasi in data 8/5/2012 su vicende analoghe a quelle qui esaminate, versato in atti in data 11/6/2012 – l'allora Dirigente Generale del Dipartimento regionale

della Formazione Professionale ha dichiarato che «non esiste la possibilità giuridica di integrare in esubero il tetto del finanziamento originario».

Del resto, come esattamente (e in modo condivisibile) ha precisato la Sezione di Appello (sentenza n. 259/A/2013)

" espressione cardine del principio di non incrementabilità siano da considerare le limitazioni contenute nella legge regionale n. 24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni, che ha dettato la normativa fondamentale della Regione Siciliana sulle iniziative di formazione professionale e sulla promozione, istituzione, e finanziamento da parte della amministrazione regionale dei corsi di formazione; tali limitazioni sono esplicitate nella circolare applicativa n. 6 del 2004, a cui viene fatto ampio riferimento nei provvedimenti emessi per l'erogazione delle integrazioni...".

Tale preclusione non viene meno neppure laddove si voglia valorizzare la causa che ha dato origine alla richiesta di integrazione del finanziamento, ossia la necessità di consentire all'ente attuatore dei programmi formativi, di garantire ai propri operatori il trattamento economico stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria.

9. 4. In disparte la considerazione che, in generale, per la chiara disciplina di settore (espressamente accettata dall'ente con l'atto di adesione), non possono ripercuotersi sull'Amministrazione le vicende, successive alla elaborazione del PROF, che influiscono sui costi aziendali e che alterano l'equilibrio di convenienza ritenuto accettabile dall'ente, allorquando ha chiesto di partecipare alla selezione pubblica, confermano la insensibilità del patrimonio regionale alle previsioni della contrattazione collettiva le considerazioni operate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 437/1994, 407/1995 e 127/1996.

In tali arresti, nello scrutinare la legittimità costituzionale di norme regionali concernenti i rapporti tra Regione Siciliana ed enti di formazione, il Giudice delle leggi ha escluso la possibilità di un ribaltamento sull'Amministrazione del carico retributivo gravante sugli enti che si avvalgono del personale cui deve applicarsi il contratto collettivo, non essendo la medesima Amministrazione gravata di obblighi assistenziali nei confronti degli operatori della formazione.

Quindi, l'Erario regionale non "è strutturalmente permeabile alle vicende contrattuali

riguardanti gli operatori della formazione e gli enti a beneficio dei quali tali soggetti prestano lavoro, né tale può diventare attraverso il riconoscimento di finanziamenti integrativi".

In presenza di tali elementi, sembra plausibile ritenere che l'esigenza di rispettate il principio di non incrementabilità del finanziamento gravi sugli organi competenti della Regione, che avrebbero dovuto vigilare in modo da evitare che tale principio fosse disatteso dagli enti di formazione. Non è affatto consentita , in base alla normativa sulla formazione professionale vigente nella Regione Siciliana, l'ammissione al finanziamento integrativo di maggiori costi nell'ambito di un'attività autorizzata e dallo stesso ente di formazione richiesta ed accettata .

In tale contesto, del pari condivisibili appaiono le considerazioni svolte dalla Sezione di Appello per la Regione Siciliana in ordine alla corretta esegesi dell'art. 9 della legge regionale 21/2007, secondo cui le economie realizzate sugli stanziamenti finalizzati alla legge regionale n. 24 del 1976 (attività di formazione professionale) possono essere reiscritte in bilancio, per essere destinate a interventi finalizzati alla medesima legge.

L'interpretazione più corretta non è quella che consenta di veicolare le economie per qualsivoglia integrazione di spese, già autonomamente effettuate dagli enti di formazione, al di fuori delle previsioni del Prof e, in ogni caso, non programmate all'interno del procedimento in cui avviene la selezione dei progetti da ammettere al finanziamento.

Ragioni di comune buon senso (e di logica giuridica) fanno ritenere che ciò esuli dalla ratio della legge. Infatti, l'art. 6 della citata legge n. 24 del 1976, all'art. 2, statuisce che il piano regionale annuale è predisposto dal competente Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale per la formazione professionale, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli enti di formazione; al comma 4 statuisce che qualora, successivamente all'approvazione del piano annuale, dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore regionale (oggi dell' istruzione e della formazione professionale) è autorizzato, sentito il parere obbligatorio della predetta Commissione regionale, ad apportare modifiche ed integrazioni al piano stesso.

Va escluso che le economie realizzate possano essere destinate per attività che l'ente ha già portato a termine sforando i finanziamenti assegnati.

E' agevole pensare, allora, che le economie realizzate non possano che essere destinate,

nell'ottica dei principi di programmazione, economicità e trasparenza, a nuovi interventi che si riferiscono all'offerta formativa annuale complessiva da mettere in campo secondo le garanzie e nel rispetto delle procedure volute sia per l'approvazione del piano annuale che per gli interventi da eseguire a modifica ed integrazione del piano stesso, come previsto dal citato art. 6, commi 2 e 4, della legge n. 24 del 1976 e successive modifiche e integrazioni.

Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, mediante l'erogazione di integrazioni di fondi, siano finanziati maggiori costi del personale che sarebbe stato impiegato dall'ente di formazione nella gestione dei corsi formativi.

Il costo del personale, in ogni caso, costituisce una componente della spesa , unitamente alle altre previste per lo svolgimento dei corsi di formazione, per cui non può essere riservata al costo del personale un binario diverso per attrarre suppletivi finanziamenti al di fuori di qualsiasi controllo dell'amministrazione pubblica erogante.

Le integrazioni di finanziamento assentite al di fuori delle normali procedure previste dalla normativa di legge, non si appalesano legittime sol perchè con esse siano finanziate maggiori spese per i costi retributivi del personale asseritamente sostenute dagli enti di formazione.

Non vale ad accreditare la legittimità dell'erogazione dell'integrazione disposta in favore degli Enti sopra cennati, la vigenza (asserita) di tenere l'ente di formazione indenne, sempre e comunque, dai costi del personale impiegato nell'attività corsuale e, quindi, anche dagli eventuali maggiori costi derivanti da aumenti retributivi stabiliti dal CCNL di categoria intervenuti durante la gestione non coperti dal decretato finanziamento.

Si osserva, infatti, che il comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 25 del 1993 stabilisce, in via di principio, che al personale iscritto all'albo, previsto dall'art. 14 della legge n. 24 del 1976, con rapporto di lavoro indeterminato, è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. La qualcosa sta a significare che a detto personale è riconosciuto lo status di appartenente alla categoria del personale della formazione professionale a livello nazionale.

Non ritiene il Collegio che da tali premesse possa trarsi il convincimento che gli oneri finanziari ricadano sempre e comunque sull'amministrazione regionale.

La circostanza, poi, che l'art. 39,comma 3, della legge regionale n. 23 del 2002 imponga agli

enti di formazione l'obbligo di accendere un apposito conto da utilizzare esclusivamente per le spese del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della spesa, non sta certo a significare che il principio di non incrementabilità del finanziamento per ogni singola spesa diventi recessivo, allorchè siano presenti costi che, comunque, riguardino la spesa per il personale impiegato nella gestione dei progetti formativi.

Il Legislatore, con tale norma, ha voluto disciplinare l'attività di gestione degli enti di formazione per renderla trasparente, prestando attenzione alle finalità del corretto utilizzo dei fondi assegnati.

Infatti, per le finalità di cui al citato 3° comma, il successivo 4° comma statuisce , solo per l'esercizio finanziario 2002, che il dipartimento della formazione professionale avrebbe potuto autorizzare gli enti gestori di cui alla legge n. 24 del 1976 ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati escludendo qualsiasi integrazione di finanziamento da parte della Regione oltre quello decretato.

Non si rinviene altra norma di legge regionale che abbia autorizzato per gli esercizi successivi il finanziamento per le finalità suindicate.

9.5. Nel solco dei principi affermati da questa Sezione (sentenza n. 2947/2012), poi confermata dalla locale Sezione di Appello (sentenza n. 259/A/2013), rileva quest'Organo adito che la corretta impostazione di fondo delle erogazioni dei finanziamenti destinati alla formazione professionale sia soltanto quella della programmazione che, naturalmente, non investe unicamente la tipologia e le modalità di svolgimento delle attività formativa, ma anche i costi (indicati nei progetti da eseguire) delle attività che saranno svolte.

Ne consegue che la quantificazione dei costi deve essere svolta in via preventiva. Tale significato di programmazione trova fondamento, in via primaria, nella legge n. 24 del 1976 e, in sede esplicativa , nella circolare assessoriale del 17 febbraio 2003 n. 1/03, dove, per quanto riguarda il possibile incremento dei costi, in particolare di quelli relativi al personale impiegato dagli enti gestori per l'attività di formazione professionale, è chiaramente indicato che l'incremento dei costi per il personale non possa che avvenire a saldo invariato rimodulando in diminuzione, se necessario, la distinta voce " gestione".

10. Accertata, quindi, la sussistenza del danno erariale, costituito dall'esborso ingiustificato,

sostenuto per le integrazioni di finanziamento , come sopra descritto, e come tale non utile per le finalità che l'Amministrazione regionale,è chiamata a perseguire, in conformità della legislazione del settore della formazione professionale, ritiene il Collegio che il danno erariale subito dall'Erario regionale sia pari all'importo globale dei finanziamenti integrativi erogati, detratto l'importo di cui l'Amministrazione, nelle more della celebrazione dell'odierno processo, è riuscita, **effettivamente**, a recuperare, come espressamente indicato dal PM in udienza, di guisa che gli importi di danno, per alcuni convenuti, sono stati opportunamente rideterminati.

Indipendentemente dalle causali che hanno determinato la lievitazione delle spese sostenute dall'ente di formazione, per quanto sopra evidenziato, i finanziamenti integrativi costituiscono un esborso ingiustificato e, come tale, dannoso per l'Amministrazione che ne ha sopportato l'onere.

L'erogazione dei tre finanziamenti integrativi ha avuto luogo all'esito di una sequenza procedurale, nella quale hanno assunto la veste di protagonisti, ponendo in essere condotte causalmente determinanti, gli odierni convenuti.

II. Sotto il profilo del nesso causale e della colpa grave, esaminando la progressione istruttoria, rispetto all'erogazione integrativa, si pongono quali antecedenti causali:

- le condotte del dirigente e funzionario del servizio programmazione, i quali con le loro note e pro memoria hanno sempre dato impulso e/o avallo alle richieste di integrazione sine titulo (dirigente Di Bartolo Maria Carmela funzionario Di Francesca Salvatore); la condotta del Servizio Rendicontazione (Dr. Emanuele Antonino); le condotte dei dirigenti generali Dr.ssa Russo e Dr.ssa Monterosso, i quali, con le loro note, hanno sempre ritenuto di «poter riconoscere un provvedimento di integrazione di spesa all'Ente», pur in assenza di una previsione abilitativa che tanto consentisse (anzi, più correttamente, in presenza di plurime previsioni, nella circolare che governava il pertinente segmento dell'attività amministrativa, che escludevano la possibilità di maggiorare il finanziamento);
- la condotta degli Assessori On.le Carmelo Incardona, Luigi Gentile , Santi Formica e del Presidente pro tempore Raffaele Lombardo, i quali, ignorando del tutto l'inequivoca disciplina di riferimento, hanno adottato, i vari decreti amministrativi con cui è stata disposta

l'integrazione dei finanziamenti concessi ai diversi Enti.

Tali condotte, per il contesto nel quale hanno avuto luogo, nonché per i ruoli apicali rivestiti nelle rispettive porzioni di attività e per l'elevata qualificazione professionale dagli agenti, sono addebitabili a titolo di colpa grave.

Nella vicenda in esame, in tutti i livelli di progressione della sequenza procedurale, è ravvisabile una macroscopica manifestazione di disinteresse per l'oculata gestione delle risorse pubbliche.

Nella prima fase, è stata del tutto ignorata la sussistenza di invalicabili, evidenti preclusioni alla possibilità di erogare risorse finanziarie aggiuntive per le attività di formazione svolte.

Nelle successive articolazioni della procedura, il mancato rispetto dei principi posti a presidio dell'esternalizzazione dei servizi pubblici e delle regole di settore, che l'Amministrazione stessa aveva posto per il trasparente ed ordinato esercizio dei suoi compiti, ha trovato rinnovato vigore inducendo i soggetti coinvolti nell'azione a contribuire, ciascuno per gli adempimenti di competenza, all'erogazione di un finanziamento integrativo non dovuto.

12. Diverse, a vario titolo, sono le esimenti invocate dalle difese per elidere od attenuare la colpa grave.

12.1. In primo luogo, ad esimente delle condotte gravemente colpose riconosciute esistenti, è stata invocata la reiterata pratica di concedere finanziamenti postumi ulteriori alle attività formative per le quali, in sede di rendiconto, erano stati documentati costi maggiori di quelli preventivati e finanziati.

Per ciò che attiene a tale aspetto, pur volendo qualificare come "prassi" l'intervenuta assunzione, da parte della medesima Amministrazione, in passato, di iniziative identiche a quelle generatrici del contestato danno, la soglia di gravità della colpa di coloro che quel modello comportamentale hanno replicato non potrebbe, per ciò solo, risultare ridotta.

Giammai, infatti, l'omologarsi ad una prassi non legittima può trasformare la reiterazione di censurabili iniziative in un agire " sterilizzato " dalla colpa grave.

Dunque, ben difficilmente una condotta improntata ad un pregresso modello comportamentale totalmente e manifestamente erroneo, poiché contrario alla disciplina di settore, potrebbe essere idonea ad esimere da responsabilità l'agente, comunque, tenuto

all'esercizio delle funzioni pubbliche in modo avveduto e prudente, salvaguardando, in via prioritaria, il buon andamento dell'amministrazione.

Semmai, la pervicace volontà di reiterare una linea di condotta non conforme a specifici e chiari canoni comportamentali costituisce una circostanza che, lungi da produrre effetti esimenti, può appalesarsi quale circostanza aggravante, essendo piuttosto indicativa dell'omessa adozione delle appropriate misure correttive.

Quanto sopra vale per tutti i livelli dell'organizzazione: nel caso di specie, dal vertice politico che, senza evidenti o quantomeno apprezzabili vantaggi per l'Amministrazione o la comunità amministrata, ha ritenuto di perseverare in un'azione amministrativa estremamente favorevole per gli attuatori dei progetti di formazione e, correlativamente, assai gravosa per l'Amministrazione medesima, ai vertici delle strutture burocratiche che hanno remissivamente avallato una misura operativa (erogazione di finanziamenti integrativi senza che ne ricorressero i presupposti), il cui effetto è stato la smodata ed ingiustificabile crescita dei costi della formazione professionale.

12.2. In secondo luogo, è stata prospettata la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali che inducevano a procedere in tale direzione.

Neanche tale approccio pare accoglibile.

Non può, infatti, essere correlata valenza esimente a quell'orientamento giurisprudenziale, elaborato nell'ambito di giudizi promossi dal personale di enti di formazione professionale per il riconoscimento di spettanze economiche e normative di cui al contratto collettivo di settore, secondo cui la Regione, pur non assumendo una garanzia diretta per l'adempimento da parte dell'ente, delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro, assume una «garanzia impropria» nei confronti dell'ente medesimo (cfr. Cass., Ordinanza n. 11636 del 10/07/2012).

Secondo le difese dei convenuti, tale orientamento giurisprudenziale avrebbe giustificato il riconoscimento di un'integrazione al finanziamento originario perché, consentendo agli enti beneficiari di riconoscere le spettanze previste dalla contrattazione collettiva, avrebbe evitato il coinvolgimento dell'Amministrazione nei contenziosi giuslavoristici e, quindi, evitato gli oneri connessi a tale coinvolgimento dagli esiti asseritamente scontati.

Ora, senza volersi soffermare sulla circostanza (non peregrina) che, all'epoca dei fatti,

l'orientamento giurisprudenziale era tutt'altro che consolidato, decisiva è la riflessione che il precitato indirizzo si riferiva ad una situazione obiettivamente diversa.

Nei casi esaminati, la Regione non aveva erogato una porzione del finanziamento originariamente accordato, cioè non aveva corrisposto quanto riconosciuto spettante in occasione della selezione del programma formativo proposto. Da ciò la configurabilità di una c.d. garanzia impropria della medesima Regione per il soddisfacimento delle fondate pretese degli operatori degli enti di formazione professionale.

Nella vicenda per la quale v'è causa, invece, il contributo originariamente determinato è stato corrisposto, e la questione riguarda l'erogabilità di un supplemento di finanziamento per consentire all'ente di scaricare sull'erario regionale propri costi d'impresa, asseritamente cresciuti nel corso dell'espletamento dell'attività di formazione.

Pertanto, l'orientamento giurisprudenziale richiamato non appare conferente e, in ogni caso, insufficiente per giustificare le richieste di finanziamento aggiuntivo.

12.3. Nessuna efficacia esimente ha poi nella vicenda in esame, secondo il convincimento maturato da questo Collegio, il parere reso della CRI (Commissione Regionale dell'Impiego) il 29 marzo 2007.

Il parere reso dalla CRI sul Prof. 2007, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/76, è obbligatorio ma non conforme.

La lettura del parere consente di constatare la visione assistenziale della Formazione Professionale, censurata dalle sentenze della Corte Costituzionale (cfr. pronunzie nn. 437/1994; 407/1995; 127/1996).

Si osserva allora che l'Assessore (Formica), ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/76, aveva l'obbligo di sentire la CRI, ma di non conformarsi a qualsiasi volontà assistenziale della medesima non sorretta da titolo giuridico. Gravava sull'assessore di sentire la CRI, ma non di appiattirsi a quanto indicato da un organo che non aveva alcun potere di gestione del Prof. 2007, già predisposto dall'Assessore regionale al Lavoro.

Va da sè che l'obbligatorietà del tetto massimo di spesa dell' importo ammesso a finanziamento non è derogabile da un parere obbligatorio di un organo consultivo come la CRI.

12. 4. Si osserva, poi, che la cd. esimente politica, prevista dall'articolo 1, comma 1-*ter*, secondo periodo, della legge n. 20 del 1994 (secondo cui "*Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione*"), trova applicazione nel caso in cui l'intervento, in buona fede, del titolare dell'organo politico consista nell'approvazione di un atto di gestione adottato dal competente ufficio amministrativo ovvero nell'autorizzazione o nel consenso prestato all'esecuzione di tale atto.

Nel caso di specie, invece, non vi è un atto di gestione adottato dal competente ufficio amministrativo e meramente assentito dal titolare dell'organo politico, ma vi è anche un atto di gestione adottato direttamente da quest'ultimo, sicché questi ne risponderà, comunque, sia nel caso in cui, avendo la competenza al riguardo, l'ha esercitata male, sia nel caso in cui, pur non avendola, si è ingerito nella competenza altrui (Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 291 dell'8 maggio 2012),adottando un atto di gestione che ha prodotto effetti.

Gli Assessori, a vario titolo, hanno disposto le integrazioni recependo mere richieste degli enti di formazione e l'avallo incondizionato, ma non giustificato, delle medesime contenute nelle note dei dirigenti.

L'eccezione sollevata dalle difese dei convenuti Incardona e Lombardo va, dunque, disattesa.

12.5. Tutte le difese hanno poi invocato, come esimente, talune pronunce della Sezione di controllo della Corte dei Conti.

In particolare, hanno soggiunto le difese, i decreti d'integrazione, dopo essere stati emessi, erano trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, nel caso di cofinanziamento del piano formativo con risorse del Fondo Sociale Europeo, mentre altri decreti non sono stati inviati alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti perché beneficiavano soltanto di finanziamenti regionali e, pertanto, non soggetti ad un controllo preventivo.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, sono stati richiamati i D.D.G. n. 533 del 29/11/2006 e DDG n. 532/2006, entrambi registrati alla Corte dei Conti il 16 marzo 2007: il primo nel Reg. I Foglio n. 57; il secondo nel Reg. I Foglio n. 56.

Orbene, sul punto chiaramente la Procura (cfr. memoria depositata in data 3/5/2013) ha

sottolineato che tutte le integrazioni sono state effettuate con fondi regionali e non comunitari e quindi nessuna registrazione della Sezione di controllo rileva direttamente nel presente giudizio.

Doveroso è il rinvio alla lettura degli atti per constatare che il contenuto degli iniziali rilievi effettuati dalla Sezione di controllo non viene considerato nelle giustificazioni in cui l'Amministrazione non fa altro che rassicurare la Sezione affermando un' interpretazione assistenzialista delle norme, per• preclusa dalla Corte costituzionale.

Dopo i rilievi, la Sezione (sempre il Procuratore lo ricorda) avrebbe con il proprio visto convalidato gli argomenti contenuti nelle giustificazioni n. 00661 e 0662 del 2 marzo 2007, a firma della dr.ssa Russo e dei funzionari Di Francesca e Di Bartolo.

Le difese dei convenuti (tutti) per•, per desumere la non sussistenza della colpa grave, hanno messo in risalto che la Sezione di Controllo di questa Corte, aveva comunque registrato integrazioni finanziarie operanti su fondi comunitari .

La questione così prospettata involge allora i rapporti tra azione promossa dal Procuratore e funzione di controllo esercitata dalla Corte stessa.

Un limite certo e indiscutibile è quello della preesistenza, " a monte di un fatto dannoso", di un atto che abbia superato il vaglio del controllo preventivo di legittimità.

Il Legislatore ha introdotto, con l'art. 17 della L. 3 agosto 2009, n. 102 (come modificato dall'art. 1 del D.L. 3 agosto 2009, n. 103 e convertito con L. 3 ottobre 2009, n. 141) una presunzione di assenza di colpa grave allorchè il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo, limitatamente, per• (secondo l'aggiunta operata con il decreto legge 103, poi convertito in legge), ai profili presi in considerazione.

Le difese hanno voluto, per•, valorizzare l'assenza di colpa grave, ritenendo che il comportamento dei convenuti è stato virtuoso e, comunque, non censurabile perché, in fattispecie similari (integrazione per finanziamenti della Comunità Europea), la Corte aveva apposto il visto.

La Procura, al riguardo, ha messo in luce, tra l'altro, l'episodicità di tali visti.

Ora, in disparte tale considerazione, occorre valutare se anche un mero visto su un provvedimento di integrazione, sia pure per finanziamenti comunitari, legittimasse o meno

gli operatori, di guisa che la colpa (grave) possa ritenersi elisa.

In un primo approccio si ritiene che il visto della Corte dei Conti in sede di controllo sui titoli di spesa ha ad oggetto la sola legittimità degli atti e non preclude alla stessa Corte, in sede giurisdizionale l'accertamento giudiziale dell'illiceità dell'atto medesimo e l'attribuzione della conseguente responsabilità amministrativa a carico dei funzionari coinvolti nel procedimento (Corte dei Conti Sardegna, 5 luglio 1994 n. 285).

In secondo luogo il visto della Corte in sede di controllo si estrinseca in un'attività di mero accertamento in posizione di assoluta indipendenza rispetto al provvedimento oggetto di sindacato ed estraneo nei confronti del suo procedimento formativo (Corte dei conti Sez. riun. 27 giugno 1969 n. 96).

Il vero è che la responsabilità amministrativa, si presenta come modello dotato di centralità nella duplice funzione di protezione degli interessi finanziari della pubblica amministrazione, e di incentivo all'efficienza del decidere e dell'agire amministrativo (cfr. Corte Cost. n.371/1998), in un sistema contraddistinto dalla «co-intestazione» alla Corte dei Conti delle attribuzioni di controllo separate, ma parallele alle attribuzioni giurisdizionali.

La centralità del regime di responsabilità amministrativa nella tutela degli interessi finanziari della P.A. discende non solo dal regime binario fondato sulla distinzione tra il dolo e la colpa grave –, ma anche dalla sopravvenienza di normative che rafforzano i collegamenti processuali costituendo rapporti non più di pregiudizialità ma di presupposizione,interdipendenza e complementarità reciproca tra i diversi processi.

In un sistema a pluralità di azioni esperibili per la tutela della P.A., è stato condivisibilmente affermato che il risarcimento del danno compie un «salto di qualità» non solo perché diviene lo «standard minimo di tutela» degli interessi finanziari pubblici, ma sopratutto perché l'azione di responsabilità amministrativa e contabile conferita al Pubblico Ministero istituito presso la Corte dei Conti si presenta quale misura idonea a conferire concretezza, adeguatezza e proporzionalità dissuasiva di fenomeni d'inefficienza nella gestione delle risorse finanziarie di derivazione e/o destinazione pubblica.

Mai l'agire del PM può dirsi recessivo dinanzi ad un chiaro ed evidente principio di non incrementabilità del finanziamento originario e ad un'evidente illiceità delle integrazioni

finanziarie sine titulo.

Mai la condotta improntata ad un pregresso modello comportamentale totalmente e manifestamente sbagliato, perché contrario alla disciplina di settore, potrebbe essere idonea ad esimere da responsabilità l'agente, comunque, tenuto all'esercizio delle funzioni pubbliche in modo avveduto e prudente, salvaguardando prioritariamente il buon andamento dell'amministrazione (in tutte le accezioni in cui esso si declina, fra cui l'oculata gestione delle scarse risorse (Nei termini, questa stessa Sezione, sentenza n. 2947/2012, poi confermata in Appello con sentenza n. 259/2013).

Le difese, per•, per desumere la non sussistenza dell'elemento psicologico, hanno valorizzato, proprio, talune registrazioni della Sezione di controllo su integrazioni finanziarie operate su altro, ossia su fondi comunitari.

In particolare, dopo i rilievi , secondo le difese, la Sezione di controllo avrebbe con il visto convalidato gli argomenti difensivi contenuti nelle giustificazioni rese con i prott. 0661 e 0662 del 2/3/2007 a firma del dirigente Alessandra Russo e dei funzionari diretti Di Francesca e Di Bartolo.

La mera lettura degli atti consente di rilevare che il contenuto degli iniziali rilievi effettuati dalla Sezione di Controllo non viene considerato nelle giustificazioni, in cui l'Amministrazione altro non fa che rassicurare la Sezione affermando un' interpretazione assistenzialista delle norme, già preclusa, per• dai plurimi interventi della Corte costituzionale.

13. In adesione alla prospettazione della Procura, il Collegio reputa che il danno subito dall'erario regionale sia pari all'importo globale dei finanziamenti integrativi erogati per i progetti formativi sopra specificati, detratto l'importo di cui l'Amministrazione, nelle more della celebrazione del processo, è riuscita a recuperare.

In particolare, le responsabilità dei convenuti sopra indicati appare confortata dalla completezza del corredo probatorio offerto dalla Procura.

Ad essi, nelle misure delineate dalla Procura, va ascritta la responsabilità amministrativa.

Sulla richiesta di applicabilità dell'istituto della compensatio lucri cum damno (cfr memoria On.le Lombardo), come osservato più volte da questa Sezione in fattispecie come queste, non pu• trovare ingresso il principio in questione con cui è possibile dare rilievo ai risultati

comunque conseguiti dall'organo contestato nell'interesse della comunità amministrata: il vizio che colpisce la struttura e/o i poteri di un organo pubblico, infatti, fa sì che gli oneri finanziari da questo generati siano completamente e irrimediabilmente *contra legem*, e perciò costituiscono integralmente danno erariale, restando così preclusa qualsivoglia operazione compensativa.

14. Conclusivamente, il Collegio, in accoglimento della richiesta attorea, reputa sussistenti i presupposti per

la configurabilità della responsabilità amministrativa in capo ai convenuti Dr.ssa Russo Alessandra, del dott. Emanuele Antonino, della Dr.ssa Monterosso Giuseppa Patrizia, dei funzionari Di Bartolo Maria Carmela e Di Francesca Salvatore e degli Assessori pro tempore On.le Incardona Carmelo, Gentile Luigi, Formica Santi e del Presidente pro tempore, On.le Lombardo Raffaele.

Il danno, ai medesimi imputabile a titolo di colpa grave, è da ripartire, in conformità alla richiesta attorea.

Ne consegue che i convenuti devono essere condannati al pagamento, nei confronti della Regione Siciliana, delle somme di seguito specificate.

Formica Santi	€ 378.783,96
Incardona Carmelo	€ 830.638,60
Lombardo Raffaele	€ 224.184,67
Gentile Luigi	€ 224.184,67
Russo Alessandra	€ 378.783,96
Monterosso Giuseppa Patrizia	€ 1.279.007,04
Di Bartolo Maria Carmela	€ 473.654,83
Di Francesca Salvatore	€ 108.223,99
Emanuele Antonino	€ 365.430,84

Atteso che la pretesa azionata ha ad oggetto un debito di valore, detti importi dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da computarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data di emissione dei mandati di pagamento dei finanziamenti integrativi alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sulle somme in tal modo rivalutate andranno corrisposti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, ponendone l'onere del pagamento in capo ai condannati in parti eguali.

Il Collegio deve, poi, esaminare la posizione della convenuta Esposito Loredana.

Questa Sezione ritiene insussistente la responsabilità ascritta al dirigente della Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale dell'Istruzione, e della Formazione professionale, dott.ssa Esposito Loredana, essendo palese nei suoi confronti la carenza del nesso di causalità con il danno azionato dal PM.

In tal senso, in conformità all'opzione ermeneutica svolta dalla locale Sezione di Appello (sentenza più volte evocata n. 259/A/2013) , alla luce della normativa di cui all'art. 9 del DPR n. 38 del 1988, il controllo della Ragioneria Centrale viene circoscritto alla verifica di legittimità contabile della spesa e, soprattutto, perde le caratteristiche di controllo impeditivo sull'efficacia degli atti.

Ciò premesso, rimane circostanza indiscutibile che il ruolo della Ragioneria Centrale e, nella specie, della dott.ssa Esposito Loredana, si colloca fuori dal procedimento amministrativo in base al quale sono stati emessi i diversi provvedimenti, causativi del danno. Ciò esclude che la convenuta Esposito Loredana abbia concorso alla formazione dei suddetti atti da cui è scaturito il danno erariale.

Ne consegue, secondo il percorso logico giuridico che il Collegio ha seguito, che va dichiarata esente da responsabilità la convenuta ora attenzionata.

In favore della dr.ssa Esposito Loredana, dichiarata esente da responsabilità, il Collegio, in relazione al suo definitivo proscioglimento nel merito, liquida, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 , del dl, n. 203/2005, convertito in legge n. 248/2005, come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 30 quinquies, del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e dell'art. 3,comma 2 bis, del d.l. n. 543/96, convertito in legge n. 639/96, le spese del giudizio, a fini del rimborso spese da parte della Regione Siciliana, in complessivi € 2.000,00, di cui 1.700,00 per onorari e € 300,00 per diritti , oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 60799** del registro di segreteria, in parziale accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna

- **FORMICA Santi** , nato a San Pier Niceto (ME) il 27 novembre 1952, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 378.783,96 (Euro trecentosettantottomilasettecentottantre/96);
- **INCARDONA Carmelo**, nato a Ragusa l'8 gennaio 1964, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 830.638,60 (Euro ottocentotrentamilaseicentotrentotto/60);
- **LOMBARDO Raffaele**,nato a Catania il 29 ottobre 1950, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 224.184,67 (Euro duecentoventiquattromilacentottantaquattro/67);
- **GENTILE Luigi**, nato a Raffadali (AG) il 11 novembre 1959,al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 224.184,67 (duecentoventiquattromilacentottantaquattro/67);
- **RUSSO Alessandra**, nata a Palermo il 12 settembre 1958, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 378.783,96 (trecentosettantottomilasettecentottantre/96);
- **MONTEROSSO Giuseppa Patrizia**, nata a Palermo il 12 giugno 1967, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 1.279.007,04 (Un milione duecentosettantanovemilazerosette/04;
- **DI BARTOLO Maria Carmela** , nata a Mussomeli (CL) il 25 settembre 1959, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 473.654,83 (quattrocentosettantreseicentocinquanta/83);
- **DI FRANCESCA Salvatore**, nato a Cefalù (Pa) il 19 ottobre 1964, al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di € 108.223,99 (centottomiladuecentoventitre/99);
- **EMANUELE Antonino**, nato a Capo D'Orlando (ME) il 9/12/1952 al pagamento, in

favore della Regione Siciliana, della somma di € 365.430,84 (trecentosessantacinquemilaquattrocentotrenta/84);

somme da maggiorare della rivalutazione monetaria, da computarsi, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data di emissione dei mandati di pagamento dei finanziamenti integrativi alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna altresì i medesimi soggetti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi € 3.693,64 ripartendone l'onere in parti eguali.

Assolve la convenuta **ESPOSITO Loredana,** nata a Palermo il 1° settembre 1954, dagli addebiti ascritti.

Liquida, in favore della stessa, le spese del giudizio, a fini del rimborso spese da parte della Regione Siciliana, in complessivi € 2.000,00, di cui 1.700,00 per onorari e € 300,00 per diritti , oltre IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nelle Camere di Consiglio del 18 dicembre 2013 e del 23 gennaio 2014.

L'Estensore Il Presidente

F.to Dr. Guido Petrigni F.to Dr.ssa Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 14 marzo 2014

Il Direttore della segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele

Au.10

Riepilogo Minuta di Ruolo

Ente 36929 0 38 Regione Sicilia Assessorato Reg.le Formazione Professionale

Dati generali

Protocollo	2015900038	***Data Chiusura***	
Descrizione	RECUPERO CREDITO		
Tipologia	Minuta di ruolo	***Tipo Lavorazione***	Per cartelle
Tipologia Ruolo	Ordinario	***Tipo Riscossione***	Coattivo
Rate Ruolo	1	***Cadenza Rate Ruolo***	Una rata
Tipologia Importo Minimo	Previsto per legge	***Importo Minimo***	
Tipologia Compenso	Carico dell'ente	***Maggiorazione Compenso D.L. 262/06***	No

Responsabile del procedimento

Cognome Responsabile	GAROFALO
Nome Responsabile	MARIA TERESA

Calcolo Data Decorrenza Interessi

Calcolo Data Decorrenza Interessi	Attivo
Giorni Da Calcolare Dalla Notifica	15

Parametri cartella

Testo Modalità di Opposizione all'Iscrizione al Ruolo	Gia' inviato
Testo Comunicazione per i contribuenti	Gia' Inviato

Riepilogo per anno / entrata

Anno Imposta	***Codice entrata***	***Numero Articoli***	***Importo***	***Imponibile***
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Totali		1	27.511,02	0,00

Riepilogo Minuta di Ruolo

Ente 36929 0 38 Regione Sicilia Assessorato Reg.le Formazione Professionale

Dati generali

Protocollo	2015900038	***Data Chiusura***	
Descrizione	RECUPERO CREDITO		
Tipologia	Minuta di ruolo	***Tipo Lavorazione***	Per cartelle
Tipologia Ruolo	Ordinario	***Tipo Riscossione***	Coattivo
Rate Ruolo	1	***Cadenza Rate Ruolo***	Una rata
Tipologia Importo Minimo	Previsto per legge	***Importo Minimo***	
Tipologia Compenso	Carico dell'ente	***Maggiorazione Compenso D.L. 262/06***	No

Responsabile del procedimento

Cognome Responsabile	GAROFALO
Nome Responsabile	MARIA TERESA

Calcolo Data Decorrenza Interessi

Calcolo Data Decorrenza Interessi	Attivo
Giorni Da Calcolare Dalla Notifica	15

Parametri cartella

Testo Modalità di Opposizione all'Iscrizione al Ruolo	Gia' inviato
Testo Comunicazione per i contribuenti	Gia' inviato

Riepilogo per anno / entrata

Anno Imposta	***Codice entrata***	***Numero Articoli***	***Importo***	***Imponibile***
Totali		1	27.511,02	0,00

Au-11

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Rag. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 26
Progr. n. 84
Palermo li 17 APR. 2013
Il Direttore Capo della Rag. Centrale

RAG. CENTRALE ECONOMIA
VISTO e prenotato n. 143 528,14
al n. 71 3724 es. fin. 2012
Palermo, li 19 APR. 2013
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTEGENERALE

D.D.G. n. 1627 del 18 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 677 del 05/03/2013, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 25/03/2013, al progressivo n. 25, di annullamento dei DD.DD.GG. nn. 1116 del 18/06/2009 e 1911 del 24.12.2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati dall'E.N.F.A.G.A. – Palermo Ente Nazionale Addestramento Giovani a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0048, recante il titolo "AGRICULT" (prot. n. 0865), "NUOVO PROGRESSO" (prot. n. 0862), "ORION" (prot. n. 0863) e "FANTASY" (prot. n. 0864) - integrazione pari a Euro 67.047,81 (con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009);
IF2007C0152 dal titolo "PETER PAN" - integrazione pari a Euro 17.351,41 (con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009) e pari a Euro 59.128,92 (con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007);

VISTO l'Art. 3 del D.D.G. n. 677 del 05/03/2013, con cui è stato ingiunto all'E.N.F.A.G.A. – Palermo Ente Nazionale Addestramento Giovani l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 143.528,14;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 del D.D.G. n. 677 del 05/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 143.528,14;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di E.N.F.A.G.A. Palermo:

(i) la somma di Euro 2.496.185,00 giusto D.D.G. n. 3724 del 31/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2012, Reg. 2, Foglio 176.

di approvazione del progetto POLIFORM 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0440;

(ii) la somma di Euro 625.500,00 giusto D.D.G. n. 3725 del 31/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2012, Reg. 2, Foglio 175, di approvazione del progetto POLIFAS 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0406;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 143.528,14, a valere sulle somme spettanti in favore di E.N.F.A.G.A. – Palermo Ente Nazionale Addestramento Giovani, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 3724 del 31/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2012, Reg. 2, Foglio 176, di approvazione del progetto POLIFORM 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0440 e del D.D.G. n. 3725 del 31/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2012, Reg. 2, Foglio 175, di approvazione del progetto POLIFAS 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0406;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 143.528,14 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di E.N.F.A.G.A. – Palermo Ente Nazionale Addestramento Giovani;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 143.528,14 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 143.528,14 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 91.764,07 a valere sul D.D.G. n. 3724 del 31/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2012, Reg. 2, Foglio 176, di approvazione del progetto POLIFORM 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0440;
- Euro 51.764,07 a valere sul D.D.G. n. 3725 del 31/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2012, Reg. 2, Foglio 175, di approvazione del progetto POLIFAS 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0406.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

Au-12

REPUBBLICA ITALIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Ragi. Centrale Istruz. e Form. Prof.
VISTO:
preso nota al n. 73
Progr. n. 31
Palermo lì 17 APR. 2013
Il Direttore Capo della Ragi. Centrale

1.548.759,12
17 3724 2013
18 APR. 2013

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1525 del 12 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 676 del 05/03/2013 e 970 del 20/03/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale rispettivamente in data 25/03/2013, al progressivo n. 27, ed in data 05/04/2013 al progressivo n. 57, di annullamento dei DD.DD.GG. n. 1911 del 24/12/2007 e 1116 del 18/06/2009, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0030 dal titolo "FORM FORMAZIONE I E II LIVELLO" - integrazione pari a Euro 260.000,00;
IF2007B0257 dal titolo "FOC" - integrazione pari a Euro 44.940,12;
IF2007C0136 dal titolo "FAS" - integrazione pari a Euro 1.243.819,00;

VISTO l'Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 676 del 05/03/2013 e 970 del 20/03/2013, con cui è stato ingiunto al CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 1.548.759,12;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 676 del 05/03/2013 e 970 del 20/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 1.548.759,12;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) la somma di Euro 6.576.205,53, giusto D.D.G. n. 3703 del 30/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 26/10/2012, Reg. 2, Foglio 248, di approvazione del

progetto esecutivo di seguito indicato:
INTEGRAZIONE – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0388;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/2013, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 1.548.759,12, a valere sulle somme spettanti in favore del CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) a seguito dell'emanazione del predetto D.D.G. n. 3703 del 30/08/2012;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 1.548.759,12 precedentemente accantonata, procedendo alla liquidazione in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa al CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria);

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 1.548.759,12 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 1.548.759,12 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 1.548.759,12, a valere sul D.D.G. n. 3703 del 30/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 26/10/2012, Reg. 2, Foglio 248, di approvazione del progetto esecutivo INTEGRAZIONE – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0388.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

Au-13

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1765 del 24 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

... Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio ... l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 676 del 05/03/2013 e 970 del 20/03/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale rispettivamente in data 25/03/2013, al progressivo n. 27, ed in data 05/04/2013 al progressivo n. 57, di annullamento dei DD.DD.GG. n. 1911 del 24/12/2007 e 1116 del 18/06/2009, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da CEFOP (oggi, CHFOP in Amministrazione Straordinaria) a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0030 dal titolo "FORM FORMAZIONE I E II LIVELLO" - integrazione pari a Euro 260.000,00;
IF2007B0257 dal titolo "FOC" - integrazione pari a Euro 44.940,12;
IF2007C0136 dal titolo "FAS" - integrazione pari a Euro 1.243.819,00;

VISTO il D.D.G. n. 1525 del 12/04/2013, con cui è stato disposto il versamento della somma di Euro 1.548.759,12 in favore della Regione siciliana, autorizzando l'emissione del mandato di pagamento sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato: Euro 1.548.759,12 a valere sul D.D.G. n. 3703 del 30/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 26/10/2012, Reg. 2, Foglio 248, di approvazione del progetto esecutivo INTEGRAZIONE - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0388.

CONSIDERATO che nei DD.DD.GG. nn. 676 del 05/03/2013, 970 del 20/03/2013 e 1525 del 12/04/2013 è stato erroneamente indicato il progetto n. IF2007B0257 dal titolo "FOC", in luogo del progetto n. IF2007B0096 ed il progetto n. IF2007C0136 dal titolo "FAS", in luogo del progetto IF2007C0145;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del progetto dal titolo "FOC", dal n. IF2007B0257 al n. IF2007B0096, e del progetto dal titolo "FAS", dal n. IF2007C0136 al n. IF2007C0145;

VISTO l'Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 676 del 05/03/2013 e 970 del 20/03/2013, con cui è

dei DD.DD.GG. nn. 676 del 05/03/2013 e 970 del 20/03/2013, con cui è stato ingiunto al CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 1.548.759,12;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 676 del 05/03/2013 e 970 del 20/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 1.548.759,12;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) la somma di Euro 6.576.205,53, giusto D.D.G. n. 3703 del 30/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 26/10/2012, Reg. 2, Foglio 248, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: INTEGRAZIONE – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0388;

VISTA la nota prot. n. 16238 del 11/03/2013, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 1.548.759,12, a valere sulle somme spettanti in favore del CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria) a seguito dell'emanazione del predetto D.D.G. n. 3703 del 30/08/2012;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 1.548.759,12 precedentemente accantonata, procedendo alla liquidazione in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa al CEFOP (oggi, CEFOP in Amministrazione Straordinaria);

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

Sono rettificati i seguenti progetti citati all'Art. 1 dei DD.DD.GG. nn. 676 del 05/03/2013 e 970 del 20/03/2013, come erroneamente riportati nella parte motiva del D.D.G. n. 1525 del 12/04/2013:
- progetto dal titolo "FOC" dal n. IF2007B0257 al n. IF2007B0096;
- progetto dal titolo "FAS" dal n. IF2007C0136 al n. IF2007C0145.

Art. 2

Il presente decreto è modificativo del D.D.G. n. 1525 del 12/04/2013 nella parte riguardante esclusivamente i progetti di cui all'Art. 1, risultando integralmente confermate le restanti disposizioni.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 1526 del 12 APR. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976,n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21:

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 611 del 27/02/2013 e 887 del 14/03/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale rispettivamente in data 05/04/2013, al progressivo n. 53, ed in data 05/04/2013 al progressivo n. 61, di annullamento dei DD.DD.GG. n. 1911 del 24/12/2007 e 1116 del 18/06/2009, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da ARAM Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0008 dal titolo "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (FORM)" integrazione pari a Euro 92.620,92 concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 ed Euro 166.607,75 concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009;
IF2007B0257 dal titolo "LONG LIFE EDUCATION" - integrazione pari a Euro 45.024,06 concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 ed Euro 52.508,49 concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009;
IF2007C0136 dal titolo "FORM E SERV SOCIALI" - integrazione pari a Euro 156.619,40 concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007 ed Euro 487.856,12 concessa con D.D.G. n. 1116 del 18/06/2009,

VISTO l'Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 611 del 27/02/2013 e 887 del 14/03/2013, con cui è stato ingiunto all'ARAM Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 1.001.236,74;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 611 del 27/02/2013 e 887 del 14/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 1.001.236,74;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale,

seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di ARAM Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea:

(i) la somma di Euro 1.051.230,00, giusto D.D.G. n. 3063 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 217, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI MESSINA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0284;

(ii) la somma di Euro 250.200,00, giusto D.D.G. n. 3102 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 282, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0004;

(iii) la somma di Euro 150.732,00, giusto D.D.G. n. 3098 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 280, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0573;

(iv) la somma di Euro 173.850,00, giusto D.D.G. n. 3066 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 218, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI MESSINA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0304;

(v) la somma di Euro 486.540,00, giusto D.D.G. n. 3100 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 281, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI PALERMO" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0405;

(vi) la somma di Euro 875.700,00, giusto D.D.G. n. 3087 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 224, di approvazione del progetto esecutivo "AMBIENTE E BENESSERE" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0330;

(vii) la somma di Euro 97.380,00, giusto D.D.G. n. 3091 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 227, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI CATANIA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0154;

(viii) la somma di Euro 148.350,00, giusto D.D.G. n. 3069 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 219, di approvazione del progetto esecutivo "LONG LIFE EDUCATION" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0372;

(ix) la somma di Euro 125.100,00, giusto D.D.G. n. 3089 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 225, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0360;

(x) la somma di Euro 64.500,00, giusto D.D.G. n. 3095 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 231, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0520;

Prot. n. 16238 del 11/03/2013, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui è stato proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 1.001.236,74, a valore sulle somme spettanti in favore dell'ARAM Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea a seguito dell'emanazione dei predetti DD.DD.GG. nn. 3063 del 27/07/2012, 3102 del 27/07/2012, 3098 del 27/07/2012, 3066 del 27/07/2012, 3100 del 27/07/2012 e 3087 del 27/07/2012;

RILEVATO che le somme spettanti in favore dell'ARAM giusti DD.DD.GG. sopra menzionati ammontano a complessivi euro 855.895,50, in conto di Euro 1.001.236,74, residuando l'importo di euro 145.341,24, che sarà recuperato sui primi mandanti di pagamento erogati in favore dell'ARAM;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 855.895,50, in conto di Euro 1.001.236,74, precedentemente accantonata, procedendo alla liquidazione in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa all'ARAM Associazione per le Ricerche nell'Area Mediterranea;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 855.895,50, in conto di Euro 1.001.236,74, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 855.895,50 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

(i) Euro 262.807,50, giusto D.D.G. n. 3063 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 217, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI MESSINA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0284;

(ii) Euro 62.550,00, giusto D.D.G. n. 3102 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 282, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0004;

(iii) Euro 37.683,00 giusto D.D.G. n. 3098 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 280, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0573;

(iv) Euro 43.462,50, giusto D.D.G. n. 3066 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 218, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI MESSINA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0304;

(v) Euro 121.635,00, giusto D.D.G. n. 3100 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/10/2012, Reg. 1, Foglio 281, di approvazione del progetto esecutivo

INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI
07.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0405;

giusto D.D.G. n. 3087 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei
10/2012, Reg. 1, Foglio 224, di approvazione del progetto esecutivo
BENESSERE" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0330;

00, giusto D.D.G. n. 3091 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti
10/2012, Reg. 1, Foglio 227, di approvazione del progetto esecutivo
ZIONE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI
NIA" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0154;

37.087,50, giusto D.D.G. n. 3069 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti
data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 219, di approvazione del progetto esecutivo "LONG
LIFE EDUCATION" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0372;

(w) Euro 31.275,00, giusto D.D.G. n. 3089 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 225, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0360;

(x) Euro 16.125,00, giusto D.D.G. n. 3095 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/10/2012, Reg. 1, Foglio 231, di approvazione del progetto esecutivo "FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE" – Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0520.

Art. 3

Il residuo importo di euro 145.341,24 sarà recuperato sui primi mandanti di pagamento erogati in favore dell'ARAM.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

All-15

Deliberazione n.107/2015/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Siciliana

nell'adunanza del 23 gennaio 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Stefano SIRAGUSA	Consigliere
Anna Luisa CARRA	Consigliere
Tommaso BRANCATO	Consigliere-relatore
Sergio VACCARINO	Referendario

****

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto il decreto n.5159 del 6 ottobre 2014 del Dipartimento regionale dell'Istruzione e formazione professionale;

vista la nota del Magistrato istruttore addetto all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana (Ufficio II) n.1 in data 12 gennaio 2015;

vista la nota n. 1 del 12 gennaio 2015, con la quale il competente Consigliere delegato ha deferito alla Sezione di controllo la pronuncia sull'anzidetto decreto;

vista l'ordinanza n. 2/2015/CONTR. in data 12 gennaio 2015, con la quale il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha convocato per l'odierna adunanza la Sezione stessa per la pronuncia sulla legittimità del suindicato provvedimento;

vista la nota del Servizio di supporto della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 127 in data 12 gennaio 2015, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa all'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale ed al Dirigente Generale del medesimo Assessorato, al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione e alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e della formazione;

uditi, all'odierna adunanza, il relatore, consigliere Tommaso Brancato e per l'Amministrazione interessata, il dottor Gianni Silvia, Dirigente Generale del Dipartimento menzionato, e la dottoressa Rosa Giudice per delega della Ragioneria Generale;

vista l'ordinanza istruttoria n.53/2015/PREV del 23 gennaio 2015 e la risposta n.4930 del 28 gennaio 2015 del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

FATTO

Con provvedimento n.5159 datato 6 ottobre 2014, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale disponeva l'annullamento del precedente decreto n.533 del 6 ottobre 2014, registrato dalla Corte di conti il 16 marzo 2007, con il quale era stata riconosciuta l'integrazione di €.24.417,68 del finanziamento originariamente concesso all'Ente CIPA-AT di Caltanissetta a valere sul progetto n.139 (n.1999/IT.16.PO.011/3/02/7.2.4/599), denominato "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico".

Con il medesimo provvedimento, la stessa Amministrazione annullava i decreti n.184 del 27 giugno 2006 e n.589 del 22 dicembre 2006, nella parte in cui riconoscevano l'integrazione di €.25.065,88 del finanziamento, in precedenza concesso al menzionato Ente CIPA-AT a valere sul progetto n.IF2006B0153 dal titolo "MONDO VERDE 2006".

Contestualmente alla disposizione di annullamento dei decreti sopra menzionati, l'Amministrazione disponeva il recupero coattivo della complessiva somma di €.49.483,56 nei confronti dell'Ente beneficiario dei finanziamenti in questione, imputando €.24.417,68 al capitolo di entrata del Fondo Sociale Europeo 003726, Capo

XI, riguardo l'integrazione concessa originariamente sul progetto "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico". Il restante importo di €.25.065,88, concernente le somme erogate per il progetto "MONDO VERDE 2006", veniva imputato al capitolo 003724, Capo X, del bilancio della Regione siciliana.

L'Ufficio di controllo, esaminati gli atti, con foglio n.34 del 10 novembre 2014 formulava alcune osservazioni in merito alla procedura di recupero coattivo disposta dell'Amministrazione, ipotizzando la violazione dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006.

La disposizione, infatti, prevede che "*I beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità e che non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari*".

Sotto il profilo contabile, l'Ufficio di controllo osservava che il finanziamento delle maggiori somme erogate con i decreti annullati era stato originariamente imputato a fondi del bilancio regionale, mentre il recupero era operato su risorse comunitarie, per loro natura vincolate al progetto e destinate, come tali, al raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla relativa linea di intervento.

Per il resto, il rilievo istruttorio formulava dubbi sulle motivazioni del provvedimento sottoposto a controllo, in modo specifico a proposito della reale sussistenza dell'interesse pubblico attuale all'adozione del provvedimento di autotutela, considerato che, con sentenza n.401 del 14 marzo 2014, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti aveva accertato la responsabilità amministrativa nei confronti dei soggetti che avevano disposto l'erogazione indebita di finanziamenti e l'Amministrazione poteva, pertanto, avvalersi di un valido titolo esecutivo a tutela del credito erariale.

Con nota n.53 del 3 dicembre 2014, l'Amministrazione replicava a tutte le osservazioni dell'Ufficio di controllo.

In primo luogo, evidenziava che il provvedimento in esame riguardava il recupero dei finanziamenti a valer sui Piani Regionali Offerta Formativa 2005 e 2006, già assegnati all'Ente di formazione con decreto n.533 del 29 novembre 2006, sottoposto a controllo e registrato dalla Corte poiché erogato su fondi comunitari, e con i decreti n.184 e 589, rispettivamente, del 27 giugno 2006 e del 22 dicembre 2006, entrambi riguardanti risorse regionali.

Pertanto, l'Amministrazione sosteneva che non era stata commessa alcuna violazione del diritto comunitario e del principio contabile che distingue fonti di finanziamento di diversa provenienza.

In merito ai dubbi di legittimità prospettati sulla procedura di recupero in autotutela, precisava che per le integrazioni di finanziamento, così dette "extra budget", sui PROF 2005 e 2006 non risultava essere stato avviato o pendente alcun giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla locale Sezione giurisdizionale.

In conseguenza, riteneva erroneo quanto affermato nel rilievo istruttorio a proposito dell'assenza dell'interesse al recupero in autotutela e della possibilità dell'Amministrazione di avvalersi di un titolo esecutivo nei confronti dei soggetti responsabili del danno erariale.

Di contro, faceva presente che costituiva un principio generale del diritto nazionale l'obbligo di attivare le prescritte procedure in autotutela per recuperare ogni indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 e seguenti, nel cui ambito era riconducibile la fattispecie oggetto del decreto in esame.

La risposta al rilievo evidenziava, pertanto, il carattere assolutamente doveroso, come tale, privo di ogni valutazione discrezionale, del provvedimento sottoposto a controllo, adottato, comunque, a seguito di alcuni pareri resi dall'Avvocatura dello Stato e, sopra tutto, con riferimento a numerose pronunce di Autorità giurisdizionali ordinarie e amministrative, tutte concordi nell'affermare l'obbligo del recupero di somme indebitamente erogate.

Pertanto, ad avviso dell'Amministrazione, la scelta di attivare l'istituto della compensazione avrebbe consentito il corretto bilanciamento degli opposti interessi, da un lato quelli dell'erario e d'altro quelli dello stesso Ente di formazione.

L'Amministrazione sosteneva che l'eventuale decisione di attendere il pagamento da parte del debitore avrebbe comportato la sicura e rapida estinzione degli stessi Enti di formazione per tre diversi ordini di motivi:

l'inesistenza di patrimoni degli Enti di formazione adeguati a estinguere i debiti accertati;

il divieto di legge di corrispondere somme di denaro a terzi debitori, se non previa estinzione delle relative pendenze;

l'obbligo di revoca dell'accreditamento nelle ipotesi di accertata omessa estinzione delle obbligazioni da parte degli enti.

Infine, nella risposta al rilievo sosteneva che non poteva ritenersi violato l'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006, che doveva essere letto in combinazione all'art.23 del Regolamento n.966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, secondo cui "*si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:....(d)ripetizioni delle somme indebitamente pagate. Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario*".

L'Amministrazione richiamava, a tal proposito, il contenuto delle conclusioni dell'Avvocato generale del 17 settembre 2002 con specifico riferimento alle condizioni necessarie per riconoscere "l'esistenza di un principio generale di diritto comunitario che legittima la compensazione dei crediti".

Infine, faceva rilevare che la compensazione sarebbe stata effettuata soltanto all'esito delle attività finanziate, quando il fine pubblico era stato perseguito e certificato, in perfetta assonanza con lo spirito del Regolamento comunitario.

In data 20 gennaio 2015, il Dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione inviava una memoria, nelle premesse della quale precisava che il decreto sottoposto a controllo si limitava a indicare le somme illegittimamente erogate con i precedenti atti che venivano contestualmente annullati, senza alcun riferimento ai crediti vantati dall'Ente CIPA AT di Caltanissetta nei confronti della Regione siciliana da portare eventualmente in compensazione.

In merito alla questione relativa al rapporto tra principio di integrità dei pagamenti sancito dall'art.80 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1083/2006 e l'applicazione dell'istituto della compensazione, l'Amministrazione sosteneva che il principio in questione non poteva intendersi in senso assoluto e incondizionato, in primo luogo in base a quanto disposto dal successivo Regolamento (CE) n.966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 e, in particolare, dall'art.23.

In secondo luogo, in virtù del contenuto della risposta scritta E-006818/13 del 6 agosto 2013, resa dalla Commissione Europea a seguito di interrogazione parlamentare, che espressamente indicava la possibilità di procedere a compensazioni.

Infine, alla luce delle considerazioni contenute nelle conclusioni dell'Avvocato generale del 17/9/2002, già richiamate nella risposta al rilievo dell'Ufficio di controllo.

Pertanto, riteneva sussistenti le condizioni per operare la compensazione, trattandosi di crediti certi ed esigibili (come, peraltro, a più riprese confermato da Organi giurisdizionali aditi dagli Enti di formazione, da ultimo con ordinanze del 5 gennaio 2015 emesse dal Tribunale civile di Palermo in favore dell'Amministrazione).

In merito a quanto asserito dall'Ufficio di controllo sulla diversa provenienza delle fonti di finanziamento -con conseguente impossibilità di recupero dell'extra budget, già erogato con risorse regionali, su fondi comunitari- richiamava le disposizioni degli artt.1241,1242 e 1243 c.c., osservando che nella fattispecie ricorreva il presupposto della compensazione legale, ovvero l'esistenza di due rapporti di credito e debito intercorrenti tra i medesimi soggetti.

La possibilità di applicare l'istituto della compensazione a valer sui Fondi Strutturali, ad avviso dell'Amministrazione, trovava altra conferma nella prassi seguita da tutte le Regioni per procedere ai pagamenti in favore di soggetti beneficiari di finanziamenti. Al riguardo, menzionava la normativa nazionale che prevedeva, alla presenza di accertate irregolarità contributive (DURC non regolare), interventi sostitutivi su erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere e, quindi, anche a valer su Fondi Strutturali.

In ogni caso, l'Amministrazione precisava che l'eventuale compensazione sarebbe stata operata su crediti propri del bilancio della Regione, in considerazione del fatto

che, nel caso in esame, la quota di cofinanziamento a carico della medesima Regione di euro 49.577,64 (in misura del 10% delle risorse complessive di euro 495.776,40) risultava superiore all'importo del credito pari a euro 49.483,56.

All'adunanza del 23 gennaio 2015 il Dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione e formazione insisteva sui motivi già esposti negli atti scritti. Il rappresentante della Ragioneria generale della Regione dichiarava di rimettersi a quanto esposto dall'Amministrazione in sede di risposta al rilievo e di memoria illustrativa.

Con ordinanza n.53/2015/PREV del 23 gennaio 2015, la Sezione disponeva un supplemento istruttorio, chiedendo all'Amministrazione di trasmettere la documentazione comprovante le reciproche posizioni di credito e debito intercorse tra la Regione siciliana e l'Ente di formazione CIPA AT di Caltanissetta. Chiedeva, altresì, di chiarire su quali crediti dell'ente in questione il Dipartimento intendeva operare il recupero coattivo. Contestualmente, rinviava la decisione alla camera di consiglio fissata per il giorno 2 febbraio 2015.

L'Amministrazione ottemperava con nota 4930 del 28 gennaio 2015, trasmettendo alcune tabelle, nelle quali venivano riportati i finanziamenti originariamente riconosciuti per la realizzazione dei relativi corsi di formazione e le somme indebitamente erogate con i decreti che si intendeva annullare con il decreto sottoposto a controllo preventivo.

DIRITTO

Come evidenziato nell'esposizione del fatto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento n.5159 datato 6 ottobre 2014, con il quale il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione intende procedere all'annullamento di tre precedenti decreti, n.533 del 29 novembre 2006, n.184 del 27 giugno 2006 e 589 del 22 dicembre 2006.

Con i decreti per ultimo menzionati, infatti, l'Amministrazione aveva riconosciuto a favore dell'Ente CIPA AT di Caltanissetta un finanziamento integrativo per complessivi euro 49.483,56, in aggiunta a quello originariamente concesso, successivamente riconosciuto come indebitamente erogato.

La prima questione che si pone all'esame della Sezione concerne l'esatta individuazione dell'effettivo contenuto dell'atto amministrativo sottoposto a controllo.

Sul punto, il Dipartimento ha più volte asserito negli atti scritti prodotti (da prima con la risposta al rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo e, poi, nella memoria del 19 gennaio 2015 e in occasione dell'ottemperanza all'ordinanza n.55/2015) che il provvedimento in questione si limitava all'annullamento dei precedenti decreti e, nello stesso tempo, disponeva solamente il contestuale recupero coattivo delle somme indebitamente erogate nei confronti dell'Ente di formazione a titolo di "extra budget".

Al riguardo, si osserva che, nell'ultima pagina della risposta del 3 dicembre 2014 al rilievo dell'Ufficio di controllo, la medesima Amministrazione, al fine di controdedurre in ordine alla prospettata violazione dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006, aveva testualmente affermato *"In esito all'avvenuta rendicontazione dei progetti formativi, (il Dipartimento) ha riconosciuto a pieno il contributo comunitario in favore dell'Ente e, proprio sulla scorta della sussistenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito,* ***ha operato la compensazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1241 e segg. c.c..***

L'eventuale violazione dell'art.80 avrebbe potuto concretizzarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale avesse compensato il credito al momento della concessione del finanziamento all'Ente prima dell'espletamento delle attività finanziate, svilendo così il fine per il quale il contributo era stato erogato.

La compensazione invece è stata effettuata *soltanto all'esito delle attività finanziate, quando il fine pubblico era stato perseguito e certificato, in palese assonanza con lo spirito del regolamento comunitario".*

In altri termini, in sede di risposta al rilievo istruttorio la stessa Amministrazione ha affermato, a chiare lettere, di operare il recupero coattivo mediante compensazione sui crediti dell'Ente di formazione.

Tale considerazione, peraltro, trova conferma in maniera significativa nelle ampie argomentazioni prospettate dal medesimo Dipartimento a sostegno della legittimità, nell'ambito dell'ordinamento nazionale e comunitario, dell'istituto della compensazione tra crediti e debiti nei rapporti tra Amministrazione ed enti di formazione, nonché in quelle prospettate dalla medesima Amministrazione per sostenere l'inapplicabilità, alla fattispecie sottoposta all'esame della Corte dei conti, dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, richiamato dall'Ufficio di controllo della Corte dei conti a proposito della violazione del divieto di operare trattenute di qualsiasi natura sulle somme erogate a titolo di finanziamento pubblico.

L'art. 3 del decreto n.5159 del 6 ottobre 2014, peraltro, individua in maniera specifica i capitoli di entrata, sia del Fondo Sociale Europeo sia del bilancio della Regione, cui imputare le somme recuperate, confermando, ancora una volta, l'attualità della compensazione e l'esigenza contabile dell'immediata registrazione delle corrispondenti entrate nei relativi bilanci.

Queste necessarie considerazioni preliminari riguardo all'effettivo contenuto del decreto sopra menzionato consentono il successivo esame nel merito.

Come già evidenziato in punto di fatto, il decreto in questione dispone l'annullamento con l'art.1, del decreto n.533 del 29 novembre 2006, mentre, con il successivo art.2, quello dei decreti n.184 del 27 giugno 2006 e n.589 del 22 dicembre 2006.

I provvedimenti, che il Dipartimento intende annullare dopo oltre otto anni dalla loro emanazione, sono stati portati in esecuzione nel 2006 e, pertanto, hanno prodotto i

loro effetti e consolidato i reciproci rapporti intercorsi tra l'Amministrazione regionale e l'Ente di formazione per la realizzazione di azioni da tempo concluse e già cofinanziate dall'Avviso pubblico n.20/2011 con risorse comunitarie e regionali.

Il ritiro dei decreti di concessione di somme a titolo di "extra budget", in realtà, da quanto emerge dagli atti e dalle risposte ai rilievi della Corte, deve ritenersi finalizzato al recupero coattivo, mediante compensazione, di somme erogate indebitamente oltre otto anni prima del provvedimento di annullamento dei provvedimenti ritenuti ora illegittimi.

Tale procedura, ad avviso del Collegio viola le disposizioni del diritto comunitario che, in maniera espressa sanciscono, il principio dell'integrità dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici.

Questo principio era già contenuto nell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006, disposizione richiamata dall'Ufficio di controllo in occasione del rilievo istruttorio, ma abrogata dall'art.153 del Regolamento (CE) n.1303 del 2013 e sostituita dalla disposizione dell'art.132 dal Regolamento per ultimo menzionato.

L'art.80, infatti, prescriveva che "*gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari*".

La disposizione dell'art.132, introdotta dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo n.1303 del 17 dicembre 2013, attualmente in vigore, recita: "*in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.* ***Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari***".

L'art.132 del Regolamento n.1303/2013, nel sostituire il testo dell'art.80 del precedente Regolamento n.1083/2006, pertanto, conferma la vigenza nel diritto comunitario del divieto di operare riduzioni ai pagamenti e rafforza, rispetto alla norma abrogata, la valenza a carattere generale del principio di integrità dei finanziamenti.

In conseguenza, deve ritenersi illegittima, in base al diritto comunitario, ogni deduzione di contributi pubblici spettanti a soggetti incaricati della realizzazione di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Alla presenza dell'art.80 del Regolamento (CE) e della successiva disposizione dell'art.132 del Regolamento n.1303 del 2013, non si ritiene che possa configurarsi, nel caso di specie, l'obbligo, invocato dall'Amministrazione regionale, di attivare le

procedure in autotutela per recuperare l'indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 e seguenti del c.c.,

Né, al riguardo, sembra pertinente il richiamo all'art.23 del successivo Regolamento n.966 del Parlamento europeo e del Consiglio datato 25 ottobre 2012.

Il Regolamento per ultimo menzionato stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e, come tale, disciplina i rapporti tra gli Stati e la medesima Comunità europea, con la conseguenza che l'invocato art.23 non può trovare applicazione alla fattispecie, riguardante il diverso rapporto intercorso tra l'Amministrazione regionale e i soggetti privati incaricati della realizzazione di progetti di interesse comunitario.

Ma, a prescindere dalla rilevata inapplicabilità della disposizione richiamata dall'Amministrazione regionale, il contenuto dell'art.23 del Regolamento n.966/2012 va interpretato in senso diverso (e assolutamente contrario) a quello prospettato dal Dipartimento regionale della formazione.

L'art. 23, infatti, al punto 1, recita: *"si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:....**(d)**ripetizioni delle somme indebitamente pagate.*
*Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, **effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato**" (la frase in grassetto è stata omessa nella citazione della norma negli atti scritti prodotti dal Dipartimento)*.

A prescindere dal fatto che la norma regola i rapporti tra i bilanci degli Stati e quello comunitario, la compensazione tra crediti e debiti, in questo specifico ambito, resta limitata comunque entro confini temporali ben definiti, che non travalicano l'esercizio al quale l'indebito si riferisce.

Nel caso di specie, le attività di formazione sono state realizzate dall'Ente CIPA AT di Caltanissetta con fondi relativi al PROF 2005-2006 e, di conseguenza, l'eventuale trattenuta in compensazione non potrebbe che riguardare crediti per altre attività formative successive, in violazione del divieto del diritto comunitario di riduzione dei finanziamenti.

Il principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari, sancito prima dall'art.80 del Regolamento (CE) n.1083 del 2006 e poi dall'art 132 del Regolamento (CE) n.1303 del 2013, trova ulteriore conferma nel contenuto della risposta, richiamata in sede di controdeduzione al rilievo istruttorio, resa dalla Commissione in data 6 agosto 2013 a seguito di interrogazione formulata il 12 giugno 2013 da un parlamentare europeo.

Nell'atto in questione n.E-006818/2013, la Commissione ha confermato il principio secondo cui i beneficiari di contributi europei ricevono l'importo totale nella sua

integrità, non trovando applicazione *nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.*

Nella risposta all'interrogazione parlamentare la Commissione afferma che "*Il beneficiario può tuttavia scegliere di compensare un debito nei confronti di un'autorità o di un organismo responsabile del pagamento, riducendo in tal modo l'importo richiesto all'autorità di pagamento. In questo caso egli riceverà, in termini contabili, il contributo pubblico integrale e detrarrà simultaneamente il debito nei confronti dell'autorità, registrando nei suoi conti il contributo netto*".

In altri termini, il diritto comunitario, così come interpretato dalla Commissione, a differenza di quanto previsto dall'ordinamento nazionale, riconosce solo l'istituto della compensazione volontaria nei rapporti intercorrenti tra Autorità di gestione e soggetti privati.

Nel caso di specie, in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte dell'Ente CIPA AT di Caltanissetta, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per tale forma di estinzione delle reciproche posizioni di credito e debito.

Resta da esaminare l'argomento rappresentato dall'Amministrazione in merito alla presunta inapplicabilità dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006, considerato che la compensazione, nella fattispecie, verrebbe operata su crediti propri del bilancio della Regione, in quanto la quota di cofinanziamento a carico della medesima di euro 49.577,64 (in misura del 10% delle risorse complessive di euro 495.776,40) risulterebbe superiore all'importo del credito vantato per euro 49.483,56.

L'assunto del Dipartimento non sembra condivisibile alla luce del principio dell'integrità dei pagamenti affermato dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia della Comunità europea sentenza 25 ottobre 2007 (C427/05) del 25 ottobre 2007).

Al riguardo, si ritiene di dover richiamare, condividendone integralmente il contenuto, le considerazioni formulate dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/E datata 11 giugno 2010, in risposta all'interpello formulato da una Regione sull'applicabilità della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi erogati a imprese, con esclusione di quelli destinati all'acquisto di beni strumentali.

Giova, al riguardo, richiamare la nozione di "contributo pubblico" nella definizione contenuta nell'art.2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n.1083/2006.

In base a detta norma, rientra in questo concetto "*qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, della Comunità europea nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerata spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o da*

organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi".

L'Agenzia delle entrate -muovendo dalla definizione di contributo pubblico fissata dalla citata norma e richiamando i principi affermati dalla Corte di giustizia europea con la sopra menzionata sentenza del 25 ottobre 2007 e dalla Corte di cassazione con decisione n.2082 del 30 gennaio 2008- ha ritenuto non applicabili le ritenute fiscali sui cofinanziamenti erogati dalla Regione alle imprese, in quanto l'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 non consente "trattenute" specificatamente connesse al contributo pubblico pagato ai beneficiari.

Il principio dell'integrità del pagamento dei finanziamenti, così come formulato dal diritto comunitario, si pone su un piano diverso e prevalente rispetto all'ordinamento interno, compreso quello che attiene alle norme imperative previste dal sistema tributario, e trova applicazione nei confronti dei contributi pubblici, senza alcuna distinzione per provenienza delle risorse dal bilancio europeo o da quello degli enti pubblici territoriali, in quanto comunque destinate al perseguimento degli interessi generali individuati nei programmi approvati dalla Comunità.

Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene il decreto n.5159 datato 6 ottobre non conforme a legge e, in modo specifico, per la violazione dell'art.132 del Regolamento (CE) n.1303 del 2013,

PQM

nei termini esposti nella parte motiva, la Sezione delibera di ricusare il visto e la conseguente registrazione al provvedimento in epigrafe indicato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2015.

Il Relatore

Tommaso Brancato

Il Presidente

Maurizio Graffeo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 16 FEB. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA

Au-16

Deliberazione n. 225/2015/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Siciliana

nell'adunanza del 28 maggio 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Anna Luisa CARRA	Consigliere
Tommaso BRANCATO	Consigliere
Giuseppe di PIETRO	Referendario
Sergio VACCARINO	Referendario - relatore

****

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art.2 del Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal Decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visti i decreti del Dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione della Formazione Professionale nn. 575 e 576 entrambi datati 11 febbraio 2015;

vista la nota del Magistrato istruttore addetto all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana (Ufficio II) n. 2 del 27 aprile 2015;

vista la nota n. 3 del 27 aprile 2015, con la quale il competente Consigliere delegato ha deferito alla Sezione di controllo la pronuncia sugli anzidetti decreti;

vista l'ordinanza n. 109/2015/CONTR. in data 15 maggio 2015, con la quale il Presidente ha convocato, per l'odierna adunanza, la Sezione di controllo per la pronuncia sulla legittimità dei suindicati provvedimenti;

vista la nota del Servizio di supporto della Sezione di controllo per la Regione Siciliana n. 4174 in data 15 maggio 2015, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa all'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, al competente Dirigente Generale del Dipartimento ed al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.

Uditi, all'odierna adunanza, il relatore, Referendario Sergio Vaccarino, nonché, per l'Amministrazione interessata, il Dirigente Generale dott. Gianni Silvia e, su delega del Ragioniere Generale della Regione siciliana, il dott. Luciano Calandra.

Ritenuto in

FATTO

Con i provvedimenti indicati in epigrafe, pervenuti al competente Ufficio di Controllo di questa Sezione in data 2 marzo 2015 (prot. CC 34 e 35), viene approvata la chiusura, con contestuale erogazione del saldo, di due progetti formativi erogati dall'ente Istituto Regionale Incremento Professionalità in Agricoltura - (IRIPA) Sicilia a valere sull'Avviso 20 del 2011, finanziato con fondi del PO FSE 2007/2013.

In particolare, con il D.D.S. n. 575 e 576 viene disposto il pagamento del saldo finale, rispettivamente pari ad € 32.920,80, per il progetto formativo identificato dal codice ID 0133 e ad € 34.059,00, per quello identificato dal codice ID 1906.

In sede istruttoria l'Ufficio, con fogli di osservazione n. 2 e 3 del 30 marzo 2015, di identico contenuto, restituiva i provvedimenti in oggetto all'Amministrazione contestando la violazione dell'art. 80 del Regolamento n.1083/2006 del Consiglio, sostituito dall'art. 132, introdotto dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo n.1303 del 17 dicembre 2013, secondo cui "*non si*

applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari".

Infatti, in seguito alla delibera n. 107/2015 del 23 gennaio 2015, con cui questa Sezione di controllo ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto n. 5159 del 6 ottobre 2014, con il quale venivano disposti recuperi coattivi del c.d. *"extrabudget"* sul P.R.O.F. 2007, mediante compensazione su altre somme dovute all'ente di formazione (procedura ritenuta non conforme alla normativa europea per violazione dell'art. 80 del Regolamento n.1083/2006 del Consiglio), l'Ufficio di controllo, al fine di escludere eventuali violazioni del divieto di cui al predetto art. 80 (ora 132), ha effettuato una verifica sul SIC (il sistema informatico che gestisce la contabilità della Regione siciliana) per accertare l'effettiva integrità dei pagamenti disposti a favore dell'Ente IRIPA SICILIA.

Dal predetto controllo è emerso che nei confronti dell'Ente era stato disposto, mediante compensazione, un recupero di € 223,54, a valere sul corso finanziato sulla graduatoria P.BASE Caltanissetta (D.D.S. n. 575) e un altro di € 292,32 a valere su quello della graduatoria FORGIO Sviluppo Caltanissetta (D.D.S. n. 576).

Atteso che dal sistema informatico non venivano evidenziate le motivazioni, né soprattutto veniva indicato il provvedimento in base al quale era stato disposto il recupero, l'Ufficio di controllo ha esteso la propria attività istruttoria mediante consultazione del sito istituzionale del Dipartimento.

L'esito del controllo ha evidenziato l'emanazione dei decreti n. 599 del 26 febbraio 2013, n. 885 del 14 marzo 2013, n. 1634 del 16 aprile 2013 e n. 1935 del 6 maggio 2013, con i quali il Dipartimento aveva disposto il recupero di ingenti somme, relative alle integrazione al finanziamento erogate nell'ambito del P.R.O.F 2007, a valere sui crediti che lo stesso Ente vantava sull'Avviso 20/2011.

Pertanto, con i predetti fogli di osservazione, veniva contestata all'Amministrazione sia la violazione del principio comunitario sancito dal predetto art. 80, sia la mancata trasmissione a questa Corte dei provvedimenti da ultimo citati, che, riducendo i finanziamenti da erogare al

predetto ente imputati ai progetti i cui decreti di approvazione erano stati ammessi al visto e conseguente registrazione da parte della Corte, avrebbero dovuto, di conseguenza, essere assoggettati al controllo preventivo di legittimità.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna risposta ai rilievi, limitandosi a restituirli, con allegata la sentenza n. 807/2015 emessa dalla Sez. II del TAR Sicilia.

Con nota prot. n. 35256 del 18 maggio 2015, il Dipartimento ha poi depositato copia di altra giurisprudenza del Giudice amministrativo.

All'odierna adunanza, il dott. Silvia riferisce che l'Amministrazione, nel rispondere ai rilievi mossi dall'Ufficio di controllo, si era limitata a trasmettere la sentenza del TAR al fine di evitare di ripercorrere le ragioni che avevano portato alla deliberazione n. 107; rispetto a quel momento, infatti, era sopraggiunto un fatto esogeno all'amministrazione, consistente nella presa d'atto di una sentenza del TAR che, entrando nel merito della vicenda, si poneva in modo asimmetrico rispetto a quanto espresso dalla Corte.

Afferma il Dott. Silvia che, nella predetta sentenza amministrativa, si pongono tre questioni che darebbero una logica ai recuperi di che trattasi, nella misura in cui viene ammessa l'applicazione dell'art. 23 del Regolamento n. 966, si riconosce la possibilità di operare la compensazione legale (e non soltanto quella volontaria) e, in ultimo, si fa riferimento che, nella circostanza non sembra ostare l'invocato dettato dell'art. 80.

Il dott. Silvia sottolinea che questo è un evento, verificatosi successivamente alla deliberazione n. 107, che, a parere dell'Amministrazione, poteva trovare una valutazione ulteriore da parte della Corte nell'ambito della questione generale attinente la legittimità dei recuperi attraverso compensazioni.

Pertanto, sostiene il Dott. Silvia che l'Amministrazione, con i provvedimenti in questione, non ha fatto altro che prendere atto della sentenza del TAR, al fine di tutelare le ragioni dell'erario regionale.

Afferma di non conoscere i motivi per cui i provvedimenti sopra citati con i quali è stato disposto il recupero mediante compensazione, non siano stati trasmessi per il controllo preventivo di legittimità, atteso che gli stessi sono precedenti alla data del suo insediamento alla guida del Dipartimento.

Insiste conclusivamente per l'ammissione al visto dei provvedimenti.

Il dott. Calandra, in rappresentanza del Ragioniere Generale, afferma che il suo Ufficio ha dato seguito ai provvedimenti ritenendoli legittimi in quanto fondati sui principi sanciti dal Giudice amministrativo. Ritiene, inoltre, che con le compensazioni si tuteli più immediatamente l'erario regionale. Conclude insistendo per l'ammissione al visto dei provvedimenti.

Considerato in

DIRITTO

Ritiene il Collegio che, preliminarmente alla decisione sulla legittimità dei provvedimenti in contestazione, sia necessaria una valutazione dei presupposti logico giuridici e del percorso motivazionale che hanno determinato l'Amministrazione alla loro emanazione, in palese contrasto, peraltro, con i principi affermati nella deliberazione n.107/2015 di questa Sezione.

Com'è ben noto, l'agire della pubblica amministrazione, nel rispetto del principio di legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, deve uniformarsi alla legislazione sia interna che comunitaria, assicurando una stretta corrispondenza tra la propria azione e le disposizioni legislative sopra dette.

Pertanto, legge nazionale e diritto comunitario (ora europeo) sono i parametri di valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo.

Inoltre, assume particolare rilevanza il principio della trasparenza il quale si sostanzia nella necessità che la pubblica amministrazione renda palese il percorso logico giuridico posto alla base del suo agire, in modo da consentire una "conoscibilità esterna", cioè un facile controllo che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme che governano l'*iter* procedimentale.

Tanto premesso, il preambolo di ogni provvedimento amministrativo deve rendere palesi le norme sulle quali si fonda il potere d'azione della PA, gli atti d'impulso dello stesso, le risultanze dell'attività istruttoria e tutti gli altri provvedimenti presupposti e propedeutici. Solamente l'insieme dei predetti elementi e della necessaria motivazione consente, infatti, all'interprete di conoscere e di verificare le modalità con cui viene perseguito e soddisfatto l'interesse pubblico.

L'art. 3 della legge 241 del 1990, nel sancire l'obbligo della motivazione per ogni provvedimento amministrativo, afferma in particolare che *"La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. (...) Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama."*

Orbene, dalla coerenza logica e giuridica di quanto sopra e dal necessario rispetto delle norme deriva la legittimità del provvedimento amministrativo.

Nel caso in esame il Collegio rileva la mancanza di tale coerenza, in quanto nel preambolo dei provvedimenti è stata intenzionalmente omessa l'indicazione dei provvedimenti (necessariamente presupposti) con i quali è stato disposto il recupero, mediante compensazione, del c.d. *extrabudget* su tutti i corsi espletati dell'ente IRIPA Sicilia a valere sull'Avviso 20 del 2011.

L'omessa indicazione dei provvedimenti suddetti si appalesa ancor più grave ove si consideri che, con la più volte richiamata deliberazione di questa Sezione n. 107/2015, era stato ricusato il visto ad un provvedimento di analogo contenuto.

La Sezione, pertanto, ritiene che vada particolarmente censurato il comportamento tenuto dal Dipartimento in tale circostanza.

Infatti, non solo i provvedimenti di recupero, pur rientrando nel novero degli atti soggetti a riscontro, non sono stati inviati a questa Corte per il controllo preventivo di legittimità, ma gli stessi

non risultano neppure indicati nel preambolo, né sono stati allegati a quelli successivamente inviati alla Sezione.

E atteso che, al fine di accertare il rispetto del divieto previsto dall'art. 80 del Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio, l'Ufficio di Controllo ha dovuto effettuare un riscontro al Sistema informatico della Regione siciliana e, successivamente, esteso al sito istituzionale del Dipartimento, il Collegio rileva come nella circostanza sia stato in definitiva posto in essere un comportamento teso ad impedire la conoscenza della reale volontà dell'Amministrazione regionale, consistente nel liquidare il saldo all'ente IRIPA già decurtato del recupero per l'*extrabudget*.

L'omessa indicazione di fatti ed atti, necessariamente presupposti, in quanto facenti parte del percorso logico giuridico a base del provvedimento finale, oltre ad integrare un vizio di legittimità del provvedimento stesso, mina nelle fondamenta il principio di legalità dell'azione amministrativa facendo venire meno l'affidamento che viene riposto sulla legittimità delle scelte e dei comportamenti della pubblica amministrazione.

Tale condotta, inoltre, assume maggiore gravità atteso che è stata posta in essere nei confronti di questo Organo di controllo esterno, che fonda la legittimazione del proprio potere sull'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

Inoltre, come, peraltro, affermato dal competente ufficio di controllo nei fogli di osservazione, *"tale comportamento omissivo, che viola il fondamentale principio di leale collaborazione tra organi dello Stato, assume particolare gravità, atteso che il principio con il relativo divieto di operare compensazioni coattive, espresso con la Delibera sopra citata era già noto a codesto Dipartimento prima dell'invio del provvedimento in esame a questa Corte"*.

Passando ora al merito della fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, l'Amministrazione nelle sue deduzioni ha dichiarato di aver preso atto della sentenza n. 807/2015 della II Sezione del TAR Sicilia e di averne condiviso il contenuto.

Più in particolare, la sentenza del Giudice amministrativo, sostenendo l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 23 del Regolamento n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio, afferma la legittimità della compensazione *"poiché l'applicazione del principio di integrità presuppone, a monte, la legittimità dell'erogazione e non può certo invocarsi a tutela di una situazione qualificata di indebito esborso"*.

Ad avviso del Collegio, il pur pregevole sforzo interpretativo del Giudice amministrativo non appare, in questi termini, condivisibile.

Si deve premettere come non sia ravvisabile nell'Ordinamento un principio di carattere generale che imponga ad una P.A. di estendere, a casi analoghi, un giudicato amministrativo, trattandosi, per sua natura, di un giudicato esclusivamente interno, connotato da limiti oggettivi e soggettivi.

Il limite oggettivo è rinvenibile nella circostanza che, intervenendo in un giudizio di annullamento, il giudicato ha effetto solo nei confronti del provvedimento impugnato. Quello soggettivo, invece, discende dall'applicazione della regola generale di cui all'art. 2909 del codice civile, secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (peraltro, come affermato dalla stessa Amministrazione, la sentenza risulta sia stata oggetto d'impugnazione).

Invero, la predetta sentenza parte dal presupposto che alla fattispecie dedotta in giudizio sia applicabile l'art. 23 del predetto Regolamento n. 966/2012 il quale, dettando norme in materia di detrazioni e compensazioni del tasso di cambio, dispone che: *"Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:*

(.....)

d) ripetizioni delle somme indebitamente pagate.

Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore

del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato".

Orbene il predetto Regolamento stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, cioè ai rapporti finanziari intercorrenti tra quest'ultima e gli Stati membri.

Ammesso che l'art. 23 possa ritenersi applicabile al caso di specie in cui il rapporto debito – credito intercorre tra l'Unione Europea, per il tramite dell'Autorità di Gestione del PO FSE, ed il beneficiario finale, la norma in argomento presuppone che la detrazione dal pagamento consegua ad un indebito verificato sullo stesso capo, articolo ed esercizio.

In altri termini, appare necessario che il rapporto debito - credito sia connotato dall'ulteriore requisito della reciprocità dell'obbligazione, al quale fa riferimento la definizione normativa contenuta nell'art. 1241 del codice civile secondo cui "i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti".

Per effetto della compensazione le parti vengono liberate dalle loro reciproche obbligazioni e, dal punto di vista patrimoniale, ciò non provoca alcuna perdita, essendo le stesse debitrici l'una nei confronti dell'altra.

Sul necessario presupposto della reciprocità dei rapporti obbligatori, pertanto, anche il diritto europeo considera la compensazione quale principio generale del diritto comunitario e, conseguentemente, quale modo di estinzione delle obbligazioni, al pari dell'adempimento, ma solo se ed in quanto i due opposti rapporti obbligatori siano regolati dal medesimo ordinamento giuridico (quello comunitario).

In questi termini, la compensazione permetterebbe di realizzare efficacemente il recupero dei crediti della Comunità e contribuirebbe così ad una migliore gestione dei fondi pubblici comunitari.

Nella fattispecie in esame, al contrario, la detrazione effettuata tramite compensazione afferisce a crediti che sono disciplinati da due ordinamenti giuridico contabili diversi.

Ciò in quanto le somme dovute all'ente di formazione, in adempimento dell'Avviso 20/2011, sono erogate sul Fondo Sociale Europeo, provengono dal bilancio comunitario e la loro erogazione è disciplinata dal diritto comunitario.

Il rapporto debitorio, relativamente al c.d. *extrabudget*, invece, intercorre tra l'ente di formazione e la Regione siciliana, riguarda somme imputate al bilancio regionale e, pertanto, è disciplinato dal diritto italiano.

Per tali motivi, l'art. 23 citato non può essere ritenuto applicabile al caso di specie, in quanto l'indebito si riferisce, infatti, a somme erogate all'ente IRIPA con fondi propri della Regione siciliana.

Stante il divieto di cui all'art. 80 del Regolamento (CE) 1083/2006 (rectius art. 132 del Regolamento (CE) 1303/2013), le detrazioni, per compensazione, sulla liquidazione dei saldi finali sui corsi dell'ente suddetto, rendono, pertanto i provvedimenti in esame illegittimi.

P.Q.M.

La Sezione delibera di ricusare il visto e la conseguente registrazione ai decreti del Dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione della Formazione Professionale nn. 575 e 576 datati 11 febbraio 2015.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di conseguenza.

Così deliberato in Palermo, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2015

IL RELATORE

Sergio Vaccarino

IL PRESIDENTE

Maurizio Graffeo

Depositata in Segreteria il 1 LUG. 2015

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Vita Alamia)

Au. 17

Ref. Ares(2015)1920229 - 06/05/2015

COMMISSIONE EUROPEA
DG Occupazione, affari sociali e inclusione

Economia sociale di mercato negli Stati membri I: FSE
Italia, Danimarca, Svezia

Bruxelles,
EMPL/E3/FR/mt (2015)

REGIONE SICILIANA
ASS.TO DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROF.LE
DIP.TO DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROF.LE
PROT. N. 32362
DATA 06/05/2015

Regione Siciliana
Dipartimento Istruzione e
Formazione Professionale
Viale Regione Siciliana 33
I – 90135 PALERMO
c.a. Autorità di Gestione FSE
Dott. Gianni SILVIA

e p.c. Ministero dell'Economia e Finanze
Ragioneria Generale dello Stato –
IGRUE
Via XX Settembre, 97
I – 00187 Roma
c.a Ispettore Generale Capo
Dott. Carmine DI NUZZO

Oggetto: Programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella regione Sicilia in Italia (CCI 2007IT051PO003)
Caso investigativo OLAF OF/2012/0588/B3.
Raccomandazioni per le azioni da intraprendere a seguito del rapporto OLAF.

In data 23 febbraio 2015 è stato trasmesso il rapporto finale[1] del caso OLAF in oggetto.

Il rapporto evidenzia l'esistenza di irregolarità che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione Europea. Sulla base della documentazione raccolta durante le visite in loco e nelle riunioni di coordinamento, si evince che l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Siciliana (Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale) aveva applicato delle deduzioni alle somme dovute ai beneficiari finali, allo scopo di recuperare pagamenti eseguiti in errore agli stessi beneficiari riguardo a progetti svolti all'interno di programmi regionali e non cofinanziati da fondi europei. Applicando queste deduzioni, l'Autorità di Gestione ha violato le disposizioni dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1083/2006.

[1] THOR(2015) 6615

Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.
Ufficio: SPA3 03/110. Telefono: linea diretta (32-2) 2982665. Fax: (32-2) 2994483.
E-mail: denis.Gentan@ec.europa.eu

L'ammontare delle deduzioni operate dall'Autorità di Gestione ammonta a 7 566 321.72 EUR. In considerazione del tasso di cofinanziamento del 75% applicato al Programma Operativo, il contributo FSE coinvolto è di 5 674 741.29 EUR.

A tale proposito, si raccomanda l'Autorità di Gestione di operare i pagamenti summenzionati ai beneficiari finali coinvolti e di darne tempestiva comunicazione ai servizi della Commissione.

In considerazione della data limite per le certificazioni delle spese del 31 dicembre 2015, questo permetterebbe di non incorrere in correzioni nette da operarsi da parte della Commissione.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti.

Denis GENTON
Capo Unità

Au. 18

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Beni Culturali Ambientali e Pubblica Istruzione
Dipartimento Pubblica Istruzione
Servizio Gestione Interventi in materia di Formazione Professionale

REGIONE SICILIANA
RAG. CENTRALE ISTRUZIONE E FORM. PROF.
04 GIU. 2015
Prot N. 30638
POSTA IN ARRIVO

Prot. n° 39544 del 01-06-2015

OGGETTO: Cap. 375201 "RESTITUZIONI E RIMBORSI" (spese obbligatorie).
Richiesta variazione di bilancio e.f. 2015

All'Assessorato Bilancio e Finanze
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Bilancio

Per il tramite della Ragioneria Centrale Assessorato dell'Istruzione e Formazione Professionale
SEDE

Premesso che il capitolo di spesa oggetto della presente richiesta di variazione prevede, per l'esercizio finanziario in corso, uno stanziamento pari ad € 0,00, si fa presente che ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti n. 107 del 02/02/2015, dove, tra l'altro, viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione del finanziamento concessi per il PROF se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo, e vista la conseguente ricusazione del visto del 28/05/2015 da parte della Sezione di Controllo della Corte nei confronti dei provvedimenti di chiusura contabile dei progetti formativi CIP II/D/F/9.2.1/0133, e CIP /0127, finanziati nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, avviso 20/2011, e vista da ultima la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, con la quale si raccomanda di "*operare i pagamenti ai beneficiari coinvolti*" al fine di "*non incorrere in correzioni nette da operarsi da parte della Commissione*", ne discende l'obbligo dell'Amministrazione:

- di provvedere al rinnovo della disponibilità delle somme incamerate nell'esercizio finanziario 2013 tramite la procedura dei "mandati verdi", emessi sui cap. 717914 "*Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico II D del programma Operativo Regionale FSE 2007/2013*", e 717915 "*Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico IV H del programma Operativo Regionale FSE 2007/2013*", procedura che vede coinvolte oltre 214 operazioni di finanziamento per un totale di circa 106 mln di Euro, al fine di consentire la chiusura delle suddette operazioni insistenti sul programma operativo 2007/13;
- di restituire ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione delle finalità degli avvisi di riferimento, le somme incamerate tramite la menzionata procedura di recupero.

Detta procedura, considerata l'entità delle risorse coinvolte, e le significative ripercussioni su FSE, costituisce obiettivo prioritario e inderogabile dell'amministrazione.

Ciò premesso, appare opportuno avvalersi del capitolo di spesa 375201 RESTITUZIONI E RIMBORSI" (spese obbligatorie) del bilancio 2015 della regione siciliana per l'appostamento delle risorse finalizzate alla restituzione agli enti attuatori delle attività formative insistenti sugli avvisi 20/2011 e 19/2011, gravanti sul programma

operativo FSE 2007/13, dei recuperi effettuati tramite i menzionati "Mandati verdi", sino alla concorrenza complessiva della sommatoria dei suddetti mandati, al fine di restituire agli enti gestori delle operazioni, ricorrendone le circostanze, le somme a suo tempo incamerate. Occorre pertanto che la disponibilità del capitolo sia implementata della misura necessaria alla restituzione ai soggetti formatori delle somme incamerate attraverso la menzionata procedura dei "Mandati verdi" sino alla concorrenza di € 7.800.494,07 come risultante dai dati desunti dal sistema operativo contabile, comprendendovi anche i recuperi effettuati sull'avviso 19 del PO 2007/13.

Le circostanze riferite, pertanto, impongono la necessità di avanzare formale richiesta di variazione in aumento del capitolo 375201nella misura di € 7.800.494,07 al fine di garantire l'intervento in oggetto.

La predetta maggiore spesa sarà sostenuta nei limiti dei tetti di spesa, in termini di impegni e pagamenti, autorizzati per il relativo centro di responsabilità ai fine del rispetto del patto di stabilità per l'anno corrente.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia